



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Emilia-Romagna

CCI	2014IT06RDRP003
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Emilia-Romagna
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato
Versione	11.1
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	25/08/2021 - 11:14:26 CEST

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	12
1.1. Modifica.....	12
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013.....	12
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP.....	12
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):	12
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	12
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014.....	12
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA	84
2.1. Zona geografica interessata dal programma	84
2.2. Classificazione della regione	84
3. VALUTAZIONE EX-ANTE.....	88
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.	88
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.	91
3.2.1. 3.2.01 Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - SWOT	92
3.2.2. 3.2.02 Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - SWOT	93
3.2.3. 3.2.03 Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - FABBISOGNI	94
3.2.4. 3.2.04 Analisi SWOT e valutazione dei fabbisogni - INDICATORI	94
3.2.5. 3.2.05 Analisi della logica di intervento - STRATEGIA.....	95
3.2.6. 3.2.06 Analisi della logica di intervento - MISURE.....	96
3.2.7. 3.2.07 Analisi della logica di intervento - MISURE.....	96
3.2.8. 3.2.08 Analisi della logica di intervento - MISURE.....	97
3.2.9. 3.2.09 Analisi della logica di intervento - MISURE.....	97
3.2.10. 3.2.10 Analisi della logica di intervento - MISURE.....	98
3.2.11. 3.2.11 Analisi della logica di intervento - COERENZA ESTERNA	98
3.2.12. 3.2.12 Analisi della logica di intervento - CONTRIBUTO DEL PARTENARIATO.....	99
3.2.13. 3.2.13 Definizione dei target e allocazione delle risorse finanziarie	99
3.2.14. 3.2.14 Definizione dei target e allocazione delle risorse finanziarie	100
3.2.15. 3.2.15 Definizione dei target e allocazione delle risorse finanziarie	100
3.2.16. 3.2.16 Definizione dei target e allocazione delle risorse finanziarie	101
3.2.17. 3.2.17 Definizione dei target e allocazione delle risorse finanziarie	101
3.2.18. 3.2.18 Definizione dei target e allocazione delle risorse finanziarie	102
3.2.19. 3.2.19 Definizione dei target e allocazione delle risorse finanziarie	102

3.2.20.	3.2.20	Definizione dei target e allocazione delle risorse finanziarie	103
3.2.21.	3.2.21	Valutazione delle modalità di governance del Programma	103
3.2.22.	3.2.22	Valutazione delle modalità di governance del programma.....	104
3.3.		Rapporto di valutazione ex-ante	104
4.		ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI	105
4.1.		Analisi SWOT.....	105
4.1.1.		Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate.....	105
4.1.2.		Punti di forza individuati nella zona di programmazione	151
4.1.3.		Punti deboli individuati nella zona di programmazione	154
4.1.4.		Opportunità individuate nella zona di programmazione.....	157
4.1.5.		Rischi individuati nella zona di programmazione	158
4.1.6.		Indicatori comuni di contesto.....	160
4.1.7.		Indicatori di contesto specifici del programma.....	171
4.2.		Valutazione delle esigenze.....	185
4.2.1.	F.01	Sostenere processi innovativi a favore della produttività, della competitività, della sostenibilità ambientale.....	190
4.2.2.	F.02	Favorire integrazioni e sinergie fra imprese del settore agroalimentare col mondo della ricerca e dell'innovazione	191
4.2.3.	F.03	Migliorare la capacità profess. degli operatori con gli strumenti della conoscenza: formazione e informazione	194
4.2.4.	F.04	Favorire il miglioramento della qualità imprenditoriale, stimolando il ricambio generazionale	194
4.2.5.	F.05	Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento ed il potenziamento della redditività delle imprese	195
4.2.6.	F.06	Favorire la diversificazione delle attività agricole e agroindustriali.....	198
4.2.7.	F.07	Favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola e l'innovazione organizzativa	198
4.2.8.	F.08	Promuovere e rafforzare filiere competitive, sostenibili e dei prodotti a qualità regolamentata.....	200
4.2.9.	F.09	Favorire processi di certificazione di prodotto, di processo e di etichettatura volontaria in chiave di filiera	201
4.2.10.	F.10	Rafforzare le forme aggregative per l'accesso al credito e introdurre strumenti finanziari 202	
4.2.11.	F.11	Attivare nuovi strumenti di gestione del rischio di natura economico-finanziaria oltre a quelli strutturali.....	203
4.2.12.	F.12	Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato e introdurre adeguate misure di prevenzione.....	203
4.2.13.	F.13	Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro colleg. ecologico.....	204

4.2.14. F.14	Espansione di produzioni a minore pressione sull'ambiente e mantenimento di razze e varietà autoctone agricole	205
4.2.15. F.15	Contenimento delle specie invasive e sostegno agli agricoltori per la conservazione della biodiversità	206
4.2.16. F.16	Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricola e zootecnica	207
4.2.17. F.17	Promuovere la gestione sostenibile dei suoli.....	208
4.2.18. F.18	Aumentare l'efficienza delle risorse idriche.....	208
4.2.19. F.19	Promuovere sistemi ad elevata efficienza energetica in agricoltura/agroindustria	209
4.2.20. F.20	Realizzazione e manutenzione di infrastrutture di viabilità e logistica per l'utilizzazione dei prodotti legnosi	210
4.2.21. F.21	Sviluppare le bioenergie a basse emissioni di inquinanti anche promuovendo l'utilizzo di sottoprodotti agro-industriali	211
4.2.22. F.22	Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli, in part. zootecnici.....	212
4.2.23. F.23	Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura	213
4.2.24. F.24	Mantenere la qualità di vita e i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici	214
4.2.25. F.25	Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversific. delle attività nelle aree rurali	215
4.2.26. F.26	Promuovere un'azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio a beneficio di tutte le filiere	215
4.2.27. F.27	Promuovere la presenza e la diffusione delle attività dell'agricoltura peri-urbana, anche con funzioni sociali e culturali	216
4.2.28. F.28	Implementare l'infrastrutturazione telematica e digitale (banda larga e ultralarga), promuoven. la diffus. dei servizi ICT	217
4.2.29. F.29	Incentivare le misure di biosicurezza animale volte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione delle malattie.....	218
4.2.30. F.30	Incentivare investimenti per salvaguardare la sicurezza del potenziale produttivo aziendale	218
5.	DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA	220
5.1.	Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	220
5.2.	La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella	

logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1	236
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	236
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	238
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	242
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	245
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	251
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	256
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013	259
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11).....	266
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	268
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE.....	270
6.1. Ulteriori informazioni	270
6.2. Condizionalità ex-ante	271
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali.....	285
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità.....	290
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI.....	292
7.1. Indicatori.....	292
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	296
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	296
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	297

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	297
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	298
7.2. Indicatori alternativi.....	300
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	301
7.2.2. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	301
7.3. Riserva	303
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE.....	304
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013	304
8.2. Descrizione per misura	325
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	325
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	352
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	363
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	380
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	483
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	511
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	555
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	596
8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	692
8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	971
8.2.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)...	1001
8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1016
8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1031
8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1033
8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	1105
8.2.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	1166
9. PIANO DI VALUTAZIONE.....	1172
9.1. Obiettivi e scopo	1172

9.2. Governance e coordinamento	1173
9.3. Temi e attività di valutazione.....	1174
9.4. Dati e informazioni	1182
9.5. Calendario.....	1184
9.6. Comunicazione	1184
9.7. Risorse.....	1185
10. PIANO DI FINANZIAMENTO	1187
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)	1187
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	1189
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022).....	1190
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1190
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1191
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1192
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	1193
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1195
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1196
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1197
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1198
10.3.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1199
10.3.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	1200
10.3.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30).1201	
10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).....	1202
10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1203
10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1204
10.3.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	1205
10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	1206
10.3.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	1207
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma.....	1208
11. PIANO DI INDICATORI.....	1209
11.1. Piano di indicatori.....	1209
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	1209

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	1212
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	1216
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	1220
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	1225
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	1232
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente).....	1235
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi.....	1239
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici	1242
11.4.1. Terreni agricoli.....	1242
11.4.2. Aree forestali.....	1246
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma	1247
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO	1248
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1249
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1249
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1249
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	1249
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1249
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1249
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1250
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1250
12.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1250
12.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	1250
12.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)....	1250
12.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1251
12.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1251
12.14. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1251

12.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1251
12.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	1251
12.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	1252
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO	1253
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1256
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1256
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1257
13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	1258
13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1258
13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1259
13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1259
13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1260
13.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1261
13.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	1262
13.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)....	1262
13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1263
13.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1263
13.14. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1264
13.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1265
13.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	1265
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ	1267
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:	1267
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune	1267
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi	1276
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE	1277
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	1282
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n.	

1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1282
15.1.1. Autorità	1282
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami	1282
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza.....	1285
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.....	1288
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE.....	1290
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1292
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1292
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER	1295
16.1. I STEP: definizione dei fabbisogni	1295
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1295
16.1.2. Sintesi dei risultati.....	1295
16.2. II STEP: definizione dei fabbisogni.....	1296
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1296
16.2.2. Sintesi dei risultati.....	1296
16.3. III STEP: Documento strategico per il PSR 2014-2020	1297
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1297
16.3.2. Sintesi dei risultati.....	1298
16.4. IV STEP: condivisione proposta PSR aprile 2014	1298
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1298
16.4.2. Sintesi dei risultati.....	1299
16.5. V STEP: condivisione proposta PSR giugno 2014.....	1299
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1299
16.5.2. Sintesi dei risultati.....	1300
16.6. VI STEP: Osservazioni valutatore indipendente	1301
16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1301
16.6.2. Sintesi dei risultati.....	1301
16.7. VII STEP: Osservazioni Commissione Europea	1302
16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1302

16.7.2. Sintesi dei risultati.....	1302
16.8. VIII STEP: Condivisione proposta PSR marzo 2015	1302
16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1302
16.8.2. Sintesi dei risultati.....	1303
16.9. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni	1303
17. RETE RURALE NAZIONALE	1305
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN).1305	
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete	1305
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma.....	1305
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN	1305
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE.....	1306
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR.....	1306
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.....	1306
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	1308
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura.....	1308
19.2. Tabella di riporto indicativa.....	1308
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI.....	1310
Documenti.....	1311

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione di zone rurali

La definizione di zone rurali regionale, secondo la metodologia nazionale, prevede la classificazione del territorio in base alla densità di popolazione e superficie rurale attraverso l'applicazione di tre passaggi successivi:

1. classificazione dei comuni sulla base della densità della popolazione residente. I comuni sono definiti rurali se la densità abitativa è inferiore a 150 Ab/Kmq e urbani se la densità abitativa è superiore a tale soglia;
2. definizione delle aree omogenee (Figura 2.1) di livello sub provinciale delineate in base all'appartenenza dei comuni alle tre fasce altimetriche ISTAT e alla localizzazione in aree svantaggiate di montagna;
3. Classificazione delle macro aree in quattro differenti categorie sulla base dei livelli di concentrazione della popolazione nei comuni rurali e al rapporto Superficie Agricola Totale/Superficie Totale.

La suddetta metodologia è stata affinata (paragrafo 2.2) e le macro aree sono state aggregate utilizzando il limite territoriale delle zone montane che include: la fascia altimetrica ISTAT (Montagna) e parte dei comuni della fascia altimetrica di collina che sono classificati come svantaggiati di montagna per una superficie territoriale maggiore del 50%. Pertanto la riclassificazione avviene in 17 macro-aree. I capoluoghi di provincia sono analizzati come aree indipendenti.

La nuova classificazione prevede le seguenti tipologie di aree:

- **Aree rurali con problemi di sviluppo** (zone D): comprendono tutta la fascia appenninica di montagna con comuni in cui oltre il 50% della popolazione risiede in comuni rurali;
- **Aree rurali intermedie** (zone C) si riferiscono alla collina non svantaggiata e alla pianura piacentina–parmense, bolognese e ferrarese: comprende sub aree in cui la popolazione residente in comuni rurali è compresa fra il 15% e il 50%;
- **Aree ad agricoltura intensiva e specializzata** (zone B) comprendono: aree in cui meno del 15% della popolazione si concentra in comuni rurali ma che presentano un rapporto SAT (superficie agricola totale)/superficie territoriale superiore ai 2/3 (cioè al 66%);
- **Aree urbane e periurbane** (zone A); comprendono comuni capoluoghi di provincia con densità di popolazione > di 150 Ab/Kmq.

Ai fini dell'applicazione della strategia del Programma, la definizione di aree rurali regionale sarà utilizzata solo nell'ambito della **Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali”**. A tal fine si precisa che, riferendosi a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato al capitolo 3.1.1 “Principali Sfide da affrontare con il CLLD_Territori interessati “... l'approccio LEADER nell'ambito del FEASR è esteso anche alla aree rurali - con priorità

per le aree C e D della classificazione delle aree 2014-2020 e per limitate aree della programmazione precedente, ovvero anche le aree protette e ad alto valore naturale, alcune aree rurali intensive e specializzate (aree B) interessate dalla programmazione Leader 2007-2013.”.

Definizione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - territorio svantaggiato

Il territorio regionale è riconosciuto soggetto a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (UE) 1305/13 e classificato svantaggiato ai sensi e della Direttiva 75/268/CEE e della Direttiva 75/273/CEE e successive modifiche (così come nelle tabelle 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4) e si articola in:

- Zone montane ai sensi dell'art. 32 paragrafo 1. lettera a) del Reg. (UE) 1305/13, corrispondenti alle aree classificate svantaggiate ai sensi e dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE;
- Zone a vincoli naturali diversi dalle zone montane ai sensi dell'art. 32 paragrafo 1. lettera b) del Reg. (UE) 1305/13, modificate rispetto alle aree classificate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE a seguito della revisione che si è conclusa con il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nr 6277 dell'8 giugno 2020;
- Zone soggette a vincoli specifici ai sensi dell'art. 32 paragrafo 1. lettera c) del Reg. (UE) 1305/13, corrispondenti alle aree di cui all'art. 3, paragrafo 5 della Direttiva 75/268/CEE.

Il dettaglio della nuova classificazione è riportato nell'allegato al Programma “Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane”.

Iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole

Tutti i beneficiari del Programma dovranno essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole, che contiene informazioni su tutti i soggetti, pubblici o privati, anche di natura non imprenditoriale, che vogliono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione della Regione nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, o che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di agricoltura secondo quanto disposto dal D.P.R. 503/1999.

Nel caso di soggetti che raggruppano più operatori e che non hanno natura giuridica l'iscrizione è obbligatoria per ciascun associato.

Il regolamento che disciplina l'anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione di Giunta regionale del 8 settembre 2003, n. 1724) e ss.mm.ii. costituisce l'elemento focale per semplificare, razionalizzare e rendere trasparenti i procedimenti amministrativi. L'anagrafe è costituita da un archivio informatizzato che contiene i dati identificativi dell'azienda, tali dati hanno riscontro nella documentazione che costituisce il fascicolo aziendale.

Prima di avviare una qualsiasi istanza presso gli uffici della pubblica amministrazione, i soggetti richiedenti dovranno iscriversi all'anagrafe o far aggiornare i dati relativi alla propria posizione, ove siano intervenute variazioni successivamente all'ultima validazione del fascicolo.

Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno – qualora la normativa comunitaria e le disposizioni attuative lo prevedano – possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (CE) 1305/2013. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore da

parte di soggetti autorizzati e corrispondere al 100% dell'importo anticipato.

La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori all'anticipo erogato.

Per gli investimenti realizzati da Enti pubblici potranno anche essere previste erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere o attività già realizzate.

Gli anticipi riguardanti le iniziative attivate in approccio Leader potranno essere erogati secondo le modalità ed entro i limiti di seguito esposti:

- è ammissibile la richiesta di un anticipo, fino a un massimo del 25% calcolato sul Totale delle spese previste nel piano finanziario del piano di sviluppo per l'operazione "**Costi di Esercizio lettera d) art. 35 del Reg UE 1303/2013**". Tale anticipo sarà garantito da una fideiussione corrispondente al 100% dell'importo;
- è ammissibile la richiesta di un anticipo, fino a un massimo del 25% calcolato sul Totale delle spese previste nel piano finanziario del piano di sviluppo per l'operazione "**Costi di Animazione lettera E) art. 35 del Reg UE 1303/2013**". Tale anticipo sarà garantito da una fideiussione corrispondente al 100% dell'importo.

Per tali tipologie di spese ove è prevista la liquidazione per stralci annuali, l'anticipo dovrà essere ridotto attraverso la riconciliazione con le spese sostenute e rendicontate negli stralci annuali, in modo da non superare la soglia del 50% (comma 2 art.42 del regolamento UE 1305/2013) del contributo pubblico ancora da liquidare sulle spese di gestione e di animazione. L'importo garantito dalla fideiussione potrà essere ridotto in proporzione e sarà svincolato al termine dell'intervento

Sempre in ambito LEADER ed in particolare per quanto riguarda gli interventi che riguardano operazioni non previste nelle altre Misure/operazioni del PSR (operazioni 19.02.2 – Azioni specifiche LEADER), si potranno chieder anticipi solo nel caso siano assimilabili a Misure/operazioni ordinarie PSR.

Eleggibilità dell'IVA

L'IVA ai sensi del Reg.1303/2013 art.37 non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecoverabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69, paragrafo 3.

Divieti

E' espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato, terreni, fabbricati. Il presente divieto non riguarda regimi di aiuti di stato nel rispetto della normativa vigente.

Decorrenza ammissibilità investimenti.

Non sono ammissibili interventi avviati e realizzati prima della presentazione della relativa istanza di aiuto e

pagamenti effettuati prima di tale data. Fanno eccezione:

- le spese, propedeutiche alla presentazione della domanda stessa – riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali – quali quelle relative a onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, attività di animazione;
- le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili, per le quali l'ammissibilità decorrerà dalla data dell'evento.
- le spese di preparazione della strategia di sviluppo locale LEADER;
- le spese di supporto per i progetti di cooperazione LEADER.

Osservanza della condizionalità, pertinenti elementi di riferimento (*baseline*) e doppio finanziamento con le pratiche agricole di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più Misure, sottomisure e tipi di operazioni dello sviluppo rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013, così come definite a livello nazionale dal Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015 e a livello regionale dalle delibere della Giunta di recepimento annuale. In particolare, per non ricorrere in sanzioni ed esclusioni dai regimi di aiuto comunitari, devono rispettare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) gli aderenti alle seguenti misure, così come stabilito nel citato decreto ministeriale:

- Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”;
- Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”;
- Misura 11 “Agricoltura biologica”;
- Misura 12 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro acque”;
- Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.

Gli elementi di riferimento pertinenti (*baseline*) rappresentano il livello di base per la determinazione dei premi delle misure a superficie; in particolare, il programma indica per ciascun impegno stabilito per le misure 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e 11 “Agricoltura biologica” e per ciascun vincolo individuato per la misura 12 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro acque” un corrispondente livello di *baseline* e le pertinenti pratiche agricole abituali, rispondendo alle focus aree e alle priorità perseguite con le stesse misure.

Gli elementi di riferimento considerati in attuazione del comma 3 dell'art. 28, del comma 2 dell'art. 29 e del comma 3 dell'art. 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono i seguenti:

- Requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del

18/11/2014 e successivo decreto esecutivo ancora in corso di approvazione; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura;

- Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari che devono essere rispettati dai beneficiari delle misure 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e 11 "Agricoltura biologica" così come definiti nel programma; in particolare tra i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti figurano i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo, mentre tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari figurano i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale;
- Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il Programma adotta tali elementi pertinenti di baseline quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

In ogni caso, nel calcolo dei pagamenti delle misure di sviluppo rurale viene garantita l'esclusione del doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43, comma 2 del Reg. (UE) n. 1307/2013; la Regione Emilia-Romagna non ha adottato le pratiche equivalenti di cui al comma 3 dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Per i dettagli relativi agli elementi di riferimento pertinenti (baseline), alle pertinenti pratiche agricole abituali e alle modalità adottate per l'esclusione del doppio finanziamento si rimanda alla trattazione presente nelle singole misure e tipi di operazione interessate.

Governance

Per il futuro programma di sviluppo rurale, alla luce della nuova impostazione strategica comunitaria, che punta a finalizzare gli interventi su temi specifici trasversalmente agli strumenti che s'intendono attivare, nonché all'evoluzione del quadro istituzionale a livello locale, il modello di governance sarà articolato su due livelli:

- regionale: per tutte le tipologie di intervento e per tutte le priorità;
- locale: nel caso di LEADER rispetto alle azioni e alle finalità che saranno definite in tale ambito.

La gestione regionale si baserà sull'attivazione di bandi unici di livello regionale che garantiranno una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali. Si terranno inoltre in considerazione negli avvisi pubblici le specificità produttive declinandole attraverso i criteri di selezione. A seguito dell'emanazione degli avvisi pubblici l'iter amministrativo prevede un'istruttoria sui requisiti di ammissibilità e l'applicazione dei principi di selezione sulle domande presentate, cui fa seguito la determinazione della spesa massima ammissibile ad aiuto e del conseguente contributo concedibile. Le istanze verranno ordinate sulla base dei criteri di selezione in una unica graduatoria a livello regionale. Tale assetto consente di non creare discriminazioni dei beneficiari in base alla loro ubicazione evitando peraltro

una ripartizione finanziaria a livello provinciale o territoriale.

La gestione istruttoria dei procedimenti di erogazione dei contributi avrà a riferimento il complesso delle dotazioni organiche attualmente in capo alla Regione e alle amministrazioni provinciali valorizzando le preziose esperienze professionali maturate nel corso delle precedenti programmazioni e le competenze disponibili. Il disegno organizzativo verrà rafforzato con l'inserimento di ulteriori professionalità in relazione ai fabbisogni espressi in esito al monitoraggio effettuato in fase di elaborazione del piano di rafforzamento amministrativo e definito congiuntamente con gli altri fondi SIE.

In funzione delle scelte regionali legate al riordino istituzionale che verranno assunte circa l'allocazione delle funzioni in materia di agricoltura e di attuazione delle relative politiche comunitarie di intervento, la gestione verrà garantita o in forma diretta da parte dell'Autorità di Gestione o attraverso la delega di funzioni ad organismi intermedi (amministrazioni provinciali o di area vasta e Città metropolitana di Bologna) in applicazione della disciplina comunitaria. Entrambe le ipotesi sono comunque accomunate dal mantenimento delle dotazioni organiche di cui sopra con gli inserimenti previsti dal piano di rafforzamento amministrativo.

Nell'ipotesi in cui il percorso di riordino conduca ad una delega di alcuni compiti verrà rafforzata la supervisione dell'Autorità di Gestione attraverso apposite procedure tese a garantire l'uniforme applicazione dei contenuti del Programma su tutto il territorio regionale, a rafforzare i controlli e a ridurre il tasso di errore e lo scambio di ogni informazione utile al monitoraggio anche con l'utilizzo di una comune piattaforma informatica di gestione. In ogni caso la gestione avverrà in forma diretta da parte della Regione per gli interventi relativi all'Assistenza tecnica e alla sottomisura 7.3 e alla sottomisura 7.6 per i quali si farà ricorso alle norme sull'acquisizione di beni e servizi o con l'esecuzione di opere e/o investimenti nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici. In ambito LEADER si potrà far ricorso anche alle seguenti modalità di attuazione dei progetti: a regia diretta GAL e in convenzione come dettagliato nella misura 19.

Le procedure di pagamento verranno determinate in relazione ai contenuti degli avvisi pubblici e alla disciplina comunitaria di riferimento.

Priorità trasversali a tutte le linee di intervento

Accanto alle **priorità trasversali** definite dal quadro comunitario, dell'**innovazione** dell'**ambiente** e dei **cambiamenti climatici**, sono assunte ulteriori priorità comuni a tutte le misure: i giovani, la parità di genere, le produzioni sostenibili e di qualità, le zone a maggiore ruralità.

- **giovani:** accordando loro priorità specifiche nei tipi di operazione a investimento. Per stimolare la presenza di giovani, il criterio sarà applicato alle imprese agricole condotte da un imprenditore che nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto si è insediato ed ha avuto una concessione di premio per il primo insediamento nel PSR 2007-2013 (misura 112 "Insediamento di giovani imprenditori") o nel PSR 2014-2020 (operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori")
- **produzioni sostenibili e di qualità:** accordando priorità specifiche nell'ambito delle misure della priorità P2 e P3 per promuovere la diffusione di metodi produttivi sostenibili (Produzione Integrata e Produzione Biologica) e delle produzioni di qualità regolamentata;
- **aree rurali con problemi di sviluppo:** promuovendo il consolidamento del tessuto economico e sociale di tali aree oltre con iniziative dedicate della priorità P6, con:

- la definizione in tutte le priorità d'intervento di criteri di selezione e di condizioni di ammissibilità per il riconoscimento delle specificità delle aziende agricole;
- l'attivazione di interventi riservati per tipologie di operazioni particolarmente finalizzati alla risoluzione di problemi specifici;
- l'attivazione dell'indennità compensativa (art. 32) per zone con particolari vincoli naturali

Tipologia di progetti nell'ambito delle priorità P2, P3 e P5

L'azione del PSR per la promozione della competitività delle imprese del settore agroalimentare *su tutto il territorio regionale* può essere tradotta nei seguenti approcci:

- **Progetti collettivi**, che mirano a creare sinergie fra i soggetti operanti nello stesso segmento della filiera per la condivisione di fasi del processo produttivo e/o lo sviluppo di soluzioni organizzative comuni anche in tema di diversificazione delle attività nell'ambito della Priorità P2 - focus area P2A - e della priorità P5;
- **Progetti integrati**: ovvero combinazione di almeno due operazioni che rientrano nell'ambito di almeno due diverse misure o sottomisure, tra cui uno relativo alla misura 4 (art. 17). L'uso di progetti integrati punta a una migliore destinazione e ad un aumento dell'efficacia delle operazioni condotte insieme. Pertanto tali progetti sono attivabili da singoli beneficiari che aderiscono contemporaneamente a più tipi di operazione che concorrono a uno stesso obiettivo (P2B, P4 e P5);
- **Combinazione di impegni e combinazione di misure/tipi di operazioni** di cui all'Articolo 11 del Reg. 808/2014. Gli impegni previsti dagli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, possono essere combinati a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. Le spese derivanti dalla combinazione degli impegni previsti da diversi tipi di operazione/misure sono attribuite alla misura/tipo di operazione predominante.
- **Progetti singoli** mirati ad ambiti tematici, settoriali e/o alla diversificazione delle attività;
- **Progetti di filiera** che mirano al miglioramento della redditività e alla più equa distribuzione del valore aggiunto fra i soggetti coinvolti nell'ambito della Priorità P3 - focus area P3A e prevedono il coinvolgimento di più tipologie di soggetti che operano nella filiera e consentono l'attivazione di più tipi di operazione.

La “**filiera**” è individuata come insieme di attività che concorrono alla produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base fino alla vendita al consumatore finale. A livello operativo, la suddetta definizione si traduce nell'insieme delle fasi che vanno dalla produzione fino alla commercializzazione finale dei prodotti agricoli e/o agroalimentari, da cui discende un approccio operativo che utilizza più operazioni ed aggrega più soggetti beneficiari. In qualsiasi “progetto di filiera” possono essere inoltre coinvolti – quali “beneficiari indiretti” – anche soggetti che concorrono all'iniziativa sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Il progetto di filiera si configura come l'insieme coordinato ed organico di operazioni alle quali un'aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti di una determinata filiera produttiva concorre attraverso un approccio integrato promosso da un soggetto promotore/capofila. I Progetti di filiera dovranno tendere a sviluppare una o 2 priorità individuate per singolo settore nell'apposita tabella 1 F07 del paragrafo 4.2.7 del PSR. Per ciò che riguarda i settori minori, raccolti in raggruppamenti dove non è stato possibile individuare fabbisogni significativi, il progetto deve ugualmente garantire una coerenza interna fra le operazioni proposte.

I progetti di filiera prevedono:

- il tipo di operazione 4.2.01 “Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema”, il cui peso percentuale della spesa ammissibile per investimenti non potrà essere superiore al 60% della spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera, fatta eccezione per il settore carne suina il cui limite è posto al 70%. Eccezione per: il settore vitivinicolo in cui l’operazione 4.2.01 può non essere attivata direttamente, ma possono partecipare imprese di trasformazione e lavorazione quali beneficiari indiretti e per il settore vivaistico, qualora non afferente ad un progetto di filiera produttiva quale quella orticola, viticola, o frutticola, in cui l’operazione 4.2.01 non risulta obbligatoria;
- il tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricola in approccio individuale e di sistema”, il cui peso percentuale della spesa ammissibile per investimenti non potrà essere inferiore al 30% della spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera, fatta eccezione per il settore carne suina il cui limite è posto al 20%;

e facoltativamente:

- il tipo di operazione 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo dell’innovazione”;
- proposta formativa per il tipo di operazione 1.1.01 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione delle competenze”.

Qualora le imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, che devono essere obbligatoriamente fra i sottoscrittori dell'accordo, non aderiscano al tipo di operazione 4.2.01, il progetto risulta ammissibile se tali soggetti attivino il tipo di operazione 16.2.01.

L’approccio operativo di filiera presuppone pertanto:

- **un accordo** a cui partecipano una pluralità di soggetti collegati tra loro da vincoli di carattere contrattuale e nel quale vengono regolati obblighi e responsabilità reciproche. L’Accordo è sottoscritto fra soggetti operanti nell'ambito della filiera (“beneficiari diretti” e “beneficiari indiretti”), e individua: il soggetto promotore/capofila, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche;
- **un progetto** finalizzato al raggiungimento di obiettivi specifici e misurabili - costituito da un insieme di operazioni/interventi, in cui sono individuati i “beneficiari diretti” e le azioni che ciascuno di essi realizza.

I beneficiari diretti devono soddisfare i requisiti di ammissibilità e sottostare ai criteri di selezione delle singole operazioni accedono, superando anche una soglia minima di punteggio.

Le risorse disponibili verranno attribuite ai singoli settori/comparti/raggruppamenti sottoelencati in funzione del loro peso a livello di PLV regionale, della ricaduta occupazionale in termini di indotto, di apporti da parte di specifiche OCM:

- Settore lattiero caseario (latte bovino)
- Settore carne suina
- Settori carne avicola e comparto uova
- Settore Ortofrutticolo

- Settore Vitivinicolo
- Settore seminativi: cerealicolo, bieticolo saccarifero
- Settori Oleoproteaginose, Foraggere e Sementiero
- Settori minori: bovino (carne), ovicaprino (carne e latte), bufalino (carne e latte), cunicolo, equino, api, olio d'oliva, aceto balsamico, frutta a guscio, canapa, vivaismo (orto-floro-frutti-vitico), prodotti in uscita non Allegato 1 del Trattato.

A livello di singolo settore/comparto i principi di selezione terranno in debita considerazione alcune caratteristiche qualificanti dei beneficiari e dei progetti, attribuendo pertanto un fattore di premialità ai seguenti elementi.

Il progetto di filiera sarà selezionato in base all'applicazione dei seguenti principi:

- Tipologia dell'accordo
- Vantaggio per le imprese agricole di produzione partecipanti all'accordo
- Numero di imprese agricole di produzione partecipanti quali "beneficiari diretti"
- Quantitativi di materia prima cui il progetto è dedicato
- Accordi che prevedono la fase di distribuzione
- Consolidamento e sviluppo delle produzioni a qualità regolamentata
- Numero di imprese di trasformazione/commercializzazione
- Progetti che prevedono l'utilizzo della operazione 16.2.01
- Investimenti ricadenti in aree interne e in aree soggette a vincoli naturali
- Vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le parti sociali
- Adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro di qualità

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali, i progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri di selezione, verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- Iniziative che raggruppano il maggior numero di beneficiari diretti;
- Progetti di filiera dedicati al maggior quantitativo di materia prima.

E' prevista una soglia minima di ammissibilità.

Elementi obbligatori dell'accordo di filiera

L'accordo costituisce, a tutti gli effetti, un legame contrattuale fra i vari soggetti che vi partecipano e si traduce in una scrittura privata debitamente sottoscritta da tutte le parti. In esso devono essere obbligatoriamente esplicitati, pena l'inammissibilità:

- i soggetti partecipanti all'accordo distinguendo i "beneficiari diretti" ed i "beneficiari indiretti";
- le finalità, l'oggetto e le operazioni/interventi che si intendono realizzare e che concorrono a definire i contenuti generali del "progetto di filiera";
- il soggetto promotore/capofila ed i compiti affidati;
- i quantitativi complessivi di prodotto/i (materia prima) cui l'accordo è riferito e quelli forniti dalle imprese agricole di produzione che sottoscrivono l'accordo;
- i quantitativi complessivi del/i prodotto/i finito/i cui l'accordo è riferito;

- i rapporti, gli impegni e le responsabilità reciproche, a livello di realizzazione delle singole operazioni/interventi e del progetto di filiera nel suo complesso;
- la disciplina delle modalità di reperimento della materia prima (conferimento o acquisto/cessione) e, se sussistono, delle successive fasi di passaggio del prodotto fra imprese di trasformazione/commercializzazione ed imprese di distribuzione; a tal fine l'esclusione del progetto, che la materia prima quantificata nel progetto di filiera sia reperita, attraverso conferimenti o acquisti/cessioni quali risultano dall'accordo di filiera, per almeno il 51% annuo del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione partecipanti all'accordo medesimo.
- la durata dell'accordo, che deve comunque garantire una copertura fino al terzo anno successivo al completamento del progetto di filiera cui è preordinato.

L'accordo è stipulato fra imprese che agiscono in successivi anelli di una specifica filiera e deve essere obbligatoriamente sottoscritto da soggetti che operano nella fase di produzione primaria (imprese agricole) e da soggetti che operano nella connessa fase della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti indicati nell'Allegato 1 del Trattato.

L'accordo può altresì disciplinare ulteriori elementi oltre a quelli obbligatori, quali in particolare l'eventuale commercializzazione/distribuzione del prodotto finito, la sussistenza di garanzie, anche di tipo economico, le clausole di recesso, nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'accordo stesso.

L'efficacia dell'accordo e di tutte le clausole in esso contenute decorre dalla data di sottoscrizione; resta ferma la facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo in caso di mancato finanziamento del progetto di filiera a condizione che tale prerogativa sia espressamente prevista nell'accordo stesso.

Elementi obbligatori del progetto di filiera

Il progetto di filiera deve:

- svilupparsi nell'ambito di una singola filiera, compresa fra quelle individuate nella strategia della precedentemente riportata tabella;
- essere finalizzato al raggiungimento di uno o due obiettivi esplicitati nella tabella medesima;
- dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale ed in termini di distribuzione del reddito;
- prevedere il coinvolgimento di più fasi fra loro direttamente connesse che implicano la partecipazione di differenti soggetti economici;
- quantificare il ritorno economico per le imprese agricole di produzione coinvolte;
- prevedere una quota minima di beneficiari diretti a favore delle imprese agricole di produzione, intesa come aiuti diretti fruibili dalle imprese stesse in funzione della loro adesione a una o più operazioni e quantificata attraverso il calcolo della quota percentuale di spesa ammissibile in relazione alla spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera;
- avere una dimensione di spesa complessiva superiore ad una soglia minima differenziata in funzione delle singole filiere.

Importi minimi e massimi

Al fine di consentire un'adeguata concentrazione funzionale degli interventi in rapporto alla disponibilità finanziaria ed alla rappresentatività dei diversi settori produttivi, i limiti minimi e massimi di spesa

ammissibile ad aiuto del progetto di filiera sono fissati rispettivamente in 500.000,00 Euro ed in 10 milioni di Euro, e rispettivamente in 200.000,00 Euro e 2 milioni di Euro per i settori animali e vegetali minori.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti di filiera il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di ammissibilità, inferiore ai valori minimi sopra indicati.

Il numero minimo di imprese agricole di produzione “beneficiari diretti” è:

- Settore lattiero-caseario (latte bovino) - Comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone): 5 imprese
- Settore lattiero-caseario (latte bovino) - Comparto latte alimentare e latticini freschi: 8 imprese
- Settore carne suina: 5 imprese
- Settori carne avicola e uova: 8 imprese
- Settori animali minori: bovino (carne), ovicaprino (carne e latte), bufalino (carne e latte), cunicolo, equidi, api: 3 imprese
- Settore ortofrutticolo: 18 imprese, deroga al comparto funghi, scalogno, aglio e ciliegio acido ridotto a 5 imprese
- Settore vitivinicolo: 8 imprese
- Settore cerealicolo: 14 imprese
- Settore bieticolo: 10 imprese
- Settore oleoproteaginose: 14 imprese
- Settore sementiero: 10 imprese
- Settore foraggere: 14 imprese
- Settori vegetali minori: olio d'oliva: 10 imprese
- Settori vegetali minori: aceto balsamico, frutta a guscio, canapa, vivaismo, prodotti in uscita non Allegato 1 del Trattato: 3 imprese.

Strumenti finanziari

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F10), in particolare nell'ambito delle focus area P2A e P3A.

Il Programma contribuirà pertanto al seguente strumento finanziario: un **fondo di garanzia “uncapped”** gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite (“cap”) per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia “uncapped” sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell'articolo 38 (4) b.i.
- Le sottomisure nell'ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della

trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”

- Il Fondo di garanzia supporterà, nell’ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) no. 1303/2013 all’articolo 65.
- L’ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell’ambito di un accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI.
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all’articolo 44 (1) b.
- In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell’autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall’autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell’articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare:

i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali;

ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.

- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall’intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell’ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell’ammontare dell’investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte da dell’Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in

termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione/e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.

L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.

L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta. Questi indicatori saranno integrati dall'Autorità di gestione con quelli previsti dal quadro comune di monitoraggio e valutazione di cui al Reg. 808/2014.

La spesa pubblica sarà di 6.000.000 di euro di cui 4.000.000 relativi alla focus area P2A e 2.000.000 alla focus area P3A.

Priorità territoriali nell'ambito della priorità P4 e P5:

Le priorità di intervento territoriali per le priorità P4 e P5 sono riportate nella tabella 8.1.1

Estensione della programmazione 2014-2022

Con l'approvazione del "Regolamento UE 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022", il 23 dicembre 2020, è stato prorogato (art. 1) di due anni (al 31 dicembre 2022) il periodo di programmazione 2014-2020

per i programmi sostenuti dal FEASR.

L'Unione europea ha messo a disposizione risorse aggiuntive per il biennio 2021-2022, per continuare a concedere un sostegno ai suddetti programmi in questo periodo transitorio, alle condizioni dell'attuale quadro della PAC. Le risorse complessive allocate all'Italia sono pari a 3,909 miliardi (di cui 2,999 miliardi in quota FEASR e 0,911 miliardi in quota Euri).

Il Regolamento prevede che è necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per il periodo transitorio.

Il Regolamento definisce alcune regole puntuali per l'utilizzo delle risorse:

- deve essere riservata almeno la stessa quota complessiva del contributo FEASR alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6 del reg. UE 1305/2013 (articolo 17 per gli investimenti in materia di clima e ambiente, articoli 21, 28, 29 e 30 ad eccezione dei pagamenti relativi alla direttiva quadro sulle acque, e articoli 31, 32 e 34);
- i Programmi possono sostenere i costi dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno della progettazione e della futura attuazione della strategia CLLD nell'ambito del nuovo quadro giuridico;
- per le "Misure agroambientali" e "l'Agricoltura biologica" cui agli articoli 28 e 29, per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, nei programmi di sviluppo rurale deve essere stabilito un periodo di impegno più breve - da uno a tre anni - e può essere prevista una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo iniziale; la proroga a decorrere dal 2022 può essere superiore a un anno. Per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti. In particolare, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, relativi alla conversione all'agricoltura biologica è possibile stabilire un periodo di impegno più lungo di tre anni;

Il Regolamento (UE) nr 2220/2020 definisce inoltre l'utilizzo delle risorse del Fondo Next Generation EU prevedendo che:

- almeno il 37% sia riservato alle misure di cui all'articolo 33 (benessere animale) e alle misure di cui all'articolo 59, paragrafi 5 e 6, in particolare:
 - agricoltura biologica;
 - mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, compresa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura;
 - conservazione del suolo, compreso l'aumento della fertilità del suolo mediante sequestro del carbonio;
 - miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il risparmio di acqua;
 - creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità;
 - riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi e antimicrobici;
 - benessere degli animali;
 - attività di cooperazione Leader.
- almeno il 55% sia destinato alle misure di cui agli articoli 17, 19, 20 e 35, a condizione che l'uso designato di tali misure nei programmi di sviluppo rurale promuova lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e contribuisca a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente Regolamento, in

particolare:

- filiere corte e mercati locali;
- efficienza delle risorse, compresi l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione;
- condizioni di sicurezza sul lavoro;
- energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia;
- accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.

Obiettivi ambientali		Ambiti territoriali di attuazione	
		Investimenti	Gestione superfici/animali
Acqua	Razionalizzazione consumo idrico	Tutto il territorio regionale (*)	
	Miglioramento qualità delle acque	Tutto il territorio regionale	Tutto il territorio regionale
Suolo	Contrasto ai fenomeni di erosione	Collina e montagna	Collina e montagna
	Gestione sostenibile dei suoli	Pianura e collina	Tutto il territorio regionale
Clima	Mitigazione del cambiamento climatico	Tutto il territorio regionale	Tutto il territorio regionale
Energia	Sviluppare energie rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica	Tutto il territorio regionale	Tutto il territorio regionale
Biodiversità	Tutele della biodiversità di interesse comunitario	Siti della Rete Natura 2000	Siti della Rete Natura 2000
	Tutela della biodiversità di interesse agrario	Tutto il territorio regionale	Tutto il territorio regionale
	Altre tutele della biodiversità attuate sui suoli agricoli	Tutto il territorio regionale	Tutto il territorio regionale
	Tutela dei territori a rischi di abbandono	Aree soggette vincoli naturali	Aree soggette vincoli naturali

(*) in particolare nelle aree a prevalente tutela idrologica e per i comparti agricoli ad alto consumo idrico

Tabella 8.1.1 Priorità territoriali per gli interventi relativi all'ambiente e i cambiamenti climatici

codice ISTAT	PROV	COMUNE	delimitazione P - parziale T - totale	art.3 Dir 268/75/CEE * e succ.
38002	FE	BERRA	T	par. 5
38005	FE	CODIGORO	T	par. 5
38006	FE	COMACCHIO	P	par. 5
38014	FE	MESOLA	T	par. 5
38020	FE	RO	T	par. 5
38025	FE	GORO	T	par. 5

Tabella 8.1.3 Zone soggette a vincoli specifici art. 32 paragrafo 1 lettera c del Reg. 1305

codice ISTAT	PROV	COMUNE	delimitazione P - parziale T - totale	art.3 Dir 268/75/CEE * e succ.
33004	PC	BETTOLA	T	par.3
33005	PC	BOBBIO	T	par.3
33015	PC	CERIGNALE	T	par.3
33016	PC	COLI	T	par.3
33017	PC	CORTE BRUGNATELLA	T	par.3
33019	PC	FARINI D'OLMO	T	par.3
33020	PC	FERRIERE	T	par.3
33028	PC	MORFASSO	T	par.3
33030	PC	OTTONE	T	par.3
33038	PC	RIVERGARO	P	par.3
33043	PC	TRAVO	P	par.3
33047	PC	ZERBA	T	par.3
34001	PR	ALBARETO	T	par.3
34002	PR	BARDI	T	par.3
34003	PR	BEDONIA	T	par.3
34004	PR	BERCETO	T	par.3
34005	PR	BORE	T	par.3
34006	PR	BORGIO VAL DI TARO	T	par.3
34008	PR	CALESTANO	T	par.3
34011	PR	COMPIANO	T	par.3
34012	PR	CORNIGLIO	T	par.3
34013	PR	FELINO	P	par.3
34017	PR	FORNOVO DI TARO	P	par.3
34018	PR	LANGHIRANO	P	par.3
34019	PR	LESIGNANO DE BAGNI	P	par.3
34022	PR	MONCHIO DELLE CORTI	T	par.3
34024	PR	NEVIANO DEGLI ARDUINI	T	par.3
34026	PR	PALANZANO	T	par.3
34028	PR	PELLEGRINO PARMENSE	T	par.3
34031	PR	SALA BAGANZA	P	par.3
34035	PR	SOLIGNANO	T	par.3
34038	PR	TERENZO	T	par.3
34039	PR	TIZZANO VAL PARMA	T	par.3
34040	PR	TORNOLO	T	par.3
34044	PR	VALMOZZOLA	T	par.3
34045	PR	VARANO DE MELEGARI	T	par.3
34046	PR	VARSÌ	T	par.3
35003	RE	BAISO	T	par.3
35007	RE	BUSANA	T	par.3
35011	RE	CARPINETI	T	par.3
35013	RE	CASINA	T	par.3
35016	RE	CASTELNUOVO NE MONTI	T	par.3
35018	RE	CANOSSA	T	par.3
35019	RE	COLLAGNA	T	par.3
35025	RE	LIGONCHIO	T	par.3
35031	RE	RAMISETO	T	par.3
35041	RE	TOANO	T	par.3
35042	RE	VETTO	T	par.3
35044	RE	VIANO	T	par.3
35045	RE	VILLA MINOZZO	T	par.3
36011	MO	FANANO	T	par.3
36014	MO	FIUMALBO	T	par.3
36016	MO	FRASSINORO	T	par.3
36017	MO	GUIGLIA	T	par.3
36018	MO	LAMA MOCOGLIO	T	par.3
36020	MO	MARANO SUL PANARO	P	par.3
36024	MO	MONTECRETO	T	par.3
36025	MO	MONTEFIORINO	T	par.3
36026	MO	MONTESI	T	par.3
36029	MO	PALAGANO	T	par.3
36030	MO	PAVULLO	T	par.3
36031	MO	PIEVEPELAGO	T	par.3
36032	MO	POLINAGO	T	par.3

Tabella 8.1.2.1 Zone montane art. 32 paragrafo 1 lettera a del Reg. 1305

36033	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	T	par.3
36035	MO	RIOLUNATO	T	par.3
36042	MO	SERRAMAZZONI	T	par.3
36043	MO	SESTOLA	T	par.3
36047	MO	ZOCCA	T	par.3
37007	BO	BORGTOSSIGNANO	T	par.3
37010	BO	CAMUGNANO	T	par.3
37012	BO	CASALFIUMANESE	T	par.3
37013	BO	CASTEL D'AIANO	T	par.3
37014	BO	CASTEL DEL RIO	T	par.3
37015	BO	CASTEL DI CASIO	T	par.3
37020	BO	CASTEL S. PIETRO TERME	P	par.3
37022	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	T	par.3
37026	BO	FONTANELICE	T	par.3
37027	BO	GAGGIO MONTANO	T	par.3
37029	BO	GRANAGLIONE	T	par.3
37031	BO	GRIZZANA	T	par.3
37033	BO	LIZZANO IN BELVEDERE	T	par.3
37034	BO	LOIANO	T	par.3
37036	BO	MARZABOTTO	T	par.3
37040	BO	MONGHIDORO	T	par.3
37041	BO	MONTERENZIO	T	par.3
37044	BO	MONZUNO	T	par.3
37046	BO	OZZANO	P	par.3
37049	BO	PORRETTA TERME	T	par.3
37051	BO	S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO	T	par.3
37054	BO	S.LAZZARO DI SAVENA	P	par.3
37058	BO	SAVIGNO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	T	par.3
37061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	P	si veda delimitazione dei comuni precedente la fusione
37059	BO	VERGATO	T	par.3
39004	RA	BRISIGHELLA	P	par.3
39005	RA	CASOLA VALSENO	T	par.3
40001	FO	BAGNO DI ROMAGNA	T	par.3
40007	FO	CESENA	P	par.3
40014	FO	GALEATA	T	par.3
40019	FO	MELDOLA	P	par.3
40020	FO	MERCATO SARACENO	T	par.3
40031	FO	PORTICO	T	par.3
40032	FO	PREDAPPIO	P	par.3
40033	FO	PREMILCUORE	T	par.3
40036	FO	ROCCA S.CASCIANO	T	par.3
40043	FO	S.SOFIA	T	par.3
40044	FO	SARSINA	T	par.3
40046	FO	SOGLIANO AL RUBICONE	T	par.3
40049	FO	TREDOZIO	T	par.3
40050	FO	VERGHERETO	T	par.3
99019	RN	TORRIANA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni)	P	par.3
99028	RN	POGGIO TORRIANA (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P	vedi delimitazione dei comuni precedente la fusione
99020	RN	VERUCCHIO	P	par.3
99021	RN	CASTELDELICI	T	par.3
99022	RN	MAIOLO	T	par.3
99023	RN	NOVAFELTRIA	P	par.3
99024	RN	PENNABILLI	T	par.3
99025	RN	SAN LEO	T	par.3
99026	RN	SANT'AGATA FELTRIA	T	par.3
99027	RN	TALAMELLO	P	par.3

Tabella 8.1.2.2 Zone montane art. 32 paragrafo 1 lettera a del Reg. 1305

COD_COM	PROV	Nome Comune
8033001	PC	Agazzano
8033002	PC	Alseno
8033009	PC	Caminata
8033025	PC	Gropparello
8033026	PC	Lugagnano Val d'Arda
8033029	PC	Nibbiano
8033031	PC	Pecorara
8033033	PC	Pianello Val Tidone
8033034	PC	Piozzano
8033036	PC	Ponte dell'Olio
8033044	PC	Vernasca
8033045	PC	Vigolzone
8034020	PR	Medesano
8034029	PR	Polesine Parmense
8034032	PR	Salsomaggiore Terme
8034042	PR	Traversetolo
8035001	RE	Albinea
8035014	RE	Castellarano
8035030	RE	Quattro Castella
8035043	RE	Vezzano sul Crostolo
8036013	MO	Fiorano Modenese
8036019	MO	Maranello
8036040	MO	Sassuolo
8037011	BO	Casalecchio di Reno
8037037	BO	Medicina
8037042	BO	Monte San Pietro
8037047	BO	Pianoro
8037057	BO	Sasso Marconi
8038003	FE	Bondeno
8038007	FE	Copparo
8038008	FE	Ferrara
8038009	FE	Formignana
8038010	FE	Jolanda di Savoia
8038012	FE	Masi Torello
8038017	FE	Ostellato
8038019	FE	Portomaggiore
8038024	FE	Tresigallo
8038027	FE	Fiscaglia
8039007	RA	Cervia
8040004	FC	Borghi
8040009	FC	Civitella di Romagna
8040011	FC	Dovadola
8040022	FC	Modigliana
8040037	FC	Roncofreddo
8099004	RN	Gemmano
8099006	RN	Mondaino
8099008	RN	Montefiore Conca
8099009	RN	Montegridolfo
8099010	RN	Montescudo
8099011	RN	Morciano di Romagna
8099015	RN	Saludecio

Tabella 8.1.2 Zone a vincoli naturali diversi dalle zone montane art. 32 paragrafo 1 lettera b del Reg. 1305 (Comuni totalmente delimitati)

Cod com	PROV	Comune
8033043	PC	Travo
8034017	PR	Fornovo di Taro
8034018	PR	Langhirano
8034031	PR	Sala Baganza
8037020	BO	Castel San Pietro Terme
8037046	BO	Ozzano dell'Emilia
8037054	BO	San Lazzaro di Savena
8037061	BO	Valsamoggia (Bazzano)
8037061	BO	Valsamoggia (Crespellano)
8037061	BO	Valsamoggia (Monteveglia)
8037061	BO	Valsamoggia (Castello di Serravalle)
8040019	FC	Meldola
8040032	FC	Predappio
8099020	RN	Verucchio
8099023	RN	Novafeltria
8099028	TN	Poggio Torriana (Torriana)

Tabella 8.1.2 "Zone a vincoli naturali diversi dalle zone montane art. 32 paragrafo 1 lettera b del Reg. 1305" _Comuni parzialmente delimitati (parte montana)

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

La misura è disciplinata dall'articolo 14 del Reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013.

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute:

- nel Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. Delegato (UE) n.807 del 11 marzo 2014;
- nel Regolamento di esecuzione della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013;
- nel Regolamento di esecuzione della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1306/2013;

- negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- nel Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- nel Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come emerge dall'analisi di contesto si rende necessario proseguire sulla traiettoria già ampiamente percorsa dalla Regione e continuare ad investire nel settore della formazione del capitale umano, affinché gli addetti del mondo agricolo non siano marginalizzati e possano competere sul mercato, puntando alla crescita e allo sviluppo.

La misura ha l'obiettivo di favorire il trasferimento di conoscenza e la crescita delle competenze degli addetti del mondo rurale.

In coerenza con la propria funzione trasversale e con l'analisi di contesto la misura contribuisce al soddisfacimento di quasi la totalità dei fabbisogni, in particolare i fabbisogni F01 "Sostenere processi innovativi a favore della produttività, della competitività, della sostenibilità ambientale, F02 "Favorire integrazioni e sinergie fra imprese del settore agroalimentare col mondo della ricerca e dell'innovazione", F03 "Migliorare la capacità professionale degli operatori attraverso gli strumenti della conoscenza: formazione, informazione, consulenza" impattando su tutte le sei priorità del PSR, supportandone la maggior parte delle Focus Area.

Il trasferimento di conoscenza e le azioni di informazione poste in essere dalla misura sono correlate agli ambiti e alle discendenti traiettorie tecnologiche regionali per il Sistema Agroalimentare della Smart Specialization Strategy, così come riportato nella tabella "Misura 1_Ambiti di intervento specifici per l'innovazione".

SMART SPECIALIZATION STRATEGY		Priorità	PSR						
Ambiti	Traiettorie tecnologiche regionali per il Sistema Agroalimentare		Focus area						
			P2A	P3A	P4	P5A	P5C	P5D	P5E
Filiere agroalimentari integrate e sostenibili	Gestione della risorsa idrica nella filiera agroalimentare	Ottimizzazione dei sistemi di organizzazione, gestione e verifica tecnologica per l'uso razionale dell'acqua in agricoltura in riferimento agli assetti aziendali	x	x		x			
		Ottimizzazione dei sistemi di organizzazione, gestione e verifica tecnologica per l'uso razionale dell'acqua in agricoltura in riferimento agli assetti territoriali e consorzi				x			
	Agricoltura sostenibile, di precisione ed integrata nella filiera	Sostenibilità e giustificabilità sociale degli allevamenti: Benessere animale, Riduzione odori	x	x					
		Sostenibilità e giustificabilità sociale degli allevamenti: Riduzione o cattura emissioni di GHG e ammoniaca						x	
		Riduzione dei rilasci di sostanze inquinanti e miglioramento della qualità dell'acqua e del suolo				x			
		Sviluppo di nuove varietà e tipologie di prodotto, verifica dell'adattabilità varietale, schemi di miglioramento genetico per produzioni di qualità, valorizzazione dell'agrodiversità	x	x					
		Miglioramento qualitativo nella produzione di foraggi e di alimenti per gli animali	x	x					
		Ottimizzazione alimentazione animale e gestione dell'allevamento	x	x					
		Verifica e adattamento dei sistemi colturali agricoli ai cambiamenti climatici				x			
		Azioni di adattamento ai cambiamenti climatici: Razionalizzazione input energetici (lavorazioni, nutrienti, ecc.) Messa a punto e verifica genotipi innovativi per l'agricoltura sostenibile	x	x					
Controllo delle avversità con metodi a basso impatto				x					
Valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti della filiera	Valutazione impronte dei sistemi agricoli (zootecnici, vegetali e forestali)				x			x	
	Conservazione del suolo e sistemi colturali conservativi				x				
	Modellistica, sensoristica, sistemi di avvertimento e supporti decisionali (DSS)	x	x						
	Produzioni agricole e salvaguardia della biodiversità compreso la conoscenza dell'agrodiversità e della cultura e paesaggio rurale				x				
	Applicazione dati telerilevati all'agricoltura di precisione	x	x						
	Valorizzazione scarti e sottoprodotti a fini alimentari, agronomici ed energetici e chimica verde						x		
Innovazione e sostenibilità nei processi e prodotti alimentari	Alimenti funzionali, nutrizione e salute	Caratterizzazione oggettiva dei prodotti agricoli	x	x					
		Sviluppo di prodotti dietetici e salutistici	x	x					
	Processi produttivi sostenibili	Sviluppo di nuovi prodotti trasformati (IV e V gamma)	x	x					
		Mechanizzazione integrale e robotica per l'agricoltura	x	x					
Qualità nella sicurezza	Pratiche contro l'antibiotico-resistenza	x	x						
	Pratiche agricole pre e post raccolta per la sicurezza (safety) delle produzioni agricole	x	x						
Packaging innovativo e sostenibile	Nuovi materiali e tipologie di imballaggio	x	x						
Supply chain smart e green	Gestione della catena del valore nel settore alimentare	Nuovi prodotti e tecnologie per la produzione di alimenti zootecnici	x	x					
		Programmazione produttiva e relazioni di filiera				x			
		Innovazione organizzativa, di processo, nuovi sistemi di qualità in sistemi agricoli, agroindustriali e forestali				x		x	
		Sviluppo di supporti organizzativi e di servizi in ambito di filiera				x			
		Strutture e organizzazione logistica				x			
		Tracciabilità e documentazione certificazione ambientale	x	x					
	Agroindustria smart	Diversificazione e ricollocazione produttiva (fornitura di servizi extra agricoli, aree interne, ecc.)	x	x					
		Monitoraggio e benchmarking aziendali e di filiera sia tecnico che economico	x	x					
		Analisi di mercato e nuove modalità di commercializzazione dei prodotti agricoli	x	x					
		Applicazione di principi e strumenti di intelligenza artificiale ai dati che caratterizzano la produzione agricola	x	x					

Tabella 1 "Misura1_Ambiti di intervento specifici per l'innovazione"

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1.01 - Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

A supporto del mondo rurale, così come emerge dall'analisi di contesto è necessario sostenere la formazione degli addetti, così da supportarne la competitività sul mercato.

In coerenza con la propria funzione trasversale e con l'analisi di contesto il tipo di operazione attraverso: corsi di formazione e attività di trasferimento di gruppo, attività di trasferimento individuale (Coaching, formazione individuale, FAD e altre attività di trasferimento individuale), contribuisce al soddisfacimento

di quasi la totalità dei fabbisogni, in particolare dei fabbisogni F01” *Sostenere processi innovativi a favore della produttività, della competitività, della sostenibilità ambientale*, F02 ”*Favorire integrazioni e sinergie fra imprese del settore agroalimentare col mondo della ricerca e dell’innovazione*”, F03 “*Migliorare la capacità professionale degli operatori attraverso gli strumenti della conoscenza: formazione, informazione, consulenza*”, impattando su tutte le sei priorità del PSR, supportandone la maggior parte delle Focus Area.

Il tipo di operazione si attuerà tramite progetti presentati in risposta a specifici avvisi pubblici regionali.

Gli avvisi definiscono, in relazione ai diversi obiettivi delle Focus Area, le tematiche, le tipologie di azioni ammissibili, le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di selezione.

I progetti che, in esito alla valutazione di merito, superano la soglia minima sono inseriti, a cura della Amministrazione regionale, in apposito catalogo pubblico disponibile on-line denominato “CATALOGO VERDE”. L’amministrazione regionale mantiene aggiornato in permanenza il “CATALOGO VERDE” telematico dei servizi offerti pubblicando in esso i progetti selezionati e le modalità di adesione per gli addetti del mondo rurale. Dopo la presentazione dei progetti i fornitori reperiscono, senza alcuna discriminazione, i destinatari finali che intendono partecipare alle attività, e presentano la domanda di sostegno.

La Regione per la gestione del "CATALOGO VERDE" si avvale di un apposito gruppo di pilotaggio composto da personale regionale e da personale attivo sul territorio che segue le attività in tutta la fase di attuazione e può formulare proposte in merito agli avvisi pubblici. I componenti del gruppo, in base alle specifiche attribuzioni, possono concorrere alle attività di valutazione e selezione, nonché svolgere i necessari controlli in itinere e finali.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consta nel rimborso dei costi sostenuti dal fornitore (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di formazione e di trasferimento gli addetti (destinatari finali) delle imprese agricole e forestali, gestori del territorio e PMI del territorio rurale.

Il costo viene determinato applicando le opzioni definite alle lettere a) , b) e c) del comma 1 dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Per le attività di formazione il sostegno è determinato dall'applicazione della tabella standard di costi unitari definita in ragione dell'opzione b) e consta dei seguenti quattro valori (UCS) calcolati con il metodo descritto alla successiva sezione " Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso".

a) Valore di spesa ammissibile pari a 24,76 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;

b) Valore di spesa ammissibile pari a 21,68 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.

c) Valore di spesa ammissibile pari a 13,69 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed

attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 100 ore.

d) Valore di spesa ammissibile pari a 8,43 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata superiore a 100 ore.

Per le attività di coaching e di trasferimento individuale il sostegno è concesso a norma della opzione c) del comma 1. 5. dell'articolo 67 del reg (UE) 1303/2013, applicando la seguente somma forfettarie stabilita con metodo previsto alla lettera c) del comma 5. dell'articolo 67 del reg (UE) 1303/2013 così come descritto alla successiva sezione " Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

Valore di spesa ammissibile pari a 62,00 EUR per allievo e per ogni ora di attività di trasferimento individuale.

Ove non sia possibile, con le precedenti opzioni di cui alle lettere b) e c) , coprire tutte le tipologie di costi si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione lettera a) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute:

- negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- nel Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- nel Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Beneficiari del sostegno sono i fornitori dei servizi di formazione e trasferimento, selezionati e riconosciuti idonei per capacità ed esperienza e le cui proposte di servizio sono dichiarate ammissibili.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno:

- costi di personale
- costi per materiali e supporti didattici, informativi e multimediali
- costi per l'utilizzo di aule, strutture, impianti ed attrezzature a fini didattici
- costi per kit didattici specifici
- costi di progettazione e organizzazione
- costi relativi ad assicurazioni, imposte e spese generali

Le voci di spesa sopraelencate, rientrano di norma nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1,

lettera b) ovvero nella somma forfettaria di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Ove non sia possibile coprire con tali opzioni tutte le categorie di costi sopra indicati si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le attività possono essere svolte solo da soggetti e organismi selezionati e riconosciuti idonei dalla Regione Emilia-Romagna alla fornitura di servizi di formazione e/o di trasferimento della conoscenza.

Il riconoscimento viene effettuato dopo istruttoria sulla capacità e l'esperienza di ogni fornitore, nonché sulla disponibilità di personale qualificato e con regolare formazione.

Vengono valutate solo le proposte formative e/o di trasferimento presentate dai fornitori idonei. Non sono ammissibili domande di sostegno con contributo inferiore a 200 euro.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione viene effettuata sulle domande di sostegno, sommando i punteggi ottenuti dalle proposte con i punteggi attribuibili ai destinatari finali che vi hanno aderito sulla base dei La selezione delle proposte si ispira ai seguenti principi:

- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus area di riferimento.
- convenienza economica.
- qualità tecnica
- premialità accordata alle attività svolte in gruppo (aule, corsi, seminari, ecc.) rispetto alle attività individuali, in quanto più efficienti dal punto di vista dell'economia di spesa.

La valutazione dei principi ad elevata soggettività sarà attuata col supporto di un pool di esperti.

La selezione attuata sulle adesioni dei destinatari finali è ispirata ai seguenti principi:

- premialità di selezione specifiche per focus area, nell'ambito delle priorità del Programma, in risposta alle problematiche e ai fabbisogni evidenziati dall'analisi SWOT:
 - nell'ambito delle priorità P2 *“Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”* e P3 *“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”* si attribuisce la premialità all'età, al fine di valorizzare in tempi medio lunghi la crescita del

- capitale umano dal punto di vista reddituale e occupazionale;
- nell'ambito delle priorità 4 *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”* e 5 *“Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”* si riconosce un vantaggio in base alla localizzazione geografica delle criticità ambientali e di sostenibilità correlata alla sede di lavoro dei partecipanti (es. vantaggio per gli addetti che lavorano in area sottoposta a direttiva nitrati)
 - nell'ambito delle priorità 6 *“Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali”* si attribuisce la premialità in base alla localizzazione geografica delle problematiche territoriali (es. vantaggio per gli addetti che lavorano in area montane con deficit di sviluppo).

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote di sostegno sono così determinate:

- per le attività di gruppo aiuto pari al 100% della spesa ammissibile;
- per le attività e-learning aiuto pari al 100% della spesa ammissibile

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R2: Ragionevolezza dei costi

Nella presente sottomisura la problematica della ragionevolezza dei costi è affrontata con la definizione di un sistema basato su “tabelle standard di costi unitari”.

Per alcune categorie di costi il PSR prevede però che si possa ricorrere al metodo della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti. Tale modalità, poiché le spese, nello specifico, possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezziari o riferimenti di mercato; comporta il rischio della valutazione di congruità.

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Nei casi di cui al punto precedente, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Il presente tipo di operazione prevede tre fasi della selezione

1. selezione e riconoscimento di idoneità dei beneficiari diretti alla fornitura di servizi di formazione e/o di trasferimento della conoscenza.
2. valutazione delle proposte formative e/o di trasferimento della conoscenza presentate dai beneficiari

diretti per l'inserimento nel "Catalogo Verde";

3. selezione delle domande di sostegno, combinando i criteri di selezione che riguardano le proposte, con criteri relativi ai destinatari finali che vi hanno aderito.

Relativamente alla fase 1), si rimanda alla formulazione dei documenti attuativi per valutare la controllabilità dei parametri oggettivi per il riconoscimento di idoneità.

Relativamente alla fase 2), è precisato nel testo che si dovranno valutare "*criteri ad elevata soggettività*" per i quali si stabilisce l'utilizzo di un metodo basato sul "*supporto di un pool di esperti, anche di valenza europea, funzionalmente indipendente dall'Autorità di gestione*".

Gli elementi di rischio connessi a tale procedura sono relativi alla necessità di garantire la possibilità di ripercorrere le valutazioni espresse dagli esperti. L'Autorità di Gestione dovrà individuare una procedura per validare o meno queste valutazioni, al fine di verificarne la rispondenza ai criteri fissati dal Programma prima di adottare la decisione di inserimento della proposta formativa nel catalogo verde.

Relativamente alla fase 3): I criteri di priorità relativi ai destinatari finali sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione che prevedono: localizzazione geografica delle criticità ambientali e di sostenibilità; localizzazione geografica delle problematiche territoriali.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Rispetto all'esperienza della passata programmazione, le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di integrazione delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi formativi (Catalogo Verde – Sistema gestionale Formazione).

Altro elemento di rischio consiste nella necessità di verifiche incrociate con banche dati esterne, in particolare per l'accertamento di requisiti degli utenti finali.

I criteri di selezione specifici per focus area, determinano una potenziale criticità nell'implementazione dei sistemi gestionali.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari:

relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti formativi, ha evidenziato come si siano verificate problematiche in ordine alle rendicontazioni di spesa, al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi, alla quota di contribuzione a carico del partecipante.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Alla fase di redazione dei documenti attuativi sono demandate le definizioni degli elementi oggettivi di cui al precedente punto R7 ed al successivo punto R11. Si rimanda pertanto alla valutazione di controllabilità da

svolgere in tale fase

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R2: Ragionevolezza dei costi

Per le categorie di costi in cui PSR prevede che si possa ricorrere al metodo della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Relativamente alla fase 1) della selezione, i documenti attuativi definiranno i parametri oggettivi per il riconoscimento di idoneità dei soggetti che si candideranno a presentare progetti formativi.

Relativamente alla fase 2), della selezione, si formuleranno in dettaglio, nei documenti attuativi, le procedure di valutazione con modalità idonee a garantire la possibilità di ripercorrere e tracciare le valutazioni espresse dagli esperti, al fine di verificare la rispondenza di tali valutazioni ai criteri fissati dal Programma.

Relativamente alla fase 3) della selezione, nei documenti attuativi saranno dettagliati gli elementi oggettivi (punteggi, gerarchia delle priorità, elementi cartografici) per l'applicazione dei principi per la selezione che prevedono: Priorità al primo accesso al tipo di operazione; localizzazione geografica delle criticità ambientali e di sostenibilità; localizzazione geografica delle problematiche territoriali.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Nella fase di attuazione della misura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi formativi (Catalogo Verde – Sistema Gestionale Formazione).

Ugualmente saranno sviluppati gli interscambi con banche dati esterne, in particolare per l'accertamento di requisiti degli utenti finali.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

La quantificazione della base di calcolo degli aiuti per la presente misura sarà basata su tabelle di costi unitari relative alle diverse tipologie di attività previste dal tipo di operazione. Tale modalità abatterà il rischio di tassi di errore elevati nella quantificazione della spesa ammissibile.

La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole di controllo previste dal reg. (UE) n. 809/2014 capo II sezione 2.

Sarà prevista una verifica specifica sulla rispondenza delle attività realizzate rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, compreso il controllo in itinere.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio, degli elementi oggettivi di cui al punto R7 ed al punto R11 del paragrafo precedente. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per la misura 331 del periodo di programmazione 2007/2013, possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste. In particolare saranno determinanti i sistemi di integrazione delle banche dati e la messa in atto del sistema semplificato di valutazione dei costi unitari.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui alle lettere b) e c) comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 sono state definite rispettivamente: opzione b) una tabella standard dei costi unitari contenente quattro valori standard (UCS), opzione c) una somma forfettaria con valore fisso.

In relazione alle attività formative e di trasferimento di gruppo si utilizza l'opzione b) "tabelle standard di costi unitari" consistente di quattro valori che descrivono, col minor errore possibile, il costo standard relativo alle quattro principali tipologie di durata dei corsi. Si utilizza la variabile "durata in ore" in quanto

rappresenta l'elemento più significativo per definire le specifiche classi di costo delle diverse realtà formative tipiche del settore rurale in relazione ai dati disponibili derivanti dalle misure 111 azione 1 e 114 dalla più recente programmazione del FEASR.

Dai dati si evince infatti una sostanziale differenza di costo in relazione alle seguenti durate: sotto 29 ore, tra le 30 e le 89 ore, tra le 90 e le 100 ore e oltre le 100 ore. Al crescere della durata oraria i costi orari diminuiscono gradualmente e significativamente ed è quindi emersa la necessità di consolidare tali differenze identificando i seguenti quattro diversi valori standard:

a) Valore di spesa ammissibile pari a 24,76 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;

b) Valore di spesa ammissibile pari a 21,68 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.

c) Valore di spesa ammissibile pari a 13,69 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 100 ore.

d) Valore di spesa ammissibile pari a 8,43 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata superiore a 100 ore.

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Il valore di spesa ammissibile per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo è stato definito a norma del comma 5) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 lettera a) lettere i) e ii) dividendo l'ammontare totale della spesa effettivamente sostenuta per il corrispondente monte ore relativamente alle specifiche attività ricomprese nelle misure 111 azione 1 e 331 alla data del 31 dicembre 2014 così come accertate e poste agli atti da AGREA, organismo pagatore della Regione Emilia-Romagna a valere sul FEASR nel periodo di programmazione 2007/13.

Calcolo valore (UCS) a): $\text{spesa sostenuta} / \text{monte ore} = 24,76 \text{ EUR ora/corso/allievo}$

Calcolo valore (UCS) b): $\text{spesa sostenuta} / \text{monte ore} = 21,68 \text{ EUR ora/corso/allievo}$

Calcolo valore (UCS) c): $\text{spesa sostenuta} / \text{monte ore} = 13,69 \text{ EUR ora/corso/allievo}$

Calcolo valore (UCS) d): $\text{spesa sostenuta} / \text{monte ore} = 8,43 \text{ EUR ora/corso/allievo}$

Viceversa per le attività di trasferimento individuale non sono individuabili soglie correlabili né alla variabile durata né ad altre variabili statisticamente significative per cui non essendo possibile determinare una tabella di costi standard si è optato per la definizione di una somma forfettaria così come definite nella lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013 "somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico"

Valore di spesa ammissibile pari a 62,00 EUR per allievo e per ogni ora di attività di trasferimento individuale.

In applicazione di quanto disposto dalla lettera c) comma 5. art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013 che prevede che gli importi siano stabiliti "conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di

costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologia analoga di operazione e beneficiario", ai fini di stabilire il valore della somma forfettaria si fa riferimento ai contenuti della Delibera di Giunta Regionale n.105 del 01/02/2010 e s.m. e i. del che applica la normativa dello stato membro Legge Regionale nr. 12 del 30 giugno 2003, in materia di formazione professionale. In particolare si mutua quanto riportato al punto 7.2.4.7. "massimali di costo" della citata norma assunto quale valore della somma forfettaria da applicare al coaching il valore massimo della prestazione oraria ammissibile per un docente junior pari a 62,00 EUR/ora.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il riconoscimento verte sulla verifica dell'effettiva affidabilità ed adeguatezza della struttura e sulla verifica della qualifica e competenza del personale coinvolto nella proposta di servizio.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Attività non previste nel tipo di operazione.

8.2.1.3.2. 1.2.01 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto mette in luce come il trasferimento della conoscenza e delle informazioni sia un elemento a supporto della competitività e della crescita del mondo rurale.

In coerenza con la propria funzione trasversale e con quanto rilevato dall'analisi di contesto, il tipo di operazione attiva: progetti dimostrativi (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza) e progetti informativi (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di informazioni).

Contribuisce al soddisfacimento di quasi la totalità dei fabbisogni, in particolare dei fabbisogni F01” *Sostenere processi innovativi a favore della produttività, della competitività, della sostenibilità ambientale*, F02 ”*Favorire integrazioni e sinergie fra imprese del settore agroalimentare col mondo della ricerca e dell'innovazione*”, F03 “*Migliorare la capacità professionale degli operatori attraverso gli strumenti della conoscenza: formazione, informazione, consulenza*”, impattando trasversalmente su tutte le sei priorità del PSR, supportandone la maggior parte delle Focus Area.

Inoltre, opera in coerenza con gli obiettivi della Smart Specialization strategy, fornendo supporti alle attività di trasferimento della conoscenza, a valenza ambientale o relative ad emergenze socio-sanitarie.

Le attività sono attuate tramite avvisi pubblici che attivano la presentazione di progetti di attività informative e dimostrative.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno, in conto capitale, consta in un rimborso dei costi sostenuti dal fornitore del servizio (beneficiario del sostegno) per l'attuazione dei progetti.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute:

- nel Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. Delegato (UE) n.807 del 11 marzo 2014;
- nel Regolamento di esecuzione della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013;

- nel Regolamento di esecuzione della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1306/2013;
- negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- nel Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- nel Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- nel Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
- nel Reg. 1336/2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE
- nella direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014
- nel Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari del sostegno sono:

- organismi di ricerca e/o sperimentazione pubblico o privato
- consulenti e formatori del settore agricolo ed agroalimentare
- altri soggetti con capacità ed esperienza nell'ambito della divulgazione, informazione e dimostrazione.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- costi di personale
- costi per consulenti
- costi indiretti

Costi di personale

Per i costi di personale si applicano le opzioni di sovvenzione di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 67 paragrafo 5 lettera a(i) e a (ii) del Reg. UE n. 1303/2013. Viene adottata la tabella standard di costi orari unitari relativi al personale dipendente delle imprese, elaborati da MIUR-MISE a supporto delle attività di ricerca, innovazione e diffusione della conoscenza la cui metodologia di calcolo è definita in conformità con quanto previsto dall'art. 67.5 del medesimo Reg. (UE) n. 1303/2013.

PERSONALE DELLE IMPRESE	COSTO STANDARD UNITARIO (EURO/ORA)
Alto, per i livelli dirigenziali	75
Medio, per i livelli di quadro	43
Basso, per i livelli di impiegato/operaio	27

Costi per consulenti

Per i costi per consulenti si applicano le opzioni di sovvenzione di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 67 paragrafo 5 lettera a(i) e a (ii) del Reg. UE n. 1303/2013. Viene adottata la tabella standard di costi unitari elaborata a livello di Stato membro Italia da ISMEA a supporto della M2 contenente un solo valore standard (UCS) pari a 54 euro per ogni ora di prestazione professionale resa dal consulente.

Costi indiretti

Per i costi indiretti si applicano le opzioni di sovvenzione di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013 pari al 15% dei costi del personale dipendente, comunque inquadrato.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili i soli soggetti dotati di personale qualificato e regolarmente formato, che possiedano una struttura affidabile, competente ed esperta nello specifico settore per il quale si propone offerta.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi di selezione in base a cui sono valutate le offerte sono:

- le priorità d'intervento coerenti per focus area con le traiettorie tecnologiche della Smart Specialisation Strategy come da tabella "Ambiti di intervento per l'innovazione"
- validità del progetto dal punto di vista tecnico, scientifico
- capacità di ricaduta sui servizi di consulenza e ampiezza del target di riferimento
- capacità tecnico-scientifica ed esperienza del team di Progetto
- rispondenza agli obiettivi del Green Deal e del Farm to Fork sulle tematiche di qualità, sostenibilità e sicurezza.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è fissata al 100% della spesa ammissibile

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

8.2.1.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

--

8.2.1.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

--

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

--

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

--

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

--

8.2.1.3.3. 1.3.01 - Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali.

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il trasferimento della conoscenza e delle buone pratiche è, come evidenziato dall'analisi di contesto, un elemento a supporto della competitività e della crescita mondo rurale.

Il tipo di operazione attraverso scambi interaziendali di breve durata (non superiore a 60 gg.) e visite alle aziende agricole e forestali contribuisce a fornire una risposta ai fabbisogni F01 "Sostenere processi innovativi a favore della produttività, della competitività, della sostenibilità ambientale, F02 "Favorire integrazioni e sinergie fra imprese del settore agroalimentare col mondo della ricerca e dell'innovazione", F03 "Migliorare la capacità professionale degli operatori attraverso gli strumenti della conoscenza: formazione, informazione, consulenza", F04 "Il miglioramento della qualità imprenditoriale, stimolando il ricambio generazionale" e F05 "Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici forestali" intervenendo nell'ambito della focus area P2B.

Gli interventi comprendono anche le attività di tutoraggio individuale e di gruppo, svolte direttamente nelle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, rivolte all'accoglienza di agricoltori e imprenditori rurali provenienti dai territori della Unione Europea che attuano una delle attività di visita o scambio di cui all'art. 14 del Reg. (UE) 1305/2013 nell'ambito di progetti di rete o di accordi interregionali e internazionali. Tale modalità viene definita *FarmLab*. Le attività sono attuate tramite progetti presentati in risposta a specifici avvisi pubblici regionali che specificano, in relazione all'obiettivo delle Focus Area P2A, P2B, P3A e P4B le tematiche, le tipologie di azioni ammissibili, le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di selezione.

I progetti che, in esito alla valutazione di merito, superano la soglia minima sono inseriti, a cura della Amministrazione regionale, in apposito catalogo pubblico disponibile on-line denominato "CATALOGO VERDE". L'amministrazione regionale mantiene aggiornato in permanenza il "CATALOGO VERDE" telematico dei servizi offerti pubblicando in esso i progetti selezionati e le modalità di adesione per gli addetti del mondo rurale. Dopo la presentazione dei progetti i fornitori reperiscono, senza alcuna discriminazione, i destinatari finali che intendono partecipare alle attività e presentano la domanda di sostegno.

La Regione per la gestione del "CATALOGO VERDE" si avvale di un apposito gruppo di pilotaggio composto da personale regionale e da personale attivo sul territorio che segue le attività in tutta la fase di attuazione e può formulare proposte in merito agli avvisi pubblici. I componenti del gruppo, in base alle specifiche attribuzioni, possono concorrere alle attività di valutazione e selezione, nonché svolgere i necessari controlli in itinere e finali.

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consta nel rimborso dei costi sostenuti dal fornitore (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di scambio ed alle visite gli addetti (destinatari finali) delle imprese agricole e forestali.

Il costo viene determinato applicando le opzioni definite alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Per le attività di formazione attuate nell'ambito delle azioni di scambio e visitae, il sostegno è determinato dall'applicazione della tabella standard di costi unitari definita in ragione dell'opzione b) e consta dei seguenti quattro valori (UCS) calcolati con il metodo descritto alla successiva sezione " Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso".

a) Valore di spesa ammissibile pari a 24,76 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;

b) Valore di spesa ammissibile pari a 21,68 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.

c) Valore di spesa ammissibile pari a 13,69 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 100 ore.

d) Valore di spesa ammissibile pari a 8,43 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata superiore a 100 ore.

Ove non sia possibile, con l'opzione lettera b), coprire tutte le categorie di costi ammissibili si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione lettera a) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Per i costi di viaggio e diaria si applicherà l'opzione definita alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute:

- negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- nel Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- nel Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

Beneficiari del sostegno sono i fornitori dei servizi di scambio e visita selezionati e riconosciuti idonei per

capacità ed esperienza, dotati di personale qualificato e con regolare formazione.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno:

- costi di personale
- costi per materiali e supporti didattici, informativi e multimediali
- costi per l'utilizzo di aule, strutture, impianti ed attrezzature a fini didattici
- costi per kit didattici specifici
- costi di progettazione e organizzazione
- costi relativi ad assicurazioni, imposte e spese generali

Le voci di spesa sopraelencate, rientrano di norma nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Ove non sia possibile coprire con tale opzione tutte le categorie di costi sopra indicati si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Sono inoltre ammissibili al sostegno:

- costi di trasferimento di conoscenza durante lo scambio
- costi di sostituzione
- costi di viaggio, soggiorno e diaria

Per i quali si applicherà l'opzione definita alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013, così come calcolati e specificati nella successiva sezione "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno se del caso".

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le attività possono essere svolte solo da soggetti e organismi selezionati e riconosciuti idonei dalla Regione Emilia-Romagna alla fornitura di servizi di organizzazione di scambi e visite alle imprese agricole, finalizzati al trasferimento della conoscenza.

Vengono valutate solo le proposte presentate dai fornitori idonei. Dopo la presentazione delle proposte vengono raccolte le domande di sostegno.

Non sono ammissibili domande di sostegno con contributo pro-capite inferiore a 200 euro.

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi di selezione in base a cui sono valutati progetti di visita e scambio sono:

- rispondenza ai fabbisogni e coerente con le Focus areadi riferimento.
- valutazione delle eccellenze tecniche, didattiche, logistiche ed operative dei progetti di scambio o visita.
- valutazione della congruità e convenienza economica del progetto.

La selezione attuata sulle adesioni dei destinatari finali è ispirata ai seguenti principi:

- premialità di selezione specifiche per focus area, nell'ambito delle priorità del Programma, in risposta alle problematiche e ai fabbisogni evidenziati dall'analisi SWOT:
 - nell'ambito delle priorità P2 *“Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”* e P3 *“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”* si attribuisce la premialità all'età, al fine di valorizzare in tempi medio lunghi la crescita del capitale umano dal punto di vista reddituale e occupazionale;
 - nell'ambito delle priorità 4 *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”* e 5 *“Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”* si riconosce un vantaggio in base alla localizzazione geografica delle criticità ambientali e di sostenibilità correlata alla sede di lavoro dei partecipanti (es. vantaggio per gli addetti che lavorano in area sottoposta a direttiva nitrati).

La valutazione dei principi ad elevata soggettività sarà attuata col supporto di un pool di esperti.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote di sostegno sono così determinate:

- per i progetti di scambio l'aiuto è pari al 90% della spesa ammissibile, con un massimale di sostegno pari a 4.000 € per attività di scambio per partecipante nell'arco della programmazione.
- per i progetti di visita alle aziende agricole l'aiuto pari al 70% della spesa ammissibile.

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R2: Ragionevolezza dei costi

Nella presente sottomisura la problematica della ragionevolezza dei costi è affrontata con la definizione di

un sistema basato su “tabelle standard di costi unitari” e “somme forfettarie”.

Per alcune categorie di costi il PSR prevede però che si possa ricorrere al metodo della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti. Tale modalità, poiché le spese, nello specifico, possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato; comporta il rischio della valutazione di congruità.

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Nei casi di cui al punto precedente, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Il presente tipo di operazione prevede tre fasi della selezione

1. selezione e riconoscimento di idoneità dei beneficiari
2. valutazione delle proposte presentate dai beneficiari per l’inserimento nel “Catalogo Verde”;
3. selezione delle domande di sostegno, combinando i criteri di selezione che riguardano le proposte, con criteri relativi ai destinatari finali che vi hanno aderito.

Relativamente alle fasi 1) e 2), si rimanda alla formulazione dei documenti attuativi per valutare la controllabilità dei parametri oggettivi per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei progetti.

Inoltre è precisato nel testo che si dovranno valutare “*principi ad elevata soggettività*” per i quali si stabilisce l’utilizzo di un metodo basato sul “*supporto di un pool di esperti, anche di valenza europea, funzionalmente indipendente dall’Autorità di gestione*”.

Gli elementi di rischio connessi a tale procedura sono relativi alla necessità di garantire la possibilità di ripercorrere le valutazioni espresse dagli esperti. L’Autorità di Gestione dovrà individuare una procedura per validare o meno queste valutazioni, al fine di verificarne la rispondenza ai criteri fissati dal Programma prima di adottare la decisione di inserimento del progetto nel catalogo verde.

Relativamente alla fase 3): I criteri di priorità relativi ai destinatari finali sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione che prevedono: Priorità al primo accesso al tipo di operazione e in funzione dell’età, soprattutto nei casi di aziende condotte in forma societaria.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Rispetto all’esperienza della passata programmazione, le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di integrazione delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione dei progetti (Catalogo Verde – Sistema gestionale Formazione).

Altro elemento di rischio consiste nella necessità di verifiche incrociate con banche dati esterne, in particolare per l’accertamento dei requisiti degli utenti finali.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari:

- relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti formativi, ha evidenziato come si siano verificate problematiche in ordine alle rendicontazioni di spesa, al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi, alla quota di contribuzione a carico del partecipante;
- relativamente alla non sussistenza del doppio finanziamento dei costi connessi al tutoraggio formativo presso le aziende agricole negli scambi aziendali con la modalità Farmlab, verranno definiti elementi di controllo con lo scambio di informazioni fra le AdG coinvolte.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Alla fase di redazione dei documenti attuativi sono demandate le definizioni degli elementi oggettivi di cui al precedente punto R7 ed al successivo punto R11. Si rimanda pertanto alla valutazione di controllabilità da svolgere in tale fase

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.1.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R2: Ragionevolezza dei costi

Per le categorie di costi in cui PSR prevede che si possa ricorrere al metodo della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Relativamente alla fase 1) della selezione, i documenti attuativi definiranno i parametri oggettivi per il riconoscimento di idoneità dei soggetti che si candideranno a presentare progetti formativi.

Relativamente alla fase 2), della selezione, si formuleranno in dettaglio, nei documenti attuativi, le procedure di valutazione con modalità idonee a garantire la possibilità di ripercorrere e tracciare le valutazioni espresse dagli esperti, al fine di verificare la rispondenza di tali valutazioni ai criteri fissati dal

Programma.

Relativamente alla fase 3) della selezione, nei documenti attuativi saranno dettagliati gli elementi oggettivi (punteggi, gerarchia delle priorità) per l'applicazione dei principi per la selezione che prevedono: priorità al primo accesso e all'età, con particolare riferimento all'applicazione di tali priorità ad imprenditori e dipendenti non riconducibili all'impresa individuale.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Nella fase di attuazione della misura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi formativi (Catalogo Verde – Sistema Gestionale Formazione).

Ugualmente saranno sviluppati gli interscambi con banche dati esterne, in particolare per l'accertamento di requisiti degli utenti finali.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole di controllo previste dal reg. (UE) n. 809/2014 capo II sezione 2.

Sarà prevista una verifica specifica sulla rispondenza delle attività realizzate rispetto a quanto previsto nel progetto approvato.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio, degli elementi oggettivi di cui al punto R7 ed al punto R11 del paragrafo precedente. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene che la gestione della misura possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste. In particolare saranno determinanti i sistemi di integrazione delle banche dati e la messa in atto del sistema semplificato di valutazione dei costi unitari.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “di dettaglio” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In relazione alla forma di sovvenzione di cui al comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente valori di costo standard (UCS) riferibili alle attività formative di gruppo previste nel tipo-operazione 1.1.01 che sono applicabili anche alle attività formative contenute nei progetti di scambio e visita di cui al tipo-operazione 1.3.01.

Pertanto si ripropone il medesimo metodo di calcolo già adottato per il predetto tipo-operazione.

In relazione alle attività formative e di trasferimento di gruppo si utilizza l'opzione b) "tabelle standard di costi unitari" consistente di quattro valori che descrivono, col minor errore possibile, il costo standard relativo alle quattro principali tipologie di durata dei corsi. Si utilizza la variabile "durata in ore" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire le specifiche classi di costo delle diverse realtà formative tipiche del settore rurale in relazione ai dati disponibili derivanti dalle misure 111 azione 1 e 114 dalla più recente programmazione del FEASR.

Dai dati si evince infatti una sostanziale differenza di costo in relazione alle seguenti durate: sotto 29 ore, tra le 30 e le 89 ore, tra le 90 e le 100 ore e oltre le 100 ore. Al crescere della durata oraria i costi orari diminuiscono gradualmente e significativamente ed è quindi emersa la necessità di consolidare tali differenze identificando i seguenti quattro diversi valori standard:

a) Valore di spesa ammissibile pari a 24,76 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;

b) Valore di spesa ammissibile pari a 21,68 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.

c) Valore di spesa ammissibile pari a 13,69 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 100 ore.

d) Valore di spesa ammissibile pari a 8,43 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata superiore a 100 ore.

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

il valore di spesa ammissibile per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo è stato definito a norma del comma 5) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 lettera a) lettere i) e ii) dividendo l'ammontare totale della spesa effettivamente sostenuta per il corrispondente monte ore relativamente alle specifiche attività ricomprese nelle misure 111 azione 1 e 331 alla data del 31 dicembre 2014 così come accertate e poste agli atti da AGREA, organismo pagatore della Regione Emilia-Romagna a valere sul FEASR nel periodo di programmazione 2007/13.

Calcolo valore (UCS) a): $\text{spesa sostenuta} / \text{monte ore} = 24,76 \text{ EUR ora/corso/allievo}$

Calcolo valore (UCS) b): $\text{spesa sostenuta} / \text{monte ore} = 21,68 \text{ EUR ora/corso/allievo}$

Calcolo valore (UCS) c): spesa sostenuta / monte ore = 13,69 EUR ora/corso/allievo

Calcolo valore (UCS) d): spesa sostenuta / monte ore = 8,43 EUR ora/corso/allievo

Per i costi di viaggio e diaria si applicherà l'opzione "somme forfettarie non superiori a 100.000 EUR di contributo pubblico" definita alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 adottando le seguenti specifiche modalità di spesa:

- Per i costi di trasferimento di conoscenza durante lo scambio viene stabilita una spesa ammissibile determinata su base forfettaria fissa corrispondente al valore del "voucher INPS" italiano, pari a 80 EUR al giorno.
- Per i costi di sostituzione del lavoratore che partecipa allo scambio viene stabilita una spesa ammissibile determinata su base forfettaria fissa corrispondente al valore del "voucher INPS" italiano, pari a 80 EUR al giorno.
- Per costi di viaggio, soggiorno e diaria del lavoratore che partecipa allo scambio viene stabilita una spesa ammissibile determinata su base forfettaria pari ai valori corrispondenti contenuti nella seguente tabella, già in uso nei progetti ERASMUS della Unione Europea.

Costi di viaggio e diaria					
Rimborso spese del viaggio fasce chilometriche <i>(si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quella di ritorno)</i>		GRUPPO A Denmark, Ireland, Netherlands, Sweden, United Kingdom	GRUPPO B Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Finland, France, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, Norway, Poland, Romania, Switzerland, Turkey	GRUPPO C Former Yugoslav Republic of Macedonia, Germany, Latvia, Malta, Portugal, Slovakia, Spain	GRUPPO D Croatia, Estonia, Lithuania, Slovenia
0 - 99 km	0 €	diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 128	diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 112	diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 96	diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 80
100 - 499 km	180 €	diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 89,60	diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 78,40	diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 67,20	diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 56,00
500- 1999 km	275 €				
2000- 2999 km	360 €				
3000- 3999 km	530 €				
4000- 7999 km	820 €				
8000- 19999 km	1.100 €				

Tabella 1.3.01 Costi diaria

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il riconoscimento verte sulla verifica dell'effettiva affidabilità ed adeguatezza della struttura e sulla verifica della qualifica e competenza del personale coinvolto nella proposta di servizio.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La durata massima delle attività di scambio è fissata in 60 giorni naturali e consecutivi, per progetto.

I contenuti dei programmi di scambio e delle visite interaziendali e forestali è quello funzionale al soddisfacimento dei fabbisogni F01, F02, F03, F04 e F05 evidenziati nell'ambito della focus area P2B.

La verifica che il contenuto dei progetti sia corrispondente a tali obiettivi è oggetto di valutazione e selezione secondo i principi di selezione del tipo di operazione 1.3.01.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non ci sono altre rilevanti osservazioni.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

La misura è disciplinata dall'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013.

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute:

- nel Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. Delegato (UE) n.807 del 11 marzo 2014;
- nel Regolamento di esecuzione della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013;
- nel Regolamento di esecuzione della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1306/2013;
- negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- nel Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- nel Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come rilevato dall'analisi di contesto un ruolo chiave per lo sviluppo e la competitività del mondo rurale è riconosciuto al legame tra agricoltura e ricerca per il trasferimento di conoscenze specifiche.

In risposta ai fabbisogni F01 "Sostenere processi innovativi a favore della produttività, della competitività, della sostenibilità ambientale, F02 "Favorire integrazioni e sinergie fra imprese del settore agroalimentare col mondo della ricerca e dell'innovazione", F03 "Migliorare la capacità professionale degli operatori attraverso gli strumenti della conoscenza: formazione, informazione, consulenza" la misura ha l'obiettivo di favorire il trasferimento di conoscenze specifiche, per risolvere problemi concreti delle imprese agricole, dei giovani agricoltori e degli altri gestori del territorio tramite l'accesso a servizi di consulenza. Il carattere trasversale della misura ne rende possibile il concorso al perseguimento delle diverse priorità e molteplici focus area (P1A, P1B, P1C, P2A, P2B, P3A, P3B, P4A, P4B, P4C, P5A, P5C, P5D e P5E).

- Le attività poste in essere dalla misura sono orientate prioritariamente al perseguimento degli obiettivi trasversali della sostenibilità ambientale e dell'innovazione come identificati dalla "Smart Specialization Strategy" così come declinate e dettagliate nella tabella "Misura 2_Ambiti di intervento specifici per l'innovazione".

La misura è attuata con il tipo di operazione 2.1.01 in coerenza con gli ambiti riportati nella tabella "Misura 2_Ambiti tematici per la consulenza" secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 15 del Regolamento 1305/2013.

Comma 4 a) - Condizionalità CGO e BCA	Comma 4 d) – Direttiva acque (PGD)
check list condizionalità + BCAA e CGO	Piani di Utilizzazione Agronomica e miglioramento della gestione del suolo
adeguamento nuove normative	piano gestione reflui/digestato
Comma 4 b) – pratiche agronomiche per greening	Comma 4 e) – Difesa integrata e Prod. Fito (Dir CE 128)
pratiche agronomiche per greening	pratiche agronomiche e fitosanitarie per l'applicazione dei DPI
biodiversità	Comma 4f) – Sicurezza sul lavoro
agroenergie (fornitura energia/metano) biomasse	Miglioramenti della sicurezza su luoghi di lavoro
irrigazione e risparmio idrico	Comma 4 g) – consulenza primo insediamento
Autorizzazione Integrata Ambientale AIA	Supporto alla redazione del Piano di Sviluppo Aziendale
tecniche di danni da fauna selvatica in azienda	Imprenditore Agricolo Principale
	Comma 4 ultimo capoverso – cambiamento climatico
valutazione di impatto ambientale e paesaggistico degli investimenti	rinaturalizzazione, studi d'incidenza
studio di fattibilità su risparmio efficientamento energetico	razione alimentare finalizzata alla riduzione dell'ammoniaca
studio di fattibilità per ricorso a fonti energetiche rinnovabili	programmazione colture per allevamenti a basso impatto
colture e tecniche per agricoltura conservativa	piano spandimento a basso impatto
pratiche agronomiche per l'applicazione dei DPI	Tecniche di adattamento ai cambiamenti climatici (siccità, gelo,
Comma 4 c)	Comma 4 ultimo capoverso - sanità animale
management impresa agricola	analisi impatto introduzione del pacchetto igiene
supporto alla diverificazione delle attività nelle aziende	supporto al miglioramento del benessere animale
analisi economica processi bio sicurezza e tracciabilità	assistenza sanitaria in zootecnica e prevenzione delle mastite
analisi economica comparta fattori tecnici (benchmarking)	Comma 5 - silvicoltura (piani di assestamento forestale)
studio di fattibilità adesione a sistemi di qualità	Supporto miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende forestali
supporto alla certificazione (Bio, dop, eurepgap, ecc.)	
supporto per valutazione e gestione dei rischi	
Sicurezza alimentare e qualità (global gap, Bio, certif.)	
razionalizzazione e innovazione delle tecniche di gestione degli allevamenti	
supporto alle definizioni di strategie e gestione di Marketing	
razionalizzazione e innovazione delle tecniche del settore ortofrutticolo	
analisi costi di produzione comparta (benchmarking)	
studio di fattibilità introduzione dell'e-commerce	
supporto alla vendita diretta filiera corta	

Tabella Misura 2 "Ambiti tematici per la consulenza"

SMART SPECIALIZATION STRATEGY		Priorità	PSR							
Ambiti	Traiettorie tecnologiche regionali per il Sistema Agroalimentare		Focus area							
			P2A	P3A	P4	P5A	P5C	P5D	P5E	
Filiere agroalimentare integrata e sostenibile	Gestione della risorsa idrica nella filiera agroalimentare	Ottimizzazione dei sistemi di organizzazione, gestione e verifica tecnologica per l'uso razionale dell'acqua in agricoltura in riferimento agli assetti aziendali				x				
		Ottimizzazione dei sistemi di organizzazione, gestione e verifica tecnologica per l'uso razionale dell'acqua in agricoltura in riferimento agli assetti territoriali e consortili				x				
	Agricoltura sostenibile, di precisione ed integrata nella filiera	Sostenibilità e giustificabilità sociale degli allevamenti: Benessere animale, Riduzione odori							x	
		Sostenibilità e giustificabilità sociale degli allevamenti: Riduzione o cattura emissioni di GHG e ammoniaca							x	
		Riduzione dei rilasci di sostanze inquinanti e miglioramento della qualità dell'acqua e del suolo			x					
		Ottimizzazione alimentazione animale e gestione dell'allevamento in particolare per la riduzione dell'emissione della ammoniaca							x	
		Verifica e adattamento dei sistemi culturali agricoli ai cambiamenti climatici			x					
		Azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Razionalizzazione input energetici (lavorazioni, nutrienti, ecc). Messa a punto e verifica genotipi innovativi resistenti ai cambiamenti climatici			x					
		Controllo delle avversità con metodi a basso impatto			x					
		Conservazione del suolo e sistemi culturali conservativi			x					
		Modellistica, sensoristica, sistemi di avvertimento e supporti decisionali (DSS) per la precision farming	x							
		Tecniche di difesa per prevenzione dei danni da fauna selvatica			x					
	Applicazioni dati telerilevati all'agricoltura di precisione	x								
	Macchine ed impianti per l'industria alimentare	Meccanizzazione integrale robotica per l'agricoltura e precision farming	x							
Qualità nella sicurezza	Pratiche contro l'antibiotico - resistenza	x								
Supply chain smart e green	Agroindustria smart	Produzioni tipiche e di qualità e nuove modalità di commercializzazione anche internazionale dei prodotti agricoli	x							

Tabella 2 Misura 2_Ambiti di intervento specifici per l'innovazione.jpg

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 2.1.01 Servizi di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I servizi di consulenza, indirizzati al settore agricolo, forestale ed allo sviluppo delle aree rurali, rispondono a quanto emerso dall'analisi di contesto e hanno la finalità di stimolare la competitività e di migliorare la gestione sostenibile, la performance economica e ambientale e sono destinati agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori, alle PMI operanti nelle aree rurali.

Il tipo di operazione supporta interventi e prestazioni tecnico-professionali fornite dall'organismo di consulenza all'impresa quale trasferimento di conoscenza personalizzato volto a risolvere un problema specifico in relazione ad uno degli obiettivi di cui all'art. 15 del reg. UE 1305/13 punti 4. 5. e 6.

Tale interventi costituiscono un contributo ai fabbisogni F01 *"Sostenere processi innovativi a favore della produttività, della competitività, della sostenibilità ambientale*, F02 *"Favorire integrazioni e sinergie fra imprese del settore agroalimentare col mondo della ricerca e dell'innovazione"*, F03 *"Migliorare la capacità professionale degli operatori attraverso gli strumenti della conoscenza: formazione, informazione, consulenza"* e in maniera trasversale a molteplici focus area (P1A, P1B, P1C, P2A, P2B, P3A, P3B, P4A, P4B, P4C, P5A, P5C, P5D e P5E).

L'adesione al servizio di consulenza avviene per libera scelta e su base volontaria. Gli interventi sono attuati tramite specifici avvisi pubblici. Gli avvisi specificano, in relazione ai diversi obiettivi delle Focus Area, le tematiche, le tipologie di azioni ammissibili, le modalità di presentazione, e i criteri di selezione delle proposte di servizio e le caratteristiche dei destinatari finali del servizio. Gli avvisi pubblici stabiliscono le modalità di riconoscimento dei fornitori e di selezione delle proposte di servizio.

Le proposte che risultano ammissibili in esito alla selezione sono inserite, a cura della Amministrazione regionale, in apposito catalogo pubblico disponibile on-line denominato "CATALOGO VERDE", in cui sono riportate anche le modalità di adesione ai servizi di consulenza.

L'amministrazione regionale mantiene aggiornato in permanenza il "CATALOGO VERDE" telematico dei servizi offerti pubblicando in esso i progetti selezionati e le modalità di adesione per gli addetti del mondo rurale. Successivamente i fornitori reperiscono, senza alcuna discriminazione, i destinatari finali che intendono partecipare alle attività presentano la domanda di sostegno. La Regione per la gestione del "CATALOGO VERDE" si avvale di un apposito gruppo di pilotaggio composto da personale regionale e da personale attivo sul territorio che segue le attività in tutta la fase di attuazione e può formulare proposte in merito agli avvisi pubblici. I componenti del gruppo, in base alle specifiche attribuzioni, possono concorrere alle attività di valutazione e selezione, nonché svolgere i necessari controlli in itinere e finali.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno, in conto capitale, consta in un parziale rimborso dei costi sostenuti dal fornitore per somministrare il servizio di consulenza agli agricoltori, selvicoltori, gestori del territorio e PMI insediate nel territorio rurale che lo richiedono.

Il costo viene determinato applicando le opzioni definite alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Il tipo di operazione verrà attuato nel rispetto delle normative europee e nazionali di riferimento per le attività di consulenza e libero professionali.
- Il tipo di operazione verrà attuato nel rispetto delle normative europee e nazionali di riferimento per gli appalti pubblici, ove pertinente.
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 1 ter. istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- D.M. 22 gennaio 2014, pubblicato nella G. U. del 12 febbraio 2014, n. 35, con il quale è stato adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Beneficiari del sostegno sono i fornitori dei servizi di consulenza selezionati le riconosciuti idonei per capacità ed esperienza le cui proposte di servizio sono dichiarate ammissibili in esito alle rispettive selezioni.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

E' ammissibile il costo definito congruo in esito alle relative selezioni.

Il costo deve coprire ogni onere relativo allo svolgimento del servizio, tra cui:

- costi personale;
- costi per materiali di supporto, supporti informativi e multimediali;
- costi di trasferta
- costi di progettazione e organizzativi

- costi relativi a spese generali.

- assicurazioni, imposte.

Le voci di spesa sopraelencate, rientrano di norma nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Ove non sia possibile coprire con tale opzione tutte le categorie di costi sopra indicati si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le attività possono essere svolte solo da soggetti e organismi di consulenza selezionati e riconosciuti idonei dalla Regione Emilia-Romagna in relazione alle proposte presentate.

Il riconoscimento viene effettuato dopo istruttoria sulla capacità e l'esperienza del personale di ogni fornitore, nonché sulla disponibilità di personale qualificato e con regolare formazione. Vengono valutate solo le proposte presentate dai fornitori idonei.

Non sono ammissibili domande di sostegno con contributo inferiore a 100 euro.

E' previsto un massimale di contributo concedibile nell'arco della programmazione pari a 6.000,00 euro per impresa destinataria finale.

Sono ammissibili le proposte di consulenza che supportano, anche in modo non esclusivo, almeno uno degli argomenti di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell' art. 15 del reg. 1305/13.

Possono partecipare alle gare solo i soggetti dotati di personale qualificato e regolarmente formato, che possiedano una struttura affidabile, competente ed esperta nello specifico settore per il quale si propone offerta.

I soggetti che propongono servizi di consulenza non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, ed in particolare sono esclusi i consulenti che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici finalizzati all'erogazione di aiuti e sussidi pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale, compresi i controlli sanitari, nonché coloro che sono coinvolti in attività di vendita o fornitura di mezzi tecnici per le imprese agricole e forestali.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione viene effettuata sulle domande di sostegno, sommando i punteggi riferiti alle proposte con i punteggi attribuibili ai destinatari finali che vi hanno aderito.

La selezione delle proposte di servizi di consulenza si ispira ai seguenti principi:

- rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi della Focus area fissati nei bandi;

- capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell' art. 15 del reg. 1305/13.
- convenienza economica.

La valutazione dei principi ad elevata soggettività sarà attuata col supporto di un pool di esperti.

I principi di selezione per la valutazione delle adesioni degli agricoltori, selvicoltori, gestori del territorio e PMI insediate nel territorio rurale sono:

- premialità di selezione specifiche per focus area, nell'ambito delle priorità del Programma, in risposta alle problematiche e ai fabbisogni evidenziati dall'analisi SWOT:
- nell'ambito delle priorità P2 *“Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”* e P3 *“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”* si attribuisce la premialità all'età, al fine di valorizzare in tempi medio lunghi la crescita del capitale umano dal punto di vista reddituale e occupazionale;
- nell'ambito delle priorità 4 *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”* e 5 *“Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”* si riconosce un vantaggio in base alla localizzazione geografica delle criticità ambientali e di sostenibilità correlata alla sede di lavoro dei partecipanti (es. vantaggio per gli addetti che lavorano in area sottoposta a direttiva nitrati).

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 90% del costo del servizio così come definito nelle proposte pubblicate sul catalogo verde. Il sostegno non può superare il limite di 1500 € per consulenza fornita di cui all'allegato II del Reg. (UE) 1305/313 art. 15 paragrafo 8.

L'unità di costo standard (UCS) è pari a 54 euro per ogni ora di consulenza.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R2: Ragionevolezza dei costi

Nella presente sottomisura la problematica della ragionevolezza dei costi è affrontata con la definizione di un sistema basato su “tabelle standard di costi unitari” (reg. 1303/2013 art. 67 comma 1 lett. b), pertanto non si ritiene di segnalare elementi di rischio in relazione alla ragionevolezza dei costi.

R7: Procedure di selezione / valutazione delle adesioni degli agricoltori, selvicoltori, gestori del territorio e PMI insediate nel territorio rurale:

Il presente tipo di operazione prevede tre fasi della selezione:

1. selezione e riconoscimento di idoneità dei beneficiari diretti alla fornitura di servizi di formazione e/o di trasferimento della conoscenza.
2. valutazione delle proposte formative e/o di trasferimento della conoscenza presentate dai beneficiari diretti per l'inserimento nel "Catalogo Verde";
3. selezione delle domande di sostegno, combinando i criteri di selezione che riguardano le proposte, con criteri relativi ai destinatari finali che vi hanno aderito.

Relativamente alla fase 1), si rimanda alla formulazione dei documenti attuativi per valutare la controllabilità dei parametri oggettivi per il riconoscimento di idoneità.

Si sottolinea comunque che un elemento di rischio importante è la valutazione delle modalità di gestione delle situazioni di conflitto di interessi nell'ambito dei fornitori dei servizi di consulenza.

Relativamente alla fase 3): Rispetto ai requisiti di valutazione delle adesioni degli agricoltori, selvicoltori, gestori del territorio e PMI insediate nel territorio rurale, i criteri di priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità degli elementi oggettivi di quantificazione dei seguenti principi per la selezione.

Rispetto ai requisiti di valutazione delle adesioni degli agricoltori, selvicoltori, gestori del territorio e PMI insediate nel territorio rurale, i criteri di priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità degli elementi oggettivi di quantificazione dei seguenti principi per la selezione:

- premialità di selezione specifiche per focus area (P2, 4);
- capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell' art. 15 del reg. 1305/13.
- convenienza economica

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di integrazione delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione dei servizi di consulenza (Catalogo Verde).

Altro elemento di rischio consiste nella necessità di verifiche incrociate con banche dati esterne, in particolare per l'accertamento di requisiti degli utenti finali.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari:

relativamente alle domande di pagamento possono verificarsi problematiche in merito alla verifica

dell'effettiva fornitura dei servizi, alla verifica del rispetto delle tipologie di servizio autorizzato.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Alla fase di redazione dei documenti attuativi sono demandate le definizioni degli elementi oggettivi di cui al precedente punto R7 ed al successivo punto R11. Si rimanda pertanto alla valutazione di controllabilità da svolgere in tale fase

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Relativamente alla valutazione delle adesioni degli agricoltori, selvicoltori, gestori del territorio e PMI insediate nel territorio rurale, nei documenti attuativi saranno dettagliati gli elementi oggettivi per l'applicazione dei principi per la selezione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Nella fase di attuazione della misura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi formativi (Catalogo Verde).

Ugualmente saranno sviluppati gli interscambi con banche dati esterne, in particolare per l'accertamento di requisiti degli utenti finali.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole di controllo previste dal reg. (UE) n. 809/2014 capo II sezione 2. Sarà prevista una verifica specifica sulla rispondenza delle attività realizzate a quanto previsto nel progetto approvato, compreso il controllo in itinere.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio. degli elementi oggettivi di cui al punto R7 ed al punto R11 del paragrafo precedente. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene che la gestione della misura possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste. In particolare saranno determinanti i sistemi di integrazione delle banche dati e la definizione delle modalità di valutazione dell'idoneità dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui alle lettere b) comma 1 dell'art. 67, paragrafo 5 lettera a(i) e a (ii) del Reg. UE n. 1303/2013 è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente un solo valore standard (UCS) che descrive, col minor errore possibile, il costo standard relativo alla tipologia di consulenza che si intende sostenere. Si utilizza la variabile "durata in ore" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire la classe di costo della consulenza nel settore agricolo in relazione ai dati disponibili derivanti dallo studio elaborato da ISMEA per conto della RRN (rete rurale nazionale) italiana (agli atti)

Dai dati si evince infatti una sostanziale invarianza del costo orario per ogni ora di consulenza erogata, e indipendentemente dal luogo di svolgimento e comprensiva di tutti i costi e degli oneri connessi.

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Analisi del costo orario del lavoro, del costo delle traferte e di tutte le spese indirette correlate alla erogazione dei servizi di consulenza agricola, definite sulla base di una analisi ponderata degli studi di settore confermati da dati storici disponibili presso alcune Regioni e validati con interviste e indagini mirate. Il metodo adottato ha consentito alla Rete Rurale Nazionale italiana tramite il supporto scientifica di ISMEA di definire congruo il valore UCS di 54 euro per ogni ora di consulenza.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Il riconoscimento verte sulla verifica dell'effettiva affidabilità ed adeguatezza della struttura e sulla verifica della qualifica e competenza del personale coinvolto nella proposta di servizio

8.2.2.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si veda il relativo paragrafo del tipo di operazione

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Si veda il relativo paragrafo del tipo di operazione

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Si veda il relativo paragrafo del tipo di operazione

8.2.2.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Non pertinente.

8.2.2.6. *Informazioni specifiche della misura*

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Si veda il relativo paragrafo del tipo di operazione

8.2.2.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

- Articolo 16 e considerando 14) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce al rafforzamento delle produzioni di qualità, migliorando la posizione dei produttori sul mercato e all'interno della catena alimentare, favorendo le opportunità di lavoro e lo sviluppo delle zone rurali, e offrendo al contempo maggiori garanzie e informazioni al consumatore.

Come risulta dall'analisi di contesto e alla luce del maggior interesse dei consumatori per la tipicità, qualità e sostenibilità dei prodotti, emerge la necessità di consolidare e valorizzare il sistema delle produzioni tipiche regionali e di sostenere i regimi di qualità basati sulla certificazione delle produzioni. È quindi opportuno favorire sia l'ampliamento delle adesioni ai sistemi di qualità esistenti e utilizzati, sia la diffusione di ulteriori sistemi di certificazione, che riguardano sia l'area delle produzioni tipiche, sia quella di produzioni rispettose dell'ambiente e della salute del consumatore, sia quella dell'integrazione di filiera. Incoraggiando i produttori agricoli ad aderire ai regimi di qualità certificati – la cui domanda è in continua crescita anche in forma anticiclica – si contribuirà, alla competitività delle imprese sui mercati, alla valorizzazione delle caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti, al loro legame con il territorio, alla loro sostenibilità ambientale, e infine ad arginare il fenomeno della contraffazione. Questi obiettivi generali riguardano anche il territorio montano, di cui è documentato un ritardo generalizzato nei confronti del resto della regione.

La misura contribuisce al perseguimento delle Priorità e delle Focus Area, così come indicato nella tabella "Misura 3_ Tipo di operazione_Focus Area", e nelle singole operazioni fornisce una risposta ai seguenti fabbisogni emersi sul territorio regionale:

- F8. Promuovere e rafforzare l'affermazione di filiere competitive, sostenibili di prodotti a qualità regolamentata;
- F9. Favorire processi di certificazione di prodotto, di processo e di etichettatura volontaria in chiave di filiera, e orientati a valorizzare l'origine del prodotto, la sua sostenibilità ambientale, le

caratteristiche qualitative e nutrizionali.

La misura in particolare prevede di:

- incentivare i produttori ad aderire ai regimi di qualificazione delle produzioni, attraverso il sostegno dei costi relativi alla certificazione;
- supportare i gruppi di produttori nelle attività di informazione e promozione per sensibilizzare i consumatori e clienti intermedi, in merito all'esistenza e alle caratteristiche dei prodotti inseriti nei regimi di qualità;
- migliorare l'integrazione dei produttori primari che operano all'interno dei regimi di qualità.

I tipi di operazione in cui la misura si articola, fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Imprenditore agricolo:** (Fonte: Codice civile art. 2135) *Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci.*
- **Agricoltore in attività:** un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo ai sensi del DM . 5467 del 7 giugno 2018 e sue eventuali modificazioni.
- **Consorzi di tutela dop, igt, stg:** (Fonte: Elenco nazionale_sito Mipaaf). *Costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni (art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).*
- **Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini:** (Fonte: Elenco nazionale_sito Mipaaf). *Sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. 61/2010 (art. 1 D.M. 16 dicembre 2010).*
- **Organizzazione dei produttori:** (Fonte: Elenco regionale). *Persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, riconosciuta dallo Stato membro ai sensi dell'art. 154 e che possiede i requisiti dell'art. 152 (Reg. 1308/2013) o ai sensi dell'art. 159*
- **Associazione di organizzazioni di produttori:** *Le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori. (art. 156 del Reg. 1308)*
- **Organizzazioni interprofessionali:** (Fonte: Elenco regionale). *Costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della catena di approvvigionamento (trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori) e che perseguono una delle finalità previste dall'art. 157 del Reg. 1308/2013*
- **Prima partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati:** *si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta entro i cinque anni precedenti la presentazione della prima domanda di sostegno.*

PRIORITÀ	P3 Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo
FOCUS AREA	P3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali"
Tipo di operazione	
3.1.01 Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	√
3.2.01 Attività di promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni	√
Misura 3 Tabella Tipi di operazione_Focus area	

8.2.3.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.3.3.1. 3.1.01 Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi realizzata emerge come la qualità e la distintività delle produzioni regionali rappresentino un importante vantaggio competitivo per l'Emilia-Romagna, che va rafforzato e promosso incentivando i sistemi di produzione sostenibili e di qualità regolamentata, anche alla luce del maggiore interesse da parte dei consumatori nei confronti della tipicità, qualità e sostenibilità.

Il tipo di operazione concorre inoltre allo sviluppo degli elementi trasversali strategici del PSR, legati alla promozione e diffusione delle innovazioni, alla tutela dell'ambiente e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare attraverso le certificazioni ambientali.

Il tipo di operazione prevede, per i produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualificazione delle produzioni previsti all'articolo 16, par.1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, un supporto finanziario a titolo di incentivo per coprire i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite al fine della adesione.

Il tipo di operazione fornisce pertanto un contributo alla Focus area P3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione

di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali” rispondendo in particolare ai Fabbisogni F8 “*Promuovere e rafforzare l’affermazione di filiere competitive, sostenibili di prodotti a qualità regolamentata*” e F9 “*Favorire processi di certificazione di prodotto, di processo e di etichettatura volontaria in chiave di filiera, e orientati a valorizzare l’origine del prodotto, la sua sostenibilità ambientale, le caratteristiche qualitative e nutrizionali*”.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo, calcolato in percentuale sul costo totale delle spese ammesse. La domanda di aiuto è annuale.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La normativa di riferimento è la seguente:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico;
- Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, per quanto riguarda il settore vitivinicolo
- Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3, e DM 8 maggio 2014, concernenti il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata;
- Legge regionale n. 28/1999, concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell’ambiente e della salute dei consumatori;
- Decreto 4337/2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono:

- agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.3.2;
- associazioni di agricoltori. Per “associazioni di agricoltori”, ai fini dell’accesso alla misura, si intendono:
 - le organizzazioni di produttori e le loro associazioni così come definite nel paragrafo 8.2.3.2;

- le organizzazioni interprofessionali così come definite nel paragrafo 8.2.3.2;
- i gruppi definiti all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg così come definiti nel paragrafo 8.2.3.2;
- i gruppi di produttori indicati all'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, così come definiti nel paragrafo 8.2.3.2;
- le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale, così come definite nel paragrafo 8.2.3.2;
- le cooperative agricole e loro consorzi;
- reti di imprese, gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci, per la partecipazione per la *prima volta* (così come da definizione nel paragrafo 8.2.3.2), ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati:

- costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli;
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione.

Tali costi sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di adesione al regime di qualità.

Le voci di spesa sopraelencate, rientrano di norma nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) ovvero nella somma forfettaria di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Ove non sia possibile coprire con tali opzioni tutte le categorie di costi sopra indicati si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'imprenditore agricolo per poter beneficiare del tipo di operazione deve essere *agricoltore attivo* e partecipare per la *prima volta* o nei cinque anni precedenti ai regimi di qualità ammissibili, (così come da definizioni nel paragrafo 8.2.3.2). Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Le associazioni di agricoltori che possono beneficiare del sostegno del tipo di operazione devono operare nei regimi di qualità previsti dall'art. 16 e raggruppare anche *agricoltori attivi*, che partecipano per la *prima volta* ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sopra indicati, (così come da definizioni nel paragrafo 8.2.3.2)

Tali associazioni devono prevedere nel proprio statuto oppure devono avere assunto all'interno di una decisione specifica del proprio organo di gestione:

- le finalità oggetto del presente tipo di operazione;
- apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle domande.

Le associazioni di agricoltori allegano alla domanda di aiuto, l'elenco degli agricoltori nuovi aderenti al regime di qualità sovvenzionato per i quali chiedono il sostegno del tipo di operazione indicando, per ciascun agricoltore, l'importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità.

Si elencano le produzioni oggetto di sostegno, ottenute in conformità ai regimi di qualità istituiti a norma dei rispettivi regolamenti:

- Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>);
- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>);
- vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>).

Sono inoltre ammesse al sostegno le produzioni ottenute in conformità ai regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano (vedi paragrafo delle Informazioni specifiche di Misura).

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi di selezione che saranno applicati per la selezione dei beneficiari saranno riferiti a:

- collocazione delle sedi aziendali delle imprese agricole in Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D).
- adesione a regimi di qualità a valenza ambientale:
 - prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio
 - prodotti ottenuti in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale n. 28/1999, concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori
 - prodotti ottenuti in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, concernente il SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
- epoca di entrata in vigore del regime, con priorità ai più recenti.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto un aiuto massimo annuale di 3.000 Euro ad azienda per ciascuno dei primi 5 anni di adesione. La percentuale di aiuto è pari al 100% dei costi di partecipazione ammessi.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 3 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai principi di selezione fissati dal PSR le problematiche nell'attuazione sono le seguenti:

Requisito: Collocazione delle sedi aziendali delle imprese agricole in Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D).

Problematica: L'incrocio informatizzato delle ubicazioni delle sedi aziendali non presenta problematiche gestionali particolari

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

I sistemi informativi sono basati sull'identificazione univoca sia dei beneficiari singoli che dei destinatari finali dei sistemi di certificazione, in caso di beneficiari associati, connessa con il fascicolo aziendale – anagrafe regionale delle aziende agricole.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi a questa sottomisura, da parte del beneficiario singolo, sono collegati con la necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

Riguardo ai beneficiari associati i rischi sono connessi alla necessità di riconciliare le spese effettuate dall'associazione con i servizi fruiti dai singoli destinatari finali appartenenti alla compagine societaria .

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Per quanto riguarda gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio che dovranno essere definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative, sarà necessaria una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà

individuato dai bandi.

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri quantificati

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari tra le basi dati dei sistemi di qualità e della regione Emilia - Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Sarà prevista un'azione di completa informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione per le forme di associazionismo.

La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una

verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano ammessi al sostegno sono i seguenti:

- SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 (<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>)
- SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/11, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE)
<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878>
- QC – Qualità Controllata – Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute – Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99, notifica n. 465/99 (<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/qualita/marchio-qc>).

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.3.2. 3.2.01 Attività di promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi realizzata emerge come la qualità e la distintività delle produzioni regionali rappresentino un importante vantaggio competitivo per l'Emilia-Romagna. Per incentivare ulteriormente l'adesione ai sistemi di produzione sostenibili e di qualità regolamentata occorre affiancare al sostegno previsto per i nuovi aderenti, un'adeguata attività di promozione ed informazione che renda consapevole il consumatore del valore aggiunto offerto dai prodotti così ottenuti.

Il tipo di operazione concorre inoltre allo sviluppo degli elementi trasversali strategici del PSR, legati alla promozione e diffusione delle innovazioni, alla tutela dell'ambiente e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare attraverso le certificazioni ambientali.

Il tipo di operazione concede un aiuto alle attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche, gli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, e in particolare sugli specifici metodi di produzione, gli elevati standard di benessere animale e di rispetto dell'ambiente, legati al regime di qualità alimentare interessato.

Il tipo di operazione fornisce pertanto un contributo alla Focus area P3A *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”* rispondendo in particolare ai Fabbisogni F8 *“Promuovere e rafforzare l'affermazione di filiere competitive, sostenibili di prodotti a qualità regolamentata”* e F9 *“Favorire processi di certificazione di prodotto, di processo e di etichettatura volontaria in chiave di filiera, e orientati a valorizzare l'origine del prodotto, la sua sostenibilità ambientale, le caratteristiche qualitative e nutrizionali”*.

Gli obiettivi del tipo di operazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono:

- promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori;
- informare sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei regimi di qualità applicati e, sulle caratteristiche nutrizionali dei singoli prodotti;
- rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e con il metodo biologico;
- favorire l'integrazione di filiera;
- incentivare iniziative di promozione sul mercato interno.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo, calcolato in percentuale sul costo totale delle spese ammesse.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La normativa di riferimento è la seguente:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico;
- Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per le bevande spiritose;
- Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, parte II, titolo II, capo I, sezione 2, per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Legge n. 4/2011 e DM 8 maggio 2014, concernenti il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata;
- Legge regionale n. 28/1999, concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;
- Decreto n. 4337/2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono le associazioni di produttori.

Per "associazioni di produttori", ai fini dell'accesso alla misura si intendono:

- a. le organizzazioni di produttori e le loro associazioni così come definite nel paragrafo 8.2.3.2;
- b. le organizzazioni interprofessionali così come definite nel paragrafo 8.2.3.2;
- c. i gruppi definiti all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg così come definiti nel paragrafo 8.2.3.2;
- d. i gruppi di produttori indicati all'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, così come definiti nel paragrafo 8.2.3.2;
- e. le associazioni di produttori agricoli, incluse quelle degli operatori biologici, costituite ai sensi della normativa nazionale;
- f. le cooperative agricole e loro consorzi;
- g. reti di imprese fra i soggetti di cui alle lettere a) e f), gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o forme associate dotate di personalità giuridica fra i soggetti di cui alle lettere dalla a) alla f).

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle seguenti attività di informazione e di promozione nel mercato interno:

- pubblicazioni, prodotti multimediali e sviluppo di applicazioni informatiche;
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- realizzazione e sviluppo di siti web;
- cartellonistica e affissioni;
- realizzazione di seminari, incontri e workshop con operatori, con eventuali attività di degustazione;
- acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e partecipazione a fiere e mostre;
- spese per il coordinamento e l'organizzazione delle attività, entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa ammessa;
- spese per media sociali (configurazione degli account, interventi regolari).

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili le attività di promozione e informazione relative ai regimi ammissibili al sostegno di cui al tipo di operazione 3.1.01 per i quali è stato emanato un avviso pubblico per l'accesso al sostegno. Si elencano le produzioni oggetto di sostegno, ottenute in conformità ai regimi di qualità istituiti a norma dei rispettivi regolamenti:

- Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>);
- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>);
- vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>).

Sono inoltre ammesse al sostegno le produzioni ottenute in conformità ai regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano (Si veda paragrafo "Informazioni specifiche dell'operazione").

Le attività di informazione/promozione non potranno essere riferite a marchi commerciali.

Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso dei prodotti tutelati dal sistema di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2014. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

Tutto il materiale di informazione e di promozione elaborato nell'ambito di un'attività sovvenzionata deve

rispettare la legislazione dell'Unione europea e nazionale applicabile negli Stati membri in cui le attività di informazione e di promozione sono attuate.

Per quanto riguarda l'attività di informazione e promozione dei vini protetti e tutelati, vini aromatizzati protetti e bevande spiritose, devono sempre essere inclusi chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e il rischio di abuso di alcol.

Sono escluse dal presente tipo di operazione le attività di promozione e informazione che beneficiano degli aiuti previsti da altre normative in materia, quali:

- il Reg. (UE) n. 1144/2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei Paesi terzi;
- la Legge regionale n. 16/1995, relativa alla promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali.

I progetti di promozione e informazione possono avere una durata massima di 24 mesi.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno applicati ai progetti presentati i seguenti principi di selezione:

- caratteristiche del progetto, con priorità a:
 - progetti multiprodotto
 - progetti destinati ai paesi europei
- grado di rappresentatività del beneficiario in termini di numero di produttori associati;
- adesione a regimi di qualità a valenza ambientale:
 - prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio
 - prodotti ottenuti in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale n. 28/1999, concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori
 - prodotti ottenuti in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, concernente il SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
- epoca di entrata in vigore del regime, con priorità ai più recenti.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto sarà pari al 70% del costo totale delle spese ammesse.

I progetti presentati dai soggetti beneficiari devono avere una dimensione di spesa compresa tra un minimo di € 30.000 ed un massimo di € 300.000.

La spesa massima ammissibile potrà essere modulata, nei bandi, in funzione delle peculiarità dei singoli

settori produttivi e dei differenti interventi.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 3 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne risulta rischiosa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai principi di selezione fissati dal PSR non si rilevano particolari elementi di criticità riguardo alla controllabilità. **R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento**

I rischi relativi a questa sottomisura sono collegati con la necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

Le disposizioni relative alla demarcazione con altri fondi sono tali da consentire di escludere rischi di doppio finanziamento.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Per quanto riguarda gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio che dovranno essere definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative, sarà necessaria una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato dai bandi.

Non si rilevano particolari rischi relativi alla categoria R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo

per R7:I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri quantificati e in numero strettamente necessario a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

per R9:Sarà prevista un'azione di completa informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione . La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano ammessi al sostegno sono i seguenti:

- SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 (<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>)
- SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/11, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878ù>
- QC – Qualità Controllata – Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute – Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99, notifica n. 465/99 (<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/qualita/marchio-qc>).

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si veda analogo sezione inerente il tipo di operazione

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Si veda analogo sezione inerente il tipo di operazione

--

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Si veda analogo sezione inerente il tipo di operazione
--

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si veda analogo sezione inerente il tipo di operazione.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Si veda analogo sezione inerente il tipo di operazione.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante.

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

- Articolo 17 comma 1 lettere a), b), c) d).
- Articolo 45
- Articolo 46
- Articolo 58 bis

Regolamento Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014

- Articolo 13

Regolamento di esecuzione n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013.

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura ha un peso fondamentale nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna al fine di consolidare ed accrescere il sistema agroindustriale nel suo complesso.

La misura prevede un sostegno adeguato agli investimenti produttivi, che da sempre rappresentano il perno della politica agricola comunitaria e nazionale, in quanto indispensabili allo sviluppo del settore agricolo inteso come soggetto in grado di concorrere alla crescita economica complessiva nel rispetto delle tematiche e peculiarità ambientali e, agli investimenti non produttivi (investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo della redditività della azienda agricola e/o forestale), apportando un significativo valore aggiunto in quanto questi rappresentano un complemento indispensabile dello sviluppo sostenibile dell'attività agroindustriale emiliano-romagnola.

In specifico in funzione delle peculiarità del sistema regionale e delle specificità dei singoli settori produttivi che lo compongono, in termini di criticità, esigenze, potenzialità, quali emergono dalla descrizione di contesto e dall'analisi swot già riportate nei precedenti capitoli 4 e 5, sono state individuate specifiche priorità di intervento sintetizzate nelle tabelle "Filiera agroindustriale_Settori produttivi" e "Imprese agricole_Settori produttivi".

La misura contribuisce a fornire una risposta diretta a molteplici fabbisogni:

- F05 "Incentivare investimenti per ammodernamento e rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese";

- F07 “Favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta, agricola e l'innovazione organizzativa”;
- F08 “Promuovere e rafforzare filiere competitive e sostenibili di prodotti a qualità regolamentata”;
- F10 “Rafforzare le forme aggregative per l'accesso al credito e introdurre strumenti finanziari”
- F13 “Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro colleg. ecologico”;
- F15 “Contenimento delle specie invasive e sostegno agli agricoltori per la conservazione della biodiversità”;
- F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti derivanti dalle attività agricole e zootecniche”;
- F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”;
- F18 “Aumentare l'efficienza delle risorse idriche”;
- F19 “Promuovere sistemi ad elevata efficienza energetica in agricoltura/agroindustria”;
- F20 “Realizzazione e manutenzione di infrastrutture di viabilità e logistica”;
- F22 “Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli in particolare zootecnici”.

Indirettamente la misura interviene a fornire una risposta anche ai fabbisogni:

- F04 “Favorire il miglioramento della qualità imprenditoriale, stimolando il ricambio generazionale”;
- F09 “Favorire processi di certificazione di prodotto, di processo e di etichettatura volontaria. In chiave di filiera”;
- F21 “Sviluppare le bioenergie a basse emissioni serra anche promuovendo l'utilizzo di sottoprodotti agroindustriali”.

Attraverso gli interventi previsti la misura contribuisce al perseguimento delle Priorità e delle Focus Area così come indicato nella tabella 4 “Tipo di operazione_Focus Area” e nella descrizione dei tipi di operazioni. Inoltre, la misura concorre in maniera significativa al rispetto delle priorità trasversali del Programma:

- **Innovazione:** tramite operazioni che prevedono specifici principi di selezione che mettono in valore le nuove tecnologie di processo e di prodotto.
- **Ambiente:** tramite le operazioni dedicate e quelle in cui sono stati inseriti specifici principi di selezione (certificazioni, bio edilizia, interventi volontari di mitigazione dell'impatto ambientale).
- **Cambiamento climatico:** tramite le operazioni dedicate.

La misura ha alcuni aspetti comuni a tutti i tipi di operazioni di seguito riportati:

Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti:

- per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali che svolgono attività di impresa a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.
- per gli investimenti realizzati da Enti pubblici e loro associazioni possono essere concesse erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere già realizzate.

Costi standard: Questa metodologia di determinazione della spesa in funzione della quantificazione del

contributo concedibile non si applica alle operazioni incluse nella presente misura (escluso tipo di operazione 4.4.03).

Aiuti di stato: gli importi indicati come minimo e massimo dei singoli progetti ammissibili ad aiuto non si applicano ad analoghi interventi finanziati con Aiuti di Stato fatto salvo specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia.

Divieti: acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione ordinaria, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria.

Inoltre nei tipi di operazioni in cui la misura si articola si trovano riferimenti alle seguenti definizioni comuni:

Fondo di garanzia uncapped: fondo di garanzia illimitata che consente ai beneficiari delle misure supportate dal PSR di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti a minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste.

Giovane agricoltore: persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Giovane nelle società: (fonte Reg. 807, art. 2) giovane agricoltore che crea una società nella forma di una persona giuridica ed esercita un controllo effettivo e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e a lungo termine, da solo o insieme ad altri agricoltori. Se una persona giuridica è controllata, esclusivamente o congiuntamente, da un'altra persona giuridica, tali requisiti si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un controllo su un'altra persona giuridica

Imprese a prevalente partecipazione femminile: sono tali le imprese individuali in cui il titolare sia una donna, o le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute, o le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione.

Organizzazione dei produttori: persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, riconosciuta dallo Stato membro ai sensi dell'art. 154 e che possiede i requisiti dell'art. 152 (Reg. 1308/2013) o ai sensi dell'art. 159

Organizzazioni interprofessionali: costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della catena di approvvigionamento (trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori) e che perseguono una delle finalità previste dall'art. 157 del Reg. 1308/2013.

Pagamento tramite finanziaria: per l'ammissibilità della spesa in caso di pagamento tramite finanziaria deve risultare chiaramente che il beneficiario può considerarsi come il soggetto che la sostiene, ancorché l'importo non transiti sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito

al fornitore del bene oggetto del contributo. Tale condizione potrà essere riconosciuta qualora si riscontrino almeno le seguenti condizioni nel contratto con il quale il beneficiario si impegna a rimborsare il prestito in rate posticipate a mezzo di "Cambiali Agrarie" calcolate in base al tasso d'interesse pattuito: l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito, il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 del dlgs 385/93) sui beni aziendali

Proprietà Collettive: le proprietà collettive inserite nel PSR 2014-2020 gestiscono beni di uso civico. In linea di massima si tratta di terreni a boschi, prati e pascoli di montagna e a colture agricole in pianura. Sono istituti denominati in vario modo, composti da un Presidente ed un Comitato/Consiglio eletti dagli utenti aventi diritto (popolazione residente). Sono dotati di statuti e regolamenti. Annualmente deve esserci un bilancio, preventivo e consultivo secondo le regole della contabilità. Nel caso in cui non vi siano o per qualche motivo vadano soppressi gli istituti sopra menzionati, i beni di uso civico sono in carico alle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

	ACETO	AP E MIELE	AVC / UOVA	CARHI BOV	CARHI SUIN	CUNICOLI	FORAGGERE	LATTICO CAL	OLIVICOLA / OLIO	ORTOFRUTTA	OVICAPRINI	SEBENTI	SEBENTIVI	VITIVINOLO	VIVABO	
AMBIENTE																
Incentivare una maggiore efficienza del ciclo di produzione e di trasformazione in termini di risparmio energetico, contrazione dei consumi idrici e migliore gestione dei reflui			✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓		
Incentivare una maggiore efficienza dell'intero ciclo produttivo, compresa la fase di esitocazione, in termini di risparmio energetico, e di riduzione di emissioni di polveri in atmosfera.				✓			✓			✓		✓	✓			
INNOVAZIONE																
Incentivare innovazione / diversificazione delle produzioni in funzione di richieste dei mercati e/o servizi offerti			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓			
Incentivare la razionalizzazione ed il potenziamento dell'attività di logistica.								✓		✓			✓			
Incentivare le fasi di commercializzazione, quali conservazione del prodotto in fase di trasporto, imbottigliamento, logistica														✓		
Incentivare le tecnologie atte a razionalizzare e innovare la fase di post raccolta, selezione e conservazione finalizzate al miglioramento qualitativo dei prodotti.										✓			✓			
Incentivare tecnologie atte a migliorare le fasi di conservazione/affinamento dei prodotti.														✓		
Incentivare una maggiore efficienza del ciclo produttivo in termini di risparmio energetico.			✓										✓			
QUALITA'																
Incentivare la fase di stoccaggio e conservazione finalizzata all'utilizzo di tecnologie atte a garantire la qualità, la salubrità, e la differenziazione in classi omogenee delle produzioni.								✓					✓			
Incentivare la produzione/commercializzazione di prodotti ad elevata distintività e contenuto di servizi.	✓	✓						✓								
Incentivare la valorizzazione dei tagli destinati al consumo fresco attraverso il sostegno ad investimenti finalizzati a prodotti lavorati a maggior valore aggiunto e servizi offerti					✓											
Incentivare la valorizzazione di prodotti derivati funzionale ad una diversificazione dell'offerta.				✓				✓						✓		
Incentivare le innovazioni di processo finalizzate a garantire una maggiore salubrità e qualità intrinseca del prodotto					✓		✓			✓		✓	✓			

Tabella Misura 4 "Filiera agroindustriale_Settori produttivi"

PRIORITÀ	P2		P3	P4		P5	
FOCUS AREA	P2A	P2B	P3A	P4A	P4B	P5A	P5D
Tipo di operazione							
4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema	√						
4.1.02 - Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento		√					
4.1.03 - Invasi e reti di distribuzione collettiva						√	
4.1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacca							√
4.1.05 - Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari	√						
4.2.01 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema			√				
4.2.02 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali con strumenti finanziari			√				
4.3.01 - Infrastrutture viarie e di trasporto	√						
4.3.02 - Infrastrutture irrigue						√	
4.4.01 - Ripristino di ecosistemi				√			
4.4.02 - Prevenzione danni da fauna				√			
4.4.03 - Realizzazione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati					√		
<p><i>P2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere</i></p> <p><i>P2B Agevolare il rinnovo generazionale delle imprese agricole regionali e l'ingresso di giovani professionalizzati nel settore agricolo</i></p> <p><i>P3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali</i></p> <p><i>P4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa</i></p> <p><i>P4B Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi</i></p> <p><i>P5A Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura</i></p> <p><i>P5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniacca prodotte dall'agricoltura</i></p>							

Tabella Misura 4 "Tipo di operazione_Focus Area"

	ACETO	API E MIELE	AVIC / UOVA	CARNI BOV	CARNI SUIN	CUNICOLI	FORAGGERE	LATTIERO CAS.	OLIVICOLO / OLIO	ORTOFRUTTA	OVICAPRINI	SEMENTI	SEMINATIVI	VITIVINICOLO	VIVAISMO
AMBIENTE															
Incentivare il corretto utilizzo della risorsa idrica in funzione di una razionalizzazione dei consumi										√			√		
Incentivare l'agricoltura di precisione legata alla difesa colturale e all'uso razionale degli altri input di processo										√					
Incentivare la riduzione dell'impatto ambientale degli allevamenti mediante il superamento dei livelli minimi imposti dalla direttiva nitrati, il razionale utilizzo delle risorse idriche, la riduzione delle emissioni in atmosfera e la gestione sostenibile dei reflui;			√	√	√			√							
Incentivare l'introduzione di sistemi a supporto delle decisioni aziendali per garantire una agricoltura maggiormente sostenibile										√					
Incentivare progetti di riconversione verso tipologie di allevamento maggiormente ecosostenibili;			√	√	√	√		√			√				
Incentivare tecniche colturali basso impatto ambientale										√			√		
Incentivare un utilizzo più razionale dei pascoli in un'ottica di migliorare la sostenibilità ambientale				√							√				
INNOVAZIONE															
Incentivare gli impianti di essiccazione aziendale;							√								
Incentivare investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro oltre i limiti di legge e del potenziale produttivo aziendale	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Incentivare il miglioramento delle meccanizzazioni in un'ottica di minor impatto ambientale e miglioramento qualitativo delle produzioni										√				√	
Incentivare l'adozione di sistemi produttivi innovativi quali l'agricoltura di precisione e i sistemi di supporto decisionali			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Incentivare l'introduzione di innovazioni tecnologiche in campo informatico, negli allevamenti, e nei processi produttivi			√		√			√	√						
Incentivare la razionalizzazione dei processi di raccolta e stoccaggio							√			√			√	√	
Incentivare la realizzazione di strutture protette, screen house e la loro automazione												√			√
Incentivare l'introduzione di nuovi prodotti vivaistici															√
Incentivare progetti per l'innovazione di processo e di prodotto a livello di caratteristiche intrinseche al fine di rendere maggiormente sostenibile il processo produttivo	√		√	√	√	√		√	√	√	√		√	√	
QUALITA'															
Incentivare il benessere degli animali e la garanzia dei requisiti sanitari oltre i limiti di legge, in un'ottica di cambiamenti climatici in atto e futuri			√	√	√	√		√							
Incentivare le misure di biosicurezza animale volte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione delle malattie nelle aziende zootecniche, oltre i limiti di legge			√	√	√	√		√			√				
Incentivare il miglioramento delle attrezzature per la fienagione funzionali al miglioramento qualitativo							√				√				
Incentivare il miglioramento delle fasi di produzione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti	√	√													
Incentivare interventi di prevenzione e protezione contro avversità biotiche e abiotiche								√	√	√	√	√		√	√
Incentivare la differenziazione dei prodotti stoccati in funzione di classi omogenee													√		
Incentivare la filiera corta				√	√						√			√	
Incentivare la protezione delle greggi/ mandrie dai predatori, il benessere degli animali, e l'ottenimento di requisiti igienico-sanitari oltre i termini di legge				√							√				
Incentivare la qualità dei prodotti, e l'introduzione di sistemi di certificazione compresi quelli di processo										√			√		
Incentivare l'adeguamento della fase di essiccazione e selezione in funzione di conseguire migliori garanzie sanitarie e caratteristiche del prodotto													√		

8.2.4.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.4.3.1. 4.1.01- Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto evidenzia una situazione delle aziende agricole regionali mediamente migliore - rispetto ad alcuni indici dimensionali e reddituali - di quella della maggior parte delle altre regioni italiane. Si può comunque rilevare che esiste un gruppo di aziende, con una dimensione economica espressa in Standard Output ricompresa tra i 20.000 euro ed i 100.000 euro, che possono essere considerate maggiormente bisognose di intervenire per svilupparsi e migliorare le proprie posizioni. Ciò non esclude che parallelamente rimanga la necessità di incentivare le aziende più grandi ad investire e ad innovarsi per rimanere competitive su un mercato sempre più globalizzato.

A questo scopo il presente tipo di operazione favorirà la realizzazione di investimenti finalizzati a favorire il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole regionali, intesa come sostenibilità dei processi produttivi da un punto di vista economico, ambientale e sociale. Risulteranno a questo fine prioritarie quelle tipologie di intervento risultate tali in accordo all'analisi SWOT in relazione alle diverse filiere produttive regionali, pur non escludendo interventi su settori minori non coperti dal livello di dettaglio dell'analisi.

Ritenendo opportuno favorire la distribuzione delle risorse disponibili su un numero di soggetti non eccessivamente ristretto e basandosi sulla analisi citata in premessa, è fissato un massimale di spesa per Piano di Investimenti (PI), definito in misura progressiva con modalità tale da garantire comunque la possibilità di investimenti significativi anche alle imprese di minore dimensione. E' altresì fissato un massimale assoluto di spesa ammissibile finanziabile alla medesima impresa agricola sulla sottomisura 4.1 nel corso della programmazione.

Il tipo di operazione contribuirà a fornire una risposta ai fabbisogni F05 *“Incentivare investimenti per ammodernamento e rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese”* e F08 *“Promuovere e rafforzare filiere competitive e sostenibili di prodotti a qualità regolamentata”* impattando sulla priorità P2 nell'ambito della Focus Area P2A *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere”*; nonché trasversalmente ad obiettivi ambientali mediante investimenti correlati alla riduzione delle emissioni in atmosfera P5D *“Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura”* e della dispersione di fitofarmaci P4B *“Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”*. Ricomprendendo anche interventi destinati a migliorare l'uso dell'acqua in

*agricoltura, quali impianti irrigui più efficienti ed invasi aziendali, favorendo un più razionale utilizzo dell'acqua disponibile e sostituendo dove possibile il prelievo da falda”, contribuirà infine a rispondere al fabbisogno e pertanto in modo trasversale alla Priorità 5 nell’ambito della Focus area P5A” **“Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura”** fornendo una risposta al fabbisogno F18 **“Aumentare l'efficienza delle risorse idriche”**. L'operazione, quando attivata in modalità di filiera, concorre inoltre alla P.3 **“Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”**, nell'ambito Focus area P3A **“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”**.*

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale (con % diversificata in base alla tipologia di beneficiario e/o dell'ambito territoriale d'intervento).

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA)
- Direttiva 2009/128 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- Direttiva 75/268/CEE;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell’8 giugno 2020 di adozione della metodologia per l’identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e degli elenchi dei comuni e dei fogli di mappa interessati.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Potranno aderire alla presente operazione le imprese agricole che rispettino le condizioni di ammissibilità e che presentino un Piano di Investimenti (PI) coerente con le finalità della stessa. Dette imprese agricole potranno aderire anche qualora costituenti "Comunioni a scopo di godimento" per investimenti di interesse comune.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Saranno ammissibili a contributo le spese sostenute per:

- costruzione/ristrutturazione immobili produttivi;
- sistemi di sicurezza per la tutela dei fattori produttivi aziendali,
- miglioramenti fondiari;
- macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale;
- impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali;
- investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti, entro il limite massimo del 10 % delle stesse;
- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze.

Non risultano finanziabili con il presente tipo di operazione investimenti finalizzati ad adeguare l'azienda a normative i cui termini di adeguamento risultino scaduti.

Ai sensi del Reg. 1305/2013 art. 45(3) non risultano ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

Con riferimento a trattori, mietitrebbie e nuovi impianti arborei la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, può essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici realizzati dalla Rete Rurale Nazionale\Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per le macchine agricole gli elaborati sono: “Aggiornamento 2020 della metodologia per l’individuazione delle Unità di Costo Standard dei trattori e mietitrebbie finanziate dalla misura 4 del PSR “(certificazione allegata) e “Orientamenti per la redazione e l’istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (trattori e mietitrebbie)”.

Per nuovi impianti arborei si fa riferimento a: “Metodologia per l’individuazione delle Unità di Costo Standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la misura 4 dei PSR” e “Orientamenti per la redazione e l’istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (impianti arborei)”.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A.;
- in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- in caso di impresa costituita in forma societaria (fatto salvo il caso di Proprietà collettive), l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- l'impresa dovrà impegnarsi alla conduzione dell'azienda agricola oggetto di intervento per almeno 5 anni dalla data dell'atto in cui viene assunta la decisione di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto,

pena la revoca del finanziamento. L'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore;

- la dimensione economica aziendale dovrà risultare superiore a 15.000 euro di Standard Output in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici e 20.000 euro di Standard Output negli altri ambiti territoriali regionali; per aziende che partecipano a progetti collettivi, così come definiti nel paragrafo 8.1, attraverso la forma della “*comunione a scopo di godimento*”, dette soglie di Standard Output sono ridotte, rispettivamente, a 12.000 euro e 15.000 euro.
- i punteggi di merito conseguiti dal PI e complessivamente dalla domanda dovranno risultare superiori ciascuno ad una soglia minima.

Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

Gli acquisti effettuati per il tramite di società finanziaria risulteranno ammissibili a condizione che vengano rispettati i criteri già indicati nella descrizione di misura.

In accordo a quanto previsto dall'art 46(2) del Reg UE 1305/2013 gli interventi del presente tipo di operazione, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, adottati dai Comitati Istituzionali il 24 febbraio 2010 e approvati rispettivamente con DPCM 8 febbraio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n°172 del 15 maggio 2013), DPCM 21 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 147 del 27 giugno 2014) e DPCM 5 luglio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 34 dell'11 febbraio 2014), tutti notificati alla Commissione europea, in fase di aggiornamento/riesame. A tale proposito l'ammissibilità dei suddetti interventi terrà conto dello stato dei corpi idrici con riferimento alle condizioni per motivi inerenti alla quantità di acqua, così come identificate nella cartografia contenuta nel cap 4 "Analisi swot e identificazione dei bisogni". Si precisa altresì che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 787/2014 le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima Direttiva al 2015, 2021 e 2027.

Ferme restando dette limitazioni all'ammissibilità degli impianti di irrigazione, riconducibili all'applicazione dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013, il tipo di operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Condizioni specifiche per l'ammissibilità di impianti di irrigazione/invasi aziendali

In accordo a quanto disposto dall'art. 46 del Reg. 1305/2013 gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento dovrà risultare preposseduto o previsto da progetto;
- il diritto a derivare la risorsa idrica da parte del beneficiario sarà rivisto/emendato in linea con i requisiti della DQA per quanto riguarda il buono stato ambientale;
- il beneficiario sarà impegnato ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica.
- qualora l'investimento consista nel miglioramento/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, esso dovrà consentire un risparmio idrico potenziale calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, quale risultante dalla sottostante tabella, pari almeno:
 - al 25 % per passaggio da un impianto di categoria "bassa efficienza" (B) ad uno delle categorie superiori;
 - al 10 % per passaggio tra impianti della medesima categoria "media efficienza" (M);
 - al 5% per passaggio da un impianto di categoria "media efficienza" ad uno di categoria "alta efficienza" (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima.

A tal proposito si veda la tabella 4_“Tecniche irrigue” .

Il "**risparmio idrico potenziale**" dell'intervento da confrontare con le soglie minime sopra definite è individuato tramite la seguente formula: $[100 - (\% \text{ effic. impianto di partenza}) * 100 / (\% \text{ effic. impianto nuovo})] / 100$. Nella tabella "Risparmio idrico" sono riepilogati i valori di risparmio idrico potenziale conseguibile con le varie combinazioni di impianto irriguo esistente/nuovo.

- Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua (esclusi i nuovi invasi che non producono un aumento netto della superficie irrigata):
 - a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e
 - b) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta.
- In caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile superiore a 5.000 mc e massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di Partenariato. Sono finanziabili le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.
- Se l'investimento produce un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie, è ammissibile solo se:
 - a) lo stato del corpo idrico non é stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché
 - b) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento nello stato del corso d'acqua;
 - c) dovrà essere garantito un risparmio idrico superiore al 5%.

	Cod. impianto nuovo	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cod. impianto di partenza	indice efficienza irrigua % impianto	40	50	55	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90
01	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
02	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
03	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
04	20	50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
05	40		20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
06	50			9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
07	55				8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
08	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
09	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65								7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70									13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80										6%	6%	11%	11%	11%
14	85												6%	6%	6%
15	85												6%	6%	6%

N.B.: le "combinazioni" di sostituzione individuate dalle celle rosse non risultano ammissibili

Tabella Misura 4_1_ Risparmio idrico

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
03	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
04	Manichetta forata di alta portata	20	B
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	M
06	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
07	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
08	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 atmosfere)	60	M
09	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione* di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata < 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata < 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata < 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata < 5%	90	A

Tabella Misura 4_1_Tecniche irrigue

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Le risorse disponibili verranno attribuite ai singoli settori/comparti in funzione del loro peso a livello di PLV regionale, della ricaduta occupazionale in termini di indotto, delle *performance* previste, di apporti da parte di specifiche OCM.

A livello di singolo settore/comparto i principi di selezione terranno in debita considerazione alcune caratteristiche qualificanti dei beneficiari e dei progetti, attribuendo pertanto un fattore di premialità ai seguenti elementi.

Soggetti beneficiari:

- impresa agricola con un imprenditore che nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto si è insediato ed ha avuto una concessione di premio per il primo insediamento nel PSR 2007-2013 (misura 112 “Insediamento di giovani imprenditori”) o nel PSR 2014-2020 (operazione

6.1.01 “Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori”);

- imprese in possesso di certificazioni ambientali;
- imprese aderenti direttamente o indirettamente ad Organizzazioni di Produttori relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito di intervento;
- imprese operanti in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- imprese che hanno aderito formalmente a processi di riclassificazione di aree potenzialmente urbanizzabili individuate dai PSC vigenti in tutto il territorio regionale ad aree agricole o utilizzano a fini agricoli aree individuate dai PSC come potenzialmente urbanizzabili e riconvertite in aree agricole;
- imprese che aderiscono alla Rete del lavoro di qualità;
- imprese che hanno:
 - effettuato l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 con annesso progetto lavorativo
 - effettuato l’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità o vulnerabilità sociale ai sensi della legge regionale 14/2015 con annesso progetto lavorativo gestito da imprese sociali specializzate nelle funzioni dell’inserimento lavorativo;
 - sottoscritto convenzioni previste dall'art. 22 della regionale 17/2005 con cooperative sociali o consorzi iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali.

Progetti:

- rispondenza a fabbisogni specifici riferiti ai singoli settori, quali riassunti nella tabella inserita nel paragrafo 8.2.4.2;
- investimenti dedicati alla produzione integrata, al settore biologico e/o a prodotti a qualità regolamentata;
- investimenti finalizzati al conseguimento di livelli superiori a quelli previsti dalla normativa vigente in termini di sicurezza sul lavoro;
- investimenti per il benessere animale per livelli superiori a quelli previsti dalla normativa vigente, finalizzati a migliorare la libertà di movimento degli animali;
- progetti con un valore economico inferiore ad una soglia, da fissarsi in sede di avviso pubblico;
- progetti che prevedono la riduzione delle superfici impermeabilizzate o comunque tendenti ad un "saldo zero" relativamente al consumo di suolo nel caso prevedano la realizzazione di strutture;
- valenza ambientale del progetto;
- investimenti finalizzati alla prevenzione di danni da eventi calamitosi o avversità atmosferiche;

In caso di impianti irrigui: saranno favoriti gli interventi in relazione alle migliori caratteristiche di efficienza idrica dell'impianto oggetto di contributo.

In caso di realizzazione di invasi aziendali: preferenza a quelli realizzati in zona collinare o montana, che non insistono su superfici occupate da habitat ad alta valenza naturalistica (Rete Natura 2000), e paesaggistica (vincoli del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e tutele ai sensi del D.Lgs 42/2004).

A parità di punteggio opereranno inoltre i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine:

- iniziative di imprese a prevalente partecipazione femminile;
- importo di contributo ammissibile inferiore.

Nel caso il tipo di operazione venga attuato in un Progetto di Filiera, in combinazione con il tipo di operazione 4.2.01 ed altre, la valutazione della singola domanda utilizzerà la componente relativa alle priorità settoriali proprie della 4.1.01, ma il progetto dovrà comunque risultare coerente con il tema dei fabbisogni del settore di riferimento del Progetto di filiera a cui aderisce, ad esclusione dei settori minori [bovino (carne), ovicaprino (carne e latte), cunicolo, equino, api, olio d'oliva, aceto balsamico, vivaismo, prodotti in uscita non allegato1 del Trattato], per i quali le iniziative dell'operazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo del progetto di filiera.

Si riepilogano i principi che fissano i criteri di selezione dei Progetti di Filiera:

- Tipologia dell'accordo
- Vantaggio per le imprese agricole di produzione partecipanti all'accordo
- Numero di imprese agricole di produzione partecipanti quali "beneficiari diretti"
- Quantitativi di materia prima cui il progetto è dedicato
- Accordi che prevedono la fase di distribuzione
- Consolidamento e sviluppo delle produzioni a qualità regolamentata
- Numero di imprese di trasformazione/commercializzazione
- Progetti che prevedono l'utilizzo del tipo di operazione 16.2.01
- Investimenti ricadenti in aree interne e in aree soggette a vincoli naturali
- Vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le parti sociali
- Adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro di qualità

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali, i progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri di selezione, verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- Iniziative che raggruppano il maggior numero di beneficiari diretti;
- Progetti di filiera dedicati al maggior quantitativo di materia prima.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importi ammissibili

I PI, per risultare ammissibili, dovranno soddisfare i seguenti livelli minimi di spesa ammissibile a contributo = 10.000 euro in zona svantaggiata; 20.000 euro negli altri ambiti territoriali regionali;

Per ogni PI il tetto di spesa ammissibile è determinato attribuendo:

- 4.000 euro di spesa ammissibile ogni 1.000 euro di dimensione aziendale espressa in standard output per i primi 100.000 euro di dimensione economica;
- 2.000 euro di spesa ammissibile ogni 1.000 euro di dimensione aziendale per la parte di standard output eccedente i 100.000 euro e fino a 500.000 euro;
- 1.000 euro di spesa ammissibile ogni 1.000 euro di dimensione aziendale per la parte di standard output

eccedente i 500.000 euro, fino ad un massimo assoluto di 1.500.000 euro di spesa ammissibile.

Ai fini del suddetto calcolo la dimensione economica aziendale è quantificata con arrotondamento al migliaio.

E' altresì fissato un importo massimo di 3.500.000 euro, da considerarsi quale tetto di spesa finanziabile nella programmazione 2014-2020 ad una impresa nell'ambito dei tipi di operazione 4.1.01 e 4.1.02 (indipendentemente dal numero di PI finanziati).

Aliquote di sostegno:

L'aiuto sarà quantificato in base alla spesa ammissibile:

- 45% se imprese condotte da giovani agricoltori e/o in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (esclusi investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali);
- 35% negli altri casi e in caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali - esclusi i prodotti della pesca – di cui all'Allegato I del Trattato sia in entrata che in uscita .

Si precisa che gli investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali saranno ammissibili qualora almeno il 66% della materia prima coinvolta sia di provenienza aziendale

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezziari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di

errori nella fase di graduazione dei progetti. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa del progetto.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi che possono anche coinvolgere molteplici soggetti (es. progetti collettivi presentati da più imprese)

L'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, per l'effettuazione della spesa entro i termini stabiliti.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definiti le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni .

Per R8: Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, attuazione del PI a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione . La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi graduali di penalizzazione.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda l'acquisizione di trattori e mietitrebbie, la spesa ammissibile può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari - UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). La spesa sarà determinata per classe di potenza nominale secondo la metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale/ISMEA comprendente 10 sottocategorie di trattori e 2 sottocategorie di mietitrebbie, conformemente alla lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013), certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 487 1305/2013.

Gli elaborati a cui fare riferimento sono: “Aggiornamento 2020 della metodologia per l’individuazione delle Unità di Costo Standard dei trattori e mietitrebbie finanziate dalla misura 4 del PSR” (certificazione allegata) e “Orientamenti per la redazione e l’istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (trattori e mietitrebbie)”.

Relativamente ai nuovi impianti arborei, la spesa ammissibile può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari -UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). L’importo sarà determinato applicando la metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale /ISMEA ai sensi del punto i), lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013 e certificata ai sensi dell’articolo 62 del Reg (UE) n. 1305/2013. Gli elaborati a cui fare riferimento sono: “Metodologia per l’individuazione delle Unità di Costo Standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la misura 4 dei PSR” e “Orientamenti per la redazione e l’istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (impianti arborei)”.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Per investimento collettivo si intende un investimento realizzato congiuntamente da più imprese agricole e destinato ad un utilizzo comune.

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L’analisi SWOT evidenzia una caratterizzazione delle aziende agricole regionali tale da poterle suddividere sostanzialmente in tre categorie. Un primo insieme è costituito fondamentalmente da aziende contraddistinte da parametri dimensionali e produttivi poco significativi e tali da catalogarle come "non imprese"; sono di fatto quelle con una dimensione economica, espressa in standard output, inferiore a 10.000 euro. Il secondo

insieme ricomprende le aziende con dimensione economica ricompresa tra 10.000 e 20.000 euro: in questo ambito solo una parte risulta interessante ai fini dell'operazione 4.1.01 in quanto catalogabile come "impresa potenziale", ovvero come realtà suscettibile di migliorare per diventare competitiva sul mercato. La terza categoria ricomprende le aziende agricole oggetto di attività d'impresa vera e propria. In quest'ultimo ambito è operata una ulteriore suddivisione in aziende piccole e grandi, con riferimento allo spartiacque di una dimensione economica fino a 100.000 euro o superiore a tale soglia.

In un'ottica di ottimizzazione dell'uso delle risorse si ritiene pertanto di indirizzare il sostegno in modo tale da favorire sia lo sviluppo delle imprese potenziali o piccole, sia l'innovazione continua di quelle grandi. A tale scopo l'accesso alla operazione 4.1.01 sarà limitato alle aziende agricole di dimensione economica uguale o superiore a 15.000 euro in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e a 20.000 euro negli altri ambiti territoriali regionali.

Inoltre il massimale di spesa ammissibile a finanziamento per PI sarà modulato in modo da favorire maggiormente le aziende di classe dimensionale inferiore, che possono ritenersi quelle con margini di sviluppo più ampi rispetto alla situazione di partenza.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificabili nuovi requisiti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.4.3.2. 4.1.02 - Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente tipo di operazione interviene, in maniera complementare al tipo di operazione 6.1.01, a supporto delle imprese di nuova costituzione dei giovani, favorendone lo sviluppo e, ove ne ricorra il caso, rispondendo alle esigenze di conformarsi a normative comunitarie cogenti - incluse quelle sulla sicurezza sul lavoro - a condizione che i relativi investimenti siano realizzati nei primi 24 mesi successivi all'insediamento.

Il tipo di operazione risponde in tal modo all'obiettivo della Focus area P2B” *Agevolare il rinnovo generazionale delle imprese agricole regionali e l'ingresso di giovani professionalizzati nel settore agricolo*” e pertanto al fabbisogno F4 *"Favorire il miglioramento della qualità imprenditoriale, stimolando il ricambio generazionale"*, nonché al fabbisogno F5 *"Incentivare investimenti per ammodernamento e rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese"*;

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA)
- Direttiva 2009/128 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- Direttiva 75/268/CEE;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'8 giugno 2020 di adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e degli elenchi dei comuni e dei fogli di mappa interessati.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Imprese agricole condotte da giovani beneficiari del tipo di operazione 6.1.01.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Saranno ammissibili al contributo le spese sostenute per investimenti quali:

- costruzione/ristrutturazione immobili produttivi;
- miglioramenti fondiari;
- macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale;
- impianti lavorazione /trasformazione dei prodotti aziendali;
- investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti, entro il limite massimo del 10 % delle stesse.
- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze.

Tutti gli investimenti contenuti nel Piano di Investimenti (PI) dovranno essere stati previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) presentato ai sensi di quest'ultima.

Ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 art. 45(3) non risultano ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

Si precisa che, qualora il finanziamento di investimenti rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

Con riferimento a trattori, mietitrebbie e nuovi impianti arborei la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, può essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici realizzati dalla Rete Rurale Nazionale\Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per le macchine agricole gli elaborati sono: “Aggiornamento 2020 della metodologia per l'individuazione delle Unità di Costo Standard dei trattori e mietitrebbie finanziate dalla misura 4 del PSR “(certificazione allegata) e “Orientamenti per la redazione e l'istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (trattori e mietitrebbie)”.

Per nuovi impianti arborei gli importi sono determinati sulla base della metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale /ISMEA ai sensi e conformemente al punto i), lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 303/2013 e certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 1305/2013. Gli elaborati a cui fare riferimento sono: “Metodologia per l'individuazione delle Unità di Costo Standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la misura 4 dei PSR” e “Orientamenti per la redazione e l'istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (impianti arborei)”.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono previste le seguenti condizioni specifiche:

Progetti presentati da beneficiari del tipo di operazione 6.1.01 in modalità integrata al Piano di Sviluppo Aziendale. Nell'ambito del presente tipo di operazione il sostegno può essere concesso anche per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, a condizione che tale sostegno venga fornito fino a che siano completate le azioni definite nel Piano di sviluppo aziendale. In questo caso, la prima tranche di pagamento del premio dovrà essere successiva a tale termine e sarà subordinata al positivo riscontro del rispetto dello stesso.

Il tipo di operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Dove il PI preveda la realizzazione di impianti di irrigazione, detti investimenti saranno assoggettati alle condizioni specifiche di ammissibilità già individuate nell'ambito del tipo di operazione 4.1.01, alla quale si rimanda.

Il punteggio di merito conseguito dal PI dovrà risultare superiore ad una soglia minima.

Si precisa che, qualora il finanziamento di investimenti rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La determinazione dei principi di selezione terrà in debita considerazione alcune caratteristiche qualificanti dei beneficiari e dei progetti, attribuendo pertanto un fattore di priorità ai seguenti elementi:

Soggetti beneficiari:

- imprese aderenti direttamente o indirettamente ad Organizzazioni di Produttori relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito di intervento;
- Imprese che hanno :
 - effettuato l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 con annesso progetto lavorativo
 - effettuato l'inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità o vulnerabilità sociale ai sensi della legge regionale 14/2015 con annesso progetto lavorativo gestito da imprese sociali specializzate nelle funzioni dell'inserimento lavorativo;
 - sottoscritto convenzioni previste dall'art. 22 della regionale 17/2005 con cooperative sociali o consorzi iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali.

Progetti:

- rispondenza a fabbisogni specifici riferiti ai singoli settori quali individuati nella tabella inserita nel paragrafo 8.2.4.2.;
- investimenti dedicati a produzioni integrate, al settore biologico e/o a prodotti a qualità regolamentata;
- investimenti per il benessere animale, per livelli superiori a quelli previsti dalla normativa vigente, finalizzati a migliorare la libertà di movimento degli animali;

- progetti e-skill (acquisto sw in modalità integrata con misure 1 e 2);
- investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro;
- priorità per PI fino a 250.000 Euro, innalzati a 400.000 Euro se PI totalmente destinati a impianti di trasformazione dei prodotti aziendali o afferenti ai settori zootecnici bovini e suini.
- progetti che prevedono la riduzione delle superfici impermeabilizzate o comunque tendenti ad un "saldo zero" relativamente al consumo di suolo nel caso prevedano la realizzazione di strutture;
- valenza ambientale del progetto.

In caso di impianti irrigui: saranno favoriti gli interventi in relazione alle migliori caratteristiche di efficienza idrica dell'impianto oggetto di contributo.

In caso di realizzazione di invasi aziendali: preferenza a quelli realizzati in zona collinare o montana, che non insistono su superfici occupate da habitat ad alta valenza naturalistica (Rete Natura 2000), e paesaggistica (vincoli del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e tutele ai sensi del D.Lgs 42/2004).

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importi ammissibili

Il singolo PI sarà soggetto ad un tetto di spesa ammissibile determinato attribuendo:

- 4.000 euro di spesa ammissibile ogni 1.000 euro di dimensione aziendale espressa in standard output per i primi 100.000 euro di dimensione economica;
- 800 euro di spesa ammissibile ogni 1.000 euro di dimensione aziendale per la parte di standard output eccedente i 100.000 euro e fino a 250.000 euro.

Tetto di spesa finanziabile nella programmazione alla singola impresa nell'ambito della operazione 4.1.01 (indipendentemente dalle tipologie di operazione cui ha aderito) è pari a 3,5 Meuro.

I progetti, per risultare ammissibili, dovranno soddisfare i seguenti livelli minimi di spesa ammissibile = 10.000 Euro in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e 20.000 Euro negli altri ambiti territoriali regionali;

L'aiuto sarà quantificato in base alla spesa ammissibile, nella misura del 50% della stessa, fatto salvo il caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali - esclusi i prodotti della pesca – di cui all'Allegato I del Trattato sia in entrata che in uscita, per i quali la percentuale di contribuzione è pari al 40%.

Si precisa che gli investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali saranno ammissibili qualora almeno il 66% della materia prima coinvolta sia di provenienza aziendale.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi, soggettivi o valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative. Inoltre la definizione di molteplici criteri di selezione, potrebbe non consentire una efficace graduazione dei progetti.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa del progetto.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per lo sviluppo dell'azienda e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto se è prevista la realizzazione di progetti complessi.

L'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, per l'effettuazione della spesa entro i termini stabiliti e per il raggiungimento dei requisiti richiesti entro i termini stabiliti.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

In particolare per i criteri di priorità legati all'adesione ad un'altra misura / tipo di operazione (adesione alle misure 1 e 2), vi è il rischio che non siano precisamente definite le conseguenze della eventuale decadenza

di quella misura /tipo di operazione che aveva determinato le condizioni di priorità rilevanti per la finanziabilità.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definiti le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni .

Per R8: Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, attuazione del PI a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione . La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi graduali di penalizzazione.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali

contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l’1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda l’acquisizione di trattori e mietitrebbie, la spesa ammissibile può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari - UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

La spesa sarà determinata per classe di potenza nominale secondo la metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale/ISMEA comprendente 10 sottocategorie di trattori e 2 sottocategorie di mietitrebbie, conformemente alla lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013), certificata ai sensi dell’articolo 62 del Reg (UE) n. 487 1305/2013. Gli elaborati a cui fare riferimento sono: “Aggiornamento 2020 della metodologia per l’individuazione delle Unità di Costo Standard dei trattori e mietitrebbie finanziate dalla misura 4 del PSR” (certificazione allegata) e “Orientamenti per la redazione e l’istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (trattori e mietitrebbie)”.

Relativamente ai nuovi impianti arborei, la spesa ammissibile può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari -UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). L’importo sarà determinato applicando la metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale /ISMEA ai sensi del punto i), lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013 e certificata ai sensi dell’articolo 62 del Reg (UE) n. 1305/2013. Gli elaborati a cui fare riferimento sono: “Metodologia per l’individuazione delle Unità di Costo Standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la misura 4 dei PSR” e “Orientamenti per la redazione e l’istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (impianti arborei)”.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non sono previsti investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Combinazione di una o più operazioni che rientrano nell'ambito di almeno due diverse misure o sotto misure, di cui una afferisce alla misura 4

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La SWOT evidenzia a livello regionale una forte incidenza di imprese agricole con conduttore anziano e in molti casi senza un potenziale successore in ambito familiare; coerentemente con la necessità di incentivare il ricambio generazionale, l'accesso alla presente operazione è riservato alle imprese di giovani beneficiari della operazione 6.1.01, incentivando in tal modo il loro insediamento e agevolando il processo di sviluppo delle loro aziende agricole in sinergia con la specifica sottomisura sopracitata.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.4.3.3. 4.1.03 - Invasi e reti di distribuzione collettiva

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo regionale nel suo complesso.

Il tipo di operazione risponde direttamente al fabbisogno F18 "Aumentare l'efficienza delle risorse idriche" e afferisce alla Priorità P.5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", nell'ambito della Focus area P5A "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura".

Al fine di garantire la coerenza alle suddette finalità obiettivo è necessario agire a livello di aziende agricole incentivando interventi finalizzati ad un più razionale utilizzo della risorsa "acqua".

I cambiamenti climatici in corso, che stanno interessando il territorio regionale, hanno un effetto diretto sulla disponibilità delle risorse idriche, ciò comporta scelte sempre più attente e consapevoli per evitare una competizione accentuata tra i diversi usi.

Risulta quindi sempre più importante, al fine del mantenimento delle capacità produttive nel settore agricolo, lo sviluppo di una corretta gestione e di un uso consapevole di tali risorse attraverso fonti di approvvigionamento costanti che garantiscano al contempo la buona qualità, il contenimento dei consumi e un miglioramento dell'efficienza d'uso.

La necessità di realizzare/razionalizzare strutture collettive di accumulo e distribuzione dell'acqua è diretta conseguenza dell'esigenza di migliorare la programmazione del processo irriguo.

La concentrazione delle disponibilità idriche è inoltre funzionale ad azioni puntuali di controllo e monitoraggio sulla qualità delle acque stesse.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro

per l'azione comunitaria in materia di acque;

Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvato con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005;

Linee guida per la predisposizione dei piani di classifica da parte dei consorzi di bonifica, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 385 del 24 marzo 2014 in attuazione della L.R. 7/2012, art. 4.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Possono usufruire dell'aiuto accordato da questa operazione i seguenti soggetti:

- Consorzi di scopo costituiti da imprese agricole.
- Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali quali:

- realizzazione/ampliamento di invasi ad uso irriguo, anche utilizzando ex cave;
- opere di distribuzione in pressione dell'acqua da invasi;
- opere accessorie (recinzioni, cancelli, scalette di risalita, cartelli, ecc.);
- opere di distribuzione da reti idriche;
- sistemi per la gestione della rete idrica per la distribuzione dell'acqua da invasi;

Sono ammissibili altresì a sostegno le spese per onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità connessi alle precedenti voci nella misura massima del 10% del costo complessivo.

Sono inoltre ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali quali l'acquisto di software.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima e massima di investimento.

In accordo a quanto previsto dall'art 46(2) del reg UE 1305/2013 gli interventi del presente tipo di operazione, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, saranno

attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, adottati dai Comitati Istituzionali il 24 febbraio 2010 e approvati rispettivamente con DPCM 8 febbraio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n°172 del 15 maggio 2013), DPCM 21 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 147 del 27 giugno 2014) e DPCM 5 luglio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 34 dell'11 febbraio 2014), tutti notificati alla Commissione europea, in fase di aggiornamento/riesame. A tale proposito l'ammissibilità dei suddetti interventi terrà conto dello stato dei corpi idrici con riferimento alle condizioni per motivi inerenti alla quantità di acqua, così come identificate nella cartografia contenuta nel cap 4. "Analisi swot e identificazione dei bisogni". Si precisa altresì che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 787/2014 le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima Direttiva al 2015, 2021 e 2027.

Ferme restando dette limitazioni all'ammissibilità degli impianti di irrigazione, riconducibili all'applicazione dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013, il tipo di operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

In relazione alle tipologie di investimento inserite nei singoli progetti dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 1305/2013:

- il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento dovrà risultare preposseduto o previsto da progetto;
- il diritto a derivare la risorsa idrica da parte del beneficiario sarà rivisto/emendato in linea con i requisiti della DQA per quanto riguarda il buono stato ambientale;
- se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento (esclusi i nuovi invasi che non producono un aumento netto della superficie irrigata);
- se l'investimento produce un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie, è ammissibile solo se:
 - a) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché
 - b) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento nello stato del corso d'acqua;
 - c) dovrà essere garantito un risparmio idrico potenziale superiore al 10%.

Gli invasi devono avere una capacità utile superiore a 50.000 mc e massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di Partenariato.

Le reti di distribuzione devono riguardare condotte principali a servizio interaziendale, con esclusione delle opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.

L'ammissibilità degli interventi è inoltre subordinata all'applicazione della Condizionalità ex ante di cui al

Reg. (UE) 808/2014 Parte 4 P52.

Il tipo di operazione è demarcata rispetto alla 4.3.02 in relazione alla tipologia di beneficiari che in questo caso sono soggetti privati (associazioni di aziende agricole) che realizzano congiuntamente opere destinato ad un utilizzo comune ad esclusiva fruizione propria.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- investimenti ricadenti in aree rurali con problemi di sviluppo;
- investimenti ricadenti in aree rurali intermedie;
- consorzi che raggruppano un maggior numero di aderenti;
- progetti con un maggior numero di ettari asserviti;
- progetti che prevedono maggiori risparmi idrici;

preferenza a bacini di accumulo realizzati in zona collinare o montana, che non insistono su superfici occupate da habitat ad alta valenza naturalistica (Rete Natura 2000), e paesaggistica (vincoli del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e tutele ai sensi del D.Lgs 42/2004).

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tipo di operazione si attua solo in approccio collettivo di conseguenza l'intensità di aiuto è maggiorata al 60%. della spesa ammissibile.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di euro 100.000,00 e massima di euro 1.200.000,00

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine

di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai criteri di selezione fissati dal PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione, per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità si rimanda alla fase di definizione dei parametri nei documenti attuativi.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari valutazione del progetto.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

L'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, per l'effettuazione della spesa entro i termini stabiliti e per il raggiungimento dei requisiti richiesti entro i termini stabiliti con riferimento particolare ai progetti complessi.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e

alle modalità di selezione dei fornitori.

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definiti le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni .

Per R8: Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, attuazione del progetto a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione . La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi graduali di penalizzazione.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante in quanto con il tipo di operazione si sostengono solo costi di investimento.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Per investimento collettivo si intende un investimento realizzato congiuntamente da più imprese agricole e destinato ad un utilizzo comune.

Definizione di progetti integrati

Non si applica tale modalità

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non rilevante

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

--

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.4.3.4. 4.1.04 - Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione di supporto al sistema agro forestale regionale.

Il tipo di operazione risponde ai fabbisogni F16 *“Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti derivanti dalle attività agricole e zootecniche”* e F.22 *“Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli in particolare zootecnici”*, per ala Priorità P.5 *“Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad una economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”*, nell'ambito della Focus area P5D *“Ridurre delle emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte dall'agricoltura”*.

Il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta a livello comunitario una finalità trasversale, è quindi fondamentale intervenire sul settore agricolo, in particolare nell'ambito delle attività zootecniche, in quanto fonte di rilevanti emissioni di inquinanti azotati - principalmente ossidi di azoto e ammoniaca - prodotti sia da alcune tipologie di ricoveri ed infrastrutture, sia da alcune modalità di distribuzione sul suolo di effluenti e fertilizzanti azotati.

Per contrastare questo fenomeno si è ritenuto di proporre una specifica operazione volta a contenere le emissioni complessive di un'azienda agro-zootecnica. Dette emissioni si generano nel corso delle differenti fasi produttive e particolarmente nell'ambito della gestione degli effluenti di allevamento e loro assimilati, della distribuzione dei reflui sui terreni coltivati, dell'utilizzo di digestato derivante da impianti a biogas.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2008/50/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e successive norme nazionali e regionali di applicazione;

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e successive norme nazionali e regionali di applicazione.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le imprese agricole singole ed associate.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali quali:

- interventi atti a contenere le emissioni nei ricoveri degli animali;
- interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili ed attrezzature di distribuzione degli effluenti stessi;
- interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili;
- interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti zootecnici;
- interventi per la realizzazione di impianti di depurazione biologica e strippaggio per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica e altre matrici organiche di ambito strettamente agricolo.

Sono ammissibili altresì a sostegno le spese per onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità connessi alle precedenti voci nella misura massima del 10% del costo complessivo.

Sono inoltre ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali quali l'acquisto di software.

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il tipo di operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima e massima di investimento.

Tutti gli interventi proposti devono avere carattere addizionale rispetto a quanto previsto dalla normativa cogente.

Gli interventi devono essere realizzati in allevamenti esistenti già conformi alla normativa sugli stoccaggi di effluenti di allevamento, sia palabili che liquidi, e non essere finalizzati ad incrementare la produzione zootecnica.

Gli interventi finalizzati a migliorare il microclima negli allevamenti devono prevedere una quantificabile riduzione di emissione di ammoniaca.

Gli interventi per la realizzazione di impianti di depurazione e/o strippaggio devono essere collegati ad impianti per la produzione di biogas preesistenti.

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno selezionati in base all'applicazione dei seguenti principi:

- tipo di approccio: singolo o approccio collettivo;
- abbinamento con altra operazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali;
- tipologia di investimento;
- ubicazione dell'investimento nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
- ubicazione dell'investimento in comuni in cui sono prioritari gli interventi di risanamento dell'aria per la concentrazione di polveri sottili, PM10 e di ossidi d'azoto;
- intensità della riduzione di ammoniaca (NH₃).

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata:

Per le risorse FEASR:

- nella misura del 40% della spesa ammissibile nel caso di progetti presentati da una unica impresa agricola;
- nella misura del 60% della spesa ammissibile nel caso di progetti collettivi;
- nella misura del 60% della spesa ammissibile nel caso di progetti integrati che prevedono almeno l'utilizzo combinato della presente operazione e del tipo di operazione 10.1.02 gestione degli effluenti.

Per le risorse EURI:

- nella misura del 75% della spesa ammissibile

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di euro 20.000,00 e massima di:

- euro 180.000,00, nel caso di progetti singoli;
- euro 500.000,00, nel caso di progetti collettivi.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai criteri di selezione fissati dal PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione, per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità si rimanda alla fase di definizione dei parametri nei documenti attuativi. In ogni caso criteri di ammissibilità e priorità con parametri eccessivamente complessi o soggettivi che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari valutazione del progetto.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi che possono anche coinvolgere molteplici soggetti (es. progetti collettivi presentati da più imprese).

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

In particolare per i criteri di priorità legati all'adesione ad un'altra misura / tipo di operazione (es. all'operazione 10.1.02 gestione degli effluenti), vi è il rischio che non siano precisamente definite le conseguenze della eventuale decadenza di quella misura /tipo di operazione che aveva determinato le condizioni di priorità rilevanti per la finanziabilità.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.4.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definiti le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni .

Per R8: Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, attuazione del progetto a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione . La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi gradualmente di penalizzazione.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante in quanto con il tipo di operazione si sostengono solo costi di investimento.

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Per investimento collettivo si intende un investimento realizzato congiuntamente da più imprese agricole e destinato ad un utilizzo comune.

Definizione di progetti integrati

Combinazione di una o più operazioni che rientrano nell'ambito di almeno due diverse misure o sotto misure, di cui una afferisce alla misura 4.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.5. 4.1.05 - Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiario l'approvvigionamento e il risparmio di energia. L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area P2A.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Strumenti finanziari

Strumento finanziario di garanzia.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Non pertinente.

8.2.4.3.5.4. Categorie generali di destinatari finali

I beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i destinatari finali sono gli Imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione della legge nazionale.

8.2.4.3.5.5. Categorie generali di costi ammissibili

Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.

È altresì ammessa la spesa per la copertura del fabbisogno in capitale circolante nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascun prestito garantito.

Non sono comunque ammissibili gli investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui.

8.2.4.3.5.6. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

--

8.2.4.3.5.7. Importo massimo del sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. È altresì ammessa la spesa per la copertura del fabbisogno in capitale circolante nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascun prestito garantito.

L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti; l'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.5.8. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.8.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Non pertinente.

8.2.4.3.5.8.2. *Misure di attenuazione*

Non pertinente.

8.2.4.3.5.8.3. *Valutazione generale della misura*

Non pertinente.

8.2.4.3.5.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

--

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.6. 4.2.01 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo regionale nel suo complesso.

Afferisce alla Priorità P.3 *“Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”*, nell'ambito Focus area P3A *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”*.

Il tipo di operazione risponde direttamente ai fabbisogni:

- F05 *“Incentivare investimenti per ammodernamento e rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese”*;
- F07 *“Favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta, agricola e l'innovazione organizzativa”*;
- F08 *“Promuovere e rafforzare filiere competitive e sostenibili di prodotti a qualità regolamentata”*;
- F19 *“Promuovere sistemi ad elevata efficienza energetica in agricoltura/agroindustria”*.

Ai fini di garantire la coerenza alle suddette finalità è necessario che il sostegno agli investimenti rivolti alla trasformazione, commercializzazione e sviluppo di nuove produzioni comporti una valorizzazione delle materie prime agricole comprese nel ciclo produttivo.

Da ciò discende la necessità di una integrazione sempre più stretta fra il comparto agricolo e agroindustriale.

La Regione Emilia-Romagna ha già posto in atto nella passata Programmazione Progetti di filiera, che prevedevano la partecipazione di più soggetti beneficiari e l'utilizzo di più misure, con risultati lusinghieri sia sotto l'aspetto immediato di ricaduta sul sistema agricolo, sia sotto l'aspetto di merito evidenziato nei Rapporti di Valutazione.

Il tipo di operazione costituisce un cardine, stante l'attuale impostazione basata sulla trasversalità delle priorità e sulle rispettive Focus area su cui insistono, per combinare/aggregare tipi di operazioni offrendo ulteriori possibilità di accrescere e migliorare questa metodologia in tutte le sue possibili accezioni.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

L'aiuto viene accordato alle imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sia in entrata che in uscita ed a prodotti in uscita non Allegato I del Trattato nel limite della spesa ammissibile di 300.000,00 euro, esclusi i prodotti della pesca – e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

L'attività di commercializzazione e/o trasformazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite per almeno il 51% da soggetti terzi. Per le aziende agricole di base tale percentuale deve essere superiore al 34%.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- tecnologie e procedure finalizzate a sviluppare nuovi o maggiori prodotti di qualità o aprire nuovi mercati;
- impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- realizzazione e/o ammodernamento di strutture di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita, imballaggio;
- ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- opere connesse ad ottenere una maggiore efficienza energetica dell'impianto quali: isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi. Tali interventi potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio energetico maggiore o pari al 20% rispetto alla situazione di partenza;

- installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Sono inoltre ammessi costi relativi a onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato nella misura massima del 10% rispetto all'importo complessivo delle precedenti voci.

Sono altresì ammissibili a sostegno spese per investimenti immateriali quali:

- acquisizione e sviluppo programmi informatici;
- acquisizione di brevetti/licenze.

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Il tipo di operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

I progetti devono essere coerenti con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

Le azioni riguardanti investimenti in impianti e macchinari devono essere finalizzate ad una oggettiva innovazione tecnologica del ciclo produttivo.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima di investimento.

La valutazione di merito di un progetto dovrà risultare superiore ad una soglia minima.

Non sono inoltre ammissibili gli acquisti riguardanti macchinari e attrezzature generiche.

I beneficiari dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- dimostrare di avere rapporti contrattuali in essere (conferimento/acquisto) diretti o indiretti coi produttori agricoli di base;
- dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico relativamente alle tipologie autorizzative a cui le opere sono subordinate;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il sostegno non potrà inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Le risorse disponibili verranno attribuite ai singoli settori/comparti in funzione del loro peso a livello di PLV regionale, della ricaduta occupazionale in termini di indotto, delle performance previste, di apporti da parte di specifiche OCM.

A livello di singolo settore/comparto i progetti saranno selezionati in base all'applicazione dei seguenti principi:

- maggiori garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base declinabile in funzione dei seguenti parametri oggettivi: trasferimento di valore aggiunto, garanzie di acquisto del prodotto nel medio periodo, programmazione del ciclo culturale, servizi offerti;
- garanzie ambientali quali certificazioni, bio edilizia, interventi volontari di mitigazione;
- certificazioni di processo/prodotto, energetiche, etiche già in possesso dell'impresa richiedente al momento della presentazione del progetto;
- oggettivi vantaggi occupazionali;
- consolidamento e sviluppo di produzioni di qualità regolamentata;
- interventi funzionali a migliorare l'efficienza energetica;
- interventi in impianti e macchinari dedicati ad una oggettiva innovazione tecnologica del ciclo produttivo;
- interventi ubicati in area montana svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni;
- partecipazione a Progetti di Filiera sul PSR.

Nel caso il tipo di operazione venga attuata in combinazione con il tipo di operazione 4.1.01 ed altre, la valutazione utilizzerà la componente relativa alle priorità settoriali indicate nella tabella Misura 4 "Filiera Agroindustriale - Settori produttivi" inserita nel capitolo 8.2.4., che richiama la tabella 1 del paragrafo 4.2.7. F.07 "Favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola e l'innovazione organizzativa".

Il progetto deve essere coerente con il tema dei fabbisogni del settore di riferimento del Progetto di filiera a cui aderisce, ad esclusione dei settori minori [bovino (carne), ovicaprino (carne e latte), cunicolo, equino, api, olio d'oliva, aceto balsamico, canapa, frutta da guscio, vivaismo, prodotti in uscita non allegato 1 del Trattato], per i quali le iniziative dell'operazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo del progetto di filiera.

Si riepilogano i principi che fissano i criteri di selezione dei Progetti di Filiera:

- Tipologia dell'accordo
- Vantaggio per le imprese agricole di produzione partecipanti all'accordo
- Numero di imprese agricole di produzione partecipanti quali "beneficiari diretti"
- Quantitativi di materia prima cui il progetto è dedicato
- Accordi che prevedono la fase di distribuzione
- Consolidamento e sviluppo delle produzioni a qualità regolamentata
- Numero di imprese di trasformazione/commercializzazione
- Progetti che prevedono l'utilizzo della operazione 16.2.01
- Investimenti ricadenti in aree interne e in aree soggette a vincoli naturali

- Vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le parti sociali
- Adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro di qualità

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali, i progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri di selezione, verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- Iniziative che raggruppano il maggior numero di beneficiari diretti;
- Progetti di filiera dedicati al maggior quantitativo di materia prima.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 35% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito:

- minimo euro 100.000,00 e massimo euro 2.800.000,00 per investimenti attuati in approccio individuale;
- minimo euro 100.000,00 e massimo euro 2.800.000,00 per investimenti attuati in approccio di filiera o di sistema (combinazione di più operazioni);
- minimo euro 10.000,00 e massimo euro 250.000,00 per progetti gestiti dai GAL in area Leader.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari alla valutazione del progetto.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi.

L'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, per l'effettuazione della spesa entro i termini stabiliti.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione

di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definiti le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni .

Per R8: Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, attuazione del PI a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione . La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi graduali di penalizzazione.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente in quanto con il tipo di operazione si sostengono solo costi di investimento.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non sono previsti investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non rilevante

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Nel caso il tipo di operazione venga attuata in combinazione con il tipo di operazione 4.1.01 ed altre la valutazione utilizzerà la componente relativa alle priorità settoriali indicate nelle tabelle inserite nel capitolo 8.2.4.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Conformemente a quanto stabilito dall'Art.13 comma del Reg.(UE) 807/2014 in applicazione del art. 45 del Reg.(UE) 1305/2013 nonché della normativa nazionale vigente, gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio maggiore o pari al 20% rispetto alla situazione pregressa.

--

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.4.3.7. 4.2.02 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali con strumenti finanziari

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area P3A

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Strumenti finanziari

Strumento finanziario di garanzia.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Non pertinente.

8.2.4.3.7.4. Categorie generali di destinatari finali

I beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i destinatari finali sono:

- Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca;
- Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra - aziendale.

8.2.4.3.7.5. Categorie generali di costi ammissibili

Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.

È altresì ammessa la spesa per la copertura del fabbisogno in capitale circolante nel limite massimo di

200.000,00 euro per ciascun prestito garantito.

8.2.4.3.7.6. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

8.2.4.3.7.7. Importo massimo del sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento.

È altresì ammessa la spesa per la copertura del fabbisogno in capitale circolante nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascun prestito garantito.

L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti l'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dal Reg. (UE). n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

8.2.4.3.7.8. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.8.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Non pertinente.

8.2.4.3.7.8.2. *Misure di attenuazione*

Non pertinente.

8.2.4.3.7.8.3. Valutazione generale della misura

Non pertinente.

8.2.4.3.7.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.8. 4.3.01 - Infrastrutture viarie e di trasporto

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione di supporto allo sviluppo del sistema agro forestale regionale

Il tipo di operazione risponde direttamente al fabbisogno F20” *Realizzazione e manutenzione di infrastrutture di viabilità e logistica*” e afferisce alla Priorità P.2 “*Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste*”, nell'ambito della Focus area P2A “*Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*”.

Ai fini di garantire la coerenza alle suddette finalità è necessario agire anche a livello di infrastrutture, elemento essenziale per permettere uno sviluppo economico del potenziale rappresentato dai territori regionali, in particolare di quelli più marginali, favorendo l’accesso ai terreni agricoli e forestali, il passaggio di mezzi lavorativi, la movimentazione delle produzioni.

Il tipo di operazione prevede tutti gli interventi volti principalmente a migliorare la viabilità rurale vicinale al servizio di aziende agricole e forestali.

La realizzazione, l'adeguamento, la ristrutturazione, e la messa in sicurezza della rete viaria, agro-silvo-pastorale è infatti una operazione necessaria per garantire la gestione attiva di dette superfici ed il miglioramento della competitività dei sistemi produttivi, prioritariamente nelle aree rurali con problemi di sviluppo.

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6";

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 01/08/1995 e ss.mm. e ii.

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

- Imprese agricole e/o forestali associate (così come definite nel paragrafo 8.2.4.2) ;
- Proprietà collettive (così come definite nel paragrafo 8.2.4.2)
- Enti pubblici quali Comuni o Associazioni di Comuni, Consorzi di bonifica. Tali soggetti sono tenuti ad agire su espressa richiesta e delega delle aziende agricole e forestali frontiste delle rete viaria interessata.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- realizzazione di opere di viabilità qualora sia comprovata una oggettiva carenza;
- ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza di rete viaria esistente;
- realizzazione di manufatti accessori (es. piazzole di sosta e movimentazione).

Sono ammissibili altresì a sostegno spese quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità, connessi agli investimenti di cui al punto precedente nella misura massima del 10% dell'importo complessivo delle precedenti voci.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Il tipo di operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima e massima di investimento.

Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ripristino dovranno essere oggettivamente motivati e verificabili.

La viabilità sostenuta con questa operazione non dovrà prevedere vincoli di accesso, prevedendo quindi una fruizione plurima.

Nel caso i soggetti attuatori siano Enti pubblici la realizzazione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.

Gli interventi sono demarcati rispetto ai progetti infrastrutturali di cui all'art. 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013 in quanto sono finalizzati ad alla fruizione di superfici agricole e forestali e non si configurano quale

servizio alla popolazione. Inoltre nel presente Programma nessun intervento sulla viabilità è stato previsto in operazioni afferenti il suddetto articolo.

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- investimenti che ricadono in area montana svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni;
- investimenti principalmente al servizio di superfici forestali;
- investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale;
- numero di aziende agricole e forestali servite;
- maggiore superficie servita.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 80% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito tra un minimo di euro 20.000,00 e un massimo di euro 300.000,00.

E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto ai prezzi disponibili o a riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai criteri di selezione fissati dal PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di

quantificazione, per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità si rimanda alla fase di definizione dei parametri nei documenti attuativi.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari valutazione del progetto.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi che possono anche coinvolgere molteplici soggetti (es. progetti presentati da più imprese).

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire

l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definiti le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno di eventuali inadempienze.

Per R8: Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese del progetto, a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi graduali di penalizzazione.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.4.3.8.9.3. *Valutazione generale della misura*

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante in quanto con il tipo di operazione si sostengono solo costi di investimento.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non sono previsti investimenti collettivi.

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non rilevante

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.4.3.9. 4.3.02 - Infrastrutture irrigue

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo regionale nel suo complesso.

Afferisce alla Priorità P.5 *“Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”*, nell'ambito della Focus area P5A *“Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura”* e risponde direttamente al fabbisogno F18 *“Aumentare l'efficienza delle risorse idriche”*.

Al fine di garantire la coerenza alle suddette finalità obiettivo è necessario agire a livello di infrastrutture finalizzate ad un più razionale utilizzo della risorsa “acqua”.

I cambiamenti climatici in corso, che stanno interessando il territorio regionale, hanno un effetto diretto sulla disponibilità delle risorse idriche, ciò comporta scelte sempre più attente e consapevoli per evitare una competizione accentuata tra i diversi usi.

Risulta quindi sempre più importante, al fine del mantenimento delle capacità produttive nel settore agricolo, lo sviluppo di una corretta gestione e di un uso consapevole attraverso fonti di approvvigionamento costanti che garantiscano al contempo la buona qualità, il contenimento dei consumi e un miglioramento dell'efficienza d'uso.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvato con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005.

Linee guida per la predisposizione dei piani di classifica da parte dei consorzi di bonifica, approvate con

deliberazione della Giunta regionale n. 385 del 24 marzo 2014 in attuazione della L.R. 7/2012, art. 4.

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Possono usufruire dell'aiuto accordato da questa tipo di operazione i Consorzi di Bonifica.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali quali:

- realizzazione/ampliamento di invasi ad uso irriguo, anche utilizzando ex cave;
- opere di distribuzione in pressione dell'acqua da invasi;
- opere accessorie (recinzioni, cancelli, scalette di risalita, cartelli, ecc.);
- sistemi per la gestione della rete idrica per la distribuzione dell'acqua da invasi;

Sono ammissibili altresì a sostegno:

- le spese per onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità connessi alle precedenti voci nella misura massima del 10% del costo complessivo;
- relative all'acquisto terreni, ivi incluse le indennità di esproprio per pubblica utilità nel limite del 10% del costo totale dell'operazione.

Sono inoltre ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali quali l'acquisto di software.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca. e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima e massima di investimento.

In accordo a quanto previsto dall'art 46(2) del reg UE 1305/2013 gli interventi del presente tipo di operazione, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, adottati dai Comitati Istituzionali il 24 febbraio 2010 e approvati rispettivamente con DPCM 8 febbraio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n°172 del 15 maggio 2013), DPCM 21 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 147 del 27 giugno 2014) e DPCM 5 luglio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 34 dell'11 febbraio 2014), tutti notificati alla Commissione europea, in fase di aggiornamento/riesame. A tale proposito

l'ammissibilità dei suddetti interventi terrà conto dello stato dei corpi idrici con riferimento alle condizioni per motivi inerenti alla quantità di acqua, così come identificate nella cartografia contenuta nel cap 4. "Analisi swot e identificazione dei bisogni". Si precisa altresì che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 787/2014 le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima Direttiva al 2015, 2021 e 2027.

Ferme restando dette limitazioni all'ammissibilità degli interventi, riconducibili all'applicazione dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013, il tipo di operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

In relazione alle tipologie di investimento inserite nei singoli progetti dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 1305/2013:

- il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento dovrà risultare preposseduto o previsto da progetto;
- il diritto a derivare la risorsa idrica da parte del beneficiario sarà rivisto/emendato in linea con i requisiti della DQA per quanto riguarda il buono stato ambientale;
- se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento (esclusi i nuovi invasi che non producono un aumento netto della superficie irrigata) ;
- se l'investimento produce un aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie, è ammissibile solo se:
 - a) lo stato del corpo idrico non é stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché
 - b) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento nello stato del corso d'acqua;
 - c) dovrà essere garantito un risparmio idrico potenziale superiore al 10%.

Gli invasi devono avere una capacità utile superiore a 100.000 mc e massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di Partenariato.

Le reti di distribuzione devono riguardare condotte principali a servizio interaziendale, con esclusione delle opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.

L'ammissibilità degli interventi è inoltre subordinata all'applicazione della Condizionalità ex ante di cui al Reg. (UE) 808/2014 Parte 4 P52.

Il tipo di operazione è demarcata rispetto alla 4.1.03 in relazione alla tipologia di beneficiari che in questo caso sono soggetti pubblici ed in base e conseguentemente in funzione della possibilità di fruizione a titolo oneroso delle opere da parte di tutti i soggetti agricoli del territorio che ne abbiano titolo.

Demarcazione tra il PSRN e il PSR

Sono ammessi, nell'ambito del PSR, investimenti relativi a bacini e accumuli non superiori ai 250.000 metri cubi e/o relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.

Non sono ammissibili nell'ambito del PSR tutti gli interventi, non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, conformemente all'articolo 6(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, quali il completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue, il miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori), l'adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in cemento-amianto), gli investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione, che possono riguardare opere di sistemazioni e regolazione idrauliche nei territori in cui operano i Consorzi di bonifica, gli investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque, come parte di un intervento per l'irrigazione, investimenti in sistemi di telecontrollo, gli investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali.

Demarcazione tra il PSRN e il PSR

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- maggior numero di ettari asserviti;
- maggior numero di utenze collegate;
- progetti che dimostrano maggiori risparmi idrici;
- preferenza a bacini di accumulo realizzati in zona collinare o montana, che non insistono su superfici occupate da habitat ad alta valenza naturalistica (Rete Natura 2000), e paesaggistica (vincoli del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e tutele ai sensi del D.Lgs 42/2004).

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di euro 500.000,00 e massima di euro 1.500.000,00

E' facoltà dei Consorzi richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai criteri di selezione fissati dal PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione, per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità si rimanda alla fase di definizione dei parametri nei documenti attuativi.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari valutazione del progetto.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

L'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, per l'effettuazione della spesa entro i termini stabiliti e per il raggiungimento dei requisiti richiesti entro i termini stabiliti con riferimento particolare ai progetti complessi.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà

individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.4.3.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definiti le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni .

Per R8: Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, attuazione del progetto a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione . La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi graduali di penalizzazione.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di

coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.4.3.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante in quanto con il tipo di operazione si sostengono solo costi di investimento.

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non sono previsti investimenti collettivi.

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non rilevante

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.4.3.10. 4.4.01 - Ripristino di ecosistemi

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione di supporto al sistema agro-forestale regionale.

Afferisce alla Priorità P4 *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura”*, nell'ambito della Focus area P4A *“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”* e risponde direttamente al fabbisogno F13 *“Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro colleg. ecologico”*.

Gli interventi non produttivi – intesi come investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola e/o forestale – sono, infatti, un complemento indispensabile, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile dell'attività agro-alimentare emiliano romagnola.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario agire a livello di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio, perseguendo il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente della biodiversità.

Conseguentemente, occorre prevedere una specifica operazione finalizzata al sostegno, al ripristino e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché alla conservazione della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, attraverso la realizzazione di interventi di creazione e/o ripristino di tali habitat in aree degradate e/o coltivate.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nella creazione ex novo o nel ripristino di habitat naturali e seminaturali, quali:

- alberi isolati o in filare, siepi, boschetti, stagni e laghetti, rispondenti alle caratteristiche strutturali dei tipi di operazione 10.1.09 *“Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”*
- prati umidi, complessi macchia-radura e ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento ecologico, realizzati su superfici a seminativo contigue e rispondenti alle caratteristiche strutturali dei tipi di operazione 10.1.10 *“Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000”*;
- realizzazione di interventi connessi alla fruizione delle aree rinaturalizzate, quali sentieri, aree di sosta, piste di accesso, cartellonistica/segnaletica, ecc. Si precisa che tale tipologia di intervento è subordinata alla realizzazione di uno degli interventi sopra riportati.

8.2.4.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.10.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva *Habitat* 92/43/CEE del 21 maggio 1992

Direttiva *Uccelli* 2009/147/CE del 30 novembre 2009

DPR 357/97 e 120/03

Legge 6 dicembre 1991, n. 394: Legge quadro sulle aree protette

Legge 11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali

8.2.4.3.10.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- Regione Emilia-Romagna;
- Enti pubblici quali Enti di gestione per i parchi e la biodiversità;
- Parchi nazionali;
- Parco interregionale;
- Comuni e loro associazioni;
- Consorzi di Bonifica;
- Altri Enti pubblici;
- Imprenditori agricoli;
- ONLUS;
- Associazioni ambientaliste.

8.2.4.3.10.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali finalizzati alla creazione ex novo o al ripristino di habitat naturali e seminaturali, assimilabili agli ambienti indicate nelle tipologie ambientali di cui ai tipi di operazioni 10.1.09 “*Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario*” e 10.1.10 “*Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000*” della Misura 10.1. “*Pagamenti agro-climatico ambientali*”.

8.2.4.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Il tipo di operazione è applicabile limitatamente alle superfici agricole di pianura del territorio della regione Emilia-Romagna.

Sono escluse le superfici agricole che necessitano di ripristino in conseguenza di attività illecite.

Gli interventi devono rispondere alle caratteristiche strutturali di cui ai tipi di operazione 10.1.09 “*Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario*” e 10.1.10 “*Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000*” e riportate nelle seguenti tabelle:

Tabella a) - 10.1.09 - "Caratteristiche strutturali degli spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario";

Tabella b) - 10.1.09 e 10.1.10 - "Elenco delle specie arbustive ammesse per i tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10";

Tabella b) - 10.1.09 e 10.1.10 - "Elenco delle specie arboree ammesse per i tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10";

Tabella c) - 10.1.10 - "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali".

Limitatamente alle “siepi” del sotto tipo di operazione B), sono ammesse cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della L.r. n.1 del 29/01/2008.

Le specie arboree noce e ciliegio della tabella b), sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto.

Sono ammessi interventi riguardanti una superficie minima, che può comprendere anche le tare, pari ad almeno un ettaro.

Non sono ammessi:

- esemplari arborei ed arbustivi nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni civili/aziendali;
- stagni e laghetti con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;

- interventi ricadenti nel medesimo campo applicativo dell'impegno b), definito in attuazione della BCAA 1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" di cui al Decreto Ministeriale sulla condizionalità n. 180/2015 così come recepito a livello regionale all'allegato II, recante "Regole di condizionalità di cui all'art 93" del Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17/12/2013.

È ammessa l'adesione al presente tipo di operazione per corpi separati, esclusivamente per aziende agricole di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo. In tali casi la SAU da prendere a riferimento per il calcolo della superficie massima del 20% è quella del corpo o dei corpi oggetto di intervento. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dai recepimenti nazionali e regionali della condizionalità in applicazione dei regolamenti comunitari.

8.2.4.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il presente tipo di operazione si applica secondo i seguenti criteri di selezione:

Qualità intervento:

- tipologia di investimento;
- valore strategico per la conservazione di habitat o di specie animali e/o vegetali di interesse conservazionistico;
- grado di significatività, complessità, qualità e multifunzionalità degli interventi proposti;
- ampiezza dell'area interessata;
- qualità progettuale.

8.2.4.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito da un minimo di euro 40.000,00 e un massimo di euro 200.000,00.

8.2.4.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.10.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi, soggettivi o valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative. Inoltre la definizione di molteplici criteri di selezione, potrebbe non consentire una efficace graduazione dei progetti.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa del progetto.

L'operazione presenta il rischio di non corretta individuazione delle superfici ammissibili all'aiuto.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per lo sviluppo dell'azienda e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

L'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, per l'effettuazione della spesa entro i termini stabiliti e per il raggiungimento dei requisiti richiesti entro i termini stabiliti.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione. I principali impegni dell'operazione possono essere controllati solo con visita in azienda, ciò comporta rischi in termini di onerosità dell'organizzazione delle attività di controllo e di risorse umane.

8.2.4.3.10.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definiti le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni .

R8: Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande. L'individuazione delle superfici oggetto di impegno verrà effettuata attraverso la poligonatura con GPS, all'interno del sopralluogo di accertamento lavori e attraverso visita in situ.

R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, attuazione del PI a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione . La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo. Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi gradualmente di penalizzazione.

R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le

rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.4.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

L'operazione è finalizzata ad attenuare gli impatti derivanti dall'uso di fertilizzanti, oltre a controllare l'inquinamento associato al trasporto dei sedimenti con l'obiettivo di tutela delle acque dai nutrienti azotati.

Di importanza essenziale ai fini della definizione delle superfici ammissibili sarà l'identificazione attraverso GPS delle superfici oggetto di intervento. Per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati rivestono particolare importanza.

8.2.4.3.10.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante in quanto con il tipo di operazione si sostengono solo costi di investimento.

8.2.4.3.10.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola e/o forestale.

Definizione di investimenti collettivi

Non sono previsti investimenti collettivi.

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinentete

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.4.3.11. 4.4.02 - Prevenzione danni da fauna

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.11.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione di supporto al sistema agricolo regionale.

Afferisce alla Priorità P.4 “*Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura*”, nell'ambito della Focus area P4A “*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa*” e risponde direttamente al fabbisogno F15 “*Contenimento delle specie invasive e sostegno agli agricoltori per la conservazione della biodiversità*”.

Gli interventi non produttivi – intesi come investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola e/o forestale – sono un complemento indispensabile al fine di garantire uno sviluppo sostenibile dell’attività agroindustriale emiliano romagnola.

I cambiamenti intervenuti nell’ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione della collina e della montagna, gli interventi agro ambientali o il ripristino di zone umide bonificate, sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di specie di fauna selvatica ormai assente da tempo dai nostri territori.

Questo fenomeno ha arricchito la biodiversità del territorio regionale con specie di mammiferi quali ungulati selvatici, lupi, istrici, mustelidi e/o di avifauna quali picchi, rapaci, storni, corvidi, cormorani. in costante aumento, che tuttavia impattano, al contempo, sulla attività agricola dei singoli territori.

Questo risultato estremamente positivo deve essere salvaguardato e possibilmente incrementato.

A tal fine occorre prevedere una operazione che aiuti gli agricoltori a convivere pacificamente con la fauna autoctona, anche in aree non oggetto di specifici vincoli.

Gli investimenti proposti si identificano palesemente come non produttivi in quanto la protezione di un’area coltivata non ne aumenta la produttività in termini di PLV.

Inoltre il tipo di operazione svolge contestualmente un’azione importante di tutela ambientale, in quanto funge da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica.

8.2.4.3.11.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.11.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

8.2.4.3.11.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti gli imprenditori agricoli singoli e/o associati (così come definite nel paragrafo 8.2.4.2),

Sono esclusi gli Enti Pubblici e le loro associazioni.

8.2.4.3.11.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali riconducibili alle seguenti tipologie:

- nella creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico, reti antiucello;
- protezione elettrica a bassa intensità;
- protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissione di suoni;
- protezioni visive con sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori.
- l'acquisto dei cani da guardiania.

Sono escluse le spese di messa in opera.

8.2.4.3.11.6. Condizioni di ammissibilità

Il tipo di operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima e massima di investimento.

I beneficiari devono garantire la posa in opera e la gestione e la manutenzione in efficienza dei beni per 5

anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso.

8.2.4.3.11.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La presente Operazione si applica secondo i seguenti criteri di selezione:

Localizzazione delle aziende agricole:

- ricadenti in zone della Rete Natura 2000;
- ricadenti in Parchi Nazionali;
- ricadenti in Parchi regionali, interregionali, Riserve Naturali regionali, Paesaggi naturali e seminaturali ex L.R.n. 7/2005;
- ricadenti in aree di protezione di cui alla L.R. n. 8/94 quali Oasi di Protezione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura, zone di rispetto;
- ricadenti in altre zone.

Adesione a misure per impegni agro-ambientali (10.01 conservazione degli spazi naturali, Focus area 4.A).

8.2.4.3.11.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito tra un minimo di € 2.500,00 e un massimo € 30.000,00.

8.2.4.3.11.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.11.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o

riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori nella fasi di graduazione dei progetti. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

In particolare possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari alla determinazione dei criteri di selezione basati sulla localizzazione della azienda (ad es. disponibilità di dati informatizzati, aziende con superfici ricadenti in più aree).

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti più complessi che possono anche coinvolgere molteplici soggetti (es. progetti presentati da più imprese)

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

In particolare per i criteri di priorità legati all'adesione ad un'altra misura / tipo di operazione (adesione a misura 10.01 conservazione degli spazi naturali), vi è il rischio che non siano precisamente definite le conseguenze della eventuale decadenza di quella misura /tipo di operazione che aveva determinato le condizioni di priorità rilevanti per la finanziabilità.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.4.3.11.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definiti le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni .

Per R8: Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione . La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi graduali di penalizzazione.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.4.3.11.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.4.3.11.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante in quanto con il tipo di operazione si sostengono solo costi di investimento.

8.2.4.3.11.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola e/o forestale.

Definizione di investimenti collettivi

Non sono previsti investimenti collettivi.

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non applicabile

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.4.3.12. 4.4.03 - Realizzazione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.12.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto si evince che l'Emilia-Romagna presenta vaste aree vulnerabili ai nitrati, aree a rischio di erosione, cui è associato il trasporto di nutrienti nei sedimenti, e un impiego di fertilizzanti organici basato principalmente sui fabbisogni di azoto per cui eventuali eccessi di nutrienti di origine organica/minerale sono causa di inquinamento nelle acque ed eutrofizzazione.

Il tipo di operazione è finalizzata ad attenuare gli impatti derivanti dall'uso di fertilizzanti, ma anche a controllare l'inquinamento associato al trasporto dei sedimenti tramite la realizzazione aziendale e territoriale di fasce tampone di contrasto ai nitrati e di bacini di fitodepurazione, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della Focus area P4B *“Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”* e rispondendo direttamente al Fabbisogno F16 *“Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche”*.

Le fasce tampone di contrasto ai nitrati svolgono anche un ruolo positivo nei confronti dei prodotti fitosanitari, rappresentando una misura di mitigazione del rischio per gli organismi acquatici, con riferimento all'impiego di prodotti fitosanitari, in applicazione di quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (punto A.5.2), e dal Decreto 10 marzo 2015 *“Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”*.

La realizzazione di fasce tampone di contrasto ai nitrati e di bacini di fitodepurazione in Emilia-Romagna persegue l'obiettivo di tutela delle acque dai nutrienti azotati, nel contesto più generale degli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque delineati dalla Direttiva CE 2000/60. Gli interventi del presente tipo di operazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, adottati dai Comitati Istituzionali il 24 febbraio 2010 e approvati rispettivamente con DPCM 8 febbraio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n°172 del 15 maggio 2013), DPCM 21 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 147 del 27 giugno 2014) e DPCM 5 luglio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 34 dell'11 febbraio 2014), in fase di aggiornamento/riesame.

Con il termine "fascia tampone" si identificano le formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea e/o arbustiva frapposte fra le coltivazioni ed i corsi d'acqua che intercettano i deflussi superficiali e sub-superficiali delle acque direzionate dalla fonte di inquinamento verso il corpo idrico accettore, agendo efficacemente da filtro nei confronti degli inquinanti veicolati dalle acque. La fascia tampone deve essere di 5 metri lineari, nel rispetto della stabilità del ciglio e delle norme vigenti a tal fine.

L'efficacia di rimozione dell'azoto delle fasce tampone è variabile in funzione della tipologia prescelta e, in particolare, varia in funzione della sua complessità. Di seguito si elencano in ordine crescente di efficacia le tipologie di fascia tampone:

a) fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo senza scolina di carico;

b) fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo con scolina di carico.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nella realizzazione delle seguenti tipologie di impianti:

a) Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo

Si tratta di sistemi semplici nei quali la fascia di terreno agricolo di 4 m di larghezza, limitrofa al campo coltivato, viene seminata con un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%). Il tipo di operazione prevede la realizzazione di un monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo di 1 metro di larghezza, frapposto fra la fascia erbacea e il corpo idrico/canale di raccolta, tramite la piantumazione di specie appartenenti alla flora autoctona.

b) Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo e con scolina di carico

In questi sistemi lineari, simili ai precedenti, è prevista la realizzazione di una scolina di carico di 1 m che corre parallelamente al corpo idrico/canale che raccoglie le acque e direttamente connessa alle scoline o ai drenaggi tubulari che lo alimentano, la cui quota deve risultare superiore rispetto al livello dell'adiacente corpo idrico/canale di raccolta per favorire la creazione di un deflusso sub-superficiale delle acque tra la scolina di carico e il corpo idrico/canale di raccolta.

La fascia di terreno fra la scolina di carico e il corpo idrico/canale di raccolta deve possedere le seguenti caratteristiche:

- avere una pendenza minima, diretta dalla scolina di carico al corpo idrico/canale di raccolta, necessaria per favorire il ruscellamento superficiale dalla scolina di carico al corpo idrico/canale di raccolta nel caso di suo riempimento;
- presentare una fascia erbacea di 3 m di larghezza che deve essere seminata con un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%) ed un monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo, realizzato tramite la piantumazione di specie appartenenti alla flora autoctona;
- possedere un monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo di 1 m di larghezza, frapposto fra la fascia erbacea e il corpo idrico/canale di raccolta e realizzato tramite la piantumazione di specie appartenenti alla flora autoctona.

Nel caso sia necessaria la presenza di una capezzagna per lo svolgimento delle attività agricole essa può essere realizzata parallelamente alla scolina di carico lato campo; in questo caso è necessario utilizzare delle tubazioni per mantenere ininterrotto il collegamento fra le scoline ed il scolina di carico.

In entrambe le tipologie di fascia tampone, la piantumazione del monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo deve essere effettuata tramite l'impiego di specie appartenenti alla flora autoctona di cui alla tabella a) "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive" con i seguenti sesti di impianto: per le specie arbustive, 1 m; per le specie arboree, 1,5 m; per i sistemi misti con specie arboree-

arbustive, 1,5 m.

Bacini per la fitodepurazione delle acque

I bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- superficie minima aziendale interessata, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno l'1% della SAU, non superiore al 5% e comunque non inferiore a 1000 mq;
- realizzazione nell'area altimetricamente più depressa dell'azienda agricola, avendo cura di favorire l'entrata dell'acqua per gravità durante gli eventi meteorici attraverso il capofosso di adduzione mantenuto in efficienza;
- presenza di una fascia di rispetto circostante l'area soggetta a sommersione larga almeno 5 m e rivestita da vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva di specie appartenenti alla flora autoctona di cui alla tabella a) "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive";
- realizzazione di un capofosso di adduzione delle acque la cui superficie deve essere estesa fino ad un massimo pari al 10% dell'area del bacino di fitodepurazione, comprese le fasce di rispetto permanentemente inerbite estese da 2 a 5 m per lato e rivestite di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva; al termine del capofosso adduttore deve essere realizzata una soglia di accesso dell'acqua di scolo al bacino, tale da stabilizzare la quota di fondo del capofosso stesso;
- realizzazione di un manufatto di scarico (troppo pieno) per la fuoriuscita dell'acqua dal bacino in grado di assicurare il mantenimento di una quota d'acqua media all'interno del bacino non inferiore a 50 cm. La profondità del bacino non deve pertanto essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota del piano di campagna. La profondità massima non deve essere superiore a 2 m;
- al fine di favorire l'insediamento e la presenza delle piante acquatiche, realizzazione di sponde siano dolcemente digradanti (con pendenza inferiore a 25 gradi), evitando la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde. Il bacino può essere caratterizzato anche da elementi interni quali uno o più isolotti semisommersi caratterizzati anch'essi da sponde con pendenza inferiore ai 25 gradi;
- per assicurare una più prolungata presenza dell'acqua anche in mancanza di piogge, realizzazione di depressioni con profondità compresa tra 0,50 e 2 m su almeno un terzo della superficie del bacino;
- il fondo del bacino non deve essere rivestito con teli impermeabili;
- al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche è vietata l'immissione di pesci, con particolare riferimento alla carpa erbivora; deve inoltre essere impedita la presenza della nutria (*Myocastor coypus*) attraverso la realizzazione di una recinzione del bacino con rete metallica mantenuta a contatto del suolo o parzialmente interrata, sostenuta da pali in legno infitti a pressione e alta almeno 50 cm.

Specie		Albero di I grandezza (25-40 m)	Albero di II grandezza (12-25 m)	Alberello (7-12 m)	Arbusto (3-5 m)
Acero campestre	<i>Acer campestre</i>		X		
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	X			
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>		X		
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	X			
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>		X		
Ciliegiolo selvatico	<i>Prunus avium</i>	X			
Corniolo	<i>Cornus mas</i>			X	
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>				X
Farnia	<i>Quercus robur</i>	X			
Frangola	<i>Rhamnus frangula</i>				X
Frassino ossifilo	<i>Fraxinus angustifolia</i>		X		
Fusaggine	<i>Eucnymus europaeus</i>				X
Leccio	<i>Quercus ilex</i>	X			
Ligustrello	<i>Ligustrum vulgare</i>			X	X
Megaleppo	<i>Prunus mahaleb</i>			X	X
Melastro	<i>Malus sylvestris</i>			X	
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>				X
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>		X		
Ontano nero*	<i>Alnus glutinosa</i>		X		
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>			X	
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>				X
Perastro	<i>Pyrus amygdaliformis</i>			X	
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>		X		
Pioppo nero*	<i>Populus nigra</i>	X			
Platano*	<i>Platanus hybrida</i>		X		
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>				X
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>				X
Rovere	<i>Quercus petraea</i>	X			
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>		X		
Salice bianco*	<i>Salix alba</i>		X		
Salice cenerino	<i>Salix cinerea</i>			X	X
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>				X
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>			X	X
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>				X
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>				X
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>		X		
Spincervino	<i>Rhamnus catharticus</i>				X
Tiglio	<i>Tilia cordata</i>		X		
Viburno	<i>Viburnum opulus</i>				

Legenda: * = specie per le quali è previsto un intervento di ceduzione al 4° anno di impegno

Tabella a) - 4.4.03 e 10.1.08 "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e-o arbustive"

8.2.4.3.12.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.12.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e successiva normativa nazionale e regionale di applicazione.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successiva normativa nazionale e regionale di applicazione.

8.2.4.3.12.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.4.2:

- imprenditori agricoli e loro associazioni;
- altri gestori del territorio incluse le Proprietà collettive, limitatamente alle superfici agricole e i Consorzi di Bonifica.

É prevista la modalità di adesione singola oppure quella associativa con particolare riferimento ad associazioni di agricoltori o ad associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio (consorzi di bonifica).

8.2.4.3.12.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese riconducibili alle azioni sovvenzionabili.

Per le fasce tampone di tipo a) e b), sono ammissibili gli aiuti computati per metro lineare di fascia oggetto di realizzazione con il presente tipo di operazione derivanti dall'applicazione del calcolo dei costi standard (di cui al punto b) paragrafo 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) 1303/13) che comprendono: i costi di realizzazione veri e propri desunti dai prezziari regionali e supportati dai listini di prestatori d'opera agricola e dai venditori di materiale di moltiplicazione forestale (ad esempio: lavorazioni del terreno, acquisto e posa a dimora delle piante, realizzazione della scolina di carico e dei capofossi, realizzazione di manufatti...) e i costi di progettazione.

8.2.4.3.12.6. Condizioni di ammissibilità

Il tipo di operazione è applicabile a superfici agricole collocate sul territorio regionale.

È obbligatoria la redazione di un progetto allegato alla domanda di aiuto per tutte le tipologie di realizzazione, sottoscritta dal beneficiario, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione delle fasce tampone e dei bacini di fitodepurazione.

Altre condizioni di ammissibilità sono distinte in base alla tipologia di realizzazione come di seguito riportato:

fasce tampone di contrasto ai nitrati:

- le fasce tampone devono avere una larghezza di 5 metri lineari, nel rispetto della stabilità del ciglio e delle norme vigenti a tal fine;
- superficie di localizzazione dell'intervento nelle zone di pianura definite ai sensi del P.T.P.R regionale, lungo il reticolo idrografico minore e la rete di scolo aziendale ad esclusione delle scoline e comunque dei tratti arginati.

È esclusa l'applicazione dell'operazione lungo i corsi d'acqua individuati per il campo applicativo dell'impegno "b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita" della BCAA 1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" del DM n. 497/2019 e smi (Decreto condizionalità) così come recepito a livello regionale.

bacini di fitodepurazione:

- applicazione unicamente nelle aree di pianura, come definite dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.);
- superficie di localizzazione dell'intervento ricadente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
- sono ammissibili unicamente i bacini di fitodepurazione che interessano una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno l'1% della SAU, non superiore al 5% e comunque non inferiore a 1000 mq.

Gli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.03 possono essere finanziati all'interno delle ZVN, in quanto vanno al di là degli obblighi previsti dal programma d'azione approvato con Regolamento regionale n. 3 del 15/12/2017.

Si precisa che, qualora siano designate ulteriori zone vulnerabili ai nitrati e/o siano adottate misure supplementari che modificano il programma d'azione nazionale o regionale, non potranno essere ammessi a sostegno gli interventi resi obbligatori dalle norme di recepimento nazionali e regionali della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, con riferimento alla data di emanazione dei bandi unici regionali.

8.2.4.3.12.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per rispondere agli obiettivi della Focus area P4B si individuano i seguenti principi di selezione:

1. applicazione del tipo di operazione nelle aree agricole ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati

(ZVN) ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);

2. interventi attuati da associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
3. in subordine ai principi di selezione 1 e 2, maggior vantaggio ambientale relativo, determinato dalla tipologia di fascia tampone prescelta, anche in base alla maggior efficienza di rimozione dell'azoto così come riportato alle lettere a) e b) del paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" e, a parità del maggior vantaggio ambientale di cui sopra, maggiore superficie aziendale impegnata.

8.2.4.3.12.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 400,00 e massima di € 22.000,00.

In particolare per la realizzazione delle fasce tampone di tipo a) e b) il sostegno verrà commisurato sulla base di costi standard, espressi in euro al metro lineare, come riportato nella successiva tabella.

Per un impianto base si applicherà il calcolo dello sviluppo lineare della fascia tampone moltiplicato per l'importo della prima colonna, al quale verranno aggiunti gli importi di cui alle successive colonne nei casi indicati.

	COSTO STANDARD BASE per metro lineare di fascia tampone di larghezza di m 5	COSTI STANDARD AGGIUNTIVI PER METRO LINEARE		
		CON SCOLINA DI CARICO	CON MATERIALE DI QUALITA' altezza > m1	CON PROTEZIONI (shelter)
Fascia Tampone interfila m 1	3,19	0,25	0,98	0,69
Fascia Tampone interfila m 1,5	2,31	0,25	0,65	0,46

Per i bacini di fitodepurazione si applicano invece le ordinarie procedure di verifica di congruità e confronto fra preventivi.

8.2.4.3.12.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.12.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi, soggettivi o valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative. Inoltre la definizione di molteplici criteri di selezione, potrebbe non consentire una efficace graduazione dei progetti.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa del progetto.

L'operazione presenta il rischio di non corretta individuazione delle superfici ammissibili all'aiuto.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per lo sviluppo dell'azienda e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

L'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, per l'effettuazione della spesa entro i termini stabiliti e per il raggiungimento dei requisiti richiesti entro i termini stabiliti.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione. I principali impegni dell'operazione possono essere controllati solo con visita in azienda, ciò comporta rischi in termini di onerosità dell'organizzazione delle attività di controllo e di risorse umane.

8.2.4.3.12.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R7:I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definiti le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni .

R8: Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande. L'individuazione delle superfici oggetto di impegno verrà effettuata attraverso la poligonatura con GPS, all'interno del sopralluogo di accertamento lavori e attraverso visita in situ, anche al fine di determinare la superficie ammissibile all'aiuto sull'operazione 10.1.8. "Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati"

R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, attuazione del PI a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione . La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo. Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi gradualmente di penalizzazione.

R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.4.3.12.9.3. Valutazione generale della misura

L'operazione è finalizzata ad attenuare gli impatti derivanti dall'uso di fertilizzanti, oltre a controllare

l'inquinamento associato al trasporto dei sedimenti con l'obiettivo di tutela delle acque dai nutrienti azotati.

Di importanza essenziale ai fini della definizione delle superfici ammissibili sarà l'identificazione attraverso GPS di tutte le superfici oggetto di intervento. Per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati rivestono particolare importanza.

8.2.4.3.12.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il tipo di operazione prevede la realizzazione di fasce tampone la cui manutenzione e gestione è prevista nell'ambito dell'operazione 10.1.08.

Il calcolo dell'importo per le fasce tampone di tipo a) e b) viene effettuato sulla base dei costi standard di cui al punto b) paragrafo 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) 1303/13.

Per i bacini di fitodepurazione i costi di realizzazione comprendono i costi di realizzazione veri e propri e i costi di progettazione con tasso di sostegno del 100%.

8.2.4.3.12.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola.

Definizione di investimenti collettivi

Sono previsti anche investimenti collettivi attivati da associazioni di agricoltori e altri soggetti gestori del territorio o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, volti al raggiungimento di un fine comune rappresentato dal miglioramento delle qualità delle acque.

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti della Rete Natura 2000 sono stati individuati e definiti dalla Regione Emilia-Romagna con le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000.”;

- n. 374 del 28 marzo 2011 “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna - Recepimento Decisione Commissione Europea del 10 gennaio 2011”;
- n. 145 del 1° febbraio 2010 “Aggiornamento dell’elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna dell’Alta Valmarecchia ed approvazione dell’elenco degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in Emilia-Romagna”.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Ai sensi della presente misura per la definizione di zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici si veda il paragrafo 8.1.

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. *Base giuridica*

- Regolamento (UE) 1305/2013 – in part. gli artt. 18 e 45
- Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
- D.Lgs. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni
- Regolamento (UE) 1303/2013, art. 69 (Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile)
- Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013

8.2.5.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

La citata esperienza del sisma 2012 ha inoltre evidenziato l'opportunità di favorire interventi di miglioramento sismico sugli edifici produttivi non danneggiati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia interessati dal sisma nel maggio, al fine di diminuire i rischi cui è soggetto il potenziale produttivo delle imprese agricole regionali.

Negli ultimi anni il frequente verificarsi di condizioni climatiche anomale, culminate in veri e propri eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale, nonché il verificarsi di una catastrofe quale è stato il sisma del 2012, hanno evidenziato l'opportunità per la Regione Emilia-Romagna di dotarsi di strumenti che possano, in tempi ristretti, consentire il finanziamento degli interventi atti a ripristinare il potenziale produttivo delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali, avversità atmosferiche ad esse assimilabili nonché eventi di tipo catastrofico.

L'intensificazione del verificarsi di periodi di pioggia prolungati e ripetuti ha evidenziato altresì la propensione al dissesto idrogeologico di alcune zone appenniniche. In considerazione di ciò, si ritiene di attivare mediante la presente misura anche investimenti per la prevenzione di tale tipo di fenomeni.

La prevenzione del dissesto sostenuta dalla misura è rivolta principalmente alle aree montane o collinari, nelle quali la bassa redditività dell'attività agricola ed il mutare delle condizioni socio-economiche generali ha condotto ad una rarefazione delle imprese agricole attive nei contesti più disagiati, alla conseguente diminuzione della capillarità degli interventi di manutenzione del territorio ed in definitiva ad un minore presidio dello stesso rispetto al passato.

Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, si ritiene pertanto di concentrare le risorse del PSR per dare risposta specifica alla criticità dei fenomeni franosi, mentre gli interventi finalizzati alla prevenzione delle alluvioni sono demandati al Fondo Sviluppo e Coesione ed alla prevenzione del rischio sismico.

Infine, negli ultimi anni la regione Emilia-Romagna si è sicuramente trovata epicentro di un gravissimo problema che sta già provocando gravi danni nel nord Italia e che costituisce una terribile minaccia per

l'intero settore ortofrutticolo dell'Europa Meridionale, rappresentato dal diffondersi repentino di un fitofago (*Halyomorpha Halys*) che sta causando enormi danni al potenziale produttivo delle aziende frutticole. La diffusione di reti antinsetto risulta attualmente il mezzo di prevenzione più indicato per cercare di limitare i danni attualmente in aumento esponenziale.

Per quanto sopra esposto la misura contribuirà al perseguimento delle Priorità e delle Focus Area così come indicato nella tabella "Misura 5 Tipo di operazione_Focus Area" e nelle singole operazioni dà risposta al fabbisogno F12 "Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato ed introdurre adeguate misure di prevenzione".

In considerazione del fatto che molti dei recenti fenomeni franosi manifestatisi sono stati favoriti da un mutato regime pluviometrico del territorio regionale, la misura partecipa inoltre al perseguimento della priorità trasversale dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

PRIORITÀ	P3 Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo
FOCUS AREA	P3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
Tipo di operazione	
5.1.01 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche	✓
5.1.02 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche – miglioramento sismico	✓
5.1.03 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche	✓
5.1.04 Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili	✓
5.2.01 Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici	✓

Tabella Misura 5 Tipo di operazione_Focus Area

8.2.5.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.5.3.1. 5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione consentirà di intervenire per favorire l'attuazione di interventi di prevenzione rispetto ad una delle maggiori criticità rilevate sul territorio quale è la propensione al dissesto idro-geologico,

particolarmente accentuata in alcuni contesti appenninici. Il contrasto ai fenomeni franosi nelle aree identificate a maggior rischio sarà attuato mediante realizzazione di interventi quali, ad es., drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, ecc., che comportando anche la sistemazione e messa in sicurezza del reticolo minore non demaniale e potranno avere in via secondaria ricadute positive rispetto al tema della prevenzione dei fenomeni alluvionali.

Il tipo di operazione contribuirà in tal modo a dare risposta al fabbisogno F12 *”Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato ed introdurre adeguate misure di prevenzione”* e contribuendo agli obiettivi della focus area P3B *”Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali”*.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato in % su una spesa massima ammissibile.

Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della L. n. 183/1989;
- Piani di bacino distrettuali redatti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) redatti ai sensi della L.R. n. 20/2000;
- Direttiva 2007/60/CE e Dlgs 49/2010 sulla gestione del rischio di alluvioni;
- "Nuovo codice degli appalti" Dlgs. nr 50/2016.

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari sono: imprese agricole, che potranno intervenire sia individualmente, sia partecipando ad un progetto collettivo, nonché Enti pubblici, ove sia dimostrato il nesso dell'intervento con la prevenzione di danni al potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Il tipo di operazione ammette al sostegno:

- sistemazioni idraulico-agrarie ed interventi a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico (quali, ad. es., drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, ecc., inclusa la messa in sicurezza del reticolo minore non demaniale) che incombe sul potenziale produttivo agricolo ricadente in aree interessate da pericolosità dovuta a frane attive e/o quiescenti;

- spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 10% dell'importo ammissibile di cui alle precedenti voci.

Si precisa per contro che **non** sono ammissibili sul presente tipo di operazione:

- interventi di ripristino di danni già arrecati al potenziale produttivo agricolo da dissesto idrogeologico;
- interventi di manutenzione degli scoli superficiali oggetto di obbligazioni in riferimento alla condizionalità.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il potenziale produttivo dell'azienda agricola oggetto dell'azione di prevenzione (fabbricati produttivi agricoli, terreni agricoli) deve ricadere nell'area interessata da pericolosità dovuta a frane attive e/o quiescenti. L'intervento di tutela può essere esterno a tale area, dove sia comunque tecnicamente dimostrata la sua funzionalità all'obiettivo.

Il potenziale produttivo considerato è esclusivamente quello riferibile ad aziende agricole condotte da imprese agricole iscritte all'Anagrafe regionale delle aziende agricole con fascicolo formalmente completo e validato e che hanno presentato un Piano colturale.

L'individuazione delle aree con frane attive e/o quiescenti avverrà facendo riferimento alla cartografia online del Dissesto della Regione Emilia Romagna reperibile dal sito del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli (<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/cartografia-dissesto-idrogeologico>).

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La definizione dei principi di selezione privilegerà:

- le imprese condotte da giovani agricoltori secondo la definizione del Reg. 1305/2013, che presentano la domanda di sostegno entro i primi 5 anni dall'insediamento;
- i progetti volti a salvaguardare elementi di potenziale produttivo maggiormente significativi;
- i progetti volti a tutelare il potenziale produttivo ricadente in zona svantaggiata.

Ai fini della formulazione della graduatoria i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verranno ordinati in base al valore di spesa ammissibile crescente. In sede di bando sarà fissato un punteggio minimo sotto il quale un progetto non risulterà ammissibile ad aiuto.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per gli interventi considerati l'aiuto sotto forma di contributo in conto capitale potrà essere riconosciuto a condizione che la spesa ammissibile risulti non inferiore a 5.000 Euro per impresa e per intervento.

Un tetto massimo di spesa potrà essere identificato sulla base della tipologia ed entità dell'intervento e/o del numero di soggetti coinvolti.

Le aliquote previste di sostegno sono così individuate:

- 80% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singole imprese agricole;
- 100% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da più beneficiari che presentano un progetto da attuare collettivamente o da un Ente pubblico che opera a difesa del potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 5 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezziari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R4 - Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici

Se l'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, sia nella fase di progettazione che in quella di

realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai criteri di selezione fissati dal PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione, si rimanda alla fase di definizione dei parametri nei documenti attuativi, per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione che prevedono la quantificazione del parametro “potenziale produttivo”.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa ed esecuzione delle opere nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto se è prevista la realizzazione di progetti complessi per i quali possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l’applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L’adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato dai bandi.

Non si rilevano particolari rischi relativi alla categoria R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d’orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall’AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della

ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo

per R4: In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri determinabili con procedure chiare e definite. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

--

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2. 5.1.02 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da eventi sismici

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione consentirà di intervenire per favorire l'attuazione di interventi di prevenzione rispetto al rischio sismico nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia interessati dal sisma nel maggio 2012.

Il miglioramento sismico degli immobili produttivi agricoli nelle aree identificate a maggior rischio sarà attuato mediante realizzazione di interventi quali all'eliminazione di carenze strutturali e/o di miglioramento sismico degli immobili produttivi prefabbricati non danneggiati delle imprese agricole.

Il tipo di operazione contribuirà in tal modo a dare risposta al fabbisogno F12 *”Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato ed introdurre adeguate misure di prevenzione”* e contribuendo agli obiettivi della focus area P3B *”Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali”*.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato in % su una spesa massima ammissibile. Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- D.M. 1 giugno 2012 in ordine alla sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia;
- D.L. 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con Legge n. 122/2012;
- D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con Legge n. 134/2012 recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*;
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge n. 135/2012, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Il tipo di operazione ammette al sostegno:

1. opere connesse all'eliminazione di una o più carenze strutturali in edifici prefabbricati non danneggiati;
2. Per tali interventi è fissato un limite di spesa massima ammissibile ad aiuto pari a **40 euro per metro quadro**.
3. spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti (per progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio), in misura non superiore al 10% dell'importo ammissibile di cui ai precedenti punti. Fra le spese generali rientrano anche le spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze di cui al precedente punto, ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco.

Non risultano comunque ammissibili le spese riconducibili alle seguenti categorie:

- a. spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti (per progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio), in misura superiore al 10% del totale delle sopraccitate voci 1, 2 e 3;
- b. manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili;
- c. costruzione e manutenzione straordinaria di fabbricati e relativi impianti non ascrivibile alle tipologie di intervento descritte ai precedenti punti 1, 2 e 3;
- d. investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- e. acquisto di materiale usato;
- f. interventi effettuati in locali non utilizzabili per l'attività agricola;
- g. costi del personale interno: del personale dipendente, dei titolari di impresa individuale, dei legali rappresentanti e dei soci;
- h. spese amministrative e di gestione.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'azienda agricola deve ricadere nell'area soggetta a rischio sismico dei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia interessati dal sisma nel maggio 2012.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La definizione dei principi di selezione privilegerà:

- i soggetti con livello di spesa proporzionalmente maggiore come incidenza sul potenziale produttivo;
- interventi su immobili con il migliore rapporto spesa/superficie produttiva immobile oggetto di intervento.

Ai fini della formulazione della graduatoria i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verranno ordinati in base al valore di spesa ammissibile crescente. In sede di bando sarà fissato un punteggio minimo sotto il quale un progetto non risulterà ammissibile ad aiuto.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per gli interventi considerati l'aiuto sotto forma di contributo in conto capitale potrà essere riconosciuto a condizione che la spesa ammissibile risulti non inferiore a **5.000** Euro per impresa e per intervento. Per ogni impresa è fissato un tetto massimo di spesa ammissibile pari a **150.000** Euro.

L'aliquota prevista di sostegno è pari all'80% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singole imprese agricole.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai criteri di selezione fissati dal PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione, si rimanda alla fase di definizione dei parametri nei documenti attuativi, per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione che prevedono la quantificazione del parametro "potenziale produttivo".

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa ed esecuzione delle opere nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto se è prevista la realizzazione di progetti complessi per i quali possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato dai bandi.

Non si rilevano particolari rischi relativi alla categoria R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri determinabili con procedure chiare e definite. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali

contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati. La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.3. 5.1.03 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione consentirà di intervenire per favorire l'attuazione di interventi di prevenzione rispetto al rischio di danni causati al potenziale produttivo delle aziende frutticole da organismi nocivi suscettibili di causare calamità (Halyomorpha halys).

Il tipo di operazione contribuirà in tal modo a dare risposta al fabbisogno F12 "Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato ed introdurre adeguate misure di prevenzione" e contribuendo agli obiettivi della focus area P3B "Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali".

8.2.5.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato in % su una spesa massima ammissibile. Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

8.2.5.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Non rilevante

8.2.5.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole.

8.2.5.3.3.5. Costi ammissibili

Il tipo di operazione ammette al sostegno:

1. acquisto e messa in opera di reti anti-insetto a completamento di impianti di copertura esistenti (compresi i dispositivi di apertura/chiusura meccanizzata per l'accesso), al fine di prevenire i danni da Halyomorpha halys.
2. acquisto e messa in opera di reti anti-insetto monofila;
3. acquisto e messa in opera di impianti di copertura antinsetto di tipo "monoblocco" (compresi i

dispositivi di apertura/chiusura meccanizzata per l'accesso);

4. spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 3% dell'importo ammissibile di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Non risultano comunque ammissibili, tra le altre, le spese riconducibili alle seguenti categorie:

- a. manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili;
- b. serre;
- c. acquisto di materiale usato.

Sono ammessi contributi in natura (manodopera aziendale) nella misura consentita dall'art.69 del Reg. (UE)1303/2013.

8.2.5.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere realizzati su tutto il territorio regionale, con priorità per quelli realizzati nelle aree a rischio di gravi danni al potenziale produttivo agricolo causati da organismi nocivi come individuate dal Settore Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna.

8.2.5.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La definizione dei principi di selezione privilegerà:

- maggiore entità del potenziale agricolo a rischio [superficie a frutteto];
- aree a maggiore grado di rischio di diffusione dell'infestazione;
- specie vegetale maggiormente soggette a infestazioni.

Ai fini della formulazione della graduatoria i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verranno ordinati in base al valore di spesa ammissibile crescente. In sede di bando sarà fissato un punteggio minimo sotto il quale un progetto non risulterà ammissibile ad aiuto.

8.2.5.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per gli interventi considerati l'aiuto sotto forma di contributo in conto capitale potrà essere riconosciuto a condizione che la spesa ammissibile risulti non inferiore a **2.500** Euro per impresa. Per ogni impresa è fissato un tetto massimo di spesa ammissibile pari a **250.000** Euro.

L'aliquota prevista di sostegno è pari all'**80%** del costo dell'investimento ammissibile.

8.2.5.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai criteri di selezione fissati dal PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione, si rimanda alla fase di definizione dei parametri nei documenti attuativi, per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione che prevedono la quantificazione del parametro "potenziale produttivo".

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa ed esecuzione delle opere nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto se è prevista la realizzazione di progetti complessi per i quali possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato dai bandi.

Non si rilevano particolari rischi relativi alla categoria R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

8.2.5.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri determinabili con procedure chiare e definite. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.5.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati. La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni

8.2.5.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.4. 5.1.04 - Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione consentirà di intervenire per favorire l'attuazione di interventi di prevenzione rispetto al rischio di danni causati al potenziale produttivo delle aziende frutticole dalle gelate primaverili.

Gli effetti dannosi di questo fenomeno sono amplificati dall'andamento climatico registrato negli ultimi anni, caratterizzato da inverni con periodi anticipati di temperature sopra la media che inducono una precoce attività vegetativa delle piante, le quali nei periodi delle gelate si trovano pertanto nella situazione di maggiore vulnerabilità dal punto di vista dello stadio fenologico.

Il tipo di operazione contribuirà in tal modo a dare risposta al fabbisogno F12 "Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato ed introdurre adeguate misure di prevenzione" e contribuendo agli obiettivi della focus area P3B "Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali".

8.2.5.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato in % su una spesa massima ammissibile. Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

8.2.5.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Non rilevante

8.2.5.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole.

8.2.5.3.4.5. Costi ammissibili

Il tipo di operazione ammette al sostegno

1. l'acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina;
2. l'adeguamento di impianti irrigui esistenti, limitatamente all'inserimento di linee di adduzione ed

- ugelli specificamente dedicati ad espletare funzione antibrina;
3. spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 3% dell'importo ammissibile di cui al precedente punto 1.

Sono ammessi contributi in natura (manodopera aziendale) nella misura consentita dall'art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013.

8.2.5.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.5.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La definizione dei principi di selezione privilegerà:

- maggiore entità del potenziale agricolo a rischio;
- aziende di giovani che hanno avuto il premio di primo insediamento, hanno già chiuso il PSA e sono ancora 40enni insediati da meno di 5 anni al momento della domanda;
- specie vegetale maggiormente soggetta a danni da gelate primaverili.

Ai fini della formulazione della graduatoria i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verranno ordinati in base al valore di spesa ammissibile crescente. In sede di bando sarà fissato un punteggio minimo sotto il quale un progetto non risulterà ammissibile ad aiuto.

8.2.5.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per gli interventi considerati l'aiuto sotto forma di contributo in conto capitale potrà essere riconosciuto a condizione che la spesa ammissibile risulti non inferiore a 5.000 Euro per impresa. Per ogni impresa è fissato un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 200.000 euro.

L'aliquota prevista di sostegno è pari al 70% del costo dell'investimento ammissibile.

8.2.5.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 5 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai criteri di selezione fissati dal PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione, si rimanda alla fase di definizione dei parametri nei documenti attuativi, per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione che prevedono la quantificazione del parametro "potenziale produttivo"

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa ed esecuzione delle opere nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto se è prevista la realizzazione di progetti complessi per i quali possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato dai bandi.

Non si rilevano particolari rischi relativi alla categoria R8: Adeguatezza dei sistemi informativi.

8.2.5.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri determinabili con procedure chiare e definite. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

8.2.5.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

8.2.5.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.5.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.5. 5.2.01 - Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il frequente verificarsi di eventi calamitosi di vario genere sul territorio regionale, quali eventi sismici, frane, allagamenti, trombe d'aria e l'esperienza conseguentemente maturata con l'attuazione della misura 126 della passata programmazione 2007-2013 hanno evidenziato l'utilità per la Regione di dotarsi di uno strumento idoneo a dare risposta in tempi brevi alle imprese agricole colpite per agevolare il ripristino del potenziale produttivo aziendale.

Il tipo di operazione verrà attuato di volta in volta in relazione alla tipologia di evento calamitoso intervenuto e riconosciuto formalmente dall'Autorità competente, con riferimento puntuale pertanto ad un areale delimitato. Gli interventi saranno pertanto volti a consentire il ripristino del potenziale produttivo danneggiato/distrutto per effetto dell'evento considerato e a favorire la pronta ripresa dell'attività dell'impresa agricola. Per quanto attiene la definizione di evento calamitoso si farà riferimento a quelle già contenute nell'art. 2, comma 1 lett. h), k) ed l) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il tipo di operazione potrà inoltre essere attivato con specifiche operazioni anche nel caso in cui le misure di eradicazione/circoscrittura di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria adottate conformemente alla Direttiva 2000/29/CE abbiano causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato.

Il tipo di operazione fornisce risposta al fabbisogno F12 *"Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato ed introdurre adeguate misure di prevenzione"* in particolare per l'azione di ripristino e contribuendo agli obiettivi della Focus Area P3B *"Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali"*. In considerazione della natura degli interventi, che fronteggiano anche effetti di un modificato regime termico e pluviometrico, il tipo di operazione contribuisce anche all'obiettivo trasversale di affrontare i cambiamenti climatici.

8.2.5.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato in % su una spesa massima ammissibile determinata sulla base del danno accertato.

Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

8.2.5.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- D.Lgs. 102/2004 e s.m.i.;
- Orientamenti UE per gli Aiuti di stato in agricoltura;
- Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- D.M . 5467 del 7 giugno 2018 e sue eventuali modificazioni che definisce l'agricoltore in attività ex Reg. (CE) 1307/2013, art. 9.

8.2.5.3.5.4. Beneficiari

Potranno beneficiare del presente tipo di operazione le imprese agricole danneggiate e rispondenti alle condizioni di ammissibilità previste nello specifico paragrafo.

8.2.5.3.5.5. Costi ammissibili

Il sostegno sarà concesso per:

- ripristino/ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte, incluso l'acquisto di ricoveri temporanei utili all'immediata prosecuzione dell'attività;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o ripristino degli stessi;
- ripristino di miglioramenti fondiari, (ad es. impianti frutticoli, olivicoli, di arboricoltura da legno e vigneti, impianti irrigui fissi, sistemi di drenaggio, ecc.);
- ripristino del potenziale produttivo quale scorte vive e morte, danneggiate o distrutte;
- spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 10% dell'importo ammissibile di cui alle precedenti voci.

8.2.5.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

- il beneficiario deve risultare impresa agricola;
- l'azienda oggetto di intervento deve risultare collocata nell'area delimitata in sede di riconoscimento formale dell'evento da parte dell'Autorità competente ;
- il danno deve risultare pari o superiore al 30% del potenziale agricolo interessato;

Non risulteranno ammissibili a sostegno ai sensi del presente tipo di operazione:

- i mancati guadagni conseguenti alla calamità naturale/evento catastrofico;
- i beni assicurabili con agevolazioni ai sensi del Programma Operativo Nazionale di Sviluppo rurale contro l'evento specificamente considerato;

Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso di riferimento.

Saranno ammissibili le spese sostenute dal beneficiario per il ripristino del potenziale produttivo dopo il verificarsi dell'evento.

8.2.5.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La definizione dei principi di selezione privilegerà:

- soggetti più deboli [dimensione aziendale ricadente in un certo *range* di dimensione economica] e quelli con livello di danno proporzionalmente maggiore come % di incidenza sulla PLV;
- le attività con maggior numero di posti di lavoro a rischio in termini di personale impiegato nell'azienda che perderebbe il lavoro in caso di mancata ripresa dell'attività produttiva

Ai fini della formulazione della graduatoria i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verranno ordinati per dimensione economica crescente.

8.2.5.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per gli interventi di ripristino sono definiti i seguenti limiti di dimensione economica:

La spesa minima ammissibile è pari a:

- euro 20.000,00 di danni accertati, nel caso di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
- euro 10.000,00 di danni accertati nel caso di calamità naturali.

La spesa massima ammissibile è pari a:

- euro 200.000,00 di danni accertati, nel caso di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
- euro 2.000.000,00 di danni accertati nel caso di calamità naturali.

Le **aliquote di aiuto** saranno le seguenti:

- 50% del costo dell'investimento ammissibile per interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
- 80% nel caso di calamità naturali e da eventi catastrofici.

Il contributo riconosciuto nell'ambito del presente tipo di operazione è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi fino alla concorrenza del 100% del danno accertato.

8.2.5.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 5 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai criteri di selezione fissati dal PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione, si rimanda alla fase di definizione dei parametri nei documenti attuativi, per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione che prevedono la quantificazione del parametro - “potenziale produttivo”

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto se è prevista la realizzazione di progetti complessi. L'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative avranno l'onere di dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato dai bandi.

Non si rilevano particolari rischi relativi alla categoria R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

8.2.5.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo

per R7:I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri determinabili con procedure chiare e definite. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.5.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

--

8.2.5.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non è applicabile

8.2.5.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda al paragrafo dei tipi di operazione
--

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda al paragrafo dei tipi di operazione
--

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda al paragrafo dei tipi di operazione
--

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non è applicabile

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna osservazione.

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

- Reg. (UE) n. 1305/2013 come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, in particolare gli artt. 19, 45 e l'articolo 18 bis;
- Reg. (UE) n. 702/2014 (Definizione di PMI)
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n.1307/2013, art. 9 ("agricoltore in attività") e D.M. 5467 del 7 giugno 2018 e sue eventuali modificazioni .

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto condotta, mette in luce come tra le criticità delle aziende agricole della regione ci sia una presenza di conduttori di età inferiore a 40 anni inferiore alla media nazionale e anche un'altissima percentuale di imprese agricole senza un successore.

Di contro, l'analisi ha rilevato come tra le potenzialità delle aziende agricole regionali ci sia la propensione a diversificare la propria attività.

In questa ottica, coerentemente alle criticità/potenzialità identificate dall'analisi di contesto il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività aziendali sono le due linee di intervento principali su cui la misura interverrà.

La misura potrà contribuire a mantenere o riportare in attività aziende agricole vitali o potenzialmente produttive, favorendone lo sviluppo grazie all'ingresso di imprenditori giovani e professionalizzati, che è statisticamente dimostrato possiedono una maggiore propensione all'innovazione tecnologica. In tale logica trovano giustificazione gli elementi della misura tesi a favorire gli insediamenti in zona svantaggiata, caratterizzata da una maggiore propensione alla riduzione/abbandono dell'attività agricola.

Inoltre, la misura favorirà la diversificazione delle attività nelle aziende agricole già in essere attraverso lo sviluppo di agriturismi e di fattorie didattiche, nonché dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo in generale al miglioramento delle condizioni economiche dell'azienda stessa e, nel secondo caso, a perseguire anche positive finalità ambientali. Al fine di sostenere e sviluppare le attività di diversificazione a supporto del sistema agricolo regionale nel suo complesso, l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili sarà incentivata anche per le imprese agroindustriali, attivando una specifica

tipologia di operazione che favorirà la migliore valorizzazione delle materie prime agricole comprese nel ciclo produttivo.

L'analisi di contesto evidenzia altresì che nei territori montani è in atto uno spopolamento ed invecchiamento della popolazione, nonché una riduzione della attività economiche (incluse quelle agricole) ed un aumento del tasso di disoccupazione, in particolare di quella giovanile e femminile.

Per questo, limitatamente ai territori rurali ricompresi nelle "Aree rurali con problemi di sviluppo" (zone D) si prevede di attivare una specifica operazione finalizzata a favorire l'avviamento, da parte di singole persone fisiche e di società di persone, di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo al fine di aumentare le possibilità di impiego in tale ambito territoriale. Rimane invece in capo al FESR e ad altre politiche di sostegno nazionali e regionali il compito di intervenire negli altri territori.

Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

La misura dà pertanto risposte ai seguenti fabbisogni:

- F4 "Favorire il miglioramento della qualità imprenditoriale, stimolando il ricambio generazionale"
- F6 "Favorire la diversificazione delle attività agricole e agroindustriali"
- F21 "Sviluppare le bioenergie a basse emissioni serra anche promuovendo l'utilizzo di sottoprodotti agro-alimentari"
- F25 "Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività"

In particolare la misura, attraverso le operazioni specificate, contribuisce al perseguimento delle Priorità e delle Focus Area così come indicato nella tabella 6 "Tipo di operazione_Focus Area" e nelle singole operazioni.

In particolare, rispetto alla priorità trasversali, la natura degli interventi previsti delle varie operazioni della misura contribuirà positivamente ai processi di innovazione in area rurale ed avrà riflessi positivi sull'ambiente.

La misura interviene su tutto il territorio regionale.

Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

I tipi di operazioni in cui la misura si articola fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

imprenditore agricolo: *chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci.*

organizzazioni di produttori: *Persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, riconosciuta dallo Stato membro ai sensi dell'art. 154 e che possiede i requisiti dell'art. 152 (Reg. 1308/2013) o ai sensi*

dell'art. 159.

organizzazioni interprofessionali: *Persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, riconosciuta dallo Stato membro ai sensi dell'art. 154 e che possiede i requisiti dell'art. 152 (Reg. 1308/2013) o ai sensi dell'art. 159;*

micro impresa: (Fonte: Allegato 1 al Reg. UE 702/2014). *Un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.*

piccola impresa: (Fonte: Allegato 1 al Reg. UE 702/2014). *Un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. (vedi All. 1) al Reg. UE 702/2014);*

imprese a prevalente partecipazione femminile: *sono considerate tali: a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna; b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute; c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione.*

giovane agricoltore: *una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica*

agricoltore in attività: *un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo ai sensi del D.M. 5467 del 7 giugno 2018 e sue eventuali modificazioni .*

PRIORITY	P2 Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	P6 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali	
FOCUS AREA	P2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"	P2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale"	P5C "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia"	P6A "Facilitare la diversificazione, creazione e sviluppo di piccole imprese, così come la creazione di posti di lavoro"
Tipo di operazione				
6.1.01 - Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori		√		
6.2.01 - Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali			√	
6.4.01 - Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche	√			
6.4.02 - Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative			√	
6.4.03 - Investimenti rivolti alla produzione di energia da sottoprodotti			√	

Tabella Misura 6_ Tipo di operazione_Focus Area

8.2.6.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.6.3.1. 6.1.01 Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

In Emilia-Romagna il tasso di conduttori sotto i 40 anni rimane sotto la media nazionale e comunque in declino, inoltre oltre il 60% delle imprese agricole risulta privo di un successore naturale.

Il presente tipo di operazione è finalizzato a favorire il rinnovo generazionale degli imprenditori agricoli contribuendo in tal modo al perseguimento delle finalità della Focus area P2B "Favorire l'ingresso di

agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale" e trasversalmente quelle della P2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammmodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" e del fabbisogno F4 "Favorire il miglioramento della qualità imprenditoriale, stimolando il ricambio generazionale".

Il presente tipo di operazione sostiene il primo insediamento dei giovani agricoltori attraverso l'elargizione di un premio da utilizzare integralmente per lo sviluppo della propria azienda, in accordo al Piano di Sviluppo Aziendale presentato. In considerazione della finalità del tipo di operazione, l'attività lavorativa del giovane nel periodo di impegno alla conduzione aziendale dovrà risultare esercitata in maniera prevalente nella propria azienda agricola.

Il tipo di operazione potrà inoltre essere attivato in sinergia con i tipi di operazione 1.1.01, 1.3.01, 2.1.01 e 4.1.02.

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il supporto sarà corrisposto nella forma del premio unico.

L'erogazione avrà luogo in 2 *tranches*, pari rispettivamente al 40% ed al 60% dell'importo totale concesso. Il pagamento finale sarà subordinato alla verifica della completa e corretta realizzazione del PSA entro i termini fissati: in caso di inadempienza, il premio sarà revocato e l'importo già liquidato sarà soggetto a recupero.

Anche in caso di revisioni/varianti al PSA, dovrà essere verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità/priorità e conseguentemente delle condizioni che avevano consentito la concessione dell'aiuto.

Il premio di primo insediamento concesso ai sensi del presente tipo di operazione è alternativo e non cumulabile con il premio di primo insediamento concesso ai sensi dell'art. 18 del R. (UE) n. 702/2014, attivato a livello nazionale.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n.1307/2013, art. 9 ("agricoltore in attività")
- Reg. (UE) n. 702/2014 (definizione di PMI)
- Reg. (UE) n.1305/2013, art. 32 e Direttiva 75/268/CEE
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'8 giugno 2020 di adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e degli elenchi dei comuni e dei fogli di mappa interessati.

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari del presente tipo di operazione i giovani agricoltori (così come da definizione del paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali") maggiorenni al momento di presentazione della domanda di sostegno che rispettano le condizioni di ammissibilità sotto riportate e che assumono per la prima volta la responsabilità civile e fiscale di una impresa agricola e presentano un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA).

Potranno essere ammissibili al premio anche soggetti che non si insediano quale unico capo dell'azienda, a condizione che il grado di responsabilità assunto nell'impresa sia tale da non consentire a soggetti non giovani agricoltori di bloccare le loro decisioni.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il giovane deve:

- avere una età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- presentare un Piano di Sviluppo aziendale (PSA) di durata massima triennale. L'Autorità di Gestione potrà autorizzare estensioni del PSA - derogando a tale durata massima - nel caso si verifichino cause di forza maggiore. Tali estensioni non potranno comunque comportare il superamento né della durata massima di 5 anni del PSA fissata dal Reg. n. 1305/2013, né del termine di 36 mesi fissati dal Regolamento Delegato sullo Sviluppo rurale n. 807/2014 per il raggiungimento delle sufficienti qualifiche e competenze professionali;
- risultare regolarmente iscritto all'INPS – gestione agricola entro la conclusione del PSA;
- possedere adeguate qualifiche e competenze professionali. Il giovane che al momento di presentazione della domanda di premio non possieda le sufficienti qualifiche e competenze professionali, quali sotto definite, potrà dimostrarne il raggiungimento entro il termine previsto per la conclusione del PSA; il termine così definito non potrà comunque risultare superiore a 36 mesi decorrenti dalla data della decisione di concessione del sostegno, in accordo all'art. 2(3) del Regolamento Delegato sullo Sviluppo rurale n. 807/2014;
- impegnarsi a rispondere alla definizione di "Agricoltore in attività" come da definizione nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali" entro 18 mesi dalla data di concessione;
- essere impegnato in maniera prevalente nell'azienda agricola oggetto dell'insediamento: tale condizione sarà ritenuta verificata qualora le attività lavorative extra-aziendali forniscano un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 6.500 Euro per gli insediati in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici, non superiore a 5.000 Euro negli altri ambiti territoriali;
- impegnarsi a condurre l'azienda oggetto dell'insediamento per almeno 6 anni decorrenti dal momento dell'insediamento.

L'impresa deve:

- risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A.;
- in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- in caso di impresa costituita in forma societaria l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;

L'azienda oggetto dell'insediamento deve soddisfare i requisiti dimensionali specificati al successivo paragrafo specifico.

Il PSA deve dimostrare che:

- Il premio sarà integralmente utilizzato per lo sviluppo dell'azienda.
- Il punteggio di merito conseguito dal PSA dovrà risultare superiore ad una soglia minima.
- Il sostegno è limitato agli insediati in imprese che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. [vd. Reg. 1305/2013, art.19(4)]
- Ai sensi dell'art. 19(4) del Reg. n. 1305/2013, l'attuazione del Piano di Sviluppo aziendale dovrà iniziare entro 9 mesi dalla data di decisione iniziale di concessione dell'aiuto.

"L'articolo 2.1 (n) del Reg. 1305/2013 si riferisce al termine "insediamento " come ad un processo che, al momento della presentazione della domanda di premio di primo insediamento in agricoltura, è già iniziato ma non ancora del tutto completato. A tal fine il processo di insediamento si intende iniziato al momento di apertura della p. IVA o della modifica societaria in caso di insediamento in società esistente e ciò deve avvenire nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto. Il processo di insediamento comprende altresì ulteriori fasi quali l'iscrizione ai registri della CCIAA, l'iscrizione all'INPS e si intende concluso a seguito della piena attuazione del piano di sviluppo aziendale, che dovrà risultare iniziato successivamente alla presentazione della domanda di premio."

Le sufficienti qualifiche e competenze professionali del giovane agricoltore saranno riconosciute al verificarsi, in alternativa, di una delle seguenti condizioni: ha una esperienza di lavoro almeno biennale nel settore agricolo, accompagnata da attività formativa professionale di almeno 100 ore con verifica finale; ha una esperienza direttiva almeno annuale nel settore agricolo, accompagnata da attività formativa professionale di almeno 100 ore con verifica finale; ha una esperienza di lavoro almeno biennale nel settore agricolo, accompagnata da attività formativa professionale di almeno 100 ore con verifica finale.

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione sarà definita tenendo in considerazione i seguenti principi:

- favorire gli insediamenti in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- favorire gli imprenditori agricoli che hanno aderito formalmente a processi di riclassificazione di aree potenzialmente urbanizzabili individuate dai PSC vigenti in tutto il territorio regionale ad aree agricole o utilizzano a fini agricoli aree individuate dai PSC come potenzialmente urbanizzabili e riconvertite in aree agricole;
- favorire i PSA maggiormente rispondenti a criteri di sostenibilità energetica, ambientale o a obiettivi

qualificanti (benessere animale, biosicurezza animale, qualità delle produzioni, diversificazione delle attività); a tale proposito si precisa che, dove le operazioni prevedano interventi che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, detti interventi dovranno risultare realizzati nel rispetto delle procedure di valutazione di impatto ambientale, conformemente alla normativa specifica per il tipo di intervento previsto;

- favorire i PSA in relazione al miglior livello di incremento dello Standard Output;
- favorire i progetti che prevedono l'accesso combinato al tipo di operazione 4.1.02 “Investimenti approccio individuale giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento”;
- favorire i soggetti in possesso di titolo di studio ad indirizzo agricolo ed in subordine quelli con titolo di studio più elevato.

A parità degli altri fattori, sarà riconosciuto un elemento di priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

Ai sensi della presente misura si precisa che:

"L'articolo 2.1 (n) del Reg. 1305/2013 si riferisce al termine "insediamento " come ad un processo che, al momento della presentazione della domanda di premio di primo insediamento in agricoltura, è già iniziato ma non ancora del tutto completato. A tal fine il processo di insediamento si intende iniziato al momento di apertura della p. IVA o della modifica societaria in caso di insediamento in società esistente e ciò deve avvenire nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto. Il processo di insediamento comprende altresì ulteriori fasi quali l'iscrizione ai registri della CCIAA, l'iscrizione all'INPS e si intende concluso a seguito della piena attuazione del piano di sviluppo aziendale, che dovrà risultare iniziato successivamente alla presentazione della domanda di premio. "

Le sufficienti qualifiche e competenze professionali del giovane agricoltore saranno riconosciute al verificarsi, in alternativa, di una delle seguenti condizioni,

- possiede uno dei titoli di studio ad indirizzo agrario tra quelli previsti dall'ordinamento vigente nell'ambito dei cicli di istruzione;
- ha una esperienza direttiva almeno annuale nel settore agricolo, accompagnata da attività formativa professionale di almeno 100 ore con verifica finale
- ha una esperienza di lavoro almeno biennale nel settore agricolo, accompagnata da attività formativa professionale di almeno 100 ore con verifica finale.

Precisazione definizione insediamento

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Tenuto conto dei maggior costi e disagi che comporta l'operare in aree svantaggiate, il valore del premio è fissato in Euro 50.000 per gli insediamenti in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici ed Euro 30.000 nelle altre zone.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 6 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai criteri di selezione fissati dal PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione, per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità si rimanda alla fase di definizione dei parametri nei documenti attuativi.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione di tutti i parametri necessari al calcolo della dimensione economica aziendale (Standard Output)

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per lo sviluppo dell'azienda e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto se è prevista la realizzazione di progetti complessi.

È altresì elemento connesso con la corretta presentazione delle domande di pagamento, la dimostrazione del raggiungimento di tutti i requisiti previsti per l'azienda e di completamento del PSA.

L'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, per l'effettuazione della spesa e per il raggiungimento dei requisiti richiesti entro i termini stabiliti.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli

per la valutazione della congruità della spesa. In particolare per i criteri di priorità legati all'adesione ad un'altra misura / tipo di operazione (adesione alle misure 1 e 2), vi è il rischio che non siano precisamente definite le conseguenze della eventuale decadenza di quella misura /tipo di operazione che aveva determinato le condizioni di priorità rilevanti per la finanziabilità.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato dai bandi.

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

per R7:I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri determinabili con procedure chiare e definite. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati. Con riferimento ai progetti connessi alle misure 1 o 2 saranno definite le modalità di controllo sulla interconnessione tra i procedimenti e gli effetti degli esiti riscontrati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definiti gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni. saranno anche definite le relative modalità di controllo"

Per R8 Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, attuazione del PSA e raggiungimento dei requisiti, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento si valuteranno nelle

disposizioni attuative dei sistemi gradualmente di penalizzazione.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

La misura non ha presentato elevati tassi di errore nella passata programmazione (entro l'1%) pur con una verifica amministrativa che è sempre stata svolta al 100% delle operazioni.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per risultare ammissibile ai sensi dell'art. 19, par. 1 comma i del Reg. (UE) 1305/2013 l'azienda agricola, al momento della presentazione della domanda di premio, dovrà risultare di dimensione economica, espressa in termini di Standard Output, non inferiore ad **Euro 12.000** nelle zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici e ad **Euro 15.000** nelle altre aree. Detta dimensione economica non potrà risultare altresì superiore ad **Euro 250.000**.

Qualora più giovani si insedino contestualmente nella medesima azienda, detta dimensione minima è da considerarsi relativa ad ogni singolo insediato.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Nel caso un giovane non si insedi in qualità di unico capo dell'azienda, sono previste le seguenti condizioni:

- in caso di insediamento in società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, dovrà essere in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;
- in caso di insediamento in società di capitali, incluse le società cooperative, il/i giovani dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del C. di A.) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria.

Si precisa che, qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato potrà risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quelle di pluri-insediamento contestuale.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Qualora il giovane non sia in possesso delle adeguate qualifiche e competenze professionali al momento dell'insediamento, è previsto che possa maturare il requisito entro il termine fissato per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale, e comunque non oltre i 36 mesi dalla data di assunzione della decisione di concessione del sostegno al giovane.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il P.S.A. dovrà sviluppare i seguenti punti:

- la situazione aziendale di partenza, da cui si rilevino gli elementi cardine specifici, inclusi il mercato di riferimento, la strategia commerciale e l'integrazione con il territorio, l'organizzazione (del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso);
- il progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'azienda, con la definizione delle tappe essenziali e degli obiettivi di sviluppo;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti al miglioramento della sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo dell'azienda, con particolare riferimento a:
 - fabbisogno di formazione/consulenza del giovane imprenditore con particolare riferimento alle tematiche ambientali. Nei casi di carenza formativa, in funzione del requisito della capacità professionale, il P.S.A. dovrà obbligatoriamente contenere la previsione della formazione necessaria al raggiungimento di detta capacità;

- investimenti previsti (programma analitico degli investimenti comprensivo di cronoprogramma);

- ogni altra azione ritenuta necessaria per lo sviluppo aziendale;
- le previsioni economico-finanziarie, idonee ad evidenziare la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni previste.

Il PSA dovrà inoltre dimostrare che il/i premio/i sarà/saranno integralmente utilizzato/i per lo sviluppo dell'azienda.

Qualora il giovane preveda l'accesso integrato al tipo di operazione 4.1.02. "Investimenti in azienda agricola di giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento" in sede di domanda di aiuto dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie a verificare il soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità alla stessa.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Si prevede la possibilità di abbinare la domanda di premio ad una domanda di contributo inerente il tipo di operazione 4.1.02 "Investimenti in azienda agricola di giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento".

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente

8.2.6.3.2. 6.2.01 Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Considerato che l'analisi di contesto evidenzia che nei territori montani è in atto uno spopolamento ed invecchiamento della popolazione, nonché una riduzione della attività economiche (incluse quelle agricole) ed un aumento del tasso di disoccupazione, in particolare di quella giovanile e femminile, si ritiene utile e coerente focalizzare l'ambito d'azione della presente sottomisura sull'avviamento da parte di singole persone fisiche, di nuove microimprese in aree rurali con problemi di sviluppo (zone D), favorendo in tal modo la creazione di posti di lavoro e pertanto il mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimenti potenzialmente soggette ad abbandono. In considerazione della finalità della sottomisura, si prevede un limite superiore di età in capo al beneficiario al fine di concentrare l'aiuto su persone in età lavorativa.

Il tipo di operazione contribuirà pertanto a soddisfare il fabbisogno F25 "*Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività nelle aree rurali*", in rispondenza alla priorità P6 - Focus area P6A, nonché trasversalmente alla priorità generale di favorire l'innovazione.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il supporto sarà corrisposto nella forma del premio unico. L'erogazione avrà luogo in 2 *tranches*, pari rispettivamente al 30% ed al 70% dell'importo totale concesso. Il pagamento finale sarà subordinato alla verifica della completa e corretta realizzazione del PSA entro i termini fissati: in caso di inadempienza, il premio sarà revocato e l'importo già liquidato sarà soggetto a recupero.

Anche in caso di revisioni/varianti al PSA, dovrà essere verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità/priorità e conseguentemente delle condizioni che avevano consentito la concessione dell'aiuto.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 702/2014 (definizione di PMI).

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari sono:

- persone fisiche.
- titolare che assume la responsabilità civile e fiscale di società di persone esercente attività extra-

agricola.

Le imprese già esistenti potranno richiedere l'aiuto solo se relativo ad attività mai esercitata sino al momento della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Non pertinente

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono previste le seguenti condizioni:

Il beneficiario:

- ha età pari o superiore a 18 anni al momento di presentazione della domanda di sostegno;
- presenta un Piano di Sviluppo Aziendale di durata biennale;
- si impegna a proseguire l'attività intrapresa per almeno due anni a decorrere dal saldo del premio.

La nuova impresa dovrà:

- rispondere alla definizione di micro impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014;
- avere sede legale ed operativa in area rurale con problemi di sviluppo (zone D);

Il punteggio di merito conseguito dovrà risultare superiore ad una soglia minima.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi di selezione saranno definiti tenendo in considerazione:

- **caratteristiche del beneficiario**, favorendo l'accesso in base al possesso di una o più di quelle di seguito elencate :
 - iniziativa di soggetto giovane (età inferiore ad anni 35 al momento della domanda) o di imprenditoria femminile
 - soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio di scuola media superiore o universitario da meno di tre anni,
 - soggetti in condizione di sotto-occupazione o disoccupazione di lunga durata, o con anzianità nelle liste di mobilità;
 - il minor reddito del beneficiario;
- **caratteristiche del PSA**, con particolare riguardo:
 - alla rispondenza a criteri di sostenibilità energetica, ambientale degli interventi;
 - alle ricadute positive in termini di occupazione;

- al settore di attività, con particolare attenzione al livello di innovatività del progetto.

A parità di punteggio sarà utilizzato come criterio di precedenza il valore ISEE più basso.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio avrà un valore di Euro **20.000**.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 6 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori per l’acquisto dei beni, materiali, servizi previsti nel PSA, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Riguardo ai criteri di selezione fissati dal PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione (caratteristiche del beneficiario e del PSA), per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità si rimanda alla fase di definizione dei parametri nei documenti attuativi.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l’effettivo utilizzo dell’aiuto per lo sviluppo dell’azienda e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto se è prevista la realizzazione di progetti complessi.

È altresì elemento connesso con la corretta presentazione delle domande di pagamento, la dimostrazione del raggiungimento di tutti i requisiti previsti per l’azienda e di completamento del PSA.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato dai bandi.

Non si rilevano particolari rischi relativi alla categoria R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

per R2: Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

per R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri determinabili con procedure chiare e definite. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Per R8: Saranno sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia – Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

per R9: Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, attuazione del PSA e raggiungimento dei requisiti, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo. Per problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento si valuteranno nelle disposizioni attuative dei sistemi gradualmente penalizzazione.

per R10: La valutazione di controllabilità nella fase attuativa sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali durante la quale ci sarà una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

per R11 La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le

rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi. Risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione e per la garanzia di un adeguato livello di controllo, gli incroci con le banche dati.

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente all'operazione

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente a questa operazione

--

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

<p>Il piano di Sviluppo Aziendale dovrà evidenziare almeno:</p> <ul style="list-style-type: none">• la situazione economica di partenza della persona che chiede il sostegno;• le tappe essenziali ed obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività;• i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona, quali ad. es. i particolari di investimenti, formazione, consulenza;• sostenibilità tecnico/economica del progetto, anche mediante redazione del relativo cronoprogramma e del piano finanziario; <p>Il PSA dovrà dimostrare che il premio sarà integralmente utilizzato per lo sviluppo dell'attività.</p>
--

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non si prevede la possibilità di attivare la presente misura in abbinamento ad altre.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente

8.2.6.3.3. 6.4.01 Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto evidenzia, tra le opportunità da cogliere, la multifunzionalità come sviluppo di attività nel campo turistico e didattico. In particolare le aree a maggior grado di ruralità richiedono un sostegno maggiore a favore della diversificazione. Peraltro, l'ampia gamma di offerta ricettiva regionale, richiede di qualificare costantemente le strutture esistenti e giustifica la scelta di inserire tra i criteri di selezione la priorità per le aziende esistenti che ampliano l'offerta agrituristica arricchendo i servizi a disposizione degli utenti.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F6 "*Favorire la diversificazione delle attività agricole e agroindustriali*", contribuendo prioritariamente alla focus area P2A "*Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*" mediante il sostegno alla ristrutturazione, all'ampliamento di fabbricati rurali e alla qualificazione di spazi aperti di aziende agricole esistenti, nonché all'acquisto di attrezzature da destinare all'attività agrituristica e/o fattorie didattiche. Tali interventi sostengono le attività multifunzionali e di diversificazione garantendo lo sviluppo economico del territorio rurale, ed una diversificazione del reddito delle singole imprese.

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- LR 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole"
- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (De minimis)

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari dell'operazione sono gli imprenditori agricoli (singoli o associati) rientranti per dimensione

nella micro e piccola impresa, così come da definizioni del paragrafo 8.2.6.2.

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi relativi a:

- costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili e delle loro aree pertinenziali;
- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti nel limite massimo del 10%;
- acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività.

Non sono ammissibili costi per opere o attrezzature relative allo svolgimento di attività agricole.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli imprenditori agricoli devono essere iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art. 30 della LR 4/2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole".

Non sono ammissibili progetti con una spesa ammissibile inferiore ad Euro 20.000.

Nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, il progetto edilizio di ristrutturazione deve garantire un miglioramento della prestazione energetica rispetto ai livelli di prestazione energetica minimi previsti dalla normativa vigente per la specifica tipologia di intervento.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'operazione farà riferimento ai seguenti principi di selezione:

- aree rurali a maggior grado di ruralità;
- imprese agricole con un imprenditore che ha nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto si è insediato ed ha avuto una concessione di premio per il primo insediamento nei PSR 2007-2013 o 2014-2020;
- aziende iscritte all'Albo dei produttori Biologici;
- progetti che prevedono sia l'attività di ristorazione che di ospitalità;
- progetti che riguardano agriturismi o fattorie didattiche esistenti (finalizzati a migliorare la qualità delle aziende esistenti ed a differenziare i servizi offerti);
- interventi che riguardano immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. o riconosciuti di valore storico-architettonico di pregio storico, culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali;
- imprenditori agricoli che hanno aderito formalmente a processi di riclassificazione di aree potenzialmente urbanizzabili individuate dai PSC vigenti in tutto il territorio regionale ad aree agricole o che utilizzano a fini agricoli aree individuate dai PSC come potenzialmente urbanizzabili

e riconvertite in aree agricole.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto sarà concesso in regime "De minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) nella percentuale del:

- 50% della spesa ammessa a contributo per gli interventi posti nella zone D "Aree rurali con problemi di sviluppo",
- 45% nella zone C "Aree rurali intermedie",
- 40% nelle rimanenti zone.

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

R7 - Procedure di selezione dei beneficiari:

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità delle condizioni di ammissibilità legate al "miglioramento della prestazione energetica rispetto agli standard minimi previsti dalla normativa vigente" e alla controllabilità dei principi per la selezione legati al "primo insediamento", con riferimento alle forme giuridiche diverse dall'impresa individuale, e a progetti "finalizzati a migliorare la qualità delle aziende esistenti ed a differenziare i servizi offerti". Il controllo di questi requisiti assume in ogni caso carattere di istruttoria documentale individuale.

Sia la valutazione delle condizioni di ammissibilità che la fase di selezione devono basarsi sulla verifica e quantificazione di parametri oggettivi che permettano di valutare qualità e contenuti del progetto.

Riguardo la definizione di piccola impresa, la valutazione della dimensione aziendale richiede

necessariamente un'attività istruttoria articolata che comporta un esame di documentazione contabile aziendale.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Fino all'entrata in funzione di una banca dati nazionale che raccolga in maniera cogente informazioni relative agli aiuti concessi in regime de minimis da parte di tutti i potenziali soggetti che potrebbero operare in tal senso, il controllo non è interamente automatizzabile e va eseguito in via istruttoria documentale, con l'acquisizione di informazioni a richiesta, da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

Rischio di mancato coordinamento o sovrapposizione con altre fonti di finanziamento.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione di vincoli e impegni anche successivi al pagamento a carico del beneficiario, e le conseguenze dell'eventuale perdita di requisiti di ammissibilità durante il periodo vincolativo. Su tutti questi aspetti la valutazione di controllabilità sarà ripresa sugli elementi di dettaglio.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2: Ragionevolezza dei costi

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della

ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Relativamente ai criteri di ammissibilità e di priorità saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative. Le azioni di mitigazione dei rischi saranno messe in atto nella formulazione di dette regole e della procedura di valutazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Adottare, al momento della concessione, una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis; procedere all'automatizzazione della raccolta delle informazioni per quanto possibile, prevedendo anche acquisizione di informazioni sulla banca dati centralizzata nazionale.

Impostare sul sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento, un controllo incrociato e un controllo istruttorio su tutte le concessioni relative a misure per le quali si applica il regime de minimis, in ambedue i periodi di programmazione, se rientranti nella finestra triennale di cumulo dei contributi.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori ed evitare il rischio di effettuazione delle opere, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per evitare il rischio di doppio finanziamento, occorre prevedere nei documenti operativi, la comparazione del progetto per cui si chiede il finanziamento con gli eventuali altri progetti presentati dal medesimo beneficiario valutandone nel dettaglio la complementarità.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di

procedimento analogo a quello adottato in precedenza per la misura 311 del periodo di programmazione 2007/2013, possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

L'ambito di diversificazione riguarderà le attività regolate dalla Legge regionale 4/2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità dell'aziende agricole" (Agriturismo e fattorie didattiche).

8.2.6.3.4. 6.4.02 Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto evidenzia come in regione ci sia una forte propensione delle imprese agricole a diversificare la propria attività.

In un'ottica di diversificazione delle attività agricole la produzione di energia da fonti alternative e ambientalmente compatibili è strategica per il territorio rurale per le sue numerose positività.

Il tipo di operazione risponde ai fabbisogni F6 "*Favorire la diversificazione delle attività agricole e agroindustriali*" e F21 "*Sviluppare le bioenergie a basse emissioni di inquinanti anche promuovendo l'utilizzo di sottoprodotti agro-industriali*", contribuendo prioritariamente alla focus area P5C "*Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia*" sostenendo interventi per la realizzazione di impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore quali:

- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima di 3 Mwt);
- impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica (compresa cogenerazione);
- impianti per la produzione di energia eolica (potenza massima di 1 Mwe);
- impianti per la produzione di energia solare (potenza massima di 1 Mwe, sono esclusi gli impianti a terra);
- impianti per la produzione di energia idrica (piccoli salti – potenza massima di 1 Mwe);
- impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 3 Mwt);
- impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili: in tali impianti la parte termica dovrà avere potenza massima di 3 Mwt e la parte elettrica dovrà avere potenza massima di 1 Mwe;
- impianti per la produzione di pellets e oli combustibili da materiale vegetale;
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed alla condizione che tale rete e/o impianto sia di proprietà del beneficiario.

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno prevede un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Piano energetico regionale;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Il beneficiario del tipo di operazione è l'Imprenditore agricolo e/o suoi coadiuvanti familiari (singoli ed associati) rientranti per dimensione nella micro e piccola impresa così come da definizioni del paragrafo 8.2.6.2.

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi relativi a:

- costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione di energia fino a copertura del valore di mercato del bene;
- spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti nel limite massimo del 10%;
- acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili progetti con una spesa ammissibile inferiore ad euro 20.000.

L'impianto deve essere dimensionato per produrre energia elettrica e/o calorica superiore ai consumi aziendali e conseguentemente almeno parzialmente venduta o ceduta a terzi.

L'impianto deve essere progettato e sostenibile con l'utilizzo di risorse naturali rinnovabili o di soli sottoprodotti o scarti di produzioni agricole, forestali o agroalimentari senza attivazione di colture agricole dedicate.

Nel caso di impianti per la produzione di energia da fonte idrica sarà garantito il rispetto della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione

comunitaria in materia di acque, del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 (norme in materia ambientale), nonché le disposizioni regionali di dettaglio.

Nel caso di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da biomassa sarà garantito l'utilizzo di almeno il 20% dell'energia termica generata nel rispetto di quanto disposto all'art. 13 comma 1 lettera d) del Reg. (UE) n. 807/2014.

Nel caso di impianti per la produzione di biogas, biometano o impianti combinati, sarà garantito quanto stabilito all'art. 13 comma 1 lettera e) del Reg. (UE) 807/2014 in quanto gli impianti ammissibili non possono utilizzare coltivazioni dedicate.

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il tipo di operazione farà riferimento ai seguenti principi di selezione:

- aree rurali a maggior grado di ruralità;
- imprese agricole con un imprenditore che ha nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto si è insediato ed ha avuto una concessione di premio per il primo insediamento nei PSR 2007-2013 o 2014-2020;
- progetti in cui il beneficiario dimostri di essere in grado di coprire direttamente le fasi di produzione (con sottoprodotti o scarti aziendali), trasformazione e vendita dell'energia;
- progetti per la produzione di energia elettrica che recuperano ed utilizzano la percentuale più alta di energia termica prodotta e comunque superiore al 20%;
- progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto;
- favorire gli imprenditori agricoli che hanno aderito formalmente a processi di riclassificazione di aree potenzialmente urbanizzabili individuate dai PSC vigenti in tutto il territorio regionale ad aree agricole o utilizzano a fini agricoli aree individuate dai PSC come potenzialmente urbanizzabili e riconvertite in aree agricole.

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso in regime "De minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) nella percentuale del 50% della spesa ammessa a contributo.

Il contributo sarà inferiore, qualora il beneficiario in sede di domanda d'aiuto richieda una percentuale minore per rispettare la cumulabilità dei contributi pubblici prevista dalla normativa nazionale. Il contributo minimo richiedibile è pari al 20%.

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione.

Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità delle condizioni di ammissibilità legate alla definizione di “coadiuvanti familiari (singoli ed associati)”, il dimensionamento dell’impianto in relazione ai consumi aziendali, la sostenibilità legata all’utilizzo di risorse naturali, sottoprodotti o scarti, in assenza di attivazione di colture agricole dedicate e le informazioni sul soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 13(1) (d) e (e) del regolamento delegato (UE) 807/2014.

Analogamente si rimanda alla fase di elaborazione dei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione legati al “primo insediamento”, con riferimento alle forme giuridiche diverse dall’impresa individuale e alla copertura da parte del beneficiario delle fasi di produzione, trasformazione e vendita. Il controllo di questi requisiti assume in ogni caso carattere di istruttoria documentale individuale e non informatizzabile.

Riguardo la definizione di piccola impresa, la valutazione della dimensione aziendale richiede necessariamente un'attività istruttoria articolata che comporta un esame di documentazione contabile aziendale.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Fino all’entrata in funzione di una banca dati nazionale che raccolga in maniera cogente informazioni relative agli aiuti concessi in regime de minimis da parte di tutti i potenziali soggetti che potrebbero operare in tal senso, il controllo non è interamente automatizzabile e va eseguito in via istruttoria documentale, con l’acquisizione di informazioni a richiesta, da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l’esperienza della precedente programmazione nell’ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l’esecuzione delle opere e per l’effettuazione della spesa.

Rischio di mancato coordinamento o sovrapposizione con altre fonti di finanziamento.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione di vincoli e impegni anche successivi al pagamento a carico del beneficiario, e le conseguenze dell'eventuale perdita di requisiti di ammissibilità durante il periodo vincolativo. Su tutti questi aspetti la valutazione di controllabilità sarà ripresa sugli elementi di dettaglio.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.6.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2: Ragionevolezza dei costi

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Relativamente ai criteri di ammissibilità e di priorità saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative. Le azioni di mitigazione dei rischi saranno messe in atto nella formulazione di dette regole e della procedura di valutazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Adottare, al momento della concessione, una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis; procedere all'automatizzazione della raccolta delle informazioni per quanto possibile, prevedendo anche acquisizione di informazioni sulla banca dati centralizzata nazionale.

Impostare sul sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento, un controllo incrociato e un controllo istruttorio su tutte le concessioni relative a misure per le quali si applica il regime de minimis,

in ambedue i periodi di programmazione, se rientranti nella finestra triennale di cumulo dei contributi.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle opere, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per evitare il rischio di doppio finanziamento, mancato coordinamento o sovrapposizione con altre fonti di finanziamento, occorre prevedere nei documenti operativi la comparazione del progetto per cui si chiede il finanziamento con gli eventuali altri progetti presentati dal medesimo beneficiario valutandone nel dettaglio la complementarietà.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per la misura 311 del periodo di programmazione 2007/2013, possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

L'ambito di diversificazione riguarderà la produzione di energia da fonti rinnovabili

8.2.6.3.5. 6.4.03 Investimenti rivolti alla produzione di energia da sottoprodotti

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Sottomisura come operazione complementare per sostenere e sviluppare le attività di diversificazione a supporto del sistema agricolo regionale nel suo complesso.

Afferisce alle priorità P.5) *“Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad una economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”* e P.6 *“Favorire la diversificazione delle attività agricole e agroindustriali”*, nell'ambito della focus area P5.C) *“Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui ed altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia”*.

Il tipo di operazione risponde direttamente al fabbisogno F21” *Sviluppare le bioenergie a basse emissioni di inquinanti, anche promuovendo l'utilizzo di sottoprodotti agroindustriali”*.

Indipendentemente dalla necessaria coerenza con le suddette finalità gli investimenti rivolti alla trasformazione, commercializzazione e sviluppo di nuove produzioni debbono comportare una valorizzazione delle materie prime agricole comprese nel ciclo produttivo.

L'utilizzo di biomasse agricole (di origine vegetale e animale) da parte di soggetti terzi - limitato a sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari - rappresenta una importante opportunità indiretta per le aziende agricole di incrementare il proprio reddito attraverso la valorizzazione di materiali il cui smaltimento rappresenta attualmente un costo.

La metodologia di produzione di energia sia elettrica che termica (cogenerazione) da Biogas è quella che maggiormente si sposa con molteplici esigenze perché consente di ottimizzare lo sfruttamento di tutte le potenzialità produttive i creando un valore aggiunto anche dagli “scarti” organici, che fino ad ora sono stati spesso causa di problematiche eco-ambientali di gestione, rappresentando, al contempo un onere e non un profitto.

Dalle esperienze fino ad oggi acquisite è inoltre dimostrato come dagli impianti a Biogas si ottengano interessanti risultati in termini di vantaggi ambientali, in particolare riduzione di emissioni di CO2 e metano.

8.2.6.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.6.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia che modifica e successivamente abroga le direttive 2001/77/CE sulla promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
- Decreto ministero sviluppo economico del 10 settembre 2010 che approva le linee guida per armonizzare gli iter procedurali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia sia elettrica che termica da fonti rinnovabili.
- Decreto legislativo n. 28 del 03.03.2011 attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili definizione di energia da fonti rinnovabili, definizione di Biomassa e procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti.
- Decreto legislativo n. 20 del 08/02/2007 che attua la direttiva 2004/8/CE del parlamento europeo dell'11 febbraio 2004.
- Piano Energetico Regionale e relativi piani attuativi nonché la relativa disciplina regionale in materia (L.R. 26/2004 e D.G.RER 855/2012).
- Delibera dell'Assemblea regionale n. 51 del 26/07/2011 relativa all'individuazione delle aree e dei siti idonei per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e successivi atti di attuazione (DGR n. 362/2012).
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21/07/2014.

8.2.6.3.5.4. Beneficiari

Forme societarie fra soggetti privati aventi attività di impresa, partecipate per almeno il 51% da imprenditori agricoli che utilizzino, quale materia prima, sottoprodotti, materiali di scarto, residui, altre materie grezze non alimentari e biomasse legnose derivanti da processi aziendali, conferiti/acquisiti prevalentemente dalle aziende agricole socie.

I beneficiari devono rientrare nell'ambito delle micro e piccole imprese quali definite dal Reg. (UE) n. 702/2014 e successivi documenti attuativi.

8.2.6.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali quali:

- realizzazione di digestori (assimilati a contenitori dove si svolge il processo biochimico che produce biogas) per la raccolta di biomasse di origine vegetale e/o animale;
- acquisto e installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas;
- reti per la distribuzione dell'energia;
- impianti intelligenti per lo stoccaggio dell'energia a servizio delle centrali;
- realizzazione e/o posa in opera di vasche di raccolta digestato per il trattamento di separazione solido/liquido;

- installazione di impianti per il recupero e distribuzione di energia termica; ovvero per il recupero del calore prodotto;
- impianti per la produzione di biometano, bioetanolo, anche a completamento di impianti già esistenti per la produzione di energia elettrica da sottoprodotti e biomasse.

Sono ammissibili a sostegno le spese connesse agli investimenti di cui al punto precedente, quali onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto nella percentuale massima del 10% rispetto alla somma delle precedenti voci.

Sono inoltre ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali quali:

- acquisizione e sviluppo programmi informatici connessi alle finalità dell'operazione;
- spese relative a studi tecnici finalizzati alla migliore applicazione di tecnologie idonee a massimizzare il rendimento energetico e la riduzione di CO₂ dell'impianto.

8.2.6.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il tipo di operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca. e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

Gli impianti devono avere una potenza massima pari a 1 Mwe;

L'energia prodotta deve essere destinata prevalentemente alla vendita a terzi.

Nel caso di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da biomassa dovrà essere garantito l'utilizzo di almeno il 20% dell'energia termica generata nel rispetto di quanto disposto all'art. 13 comma 1 lettera d) del Reg. (CE) n. 807/2014.

I singoli progetti devono inoltre:

- rientrare in una dimensione minima di investimento;
- rispettare le condizioni previste dalla normativa VIA - Screening per quanto applicabili;
- concorrere in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas metano e altri gas effetto serra.

L'impianto deve essere progettato e sostenibile con l'utilizzo di risorse naturali rinnovabili o di soli sottoprodotti o scarti di produzioni agricole o agroalimentari senza attivazione di colture agricole dedicate nel rispetto di quanto disposto all'art. 13 comma 1 lettera e) del Reg. (CE) n. 807/2014

La valutazione di merito di un progetto dovrà inoltre risultare superiore ad una soglia minima.

8.2.6.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno ordinati in funzione dei seguenti principi:

- tipologia di materia prima utilizzata con priorità ai sottoprodotti agroindustriali;
- minore impatto ambientale, inteso come occupazione di spazi e recupero di strutture pre-esistenti, interventi volontari di mitigazione, acquisizione di certificazioni ambientali;
- carattere innovativo delle tecnologie adottate;
- interventi finalizzati alla produzione di biometano.

8.2.6.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso nella misura massima del 40% della spesa ammessa a contributo nel rispetto dei massimali previsti dal regime "De minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di Euro 200.000,00 e massima di Euro 1.000.000,00. Detti importi sono stati calcolati in funzione dei costi storici verificati nella precedente programmazione.

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.6.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa possono presentarne elementi di non confrontabilità rispetto a prezziari o riferimenti di mercato, per cui ne risulterebbe onerosa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione.

Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità delle condizioni di ammissibilità legate alla definizione di sostenibilità legata all'utilizzo di *sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari (esclusi*

prodotti o sottoprodotti legnosi) conferiti/acquisiti dalle aziende agricole socie.

Analogamente si rimanda alla fase di elaborazione dei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione.

Riguardo la definizione di piccola impresa, la valutazione della dimensione aziendale richiede necessariamente un'attività istruttoria articolata che comporta un esame di documentazione contabile aziendale.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Fino all'entrata in funzione di una banca dati nazionale che raccolga in maniera cogente informazioni relative agli aiuti concessi in regime *de minimis* da parte di tutti i potenziali soggetti che potrebbero operare in tal senso, il controllo non è interamente automatizzabile e va eseguito in via istruttoria documentale, con l'acquisizione di informazioni a richiesta, da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

Rischio di mancato coordinamento o sovrapposizione con altre fonti di finanziamento.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione di vincoli e impegni anche successivi al pagamento a carico del beneficiario, e le conseguenze dell'eventuale perdita di requisiti di ammissibilità durante il periodo vincolativo. Su tutti questi aspetti la valutazione di controllabilità sarà ripresa sugli elementi di dettaglio.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.6.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2: Ragionevolezza dei costi

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi

tecnic, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Relativamente ai criteri di ammissibilità e di priorità saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative. Le azioni di mitigazione dei rischi saranno messe in atto nella formulazione di dette regole e della procedura di valutazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Adottare, al momento della concessione, una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime *de minimis*; procedere all'automatizzazione della raccolta delle informazioni per quanto possibile, prevedendo anche acquisizione di informazioni sulla banca dati centralizzata nazionale.

Impostare sul sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento, un controllo incrociato e un controllo istruttorio su tutte le concessioni relative a misure per le quali si applica il regime *de minimis*, in ambedue i periodi di programmazione, se rientranti nella finestra triennale di cumulo dei contributi.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle opere, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per evitare il rischio di doppio finanziamento, mancato coordinamento o sovrapposizione con altre fonti di finanziamento, occorre prevedere nei documenti operativi la comparazione del progetto per cui si chiede il finanziamento con gli eventuali altri progetti presentati dal medesimo beneficiario valutandone nel dettaglio la complementarietà.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di

coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.6.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.6.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente in quanto il tipo di operazione sostiene solo costi di investimento

8.2.6.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non sono previste combinazioni di misure

Settori di diversificazione interessati

L'ambito di diversificazione riguarderà la produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non è pertinente alla Misura

8.2.6.6. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si veda il tipo di operazione 6.1.01

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si veda il tipo di operazione 6.1.01

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si veda il tipo di operazione 6.1.01

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Si veda il tipo di operazione 6.1.01

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Si veda il tipo di operazione 6.1.01

Settori di diversificazione interessati

Si rimanda ai box dei tipi di operazione 6.4.01, 6.4.02 e 6.4.03.

8.2.6.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Ai sensi della presente misura per la definizione di zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici si veda

il paragrafo 8.1.

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

- Art. 20 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” del Reg. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
- Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’ 11/03/2014.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si propone di contrastare i principali problemi che condizionano negativamente la presenza delle popolazioni nelle aree rurali che come risulta dall’analisi di contesto effettuata, presentano localmente deficit infrastrutturali che limitano lo sviluppo delle attività imprenditoriali in queste aree.

La misura interverrà pertanto per migliorare il sistema infrastrutturale per la banda larga ed i servizi ITC alla popolazione rurale, il sistema socio–sanitario–assistenziale favorendo la nascita di piccoli centri polifunzionali ad esso dedicati, la ristrutturazione di fabbricati tipici pubblici da destinare a servizi per la popolazione ed a supporto delle attività turistiche, favorire il monitoraggio degli habitat e delle specie animali e vegetali protette.

I tipi di operazione proposti giocheranno un ruolo chiave per migliorare la competitività dei settori produttivi in quanto strumenti capaci di sviluppare e mantenere la crescita economica, determinare una migliore qualità della vita per la popolazione e gli operatori rurali, favorire la diversificazione dell'economia rurale mettendo a disposizione servizi indispensabili, minimizzando la percezione di isolamento sociale, oltre che fisico, che è la causa principale dell'abbandono dei territori rurali in particolare quelli montani, che saranno anche funzionali ad una valorizzazione e promozione del territorio a beneficio delle filiere agricole locali, in particolare di quelle delle produzioni minori montane.

In relazione a quanto detto sono stati rilevati i seguenti fabbisogni:

- F24 "Mantenere la qualità di vita ed i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici";
- F28 "Implementare l'infrastrutturazione telematica e digitale (banda larga e ultralarga) promuovendo la diffusione dei servizi ICT";
- F13 "Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico".

Attraverso gli interventi previsti la misura contribuisce al perseguimento delle priorità e delle Focus Area così come indicato nella tabella 7 “Tipo di operazione_Focus Area” e nella descrizione dei tipi di operazioni.

In particolare, rispetto alle priorità trasversali, la presente misura contribuisce all’obiettivo trasversale Innovazione con gli interventi infrastrutturali a favore della banda larga, la diffusione dei servizi ITC, la

rete di infrastrutture per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali innovativi, nonché all'obiettivo Ambiente con le azioni positive che le ristrutturazioni degli immobili avranno sul paesaggio e gli effetti positivi che avranno gli impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con la misura si interviene prevalentemente nelle aree inserite in un Programma di sviluppo locale Leader e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (zone D). La localizzazione delle singole operazioni è sintetizzata nella tabella misura 7 "Localizzazione delle operazioni previste dalla Misura".

PRIORITÀ	P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	P6 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	
FOCUS AREA	P4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	P6B Stimolare lo sviluppo nelle zone rurali	P6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali
Tipo di Operazione			
7.2.01 – Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili		√	
7.3.01 – Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica			√
7.3.02 – Creazione miglioramento di servizi di base ICT a livello locale			√
7.4.01 – Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione		√	
7.4.02 – Strutture per servizi pubblici		√	
7.6.01 – Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità	√		

Tabella Misura 7 Tipo di operazione_Focus Area

Operazione	Aree urbane e periurbane (zona A)	Aree ad agricoltura intensiva e specializzata (zona B)	Aree rurali intermedie (zona C)	Aree rurali con problemi di sviluppo (zona D)	Aree LEADER con GAL attivo
7.2.01				X	X***
7.3.01			X*	X*	
7.3.02				X	
7.4.01				X	
7.4.02				X	X***
7.6.01		X**	X**	X**	

x*: Limitatamente alle aree a fallimento di mercato
x**: Limitatamente ai siti di rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ed altre aree protette indicate nella scheda di operazione
X***: Con esclusione delle aree LEADER che ricadono in poli urbani (zona A)

Tabella Misura 7 Localizzazione dei tipi di operazioni previsti dalla Misura

8.2.7.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.7.3.1. 7.2.01 Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F24 "Mantenere la qualità di vita e i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici" ed al fabbisogno F21 "Sviluppare le bioenergie a basse emissioni inquinanti anche promuovendo l'utilizzo di sottoprodotti agro-industriali" contribuendo prioritariamente alla focus area P6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" promuovendo l' utilizzo delle biomasse legnose per una corretta gestione delle aree boscate e incentivare la produzione di energia da fonti alternative attraverso la nascita di filiere locali e la creazione di servizi innovativi a vantaggio delle popolazioni rurali. Gli interventi si concentreranno prevalentemente sulla costruzione di impianti pubblici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizzino risorse naturali presenti nelle zone rurali. In particolare, sono sostenuti interventi che valorizzino la biomassa legnosa, vista la concentrazione significativa di aree boscate, e la risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica.

Gli interventi ammessi consistono nelle opere necessarie alla realizzazione di:

- centrali con caldaie alimentate a cippato o a pellets comprensive, se necessario delle reti di

- teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più fabbricati;
- piccoli impianti idroelettrici.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Coerenza con il Piano Energetico Regionale e relativi piani attuativi nonché la relativa disciplina regionale in materia (L.R. 26/2004 e D.G.RER 855/2012).
- Delibera dell'Assemblea regionale n. 51 del 26/07/2011 relativa all'individuazione delle aree e dei siti idonei per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e successivi atti di attuazione (Del. Giunta n. 362/2012).
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21/07/2014.
- Gli interventi saranno realizzati in coerenza e in modo complementare con eventuali progetti LIFE sviluppati in ambito regionale sul tema della riduzione delle emissioni in atmosfera.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono: Comuni, singoli o associati, altri Enti pubblici.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di:

- opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla installazione, e al funzionamento degli impianti;
- fornitura di materiali e componenti necessari alla realizzazione e al funzionamento degli impianti;
- fornitura ed installazione di soluzioni "intelligenti" per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- installazione e posa in opera degli impianti;
- macchinari e attrezzature connesse;
- spese generali fino ad un massimo del 10%, comprensive di progettazione tecnica, collaudo e consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (inclusi studi di fattibilità).

Non sono ammessi a contributo i costi per l'acquisizione delle aree sulle quali sono previsti gli interventi.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti dovranno:

- essere localizzati in aree inserite in un Programma di sviluppo locale Leader – ad esclusione delle aree che ricadono in zona A - o in aree rurali con problemi di sviluppo (zona D);
- avere una spesa ammissibile non inferiore a € 50.000 e massima pari a € 500.000. E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa;
- avere una potenza massima degli impianti pari a 1 Megawatt elettrico (Mwe) o 3 Megawatt termico (Mwt) a seconda della tipologia di energia prodotta;
- nel caso di impianti alimentati a biomassa legnosa: essere corredati da un piano di approvvigionamento che verifichi la possibilità di biomassa locale (ovvero l'approvvigionamento entro un raggio di 70 km dall'impianto) e vi sia la sottoscrizione di un progetto di filiera che veda la presenza di almeno un'impresa agricola o forestale di base.

Per rispettare i requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'art. 13, lettera c), del Reg delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, negli impianti per la produzione di energia da biomassa l'efficienza energetica dell'impianto e l'efficacia nel trasferire il calore prodotto dovranno essere maggiori dell'85%; dovranno inoltre essere adottate le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni di PM10, NOx, COV nei limiti prestazionali previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n.855/2012, adottata in attuazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera".

I beneficiari inoltre dovranno garantire la disponibilità del bene e la gestione e manutenzione delle opere per almeno 10 anni dalla liquidazione del saldo del contributo.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno considerati prioritari nella selezione i progetti:

- localizzati nelle aree rurali con problemi di sviluppo (zona D);
- che applicano le migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull'ambiente;
- che coinvolgono Proprietà collettive;
- presentati in forma associata da più Enti.

Nei bandi di selezione degli interventi da ammettere a contributo sarà stabilita una soglia minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' previsto un contributo pubblico pari al 100% della spesa ammessa a contributo.

Il contributo potrà essere concesso parzialmente su presentazione dello stato avanzamento lavori.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Dal momento che la misura prevede come beneficiari anche enti pubblici per i quali è previsto il coinvolgimento nelle attività di controllo del PSR (Unioni di Comuni, Province o Regione), qualora la stessa amministrazione fosse sia beneficiaria che autorità di controllo, si deve porre attenzione al potenziale rischio di un conflitto di interessi.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione che prevedono l'applicazione delle "migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull'ambiente", il "coinvolgimento delle proprietà collettive" e la "presentazione in forma associata da più enti".

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

Rischio di doppi finanziamenti quando il progetto si combina con altri progetti europei, sul tema della riduzione delle emissioni in atmosfera.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata:

- la definizione dei requisiti minimi del piano di approvvigionamento;
- i parametri da quantificare per evitare che il piano possa basarsi su stime non corrette;
- le modalità per garantire l'approvvigionamento entro un raggio di 70 km dall'impianto e per identificare l'area di provenienza del materiale.

Sempre a tale fase è demandata la formulazione dei requisiti del progetto di filiera, che prevederà la definizione di impegni contrattuali, e in generale in tale fase verranno definiti i vincoli o impegni anche

successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione del progetto.

Su tutti questi aspetti la valutazione di controllabilità sarà ripresa sugli elementi di dettaglio.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

In caso di enti beneficiari coinvolti anche nelle attività di controllo, il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione *“con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...”*. Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Relativamente ai criteri di ammissibilità e di priorità saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative. Le azioni di mitigazione dei rischi saranno messe in atto nella formulazione di dette regole e della procedura di valutazione.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle opere, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per evitare il rischio di doppio finanziamento, occorre prevedere nei documenti operativi, la comparazione del progetto per cui si chiede il finanziamento con gli eventuali altri progetti presentati dal medesimo

beneficiario valutandone nel dettaglio la complementarietà.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per la misura 321 azione 3 del periodo di programmazione 2007/2013, possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Gli impianti ammissibili hanno potenza limitata a 1 Mwe o 3 Mwt. Nel caso di impianti a biomassa esiste inoltre l'obbligo di approvvigionarsi di materiale locale attivando pertanto una micro filiera energetica locale.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Per rispettare i requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'art. 13, lettera c), del Reg delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, negli impianti per la produzione di energia da biomassa l'efficienza energetica dell'impianto e l'efficacia nel trasferire il calore prodotto dovranno essere maggiori dell'85%; dovranno inoltre essere adottate le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni di PM10, NOx, COV nei limiti prestazionali previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n.855/2012, adottata in attuazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera".

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente in quanto il tipo di operazione finanzia centrali con caldaie alimentate a cippato o pellets a base di biomassa legnosa o piccoli impianti idroelettrici, pertanto non vengono utilizzate materie prime indicate alla lett. e) dell'art. 13 del Regolamento Delegato C(2014)1460.

8.2.7.3.2. 7.3.01 - Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia la necessità di intervenire per implementare la copertura delle aree bianche delle zone C e D con una infrastruttura fissa per fornire servizi a banda ultralarga.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F28 "*Implementare l'infrastrutturazione telematica e digitale (banda ultralarga) promuovendo la diffusione dei servizi ICT*", contribuendo prioritariamente alla focus area P6C "*Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali*" e andrà ad estendere la rete in fibra nelle aree infrastrutturate nella programmazione precedente, assicurando al territorio la disponibilità di accesso ad internet, in particolare a favore delle attività produttive anche al fine di assicurare la competitività territoriale e con azioni complementari a quelle previste in analoga azione del FESR e dalla Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga approvata con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 e dal Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga approvato dalla delibera CIPE n. 65 del 6 agosto 2015.

Le azioni verranno realizzate: nelle zone in cui sono presenti chiare condizioni di carenza infrastrutturale e di assenza di connessione, ovvero zone in cui l'infrastruttura di ultimo miglio a banda ultralarga è assente o inadeguata, anche utilizzando l'indagine all'uopo effettuata dal MISE, dove c'è carenza del servizio in termini qualitativi (velocità) e quantitativi (copertura) e zone in cui non è prevista nell'immediato la realizzazione di una infrastruttura analoga da parte di investitori privati. Si andrà a realizzare una infrastruttura fissa (wired oppure wireless) che deve utilizzare prioritariamente infrastrutture esistenti (condotti, fibra spenta etc.) espandendo, migliorando ed integrando tali infrastrutture; deve essere tecnologicamente neutra, in modo che non si favorisca nessuna tecnologia e nessuna piattaforma di rete in particolare; deve prevedere che tutti gli operatori di comunicazioni possano avere accesso ai servizi. Tale accesso deve essere reso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

L'azione prevista è in ottemperanza ai target dell'Agenda digitale europea.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

L'Organismo Pagatore AGREA potrà eseguire i pagamenti degli importi autorizzati, agli esecutori dei lavori o fornitori dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione indicati in domanda di pagamento dalla Regione

Emilia – Romagna in qualità di beneficiaria ("surrogazione").

Pertanto la Regione Emilia – Romagna potrà scegliere, nell'ambito delle domande di pagamento che presenterà, di chiedere il rimborso di spese già sostenute, oppure indicare all'Organismo pagatore di versare l'importo ammissibile ad un altro destinatario, esecutore dei lavori o fornitore dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Progetto strategico Banda ultralarga approvato dalla Commissione Europea con Decisione c(2012) 9833 del 18/12/2012, utilizzabile per le aree bianche e attuabile in tutte le regioni che decideranno di aderirvi anche avvalendosi delle risorse comunitarie della nuova programmazione 2014-2020 . Regime Aiuto di Stato n. SA 34199/2012.
- Legge regionale 4/2011 che definisce la programmazione regionale in tema di società della informazione (PiTER), afferma la decisione di dotare le pubbliche amministrazioni regionali di una rete a banda larga e di creare una società pubblica (Lepida spa) per la gestione della rete e dei servizi da essa veicolati.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1907/2010 che conferisce a Lepida spa il mandato ad intervenire in nome proprio e per conto di Regione Emilia-Romagna in tutte le attività per il superamento del digital divide .
- Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 52 del 27 luglio 2011 di approvazione delle Linee Guida del PiTER 2011-2013.
- Delibera Assemblea Legislativa n. 62 del 24 febbraio 2016 di approvazione dell'”Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna”.
- Strategia Nazionale Aree Interne” approvata con delibera della Giunta Regionale n. 473 del 4 aprile 2016.
- Aiuto di stato n. SA 41647(2016N) approvato dalla Commissione con decisione C(2016)3931 30.06. 2016, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche.
- Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento di mercato descritto nell'Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli “Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga”, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono la Regione Emilia-Romagna e altri enti pubblici così come previsto nell'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e il Ministero dello Sviluppo Economico e approvato con Delibera di Giunta regionale n. 606 in data 28 aprile 2016.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono riconosciute le spese relative a:

- interventi su infrastrutture esistenti;
- opere civili ed impiantistiche;
- attrezzature Backhaul;
- oneri di sicurezza D.Lgs 81/08;
- spese generali, comprensive di eventuali spese di gestione riconosciute in fase di attuazione massimo 10% della spesa ammissibile.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi a sostegno gli interventi realizzati nelle aree rurali con problemi di sviluppo (zona D) e nelle aree rurali intermedie (zona C) a fallimento di mercato.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei territori su cui si attua l'iniziativa si realizzerà sulla base di un parametro di ranking derivato prioritariamente dal rapporto tra la stima di costo dell'intervento e la popolazione potenziale impattata, e di un parametro territoriale con priorità per interventi in zona D.

L'approvazione dell'ipotesi progettuale sarà eseguita dal Comitato Permanente d'Indirizzo (ex L.R. 11/2004 sullo sviluppo della Società dell'Informazione) organo con competenze consultive e di controllo e rappresentativo degli Enti territoriali nel rispetto del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' previsto un contributo pari al 100% della spesa ammissibile.

Le tariffe che saranno stabilite per l'utilizzo delle reti realizzate da parte degli operatori di telecomunicazioni saranno calcolate in modo che non si generino entrate nette per il beneficiario del contributo e garantiscano la congruità all' art. 61 Reg. CE 1303/2013.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

La stessa amministrazione è sia beneficiaria che autorità di gestione. Ciò comporta il potenziale rischio di un conflitto di interessi.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

Sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per l'acquisizione di beni e servizi e il conferimento di incarichi. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dell'intervento.

R7: Procedure di selezione dei progetti:

Non si individuano particolari elementi di rischio nell'ambito delle procedure di selezione dei progetti come descritte nel PSR.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione di lavori, servizi ed incarichi.

Rischio di mancato coordinamento o sovrapposizione con altre fonti di finanziamento (FESR).

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Vedere punto R3.

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "*con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...*". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dal beneficiario. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione di servizi ed incarichi, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle

disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori ed evitare il rischio di effettuazione degli interventi, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per evitare il rischio di mancato coordinamento o sovrapposizione con altre fonti di finanziamento, occorre prevedere nei documenti operativi la comparazione del progetto per cui si chiede il finanziamento con gli eventuali altri progetti esistenti in quell'ambito territoriale rispetto all'argomento in modo da valutarne la complementarietà ed escludere incompatibilità o sovrapposizioni.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per la misura 321 azione 4 del periodo di programmazione 2007/2013, possa ritenersi rispondente alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi di attuazione previste.

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente in quanto la deroga è prevista dall'art. 20 comma 2 del Regolamento CE 1305/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente in quanto la deroga è prevista dall'art. 20 comma 2 del Regolamento CE 1305/2013.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

--

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.3. 7.3.02 - Creazione miglioramento di servizi di base ICT a livello locale

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia la necessità di incrementare i punti di accesso pubblici ad internet, nonché favorire l'uso di servizi internet da parte dei cittadini e delle imprese.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F28 "*Implementare l'infrastrutturazione telematica e digitale (banda larga e ultralarga) promuovendo la diffusione dei servizi ICT*" contribuendo prioritariamente alla focus area P6C "*Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali*" mediante la progettazione e realizzazione di interventi strutturali validi per aree vaste e per portare servizi digitali ai cittadini ed alle imprese del territorio volti:

- a migliorare la qualità della vita dei residenti;
- all'alfabetizzazione digitale di cittadini ed imprese locali;
- ad aumentare l'attrattività territoriale, in funzione del flusso turistico ma anche del ripopolamento.

In particolare si attiverà:

A) un intervento a favore della scuola, come centro per la erogazione di servizi ICT scolastici, educativi e formativi a tutta la popolazione in sinergia con progetti regionali quali: Scuola@appennino e gli Istituti culturali anche quali punti di aggregazione dei cittadini. In particolare verranno attrezzate le cosiddette "classi 2.0" nelle scuole che ne sono sprovviste. Con l'operazione saranno pertanto fornite ed installate le attrezzature ICT a supporto della didattica innovativa comprensiva dei necessari software. Per quanto possibile le strutture saranno anche a disposizione per tutti i cittadini del territorio per favorire lo sviluppo dell'informazione e della conoscenza dove non esistono altre alternative idonee.

B) un intervento a favore degli istituti culturali, in particolare biblioteche quali centri di aggregazione anche giovanile e di erogazione di servizi a tutta la popolazione in raccordo con altre iniziative regionali attuate tramite la LR 18/2000 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali", con il piano telematico regionale attraverso l'attuazione del progetto "Pane e Internet" e le sue implementazioni, con il quale si aumenteranno, attraverso lo sviluppo di nuovi applicativi, le potenzialità delle piattaforme utilizzate nei territori per i servizi bibliotecari, archivistici e museali. Grazie a questo potenziamento sarà possibile fornire servizi innovativi per l'accesso alla conoscenza quali, ad esempio, prenotazione e prestito di e-book, accesso on line a giornali, riviste e varie pubblicazioni on line e possibilità di streaming di eventi culturali. Con la presente operazione, le istituzioni saranno dotate degli strumenti hardware adeguati, quali pc, e-book reader, sistemi di video conferenza ed ogni altra attrezzatura innovativa ICT utili alla fruizione dei nuovi contenuti multimediali. Per rafforzare l'azione sarà erogata opportuna formazione all'uso delle nuove tecnologie per ridurre il "knowledge divide" sostenendo ed adattando il progetto regionale "pane e internet" alla realtà territoriale.

La gestione delle attrezzature finanziate sarà effettuata dai destinatari ultimi, previa sottoscrizione di un

accordo che riporta le condizioni di esercizio, gli impegni ed i vincoli di uso e destinazione.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

L'Organismo Pagatore AGREA potrà eseguire i pagamenti degli importi autorizzati, agli esecutori dei lavori o fornitori dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione indicati in domanda di pagamento dalla Regione Emilia – Romagna in qualità di beneficiaria ("surrogazione").

Pertanto la Regione Emilia – Romagna potrà scegliere, nell'ambito delle domande di pagamento che presenterà, di chiedere il rimborso di spese già sostenute, oppure indicare all'Organismo pagatore di versare l'importo ammissibile ad un altro destinatario, esecutore dei lavori o fornitore dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- LR 4/2011 che definisce la programmazione regionale in tema di società della informazione (PiTER), afferma la decisione di dotare le PA regionali di una rete a banda larga e di creare una società pubblica (Lepida Spa) per la gestione della rete e dei servizi da essa veicolati;
- Delibera Assemblea Legislativa regionale n. 52 del 27 luglio 2011 di approvazione delle Linee Guida del PiTER 2011/2013;
- DL 179/2012 convertito con Legge n. 221/2012 (Crescita 2.0);
- LR 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”;
- Delibera di Giunta regionale n. 309/2003 “Direttiva ai sensi dell' art. 10 LR 18/2000. Standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei”;
- Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (LR 24/3/2000, n. 18);
- L.R. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro".

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Il beneficiario del tipo di operazione è la Regione Emilia-Romagna che si avvarrà per la realizzazione anche della Società in-house Lepida Spa e IBACN Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

La Società Lepida spa è la società regionale in-house che per legge è lo strumento operativo, promosso da

Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete.

L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali è organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali e naturali e dei relativi istituti, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli enti locali come indicato nella legge istitutiva.

Tutti i lavori, nonchè le acquisizioni di attrezzature e/o servizi saranno affidati a terzi nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali sugli appalti pubblici e l'acquisizione di beni e servizi.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammessi a sostegno i seguenti costi eleggibili per l'infrastrutturazione necessaria:

- opere/attrezzature/servizi comprensivi di hardware e software;
- kit per la connessione satellitare in caso di strutture in zona bianca non coperta da alcuna rete di banda larga;
- spese generali fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Interventi in aree rurali con problemi di sviluppo (zona D).

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I singoli punti di intervento saranno considerati prioritari e selezionati con i seguenti principi:

- interventi con il maggior numero di utenti scolastici;
- interventi in aree bianche;
- integrazione dei servizi tra più istituzioni culturali e sinergie fra gli stessi;
- interventi interessanti scuole con pluriclasse.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' previsto un contributo pari al 100% delle spese ammissibili.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

La stessa amministrazione è sia beneficiaria che autorità di gestione. Ciò comporta il potenziale rischio di un conflitto di interessi.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

Sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per l'acquisizione di beni e servizi e il conferimento di incarichi. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dell'intervento.

R7: Procedure di selezione dei progetti:

Non si individuano particolari elementi di rischio nell'ambito delle procedure di selezione dei progetti come descritte nel PSR.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione di lavori, servizi ed incarichi.

Rischio di mancato coordinamento o sovrapposizione con altre fonti di finanziamento (FESR).

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Vedere punto R3.

8.2.7.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "*con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...*". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate

dal beneficiario. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione di servizi ed incarichi, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori ed evitare il rischio di effettuazione degli interventi, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per evitare il rischio di mancato coordinamento o sovrapposizione con altre fonti di finanziamento, occorre prevedere nei documenti operativi, la comparazione del progetto per cui si chiede il finanziamento con gli eventuali altri progetti esistenti in quell'ambito territoriale rispetto all'argomento in modo da valutarne la complementarità ed escludere incompatibilità o sovrapposizioni.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura possa ritenersi rispondente alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi di attuazione previste.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente al presente tipo di operazione, in quanto si interverrà al solo fine di implementare servizi programmati a livello regionale per le aree rurali con problemi di sviluppo (zona D).

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non applicabile.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.4. 7.4.01 – Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi condotta ha messo in evidenza come nelle aree montane, in un contesto di forte riorganizzazione dei servizi e di contenimento dei costi, sia sempre più difficile garantire alla popolazione servizi di base qualificati e fruibili, tali da soddisfare le aspettative della popolazione in termini di mantenimento della qualità della vita.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F24 "*Mantenere la qualità di vita ed i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici*", contribuendo prioritariamente alla focus area P6B "*Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali*" mediante la ristrutturazione e l'ampliamento di edifici da destinare a strutture polifunzionali che nel rispetto delle peculiarità montane, erogano servizi assistenziali di base (sociali, socio-sanitari e sanitari) alla popolazione rurale.

Si ipotizzano pertanto centri polifunzionali innovativi in cui possono trovare ospitalità: servizi sociali, socio-sanitari e/o sanitari specializzati, normalmente meno diffusi nelle zone più marginali del territorio regionale.

La rete socio-assistenziale-sanitaria si potrà avvantaggiare di queste nuove strutture per fornire in loco servizi altamente specializzati e innovativi. I centri polifunzionali potranno ospitare nuovi o innovativi servizi sociali, nonché espandere i possibili servizi di base a livello locale per la popolazione rurale pur realizzando solo adeguate infrastrutture di piccola scala.

I servizi di welfare che prioritariamente potranno essere attivati nei centri polifunzionali sono quelli per l'infanzia e la terza età, a sostegno della popolazione con handicap, delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale su una spesa ammissibile.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- "Piano Sociale e Sanitario 2008-2010", approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 22 maggio 2008, n. 175;
- "Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma

annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)", approvate con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 18 giugno 2013, n. 117

- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna dell'8 febbraio 2010, n. 291 "Casa della Salute: indicazioni regionali per la realizzazione e l'organizzazione funzionale ."

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono: Comuni, Aziende Sanitarie e altri Enti pubblici.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spese:

- ristrutturazione e ampliamento di edifici;
- spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a contributo.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti sono ammissibili se rispondono ai seguenti elementi:

- rientrare nella programmazione urbanistica dei Comuni;
- essere coerenti con la programmazione sociale e sanitaria locale e della Regione Emilia-Romagna;
- essere interventi su immobili di proprietà pubblica;
- disporre di una intesa scritta tra beneficiario ed il gestore per servizi socio assistenziali previsti per la popolazione;
- essere localizzati all'interno delle aree rurali con problemi di sviluppo (zona D);
- avere una spesa ammissibile per intervento non inferiore a euro 50.000 e massima pari ad euro 500.000. E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno selezionati secondo i seguenti principi:

- interventi che prevedono la realizzazione di strutture polifunzionali che coinvolgono servizi sociali e sanitari;
- tipologia dei servizi sociali, assistenziali e sanitari previsti;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di Comuni;

- interventi che coinvolgono il maggior numero di abitanti;
- interventi che contemplano servizi innovativi.

In sede di bando sarà stabilito un punteggio minimo sotto il quale il progetto non sarà considerato ammissibile.

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' previsto un contributo pubblico pari al 100% della spesa massima ammissibile al contributo

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Dal momento che la misura prevede come beneficiari anche enti che gestiscono le attività di controllo nell'ambito PSR (Unione di Comuni, Provincia o Regione), qualora la stessa amministrazione fosse sia beneficiaria che autorità di controllo, vi è un potenziale rischio di un conflitto di interessi.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio per la controllabilità del principio per l'ammissibilità definito come "coerenza con la programmazione sociale e sanitaria locale e della Regione" e dei principi per la selezione che contemplano "servizi innovativi" e "utenza potenziale del progetto".

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione di:

- criteri per valutare la coerenza con la programmazione sociale e sanitaria;
- requisiti minimi dell'intesa tra beneficiario e gestore per servizi;
- tipologie dei servizi;
- criteri che definiscono i servizi innovativi.

Sempre a tale fase è demandata la definizione di vincoli o impegni anche successivi al pagamento, quali impegni contrattuali tra beneficiario e gestore, altri obblighi gestionali legati al mantenimento in esercizio della struttura durante il periodo vincolativo, che dovessero essere connessi alla realizzazione del progetto. Su tutti questi aspetti la valutazione di controllabilità sarà ripresa sugli elementi di dettaglio.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

In caso di enti beneficiari coinvolti anche nelle attività di controllo, il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "*con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...*". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Relativamente ai criteri di ammissibilità e di priorità di più complessa valutazione saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di

penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle opere, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per la misura 322 del periodo di programmazione 2007/2013 possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si interverrà su strutture destinate a servizi polifunzionali adeguati alla popolazione rurale delle aree rurali con problemi di sviluppo che avranno mediamente una superficie netta non superiore a 400 mq. e costi di intervento massimi di euro 500.000.

Tali limiti si ritengono adeguati in funzione delle esperienze maturate fino ad oggi in altre realtà regionali. Le risorse disponibili permetteranno di realizzare 8/10 interventi sperimentali/innovativi sul territorio.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non applicabile.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente in quanto con il tipo di operazione si ristrutturano fabbricati da destinare a strutture polifunzionali per l'erogazione di servizi socio assistenziali.

8.2.7.3.5. 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi condotta ha messo in evidenza come la zona D) "Aree con problemi di sviluppo" sia nel suo complesso meno dotata di infrastrutture per servizi rispetto alle altre zone del territorio regionale. Pertanto per la permanenza della popolazione sul territorio e per migliorarne l'attrattività, sia per i cittadini che per i turisti, è necessario incentivare la realizzazione di infrastrutture in cui inserire i servizi pubblici mancanti o in fase di progressivo indebolimento di offerta.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F24 "*Mantenere la qualità di vita ed i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici*", contribuendo prioritariamente alla focus area P6B "*Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali*" prevedendo interventi di recupero di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica e architettonica da destinare a servizi pubblici o attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche, così da rendere un territorio attraente per la popolazione ed i turisti anche mediante l'erogazione di servizi pubblici minimi ed attività di intrattenimento adeguate alle aspettative degli utenti.

In particolare saranno adeguati immobili da destinare a:

- centri per la protezione civile;
- strutture di welfare a favore delle fasce deboli diverse dalle strutture polifunzionali socio-assistenziali previste nel tipo di operazione 7.4.01;
- servizi in ambito culturale (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti);
- centri di aggregazione, per il tempo libero e per lo sport.

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari dell'operazione sono: Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti pubblici.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spese:

- ristrutturazione/ampliamento di beni immobili;
- attrezzature e strumentazioni strettamente connesse al recupero dei manufatti edilizi e di arredo delle aree pertinenziali quando di valenza funzionale, storica o documentale;
- sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili di cui al punto precedente;
- spese generali nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti devono avere una spesa ammissibile non inferiore ad euro 50.000 e massima pari ad euro 500.000. E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa.

I beneficiari dovranno garantire che gli immobili ristrutturati saranno destinati per dieci anni all'erogazione di servizi pubblici o vincolati allo svolgimento di attività artistiche, ricreative, culturali, educative per la popolazione.

Il progetto deve rientrare nell'ambito di un piano di sviluppo comunale o sovraordinato.

Progetti in aree inserite in un programma di sviluppo locale Leader – ad esclusione delle aree che ricadono in zona A – o in aree rurali con problemi di sviluppo (zone D).

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno considerati prioritari secondo i seguenti principi:

- progetti realizzati all'interno di aree protette o Rete Natura 2000;
- progetti che prevedono il recupero integrale di un fabbricato e la relativa area di pertinenza;
- tipologia del servizio pubblico previsto;
- utenza potenziale del progetto;
- progetti presentati da Comuni in forma associata;
- progetti che intervengono su beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 e s.m.i. o riconosciuti di valore storico-architettonico, di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici.

Nei bandi di selezione degli interventi da ammettere a contributo sarà stabilita una soglia minima di

punteggio che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili.

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' previsto un contributo pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Dal momento che la misura prevede come beneficiari anche enti che gestiscono le attività di controllo nell'ambito PSR (Unione di Comuni, Provincia o Regione), qualora la stessa amministrazione fosse sia beneficiaria che autorità di controllo, vi è un potenziale rischio di un conflitto di interessi.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio per la controllabilità del principio per l'ammissibilità definito come "coerenza con la programmazione sociale e sanitaria locale e della Regione" e dei principi per la selezione che contemplano "servizi innovativi" e "utenza potenziale del progetto".

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione di:

- criteri per valutare la coerenza con la programmazione sociale e sanitaria;
- requisiti minimi dell'intesa tra beneficiario e gestore per servizi;

- tipologie dei servizi;
- criteri che definiscono i servizi innovativi.

Sempre a tale fase è demandata la definizione di vincoli o impegni anche successivi al pagamento, quali impegni contrattuali tra beneficiario e gestore, altri obblighi gestionali legati al mantenimento in esercizio della struttura durante il periodo vincolativo, che dovessero essere connessi alla realizzazione del progetto. Su tutti questi aspetti la valutazione di controllabilità sarà ripresa sugli elementi di dettaglio.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

In caso di enti beneficiari coinvolti anche nelle attività di controllo, il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "*con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...*". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Relativamente ai criteri di ammissibilità e di priorità di più complessa valutazione saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle opere,

della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per la misura 322 del periodo di programmazione 2007/2013 possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'intervento finanziario massimo di euro 500.000,00 e la limitazione che si interverrà su immobili in zona D o in un programma di sviluppo locale Leader farà sì che gli interventi saranno di valenza esclusivamente locale per lo sviluppo territoriale rurale.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non applicabile.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.6. 7.6.01 - Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto ha messo in evidenza come il tipo di operazione risponde al fabbisogno F13 "*Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico*" contribuendo prioritariamente alla focus area P4A "*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità*", tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" attraverso il sostegno agli studi sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 e, in particolare, all'applicazione delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione anche quali utili supporto agli strumenti di pianificazione regionale e locale.

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale su una spesa massima ammissibile.

Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

L'Organismo Pagatore AGREA potrà eseguire i pagamenti degli importi autorizzati, agli esecutori dei lavori o fornitori dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione indicati in domanda di pagamento dalla Regione Emilia – Romagna in qualità di beneficiaria ("surrogazione").

Pertanto la Regione Emilia – Romagna potrà scegliere, nell'ambito delle domande di pagamento che presenterà, di chiedere il rimborso di spese già sostenute, oppure indicare all'Organismo pagatore di versare l'importo ammissibile ad un altro destinatario, esecutore dei lavori o fornitore dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione.

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- Legge 11 febbraio 1992, n. 15 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio";

- Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali (si vedano articoli 34 e 35)";
- Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000";
- Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali".

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Il beneficiario del tipo di operazione è la Regione Emilia-Romagna.

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese riferite all'acquisizione di servizi e/o incarichi di prestazioni professionali nel rispetto delle norme vigenti regionali, nazionali e comunitarie in materia di concorrenza, per le seguenti tipologie di attività: studi, indagini, censimenti, ricerche e la correlata elaborazione di cartografie, reporting dei dati raccolti, atlanti di specie, produzione e aggiornamento di schede monografiche e di banche-dati regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e conservazionistico.

Tra le spese ammissibili rientrano anche le campagne di censimento di specie floristiche e faunistiche target e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle segnalazioni di specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e conservazionistico, nonché degli habitat di interesse comunitario. Inoltre sono previste attività di informazione e di sensibilizzazione ambientale rivolte alla cittadinanza, agli stakeholders e ai rilevatori, anche volontari, attraverso vari strumenti come ad esempio: seminari, pubblicazioni, manuali, siti web interattivi destinati alla collettività per diffondere dati relativi a specie e habitat presenti nella Rete Natura 2000.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Possono essere oggetto di finanziamento le attività che interessano le zone rurali B), C) e D), in particolare i siti della Rete Natura 2000, e le altre Aree naturali protette (Parchi regionali, nazionali e interregionali, Riserve naturali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di riequilibrio ecologico),

Le operazioni inerenti la Rete Natura 2000 che insistono su aree classificate in più tipologie di territorializzazione vengono attribuite all'area a maggior ruralità.

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sono individuate le seguenti Aree preferenziali:

- Siti Natura 2000

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto concesso è pari al 100% della spesa ammissibile.

Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

L'Organismo Pagatore AGREA potrà eseguire i pagamenti degli importi autorizzati, agli esecutori dei lavori o fornitori dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione indicati in domanda di pagamento dalla Regione Emilia – Romagna in qualità di beneficiaria ("surrogazione").

Pertanto la Regione Emilia – Romagna potrà scegliere, nell'ambito delle domande di pagamento che presenterà, di chiedere il rimborso di spese già sostenute, oppure indicare all'Organismo pagatore di versare l'importo ammissibile ad un altro destinatario, esecutore dei lavori o fornitore dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione.

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

La stessa amministrazione è sia beneficiaria che autorità di gestione. Si deve porre attenzione al potenziale rischio di un conflitto di interessi.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

Sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per l'acquisizione di beni e servizi e il conferimento di incarichi. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dell'intervento.

R7: Procedure di selezione dei progetti:

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità delle condizioni di ammissibilità e dei principi per la selezione che fanno riferimento ai siti della rete Natura 2000 e alla definizione della relazione tra territorializzazione e ruralità.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione di servizi ed incarichi.

Rischio di mancato coordinamento o sovrapposizione con altri progetti sul tema della biodiversità.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata

- la programmazione del complesso delle attività
- la definizione di obiettivi chiari e misurabili
- la definizione dei contenuti minimi dei progetti

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato dai bandi.

8.2.7.3.6.9.2. Misure di attenuazione

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "*con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...*". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dal beneficiario. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: Procedure di selezione dei progetti:

Relativamente ai contenuti minimi di ammissibilità e ai criteri di priorità dei progetti saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative. Le azioni di mitigazione dei rischi saranno messe in atto nella formulazione di dette regole e della procedura di valutazione.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione di servizi ed incarichi, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle

disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori ed evitare il rischio di effettuazione degli interventi, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per evitare il rischio di doppio finanziamento, o di sovrapposizione con altri progetti legati a diverse fonti di finanziamento, si prevederà, nei documenti operativi, la comparazione del progetto per cui si chiede il finanziamento con gli eventuali altri progetti esistenti in quell'ambito territoriale rispetto all'argomento in modo da valutarne la complementarietà ed escludere incompatibilità o sovrapposizioni.

Per ridurre i rischi connessi alla definizione della congruità e delle tipologie di spesa si definirà una programmazione complessiva che copra tutto l'arco temporale del PSR in cui incarichi, lavori, servizi e forniture simili siano aggregati per garantire l'applicazione della procedura più trasparente e competitiva.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi. La valutazione del carattere di effettiva originalità degli studi e ricerche dovrà basarsi su una ricognizione esaustiva di ciò che è già stato finanziato o realizzato in ambito biodiversità e studi ambientali da pubbliche amministrazioni o da enti di ricerca.

Alla luce di questa valutazione verrà elaborata la programmazione degli interventi da finanziare a copertura di tutto l'arco temporale del psr

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura possa ritenersi rispondente alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi di attuazione previste.

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente in quanto il tipo di operazione non interviene finanziando infrastrutture ma esclusivamente studi, indagini, censimenti, ricerche e attività di informazione e di sensibilizzazione ambientale rivolte alla cittadinanza.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non applicabile.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non applicabile in quanto il tipo di operazione finanzia studi, indagini e attività di informazione e sensibilizzazione ambientale.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le informazioni sono riportate nel paragrafo relativo alle informazioni specifiche di Misure del tipo di operazione 7.2.01.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per quanto riguarda il rispetto delle norme di cui all'art.13 lettera c) e e) del Reg delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, si rimanda a quanto descritto nei singoli tipi di operazione

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, considerando (20):
 - Titolo I, Capo I, Articolo 2, lettera “r”,
 - Titolo III, Capo I, Articolo 21,
 - Titolo III, Capo I, Articoli 22, 23, 24, 25 e 26,
 - Titolo III, Capo II, Articolo 45,
 - Articoli 81 e 82 – Aiuti di stato,
- Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013),
- Forest Action Plan (GU C56 del 26.2.1999),
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF),
- Pianificazione forestale regionale,
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014,
 - Articolo 6,
 - Articolo 13,
- Regolamento di esecuzione n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013.

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto relativa al sistema forestale pone in evidenza le opportunità di incremento del “potenziale” del settore e delle filiere foresta legno in Emilia-Romagna.

La misura si confronta con la sfida di perseguire obiettivi di conservazione della biodiversità, di protezione e di mitigazione dell'adattamento climatico e, contemporaneamente, prevenire l'abbandono e dinamiche di marginalizzazione dei territori boscati (in prevalenza montani e svantaggiati) attraverso lo sviluppo e l'implementazione di modelli di gestione sostenibile e attiva delle risorse forestali.

Il ruolo chiave della Selvicoltura è riconosciuto in relazione alle potenzialità di mitigazione dell'adattamento climatico e alla protezione della biodiversità, con particolare rilievo per il contributo al sequestro di Carbonio, e più in generale allo svolgimento di servizi ecosistemici.

A ciò è da aggiungere il contributo della gestione attiva delle risorse forestali, con riguardo al mantenimento di un adeguato livello delle funzioni di protezione idrogeologica, all'innovazione e alle funzioni sociali e ricreative, e, in definitiva e sintesi delle funzioni complessivamente svolte, il riconoscimento della selvicoltura quale fattore determinante per lo sviluppo e la crescita delle zone rurali, ed in particolare di quelle montane e svantaggiate.

Ne consegue l'importanza di garantire la conservazione e la valorizzazione, anche economica, della risorsa e

dei prodotti forestali, con particolare attenzione all'adozione di azioni di prevenzione di danni, ripristino del potenziale produttivo danneggiato, e di aumento della resilienza e del pregio degli ecosistemi forestali.

Nell'ottica di incrementare il "potenziale forestale", una particolare attenzione è dedicata, infine, al tema della realizzazione di nuovi imboschimenti, in particolare negli ambiti territoriali dove la effettuazione di tali interventi risulta maggiormente necessaria a motivo delle riconosciute debolezze del sistema forestale.

Particolarmente importanti risultano i temi della multifunzionalità e dell'integrazione fra ambito agricolo e ambito forestale; ciò in relazione al fatto che molte imprese agricole conducono e gestiscono significative estensioni di superfici forestali.

Le Azioni individuate dall'articolo 21 del Reg. (UE) 1305/13 per il conseguimento di quanto sopra indicato, sono declinate in un set di misure (pacchetto forestale), articolato nelle operazioni di seguito attivate.

Filo conduttore della misura è la sostenibilità della gestione delle risorse forestali (GFS - Gestione Forestale Sostenibile - SFM Sustainable management of forests) come definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Helsinki 1993).

La misura è coerente con la Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013); in particolare, con riguardo alla più recente comunicazione del 2013 tende ad assicurare una gestione sostenibile ed equilibrata del potenziale multifunzionale delle nostre foreste, soddisfacendo nel contempo alla crescente domanda di servizi e prodotti e rispondendo alle nuove sfide e opportunità del settore forestale.

La misura è inoltre coerente con la pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

Per l'individuazione delle aree forestali ci si riferisce alla definizione di "foresta" di cui all'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13.

Per l'individuazione delle zone di pianura, collina e montagna ci si riferisce alla delimitazioni di cui al Piano Forestale Regionale (P.F.R.). Per semplicità di termini si indicherà collina il territorio definito nel P.F.R. "collina e bassa montagna" e montagna il territorio definito "alta e media montagna".

Particolare attenzione è da dedicare alla condizione che interessa più di un tipo di operazione: la disponibilità di informazioni e strumenti operativi che si concretizzano nella sussistenza di un Piano di Gestione Forestale o di strumenti equivalenti per imprese che conducono una superficie forestale che eccede una data estensione. Per i tipi di operazione interessati da tale condizione l'estensione in questione è individuata in 50 ha.

Ai fini operativi, nel computo dell'estensione di superficie forestale di cui sopra possono partecipare anche singole particelle forestali aventi estensione inferiore a 0,5 ha, ma comunque investite con soprassuolo di specie forestali, se interessate dalle previsioni e limitazioni del Piano.

I tipi di operazione per i quali sussiste la condizione sulla disponibilità del Piano di Gestione sono descritti nelle sezioni successive. Un nuovo Piano di Gestione non è comunque necessario per operazioni previste in ambiti già assoggettati a Piani vigenti.

Sono esclusi dall'applicazione dell'obbligo i seguenti casi, che comunque dovranno essere coerenti con

quanto previsto dal regolamento forestale (PMPF - D.C.R. 2354/1995 e s.m.i.):

- interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e di realizzazione di viabilità,
- interventi eseguiti da Province, Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà,
- interventi di ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

A motivo del contesto (realizzazioni preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e del carattere frammentato e puntuale delle realizzazioni, ai fini della attuazione dei tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03, si considera quale strumento "equivalente" il "*Piano di coltura e conservazione*"; strumento che le norme regionali vigenti prescrivono obbligatorio per la totalità degli imboschimenti realizzati con finanziamento pubblico.

La misura dà risposte principalmente ai seguenti fabbisogni:

- **F5** *Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici forestali.*
- **F7** *Favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola e l'innovazione organizzativa*
- **F12** *Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato e introdurre adeguate misure di prevenzione*
- **F13** *Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico*
- **F23** *Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura.*

In misura minore risponde anche ai seguenti fabbisogni:

- **F17** *Promuovere la gestione sostenibile dei suoli.*
- **F25** *Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività.*

Attraverso gli interventi previsti contribuisce al perseguimento delle Priorità e delle Focus Area così come indicato nella Tabella Misura 8 "Tipo di operazione_Focus Area" e nella descrizione dei tipi di operazioni.

La misura contribuisce principalmente al perseguimento delle Priorità trasversali "Clima" e "Ambiente" e, anche, in minor misura, alla Priorità "Innovazione".

I tipi di operazioni in cui la misura si articola fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Consorzi Forestali:** *le associazioni tra proprietari e conduttori di terreni per la gestione silvopastorale.*
- **Proprietà collettive:** *le proprietà collettive inserite nel PSR 2014-2020 gestiscono beni di uso civico. In linea di massima si tratta di terreni a boschi, prati e pascoli di montagna e a colture agricole in pianura. Sono istituti denominati in vario modo, composti da un Presidente ed un Comitato/Consiglio eletti dagli utenti aventi diritto (popolazione residente). Sono dotati di statuti e regolamenti. Annualmente deve esserci un bilancio, preventivo e consultivo secondo le regole della contabilità. Nel caso in cui non vi siano o per qualche motivo vadano soppressi gli istituti sopra*

menzionati, i beni di uso civico sono in carico alle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

- *Impresa Agro-Forestale: impresa che risponde sia alle caratteristiche previste per le imprese agricole sia alle caratteristiche previste per le imprese forestali.*
- *Costi semplificati (finanziamento a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie) sovvenzione globale: richiedono una precedente stima sul metodo di calcolo, che dovrebbe essere eseguita meticolosamente, e sarà valido per ciascun costo ricadente sotto la categoria selezionata.*

(Limitatamente ai tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03)

- *Conduttore/possessore di terreni forestali: proprietari di terreni forestali o possessore in virtù di regolare contratto.*

Ai beneficiari della misura si applica la possibilità, prevista dal par. 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/13, di chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico (relativamente ai tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 unicamente per la parte del sostegno a "investimento"). Le disposizioni operative regionali disciplineranno casi, modalità di applicazione ed eventuali limitazioni.

PRIORITA'	P2_ Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.	P3_ Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo.	P4_ Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.	P5_ Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio intersecando le focus area e resilienti al clima nel settore agroalimentare e forestale.
FOCUS AREA	P2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere.	P3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali.	P4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.	P5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.
Tipo di operazione				
8.1.01 Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina				✓
8.1.02 Imboschimenti per arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile				✓
8.1.03 Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria	✓			
8.3.01 Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici		✓		
8.4.01 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici		✓		
8.5.01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali			✓	
8.6.01 Accrescimento del valore economico delle foreste	✓			

Tabella Misura 8 Tipo di operazione_Focus Area

8.2.8.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.8.3.1. 8.1.01- Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ottica di incrementare il "potenziale forestale" regionale, una particolare attenzione è dedicata al tema della realizzazione di nuovi imboschimenti, infatti le piantagioni legnose forestali svolgono un ruolo fondamentale nel perseguimento di una pluralità di obiettivi ambientali, con impatti favorevoli su suolo,

aria e biodiversità.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F23 “*Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura*”, contribuendo prioritariamente alla focus area P5E “*Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale*”.

Anche se risultano accentuati gli effetti su biodiversità e gestione del suolo, il tipo di operazione è finalizzato primariamente a valorizzare il sequestro di carbonio e a favorire un’economia a bassa emissione di carbonio.

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di idoneo “progetto dell’imboschimento” redatto da tecnico abilitato, in concomitanza della presentazione della domanda di aiuto.

L’impegno conseguente all’adesione riguarda, oltre agli interventi e alle cure colturali necessari alla realizzazione dell’impianto, anche gli interventi volti a favorire l’affermazione del soprassuolo assicurandone lo sviluppo; tali interventi comprendono l’eventuale adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica. La mortalità che eccede la mortalità fisiologica è oggetto di impegno di risarcimento nel piano colturale.

Densità di impianto [1]

Nei terreni di pianura e collina con pendenze inferiori al 20% la densità minima di impianto è fissata in 950 esemplari arborei/ha (850/ha complessivi se l’impianto è effettuato anche con arbusti in numero non inferiore a 200/ha).

Nei terreni di collina con pendenze superiori al 20%: la densità minima di impianto è fissata in 1100 esemplari arborei/ha (900/ha complessivi se l’impianto è effettuato anche con arbusti in numero non inferiore a 200/ha).

Nel caso di adozione di tecniche di messa a dimora tali da limitare l’effetto della regolarità dell’impianto dovuto all’impiego di precisi e geometrici allineamenti, il numero minimo di esemplari arborei per ettaro imboschito potrà essere inferiore a quanto indicato ai precedenti punti a) e b); non potrà mai comunque risultare inferiore a 600 esemplari arborei/ha.

Il numero complessivo di esemplari arborei e arbustivi non potrà mai risultare superiore a 2000 esemplari per ettaro imboschito.

Affinché la fisionomia del bosco abbia significato in funzione delle fisionomie ordinariamente rinvenibili (vedi Tabella “*Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento*”), non meno del 60% degli esemplari arborei messi a dimora deve riguardare specie “*caratterizzanti*” il tipo di bosco di riferimento e non meno del 30% deve riguardare specie significative.

Per il tipo di operazione 8.1.01 è indicato il carattere permanente dell’intervento e i turni di utilizzazione previsti per tali soprassuoli sono di norma superiori a 90 anni.

Gli elenchi delle specie sono allegati in coda alla presente misura:

- *Tabella - Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree (allegato 1 Linee Guida)*
- *Tabella – Tipo di operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento (allegato 1 Linee Guida)*

• *Tabella - Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive (allegato 2 Linee Guida)*

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicate nel "Piano di Coltura e conservazione". Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti e dei tagli intercalari (diradamenti) che si renderanno necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo.

La durata dell'impegno è correlata al periodo di corresponsione dei premi annuali a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione (anche nel caso in cui detti premi non fossero dovuti). La durata del ciclo colturale è invece definita nel Piano di coltura e conservazione.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il beneficiario di premi per imboschimenti ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione competente la sussistenza di fallanze superiori a quella ammessa dal "Piano di Coltura e conservazione". Il medesimo deve inoltre indicare i tempi nei quali intende procedere all'effettuazione dei risarcimenti e dovrà conservare la documentazione relativa alla provenienza del materiale utilizzato.

Non potranno essere utilizzate, nell'effettuazione dei risarcimenti, specie non ammesse negli elenchi di cui sopra.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. N. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

[1] Indicazioni contenute anche nelle Linee Guida regionali per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 coprono uno o più dei seguenti elementi:

1. copertura dei costi di impianto (costo delle piante, costo delle lavorazioni e della messa a dimora, costi dei materiali e delle protezioni, e costi tecnici direttamente connessi ai lavori di impianto);
2. un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo di dodici anni.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento

copre unicamente i costi di impianto.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

L.R. N. 10 DEL 6 luglio 2007 “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”.

DGR 874/2008 e DGR 196/2010 “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti”.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2, a copertura dei costi di impianto, e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nella Tabella Tipo di *Operazione 8.1.01 - “Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno”*.

Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni

Il premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione è un pagamento per superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita. Il premio è computato con riferimento agli eventuali mancati redditi e alle spese relative ai necessari interventi di manutenzione.

In linea generale fra gli interventi di manutenzione, sono compresi:

- i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (*densità ottimale* come definita nel piano di coltura e conservazione e

non *densità iniziale* essendo necessario considerare la normale diminuzione della densità nell'evoluzione e sviluppo dell'impianto per dinamiche evolutive naturali e/o colturali),

- interventi di pulizia dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea,
- manutenzione delle opere di regimazione.

In particolare, i piani di coltura e conservazione comprendono più specifiche e puntuali disposizioni in relazione alle condizioni contingenti di ogni diverso intervento.

Il premio di manutenzione è commisurato all'area riconosciuta imboschita comprensiva di eventuali radure e spazi aperti non riconosciuti soluzioni di continuità dell'area forestale, nel limite del 20% della superficie complessiva. All'atto dell'istruttoria della domanda di pagamento relativa ai costi di impianto verranno percorsi i limiti delle particelle imboschite e fatti salvi tagli anticipati o rilievi di modificazioni all'utilizzo, la corresponsione dei premi verrà commisurata negli anni seguenti alla delimitazione conseguente al sopra citato rilievo.

PREPARAZIONE DEL TERRENO E MESSA A DIMORA	ACQUISTO MATERIALE	PROTEZIONI	SPESE GENERALI E TECNICHE
Costo semplificato Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento) e Lavorazioni a strisce e a buche	Materiale di moltiplicazione forestale: Semenzali, Trapianti, Talee, Astoni, Pioppelle	Pacciamature, tutori, protezioni (cilindro protettivo - tree shelter - reti protettive per piantine) e recinzioni	Progetto, rilievi tecnici (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadratura e picchettatura, informazione

Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 - "Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno"

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno di cui al presente tipo di operazione devono essere verificate le seguenti condizioni:

- le superfici devono ricadere in ambiti di pianura e collina;
- i terreni interessati dall'intervento non sono dichiarati né riconosciuti o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso;
- le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;
- le superfici devono essere diverse da "zone umide o torbiere", "macchie a boscaglia di sclerofille" o "formazioni erbose naturali e seminaturali";
- la superficie minima di intervento deve essere pari o superiore a 1 ha;
- la superficie minima di ogni unità imboschita deve essere superiore a 0,5 ha;
- il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto richiesta di imboschimento.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.01 - "Principi per la selezione"* sono elencati i principali criteri di priorità e le relative motivazioni.

Principi per la selezione	Motivazione
Richiedenti già attuatori di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione	Continuità e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a interventi precedentemente realizzati	Continuità, integrazione e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a superfici a significativa valenza ecologica	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Terreni agricoli demaniali golenali	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Richiedenti che hanno sottoscritto accordi per la redazione di Piani di Gestione Forestale in riferimento alla Misura 16	Valenza gestionale
Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione e richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 o 11	valenza agroambientale
Richiedente già beneficiario di altre operazioni della Misura 8	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione
Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta	Valenza gestionale e agroambientale

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.01 Principi per la selezione"

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese sostenute dal beneficiario;

- il Costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 7.500/ha,
- l'aliquota (%) del costo unitario riconoscibile per il pagamento è fissata al 100%.

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito.

Nei casi in cui il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è limitato "costo effettivo dell'impianto" (sole spese effettivamente ammissibili).

Nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.01 - "Costi dell'impianto"* sono riconosciute quattro categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna. Si prevede di

riconoscere il costo semplificato come definito nel paragrafo 8.2.8.2, per parte delle voci di spesa ammesse.

Nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.01 - “Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora”* vengono riportati gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione del tipo di lavorazioni, del tipo di impianto e dell’intensità di piantumazione.

Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni

I premi annuali unitari a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione sono indicati nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.01 Premi annuali*

L’entità dei premi annuali è stata definita avendo premura di evitare anticipatamente sovra-compensazioni con altri benefici previsti per il 1° Pilastro della PAC, come da documento di giustificazione allegato al PSR. Pertanto se in una medesima annualità di pagamento, i terreni interessati da domanda di pagamento di premi in riferimento al presente Tipo di operazione fossero anche oggetto di pagamenti diretti nell'ambito del 1° pilastro, e contestualmente utilizzati per adempiere all'obbligo di "inverdimento come EFA, per le relative superfici, in quella stessa annualità non sono previste riduzioni dei premi.

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
PROTEZIONI	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	PERCENTUALE IN RIFERIMENTO ALLE VOCI PRECEDENTI da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali

Tabella “Tipo di Operazione 8.1.01 - Costi dell'impianto”

	Pianura €/ha	Collina €/ha
Terreni agricoli	500,00	300,00
Terreni non agricoli	250,00	150,00

Tabella “ Tipo di Operazione 8.1.01 Premi annuali”

LAVORAZIONE A BUCHE		LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE			
con trivella (**)		1600/ha	1111/ha	816/ha	625/ha
1,67	€/pianta	1,778	1,890	2,022	2,173
	€/ha	2845,18	2099,455	1649,58	1358,305

(**) diametro min. 0,3 m, profondità min. 0,4 m – COD E.10.30.1

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.01 - Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora"

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Aiuto all'investimento

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di un tipo di operazione che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

La misura prevede tetti di spesa predeterminati per le diverse tipologie di operazioni di impianto, per cui il rischio relativo alla valutazione della congruità dei costi è molto limitato in questo caso anche in relazione all'acquisto delle piante e dei materiali di protezione.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

E' necessario assicurare una corretta valutazione delle casistiche di "collegamento funzionale" e della "significativa valenza ecologica" delle aree di intervento.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità agli interventi delle superfici proposte dal beneficiario, e di non corretta individuazione preventiva delle superfici indicate in domanda di aiuto su cui il beneficiario intende realizzare l'imboschimento. Si può verificare il rischio che, alla verifica finale, le superfici effettivamente imboschite non corrispondano esattamente a quelle per le quali era stata valutata l'ammissibilità ed ottenuta la concessione.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento possono dipendere da:

R9A Effettuazione della spesa in modalità non corrette: pagamenti in contanti, pagamenti da conti bancari non intestati al beneficiario

R9B Effettuazione della spesa e/o rendicontazione e presentazione delle domande in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, pagamenti tramite finanziarie non interamente sostenuti dal beneficiario al momento della rendicontazione, presentazione tardiva della domanda di saldo, non rispetto del termine per la fine dei lavori

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Non si rileva presenza di particolari rischi in relazione a questo aspetto; si deve tener presente la necessità di dettagliare nei bandi le modalità di valutare il concetto di collegamento funzionale e quello di significativa valenza ecologica.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La misura non ha presentato nei precedenti periodi di programmazione particolari problematiche di sostenibilità organizzativa. Nell'ipotesi di una continuità delle strutture gestionali non si rilevano rischi in tal senso.

Premio annuale connesso alle superfici

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Gli impegni, descritti nel PSR e nel "Piano di Coltura e conservazione" e relativi ai risarcimenti, alle potature, ai diradamenti ed alla manutenzione della rete di regimazione idraulica, verificabili unicamente attraverso visite in loco.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Per il controllo amministrativo nell'ambito del SIGC, anche l'esperienza della precedente programmazione ha fatto rilevare difficoltà di corretta individuazione delle superfici imboschite nei primi anni dall'impianto o se adiacenti a colture arboree specializzate.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Le superfici correttamente mappate nella fase di accertamento finale dopo l'impianto, mantengono solitamente la destinazione d'uso nel tempo, salvo fallimenti degli impianti che possono verificarsi per errata progettazione o scarsa manutenzione nei primi anni di avvio.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La misura non ha presentato nei precedenti periodi di programmazione particolari problematiche di sostenibilità organizzativa. Nell'ipotesi di una continuità delle strutture gestionali non si rilevano rischi in tal senso.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Aiuto all'investimento

R1:

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG.

R2:

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG.

R7:

Per assicurare una corretta applicazione dei criteri di priorità:

Occorre assicurare una corretta valutazione delle casistiche di "collegamento funzionale" e della "significativa valenza ecologica" delle aree di intervento, mediante definizioni chiare nei bandi.

Assicurare la disponibilità della cartografia digitalizzata dei terreni agricoli demaniali e l'eventuale disponibilità dell'informazione di dettaglio dell'area golenale, nell'ambito di tali terreni.

Per assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie alla valutazione di ammissibilità e priorità al momento della presentazione delle domande di aiuto:

La domanda di aiuto dovrà contenere le informazioni tecniche necessarie alla valutazione di tutti i requisiti di priorità, comprese quelle che dovranno comunque essere poi dettagliate nel progetto esecutivo.

R8:

Per identificare le superfici ammissibili

Occorre disporre sul sistema GIS di AGREA dello specifico "catalogo" riportante le superfici vettorializzate della carta forestale regionale.

Per assicurare che l'intervento sia realizzato sulle aree eleggibili:

Individuare correttamente sul GIS l'area su cui si prevede di effettuare l'intervento, prima della presentazione della domanda di aiuto, avendo cura di valutare le potenziali cause di errato posizionamento dell'intervento, soprattutto in caso di progetti che prevedono di realizzare impianti nei pressi dei confini aziendali;

Per evitare di non poter riconoscere porzioni di impianti non correttamente posizionati rispetto al progetto ammesso, prevedere tolleranze sul posizionamento finale dell'intervento, valutando preventivamente anche l'ammissibilità delle superfici limitrofe all'area di progetto.

Premio annuale connesso alle superfici

R5

Effettuare una efficace analisi rischi ai fini della selezione del campione di controllo in loco. Valutare attentamente la qualità progettuale per evitare fallimenti degli impianti in zone non vocate o con problemi di fauna selvatica, instabilità dei versanti, ecc.

R8

Acquisire sul GIS la mappatura GPS di tutte le superfici impiantate, da effettuare al momento della visita in situ per l'accertamento della realizzazione dell'impianto. Tale mappatura sarà confrontata con la fotointerpretazione dell'uso del suolo effettuata a partire dal primo rinnovo delle ortofoto successivo al terzo anno di impianto.

R9

Le domande di pagamento saranno compilate attraverso «moduli basati su strumenti geospaziali» a partire dalle annate previste dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 17 par. 2 lettere a) b) c).

R11

Sarà garantita la continuità dell'organizzazione delle strutture gestionali sul territorio.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La Misura attribuisce il sostegno a soggetti privati e pubblici che, contribuiscono a prevenire fenomeni di marginalizzazione dei territori boscati, perseguendo obiettivi di conservazione della biodiversità e di mitigazione dell'adattamento climatico.

L'esperienza delle precedenti programmazioni non ha rivelato particolari criticità per l'attuazione della misura, salvo casi di fallimento degli impianti per errori progettuali o incremento della presenza di fauna selvatica dannosa.

Nella definizione delle disposizioni attuative, si dovranno dettagliare in modo oggettivo i criteri selettivi. Per raggiungere un adeguato livello di controllo, risulta indispensabile disporre di banche dati interfacciabili con il sistema informativo geografico dell'Organismo Pagatore: (Terreni agricoli demaniali, golenali, curve di livello, carta forestale regionale).

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'analisi dei costi d'impianto e di manutenzione viene effettuata sulla base della versione più recente (anno 2007) del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura e dell'Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica, così come la proposta di costo semplificato per parte delle operazioni (Tabella "Tipo di operazione 8.1.01. costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora").

Sebbene i costi di impianto possano variare in maniera sensibile a seconda delle essenze impiegate, del clima e dell'orografia del luogo, per la stima delle spese d'impianto, è ipotizzato un investimento di 1.111 piante a ettaro.

Il tetto di spesa "costo massimo unitario ammissibile" è fornito con lo scopo di garantire adeguati livelli di qualità e protezione per gli imboschimenti ed è stato individuato in esito all'esperienza maturata nella precedente programmazione ad approfondita analisi di differenti tipologie di imboschimento (con diversa intensità di impianto, qualità del materiale di moltiplicazione e caratteristiche delle protezioni delle piante).

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

Per il tipo di operazione 8.1.01 si considera quale strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione" (strumento di gestione semplificato) previsto per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.2. 8.1.02 - Arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione “imboschimenti per arboricoltura da legno consociata - ecocompatibile”, è volto a incrementare l'utilizzo a fini forestali nelle aree di pianura e di collina, e, marginalmente, in montagna.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F23”*Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura*”, contribuendo prioritariamente alla focus area P5E” *Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale*”.

Le piantagioni legnose forestali svolgono infatti un ruolo fondamentale nel perseguimento di una pluralità di obiettivi ambientali, con impatti favorevoli su suolo, aria e biodiversità. Il tipo di operazione 8.1.02 si rivolge principalmente a proprietari privati di terreni agricoli, con particolare riguardo a territori con basso coefficiente di boscosità, interessando principalmente soggetti e imprese conduttori di superfici agricole (e non le ordinarie imprese forestali). Sono accentuate le potenzialità inerenti alla multifunzionalità e alla gestione del suolo, anche se il tipo di operazione è finalizzato primariamente a valorizzare il sequestro di carbonio e a favorire un'economia a bassa emissione di carbonio.

Per la definizione delle caratteristiche del tipo di operazione assume particolare rilevanza l'integrazione fra il carattere “forestale” della stessa e il contesto agricolo di riferimento dei beneficiari.

E' da evidenziare infatti che

- diverse imprese agricole conducono e gestiscono significative estensioni dei superfici forestali,
- i potenziali beneficiari delle misure a imboschimento sono principalmente imprese agricole.

Il tipo di operazione 8.1.02 prevede la possibilità di realizzare piantagioni legnose specializzate in contesti agro-forestali, monospecifiche o consociate, monocicliche o policicliche, con preminenti finalità di mitigazione del cambiamento climatico.

Sono previsti i seguenti sottotipi di operazione:

- a. Imboschimenti per arboricoltura da legno in terreni di pianura e collina, a ciclo medio lungo “consociati” (con specie forestali autoctone).
- b. Pioppicoltura ecocompatibile (utilizzo cloni a minore impatto ambientale e/o diversificazione clonale e/o impegno a prolungare il turno minimo di utilizzazione).
- c. Imboschimenti per arboricoltura da legno “consociata” a ciclo medio lungo di montagna con specie forestali autoctone e prevalenza di *Castanea sativa* (anche se con parziale presenza di *Castanea sativa*, i boschi realizzati sono a tutti gli effetti imboschimenti in nessun modo qualificabili superfici agricole).

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di idoneo “progetto dell'imboschimento” o di una “relazione tecnica” (solo per arboricoltura monospecifica) redatti da tecnico abilitato,

successivamente alla conclusione della procedura selettiva, prima della decisione di ammissibilità e della realizzazione dei lavori.

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre alla piantagione e alle cure colturali necessari alla realizzazione dell'impianto, anche le cure tese a favorire l'affermazione del soprassuolo forestale assicurandone lo sviluppo; tali cure comprendono anche l'eventuale necessità di provvedere all'adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica.

La mortalità che eccede la mortalità fisiologica è oggetto di impegno di risarcimento nel piano colturale.

Il tipo di operazione 8.1.02 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti non a rapido accrescimento (arboricoltura consociata) sono di norma superiori a 30 o 40 anni (vedi Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio).

Arboricoltura da legno consociata

I modelli di arboricoltura da legno “consociati” sono descritti anche nelle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti”.

Per la descrizione delle modalità di realizzazione dell'arboricoltura da legno consociata si rimanda al par. “altre rilevanti osservazioni utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura”.

Per interventi di arboricoltura consociata previsti in ambito montano si farà riferimento alle specie di cui agli elenchi allegati indicate idonee per gli ambiti collinari.

Pioppicoltura ecocompatibile

La realizzazione di impianti monospecifici con il tipo di operazione 8.1.02 è ammessa solo per schemi e modelli di impianto che prevedono

- diversificazione clonale con utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale,
- diversificazione clonale con utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale e impegno di prolungamento della permanenza del soprassuolo (non meno di 5 anni oltre il turno minimo).

Per gli impianti di pioppicoltura è infatti riconosciuta una correlazione fra dimensione del materiale legnoso utilizzato (normalmente legata al turno, ma in alcuni casi anche solo a determinati schemi colturali), assortimenti ritraibili e tempo di permanenza nei prodotti legnosi del C assorbito (da indicazioni bibliografiche[1] i tempi medi per pannelli strutturali e non, e compensati, possono attestarsi sui 20 -30 anni).

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione; devono essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell'impianto. Per l'individuazione dei cloni a maggior sostenibilità ambientale si farà riferimento agli elenchi di cui ai medesimi disciplinari e a quelli certificati

da centri di ricerca riconosciuti.

Non potranno essere ammessi impianti con investimenti inferiori a 200 esemplari per ettaro (160 nel caso di prolungamenti di turni per almeno 5 anni).

Per tutti i sottotipi di operazione il numero complessivo di esemplari arborei e arbustivi non potrà mai risultare superiore a 2000 esemplari per ettaro imboschito.

Negli impianti per arboricoltura consociata con finalità policiclica, l'impiego di cloni di pioppo ibrido non può eccedere il numero di 60 per ha, sempre come essenza accessoria.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel "Piano di Coltura e conservazione". Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti e dei tagli intercalari (diradamenti) che si renderanno necessari al fine di assicurare idonea fisionomia, struttura e funzionalità del soprassuolo boschivo.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. N. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

[1] Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry - IPCC National Greenhouse Gas Inventories Programme

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 coprono uno o più dei seguenti elementi:

1. copertura dei costi di impianto (costo delle piante, costo delle lavorazioni e della messa a dimora, costi dei materiali e delle protezioni, e costi tecnici direttamente connessi ai lavori di impianto);
2. premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo di dodici anni.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Anche per il sottotipo di operazione “pioppicoltura ecocompatibile” il sostegno copre unicamente i costi di impianto.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

L.R. N. 10 DEL 6 luglio 2007 “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”.

DGR 874/2008 e DGR 196/2010 “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti”.

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2, a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nella Tabella “*Tipo di Operazione 8.1.02 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno*”.

Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni

Il premio annuale a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione è un pagamento per superficie, correlato cioè all'estensione della superficie imboschita.

Il premio è computato con riferimento agli eventuali mancati redditi e alle spese relative alle necessarie cure di manutenzione.

In linea generale fra le cure di manutenzione, sono compresi

- i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (*densità ottimale* come definita nel piano di coltura e conservazione e non *densità iniziale* essendo necessario considerare la normale diminuzione della densità nell'evoluzione e sviluppo dell'impianto per dinamiche evolutive naturali e/o colturali),
- lavori di pulizia dell'impianto, necessari fino alla chiusura della copertura arborea,
- manutenzione delle opere di regimazione.

In particolare i piani di coltura comprendono più specifiche e puntuali disposizioni in relazione alle condizioni contingenti di ogni diverso lavoro di manutenzione.

Il premio di manutenzione è commisurato all'area riconosciuta imboschita comprensiva di eventuali radure e spazi aperti non riconosciuti soluzioni di continuità dell'area forestale, nel limite del 20% della superficie complessiva (tale previsione è esclusa per il sottotipo di operazione pioppicoltura per il quale comunque non è prevista la corresponsione di premi). All'atto dell'istruttoria della domanda di pagamento relativa ai costi di impianto verranno percorsi i limiti delle particelle imboschite e fatti salvi tagli anticipati o rilievi di modificazioni all'utilizzo, la corresponsione dei premi verrà commisurata negli anni seguenti alla delimitazione conseguente al sopra citato rilievo.

PREPARAZIONE DEL TERRENO E MESSA A DIMORA	ACQUISTO MATERIALE	PROTEZIONI	SPESE GENERALI E TECNICHE
Costo semplificato Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento), Lavorazioni a strisce e a buche (solo per pioppicoltura scarificatura e squadratura)	Materiale di moltiplicazione forestale: Semenzali Trapianti Talee Astoni Pioppelle	Pacciamature, tutori, protezioni (cilindro protettivo - tree shelter - reti protettive per piantine) e recinzioni	Progetto, rilievi tecnici (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadratura e picchettatura (esclusa pioppicoltura), informazione

Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 "Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno".

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno di cui al presente tipo di operazione devono essere verificate le seguenti condizioni:

- le superfici devono ricadere in ambiti di pianura e collina per il sottotipo a), di pianura per il sottotipo b) e di montagna per il sottotipo c);
- i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di aiuto;
- le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;
- la superficie minima dell'imboschimento deve essere pari o superiore a ha 1 in ambiti di pianura e a

ha 0,5 in ambiti di collina e montagna;

- per arboricoltura da legno consociata e monospecifica non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a ha 20 e non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha;
- la superficie minima di ogni unità imboschita deve essere superiore a ha 0,5.

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.02 “Principi di priorità”* sono elencati i principali criteri di priorità e le relative motivazioni.

Principi per la selezione	Motivazione
Richiedenti già attuatori di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione	Continuità e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a interventi precedentemente realizzati	Continuità, integrazione e rafforzamento gestionale
Superfici che si collegano funzionalmente a superfici a significativa valenza ecologica	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Terreni agricoli golenali non demaniali	Valenza ambientale
Rilevanza dell'area di intervento: Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ... limitatamente all'arboricoltura consociata	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Richiedenti che hanno sottoscritto accordi per la redazione di Piani di Gestione Forestale in riferimento alla Misura 16	Valenza gestionale
Adesione a sistemi di certificazione forestale	Rilevanza gestionale
Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11	Valenza agroambientale
Richiedente già beneficiario di altri tipi di operazione della misura 8 o aderente a più tipologie di intervento del tipo di operazione 8.1.02	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione
Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta	Valenza gestionale e agroambientale
Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione	Rilevanza del contributo all'assorbimento di carbonio

Tabella “Tipo di Operazione 8.1.02 Principi di priorità”

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Copertura dei costi di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese sostenute dal

beneficiario.

Il Costo unitario massimo ammissibile è fissato in

- € 7.000/ha per i sottotipi a) e c) di arboricoltura “consociata” con aliquota 100%,
- € 4.000/ha per il sottotipo b) di arboricoltura monospecifica con aliquota 80% per impianti con diversificazione clonale e utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale e impegno di prolungamento della permanenza del soprassuolo (5 anni almeno rispetto al turno minimo),
- € 4.000/ha per il sottotipo b) di arboricoltura monospecifica con aliquota 70% per impianti con diversificazione clonale e utilizzo prevalente di cloni a maggiore sostenibilità ambientale.

Per l'individuazione dei cloni a maggior sostenibilità ambientale si farà riferimento agli elenchi di cui al disciplinare regionale di produzione integrata (cloni non sconsigliati) e quelli certificati da centri di ricerca riconosciuti.

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al “costo massimo ammissibile” il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito.

Nei casi in cui il “costo effettivo dell'impianto” è inferiore al “costo massimo ammissibile”, il sostegno è rapportato al “costo effettivo dell'impianto” (sole spese effettivamente ammissibili).

Nella Tabella “*Tipo di Operazione 8.1.02 Costi dell'impianto*” sono riconosciute quattro categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna. Si prevede di riconoscere il costo semplificato come definito nel paragrafo 8.2.8.2, per parte delle voci di spesa ammesse.

Nella Tabella “*Tipo di Operazione 8.1.02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora*” vengono riportati gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione del tipo di lavorazioni, del tipo di impianto e dell'intensità di piantumazione.

E' ammessa la possibilità di utilizzo di materiale di moltiplicazione certificato “micorrizzato”. In tale evenienza l'importo riconosciuto ammissibile per il materiale di moltiplicazione, è quello corrispondente all'analogo materiale di pari caratteristiche, non micorrizzato, come riportato nei prezzari regionali.

Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un periodo di dodici anni

I premi annuali unitari a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione sono indicati nella Tabella “*Tipo di Operazione 8.1.02 Premi annuali*”.

L'entità dei premi annuali è stata definita avendo premura di evitare anticipatamente sovra-compensazioni con altri benefici previsti per il 1° Pilastro della PAC, come da documento di giustificazione allegato al PSR. Pertanto se in una medesima annualità di pagamento, i terreni interessati da domanda di pagamento di premi in riferimento al presente Tipo di operazione fossero anche oggetto di pagamenti diretti nell'ambito del 1° pilastro, e contestualmente utilizzati per adempiere all'obbligo di “inverdimento come EFA, per le relative superfici, in quella stessa annualità non sono previste riduzioni dei premi.

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
PROTEZIONI	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	PERCENTUALE IN RIFERIMENTO ALLE VOCI PRECEDENTI da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Costi dell'impianto"

	Pianura €/ha	Collina - Montagna €/ha
Arboricoltura da legno consociata	400	250
Arboricoltura da legno monospecifica – pioppicoltura	Non concedibili	Non concedibili

Tabella "Tipo di Operazione 8.1.02 Premi annuali".

	LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE						
	1600/ha	1111/ha	816/ha	625/ha	pioppeto		
					330/ha	275/ha	200/ha
€/pianta	1,778	1,890	2,022	2,173	7,799	8,458	9,943
€/ha	2845,18	2099,455	1649,58	1358,305	2573,53	2326,03	1988,53

Tabella "Tipo di Operazione 8.1. 02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora"

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Aiuto all'investimento

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di un tipo di operazione che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e

ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

La misura prevede tetti di spesa predeterminati per le diverse tipologie di operazioni di impianto, per cui il rischio relativo alla valutazione della congruità dei costi è molto limitato in questo caso anche in relazione all'acquisto delle piante e dei materiali di protezione.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

E' necessario assicurare una corretta valutazione delle casistiche di "collegamento funzionale" e della "significativa valenza ecologica" delle aree di intervento.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità agli interventi delle superfici proposte dal beneficiario, e di non corretta individuazione preventiva delle superfici indicate in domanda di aiuto su cui il beneficiario intende realizzare l'imboschimento. Si può verificare il rischio che, alla verifica finale, le superfici effettivamente imboschite non corrispondano esattamente a quelle per le quali era stata valutata l'ammissibilità ed ottenuta la concessione.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento possono dipendere da:

R9A Effettuazione della spesa in modalità non corrette: pagamenti in contanti, pagamenti da conti bancari non intestati al beneficiario

R9B Effettuazione della spesa e/o rendicontazione e presentazione delle domande in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, pagamenti tramite finanziarie non interamente sostenuti dal beneficiario al momento della rendicontazione, presentazione tardiva della domanda di saldo, non rispetto del termine per la fine dei lavori

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Non si rileva presenza di particolari rischi in relazione a questo aspetto sul presente tipo di operazione, essendo esaustivamente definiti i principali parametri attuativi; si deve tener presente la necessità di dettagliare nei bandi le modalità di valutare il concetto di collegamento funzionale e quello di significativa valenza ecologica.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La misura non ha presentato nei precedenti periodi di programmazione particolari problematiche di sostenibilità organizzativa. Nell'ipotesi di una continuità delle strutture gestionali non si rilevano rischi in tal senso.

Premio annuale connesso alle superfici

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Gli impegni, descritti nel PSR e nel “Piano di Coltura e conservazione” e relativi ai risarcimenti , alle potature, ai diradamenti ed alla manutenzione della rete di regimazione idraulica, verificabili unicamente attraverso visite in loco.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Per il controllo amministrativo nell’ambito del SIGC, anche l’esperienza della precedente programmazione ha fatto rilevare difficoltà di corretta individuazione delle superfici imboschite nei primi anni dall’impianto o se adiacenti a colture arboree specializzate.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Le superfici correttamente mappate nella fase di accertamento finale dopo l’impianto, mantengono solitamente la destinazione d’uso nel tempo, salvo fallimenti degli impianti che possono verificarsi per errata progettazione o scarsa manutenzione nei primi anni di avvio.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La misura non ha presentato nei precedenti periodi di programmazione particolari problematiche di sostenibilità organizzativa. Nell’ipotesi di una continuità delle strutture gestionali non si rilevano rischi in tal senso.

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Aiuto all’investimento

R1:

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall’AdG.

R2:

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall’AdG.

R7:

Per assicurare una corretta applicazione dei criteri di priorità:

Occorre assicurare una corretta valutazione delle casistiche di “collegamento funzionale” e della "significativa valenza ecologica" delle aree di intervento, mediante definizioni chiare nei bandi.

Assicurare la disponibilità della cartografia digitalizzata dei terreni agricoli demaniali e l'eventuale disponibilità dell'informazione di dettaglio dell'area golenale, nell’ambito di tali terreni.

Per assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie alla valutazione di ammissibilità e priorità al momento della presentazione delle domande di aiuto:

La domanda di aiuto dovrà contenere le informazioni tecniche necessarie alla valutazione di tutti i requisiti

di priorità, comprese quelle che dovranno comunque essere poi dettagliate nel progetto esecutivo.

R8:

Per identificare le superfici ammissibili

Occorre disporre sul sistema GIS di AGREA dello specifico "catalogo" riportante le superfici vettorializzate della carta forestale regionale.

Per assicurare che l'intervento sia realizzato sulle aree eleggibili:

Individuare correttamente sul GIS l'area su cui si prevede di effettuare l'intervento, prima della presentazione della domanda di aiuto, avendo cura di valutare le potenziali cause di errato posizionamento dell'intervento, soprattutto in caso di progetti che prevedono di realizzare impianti nei pressi dei confini aziendali;

Per evitare di non poter riconoscere porzioni di impianti non correttamente posizionati rispetto al progetto ammesso, prevedere tolleranze sul posizionamento finale dell'intervento, valutando preventivamente anche l'ammissibilità delle superfici limitrofe all'area di progetto.

Premio annuale connesso alle superfici

R5

Effettuare una efficace analisi rischi ai fini della selezione del campione di controllo in loco. Valutare attentamente la qualità progettuale per evitare fallimenti degli impianti in zone non vocate o con problemi di fauna selvatica, instabilità dei versanti, ecc.

R8

Acquisire sul GIS la mappatura GPS di tutte le superfici impiantate, da effettuare al momento della visita in situ per l'accertamento della realizzazione dell'impianto. Tale mappatura sarà confrontata con la fotointerpretazione dell'uso del suolo effettuata a partire dal primo rinnovo delle ortofoto successivo al terzo anno di impianto.

R9

Le domande di pagamento saranno compilate attraverso «moduli basati su strumenti geospaziali» a partire dalle annate previste dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 17 par. 2 lettere a) b) c).

R11

Sarà garantita la continuità dell'organizzazione delle strutture gestionali sul territorio.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La Misura attribuisce il sostegno a soggetti privati e pubblici che, contribuiscono a prevenire fenomeni di marginalizzazione dei territori boscati, perseguendo obiettivi di conservazione della biodiversità e di mitigazione dell'adattamento climatico.

L'esperienza delle precedenti programmazioni non ha rivelato particolari criticità per l'attuazione della misura, salvo casi di fallimento degli impianti per errori progettuali o incremento della presenza di fauna selvatica dannosa.

Nella definizione delle disposizioni attuative, si dovranno dettagliare in modo oggettivo i criteri selettivi. Per raggiungere un adeguato livello di controllo, risulta indispensabile disporre di banche dati interfacciabili con il sistema informativo geografico dell'Organismo Pagatore: (Terreni agricoli demaniali, golenali, curve di livello, carta forestale regionale).

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'analisi dei costi d'impianto e di manutenzione viene effettuata sulla base della versione più recente (anno 2007) del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura e dell'Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica, così come la proposta di costo semplificato per parte delle operazioni (Tabella "Tipo di operazione 8.1.02 costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora").

Il tetto di spesa "costo massimo unitario ammissibile" è fornito con lo scopo di garantire adeguati livelli di qualità e protezione per gli imboschimenti ed è stato individuato in esito all'esperienza maturata nella precedente programmazione ad approfondita analisi di differenti tipologie di imboschimento (con diversa intensità di impianto, qualità del materiale di moltiplicazione e caratteristiche delle protezioni delle piante).

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

Per il tipo di operazione 8.1.02 si considera quale strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione" (strumento di gestione semplificato) previsto per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente..

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente..

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente..

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente..

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente..

8.2.8.3.3. 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione è volto a favorire investimenti per piantagioni monospecifiche di cloni di pioppo secondo schemi e modelli di impianto non corrispondenti a quelli compresi nel tipo di operazione 8.1.02.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F5 *”Incentivare investimenti per l’ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici”*, contribuendo prioritariamente alla focus area P2A *”Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”*.

Le ordinarie piantagioni di “specie a crescita rapida” svolgono un ruolo importante nel perseguimento di obiettivi economici, oltre ad avere impatti più favorevoli su suolo, aria e biodiversità rispetto a molteplici usi agricoli alternativi.

Il tipo di operazione 8.1.03 si rivolge a proprietari privati di terreni agricoli di pianura.

Oltre al preminente contributo alla Priorità 2 è accentuato il concorso alla Priorità 5 e alla Focus area 5E a motivo del contributo al sequestro di carbonio.

Anche per il presente tipo di operazione assume rilevanza l’integrazione fra il carattere “forestale” della stessa e il contesto agricolo di riferimento dei beneficiari. Infatti

- diverse imprese agricole conducono e gestiscono significative estensioni di piantagioni forestali,
- i potenziali beneficiari delle misure a imboschimento sono principalmente imprese agricole.

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di una “relazione tecnica” redatta da tecnico abilitato, successivamente alla conclusione della procedura selettiva, prima della decisione di ammissibilità e della realizzazione dei lavori.

L’impegno conseguente all’adesione riguarda, oltre alla piantagione e alle cure colturali necessarie alla realizzazione dell’impianto, anche le cure tese a favorire l’affermazione del soprassuolo forestale assicurandone lo sviluppo.

Il tipo di operazione 8.1.03 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti dedicati a specie a rapido accrescimento sono definiti nel Reg. (UE) 807/14 (minimo 8 e massimo 20 anni).

Il numero di esemplari arborei per ettaro di superficie imboschita non potrà mai risultare inferiore a 200 (160 nel caso di prolungamenti di turni per almeno 5 anni). L’impiego di più di 400 esemplari per ettaro è ammesso unicamente per modelli e schemi di cui al tipo di operazione 8.1.02.

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono quelli indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione; devono essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell'impianto.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel "Piano di Coltura e conservazione". Ai fini del corretto sviluppo dell'imboschimento è determinante l'effettuazione dei risarcimenti che si renderanno necessari.

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto della L.R. N. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione e del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (entrambe le norme danno attuazione della Direttiva 1999/105/CE).

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 per imboschimenti dedicati a "specie a crescita rapida" coprono solo i costi di impianto (costo delle piante, costo delle lavorazioni e della messa a dimora, e costi tecnici direttamente connessi al tipo di operazione);

Per imboschimenti dedicati a "specie a crescita rapida" non sono concessi premi annuali a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Pianificazione del settore forestale nazionale e regionale.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

L.R. N. 10 DEL 6 luglio 2007 "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione".

DGR 874/2008 e DGR 196/2010 "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti".

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2, a copertura dei costi di impianto. Per impianti dedicati a specie a ciclo breve non comprende premi annuali. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Per il tipo di operazione 8.1.03 il sostegno copre unicamente i costi di impianto.

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nella Tabella “*Tipo di Operazione 8.1.03 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno*”.

PREPARAZIONE DEL TERRENO E MESSA A DIMORA	ACQUISTO MATERIALE	SPESE GENERALI E TECNICHE
Costo semplificato Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento), Lavorazioni a strisce e a buche (solo per pioppicoltura scarificazione e squadratura)	Materiale di moltiplicazione forestale: Semenzali Trapianti Talee Astoni Pioppelle	Progetto, rilievi tecnici (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadratura e picchettatura (esclusa pioppicoltura), informazione

Tabella Tipo di Operazione 8.1.03 “Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno”.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno di cui al presente tipo di operazione devono essere verificate le seguenti condizioni:

- le superfici devono ricadere in ambiti di pianura;
- i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili “bosco” o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di aiuto;
- le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;
- la superficie minima di imboschimento deve essere pari o superiore a ha 1;
- non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a ha 20 e non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha.

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle

Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboscamento.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella Tabella – *Tipo di Operazione 8.1.03 “Principi di priorità”* sono elencati i principali criteri di priorità e le relative motivazioni.

Principi per la selezione	Motivazione
Richiedente già attuatore di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione	Continuità e rafforzamento gestionale
Terreni agricoli non demaniali	Valenza ambientale
Rilevanza dell'area di intervento: superfici non comprese in Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna ...	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Adesione a sistemi di certificazione forestale	Rilevanza gestionale
Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11	Valenza agroambientale
Richiedente già beneficiario di altre tipologie di operazioni della misura 8	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione
Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta	Valenza gestionale e agroambientale
Impiego di cloni ecocompatibili e/o diversificazione clonale	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità
Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione	Rilevanza del contributo all'assorbimento di carbonio

Tabella “Tipo di Operazione 8.1.03 Principi di priorità”

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese sostenute dal beneficiario.

Il Costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 4.000/ha con aliquota 40%

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al “costo massimo ammissibile” il sostegno è limitato

all'importo massimo sopra definito.

Nei casi in cui il “costo effettivo dell'impianto” è inferiore al “costo massimo ammissibile”, il sostegno è rapportato al “costo effettivo dell'impianto” (sole spese effettivamente ammissibili).

Nella Tabella “*Tipo di Operazione 8.1.03 Costi dell'impianto*” sono riconosciute tre categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna. Si prevede di riconoscere il costo semplificato come definito nel paragrafo 8.2.8.2, per parte delle voci di spesa ammesse.

Gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione dell'intensità di piantumazione sono quelli indicati per “pioppicoltura” nella Tabella “*Operazione 8.1.02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora*” già riportata per il precedente tipo di operazione.

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI
SPESE TECNICHE E GENERALI	PERCENTUALE IN RIFERIMENTO ALLE VOCI PRECEDENTI da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali

Tabella “Tipo di Operazione 8.1.03 Costi dell'impianto”

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 8 e loro riferimenti alla formulazione della sotto misura 8.1 nel PSR

Aiuto all'investimento

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di un tipo di operazione che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

La misura prevede tetti di spesa predeterminati per le diverse tipologie di operazioni di impianto, per cui il rischio relativo alla valutazione della congruità dei costi è molto limitato in questo caso anche in relazione all'acquisto delle piante e dei materiali di protezione.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

E' necessario assicurare una corretta valutazione delle casistiche di "collegamento funzionale" e della "significativa valenza ecologica" delle aree di intervento.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Identificazione delle superfici ammissibili, estensione e delimitazione delle superfici su cui è prevista la realizzazione dell'imboschimento:

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità agli interventi delle superfici proposte dal beneficiario, e di non corretta individuazione preventiva delle superfici indicate in domanda di aiuto su cui il beneficiario intende realizzare l'imboschimento. Si può verificare il rischio che, alla verifica finale, le superfici effettivamente imboschite non corrispondano esattamente a quelle per le quali era stata valutata l'ammissibilità ed ottenuta la concessione.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento, che determinano un innalzamento del tasso di errore, possono dipendere da:

R9A Effettuazione della spesa in modalità non corrette: pagamenti in contanti, pagamenti da conti bancari non intestati al beneficiario

R9B Effettuazione della spesa e/o rendicontazione e presentazione delle domande in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, pagamenti tramite finanziarie non interamente sostenuti dal beneficiario al momento della rendicontazione, presentazione tardiva della domanda di saldo, non rispetto del termine per la fine dei lavori

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Non si rileva presenza di particolari rischi in relazione a questo aspetto sul presente tipo di operazione, essendo esaustivamente definiti i principali parametri attuativi; si deve tener presente la necessità di dettagliare nei bandi le modalità di valutare il concetto di collegamento funzionale e quello di significativa valenza ecologica.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La misura non ha presentato nei precedenti periodi di programmazione particolari problematiche di sostenibilità organizzativa. Nell'ipotesi di una continuità delle strutture gestionali non si rilevano rischi in tal senso.

8.2.8.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Aiuto all'investimento

R1:

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG.

R2:

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG.

R7:

Per assicurare una corretta applicazione dei criteri di priorità:

Occorre assicurare una corretta valutazione delle casistiche di "collegamento funzionale" e della "significativa valenza ecologica" delle aree di intervento, mediante definizioni chiare nei bandi.

Assicurare la disponibilità della cartografia digitalizzata dei terreni agricoli demaniali e l'eventuale disponibilità dell'informazione di dettaglio dell'area golenale, nell'ambito di tali terreni.

Per assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie alla valutazione di ammissibilità e priorità al momento della presentazione delle domande di aiuto:

La domanda di aiuto dovrà contenere le informazioni tecniche necessarie alla valutazione di tutti i requisiti di priorità, comprese quelle che dovranno comunque essere poi dettagliate nel progetto esecutivo.

R8:

Per identificare le superfici ammissibili

Occorre disporre sul sistema GIS di AGREA dello specifico "catalogo" riportante le superfici vettorializzate della carta forestale regionale.

Per assicurare che l'intervento sia realizzato sulle aree eleggibili:

Individuare correttamente sul GIS l'area su cui si prevede di effettuare l'intervento, prima della presentazione della domanda di aiuto, avendo cura di valutare le potenziali cause di errato posizionamento dell'intervento, soprattutto in caso di progetti che prevedono di realizzare impianti nei pressi dei confini aziendali;

Per evitare di non poter riconoscere porzioni di impianti non correttamente posizionati rispetto al progetto ammesso, prevedere tolleranze sul posizionamento finale dell'intervento, valutando preventivamente anche l'ammissibilità delle superfici limitrofe all'area di progetto.

8.2.8.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

La Misura attribuisce il sostegno a soggetti privati e pubblici che, contribuiscono a prevenire fenomeni di marginalizzazione dei territori boscati.

L'esperienza delle precedenti programmazioni non ha rivelato particolari criticità per l'attuazione della

misura, salvo casi di fallimento degli impianti per errori progettuali o incremento della presenza di fauna selvatica dannosa.

Nella definizione delle disposizioni attuative, si dovranno dettagliare in modo oggettivo i criteri selettivi. Per raggiungere un adeguato livello di controllo, risulta indispensabile disporre di banche dati interfacciabili con il sistema informativo geografico dell'Organismo Pagatore: (Terreni agricoli demaniali, golenali, curve di livello, carta forestale regionale).

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'analisi dei costi d'impianto viene effettuata sulla base della versione più recente (anno 2007) del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura e dell'Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica, così come la proposta di costo semplificato per parte delle operazioni (Tabella "Tipo di operazione 8.1.02 costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora").

Il tetto di spesa "costo massimo unitario ammissibile" è fornito con lo scopo di garantire adeguati livelli di qualità per gli impianti ed è stato individuato in esito all'esperienza maturata nella precedente programmazione.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il tipo di operazione 8.1.03 si considera quale strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione" (strumento di gestione semplificato) previsto per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.4. 8.3.01 - Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia significativi effetti dei cambiamenti climatici anche nel territorio della nostra regione in particolare per quanto riguarda il regime idrologico e le temperature infatti sempre più frequentemente si susseguono prolungati periodi di siccità alternati a periodi di piogge intense.

Come evidenziato dalla stessa analisi in particolare il territorio forestale è interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico in % significativamente superiore alla media nazionale (regione 22% nazionale 14%).

I boschi regionali sono stati inseriti fra le aree a rischio di incendio già dal 1993 decisione n. c(93) 1619, fra questi particolare attenzione assumono le aree forestali collinari e quelle adiacenti la costa adriatica oltre a tutti i boschi di conifere ovunque ubicati.

La regione, in coerenza con gli strumenti di Pianificazione: Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2021, Pianificazione di distretto idrografico e Piano di Tutela delle Acque (PTA) (direttive 2007/60/CE e 2000/60/CE) ritiene prioritari gli interventi di prevenzione in quanto consentono di limitare fortemente i danni con costi decisamente inferiori a quelli necessari per il ripristino.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F12 *“Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato e introdurre adeguate misure di prevenzione”*, contribuendo prioritariamente alla focus area P3B *“Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali”*

Il presente tipo di operazione prevede pertanto un sostegno per la copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, malattie e altri eventi catastrofici.

Il Patrimonio forestale regionale costituisce una risorsa naturale importantissima in quanto è costituito prevalentemente da aree di elevato valore ambientale, paesaggistico e turistico-ricreativo, in esso sono comprese la gran parte delle aree protette regionali e nazionali della nostra Regione.

Nelle aree più interne e in prossimità del crinale appenninico si trovano i principali complessi forestali della Regione, soggetti a significativi flussi turistici in alcuni periodi dell'anno, la cui estensione e collocazione territoriale limita fortemente l'accesso tempestivo in caso di incendi boschivi.

In particolare molte aree del territorio appenninico sono raggiungibili e attraversate quasi esclusivamente da una rete viaria costituita da strade e piste forestali essenziali per mantenere l'accessibilità a questa parte di territorio risulta quindi necessario mantenere efficienti queste vie di comunicazione per ridurre la vulnerabilità dei boschi agli incendi, intervenire tempestivamente sugli incendi boschivi ed effettuare piccoli interventi di regimazione idrogeologica necessari per prevenire l'insorgere di fenomeni di dissesto

idrogeologico.

Alcuni interventi selvicolturali e di regimazione idraulica, di ingegneria naturalistica mantenendo il bosco efficiente nelle sue funzioni, tendono a ridurre le condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi e il rischio idrogeologico; in particolare, i diradamenti di boschi di conifere e le conversioni all'alto fusto e più in generale i miglioramenti boschivi, contribuiscono alla prevenzione antincendio in quanto tendono a regolare la densità dei soprassuoli boschivi e a ridurre la quantità di materiale infiammabile in bosco (necromassa).

Gli interventi posti in essere fino ad oggi hanno assicurato l'evoluzione di soprassuoli boschivi verso strutture a minore rischio di incendio e in sinergia con altri interventi infrastrutturali hanno consentito di ridurre significativamente gli incendi nel territorio regionale come evidenziato nel Piano regionale di prevenzione e protezione e lotta attiva vigente.

In coerenza con quanto previsto Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021 gli obiettivi perseguiti sono:

1. Interventi di gestione, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio di incendio e altri pericoli naturali, nonché di lotta fitosanitaria e parassitaria.
2. Adeguamento alle norme di sicurezza e ripristino della funzionalità di infrastrutture forestali a principale uso antincendio boschivo (al fine di migliorare l'accessibilità dei mezzi di intervento antincendio boschivo) e di altre infrastrutture protettive.
3. Realizzazione e ripristino di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- L. 20 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- L.R. 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6".
- L. 9 febbraio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".
- Regolamento n. 3 del 01/08/2018 "Regolamento forestale regionale" approvato con D.P.G. n. 122/2018.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1172 del 2 agosto 2017 "Approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/00 – Periodo 2017 – 2021".
- Deliberazione Assemblea legislativa regionale n. 80 del 12 luglio 2016 "Approvazione del Piano

Forestale Regionale 2014-2020” ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 20/2000.

Le spese eleggibili, nel rispetto dell’art. 24 del regolamento, sono coerenti con quanto previsto dall’Art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli Art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

Amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive così come definite nel paragrafo 8.2.8.2 e proprietà private.

Consorzi forestali come definiti nel paragrafo 8.2.8.2.

La realizzazione dei lavori su superfici private da parte degli Enti competenti in materia forestale, è subordinata alla dichiarazione di pubblica utilità, prevista dall’art. 3 della L.R. n. 30/81 e alla presa in carico temporanea o permanente delle aree da parte dei beneficiari attraverso un verbale di accordo con i proprietari. Tale strumento approvato dall’ente pubblico beneficiario e sottoscritto dai proprietari boschivi contiene gli elementi necessari per l’accettazione del Piano di coltura e conservazione richiamato nei capitoli “Definizione della nozione di "strumento equivalente”.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili riguardano le spese sostenute per investimenti, e riguardano:

- rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere;
- diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi ad esclusione dei reimpianti;
- realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi e dello stato fitosanitario dei boschi;
- adeguamento ai criteri di sicurezza delle piste forestali trattorabili, delle aree di imposta e sosta;
- lavori di consolidamento pendici adiacenti alle infrastrutture forestali antincendio (opere di sostegno, regimazione acque);
- realizzazione e manutenzione straordinaria di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d’acqua;
- lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali, e rii); recupero e realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc..; drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc..).

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno per interventi di prevenzione incendi interessa le superfici forestali classificate a medio e alto rischio di incendio ed equivalenti individuate dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli

incendi boschivi ex L.353/00 - periodo 2017-2021 dell'intero territorio regionale.

Il sostegno per interventi di prevenzione dall'erosione e dal dissesto idrogeologico interessa le superfici forestali soggette a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923) e altre aree forestali a rischio individuate e normate dagli strumenti di pianificazione di bacino attualmente vigenti, nonché in quelle comprese nelle zonizzazioni delle mappe di pericolosità redatte ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 49/2010 relative all'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua del reticolo naturale (principale e secondario), con riferimento agli scenari alluvioni rare e , poco frequenti e frequenti.

Nel sostegno per interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici (Servizio fitosanitario regionale, Università, etc.). Gli interventi di prevenzione interesseranno prioritariamente i boschi di conifere e manifestano un massiccio attacco da parte del bostrico tipografo (*Ips typographus*).

Per le diverse tipologie di lavori, a eccezione dei soli interventi selvicolturali, sono inoltre ammissibili limitate aree intervallate o limitrofe alle superfici forestali, ove queste siano necessarie a garantire l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni a carico del potenziale forestale interessato.

Il beneficiario si impegna al mantenimento dell'intervento per 5 anni e si applicano, inoltre, le prescrizioni del "Piano di coltura e conservazione".

Non sono ammessi a finanziamento tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come "investimento" sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia. La realizzazione di uno stesso tipo di intervento, sulla stessa area, può essere oggetto di sostegno una sola volta in un periodo di 7 anni.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo, redatto sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco regionale prezzi per opere forestali e nel Prezziario di opere pubbliche di difesa del suolo e bonifica vigenti.

Sono comprese le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento.

Progetti non ammissibili per gravi carenze tecniche: le domande dovranno essere accompagnate dai progetti definitivi, le domande risulteranno non ammissibili a finanziamento in presenza delle seguenti carenze tecniche:

- carenze progettuali gravi (assenza o grave insufficienza degli elementi essenziali di progettazione: relazioni, computo metrico-estimativo/analisi dei costi, cartografia e localizzazione degli interventi, eventuali disegni tecnici, immagini o video delle principali aree interessate dagli interventi.
- utilizzo di voci di spesa non previsti dagli elenchi prezzi approvati, in assenza di motivate giustificazioni
- interventi incompatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale o di settore vigenti o non previsti dal bando
- progetti che presentano una elevata frammentazione degli interventi tale da rendere difficile o impossibile l'individuazione degli stessi sul territorio e la verifica dei lavori e/o la loro

manutenzione (per gli interventi selvicolturali cantieri di superficie inferiore a 0,2 ha).

Soglia minima di punteggio: saranno inoltre dichiarati non ammissibili a finanziamento le domande/progetti quando il punteggio attribuito ad un progetto, utilizzando i parametri elencati nei principi di selezione risulta inferiore al 20% della media di tutti i progetti ammissibili.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente.

Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale;
- altre priorità territoriali definite sulla base degli indici di pericolosità e vulnerabilità dei boschi e del territorio alle calamità naturali (incendi, rischio idrogeologico, ecc.);

priorità tecniche connesse alla qualità progettuale come ad esempio l'efficacia delle soluzioni tecniche di progetto, il grado di urgenza, il mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e dei benefici indotti con gli interventi realizzati, ecc .

La selezione delle domande sarà effettuata attribuendo alle stesse i punteggi collegati ai parametri riportati nella tabella allegata, l'applicazione dei punteggi sarà effettuata utilizzando prevalentemente strumenti GIS e basi informative cartografiche digitali, a ciascun intervento sarà attribuito il punteggio relativo alla zonizzazione di appartenenza, la somma dei punteggi attribuiti a ciascun intervento costituisce il punteggio totale della domanda.

I punteggi riferiti ad alcuni parametri non attribuibili in modo automatico tramite strumenti GIS saranno applicati in sede istruttoria dalla commissione tecnica incaricata sulla base della documentazione allegata alla domanda/progetto presentato.

Nella tabella allegata sono inoltre riportati i parametri tecnici per la determinazione della soglia minima di ammissibilità, l'attribuzione di tali punteggi avverrà con le stesse modalità precedentemente illustrate.

Criteri di selezione/priorità	Parametri utilizzati
Aree soggette a criticità ambientali	Zonizzazioni e tipologie individuate dagli strumenti normativi (Vincolo idrogeologico) o di pianificazione vigenti (Piano forestale, Piano prevenzione incendi boschivi, Piani di Bacino, Piano di tutela risorse idriche (1))
Aree di elevato valore ambientale	<ul style="list-style-type: none">• Parchi, siti rete Natura 2000 (SIC e ZPS)• Foreste con piani di gestione vigenti• Aree di rilevante valore paesaggistico individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica• Foreste HNV

Altri parametri di valutazione	Gestione associata dei terreni, Sinergia degli interventi con altre iniziative di tutela e valorizzazione del territorio.
Situazioni ambientali particolari	Territori dei comuni ad elevato indice di boscosità (superiore 70%) Boschi ubicati nei comuni basso indice di boscosità (inferiore al 10%)
Parametri tecnico-progettuali aggiuntivi e soglia minima	Da assegnare, nel limite del 30% massimo del punteggio globale attribuito con i precedenti parametri (2)
<p>(1) - territori ad elevato rischio idrogeologico,</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di elevato valore forestale e/o a rischio di incendio, • cenosi forestali ed aree a rischio di degrado a seguito degli effetti dei cambiamenti climatici o per attacchi parassitari (previa certificazione dei fenomeni e delle azioni preventive nonché individuazione delle aree interessate da parte di autorità competenti) • zone di tutela delle risorse idriche, • altre aree sensibili individuate dagli strumenti di pianificazione. <p>(2) Parametri utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrazione tra diverse tipologie di intervento intesa come presenza di almeno 2 categorie di lavori previsti nei costi ammissibili • efficacia dei lavori proposti per raggiungere obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e di gestione (proporzionale al numero di obiettivi conseguibili) • urgenza dell'intervento. (bassa, media, alta in riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione o ad altre certificazioni di autorità pubbliche) • rapporto qualità/prezzo (utilizzo di tecniche e tipologie esecutive nonché di materiali tradizionali e locali, rapporto lavori principali/lavori accessori superiore al 80%, utilizzo esclusivo di voci di spesa previste dal prezzario regionale vigente) • qualità degli elaborati progettuali (parti integrative degli elaborati non obbligatoriamente richieste dal bando, presenza di documentazione multimediale illustrativa delle aree oggetto di intervento che rappresentano l'evoluzione dello stato dei luoghi: cartografie, fotografie, audiovisivi,) • priorità espressa dal richiedente nell'ambito dell'insieme dei progetti presentati da uno stesso beneficiario 	

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sulla base delle precedenti esperienze, e della dimensione media degli interventi proposti, si ritiene necessario definire una dimensione ottimale dei progetti al fine di evitare da un lato eccessive frammentazioni e dall'altro la redazione di progetti molto grandi che però al loro interno risultano frammentati in lotti esecutivi con caratteristiche non omogenee che comportano difficoltà di attribuzione dei punteggi nella fase di formulazione delle graduatorie e di valutazione dell'efficacia degli stessi.

Gli importi dei progetti possono pertanto variare da un minimo di 50.000,00 euro ad un massimo di 150.000,00 euro, senza limite nel numero dei progetti presentati da ciascun beneficiario.

I costi unitari sono quelli previsti dai prezziari regionali per interventi forestali e delle opere pubbliche approvati dalla Regione. L'entità dell'aiuto copre il 100% della spesa ammissibile.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 8 e loro riferimenti alla formulazione della sotto misura 8.3 nel PSR

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Non si segnalano elementi di rischio rilevanti per la selezione, nell'ipotesi di disporre di tutti i supporti cartografici vettorializzati relativi alle priorità territoriali.

Per i parametri tecnico – progettuali aggiuntivi non si segnalano criticità.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento:

La corretta mappatura preventiva delle superfici che saranno interessate dal progetto per il quale viene presentata la domanda, assume rilevanza cruciale per l'attribuzione dei criteri di ammissibilità e priorità territoriale;

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Riguardo alla possibilità del beneficiario di operare su superfici di proprietà di soggetti diversi:

Possono sussistere rischi in relazione alla definizione del titolo di possesso in base al quale il beneficiario può effettuare interventi su proprietà di altri soggetti e sulla titolarità degli impegni ex-post nei casi in cui

chi gestisce gli investimenti sia un soggetto diverso da chi li realizza.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

I criteri di ammissibilità e/o priorità basati su analisi tecniche complesse o effettuate da organismi collegiali di valutazione, comportano rischi legati alla disponibilità delle professionalità necessarie ed alle risorse organizzative da mettere a disposizione degli organi preposti alla valutazione ed al controllo, considerando che i tecnici esperti impegnati nelle attività di valutazione ai fini della selezione e concessione, non potranno prendere parte alle attività di controllo finalizzate al pagamento.

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Predisporre la cartografia vettorializzata di tutte le delimitazioni oggetto di priorità territoriale.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento:

I progetti allegati alle domande saranno completamente informatizzati anche a livello cartografico e i dati di sintesi (localizzazione e perimetrazione degli interventi) saranno trattati con strumenti GIS al fine di registrare le diverse fasi progettuali (progetti presentati, varianti, lavori realizzati).

Il procedimento è stato già adottato con il precedente PSR e ha dimostrato notevoli potenzialità anche per il controllo di eventuali anomalie in fase di istruttoria (sinergie progettuali, errori di localizzazione, prevenzione dei doppi finanziamenti, ecc.).

La presenza di un archivio informatizzato e georeferenziato degli interventi è inoltre garanzia di efficienza dei controlli per tutto il periodo di impegno e per la predisposizione di graduatorie negli anni futuri.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Riguardo alla possibilità del beneficiario di operare su superfici di proprietà di soggetti diversi:

Saranno definite nei documenti attuativi la tipologia, la durata del titolo di possesso ed i termini del rilascio in coerenza con i vincoli e gli impegni che dovranno gravare, sugli interventi finanziati, a carico degli eventuali soggetti che acquisiranno la gestione dopo l'effettuazione dell'investimento.

Ciò al fine di rendere chiare e individuabili "ex – post" le responsabilità per la conservazione e corretta gestione degli interventi finanziati.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Prima dell'apertura dei bandi di raccolta delle domande di aiuto sarà svolta una compiuta analisi organizzativa di fattibilità in merito alla disponibilità degli organi preposti al controllo, da parte dell'autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore. Tale analisi sarà basata sulla previsione dei fabbisogni di figure professionali ed unità lavorative in relazione al numero di progetti attesi, ai tempi previsti dal bando per la realizzazione degli interventi ed alla loro potenziale dislocazione territoriale. Di tale analisi si darà atto nella decisione di apertura del bando.

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per le misure 226 e 227 del periodo di programmazione 2007/2013, possa ritenersi rispondente alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi di attuazione previste.

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per le aziende con superficie forestale superiore a 50 ha il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale. Tale scelta è motivata dalle seguenti considerazioni:

- nel limite dei 50 ha sono comprese la quasi totalità delle proprietà forestali pubbliche e collettive nonché la maggior parte delle superfici boscate di proprietà privata, oltre il 50% del totale regionale;
- tutte le superfici forestali regionali sono assoggettate ad una specifica normativa (Regolamento forestale regionale) che prevede che tutti gli interventi di utilizzazione dei boschi siano soggetti ad autorizzazione da parte di soggetti pubblici; alle medesime modalità autorizzative sono soggetti

anche i movimenti di terreno. Le norme in questione nascono principalmente al fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico e la funzione protettiva del bosco. Il monitoraggio di queste procedure amministrative fornirà inoltre su tutto il territorio regionale le informazioni concernenti aspetti quantitativi relativamente alle biomasse, allo stock e al ciclo del Carbonio; contestualmente permetterà di vigilare sulla trasparenza del mercato e della filiera;

- il Regolamento forestale regionale prevede inoltre specifiche norme sulla salvaguardia della flora spontanea e sugli aspetti fitosanitari delle aree forestali regionali contribuendo ad assicurare la tutela della biodiversità e della salute e vitalità degli ecosistemi, ad esso si aggiunga che i territori di rilevante valore ambientale pari a circa il 20% del totale sono soggetti a pianificazione di settore che prevede anche idonee norme gestionali riguardanti il miglioramento della biodiversità (Piani di Gestione e Misure di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000, Piani territoriali dei Parchi, Piano Paesistico regionale);
- l'Albo delle Imprese forestali (L.R. 30/1981 e ss.mm.) contribuirà a monitorare e salvaguardare gli aspetti socio economici del settore forestale e della filiera, la trasparenza del mercato e la sicurezza e salute nel lavoro;
- in regione esistono varie basi informative per il monitoraggio delle dinamiche forestali fra le quali la carta forestale, la banca dati delle utilizzazioni forestali e la banca dati delle specie e degli habitat che, come gli altri strumenti di pianificazione sopracitati possono essere utilizzati per integrare le informazioni previste dall'art. 21 del reg. 1305/2013.

Per effetto delle sinergie fra i diversi strumenti descritti in precedenza si ritiene quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 21 del reg. 1305/2013 riferito alla fornitura delle informazioni di base previste per i criteri di Gestione Forestale Sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si considera strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione"; strumento che le norme regionali vigenti prescrivono obbligatorio per la totalità degli interventi sostenuti con finanziamento pubblico.

Il "Piano di coltura e conservazione" impegna il beneficiario alla conservazione e gestione dei boschi e delle infrastrutture oggetto di sostegno, fino al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dai programmi di intervento e normalmente per gli interventi selvicolturali fino a "fine turno" della specie forestale prevalente e comunque ben oltre il periodo di validità di un piano di gestione forestale.

I piani di gestione forestale in fase di aggiornamento o revisione recepiscono le prescrizioni dei Piani di coltura e conservazione esistenti.

Si considerano altresì strumenti equivalenti i Programmi di gestione della vegetazione nelle aree di pertinenza idraulica di cui agli artt. 72, 73, 74, 75 della L.R. n. 7/2014.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)

n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non previsto elenco.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Il sostegno previsto nell'ambito della presente misura interessa le superfici forestali classificate a medio e alto rischio di incendio ed equivalenti individuate dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1172 del 2 agosto 2017, dell'intero territorio regionale.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Servizio Fitosanitario regionale, autorità competente per l'Emilia Romagna

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>

Deperimento delle foreste di conifere dell'Appennino Emiliano-Romagnolo - Cause che hanno prodotto il fenomeno

In ampie aree del nostro Appennino sono presenti popolamenti di *Picea abies*. Si tratta di boschi artificiali, coetanei e prevalentemente monospecifici, realizzati in condizioni ecologiche non corrispondenti all'optimum per questa specie,

Da alcuni anni tali piantagioni manifestano un massiccio attacco da parte del bostrico tipografo (*Ips typographus*). Si tratta di un coleottero scoltide, componente abituale dell'ecosistema pecceta, che ha attaccato le piante rese fragili e debilitate da condizioni climatiche avverse. Vari studi effettuati hanno dimostrato che l'anno 2003 si è caratterizzato per un andamento meteorologico di assoluta eccezionalità. Le alte temperature, associate a precipitazioni ridotte rispetto alla media, hanno determinato una situazione di stress idrico che ha favorito la comparsa dei primi focolai di *Ips typographus*. A partire dagli anni immediatamente successivi al 2003 è iniziata una moria che si è progressivamente estesa nelle annate successive, col ripetersi di fenomeni siccitosi estivi con temperature superiori alla norma. Il continuo progressivo aumento del numero di piante che disseccavano ha vanificato i primi tentativi di eliminare i focolai dell'infestazione, tramite il taglio delle piante colpite e di quelle a loro prossime. Il diffondersi dell'infestazione e l'aumento dei focolai sono risultati estremamente rapidi, pertanto si sono di fatto interrotte le operazioni di abbattimento degli alberi. Ciò in considerazione anche di due tipi di problemi: l'enorme impatto ambientale che tali interventi avrebbero determinato e il forte rischio idrogeologico conseguente al taglio raso di un considerevole numero di alberi.

Si è intervenuti quindi con tagli localizzati per garantire la sicurezza lungo le strade o in prossimità di aree fruite dalla popolazione.

Cosa è opportuno fare

I danni determinati da *Ips typographus* in questi ultimi 8-10 anni, sono un esempio degli effetti che i cambiamenti climatici possono provocare sulle piante, in particolare su popolamenti artificiali non autoctoni. Occorre considerare il fenomeno con la massima attenzione, in virtù del fatto che eventi climatici estremi sono sempre più probabili e frequenti.

Per superare questa emergenza fitosanitaria è necessario prendere in considerazione un modello di selvicoltura nuovo, certamente diverso da quello dei soprassuoli forestali artificiali.

Gli interventi arboricolturali da realizzare devono prevedere il ritorno ad una nuova copertura forestale, prevalentemente costituita da latifoglie adatte alle condizioni ambientali del nostro Appennino.

Per arrivare a questa situazione sono indispensabili interventi di rilevante impatto paesaggistico-ambientale, oltre che economico. Essi riguardano:

- il taglio di tutti gli individui morti piedi e di quelli ad essi prossimi
- la rimozione e l'allontanamento di tutto il materiale risultante dagli abbattimenti
- la piantumazione di latifoglie autoctone non sull'intera superficie ma in nuclei individuati caso per caso, così da permettere anche la diffusione della rinnovazione naturale del bosco. Al momento,

sotto le peccete morte in piedi, la rinnovazione naturale è generalmente di modesta entità

Al fine di non accentuare il rischio idrogeologico in un territorio in gran parte fragile, è fondamentale che la ricostituzione del bosco avvenga il più rapidamente possibile dal taglio delle piante.

Altri organismi nocivi

Oltre ad *Ips typographus* altri organismi nocivi contribuiscono al deperimento e alla morte di questi popolamenti forestali. In particolare sono già stati osservati due pericolosi funghi fitopatogeni agenti di marciume radicale e carie del legno:

- *Armillaria mellea*,
- *Heterobasidion annosum*

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.5. 8.4.01 – Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia significativi effetti dei cambiamenti climatici anche nel territorio della nostra regione in particolare per quanto riguarda il regime idrologico e le temperature .infatti sempre più frequentemente si susseguono prolungati periodi di siccità alternati periodi di piogge intense.

Come evidenziato dalla stessa analisi in particolare il territorio forestale è interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico in % significativamente superiore alla media nazionale (regione 22% nazionale 14%).

I boschi regionali sono stati inseriti fra le aree a rischio di incendio già dal 1993 decisione n. c(93) 1619, fra questi particolare attenzione assumono le aree forestali collinari e quelle adiacenti la costa adriatica oltre a tutti i boschi di conifere ovunque ubicati.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F12 *“Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato e introdurre adeguate misure di prevenzione ”*, contribuendo prioritariamente alla focus area P3B *“Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali”*.

Il presente tipo di operazione prevede pertanto un sostegno per la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e altre calamità naturali, tra cui i parassiti, malattie e da altri eventi catastrofici.

Gli interventi previsti sono finalizzati a:

1. Ricostituzione di aree forestali distrutte o danneggiate da incendi.
2. Ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da organismi nocivi, fitopatie e infestazioni parassitarie in genere
3. Ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da eventi catastrofici, frane, alluvioni, eventi meteorici.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- L. 20 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- Pianificazione di distretto idrografico e Piano di Tutela delle Acque (PTA) (direttiva 2007/60/CE e 2060/60/UE).
- L.R. 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6".
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995 approvazione del regolamento forestale regionale "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF)".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 2 luglio 2012 "Approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/00 – Periodo 2012 – 2016".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 30 giugno 2014 "Approvazione documento preliminare del Piano Forestale Regionale 2014-2020" ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 20/2000.
- D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 24 del regolamento, sono coerenti con quanto previsto dall'Art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli Art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

Amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive così come definite nel paragrafo 8.2.8.2 e proprietà private.

Consorzi forestali come definiti nel paragrafo 8.2.8.2..

La realizzazione dei lavori su superfici private da parte degli Enti competenti in materia forestale, è subordinata alla dichiarazione di pubblica utilità, prevista dall'art. 3 della L.R. n. 30/81 e alla presa in carico temporanea o permanente delle aree da parte dei beneficiari attraverso un verbale di accordo con i proprietari. Tale strumento approvato dall'ente pubblico beneficiario e sottoscritto dai proprietari boschivi contiene gli elementi necessari per l'accettazione del Piano di coltura e conservazione richiamato nei capitoli "Definizione della nozione di "strumento equivalente"

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili riguardano le spese sostenute per investimenti, e riguardano:

- rimboschimenti con specie autoctone locali, comprensivi degli interventi preparatori e le opere accessorie necessarie per la protezione delle piante;

- interventi selvicolturali per favorire la ripresa vegetativa, lo sviluppo e la selezione della vegetazione forestale autoctona nelle aree boscate danneggiate o distrutte da calamità (taglio piante o ceppaie morte o irrecuperabili, potature di recupero, eliminazione di specie infestanti, interventi fitosanitari, strutture di protezione dalla fauna;
- realizzazione di interventi di ripristino di aree dissestate (frane, erosioni, ecc..) mediante la costruzione di fossi, canali, ripristino alvei, opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc..; captazione e drenaggio di acque superficiali (tubi drenanti, canalizzazioni, pozzetti, ecc.., compresi gli interventi di modellamento del terreno e delle piste forestali trattorabili di accesso ai cantieri.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno per interventi di ricostituzione di boschi percorsi da incendio interessa le superfici forestali classificate a medio e alto rischio di incendio ed equivalenti individuate dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00 - periodo 2012-2016 - DG n.917/2012 dell'intero territorio regionale.

Il sostegno per interventi di ricostituzione dei boschi interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico interessa le superfici forestali soggette a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923) e altre aree forestali a rischio individuate e normate dagli strumenti di pianificazione di bacino attualmente vigenti, nonché in quelle comprese nelle zonizzazioni delle mappe di pericolosità redatte ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 49/2010 relative all'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua del reticolo naturale (principale e secondario), con riferimento agli scenari alluvioni rare e poco frequenti e frequenti.

Il sostegno per interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato da calamità naturali interessa gli organismi e le categorie forestali individuate dal servizio Fitosanitario regionale, autorità competente per l'Emilia Romagna. Gli interventi di ricostituzione interesseranno prioritariamente i boschi di conifere che manifestano un massiccio attacco da parte del bostrico tipografo (*Ips typographus*).

Gli interventi potranno interessare anche modeste aree non boscate intervallate al bosco al fine di assicurare la continuità funzionale delle opere.

Il beneficiario si impegna al mantenimento dell'intervento per 5 anni e successivamente si applicano le prescrizioni del "Piano di coltura e conservazione".

Non sono ammessi a finanziamento tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come "investimento" sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia. La realizzazione di uno stesso tipo di intervento, sulla stessa area, può essere oggetto di sostegno una sola volta in un periodo di 7 anni

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo, redatto sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco regionale prezzi per opere forestali e nel Prezziario di opere pubbliche di difesa del suolo e bonifica vigenti.

Sono comprese le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti, spese generali e progettazione

necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento.

Progetti non ammissibili per gravi carenze tecniche: le domande dovranno essere accompagnate dai progetti definitivi, le domande risulteranno non ammissibili a finanziamento in presenza delle seguenti carenze tecniche:

- carenze progettuali gravi (assenza o grave insufficienza degli elementi essenziali di progettazione: relazioni, computo metrico-estimativo/analisi dei costi, cartografia e localizzazione degli interventi, eventuali disegni tecnici, immagini o video delle principali aree interessate dagli interventi.
- utilizzo di voci di spesa non previsti dagli elenchi prezzi approvati, in assenza di motivate giustificazioni
- interventi incompatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale o di settore vigenti o non previsti dal bando
- progetti che presentano una elevata frammentazione degli interventi tale da rendere difficile o impossibile l'individuazione degli stessi sul territorio e la verifica dei lavori e/o la loro manutenzione (per gli interventi selvicolturali cantieri di superficie inferiore a 0,2 ha).

Soglia minima di punteggio: saranno inoltre dichiarati non ammissibili a finanziamento le domande/progetti quando il punteggio attribuito ad un progetto, utilizzando i parametri elencati nei principi di selezione risulta inferiore al 20% della media di tutti i progetti ammissibili.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale;
- altre priorità territoriali definite sulla base degli indici di pericolosità e vulnerabilità dei boschi e del territorio alle calamità naturali (incendi, rischio idrogeologico, fitopatie, ecc.);
- priorità tecniche connesse alla qualità progettuale come ad esempio l'efficacia delle soluzioni tecniche di progetto, il grado di urgenza, il mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e dei benefici indotti con gli interventi realizzati, ecc ;

La selezione delle domande sarà effettuata attribuendo alle stesse i punteggi collegati ai parametri riportati nella tabella allegata, l'applicazione dei punteggi sarà effettuata utilizzando prevalentemente strumenti GIS e basi informative cartografiche digitali, a ciascun intervento sarà attribuito il punteggio relativo alla zonizzazione di appartenenza, la somma dei punteggi attribuiti a ciascun intervento costituisce il punteggio totale della domanda.

I punteggi riferiti ad alcuni parametri non attribuibili in modo automatico tramite strumenti GIS saranno applicati in sede istruttoria dalla commissione tecnica incaricata sulla base della documentazione allegata alla domanda/progetto presentato.

Nella tabella allegata sono inoltre riportati i parametri tecnici per la determinazione della soglia minima di

ammissibilità, l'attribuzione di tali punteggi avverrà con le stesse modalità precedentemente illustrate.

Criteri di selezione/priorità	Parametri utilizzati
Aree soggette a criticità ambientali	Zonizzazioni e tipologie individuate dagli strumenti normativi (Vincolo idrogeologico) o di pianificazione vigenti (Piano forestale, Piano prevenzione incendi boschivi, Piani di Bacino, Piano di tutela risorse idriche (1))
Aree di elevato valore ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Parchi, siti rete Natura 2000 (SIC e ZPS) - Foreste con piani di gestione vigenti - Aree di rilevante valore paesaggistico individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica - Foreste HNV
Altri parametri di valutazione	<p>Aree forestali con piano di gestione approvato dalla Regione,</p> <p>Gestione associata dei terreni,</p> <p>Sinergie degli interventi con altre iniziative di tutela e valorizzazione del territorio.</p>
Situazioni ambientali particolari	<p>Territori dei comuni ad elevato indice di boscosità (superiore 70%)</p> <p>Boschi ubicati nei comuni basso indice di boscosità (inferiore al 10%)</p>
Parametri tecnico-progettuali aggiuntivi e soglia minima	Da assegnare, nel limite del 30% massimo del punteggio globale attribuito con i precedenti parametri (2)
<p>(1) - territori ad elevato rischio idrogeologico,</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree di elevato valore forestale e/o a rischio di incendio, - cenosi forestali ed aree a rischio di degrado a seguito degli effetti dei cambiamenti climatici o per attacchi parassitari (previa certificazione dei fenomeni e delle azioni preventive nonché individuazione delle aree interessate da parte di autorità competenti) - zone di tutela delle risorse idriche, - altre aree sensibili individuate dagli strumenti di pianificazione. <p>(2) Parametri utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrazione tra diverse tipologie di intervento intesa come presenza di almeno 2 categorie di lavori previsti nei costi ammissibili - efficacia dei lavori proposti per raggiungere obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e di gestione (proporzionale al numero di obiettivi conseguibili) - urgenza dell'intervento. (bassa, media, alta in riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione o ad altre certificazioni di autorità pubbliche) - rapporto qualità/prezzo (utilizzo di tecniche e tipologie esecutive nonché di materiali tradizionali e locali, rapporto lavori principali/lavori accessori superiore al 80%, utilizzo esclusivo di voci di spesa previste dal prezzario regionale vigente) - qualità degli elaborati progettuali (parti integrative degli elaborati non obbligatoriamente richieste dal bando, presenza di documentazione multimediale illustrativa delle aree oggetto di intervento che rappresentano l'evoluzione dello stato dei luoghi: cartografie, fotografie, audiovisivi,) - priorità espressa dal richiedente nell'ambito dell'insieme dei progetti presentati da uno stesso beneficiario. 	

Tabella "Tipo di Operazione 8.4.01 – Principi per la selezione

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sulla base delle precedenti esperienze, e della dimensione media degli interventi proposti, si ritiene necessario definire una dimensione ottimale dei progetti al fine di evitare da un lato eccessive frammentazioni e dall'altro la redazione di progetti molto grandi che però al loro interno risultano frammentati in lotti esecutivi con caratteristiche non omogenee che comportano conseguenti difficoltà di attribuzione dei punteggi nella fase di formulazione delle graduatorie e di valutazione dell'efficacia degli stessi.

Gli importi dei progetti possono pertanto variare da un minimo di 50.000,00 euro ad un massimo di 150.000,00 euro, senza limite nel numero dei progetti presentati da ciascun beneficiario.

I costi unitari sono quelli previsti dai prezzari regionali per interventi forestali e delle opere pubbliche approvati dalla Regione. L'entità dell'aiuto copre il 100% della spesa ammissibile.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 8 e loro riferimenti alla formulazione della sotto misura 8.3 nel PSR

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Non si segnalano elementi di rischio rilevanti per la selezione, nell'ipotesi di disporre di tutti i supporti cartografici vettorializzati relativi alle priorità territoriali.

Per i parametri tecnico – progettuali aggiuntivi non si segnalano criticità.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento:

La corretta mappatura preventiva delle superfici che saranno interessate dal progetto per il quale viene presentata la domanda, assume rilevanza cruciale per l'attribuzione dei criteri di ammissibilità e priorità territoriale;

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Riguardo alla possibilità del beneficiario di operare su superfici di proprietà di soggetti diversi:

Possono sussistere rischi in relazione alla definizione del titolo di possesso in base al quale il beneficiario può effettuare interventi su proprietà di altri soggetti e sulla titolarità degli impegni ex-post nei casi in cui chi gestisce gli investimenti sia un soggetto diverso da chi li realizza.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

I criteri di ammissibilità e/o priorità basati su analisi tecniche complesse o effettuate da organismi collegiali di valutazione, comportano rischi legati alla disponibilità delle professionalità necessarie ed alle risorse organizzative da mettere a disposizione degli organi preposti alla valutazione ed al controllo, considerando che i tecnici esperti impegnati nelle attività di valutazione ai fini della selezione e concessione, non potranno prendere parte alle attività di controllo finalizzate al pagamento.

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Predisporre la cartografia vettorializzata di tutte le delimitazioni oggetto di priorità territoriale.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento:

I progetti allegati alle domande saranno completamente informatizzati anche a livello cartografico e i dati di sintesi (localizzazione e perimetrazione degli interventi) saranno trattati con strumenti GIS al fine di registrare le diverse fasi progettuali (progetti presentati, varianti, lavori realizzati).

Il procedimento è stato già adottato con il precedente PSR e ha dimostrato notevoli potenzialità anche per il controllo di eventuali anomalie in fase di istruttoria (sinergie progettuali, errori di localizzazione, prevenzione dei doppi finanziamenti, ecc.).

La presenza di un archivio informatizzato e georeferenziato degli interventi è inoltre garanzia di efficienza dei controlli per tutto il periodo di impegno e per la predisposizione di graduatorie negli anni futuri.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Riguardo alla possibilità del beneficiario di operare su superfici di proprietà di soggetti diversi:

Saranno definite nei documenti attuativi la tipologia, la durata del titolo di possesso ed i termini del rilascio in coerenza con i vincoli e gli impegni che dovranno gravare, sugli interventi finanziati, a carico degli eventuali soggetti che acquisiranno la gestione dopo l'effettuazione dell'investimento.

Ciò al fine di rendere chiare e individuabili "ex – post" le responsabilità per la conservazione e corretta gestione degli interventi finanziati.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Prima dell'apertura dei bandi di raccolta delle domande di aiuto sarà svolta una compiuta analisi organizzativa di fattibilità in merito alla disponibilità degli organi preposti al controllo, da parte dell'autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore. Tale analisi sarà basata sulla previsione dei fabbisogni di figure professionali ed unità lavorative in relazione al numero di progetti attesi, ai tempi previsti dal bando per la realizzazione degli interventi ed alla loro potenziale dislocazione territoriale. Di tale analisi si darà atto nella decisione di apertura del bando.

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per le misure 226 e 227 del periodo di programmazione 2007/2013, possa ritenersi rispondente alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi di attuazione previste.

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per le aziende con superficie forestale superiore a 50 ha il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale.

Tale scelta è motivata dalle seguenti considerazioni:

- nel limite dei 50 ha sono comprese la quasi totalità delle proprietà forestali pubbliche e collettive nonché la maggior parte delle superfici boscate di proprietà privata, oltre il 50% del totale regionale;
- tutte le superfici forestali regionali sono assoggettate ad una specifica normativa (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) che prevede che tutti gli interventi di utilizzazione dei boschi siano soggetti ad autorizzazione da parte di soggetti pubblici; alle medesime modalità autorizzative sono soggetti anche i movimenti di terreno. Le norme in questione nascono principalmente al fine di

salvaguardare l'assetto idrogeologico e la funzione protettiva del bosco. Il monitoraggio di queste procedure amministrative fornirà inoltre su tutto il territorio regionale le informazioni concernenti aspetti quantitativi relativamente alle biomasse, allo stock e al ciclo del Carbonio; contestualmente permetterà di vigilare sulla trasparenza del mercato e della filiera;

- le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale prevedono inoltre specifiche norme sulla salvaguardia della flora spontanea e sugli aspetti fitosanitari delle aree forestali regionali contribuendo ad assicurare la tutela della biodiversità e della salute e vitalità degli ecosistemi, ad esso si aggiunga che i territori di rilevante valore ambientale pari a circa il 20% del totale sono soggetti a pianificazione di settore che prevede anche idonee norme gestionali riguardanti il miglioramento della biodiversità (Piani di Gestione e Misure di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000, Piani territoriali dei Parchi, Piano Paesistico regionale);
- il costituendo albo delle Imprese forestali (L.R. 30/1981 e ss.mm.) contribuirà a monitorare e salvaguardare gli aspetti socio economici del settore forestale e della filiera, la trasparenza del mercato e la sicurezza e salute nel lavoro;
- in regione esistono varie basi informative per il monitoraggio delle dinamiche forestali fra le quali la carta forestale, la banca dati delle utilizzazioni forestali e la banca dati delle specie e degli habitat che, come gli altri strumenti di pianificazione sopracitati possono essere utilizzati per integrare le informazioni previste dall'art. 21 del reg. 1305/2013.

Per effetto delle sinergie fra i diversi strumenti descritti in precedenza si ritiene quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 21 del reg. 1305/2013 riferito alla fornitura delle informazioni di base previste per i criteri di Gestione Forestale Sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si considera strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione"; strumento che le norme regionali vigenti prescrivono obbligatorio per la totalità degli interventi sostenuti con finanziamento pubblico.

Il "Piano di coltura e conservazione" impegna il beneficiario alla conservazione e gestione dei boschi e delle infrastrutture oggetto di sostegno, fino al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dai programmi di intervento e normalmente per gli interventi selvicolturali fino a "fine turno" della specie forestale prevalente e comunque ben oltre il periodo di validità di un piano di gestione forestale.

I piani di gestione forestale in fase di aggiornamento o revisione recepiscono le prescrizioni dei Piani di coltura e conservazione esistenti.

Si considerano altresì strumenti equivalenti i Programmi di gestione della vegetazione nelle aree di pertinenza idraulica di cui agli artt. 72, 73, 74, 75 della L.R. n. 7/2014.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non previsto elenco

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Il sostegno previsto nell'ambito della presente misura interessa le superfici forestali classificate a medio e alto rischio di incendio ed equivalenti individuate dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 2 luglio 2012 dell'intero territorio regionale

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Servizio Fitosanitario regionale, autorità competente per l'Emilia Romagna

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>

[Deperimento delle foreste di conifere dell'Appennino Emiliano-Romagnolo - Cause che hanno prodotto il fenomeno](#)

In ampie aree del nostro Appennino sono presenti popolamenti di *Picea abies*. Si tratta di boschi artificiali, coetanei e prevalentemente monospecifici, realizzati in condizioni ecologiche non corrispondenti all'optimum per questa specie,

Da alcuni anni tali piantagioni manifestano un massiccio attacco da parte del bostrico tipografo (*Ips typographus*). Si tratta di un coleottero scoltide, componente abituale dell'ecosistema pecceta, che ha attaccato le piante rese fragili e debilitate da condizioni climatiche avverse. Le alte temperature, associate a precipitazioni ridotte rispetto alla media, hanno determinato una situazione di stress idrico che ha favorito la comparsa dei primi focolai di *Ips typographus*. A partire dagli anni immediatamente successivi al 2003 è iniziata una moria che si è progressivamente estesa nelle annate successive; i primi tentativi di contenimento della fitopatologia sono stati effettuati in modo graduale in considerazione anche di due tipi di problemi: l'enorme impatto ambientale che tali interventi avrebbero determinato e il forte rischio idrogeologico conseguente al taglio raso di un considerevole numero di alberi.

Si è intervenuti quindi con tagli localizzati per garantire la sicurezza lungo le strade o in prossimità di aree fruite dalla popolazione.

I danni determinati da *Ips typographus* in questi ultimi 8-10 anni, sono un esempio degli effetti che i cambiamenti climatici possono provocare sulle piante, in particolare su popolamenti artificiali non autoctoni. Anche in considerazione del fatto che eventi climatici estremi sono sempre più probabili e frequenti.

Per superare questa emergenza fitosanitaria è necessario prendere in considerazione un modello di selvicoltura nuovo, certamente diverso da quello dei soprassuoli forestali artificiali.

Gli interventi arboricolturali da realizzare devono prevedere il ritorno ad una nuova copertura forestale, prevalentemente costituita da latifoglie adatte alle condizioni ambientali del nostro Appennino.

Per arrivare a questa situazione sono indispensabili interventi di rilevante impatto paesaggistico-ambientale, oltre che economico. Essi riguardano:

- il taglio di tutti gli individui morti piedi e di quelli ad essi prossimi
- la rimozione e l'allontanamento di tutto il materiale risultante dagli abbattimenti
- la piantumazione di latifoglie autoctone non sull'intera superficie ma in nuclei individuati caso per caso, così da permettere anche la diffusione della rinnovazione naturale del bosco. Al momento, sotto le peccete morte in piedi, la rinnovazione naturale è generalmente di modesta entità

Al fine di non accentuare il rischio idrogeologico in un territorio in gran parte fragile, è fondamentale che la ricostituzione del bosco avvenga il più rapidamente possibile.

Altri organismi nocivi

Oltre ad *Ips typographus* altri organismi nocivi contribuiscono al deperimento e alla morte di questi popolamenti forestali. In particolare sono già stati osservati due pericolosi funghi fitopatogeni agenti di marciume radicale e carie del legno:

- *Armillaria mellea*,
- *Heterobasidion annosum*

Si indica anche *Dryocosmus kuriphilus* (Vespa cinese del castagno) - il cinipide galligeno è soggetto a decreto di Lotta obbligatoria (D.M. 30 ottobre 2007); una rassegna più dettagliata dei principali problemi fitosanitari e patogeni forestali è riportata nel Quadro conoscitivo del Piano forestale regionale 2014-2020.

Notevolmente problematico risulterebbe l'arrivo in Emilia-Romagna di patogeni esotici particolarmente aggressivi come il *Bursaphelenchus xylophilus* (Nematode del legno di pino) per il quale le stesse misure preventive prevedrebbero l'abbattimento delle potenziali piante ospiti per ampie aree circostanti ai focolai.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.6. 8.5.01 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione prevede un sostegno, a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione d'investimenti finalizzati (senza escludere i benefici economici in lungo termine), al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Il tipo di operazione risponde ai fabbisogni F13 "*Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico*" e F23 "*Salvaguardare il patrimonio forestale e promuovere piantagioni per produzioni legnose in particolare in pianura*" nell'ambito della Focus Area P4A "*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*" e persegue i seguenti obiettivi coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti per la protezione delle foreste e conformi con i principi della Gestione Forestale sostenibile (GFS):

1. interventi di natura strutturale aventi l'obiettivo di migliorare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali anche al fine di aumentarne la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso. E' dimostrato che la biodiversità garantisce una maggiore capacità di adattamento dell'ecosistema forestale alle variazioni di temperatura ed umidità; risulta pertanto importante mantenere una eterogeneità e una variabilità dei popolamenti forestali, essenziali per consentire l'adattamento attraverso interventi mirati al mantenimento e all'incremento della diversità specifica e fisionomica degli stessi. Gli interventi sono rivolti al patrimonio forestale regionale più rilevante collocato in massima parte nella zona montana, prevalentemente di proprietà pubblica e ricompreso entro i confini delle aree protette e dei Siti di Rete natura 2000;
2. finalizzati alla conoscenza e alla fruizione pubblica del bosco mediante interventi volti al miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, alla realizzazione di sentieri natura, al riequilibrio della componenti biotiche del sottobosco negli habitat forestali (climax). Gli interventi per la fruizione pubblica riguardano le porzioni più accessibili del bosco o dove l'accesso a fini escursionistici e di fruizione sociale è regolamentato. Il sostegno previsto interessa le superfici forestali, tranne che per quelle strutture (lineari o meno) che pur essendo ad uso esclusivo o prevalente delle aree forestali attraversano o devono essere localizzate in aree non forestale (sentieri, rifugi, bivacchi, aree di sosta). Sono previsti anche interventi selvicolturali volti ad incrementare la capacità di assorbimento della CO₂;
3. con riferimento alle indicazioni dei Piani di gestione e Misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree protette interventi per il mantenimento del valore naturalistico dei boschi ivi comprese i margini e le radure del bosco. Sono previsti interventi di selezione delle specie forestali finalizzati alla conservazione e diffusione di specie forestali nobili e rare, sporadiche e gli alberi vetusti/monumentali, la realizzazione di rifugi per la fauna minore e di prevenzione degli habitat dai

danneggiamenti causati dai grandi mammiferi.

8.2.8.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino pari al 100% della spesa ammessa.

8.2.8.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6".
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995 approvazione del regolamento forestale regionale "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF)".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 30 giugno 2014 "Approvazione documento preliminare del Piano Forestale Regionale 2014-2020" ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 20/2000.
- Deliberazione Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" (B.U.R. n. 303 del 17.10.13).

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 24 del regolamento, sono coerenti con quanto previsto dall'Art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli Art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (*The Common Provisions Regulation*) (CPR).

8.2.8.3.6.4. Beneficiari

Amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive così come definite nel paragrafo 8.2.8.2 e proprietà private.

Consorzi forestali come definiti nel paragrafo 8.2.8.2..

La realizzazione dei lavori su superfici private da parte degli Enti competenti in materia forestale, è subordinata alla dichiarazione di pubblica utilità, prevista dall'art. 3 della L.R. n. 30/81 e alla presa in carico temporanea o permanente delle aree da parte dei beneficiari attraverso un verbale di accordo con i proprietari. Tale strumento approvato dall'ente pubblico beneficiario e sottoscritto dai proprietari boschivi contiene gli elementi necessari per l'accettazione del Piano di coltura e conservazione richiamato nei capitoli "Definizione della nozione di "strumento equivalente"

8.2.8.3.6.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili riguardano le spese sostenute per le seguenti attività:

- interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;
- interventi conservativi di soprassuoli forestali di elevato valore storico paesaggistico quali i boschi a prevalenza di castagno e le pinete di pino domestico, interventi di selezione delle piante, eliminazione di specie infestanti, potature, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale;
- conversione di boschi cedui invecchiati in alto fusto finalizzati all'aumento della naturalità, o in formazioni naturaliformi miste per favorire la differenziazione strutturale e specifica;
- eliminazione di specie alloctone e invasive;
- altri interventi per la tutela e incremento della biodiversità in ambito forestale per (aree umide, habitat riproduttivi per la fauna minore, ecc..);
- realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio per favorire la fruizione pubblica del bosco, come sentieristica e accessi secondari, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, punti informazione o di osservazione;
- selezione dei soprassuoli in bosco nelle aree circostanti specie forestali nobili, rare, sporadiche e degli alberi vetusti nonché per favorire la rinnovazione delle specie dei generi Abies, Taxus ed Ilex.;
- interventi selettivi e di eliminazione degli infestanti negli ecotoni agro-silvo-pastorali di margine e nei soprassuoli forestali di neoformazione;
- costruzione o ripristino di elementi naturali presenti nei boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, torbiere, doline, fossi, muretti a secco;
- recupero e mantenimento di infrastrutture tipiche del paesaggio forestale (metati, carbonaie, terrazzamenti) e rimozione elementi incongrui.

8.2.8.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Le superfici suscettibili di intervento sono:

1. superfici forestali di proprietà pubblica,
2. superfici forestali di proprietà privata comprese:
 - nei Parchi nazionali o regionali,
 - nelle Riserve naturali,
 - nelle aree S.I.C. e Z.P.S. costituenti la Rete Natura 2000 con riferimento alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/49/CEE (Uccelli),
 - nelle aree di riequilibrio ecologico,
 - nelle aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt. 17, 19 e 25),
 - nelle aree istituite a Paesaggio naturale e seminaturale protetto.
3. superfici forestali delle proprietà collettive, così come definite nel paragrafo 8.2.8.2, con piano di gestione vigente.

Gli interventi sulle infrastrutture di servizio al bosco potranno interessare anche modeste aree non boscate

intervallate al bosco al fine di assicurarne la continuità funzionale.

Il beneficiario si impegna al mantenimento dell'intervento per 5 anni e successivamente si applicano le prescrizioni del “Piano di coltura e conservazione”, redatto e approvato dall’Ente delegato competente in funzione della categoria di intervento realizzato, delle finalità perseguite e di quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti (Reg. forestale regionale) ed eventualmente dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016 approvato dalla Giunta regionale con atto n. 917/12).

Non sono ammessi a finanziamento tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come “investimento” sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia. La realizzazione di uno stesso tipo di intervento, sulla stessa area, può essere oggetto di sostegno una sola volta in un periodo di 7 anni.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo, redatto sulla base dei prezzi contenuti nell’Elenco regionale prezzi per opere forestali e nel Prezziario di opere pubbliche di difesa del suolo e bonifica vigenti.

Sono comprese le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell’intervento.

Si rimanda ai Piani di Gestione e agli strumenti equivalenti l’attenta valutazione sugli effetti degli interventi previsti in particolare per quelli riguardanti gli habitat afferenti alle “foreste dell’Europa temperata” e alle “foreste a sclerofille mediterranee”.

Progetti non ammissibili per gravi carenze tecniche: le domande dovranno essere accompagnate dai progetti definitivi, le domande risulteranno non ammissibili a finanziamento in presenza delle seguenti carenze tecniche:

- carenze progettuali gravi (assenza o grave insufficienza degli elementi essenziali di progettazione: relazioni, computo metrico-estimativo/analisi dei costi, cartografia e localizzazione degli interventi, eventuali disegni tecnici, immagini o video delle principali aree interessate dagli interventi,
- utilizzo di voci di spesa non previsti dagli elenchi prezzi approvati, in assenza di motivate giustificazioni;
- interventi incompatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale o di settore vigenti o non previsti dal bando;
- progetti che presentano una elevata frammentazione degli interventi tale da rendere difficile o impossibile l’individuazione degli stessi sul territorio e la verifica dei lavori e/o la loro manutenzione (per gli interventi selvicolturali cantieri di superficie inferiore a 0,2 ha).

Soglia minima di punteggio: saranno inoltre dichiarati non ammissibili a finanziamento le domande/progetti quando il punteggio attribuito ad un progetto, utilizzando i parametri elencati nei principi di selezione risulta inferiore al 20% della media di tutti i progetti ammissibili.

8.2.8.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente.

Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

1. priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi in particolare le aree comprese nella Rete natura 2000, nelle Aree protette e altre aree di elevato valore naturalistico e forestale (HNV) e nelle aree di elevato pregio paesaggistico;
2. altre priorità territoriali coerenti con le indicazioni del Piano forestale regionale particolarmente rilevanti per il potenziamento dei servizi ecosistemici e la valorizzazione in termini di pubblica utilità;
3. priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base dell'efficacia delle soluzioni tecniche di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli forestali.

La selezione delle domande sarà effettuata attribuendo alle domande presentate punteggi collegati ai parametri riportati nella tabella allegata, l'applicazione dei punteggi sarà effettuata utilizzando prevalentemente strumenti GIS e basi informative cartografiche digitali, a ciascun intervento sarà attribuito il punteggio relativo alla zonizzazione di appartenenza, la somma dei punteggi attribuiti a ciascun intervento costituisce il punteggio totale della domanda.

I punteggi riferiti ad alcuni parametri non attribuibili in modo automatico tramite strumenti GIS saranno applicati in sede istruttoria dalla commissione tecnica incaricata sulla base dei documenti allegati alla domanda/progetto presentato o di verifiche documentali e tecniche.

Nella tabella allegata sono inoltre riportati i parametri tecnici per la determinazione della soglia minima di ammissibilità, l'attribuzione di tali punteggi avverrà con le stesse modalità precedentemente illustrate.

Criteri di selezione/priorità	Parametri utilizzati
Aree soggette a criticità ambientali	Zonizzazioni e tipologie individuate dagli strumenti normativi (Vincolo idrogeologico) o di pianificazione vigenti (Piano forestale, Piano prevenzione incendi boschivi, Piani di Bacino, Piano di tutela risorse idriche (1))
Aree di elevato valore ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Parchi, siti rete Natura 2000 (SIC e ZPS) - Foreste con piani di gestione vigenti - Aree di rilevante valore paesaggistico individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica - Foreste HNV
Altri parametri di valutazione	<p>Aree forestali con piano di gestione approvato dalla Regione,</p> <p>Gestione associata dei terreni,</p> <p>Sinergia degli interventi con altre iniziative di tutela e valorizzazione del territorio.</p>
Situazioni ambientali particolari	<p>Territori dei comuni ad elevato indice di boscosità (superiore 70%)</p> <p>Boschi ubicati nei comuni basso indice di boscosità (inferiore al 10%)</p>
Parametri tecnico-progettuali aggiuntivi e soglia minima	Da assegnare, nel limite del 30% massimo del punteggio globale attribuito con i precedenti parametri (2)
<p>(1) - territori ad elevato rischio idrogeologico,</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree di elevato valore forestale e/o a rischio di incendio, - cenosi forestali ed aree a rischio di degrado a seguito degli effetti dei cambiamenti climatici o per attacchi parassitari (previa certificazione dei fenomeni e delle azioni preventive nonché individuazione delle aree interessate da parte di autorità competenti) - zone di tutela delle risorse idriche, - altre aree sensibili individuate dagli strumenti di pianificazione. <p>(2) Parametri utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrazione tra diverse tipologie di intervento intesa come presenza di almeno 2 categorie di lavori previsti nei costi ammissibili - efficacia dei lavori proposti per raggiungere obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e di gestione (proporzionale al numero di obiettivi conseguibili) - urgenza dell'intervento. (bassa, media, alta in riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione o ad altre certificazioni di autorità pubbliche) - rapporto qualità/prezzo (utilizzo di tecniche e tipologie esecutive nonché di materiali tradizionali e locali, rapporto lavori principali/lavori accessori superiore al 80%, utilizzo esclusivo di voci di spesa previste dal prezzario regionale vigente) - qualità degli elaborati progettuali (parti integrative degli elaborati non obbligatoriamente richieste dal bando, presenza di documentazione multimediale illustrativa delle aree oggetto di intervento che rappresentano l'evoluzione dello stato dei luoghi: cartografie, fotografie, audiovisivi.) - priorità espressa dal richiedente nell'ambito dell'insieme dei progetti presentati da uno stesso beneficiario. 	
Tabella "Tipo di Operazione 8.5.01 – Principi per la selezione"	

8.2.8.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sulla base delle precedenti esperienze, e della dimensione media degli interventi proposti, si ritiene necessario definire una dimensione ottimale dei progetti al fine di evitare da un lato eccessive frammentazioni e dall'altro la redazione di progetti molto grandi che però al loro interno risultano frammentati in lotti esecutivi con caratteristiche non omogenee che comportano difficoltà di attribuzione dei punteggi nella fase di formulazione delle graduatorie e di valutazione dell'efficacia degli stessi.

Gli importi dei progetti possono pertanto variare da un minimo di 50.000,00 euro ad un massimo di 150.000,00 euro, senza limite nel numero dei progetti presentati da ciascun beneficiario.

I costi unitari sono quelli previsti dai prezzari regionali per interventi forestali e delle opere pubbliche approvati dalla Regione. L'entità dell'aiuto copre il 100% della spesa ammissibile.

8.2.8.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 8 e loro riferimenti alla formulazione della sotto misura 8.3 nel PSR

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Non si segnalano elementi di rischio rilevanti per la selezione, nell'ipotesi di disporre di tutti i supporti cartografici vettorializzati relativi alle priorità territoriali.

Per i parametri tecnico – progettuali aggiuntivi non si segnalano criticità.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento:

La corretta mappatura preventiva delle superfici che saranno interessate dal progetto per il quale viene presentata la domanda, assume rilevanza cruciale per l'attribuzione dei criteri di ammissibilità e priorità territoriale;

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Riguardo alla possibilità del beneficiario di operare su superfici di proprietà di soggetti diversi:

Possono sussistere rischi in relazione alla definizione del titolo di possesso in base al quale il beneficiario può effettuare interventi su proprietà di altri soggetti e sulla titolarità degli impegni ex-post nei casi in cui chi gestisce gli investimenti sia un soggetto diverso da chi li realizza.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

I criteri di ammissibilità e/o priorità basati su analisi tecniche complesse o effettuate da organismi collegiali di valutazione, comportano rischi legati alla disponibilità delle professionalità necessarie ed alle risorse

organizzative da mettere a disposizione degli organi preposti alla valutazione ed al controllo, considerando che i tecnici esperti impegnati nelle attività di valutazione ai fini della selezione e concessione, non potranno prendere parte alle attività di controllo finalizzate al pagamento.

8.2.8.3.6.9.2. Misure di attenuazione

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Predisporre la cartografia vettorializzata di tutte le delimitazioni oggetto di priorità territoriale.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento:

I progetti allegati alle domande saranno completamente informatizzati anche a livello cartografico e i dati di sintesi (localizzazione e perimetrazione degli interventi) saranno trattati con strumenti GIS al fine di registrare le diverse fasi progettuali (progetti presentati, varianti, lavori realizzati).

Il procedimento è stato già adottato con il precedente PSR e ha dimostrato notevoli potenzialità anche per il controllo di eventuali anomalie in fase di istruttoria (sinergie progettuali, errori di localizzazione, prevenzione dei doppi finanziamenti, ecc.).

La presenza di un archivio informatizzato e georeferenziato degli interventi è inoltre garanzia di efficienza dei controlli per tutto il periodo di impegno e per la predisposizione di graduatorie negli anni futuri.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Riguardo alla possibilità del beneficiario di operare su superfici di proprietà di soggetti diversi:

Saranno definite nei documenti attuativi la tipologia, la durata del titolo di possesso ed i termini del rilascio in coerenza con i vincoli e gli impegni che dovranno gravare, sugli interventi finanziati, a carico degli

eventuali soggetti che acquisiranno la gestione dopo l'effettuazione dell'investimento.

Ciò al fine di rendere chiare e individuabili "ex – post" le responsabilità per la conservazione e corretta gestione degli interventi finanziati.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Prima dell'apertura dei bandi di raccolta delle domande di aiuto sarà svolta una compiuta analisi organizzativa di fattibilità in merito alla disponibilità degli organi preposti al controllo, da parte dell'autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore. Tale analisi sarà basata sulla previsione dei fabbisogni di figure professionali ed unità lavorative in relazione al numero di progetti attesi, ai tempi previsti dal bando per la realizzazione degli interventi ed alla loro potenziale dislocazione territoriale. Di tale analisi si darà atto nella decisione di apertura del bando.

8.2.8.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per le misure 226 e 227 del periodo di programmazione 2007/2013, possa ritenersi rispondente alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi di attuazione previste.

8.2.8.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.8.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per le aziende con superficie forestale superiore a 50 ha il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale.

Tale scelta è motivata dalle seguenti considerazioni:

- nel limite dei 50 ha sono comprese la quasi totalità delle proprietà forestali pubbliche e collettive nonché la maggior parte delle superfici boscate di proprietà privata, oltre il 50% del totale regionale;
- tutte le superfici forestali regionali sono assoggettate ad una specifica normativa (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) che prevede che tutti gli interventi di utilizzazione dei boschi siano soggetti ad autorizzazione da parte di soggetti pubblici; alle medesime modalità autorizzative sono soggetti anche i movimenti di terreno. Le norme in questione nascono principalmente al fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico e la funzione protettiva del bosco. Il monitoraggio di queste procedure amministrative fornirà inoltre su tutto il territorio regionale le informazioni concernenti

aspetti quantitativi relativamente alle biomasse, allo stock e al ciclo del Carbonio; contestualmente permetterà di vigilare sulla trasparenza del mercato e della filiera;

- le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale prevedono inoltre specifiche norme sulla salvaguardia della flora spontanea e sugli aspetti fitosanitari delle aree forestali regionali contribuendo ad assicurare la tutela della biodiversità e della salute e vitalità degli ecosistemi, ad esso si aggiunga che i territori di rilevante valore ambientale pari a circa il 20% del totale sono soggetti a pianificazione di settore che prevede anche idonee norme gestionali riguardanti il miglioramento della biodiversità (Piani di Gestione e Misure di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000, Piani territoriali dei Parchi, Piano Paesistico regionale);
- il costituendo albo delle Imprese forestali (L.R. 30/1981 e ss.mm.) contribuirà a monitorare e salvaguardare gli aspetti socio economici del settore forestale e della filiera, la trasparenza del mercato e la sicurezza e salute nel lavoro;
- in regione esistono varie basi informative per il monitoraggio delle dinamiche forestali fra le quali la carta forestale, la banca dati delle utilizzazioni forestali e la banca dati delle specie e degli habitat che, come gli altri strumenti di pianificazione sopracitati possono essere utilizzati per integrare le informazioni previste dall'art. 21 del reg. 1305/2013.

Per effetto delle sinergie fra i diversi strumenti descritti in precedenza si ritiene quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 21 del reg. 1305/2013 riferito alla fornitura delle informazioni di base previste per i criteri di Gestione Forestale Sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si considera strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione"; strumento che le norme regionali vigenti prescrivono obbligatorio per la totalità degli interventi sostenuti con finanziamento pubblico.

Il "Piano di coltura e conservazione" impegna il beneficiario alla conservazione e gestione dei boschi e delle infrastrutture oggetto di sostegno, fino al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dai programmi di intervento e normalmente per gli interventi selvicolturali fino a "fine turno" della specie forestale prevalente e comunque ben oltre il periodo di validità di un piano di gestione forestale.

I piani di gestione forestale in fase di aggiornamento o revisione recepiscono le prescrizioni dei Piani di coltura e conservazione esistenti.

Si considerano altresì strumenti equivalenti i Programmi di gestione della vegetazione nelle aree di pertinenza idraulica di cui agli artt. 72, 73, 74, 75 della L.R. n. 7/2014.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

I boschi della regione sono gestiti attraverso uno strumento di regolamentazione dell'attività selvicolturale

nei boschi che stabilisce le modalità e i tempi di esecuzione dei principali interventi di utilizzazione forestale, l'obiettivo è una gestione forestale sostenibile e il mantenimento dell'equilibrio vegetazionale, tuttavia recentemente su alcune categorie forestali vengono riscontrati in modo crescente sintomi di deperimento attribuibili agli effetti dei cambiamenti climatici; gli interventi proposti sono finalizzati al potenziamento della naturale capacità d'adattamento dei popolamenti forestali alle mutate condizioni ambientali, attraverso:

- forme di trattamento che agevolino la rinnovazione naturale, in particolare nelle formazioni forestali artificiali realizzate con specie alloctone o fuori areale;
- forme di trattamento specie-specifica (esempio: castagneti) che favoriscano sia il riequilibrio fra la componente aerea e quella ipogea soprattutto nei terreni superficiali o a bassa disponibilità idrica;
- forme di trattamento che aumentino la diversificazione compositiva e strutturale e quindi il livello di stabilità del bosco e di difesa da fattori abiotici e biotici di disturbo che possono comportare un aumento dei rilasci di carbonio nell'atmosfera;
- tagli intercalari (diradamenti) per ridurre la competizione interna ai popolamenti e l'esposizione dei popolamenti forestali al rischio di siccità, facilitando la conservazione di una copertura continua nel tempo anche se temporaneamente più rada;
- modalità di taglio ed esbosco a basso impatto ambientale, tali da favorire la conservazione degli elementi minerali e da limitare il compattamento del suolo e l'erosione superficiale.

8.2.8.3.7. 8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 8 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo e forestale regionale nel suo complesso.

Afferisce alla priorità P.2 *“Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”*, nell'ambito della Focus area P2A *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”*.

L'operazione risponde direttamente al fabbisogno F05 *“Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici”*.

L'applicazione delle misure di forestazione produttiva nella passata Programmazione ha ottenuto risultati lusinghieri, sia sotto l'aspetto immediato di ricaduta sul sistema agricolo, sia sotto l'aspetto di merito evidenziato nei Rapporti di Valutazione.

L'opportunità offerta dalla programmazione 2014 -2020, che estende le possibilità di utilizzo di questa operazione comporta, peraltro, una concreta possibilità di aumentare la ricaduta sui produttori agro forestali in termini di reddito.

L'operazione assume inoltre un aspetto importante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio e nel promuovere e migliorare la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse forestali.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

- interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
- interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
- interventi in infrastrutture logistiche necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco;
- interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati;
- interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali boschi di castagno;
- interventi volti alla valorizzazione economica produttiva di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione di superfici forestali (.es. castagne, tartufi, funghi ecc.)

8.2.8.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.8.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

8.2.8.3.7.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari (vedi definizioni di cui al par. 8.2.8.2):

- imprese forestali e agro-forestali singole o associate;
- cooperative e consorzi forestali;
- proprietà collettive.

Limitatamente agli interventi di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi, possono accedere all'aiuto anche imprese terze che acquisiscano direttamente la materia prima da soggetti di cui ai precedenti punti.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

8.2.8.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose, lo stoccaggio;
- macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali,
- macchine, attrezzature e impianti per raccolta, stoccaggio, lavorazione, commercializzazione di prodotti non legnosi;
- realizzazione o adeguamento di immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
- realizzazione o adeguamento di immobili destinati alla trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi
- realizzazione di piattaforme logistiche per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti legnosi;
- conversioni permanenti della struttura del bosco volte a modificarne la composizione specifica al fine di ottenere assortimenti legnosi di maggior pregio;
- tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e

diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate purché previsti una sola volta una sola volta nel periodo di programmazione; compreso il miglioramento o recupero di boschi a prevalenza di castagno.

Sono inoltre ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato nella misura massima del 10% rispetto all'importo complessivo delle precedenti voci.

8.2.8.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca. e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

Gli interventi proposti devono inoltre essere:

- superiori ad una soglia minima di spesa ammissibile
- motivati da miglioramenti economici delle produzioni forestali. A tal fine i soggetti proponenti sono tenuti alla presentazione di un piano di investimenti che fornisca una informazione oggettiva e verificabile dell'aumento del valore economico delle aree forestali in conseguenza dell'intervento proposto;
- limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi;
- non riconducibili alle operazioni di rinnovamento dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- non riconducibili a spese di manutenzione e costi di funzionamento;
- non riconducibili a costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- non riconducibili a costi di beni non durevoli (materiali di consumo).

I macchinari da destinare alle operazioni in bosco devono avere caratteristiche tali da garantire il mantenimento del buono stato del suolo e il non danneggiamento delle risorse forestali.

Gli impianti destinati alla trasformazione pre industriale di assortimenti legnosi non devono avere capacità superiore a 10.000 m³ annui.

Inoltre la valutazione complessiva del singolo progetto dovrà risultare superiore ad una soglia minima.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.8.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- investimenti maggiormente coerenti con le finalità della presente operazione;
- investimenti con un maggiore contenuto di innovazione;
- investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale;
- investimenti che ricadono in aree rurali con problemi di sviluppo;
- investimenti che ricadono in comuni con indice di boscosità superiore al 80%;
- maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

8.2.8.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 40.000,00 e massima di € 500.000,00.

Tali soglie di progetto sono state individuate in funzione dei dati riferiti alla precedente programmazione e del potenziale boschivo regionale.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.8.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione delle disposizioni attuative la definizione di regole oggettive di valutazione per la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità delle condizioni di ammissibilità/selezione di:

- investimenti maggiormente coerenti con le finalità dell'operazione;

- investimenti con un maggiore contenuto di innovazione;
- investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale;
- maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

Il requisito consistente nell'essere un'impresa acquirente di materie prime da aziende agro – forestali o cooperative e consorzi forestali o proprietà collettive, è da valutare con esame istruttorio di documentazione amministrativo - contabile e contratti.

Non sono definiti parametri che stabiliscano in che quota rispetto all'approvvigionamento complessivo deve essere garantita la provenienza delle materie prime da tali soggetti.

La valutazione dello stato di “impresa in difficoltà” è alquanto onerosa e comporta un esame di documentazione complessa con utilizzo di professionalità specialistiche dell'ambito economico – finanziario;

Sono necessarie regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari valutazione del progetto

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento:

per gli interventi selvicolturali, l'appartenenza delle superfici ad aree assoggettate a piani di gestione forestale, è un requisito da valutare con esame istruttorio di documentazione tecnica

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Riguardo alle imprese terze che acquisiscano direttamente la materia prima limitatamente agli interventi di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi, può sussistere il rischio di riconoscere come beneficiari imprese che acquisiscono materia prima solo in parte trascurabile dai soggetti che hanno requisiti di accesso alla misura.

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione di vincoli e impegni anche successivi al pagamento a carico del beneficiario, e le conseguenze dell'eventuale perdita di requisiti di ammissibilità durante il periodo vincolativo.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

I criteri di ammissibilità e/o priorità basati su analisi tecniche complesse comportano rischi legati alla disponibilità delle professionalità necessarie ed alle risorse organizzative da mettere a disposizione degli

organi preposti alla valutazione ed al controllo, considerando che i tecnici esperti impegnati nelle attività di valutazione ai fini della selezione e concessione, non potranno prendere parte alle attività di controllo finalizzate al pagamento.

8.2.8.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

R2: Ragionevolezza dei costi

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Le azioni di mitigazione dei rischi saranno messe in atto nella formulazione di dette regole e della procedura di valutazione.

Occorre definire parametri che stabiliscano in che quota rispetto all'approvvigionamento complessivo deve essere garantita la provenienza delle materie prime da un'impresa acquirente di tali materiali da aziende agro – forestali o cooperative e consorzi forestali o proprietà collettive.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Occorre prestare massima attenzione alla corretta acquisizione ed elaborazione di tutti i parametri necessari valutazione del progetto.

I progetti allegati alle domande saranno completamente informatizzati anche a livello cartografico e i dati di sintesi (localizzazione e perimetrazione degli interventi) saranno trattati con strumenti GIS al fine di registrare le diverse fasi progettuali (progetti presentati, varianti, lavori realizzati).

La metodologia, già adottata con il precedente PSR, ha dimostrato efficacia anche per il controllo di eventuali anomalie in fase di istruttoria (sinergie progettuali, errori di localizzazione, prevenzione dei doppi finanziamenti, ecc.).

La presenza di un archivio informatizzato e georeferenziato degli interventi è inoltre garanzia di efficienza dei controlli per tutto il periodo di impegno e per la predisposizione di graduatorie negli anni futuri.

Dovranno essere sviluppati i sistemi di interscambio necessari con le basi dati della Regione Emilia –

Romagna e quelle dell'Organismo Pagatore a livello di sistema informativo di raccolta e gestione delle domande.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle opere, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

Riguardo le imprese terze che acquisiscono direttamente la materia prima limitatamente agli interventi di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi, saranno definiti i quantitativi minimi che i beneficiari "imprese terze che acquisiscono materia prima" devono acquisire dai soggetti che hanno requisiti di accesso alla misura.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Prima dell'apertura dei bandi sarà svolta una compiuta analisi organizzativa di fattibilità in merito alla disponibilità degli organi preposti al controllo, da parte dell'autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore. Di tale analisi si darà atto nella decisione di apertura del bando.

8.2.8.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per le misure 122 del periodo di programmazione 2007/2013, possa ritenersi rispondente alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi di attuazione previste.

8.2.8.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente l'operazione finanziaria solo investimenti

8.2.8.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Come riportato nel paragrafo introduttivo 8.2.8.2 la dimensione al di sopra della quale il sostegno è subordinato ad un piano di gestione forestale è 50 ettari.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi paragrafo nella sezione della misura.

Non sono presenti strumenti equivalenti al piano di gestione forestale (Piano di assestamento forestale) che rimane l'unico strumento utilizzato per definire gli interventi selvicolturali in linea con la gestione forestale sostenibile. Tale piano è previsto per le aziende al di sopra di 50 ettari di superficie boscata.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Analisi specifica svolta per ogni differente tipo di operazione della Misura.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Analisi specifica svolta per ogni differente tipo di operazione della Misura.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Analisi specifica svolta per ogni differente tipo di operazione della Misura.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Analisi specifica svolta per i tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03.

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per i tipi di operazione interessati dalla condizione della disponibilità di informazioni e strumenti operativi che si concretizzano nella sussistenza di un Piano di Gestione Forestale o di strumenti equivalenti, il limite di estensione delle superfici forestali condotte/gestite soggette a detta condizione è individuato in 50 ha.

Ai fini operativi, nel computo dell'estensione di superficie forestale di cui sopra possono partecipare anche singole particelle forestali aventi estensione inferiore a 0,5 ha, ma comunque investite con soprassuolo di specie forestali se interessate dalle previsioni e limitazioni del Piano.

I tipi di operazione per i quali sussiste la condizione sulla disponibilità del Piano di Gestione sono descritti nelle sezioni relative alle stesse.

Per i tipi di operazione 8.1.01 8.1.02 e 8.1.03 si considera quale strumento "equivalente" il "Piano di coltura e conservazione" previsto (strumento di gestione semplificato) per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico. Ciò in considerazione del contesto frammentato delle realizzazioni (piantagioni previste preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e viste le oggettive difficoltà di ricondurre a una visione gestionale unitaria interventi di piantagione effettuati da gestori ordinariamente non forestali.

Un nuovo Piano di Gestione non è comunque necessario per operazioni previste in ambiti già assoggettati a Piani vigenti.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedi descrizione a livello di tipo di operazione.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Il clima dell'Emilia-Romagna è di tipo temperato subcontinentale, con estati calde e umide e inverni freddi e rigidi, tendente al sublitoraneo e dunque al mediterraneo solo lungo la fascia costiera.

Distinguiamo tre ambiti climatici: padano, montano e marittimo che approssimativamente possono essere associati agli ambiti territoriali individuati negli allegati elenchi delle specie arboree e arbustive. Negli

elenchi manca l'ambito montano in quanto il tipo di operazione 8.1.01 è previsto solo per terreni di pianura e collina. La collina corrisponde a una fascia di passaggio fra ambito padano e ambito montano.

In particolare con la Tabella "Tipo di operazione 8.1.01 boschi di riferimento" si è cercato di associare a differenti ambiti territoriali e climatici le fisionomie forestali considerate caratterizzanti dal punto di vista fito-climatico. La realizzazione degli imboschimenti nel rispetto delle indicazioni contenute negli elenchi è considerata significativa ai fini del conseguimento di obiettivi di adattamento climatico.

Infatti, l'obbligo di utilizzo esclusivo di latifoglie in consociazione per la totalità degli interventi di "imboschimento" permanente e di "arboricoltura consociata" (con impiego quasi esclusivo di specie autoctone), e l'impiego prevalente, negli imboschimenti, di specie proprie degli ambiti fitoclimatici di riferimento, sono elementi sicuramente funzionali per concorrere a garantire l'adattamento climatico dei soprassuoli.

Alla preoccupazione di evitare imboschimenti inappropriati e inadeguati si era cercato di dare risposta già nel precedente periodo di programmazione con lo strumento delle Linee Guida regionali per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti.

Le specie impiegabili in funzione delle diverse categorie di imboschimento sono identificate agli allegati di cui alle seguenti tabelle

- *Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree*
- *Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento*
- *Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive*
- *Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio*

Al fine di evitare inappropriati imboschimenti sono messi in atto i seguenti accorgimenti:

In generale

- obbligatorietà della presentazione di un elaborato tecnico a corredo della domanda di aiuto;
- oltre agli elenchi di specie riportati nelle allegate tabelle è determinante l'attuazione della L.R. 10/2007 relativa alle norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione (vedi anche Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386) a recepimento della Direttiva 1999/105/CE; la certificazione del materiale è condizione di ammissibilità al pagamento e vi è l'intenzione di acquisire a sistema le informazioni sulla provenienza del materiale;
- assoggettamento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per estensioni degli imboschimenti eccedenti i limiti fissati dalle disposizioni normative;
- assoggettamento alle procedure di valutazione vigenti per imboschimenti riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette.

Per il tipo di operazione 8.1.01

- la sussistenza di un elenco di specie (autoctone) arboree (*Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree*) ed arbustive (*Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive*) con caratterizzazione dell'ambito territoriale di utilizzo;
- la sussistenza di categorie di imboschimenti per ambito territoriale di riferimento (*Tabella Tipo di*

Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento) – è prescritto un livello adeguato di utilizzo delle specie caratterizzanti i boschi di riferimento.

Per il tipo di operazione 8.1.02

- la generale previsione della realizzazione di impianti “consociati” con moduli e consociazioni che non si differenziano di molto dalle mescolanze di impianti di cui al tipo di operazione 8.1.01, con la sola eccezione per gli impianti di pioppicoltura;
- la previsione di limiti di estensione delle superfici richiedibili nelle singole domande di aiuto e dell’estensione delle singole unità imboschite relative all’unica categoria di impianto monospecifica (pioppicoltura);
- la previsione dell’assoggettamento alle disposizioni inerenti ai Disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la realizzazione dei lavori di impianto.

Il sostegno per impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura (tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03) non contrasta con le misure di gestione dei siti Rete Natura 2000 in quanto

- le realizzazioni sono ammesse solo in terreni agricoli ed ex pioppeti con espressa esclusione degli altri terreni non agricoli;
- vi è espressa esclusione dalla ammissibilità per i terreni agricoli dichiarati o riconosciuti prati e prati/pascoli permanenti;
- è previsto comunque l’assoggettamento alle procedure di valutazione vigenti di tutti i singoli progetti rilevanti e sono state recepite le indicazioni inerenti alle priorità.

Gli imboschimenti sono attesi principalmente nel territorio regionale di pianura caratterizzato da basso tasso di boscosità e da condizioni climatiche che si differenziano fra pianura litoranea e pianura interna.

Nelle zone di collina e montagna sono attesi imboschimenti volti rispondere a bisogni e problematiche puntuali, in particolare a contrastare la perdita di soprassuoli caratterizzati dalla presenza di *Castanea sativa*.

Per interventi diversi da quelli di imboschimento, si rimanda ai Piani di Gestione e agli strumenti equivalenti l’attenta valutazione sul loro effetto negli specifici ambiti forestali di riferimento; ciò in particolare per quelli riguardanti gli habitat afferenti alle “foreste dell’Europa temperata” e alle “foreste a sclerofille mediterranee”.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi anche il precedente paragrafo, per quanto già indicato.

Si integrano le seguenti precisazioni.

- Gli elenchi di specie di seguito riportati, la previsione dell’assoggettamento alle Valutazioni di incidenza nei siti RN 2000, la previsione dell’assoggettamento a Piano di coltura per la totalità degli imboschimenti, la sussistenza di disposizioni puntuali per la cura degli imboschimenti e l’esclusione di previsioni di realizzazioni in zone umide e torbiere, sono elementi che concorrono a dare adeguata risposta ai punti a) e b) dei requisiti.

- Nel tipo di operazione 8.1.01 è esplicitamente esclusa la possibilità di imboschire le superfici riconoscibili come “zone umide o torbiere”, “macchie a boscaglia di sclerofille” e “formazioni erbose naturali e seminaturali”; nei tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03 la previsione di intervenire solo su terreni agricoli ed ex pioppeti esclude di fatto la possibilità di imboschire detti ambiti.
- Per quanto riguarda le specie a crescita rapida (pioppicoltura eco-compatibile e ordinaria) si rimanda alle descrizioni contenute nella scheda del tipo di operazione (8.1.02 e 8.1.03) per l’individuazione del turno minimo e massimo e i cloni impiegabili.
- Il punto c) dei requisiti trova corrispondenza nella individuazione di soglie di mortalità fisiologiche e “minime” entro le quali non prevedere l’obbligatorietà dei risarcimenti e l’obbligatorietà della restituzione dei sostegni percepiti (la previsione della soglia fisiologica era già delineata anche nelle Linee Guida regionali).
- Il punto d) dei requisiti trova risposta nella previsione della VIA di cui al paragrafo precedente, nella presenza esclusiva di latifoglie nei nostri elenchi di specie e, non da ultimo, nella fisionomia imposta sia agli imboschimenti di cui al tipo di operazione 8.1.01 (vedi Tabella “Tipo di Operazione 8.1.01 Boschi di riferimento”) che alla fisionomia imposta agli impianti di arboricoltura consociata (minimo 4 specie di latifoglie).
- La qualità delle specie comprese nelle tabelle inerenti agli elenchi delle specie, le disposizioni sul materiale di moltiplicazioni e, in particolare, l’individuazione dei boschi di riferimento in differenti ambiti (Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento) sono tutti elementi valutati di rilievo in riferimento ai requisiti richiesti.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Vedi sezioni relative ai tipi di operazione 8.3.01 e 8.4.01.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Vedi sezioni relative ai tipi di operazione 8.3.01 e 8.4.01.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Vedi sezioni relative ai tipi di operazione 8.3.01 e 8.4.01.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Vedi paragrafo nella sezione del tipo di operazione 8.5.01

8.2.8.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Elenchi di specie per i tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e disposizioni per i sottotipi di operazione arboricoltura consociata (punti a e c del tipo di operazione 8.1.02).

- Disposizioni per i sottotipi di operazione arboricoltura consociata

Gli impianti dovranno essere effettuati scegliendo gli esemplari arborei idonei per Arboricoltura da legno di pregio fra le essenze indicate nell'Allegato "Tipo di operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio". Gli impianti dovranno essere progettati prevedendo l'impiego di non meno di 2 specie ivi indicate idonee per ogni unità realizzata (le specie paracadute "p" non possono essere considerate nella scelta delle due specie principali ma possono essere aggiunte con finalità non accessoria).

Ai fini dell'educazione delle specie principali (con effetti anche sulla qualificazione ambientale dell'imboschimento) l'impianto deve comprendere un adeguato numero di esemplari "accessori" appartenenti ad almeno due specie scelte fra quelle di cui agli allegati elenchi delle specie arboree ed arbustive relativi al tipo di operazione 8.1.01. Le specie accessorie possono essere oggetto di taglio di sfoltimento, quelle definite "idonee per arboricoltura" nella domanda di aiuto e nel progetto di norma no.

Fatti salvi documentati casi di dimostrato conseguimento di assortimenti "da opera" in tempi inferiori, gli imboschimenti di arboricoltura "consociata" non potranno essere sottoposti ad utilizzazioni finali prima che sia decorso il periodo corrispondente al turno minimo indicato nel già citato allegato inerente alle specie idonee per Arboricoltura da legno di pregio. Lo sfoltimento degli impianti è sempre ammesso, anche prima della scadenza del termine per la corresponsione dei premi.

Il numero di esemplari arborei per ettaro di superficie imboschita (comprensivo sia delle specie accessorie che delle specie per Arboricoltura) non potrà mai risultare inferiore a 600 al netto delle piante "binate" (al fine di ottimizzare la funzione educativa delle specie accessorie, si ritiene opportuna la realizzazione di impianti con investimenti più consistenti).

- Elenchi delle Specie allegati alle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti” DGR 874/2088 e DGR 196/2010
 - *Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco delle specie arboree*
 - *Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento*
 - *Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive*
 - *Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio*

I cloni di pioppo ibrido impiegabili nei tipi di operazione 8.1.02, 8.1.03 sono quelli ammessi dal Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione. Per l’individuazione dei cloni a maggior sostenibilità ambientale si farà riferimento anche a quelli certificati da centri di ricerca riconosciuti.

BOSCHI DI RIFERIMENTO			
TIPI	Ambiti	CARATTERIZZANTI	SIGNIFICATIVE
A Boschi planiziali litoranei (leccete e/o querceti mesofili)	L	Qi Qr Cb Fo Fa	Pal Um Ppi
B Boschi planiziali a farnia olmo ontano	P	Qr Um Ag	Pal Fa Ac Sa Cb
C Boschi planiziali a farnia frassino carpino b.	P	Qr Fa Cb	Um Ag Ac Pal Sa
D Boschi riparali	P C	Pal Pni Sa Qr Ag	Um Fa Cb Ssp Qc ⁽²⁾
E Boschi collinari querceti mesofili	C	Qpu Oc	Qpe Fo Ac So St Pt Um Qc ⁽²⁾ Ps ⁽¹⁾
F Boschi collinari orno-ostrieti	C	Fo Oc	Qpu Qpe Cs Um So St Ac Qc ⁽²⁾

LEGENDA: L Litoraneo - P Padano - C Collinare

(1) Unicamente nell’ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

(2) Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

Tabella Tipo di Operazione 8.1.01 – Boschi di riferimento

ELENCO SPECIE ARBUSTIVE

		SPECIE	Ambiti territoriali		
			L	P	C
4	Cz	Azzeruolo (<i>Crataegus azarolus L.</i>) (1)	✗	✗	
2	Bs	Bosso (<i>Buxus sempervirens L.</i>)	X	X	X
3	Cma	Corniolo (<i>Cornus mas L.</i>)			X
4	Cor	Emero (<i>Coronilla emerus L.</i>)			X
5	Fra	Frangola (<i>Frangula alnus Miller</i>)	X	X	X
6	Euo	Fusaggine (<i>Euonymus europaeus L.</i>)		X	X
7	Jc	Ginepro (<i>Juniperus communis L.</i>)			X
8	Sj	Ginestra odorosa (<i>Spartium junceum L.</i>)		X	X
9	Lig	Ligustro (<i>Ligustrum vulgare L.</i>)		X	X
10	La	Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides Medicus</i>)			X
11	Mes	Nespolo (<i>Mespilus germanica L.</i>)		X	X
12	Cav	Nocciolo (<i>Corylus avellana L.</i>)	X	X	X
13	Ela	Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifolia L.</i>)	X	X	
14	Hr	Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides L.</i>)		X	X
15	Pal	Paliuro (<i>Paliurus spina-christi Miller</i>)		X	
16	Vo	Pallone di maggio (<i>Viburnum opulus L.</i>)		X	
17	Psp	Prugnolo (<i>Prunus spinosa L.</i>)	X	X	X
18	Sni	Sambuco (<i>Sambucus nigra L.</i>)	X	X	X
19	Csa	Sanguinello (<i>Cornus sanguinea L.</i>)	X	X	X
20	Rha	Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus L.</i>)		X	
21	T	Tamerice (<i>Tamarix gallica L.</i>)	X	X	X
22	Col	Vescicaria (<i>Colutea arborescens L.</i>)		X	X
24	Vit	Lentaggine (<i>Viburnum tinus L.</i>)	X	X	X
25	Vil	Lantana (<i>Viburnum lantana L.</i>)		X	X

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

(1) Escluso da DGR 196/2010, sue modifiche e integrazioni, per il periodo di applicazione dell'esclusione

Tabella Tipi di operazione 8.1 e 8.2 – Elenco specie arbustive

ELENCO SPECIE idonee per Arboricoltura da legno di pregio

SPECIE			Ambiti territoriali			Para- cadute	Turno minimo	D.Lgs 386/03
			L	P	C			
9	Cs	Castagno (<i>Castanea sativa</i> Miller)			X		30	SI
11	Pav	Ciliegio (<i>Prunus avium</i> L.)		X	X		30	SI
14	Qr	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	X	X	X		40	SI
15	Fe	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X		40	SI
16	Fa	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.)	X	X			40	SI
17	Ma	Gelso bianco (<i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	p	40	NO
17	Mn	Gelso nero (<i>Morus nigra</i> L.)	X	X	XF	p	40	NO
21	Jr	Noce comune (<i>Juglans regia</i> L.)		X	X		30	SI
26	Py	Pero selvatico (<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd.)		X	X	p	40	SI
30	Pal	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	p	20	SI
31	Pni	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	p	20	SI
34	Qpe	Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X		40	SI
38	So	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	p	40	SI
39	St	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)		X	X	p	40	SI
42	Tc	Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	p	40	SI
22	Um	Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	p	30	SI

LEGENDA X Ammissibilità nell'ambito territoriale - L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle
p Per finalità paracadute

* Per impianti di arboricoltura da legno monospecifici sono impiegabili unicamente i cloni di Pioppo ibrido ammessi dal "Disciplinare di produzione integrata per il pioppo" (nella stesura approvata dalla Regione al momento della presentazione della domanda di aiuto).

Tabella Tipo di Operazione 8.1.02 – Elenco specie idonee per arboricoltura da legno di pregio

ELENCO SPECIE ARBOREE

SPECIE		Ambiti territoriali			D.Lgs. 386/03	
		L	P	C		
3	Ac	Acero campestre (<i>Acer campestre</i> L.)	X	X	X	SI
6	Ca	Bagolaro (<i>Celtis australis</i> L.)		X	X	NO
7	Cb	Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> L.)	X	X	X	SI
8	Oc	Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.)			X	SI
9	Cs	Castagno (<i>Castanea sativa</i> Miller)			X	SI
11	Pav	Ciliegio (<i>Prunus avium</i> L.)		X	X	SI
14	Qr	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	X	X	X	SI
15	Fe	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)		X	X	SI
16	Fa	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.)	X	X		SI
17	Ma	Gelso bianco (<i>Morus alba</i> L.)	X	X	XF	NO
17	Mn	Gelso nero (<i>Morus nigra</i> L.)	X	X	XF	NO
18	Qi	Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.)	X			SI
19	Pr	Magaleppo (<i>Prunus mahaleb</i> L.)		X		NO
20	Ma	Melo selvatico (<i>Malus sylvestris</i> Miller)	X	X	X	NO
21	Jr	Noce comune (<i>Juglans regia</i> L.)		X	X	SI
22	Um	Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Miller)	X	X	X	SI
24	Ag	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner)	X	X	XF	SI
25	Fo	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i> L.)			X	SI
26	Py	Pero selvatico (<i>Pyrus paraste</i> Burgsd.)		X	X	SI
27	Ppi	Pino domestico (<i>Pinus pinea</i> L.)	X			SI
28	Pp	Pino marittimo (<i>Pinus pinaster</i> Aiton)	X			SI
29	Ps	Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i> L.)			X ⁽¹⁾	SI
30	Pal	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.)	X	X	XF	SI
31	Pni	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.)	X	X	XF	SI
32	Pt	Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i> L.)			X	SI
33	Qc	Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.)		(2)	X ⁽²⁾	SI
34	Qpe	Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.)		X	X	SI
35	Qpu	Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.)			X	SI
36	Sa	Salice bianco (<i>Salix alba</i> L.)	X	X	XF	SI
36	Ssp	Salici (<i>Salix</i> sp.)	X	X	XF	NO
37	Ce	Siliquastro (<i>Cercis siliquastrum</i> L.)	X	X	X	NO
38	So	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i> L.)		X	X	SI
39	St	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz)			X	SI
42	Tc	Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i> Miller)		X	X	SI

LEGENDA: X Ammissibilità nell'ambito territoriale- L Litoraneo - P Padano - C Collinare - F solo Fondovalle

⁽¹⁾ Unicamente nell'ambito della collina emiliana se utilizzato materiale di provenienza locale

⁽²⁾ Impiegabile straordinariamente nei soli ambiti territoriali nei quali è verificata la sua naturale presenza (solo con impiego di materiale di provenienza locale)

Tabella Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02 – Elenco delle specie arboree

8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.9.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/2220, Titolo III, Capo I, Articolo 28 “Pagamenti agro-climatico ambientali”, considerando 22 e articolo 58 bis. Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come emerso dall’analisi di contesto, dalla valutazione delle interazioni esistenti tra l’esercizio dell’attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio regionale emerge la necessità di predisporre interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle superfici agricole atti a contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e a generare impatti positivi sulle risorse ambientali.

La misura in generale, e i singoli tipi di operazione in particolare, perseguono l’obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della regione, in particolare promuovendo interventi per la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell’aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

La misura contribuendo al perseguimento delle Priorità e delle Focus Area così come indicato nella tabella “Misura 10 Tipo di operazione_Focus Area” e nei singoli tipi di operazione fornisce una risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT e dal confronto con il partenariato:

- F13 “Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico”;
- F14 “Espansione di produzioni a minore pressione sull’ambiente e mantenimento di razze e varietà autoctone agricole”;
- F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche.”
- F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”;
- F22 “Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli, in particolare zootecnici”.

La misura in generale, e i singoli tipi di operazione in particolare, partecipano al perseguimento delle seguenti priorità trasversali “Ambiente” e “Cambiamenti climatici” con tutti i tipi di operazione in quanto

sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici.

Inoltre partecipa al perseguimento della priorità trasversale “Innovazione” in campo agricolo con i seguenti tipi di operazione in quanto promuovono la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici: 10.1.01 Produzione integrata e 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento della sostanza organica.

Con particolare riferimento ai tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10, ove non diversamente disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente, le superfici di realizzazione/gestione di elementi caratteristici del paesaggio agrario o le superfici a seminativo oggetto di ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali – Misure agro-ambientali del Regolamento (CEE) n. 2078/92, del Regolamento (CE) n. 1257/99, Misure agro-ambientali e Misura investimenti non produttivi del Regolamento (CE) 1698/05 e Pagamenti agro-climatico-ambientali del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – possono ritornare, al termine dell'impegno, ad essere pienamente disponibili e, pertanto, possono riacquisire lo stato di origine, inclusa la messa a coltura che le caratterizzava prima dell'adesione agli impegni stessi.

Gli interventi della presente misura, saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, adottati dai Comitati Istituzionali il 24 febbraio 2010 e approvati rispettivamente con DPCM 8 febbraio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n°172 del 15 maggio 2013), DPCM 21 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 147 del 27 giugno 2014) e DPCM 5 luglio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 34 dell'11 febbraio 2014), in fase di aggiornamento/riesame. A questo fine nella “Tabella Misura 10 – Incrocio tipi di operazione_ effetti prodotti in coerenza con la DQA” sono riportati gli effetti prodotti dai diversi tipi di operazione della Misura.

I tipi di operazione 10.1.01 “Produzione integrata”, 10.1.02 “Gestione effluenti” e 10.1.03 “Incremento della sostanza organica” sono sovrapponibili sulla medesima superficie; analogamente è possibile anche la sovrapposizione sulla medesima superficie tra il tipo di operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica” con il tipo di operazione 10.1.02 “Gestione effluenti”.

I tipi di operazioni in cui la misura si articola fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Imprenditore agricolo:** *chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci.*
- **Agricoltore in attività:** *un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo ai sensi del DM . 5467 del 7 giugno 2018 e sue eventuali modificazioni.*
- **Altri gestori del territorio:** *soggetti che non sono imprese agricole e che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti nelle misure/tipi di operazione a carattere ambientale, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.*

- **Proprietà collettive:** *le proprietà collettive inserite nel PSR 2014-2020 gestiscono beni di uso civico. In linea di massima si tratta di terreni a boschi, prati e pascoli di montagna e a colture agricole in pianura. Per quanto riguarda i tipi di operazione della Misura 10, le Proprietà Collettive possono aderire unicamente per impegni che si applicano su superfici agricole. Sono istituti denominati in vario modo, composti da un Presidente ed un Comitato/Consiglio eletti dagli utenti aventi diritto (popolazione residente). Sono dotati di statuti e regolamenti. Annualmente deve esserci un bilancio, preventivo e consultivo secondo le regole della contabilità. Nel caso in cui non vi siano o per qualche motivo vadano soppressi gli istituti sopra menzionati, i beni di uso civico sono in carico alle Amministrazioni comunali competenti per territorio.*
- **Amministrazioni pubbliche:** *tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.*
- **Enti pubblici:** *Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.*
- **Organismi di diritto pubblico o altri soggetti pubblici:** *qualsiasi organismo, anche in forma societaria:*

- *istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;*
- *dotato di personalità giuridica;*
- *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.*

Esempi: Consorzi per le opere idrauliche, enti di ricerca e sperimentazione, consorzi di bonifica, enti di sviluppo o di irrigazione, enti preposti a servizi di pubblico interesse.

Per perseguire gli obiettivi specifici dei tipi di operazione della Misura 10, oltre alle zonizzazioni derivanti da normativa comunitaria e nazionale, é necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni comuni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali.

Per tale zonizzazione si prende a riferimento il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con Delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, che classifica, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali, i territori regionali nei seguenti tre ambiti generali:

- la montagna (Unità di paesaggio nn. 18, 19, 20, 21, 22, 23) con le caratteristiche prevalenti di estensivizzazione delle produzioni agricole, l'abbandono diffuso delle attività agricole e il conseguente sopravanzamento delle superfici imboschite e le forti criticità connesse al dissesto idrogeologico e all'erosione superficiale dei suoli;
- la collina (Unità di paesaggio nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17), con caratteristiche prevalenti intermedie tra la montagna e la pianura per varietà di paesaggi determinati dall'alternanza tra aree vocate a produzioni agricole (viticoltura, frutticoltura, allevamenti ecc.) ed aree interessate al dissesto e con

tendenza all'abbandono;

- la pianura (Unità di paesaggio nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) con le caratteristiche prevalenti correlate alla forte intensività delle produzioni agricole, alle problematiche idrogeologiche, e all'impoverimento della biodiversità.

Sono inoltre prese a riferimento altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna che risultano essere particolarmente sensibili agli impatti derivanti dall'attività agricola o che richiedono interventi specifici per risanarli o salvaguardarli dal degrado biologico, pedologico ed idrologico quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela paesaggistica; prevalente tutela idrologica.

In attuazione dell'Articolo 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con i tipi di operazione della presente misura al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con i tipi di operazione della presente misura la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.”

...

PRIORITÀ	P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura			P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
FOCUS AREA	P4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, ...	P4B Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi	P4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi	P5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
Tipo di operazione				
10.1.01 – Produzione integrata		√		
10.1.02 – Gestione effluenti				√
10.1.03 – Incremento della sostanza organica			√	
10.1.04 – Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica			√	
10.1.05 – Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	√			
10.1.06 – Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	√			
10.1.07 – gestione sostenibile della praticoltura estensiva	√			
10.1.08 – Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati		√		
10.1.09 – Gestione dei collegamenti ecologici dei Siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	√			
10.1.10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei Siti Natura 2000	√			

Tabella Misura 10 Tipo di operazione_Focus Area

Tipi di operazione	Riduzione inquinamento da nitrati	Risparmio idrico	Riduzione inquinamento da prodotti fitosanitari
10.1.01 – Produzione integrata	√	√	√
10.1.02 – Gestione effluenti	√		
10.1.03 – Incremento della sostanza organica	√		
10.1.04 – Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	√	√	
10.1.07 – Gestione sostenibile della praticoltura estensiva	√		√
10.1.08 – Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	√		
10.1.09 – Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	√		√
10.1.10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000	√		√

Tabella Misura 10 – Incrocio tipo di operazione_effetti prodotti in coerenza con la DQA

8.2.9.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.9.3.1. 10.1.01 - Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La produzione integrata è un modello di agricoltura sostenibile olistico (che interessa cioè tutte le principali scelte della produzione agricola e considera l'azienda nel suo insieme) è la risposta fornita alle esigenze emerse dall'analisi di contesto effettuata e al risultato del confronto con il partenariato.

Il tipo di operazione mediante un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura integrata persegue prevalentemente il soddisfacimento del fabbisogno F16 *“Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche”*, contribuendo prioritariamente alla focus area P4B *“Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”* e secondariamente anche ai fabbisogni F13 *“Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico”*, F17 *“Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”* e F22 *“Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli, in particolare zootecnici”* nell'ambito delle focus area P4A *“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”*, P4C *“Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”*, P5D *“Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura”* e P5E *“Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”*.

Gli aiuti erogati sono diversificati per:

- introduzione: primi 5 anni di adesione alla produzione integrata
- mantenimento: per aziende aderenti alla Produzione integrata nei quinquenni successivi al primo quinquennio di adesione, anche se attuato in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99, 1698/07 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofruttili (Reg. UE n. 1308/2013).

Le aziende aderenti al tipo di operazione devono adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione (“Norme generali” e “Norme di coltura”), per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati. Tali Disciplinari sono basati sui criteri di seguito elencati, stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/2012 e successive modifiche e sulle “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture” approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 Maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata. L'impegno quinquennale riguarda l'intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. Gli impegni in scadenza nel 2020 sono prorogati di una annualità in

relazione a quanto previsto dal Reg UE 2220/2020, mantenendo inalterati gli impegni previsti con la domanda di sostegno iniziale. La adesione alla proroga è volontaria.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure superiore a 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo.

Le norme di produzione integrata contenute nei DPI riguardano i seguenti aspetti (gli impegni analitici sono descritti con il relativo significato ambientale e agronomico nelle tabelle indicate a fianco di ciascun impegno e riportate alla fine di questa sezione):

01. Gestione del suolo (Tabella 1)

02. Scelta varietale e materiale di moltiplicazione (Tabella 1)

03. Avvicendamento colturale (Tabella 2)

04. Fertilizzazione (Tabella 3)

05. Irrigazione (Tabella 3)

06. Difesa integrata (volontaria) (Tabella 4)

07. Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari (Tabella 4)

08. Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino (Tabella 5)

Oltre agli impegni sopra definiti su parte o tutte le superfici oggetto di impegno con il tipo di operazione produzione integrata possono essere adottati per l'intero quinquennio, sulle colture/superfici indicate in domanda, ulteriori impegni aggiuntivi facoltativi che migliorano le performance ambientali del tipo di operazione Produzione integrata (descritti in tabelle da n. 6 a n. 10 riportate a fine sezione):

09 - Pomacee difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale)

10 - Drupacee difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale)

11 - Frutticole difesa avanzata 2 (impiego di vari preparati biologici)

12 - Frutticole e Vite azioni agronomico-diserbo avanzate (esclusione impegno diserbanti, utilizzo del pirodiserbo)

13 - Vite difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale)

14 - Vite difesa avanzata 2 (impiego di vari preparati biologici)

15 - Vite azioni agronomico-difesa avanzate 1 (impiego potatura verde manuale o meccanica)

16 - Orticole difesa avanzata 1 (impiego di vari preparati biologici)

17 - Orticole difesa avanzata 2 (impiego trappole particolari per monitoraggio fitofagi)

18 - Orticole azioni agronomico-diserbo avanzate (impiego teli pacciamanti biodegradabili)

19 - Erbacee difesa avanzata 1 (impiego di vari preparati biologici)

20 - Erbacee difesa avanzata 2 (impiego trappole particolari per monitoraggio fitofagi)

21 - Seminativi azioni agronomiche avanzate (impiego pellets naturali o piante biocide)

22 - Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque

23 - Impiego cover crop

24 - Precessione per prevenzione micotossine frumento duro

25 - Impiego del sistema Irrinet

L'adesione a questi impegni aggiuntivi facoltativi comporta la concessione di aiuti specifici che si sommano a quelli base come riportato in "Importi e aliquote di sostegno".

È poi consentita sempre sulle medesime superfici anche l'adozione di ulteriori tipi di operazioni della sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali, quali:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)

L'adesione a questi tipi di operazione comporta la concessione di aiuti specifici che si sommano a quelli base riportati in "Importi e aliquote di sostegno".

Infine possono essere previste su superfici aziendali diverse da quelle oggetti di impegno dal tipo di operazione 10.1.01, i seguenti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali:

- Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica (10.1.04),
- Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05),
- Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario (tipo di operazione 10.1.09),
- Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 (tipo di operazione 10.1.10).

Impegni	Descrizione Impegni	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
01-Gestione del suolo	<p>Superfici con pendenza media maggiore del 30%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione. Sono vietate le arature; - colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci <p>superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%: Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri;</p> <p>Colture arboree: Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. tale vincolo non si applica in condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicoltura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.</p> <p>nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni</p>	<p>L'impegno è applicato a tutte le colture prevedendo limitazioni al tipo ed alla profondità di lavorazione del suolo diversificate a seconda della pendenza media e del tipo di coltura (seminativo o arborea).n particolare è prevista la riduzione delle lavorazioni, inerimento dell'interfila negli impianti arborei e la riduzione della distanza tra solchi acqua che vanno oltre la condizionalità. Il maggiore sviluppo lineare della rete scolante aumenta la capacità di deflusso dell'acqua e riduce la velocità di scorrimento superficiale. Tali restrizioni si applicano anche su terreni che non manifestano fenomeni erosivi in presenza di sistemazioni. Gli effetti positivi riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni.</p> <p>Nel documento Aggiornamento rapporto valutazione intermedia del PSR Emilia-Romagna sono riportati risultati significativi di protezione del suolo dalla erosione (fino al 66% su colture arboree) e di miglioramento della sostanza organica stimati mediamente attorno all'11,9%.</p>
02-Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	<p>Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.</p>	<p>Riduzione rischio fitosanitario.</p> <p>Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.</p>

Tabella 1 – 10.1.01 - Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 01-Gestione del suolo e 02-Scelta varietale e materiale moltiplicazione

Impegni	Descrizione Impegni	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
03- Avvicendamento colturale	<p>Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio.</p> <p>I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno della sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>La introduzione di colture leguminose azotofissatrici o più in generale da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p> <p>determina benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo "greening" di diversificazione colturale, per le seguenti ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esso si applica anche ad aziende esentate dal vincolo "greening"; - richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in monosuccessione su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione; - considera i cereali vernini (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad avvicendamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi; - determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60% , inferiore a quella consentita dal vincolo "greening" (75%), con conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura

Tabella 2 – 10.1.01 - Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 03 –Avvicendamento colturale

Impegni	Descrizione Impegni	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
04- Fertilizzazione	<p>Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali. Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida –entro 5 anni - all'impianto o alla adesione.</p> <p>Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dai DPI per ciascuna coltura.</p> <p>Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee</p>	<p>Il piano di fertilizzazione dei DPI persegue l'obiettivo di garantire produzioni di elevata quantità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità.</p> <p>Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi.</p> <p>Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni colturali, la piovosità invernale. Questo permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali.</p> <p>I disciplinari indirizzano verso l'utilizzo di fertilizzanti organici in un'ottica della loro efficienza e non dello smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento permette di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica.</p> <p>Nel documento Aggiornamento rapporto valutazione intermedia del PSR Emilia-Romagna sono riportati risultati significativi di riduzione degli impieghi e del surplus di N e P compresi fra il 10 e 20% ma con estremi anche molto più significativi in alcune colture intensive. Sono riportati ulteriori risultati di riduzione delle emissioni di GHG dovute sia alla riduzione dell'uso dei fitofarmaci che dei fertilizzanti compresi fra il 5 ed il 20%</p>
05-Irrigazione	<p>Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno.</p> <p>Obbligo di registrazione dei dati pluviometrici, delle date e volumi degli interventi irrigui tranne che in caso di microirrigazione massimo di adacquamento per intervento irriguo</p> <p>Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nei singoli DPI (fatta eccezione per consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura)</p>	<p>Gli impegni dei DPI consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide, e lo sviluppo di avversità.</p> <p>Il divieto di utilizzazione di sistemi di irrigazione a bassa efficienza (scorrimento e sommersione) determina un risparmio di acqua da parte delle aziende agricole.</p>

Tabella 3 – 10.1.01 - Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 04- Fertilizzazione e 05-Irrigazione

Impegni	Descrizione Impegni	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
06-Difesa integrata (volontaria)	<p>Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura.</p> <p>Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitario (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI.</p>	<p>L'impiego dei prodotti fitosanitari è giustificato in base ad osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o criteri preventivi sempre basati sulle condizioni aziendali o sulle indicazioni dei bollettini fitosanitari territoriali di difesa integrata volontaria.</p> <p>Dai DPI sono esclusi o fortemente limitati i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive classificate come pericolose e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana.</p> <p>Sono escluse o fortemente limitate le sostanze attive che verranno classificate come candidate alla sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento 1107/09/UE.</p> <p>Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. sanitari. L'impiego di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci.</p> <p>Ulteriori vincoli permettono una più efficace gestione della problematica delle resistenze.</p> <p>Nel documento Aggiornamento rapporto valutazione intermedia del PSR Emilia-Romagna sono riportati risultati significativi di riduzione degli impieghi di fitofarmaci molto variabili fra le diverse colture e ma soprattutto un minore impatto sull'uomo e l'ambiente dovuto alla scelta dei principi attivi aventi minore tossicità (con abbattimenti dal 25% fino a oltre il 75% di questi prodotti). Sono riportati ulteriori risultati di riduzione delle emissioni di GHG dovute sia alla riduzione dell'uso sia dei fitofarmaci che dei fertilizzanti compresi fra il 5 ed il 20%</p>
07-Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	<p>L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione ai sensi della DGR 1202/1999 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.</p>	<p>La regolazione strumentale volontaria consente di adeguare le modalità di impiego delle macchine irroratrici alla tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari in misura più accentuata rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio.</p>

Tabella 4 – 10.1.01 - Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 06 - Difesa integrata (volontaria) e 07 - Regolazione volor macchine distributrici dei

Impegni	Descrizione Impegni	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO
08- Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino	<p>Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.</p> <p>Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate per ciascuna coltura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pratiche agronomiche (date di semina, lavorazioni raccolta, ecc) - fertilizzazioni - irrigazione - monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti - trattamenti fitosanitari - scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari 	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale incorso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>

Tabella 5 – 10.1.01 - Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegno 08- Tenuta del Registro aziendale delle operazioni coltura magazzino

Impegni	Descrizione Impegni	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO
09-Pomacee difesa avanzata 1	<p>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)</p> <p>Oppure</p> <p>Confusione sessuale con dispenser biodegradabili</p> <p>Oppure</p> <p>Confusione sessuale in forma liquida</p> <p>Al massimo 2 interventi con esteri fosforici</p>	<p>Ulteriore riduzione dell'impiego di insetticidi esteri fosforici ammessi in schede difesa Disciplinari produzione integrata per sostituzione con metodi a basso impatto : riduzione impatto sull'uomo e l'ambiente</p>
10-Drupacce difesa avanzata 1	<p>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)</p> <p>Oppure</p> <p>Confusione sessuale con dispenser biodegradabili</p> <p>Oppure</p> <p>Confusione sessuale in forma liquida</p> <p>Al massimo 2 interventi con esteri fosforici</p>	<p>Ulteriore riduzione dell'impiego di insetticidi esteri fosforici ammessi in schede difesa Disciplinari produzione integrata per sostituzione con metodi a basso impatto: riduzione impatto sull'uomo e l'ambiente</p>

Tabella 6 – 10.1.01 - Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 09-Pomacee difesa avanzata 1, 10-Drupacee difesa avanzata 1

Impegni	Descrizione Impegni	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO
11-Frutticole difesa avanzata 2	<p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:</p> <p>Bacillus amyloliquefaciens su Pero (applicazione metodo, per difesa dalle atteri osi - nr 2 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Bacillus subtilis su Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio (applicazione metodo, per difesa dalle atteri osi - nr 2 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Bacillus thuringiensis su Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Olivo (applicazione metodo per difesa da ricamatori e/o anarsia – nr. 3 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Virus della granulosi su Melo e Pero (applicazione metodo per difesa da Cydia pomonella – nr. 4 trattamenti all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Antocoride su Pero (applicazione metodo per difesa da Psylla piri – nr. 1 lancio all'anno)</p> <p>Oppure</p> <p>Su Olivo o altra coltura Utilizzo di formulazioni con soluzioni a basso impatto ambientale. Es. applicazione di Spinosad con la formulazione Spintorfly (nr. 6 applicazioni all'anno con riduzione uso di esteri fosforici)</p> <p>Utilizzo pacciamatura per prevenzione Capnode su Pesco, Albicocco, Susino (da applicare una volta ogni 5 anni). Limitare uso di Thiacloprid ad un intervento/anno</p> <p>Oppure</p> <p>Utilizzo colle per prevenzione Forficule su Pesco, Albicocco (1 applicazione/anno). Esclusione uso di Indoxacarb</p>	<p>Ulteriore riduzione dell'impiego di rame e di esteri fosforici ammessi in schede difesa DPI per sostituzione con metodi a basso impatto: riduzione impatto sull'ambiente</p>

Tabella 7 – 10.1.01 - Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegno 11-Frutticole difesa avanzata 1

Impegni	Descrizione Impegni	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
12-Frutticole e Vite azioni agronomico-diserbo avanzate	<p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate: Sfalcio e trinciatura infestanti o eventuali prodotti biologici per il controllo delle infestanti. Esclusione impiego diserbi. Oppure Impiego del pirodiserbo. Esclusione impiego diserbi</p>	<p>Riduzione dei trattamenti ammessi in schede difesa DPI. Incremento sostanza organica.</p>
13-Vite difesa avanzata 1	<p>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)</p>	<p>Ulteriore riduzione dell'impiego di insetticidi esteri fosforici ancora ammessi in schede difesa DPI per sostituzione con metodi a basso impatto: riduzione impatto sull'uomo e l'ambiente</p>
14-Vite difesa avanzata 2	<p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate: Bacillus amyloliquefaciens (applicazione metodo, per difesa dalle botrite – nr 2 trattamenti all'anno) Oppure Bacillus subtilis (applicazione metodo, per difesa dalle botrite – nr 2 trattamenti all'anno) Oppure Bacillus thuringiensis (applicazione metodo per difesa da tignola – nr. 2 trattamenti all'anno) Oppure Trichoderma (applicazione metodo per difesa da mal dell'esca – nr. 1 trattamenti all'anno) Oppure Bicarbonato di potassio (applicazione metodo per difesa da oidio – nr. 3 trattamenti all'anno)</p>	<p>Riduzione dell'impiego di rame, di esteri fosforici e di prodotti classificati C/M/R ammessi in schede difesa DPI: riduzione impatto sull'ambiente.</p>
15-Vite azioni agronomico-difesa avanzate 1	<p>Potatura verde manuale (Applicazione della tecnica per favorire la difesa da tignola, botrite e peronospora) Oppure: Potatura verde meccanica (Applicazione della tecnica per favorire la difesa da tignola, botrite e peronospora)</p>	<p>Riduzione dei trattamenti ammessi in schede difesa DPI per sostituzione con metodi preventivi a basso impatto .</p>

Tabella 8 – 10.1.01 - Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 12-Frutticole e Vite azioni agronomico-diserbo avanzate, 1 difesa avanzata 1, 14-Vite difesa avanzata 2, 15-Vite azioni agronomico-difesa avanzate 1

Impegni	Descrizione Impegni	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
16-Orticole difesa avanzata 1	(Sono interessate annualmente le colture sulle quali sono praticabili le soluzioni indicate) Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate: Confusione sessuale con dispenser (applicazione metodo per difesa da tuta assoluta) Oppure Microrganismi e/o insetti utili v. specifica tabella Oppure Impiego mezzi non chimici su Patata per disseccamento parte aerea in pre-raccolta. Esclusione uso di dissecanti.	Riduzione dei trattamenti ammessi in schede difesa DPI per sostituzione con metodi a basso impatto.
17-Orticole difesa avanzata 2	Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate: Trappole elateridi su tutte le colture orticole (comunicazione catture alla rete di monitoraggio regionale) Oppure Trappole tignola su Patata (comunicazione catture alla rete di monitoraggio regionale) Oppure Trappole Heliotis armigera (comunicazione catture alla rete di monitoraggio regionale)	Razionalizzazione (momento di intervento e nr. interventi) dei trattamenti ammessi in schede difesa DPI.
18-Orticole azioni agronomico-diserbo avanzate	Su Cetriolo, Cocomero, Fragola, Melanzana, Melone, Pomodoro, Zucchini, Lattughe, Insalate: utilizzo di pacciamatura biodegradabile (a norma UNI 11495)	Riduzione dei trattamenti erbicidi ammessi in schede difesa DPI attraverso loro sostituzione con
19-Erbacee difesa avanzata 1	Su Mais: utilizzo di Tricrogramma e/o Bacillus thuringiensis per difesa da Piralide Esclusione trattamenti insetticidi specifici	Riduzione dei trattamenti ammessi in schede difesa DPI attraverso impiego di ausiliari e prodotti insetticidi biologici.
20-Erbacee difesa avanzata 2	Trappole elateridi su tutte le colture orticole (comunicazione catture alla rete di monitoraggio regionale) Su Mais: Trappole per piralide (comunicazione catture alla rete di monitoraggio regionale)	Razionalizzazione (momento di intervento e nr. interventi) dei trattamenti ammessi in schede difesa DPI
21-Seminativi azioni agronomiche avanzate	(su superfici fisse individuate in domanda) Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate come minimo 2 volte nei 5 anni di impegno: Pellets naturali Oppure Sovesci con piante biocide	Riduzione dei trattamenti ammessi in schede difesa DPI per sostituzione con prodotti naturali o biocodi.
22-Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque	Su Mais: divieto di utilizzo di Terbutilazina e S-Metolacor Su Pomodoro: divieto di utilizzo di S-Metolacor Su Barbietola: divieto di utilizzo di Cloridazon Su Frumento: divieto di utilizzo di Azoxistrobin	Riduzione dei trattamenti ammessi in schede difesa DPI. Mancato impiego di prodotti rinvenuti nelle acque con superamento dei limiti di qualità (Direttiva 2000/60/UE) Salvaguardia della qualità delle acque

Tabella 9 – 10.1.01 - Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 16-Orticole difesa

Impegni	Descrizione Impegni	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
23-Impiego cover crop	Mantenere una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale (almeno fino alla fine del mese di febbraio mediante semina entro il 31 ottobre) Divieto di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari e diserbi fatta eccezione per disseccamento a termine periodo	La copertura del suolo con cover crop consente di ridurre i fenomeni erosivi e di limitare le perdite di lisciviazione dei nitrati. Si ottengono inoltre effetti positivi in termini di incremento della sostanza organica del suolo.
24-Precessione per prevenzione micotossine frumento duro	Divieto di precessione del frumento duro con mais o sorgo	Evitando la precessione colturale di mais e sorgo (frumento tenero) si prevengono in modo significativo le presenze di micotossine (DON, ecc.) nel frumento duro. In alternativa per il contenimento delle micotossine è necessario aumentare il numero di trattamenti con prodotti fitosanitari specifici
25-Impiego del sistema Irrinet	Impiego del sistema Irrinet per il calcolo del bilancio idrico con rispetto delle date e dei volumi consigliati. Registrazione dei dati meteo e irrigazione.	L'applicazione del metodo Irrinet tiene conto dei dati meteo, pedologici, e delle fasi fenologiche delle colture. Comporta una riduzione media del 20% dell'acqua irrigua in quanto vengono ottimizzate le epoche ed i volumi irrigui.

Tabella 10 – 10.1.01 - Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 23-Impiego cover crop, -24-Precessione per prevenzione micotossine frumento duro, 25-Impiego del sistema Irrinet

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Non pertinente.

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2:

- imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative;

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili per ettaro di SAU: i costi aggiuntivi, il mancato reddito e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 10% per il mantenimento e del 20% per l'introduzione) derivanti

dall'applicazione del tipo di operazione.

Si rimanda al paragrafo “Informazioni specifiche della misura” – “Descrizione della metodica...per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno...” per il dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto

- gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.9.2;
- le superfici agricole collocate sul territorio regionale.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Di seguito sono elencati i principi di selezione applicati per la selezione dei beneficiari:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- prima adesione alla Produzione integrata (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99, 1698/07 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. UE n. 1308/2013);
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi descritti nella presente scheda
- adozione della certificazione da parte di enti terzi

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate come riportato nella seguente Tabella a) - 10.1.01 – “Sostegni differenziati per colture praticate” .

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi accessori verranno concessi, sulle superfici direttamente interessate, i seguenti aiuti:

- 09 - Pomacee difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale): 250 Euro/ha
- 10 - Drupacee difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale): 250 Euro/ha
- 11 - Frutticole difesa avanzata 2 (impiego di vari preparati biologici): 150 Euro/ha
- 12 - Frutticole e Vite azioni agronomico-diserbo avanzate (esclusione impiego diserbanti, pirodiserbo): 90 Euro/ha
- 13 - Vite difesa avanzata 1 (impiego della confusione sessuale): 200 Euro/ha
- 14 - Vite difesa avanzata 2 (impiego di vari preparati biologici): 100 Euro/ha
- 15 - Vite azioni agronomico-difesa avanzate 1 (impiego potatura verde manuale o meccanica): 100 Euro/ha
- 16 - Orticole difesa avanzata 1 (impiego di vari preparati biologici): 200 Euro/ha
- 17 - Orticole difesa avanzata 2 (impiego trappole particolari per monitoraggio fitofagi): 60 Euro/ha
- 18 - Orticole azioni agronomico-diserbo avanzate (impiego teli pacciamanti biodegradabili): 250 Euro/ha
- 19 - Erbacee difesa avanzata 1 (impiego di vari preparati biologici): 100 Euro/ha
- 20 - Erbacee difesa avanzata 2 (impiego trappole particolari per monitoraggio fitofagi): 60 Euro/ha
- 21 - Seminativi azioni agronomiche avanzate (impiego pellets naturali o piante biocide): 100 Euro/ha
- 22 - Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque: 60 Euro/ha
- 23 - Impiego cover crop: 170 Euro/ha
- 24 - Precessione per prevenzione micotossine frumento duro: 60 Euro/ha
- 25 - Impiego del sistema Irrinet: 15 Euro/ha

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni aggiuntivi facoltativi o di ulteriori tipi di operazione della sottomisura 10.1 i massimali di 450 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee perenni e di 750 Euro/ha per le colture poliennali.

Non è prevista alcuna riduzione ai sostegni per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – art. 43.

Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

<i>Introduzione Produzione Integrata</i>		<i>Mantenimento Produzione Integrata</i>	
Colture praticate	Sostegno massimo annuo (€/ha)	Colture praticate	Sostegno massimo annuo (€/ha)
Foraggere	90	Foraggere	60
Seminativi	120	Seminativi	80
Bietola, riso e proteaginose	255	Bietola, riso e proteaginose	170
Ortive e altre ann.	310	Ortive e altre ann.	215
Olivo	340	Olivo	235
Vite e fruttiferi minori	450	Vite e fruttiferi minori	315
Arboree principali (melo, pero, pesco, susino)	530	Arboree principali (melo, pero, pesco, susino)	370

Tabella a) - 10.1.01 – “Sostegni differenziati per colture praticate”

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni:

L'operazione presenta un elevato livello di complessità nell'assetto degli impegni che lo caratterizzano. Le modalità di controllo previste dalla tabella di dettaglio consistono in

- verifiche incrociate tra registri tenuti dal beneficiario e informazioni reperibili dai documenti contabili, con visite aziendali ai magazzini
- Visite di campo con valutazioni tecniche visive e prelievi di campioni per analisi di residui di fitofarmaci.
- Visite di campo in occasione di particolari periodi dell'anno per la verifica del rispetto di divieti, dell'esecuzione di interventi, del posizionamento di strumenti di monitoraggio dei fitofagi, delle modalità tecniche adottate per l'effettuazione di operazioni agronomiche.

Quanto sopra comporterà importanti ricadute in termini di organizzazione delle attività di controllo e di acquisizione delle risorse relative, finalizzate a ridurre i rischi connessi alla complessità e numerosità degli impegni stabiliti.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Come tutte le misure / regimi di aiuto a superficie il tipo di operazione presenta i rischi connessi alla determinazione corretta delle superfici ammissibili.

Si presenta inoltre un elevato livello di complessità nella definizione dei requisiti funzionali del calcolo dell'aiuto in quanto la definizione dell'importo prevede un elevato numero di combinazioni di impegni / gruppi di colture. Tali combinazioni sono poi da integrare con le regole di "no double funding" determinate dalla demarcazione con i contributi OCM, con le indennità natura 2000 della misura 12.

I rischi determinati da tale livello di complessità si riflettono:

1. nello sviluppo degli applicativi gestionali e nella loro manutenzione evolutiva
2. nella determinazione dei calcoli dell'aiuto, in particolare nelle situazioni in cui devono essere applicate riduzioni ed esclusioni, per le difformità di superficie, per le infrazioni agli impegni, per demarcazioni, per superamento dei massimali di misura.
3. Nella possibilità di errori di compilazione da parte dei beneficiari, sia sulle domande di aiuto che su quelle annuali di pagamento

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Le numerose combinazioni di livelli di premio producono un effetto di moltiplicazione dei "gruppi di colture" come definiti dall'art. 17 par. 1 lett. b) del reg. (UE) n. 640/2014. Si produrranno più gruppi di colture di minore estensione.

Si ravvisa in tal caso il possibile incremento del tasso di errore nelle difformità di superficie, in quanto si riduce la possibilità di compensazione degli scostamenti di superficie anche di piccola entità tra particelle.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Rischi si rilevano negli aspetti di gestione delle basi cartografiche e del requisito di "adozione della certificazione da parte di enti terzi".

Si rimanda comunque alla fase di definizione dei parametri oggettivi nei documenti attuativi la valutazione di eventuali elementi di rischio riferiti alla controllabilità degli elementi oggettivi di quantificazione.

Si rimanda ugualmente alla prosecuzione della valutazione di controllabilità nella fase di redazione dei documenti attuativi ed anche alla fase in itinere, per la definizione di dettaglio della modalità di attuazione degli impegni volontari aggiuntivi sui disciplinari di produzione integrata.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Gli impegni base e aggiuntivi, descritti nella scheda, prevedono controlli non tutti realizzabili in via

amministrativa informatizzata, come descritto al punto R5.

La necessità di distribuire durante tutto l'anno l'attività di controllo, e di rispettare quanto previsto dall'art. 26 paragrafi 2 e 4 del reg. (UE) n. 809/2014, in merito alla calendarizzazione ed alle visite aggiuntive aziendali, comporta rischi di sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni:

L'attività di controllo sugli impegni sarà attuata attraverso la verifica delle schede di registrazione e anche attraverso la costituzione di un quaderno di campagna on-line, così come previsto dal D.M. n. 162 del 12/01/2015, dove i beneficiari della misura saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste dall'operazione.

I controlli in loco saranno svolti sulla base di procedure dettagliate e checklist.

Per ridurre questa categoria di rischio saranno previste azioni di formazione e di aggiornamento tecnico per gli addetti al controllo degli impegni.

Sarà predisposta una calendarizzazione delle operazioni di controllo collegata ai diversi tipi di impegno, prevedendo anche visite supplementari in azienda ove necessario, anche al di fuori del campione di controllo in loco.

Presso le strutture tecniche territoriali saranno individuati nuclei di controllo a carattere specialistico.

Saranno destinate le adeguate risorse strumentali e per indagini di laboratorio.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi a tale proposito saranno attenuati attraverso i necessari investimenti nello sviluppo degli applicativi gestionali. L'Autorità di Gestione garantirà che le specifiche tecniche per lo sviluppo degli applicativi sul sistema di gestione pratiche dell'organismo pagatore, con particolare riferimento alla definizione degli algoritmi di calcolo, siano adeguatamente fornite al fine di dirimere tutte le problematiche interpretative e di attuare le soluzioni tecniche gestionali.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

La verifica delle superfici sarà svolta nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo comune agli aiuti del primo e secondo pilastro, utilizzando strumenti di telerilevamento e visite in situ in via residuale e di controllo in loco.

Nei sopralluoghi in azienda per la verifica degli impegni e degli animali saranno anche accertati quei requisiti di eleggibilità delle superfici che non è possibile desumere dai sistemi di telerilevamento, e che

saranno pertanto oggetto di analisi specifiche di rischio nella selezione dei campioni.

Al fine della riduzione del tasso di errore dichiarativo delle superfici, le domande saranno compilate dal 2016 con l'ausilio di strumenti geospaziali.

Il sistema informativo dovrà inoltre gestire le sovrapposizioni potenziali di aiuti tra regimi diversi (OCM Ortofrutticola) in modo da rendere minimo il tasso di errore in tale ambito. A tale proposito si svilupperanno le necessarie integrazioni tra primo e secondo pilastro.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Nei documenti attuativi saranno definite le basi cartografiche ufficiali approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna, le tipologie di certificazione da parte di enti terzi che danno diritto alla priorità nella selezione e tutti i dettagli tecnici degli impegni aggiuntivi.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità e rischi di controllabilità elevati, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "*di dettaglio*" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione dell'operazione risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo e la definizione tecnica di dettaglio, nei Disciplinari di Produzione Integrata degli impegni aggiuntivi.

8.2.9.3.1.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.9.4.1. 01 - gestione suolo

8.2.9.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Le pratiche inerenti la gestione del suolo sono registrate nell'apposita scheda del registro cartaceo o

informatizzato.

Inoltre l'impegno può essere verificato in loco, con sopralluoghi anche speditivi nel periodo estivo / autunnale, sugli appezzamenti in cui l'aratura è stata da poco eseguita o è addirittura in corso, misurando il profilo dell'ultimo solco di aratura aperto, o il settaggio dell'aratro sulla macchina per i casi in cui, casualmente, si intercettasse il momento preciso in cui l'agricoltore effettua le lavorazioni. L'esistenza dell'inerbimento permanente delle colture arboree è riscontrabile in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate.

L'agricoltore deve presentare, assieme alla domanda di aiuto, una mappatura degli appezzamenti aziendali in cui questi sono classificati in relazione alla pendenza media di ciascuno nelle tre categorie - oltre 30% / tra 30 e 10% / meno di 10%.

8.2.9.3.1.9.4.2. 02 - scelta varietale e materiale di moltiplicazione

8.2.9.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la disponibilità dei certificati fitosanitari richiesti dai Disciplinari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f. = virus free) o (v.t. = virus tested) a norma

Decreto 24 luglio 2003)

8.2.9.3.1.9.4.3. 03 - avvicendamento colturale

8.2.9.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Nella domanda iniziale di adesione all'impegno, deve essere inserito un piano di rotazione per il quinquennio di impegno

Il confronto fra le dichiarazioni colturali dei diversi anni permette la verifica amministrativa che può acquisire maggiore precisione ove le dichiarazioni colturali siano prodotte con strumenti grafici.

8.2.9.3.1.9.4.4. 04 - fertilizzazione

8.2.9.3.1.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura o nel quaderno di campagna on line

Verifica della disponibilità dei certificati delle analisi del suolo.

Verifica della rispondenza del piano di fertilizzazione ai criteri riportati nel DPI

Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.

Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite.

Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.

8.2.9.3.1.9.4.5. 05 - irrigazione

8.2.9.3.1.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica in azienda della registrazione degli interventi irrigui e del dato pluviometrico o della documentazione relativa al piano di irrigazione. La verifica potrebbe essere automatizzata in caso di registrazioni on line

Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento, presenza di pluviometri, di strumenti di monitoraggio)

8.2.9.3.1.9.4.6. 06 - difesa integrata (volontaria)

8.2.9.3.1.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri culturali, registri di magazzino o nel quaderno di campagna on line.

Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti utilizzati per la difesa e il diserbo.

Verifica delle fatture di acquisto e relativo bilancio carico/scarico.

Ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.

Qualora nelle schede campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione,

Questa viene indicata sulle schede con la registrazione dei parametri relativi (campionamenti, catture, condizioni climatiche).

Quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici

strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), sarà verificata la presenza di tali dispositivi in campo.

Per gli interventi di difesa per cui vale l'indicazione dei Bollettini di Produzione

Integrata, l'addetto al controllo verifica su di essi la compatibilità delle date dei trattamenti eseguiti

Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego

dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi

È possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui, sulle schede, risultino non

indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico e nei casi in cui ci siano evidenze di trattamenti fitosanitari eseguiti ma non registrati (es infestanti disseccate, mortalità di colonie di afidi) .

8.2.9.3.1.9.4.7. 07 - regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

8.2.9.3.1.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

L'attuazione dell'impegno viene verificata mediante l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici, rilasciata dal Centro Prova al termine dell'operazione e acquisita in forma cartacea o attraverso interscambio tra sistemi informativi ove possibile.

8.2.9.3.1.9.4.8. 08 - tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.9.3.1.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle schede colturali, di magazzino o nel quaderno di campagna on line.

Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.

8.2.9.3.1.9.4.9. 09 - pomacee difesa avanzata 1 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni impieghi su registri colturali e registri di magazzino e verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici.

Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego

dei singoli mezzi tecnici sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione;

Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra la presenza dei mezzi tecnici in campo e l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.

È possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi

8.2.9.3.1.9.4.10. 10 - Drupacee difesa avanzata 1(aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni impieghi su registri colturali e registri di magazzino e verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici.

Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego

dei singoli mezzi tecnici sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione;

Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra la presenza dei mezzi tecnici in campo e l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.

È possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi

8.2.9.3.1.9.4.11. 11 - frutticole difesa avanzata 2 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.11.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni impieghi su registri colturali e registri di magazzino e verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici.

Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego

dei singoli mezzi tecnici sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione;

Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra la presenza dei mezzi tecnici in campo e l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.

È possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi

8.2.9.3.1.9.4.12. 12 - Frutticole e Vite azioni agronomico-diserbo avanzate (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.12.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni impieghi su registri colturali.

È possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi

8.2.9.3.1.9.4.13. 13 - vite difesa avanzata 1 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.13.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni impieghi su registri colturali e registri di magazzino e verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici.

Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego

dei singoli mezzi tecnici sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione;

Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra la presenza dei mezzi tecnici in campo e l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.

È possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi

8.2.9.3.1.9.4.14. 14 - Vite difesa avanzata 2 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.14.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni impieghi su registri colturali e registri di magazzino e verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici.

Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego

dei singoli mezzi tecnici sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione;

Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra la presenza dei mezzi tecnici in campo e l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.

È possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi

8.2.9.3.1.9.4.15. 15 - Vite azioni agronomico-difesa avanzate 1 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.15.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni impieghi su registri colturali

8.2.9.3.1.9.4.16. 16 - Orticole difesa avanzata 1 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.16.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni impieghi su registri colturali e verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici.

È possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi

8.2.9.3.1.9.4.17. 17 - Orticole difesa avanzata 2 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.17.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni catture su registri colturali e verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici

8.2.9.3.1.9.4.18. 18 - Orticole azioni agronomico-diserbo avanzate (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.18.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici.

È' possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi

8.2.9.3.1.9.4.19. 19 - Erbacee difesa avanzata 1 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.19.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni impieghi su registri colturali e verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici.

È' possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi

8.2.9.3.1.9.4.20. 20 - Erbacee difesa avanzata 2 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.20.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni catture su registri colturali e verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici.

8.2.9.3.1.9.4.21. 21- Seminativi azioni agronomiche avanzate (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.21.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici

8.2.9.3.1.9.4.22. 22 - Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.22.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazioni impieghi su registri colturali e verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici.

È' possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi

8.2.9.3.1.9.4.23. 23 - Impiego cover crop (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.23.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazione delle operazioni di semina e di rottura della copertura su registri colturali.

Verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici e di operazione eseguite da contoterrzisti.

Inoltre l'impegno può essere verificato in loco, con sopralluoghi anche speditivi nel periodo autunno-invernale.

8.2.9.3.1.9.4.24. 24 - Precessione per prevenzione micotossine frumento duro (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.24.1. Metodi di verifica degli impegni

L'avvicendamento deve essere registrato nelle schede colturali.

Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale.

Può essere effettuata la verifica in loco.

Sugli appezzamenti che ricadono su singole particelle catastali può essere eseguito un controllo informatico delle precessioni del frumento duro, con le colture non ammesse come precessione.

(catasto geografico)

Rispetto al greening si tratta di un vincolo aggiuntivo e specifico che il greening non contempla in alcun modo (mais e sorgo e FD sono colture diverse a fini greening)

8.2.9.3.1.9.4.25. 25 - Impiego del sistema Irrinet (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.9.4.25.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica diretta della iscrizione al sistema Irrinet e della registrazione dei dati di irrigazione direttamente via web (con supporto dell'Ente gestore per operazioni massali)

8.2.9.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per rispondere agli obiettivi delle Focus aree P4B e P4C, gli elementi di baseline rilevanti per il tipo di operazione 10.1.01 si rimanda ai paragrafi dei singoli impegni del tipo di operazione e alla tabella di concordanza nonché al paragrafo relativo alla baseline descritto a livello della Misura 10 e in particolare a:

- requisiti obbligatori di condizionalità afferenti al tema principale “Acque”, “Prodotti fitosanitari” “Suolo e stock di carbonio” e “Sicurezza alimentare”e, in particolare, a CGO1, BCAA 2, CGO 10, BCAA 4, BCAA 5 e CGO 4;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rimanda ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari descritti al paragrafo relativo specifico inserito a livello della Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per il tipo di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati sono riportati negli specifici box del tipo di operazione appartenenti al paragrafo “*Impegni agro-climatico-ambientali*”; i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti sono riportati nelle seguenti tabelle 11 e 12, inserite a seguire all'interno di questa sezione.

Tutte le suddette informazioni sono raggruppate nel loro complesso nella tabella di concordanza allegata al Programma.

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti individuati a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma.

È esclusa la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ed in particolare con art. 43, comma 2 lettera a) "diversificare le colture" del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto l'impegno C) avvicendamento colturale del tipo di operazione 10.1.01 non è oggetto di pagamento.

Impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti
01-Gestione del suolo	I costi aggiuntivi ed i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo e pratiche agronomiche, sono estremamente variabili a seconda delle diverse condizioni,, pertanto non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio. Viene imputata la attività di registrazione su schede registro degli interventi eseguiti fra i costi di transazione
02- Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	La scelta del materiale di moltiplicazione pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata .
03- Avvicendamento colturale	Costo redazione del piano di successione colturale. L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata. Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening
04- Fertilizzazione	Minori spese per acquisto fertilizzanti e riduzione delle rese dovute al minore impiego di fertilizzanti Manodopera per prelievo campioni per analisi terreno Manodopera per la redazione del piano di fertilizzazione. Le registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalla condizionalità e/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti vengono computati fra i costi di transazione
05-Irrigazione	Registrazione dati irrigazioni su schede colturali Eventuali costi per la redazione del piano irriguo, per l'acquisto e manutenzione degli strumenti specialistici di rilievo Costo registrazione dati meteo non ammissibile perché facente parte della difesa integrata obbligatoria: disponibilità dati meteo nei bollettini territoriali. Altri costi di registrazione su schede registro degli interventi eseguiti sono calcolati fra i costi di transazione
06- Difesa integrata (volontaria)	Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbo. Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio aziendale delle fitopatie Manodopera per rilievi di difesa integrata volontaria (catture trappole, esiti campionamenti visuali, ecc.) Manodopera per raccolta campioni Eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa integrata (minori rese e/o minore qualità) Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi fissi e variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari La attività di registrazione su schede registro degli interventi è calcolata fra i costi di transazione
07- Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	Rispetto al controllo funzionale obbligatorio, la regolazione strumentale volontaria comporta una spesa aggiuntiva che concorre a giustificare l'aiuto, seppure in misura modesta in quanto rapportata alla superficie e al periodo di validità dell'operazione.
08-Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino	I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti (come sopra indicato) fra i costi di transazione
09-Pomacee difesa avanzata 1	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro installazione; minori costi di impiego fitofarmaci
10-Drupacee difesa avanzata 1	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro installazione; minori costi di impiego fitofarmaci
11-Frutticole difesa avanzata 2	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro distribuzione; minori costi di impiego fitofarmaci

Tabella 11 -10.1.01 Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti per impegni da 1 a 11

Impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti
12-Frutticole e Vite azioni agronomico-diserbo avanzate	Maggiori costi per applicazione tecniche alternative all'uso dei diserbi.
13-Vite difesa avanzata 1	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro installazione; minori costi di impiego fitofarmaci
14-Vite difesa avanzata 2	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro distribuzione; minori costi di impiego fitofarmaci
15-Vite azioni agronomico-difesa avanzate 1	Maggiori costi per applicazione tecniche alternative.
16-Orticole difesa avanzata 1	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro installazione/applicazione; minori costi di impiego fitofarmaci
17-Orticole difesa avanzata 2	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro installazione/applicazione.
18-Orticole azioni agronomico-diserbo avanzate	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro installazione/applicazione.
19-Erbacee difesa avanzata 1	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro installazione/applicazione.
20-Erbacee difesa avanzata 2	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro installazione/applicazione.
21-Seminativi azioni agronomiche avanzate	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro installazione/applicazione.
22-Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque	Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati e loro installazione/applicazione.
23-Impiego cover crop	Maggiori costi per esecuzioni operazioni di lavorazione del terreno, semina, acquisto seme e distruzione a fine ciclo (trinciatura/interramento) Sovrapposizione marginale rispetto a BCAA 4 che richiede: - non obbligo di coltura di copertura ma permette anche vegetazione spontanea o presenza colture; - applicazione solo in terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi; - tempo di copertura inferiore (90 anziché 120) e su intervallo di tempo più lungo (15 settembre - 15 maggio). Non sovrapposizione con greening a norma art. 16 DM 18 novembre 2014 (Applicazione PAC) che esclude le colture intercalari da aree di interesse ecologico (lett i – comma 2 - art 46 del Reg 1307-2013)
24-Precessione per prevenzione micotossine frumento duro	Differenza di margine lordo fra precessioni di mais e sorgo e precessioni alternative più frequentemente adottabili (bietola, soia e medica)
25-Impiego del sistema Irrinet	Maggiori costi per accesso al sistema informatico e per gestione in corso d'opera e minori costi di irrigazione

Tabella 12 10.1.01 - Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti per impegna da 12 a 25

8.2.9.3.1.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.10.1.1. 01 - gestione suolo

8.2.9.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 5 (ex Standard 1.1) Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

(vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015 a pag. 11)

In particolare la distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m, nel caso di adozione delle norme nazionali. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

BCAA 4 (ex standard 1.2) - Copertura minima del suolo.

(vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015 a pag. 8)

a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate lavorazioni e profondità di lavorazione.

Usualmente per la semina di colture annuali gli agricoltori nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi specialmente all'impianto di prati permanenti o di vigneti.

Per le colture arboree, comunque poco presenti in condizioni di presenza così estrema, la lavorazione profonda all'impianto è solitamente con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva.

Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm.

Usualmente non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo.

Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.

8.2.9.3.1.10.1.2. 02 - scelta varietale e materiale di moltiplicazione

8.2.9.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997.

Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà.

8.2.9.3.1.10.1.3. 03 - avvicendamento colturale

8.2.9.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening)

“Greening”: diversificazione colturale:

se i seminativi sono superiori a 10 ettari vi è l’obbligo che (per una parte significativa dell’anno o del ciclo colturale) su tali seminativi vi siano almeno 2 colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detta superficie a seminativi.

l’obbligo sale a 3 colture diverse se i seminativi superano i 30 ettari. In tal caso la terza coltura deve occupare almeno il 5% della citata superficie.

Non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:

aziende con meno di 10 ettari di seminativi;

- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;

- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.

Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais).

8.2.9.3.1.10.1.4. 04 - fertilizzazione

8.2.9.3.1.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con atto regionale (Ogni regione deve indicare i suoi riferimenti normativi)

Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:

Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti

Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica

ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale

Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.

Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.

8.2.9.3.1.10.1.5. 05 - irrigazione

8.2.9.3.1.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi

8.2.9.3.1.10.1.6. 06 - difesa integrata (volontaria)

8.2.9.3.1.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale

le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).

La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.

Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata. che declassano parte del prodotto ottenuto.

8.2.9.3.1.10.1.7. 07 - regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

8.2.9.3.1.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”

L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.8. 08 - tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.9.3.1.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche

8.2.9.3.1.10.1.9. 09 - pomacee difesa avanzata 1 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo della confusione non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.10. 10 - Drupacee difesa avanzata 1 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo della confusione non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.11. 11 - frutticole difesa avanzata 2 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.11.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego dei mezzi tecnici indicati non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.11.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.12. 12 - Frutticole e Vite azioni agronomico-diserbo avanzate (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.12.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo/delle tecniche indicate non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.12.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.13. 13 - vite difesa avanzata 1 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.13.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo della confusione non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.13.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.14. 14 - Vite difesa avanzata 2 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.14.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo dei mezzi tecnici indicati non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

--

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.14.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.15. 15 - Vite azioni agronomico-difesa avanzate 1 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.15.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo/delle tecniche indicate non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.15.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.16. 16 - Orticole difesa avanzata 1 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.16.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo/delle tecniche indicate non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.16.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.17. 17 - Orticole difesa avanzata 2 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.17.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo/delle tecniche indicate non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

--

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.17.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.18. 18 - Orticole azioni agronomico-diserbo avanzate (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.18.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo/delle tecniche indicate non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.18.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.19. 19 - Erbacee difesa avanzata 1 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.19.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo/delle tecniche indicate non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.19.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.20. 20 - Erbacee difesa avanzata 2 (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.20.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo/delle tecniche indicate non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

--

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.20.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.21. 21- Seminativi azioni agronomiche avanzate (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.21.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo/delle tecniche indicate non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.21.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.22. 22 - Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.22.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo/delle tecniche indicate non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.22.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.23. 23 - Impiego cover crop (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.23.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 (ex standard 1.2) - Copertura minima del suolo.

(vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015 a pag. 8)

per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la

ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Baseline: nei DPI l'impiego del metodo/delle tecniche indicate non è vincolante

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.23.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'intervallo autunno inverno i terreni non investiti a colture autunno vernini vengono di norma lasciati nudi o coperti da vegetazione spontanea.

8.2.9.3.1.10.1.24. 24 - Precessione per prevenzione micotossine frumento duro (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.24.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Greening (vedi avvicendamento)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.24.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Il frumento duro in aziende con indirizzo cerealicolo specializzato viene frequentemente seminato in successione a mais o sorgo

8.2.9.3.1.10.1.25. 25 - Impiego del sistema Irrinet (aggiuntivo facoltativo)

8.2.9.3.1.10.1.25.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.1.10.1.25.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Di norma la irrigazione si basa su stime delle esigenze idriche delle colture e sulla disponibilità di acqua per irrigazione

8.2.9.3.2. 10.1.02 - Gestione degli effluenti

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione, fornisce una risposta a quanto emerso dall'analisi di contesto, promuove la riduzione delle emissioni di gas effetto serra, che sono apportate in ambito agricolo principalmente dai suoli e secondariamente dalle fermentazioni enteriche e dalla gestione delle deiezioni, applicando modalità di utilizzazione agronomica dei liquami di allevamento e del digestato da impianti di digestione anaerobica, che prevedono tecniche volte al contenimento dell'emissione di ammoniaca (NH₃) in atmosfera.

Si concorre al soddisfacimento del Fabbisogno F22 *“Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli, in particolare zootecnici”* contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della Focus area P5D *“Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura”*.

Il maggior contenimento dei rilasci dell'azoto ammoniacale in forma gassosa rispetto allo spandimento tradizionale col carro botte munito di piatto deviatore o di gettone si ha con l'utilizzo di attrezzature che effettuano l'iniezione dell'effluente fluido nel terreno ed in minor misura anche con distribuzioni senza interrimento, ma effettuate raso suolo a pressione atmosferica.

L'impegno di durata quinquennale riguarda la SAU aziendale che è soggetta allo spandimento dei liquami. Rispetto alla superficie impegnata il primo anno d'adesione, negli anni successivi sono ammesse diminuzioni non superiori al 20%.

I produttori di effluenti che forniscono i liquami devono risultare adempienti alle disposizioni riportate nel Regolamento regionale n.1 del 28 ottobre 2011.

Il tipo di operazione 10.1.02 prevede gli impegni riportati nel dettaglio in tabella 1 – 10.1.02 – *“Impegni e significato ambientale e agronomico”* con il rispettivo significato ambientale e agronomico.

È consentita sulle medesime superfici anche l'adozione dei tipi di operazioni: Produzione integrata (10.1.01) e Incremento sostanza organica (10.1.03) o Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica (10.1.04).”

10.1.02 – Gestione effluenti		
TIPO DI OPERAZIONE		
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO
01. Tecniche di distribuzione che riducono il rilascio dell'azoto ammoniacale	<p>Adozione di tecniche di distribuzione che riducono il rilascio dell'azoto ammoniacale in forma gassosa rispetto allo spandimento tradizionale col carro botte munito di piatto deviatore o di gettone.</p> <p>Più precisamente le tecniche da adottare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prati permanenti e arativi con colture alte meno di 30 cm: Spargimento a raso in strisce • Prati permanenti: Spargimento con scarificazione • Prati permanenti: Iniezione poco profonda (solco aperto) • Soprattutto prati permanenti, arativi: Iniezione profonda (solco chiuso) • Arativi: Spargimento a raso in strisce con incorporazione immediata 	<p>Sotto il profilo del beneficio ambientale le tecniche ad impegno vengono considerate principalmente per la loro capacità di ridurre le emissioni in atmosfera, in particolare di NH₃ che è un precursore delle polveri sottili.</p> <p>L'entità della riduzione delle emissioni in atmosfera nelle fasi di spandimento degli effluenti può essere stimata facendo riferimento al documento BREF, 2002 – IPPC, Reference Document on Best Available Techniques for intensive Rearing of Poultry and Pigs European Commission, European IPPC Bureau, Seville (SP) – siti Web: http://eippch.jrc.es</p> <p>Si riporta in tabella a) "Riduzioni delle emissioni in atmosfera tramite l'impiego delle migliori tecniche disponibili" un estratto della tabella contenuta nel documento sopracitato che evidenzia le possibili riduzioni delle emissioni in atmosfera se si adottano le "migliori tecniche disponibili" (BAT) rispetto alla tecnica usuale.</p>
02. Georeferenziazione con GPS o comunicazione preventiva	<p>Le informazioni relative alle date di intervento, alle quantità di effluente distribuita, alle attrezzature utilizzate devono essere registrate sui sistemi definiti nelle disposizioni attuative. E' richiesto inoltre che il percorso effettuato dalle macchine sia documentato dal tracciato GPS o in alternativa si sia provveduto a comunicare all'autorità di gestione con almeno tre giorni di anticipo il luogo ed il tipo di distribuzione che si intende eseguire.</p>	Non pertinente

Tabella 1 – 10.1.02 – "Impegni e significato ambientale e agronomico"

Tipo di uso del suolo	Tecnica	Riduzione delle emissioni di NH ₃
Prato, arativi con colture in atto, arativi liberi da colture	Spargimento superficiale in pressione con piatto deviatore o cannone irrigatore	0
Prato, arativi con colture in atto, arativi liberi da colture	Spargimento superficiale a bassa pressione e traiettoria corta; interrimento entro 6 ore su arativi liberi da colture	< 30%
Prati permanenti e arativi con colture alte meno di 30 cm	Spargimento a raso in strisce	30%
Prati permanenti	Spargimento con scarificazione	40%
Prati permanenti	Iniezione poco profonda (solco aperto)	60%
Soprattutto prati permanenti, arativi	Iniezione profonda (solco chiuso)	80%
Arativi	Spargimento a raso in strisce con incorporazione immediata	80%

8.2.9.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.

8.2.9.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento Regione Emilia-Romagna n° 1 del 4 Gennaio 2016;

Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6 marzo 2007 n. 4 "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" (programma d'azione in applicazione della Direttiva 91/676/CEE "Direttiva nitrati");

Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento.

8.2.9.3.2.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti gli imprenditori agricoli come definiti al paragrafo 8.2.9.2.

8.2.9.3.2.5. Costi ammissibili

Si riconoscono i maggiori oneri derivanti dall'adozione delle tecniche di distribuzione a bassa emissione e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 10%).

Si rimanda al paragrafo "informazioni specifiche della misura" – "Descrizione della metodica... per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno..." per il dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.

8.2.9.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto:

- le superfici agricole collocate sul territorio regionale;

- le superfici degli appezzamenti con pendenza media inferiore al 10%;

Le aziende che ai sensi della direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, sono soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), possono aderire al tipo di operazione 10.1.02, solo se tra le migliori tecniche disponibili che devono applicare, non sono previste quelle che riguardano l'applicazione dei liquami al suolo.

8.2.9.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si individuano di seguito i seguenti principi di selezione:

- collocazione nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e, subordinate alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- abbinamento con altre misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali o approcci collettivi che, avendo una ricaduta più ampia e concentrata, risultano più efficaci;
- maggiore estensione della superficie impegnata.

8.2.9.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo previsto è di 100 euro/anno per ogni ettaro interessato dagli interventi di distribuzione con tecniche a basso impatto.

Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.9.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

La presenza di un tracciato GPS di per sé non garantisce l'avvenuto spandimento in quanto potrebbe riferirsi a qualunque operazione colturale o transito sull'appezzamento

Per le aziende che fanno effettuare l'intervento di spandimento da contoterzisti c'è rischio di non poter identificare l'idoneità della macchina o della tecnica con cui è stata svolta l'operazione

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Ad oggi non è sviluppato un sistema di interscambio dati tra il sistema gestionale delle domande PSR che attivano gli impegni ACA, e il sistema informativo regionale di gestione per la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di Allevamento legge regionale 6 marzo 2007 n. 4 sulle aziende che attuano lo spandimento.

Il criterio di ammissibilità delle sole superfici degli appezzamenti “con pendenza media inferiore al 10%” non permette una esatta individuazione delle superfici ammissibili in quanto non si dispone di una cartografia georeferenziata.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

La possibilità di combinazione della misura con altri impegni ACA determina il rischio di sfioramento dei massimali regolamentari di misura.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La comunicazione preventiva dello spandimento consentirebbe teoricamente l'effettuazione di visite ispettive mirate, ma comporta comunque rischi in termini di onerosità dell'organizzazione delle attività di controllo e di risorse umane.

8.2.9.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

L'attività di controllo sugli impegni sarà attuata attraverso il tracciato GPS abbinato alla verifica delle schede di registrazione e anche attraverso la costituzione di un quaderno di campagna on-line, così come previsto dal D.M. n. 162 del 12/01/2015, dove i beneficiari della misura saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste dall'operazione.

Nelle fatture dei contoterzisti dovrà essere indicato il mezzo e la tecnica utilizzata per lo spandimento.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Si procederà allo sviluppo del sistema di interscambio dati tra il sistema gestionale delle domande PSR e il sistema informativo regionale di gestione per la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di Allevamento legge regionale 6 marzo 2007 n. 4 sulle aziende che attuano lo spandimento. Tale interscambio consentirà un ulteriore livello di controllo amministrativo informatizzato, sia a livello di aziende che a livello di superfici oggetto di spandimento.

Si procederà alla definizione con atto regionale di una cartografia georeferenziata sul sistema GIS dell'Organismo Pagatore con l'indicazione della pendenza media delle superfici.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Nelle domande di pagamento verranno implementati controlli che permetteranno di abbattere al massimale regolamentare gli eventuali sforamenti.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale

8.2.9.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza risulta l'interscambio con la banca dati regionale reflui zootecnici, e l'adeguamento delle basi cartografiche delle pendenze.

8.2.9.3.2.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.9.4.1. 1.01 Tecniche di distribuzione che riducono il rilascio dell'azoto ammoniacale

8.2.9.3.2.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

I controlli possono essere effettuati in loco susseguenti alle comunicazioni presentate all'autorità di gestione o senza preavviso nei periodi in cui si effettuano normalmente gli spandimenti.

Le informazioni relative alle date di intervento, alle quantità di effluente distribuita, alle attrezzature utilizzate devono essere registrate sui sistemi definiti nelle disposizioni attuative.

8.2.9.3.2.9.4.2. 2.02 Georeferenziazione con GPS o comunicazione preventiva

8.2.9.3.2.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifiche documentali sul registro delle distribuzioni, sui tracciati GPS e sulle fatture di eventuali servizi prestati da contoterzisti. Altri controlli possono essere effettuati in loco susseguenti alle comunicazioni

presentate all'autorità di gestione o senza preavviso nei periodi in cui si effettuano normalmente gli spandimenti.

8.2.9.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per rispondere agli obiettivi della Focus area P5D, gli elementi di baseline rilevanti per il tipo di operazione 10.1.02 si rimanda ai paragrafi dei singoli impegni del tipo di operazione e alla tabella di concordanza nonché al paragrafo relativo alla baseline descritto a livello della Misura 10 e in particolare a:

- requisiti obbligatori di condizionalità afferenti al tema principale “Acque” e, in particolare, al CGO1;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rimanda ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti descritti al paragrafo relativo specifico inserito a livello della Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per il tipo di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale

metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati sono riportati negli specifici box del tipo di operazione appartenenti al paragrafo “*Impegni agro-climatico-ambientali*”; i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti sono riportati in tabella 2 10.1.02 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno”. Tutte le suddette informazioni sono raggruppate nel loro complesso nella tabella di concordanza allegata al Programma .

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti individuati a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma.

È esclusa la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del tipo di operazione 10.1.02.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.02 – Gestione effluenti
IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
01. Tecniche di distribuzione che riducono il rilascio dell'azoto ammoniacale	L'utilizzo di attrezzature specifiche comporta maggiori costi imputabili alla minor capacità lavorativa e alla maggiore complessità dei cantieri di lavoro. Ai maggiori costi viene detratto il risparmio per il minor impiego di concimi chimici.
02. Georeferenziazione con GPS o comunicazione preventiva	Costi di transazione per la comunicazione preventiva. Costi aggiuntivi per la georeferenziazione delle distribuzioni con sistema GPS.

Tabella 2 - 10.1.02 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno”

8.2.9.3.2.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.2.10.1.1. 1.01 Tecniche di distribuzione che riducono il rilascio dell'azoto ammoniacale

8.2.9.3.2.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4-CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti)

Regolamento Regionale n.1 del 28/11/2011- CAPO I - Programma d'azione per le **zone vulnerabili da**

nitri di d'origine agricola (ZVN).

Distingue le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che utilizzano effluenti zootecnici nelle ZVN:

- a. obblighi amministrativi (ad es. comunicazione e registrazione impieghi);
- b. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti (ad es. dimensioni minime);
- c. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti (ad es. 170 kg/ha anno di azoto zootecnico e MAS per coltura);
- d. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti (ad es. divieto di spandimento in inverno),
- e. Criteri di utilizzazione agronomica (ad es. modalità di distribuzione).

Per quanto riguarda la registrazione delle distribuzioni prevede per le aziende operanti in ZVN (art. 20), la registrazione della distribuzione degli effluenti zootecnici (escluse le aziende con allevamenti che producono meno di 1000 kg/anno di azoto al campo).

Per quanto riguarda gli apporti massimi d'azoto in forma efficiente stabilisce che non si possono superare i limiti massimi di apporto standard (MAS), qualunque sia il tipo di fertilizzante azotato utilizzato, così come definiti in tab 6° dell'allegato II.

Per quanto riguarda i limiti all'utilizzazione dei liquami per superfici in pendenza (art. 5) ne vieta l'utilizzo su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%. Si consente di elevare tale limite sino al 15% in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

La baseline fa riferimento alle prescrizioni normative del Regolamento Regionale n. 1 del 28/11/2011 PAN – CAPO II . Disciplina per l'utilizzazione agronomica in **zone non vulnerabili da nitrati (ZO)**.

- Per quanto riguarda i “Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione” (art. 38) prevede che:

- a) la distribuzione dei liquami con erogatori deve avvenire a pressioni di esercizio inferiori a 6 atmosfere;
- b) i liquami, i letami e materiali assimilati, gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro 24 ore dalla distribuzione. Sono escluse da tali modalità gli appezzamenti con copertura vegetale in atto.

- Per le aziende operanti in zona ordinaria (art. 40), la registrazione delle distribuzioni di effluenti è obbligatoria per le aziende con allevamenti che producono più di 3000 kg/anno di azoto al campo.

- Per quanto riguarda i limiti all'utilizzazione dei liquami per superfici in pendenza (art. 32) ne vieta l'utilizzo su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%. Si consente di elevare tale limite sino al 15% in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e

l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.2.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La tecnica usuale di riferimento, non comprende l'iniezione diretta, la distribuzione raso terra a pressione atmosferica o l'incorporamento contestuale al terreno al momento della distribuzione in campo.

Nella pratica ordinaria la distribuzione degli effluenti viene effettuata sottoponendo il liquido a pressione ed utilizzando il carro botte munito di piatto deviatore o di gettone. Le pressioni normalmente utilizzate coi piatti deviatori e coi gettoni anche se inferiori a 6 atmosfere determinano una spinta frantumazione dei liquami e la formazione aerosol e sono quindi modalità di distribuzione con alta emissività.

L'interramento viene effettuato normalmente il giorno successivo alla distribuzione (entro 24 ore). In termini di controllo delle emissioni tale tecnica è parzialmente efficace perché il grosso delle perdite in atmosfera si verifica nelle prime ore susseguenti alla distribuzione.

8.2.9.3.2.10.1.2. 2.02 Georeferenziazione con GPS o comunicazione preventiva

8.2.9.3.2.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.2.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente non sono effettuate georeferenziazioni delle distribuzioni con GPS.

8.2.9.3.3. 10.1.03 - Incremento sostanza organica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Così come si evince dall'analisi di contesto, i contenuti in sostanza organica nei suoli regionali permangono medio-bassi, in particolare nella pianura romagnola, anche in conseguenza dei cambiamenti climatici, delle asportazioni dei residui dai campi e del limitato utilizzo agronomico di ammendanti.

Il tipo di operazione fornisce una risposta direttamente al Fabbisogno F17 "*Promuovere la gestione sostenibile dei suoli*", contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della Focus area P4C "*Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi*" e indirettamente incide sulla focus area P5D "*Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura*". In particolare, con una gestione agronomica che preveda l'apporto di ammendanti s'intende controbilanciare la tendenza alla riduzione di sostanza organica nei suoli agricoli e migliorare le caratteristiche chimico-fisico-biologiche dei terreni con conseguente riduzione dei fenomeni erosivi e aumento della ritenzione idrica dei suoli. SI favorisce nel contempo la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo che rappresenta un fattore decisivo per la mitigazione dei cambiamenti climatici, considerato che il suolo costituisce il maggiore serbatoio di carbonio negli ecosistemi terrestri. La distribuzione di ammendanti oltre a bilanciare la riduzione della sostanza organica del suolo, rende disponibili i nutrienti in maniera graduale, riducendo quindi il rischio di una loro lisciviazione.

Il tipo di operazione 10.1.03 ha una durata quinquennale e prevede gli impegni riportati nel dettaglio in tabella 1 – 10.1.03 - "Impegni e significato ambientale e agronomico" e correlati con il rispettivo significato ambientale e agronomico.

È consentita sulle medesime superfici anche l'adozione dei tipi di operazioni: Produzione integrata (10.1.01) e Gestione degli effluenti (10.1.02).

TIPO DI OPERAZIONE		10.1.03 - Incremento sostanza organica
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
01. Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili	Gli ammendanti commerciali, da individuarsi tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75, utilizzabili sono: letame, letame artificiale, ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante torboso composto. Tra le frazioni palabili assimilate al letame sono utilizzabili: lettiere esauste, materiali palabili ottenuti col trattamento di separazione della frazione solida dei liquami, effluenti sottoposti a trattamento di compostaggio. Le superfici oggetto d'impegno devono essere fissate nel primo anno di impegno e devono rimanere tali per l'intero quinquennio.	Controbilanciare la tendenza alla riduzione di sostanza organica nel suolo, favorendo la conservazione ed il sequestro del carbonio. Migliorare le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei terreni per ridurre i fenomeni erosivi, migliorare la ritenzione idrica rendere disponibili i nutrienti in maniera graduale.
02. Limiti quantitativi da rispettare	Le quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle superfici ad impegno deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro per anno. Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti quantitativi massimi stabiliti dai disciplinari di produzione integrata.	La materia organica da incorporare al terreno per avere un effetto positivo deve essere di una certa entità. E' per questo che è stato fissato un quantitativo minimo. D'altra parte è però opportuno non eccedere oltre determinati limiti per non favorire possibili perdite di nutrienti.
03. Piano di fertilizzazione analitico	Il fabbisogno in elementi nutritivi delle colture deve essere definito utilizzando i metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione integrata. E' quindi richiesta la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del terreno. Gli apporti di azoto non possono comunque mai superare i limiti di massima applicazione standard (MAS) di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 28/11/2011.	Oltre a migliorare le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche del suolo gli ammendanti apportano elementi nutritivi che devono essere opportunamente conteggiati. Apporti di elementi nutritivi commisurati ai fabbisogni colturali riducono i possibili rischi d'inquinamento.
04. Impiego di concimi minerali	Con l'impiego dei concimi minerali non è possibile coprire più del 60% del fabbisogno in azoto della coltura.	Il contenimento nell'uso dei concimi minerali si concretizza con un minor rischio di perdita degli elementi nutritivi dallo strato di terreno esplorato dagli apparati radicali.
05. Registrazione schede	E' obbligatorio compilare le schede di registrazione delle fertilizzazioni e quella del magazzino dei fertilizzanti	Non pertinente.
06. Tenuta della documentazione	Il beneficiario è tenuto a conservare per il periodo d'impegno: le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti e dei concimi minerali; le note di consegna dei materiali palabili; i certificati d'analisi del terreno, o i dati ricavabili dalla consultazione del catalogo dei suoli; il piano di fertilizzazione.	Non pertinente.

Tabella 1_10.1.03 - "Impegni e significato ambientale e agronomico"

8.2.9.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.

8.2.9.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento Regione Emilia-Romagna n° 1 del 4 Gennaio 2016;

Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6 marzo 2007 n. 4 “Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari” (programma d'azione in applicazione della Direttiva 91/676/CEE “Direttiva nitrati”).

8.2.9.3.3.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti gli imprenditori agricoli come definiti al paragrafo 8.2.9.2.

8.2.9.3.3.5. Costi ammissibili

Si riconoscono i maggiori costi rispetto all'impiego dei fertilizzanti di sintesi che comporta l'acquisto e la distribuzione degli ammendanti e dei materiali palabili di origine zootecnica e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 5%).

Si rimanda al paragrafo “Informazioni specifiche della misura” – “Descrizione della metodica...per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno...” per il dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.

8.2.9.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto:

- superfici agricole collocate sul territorio regionale;
- le aziende con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione scarsa o normale secondo la griglia riportata nei Disciplinari di Produzione Integrata. Per la determinazione della concentrazione di materia organica nei terreni aziendali è ammessa l'utilizzazione dei dati, espressi con una griglia di 0,5 kmq, riportati nel catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano romagnola. Le aziende con terreni in collina debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici;
- le aziende agricole con indirizzo produttivo vegetale che non svolgano quindi attività di allevamento

o gestiscano impianti di digestione anaerobica.

Non possono usufruire dell'aiuto i terreni in possesso alle aziende con indirizzo vegetale che sono dati in concessione a terzi per lo spandimento di reflui d'allevamento o di digestato.

8.2.9.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si individuano di seguito i seguenti principi di selezione:

- terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (< di 127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014;
- terreni ricadenti in collina e montagna;
- abbinamento con altre misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali (produzione integrata);
- maggiore estensione della superficie impegnata.

8.2.9.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore di sostegno finanziario per l'impegno è di 180 euro/anno rispettivamente per ogni ettaro interessato dagli interventi di distribuzione di matrici organiche.

Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.9.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

La verifica dell'apporto di S.O. determina il rischio di non corretta individuazione delle superfici e delle quantità oggetto di distribuzione di ammendante.

L'apporto di ammendanti e la sua combinazione percentuale con la concimazione minerale sulle superfici oggetto di impegno determina il rischio di non corretta verifica.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

C'è il rischio di non corretta individuazione delle superfici ammissibili senza la disponibilità di un adeguato strumento cartografico di riferimento.

C'è il rischio di non corretta identificazione dei beneficiari senza l'interscambio con la banca dati reflui zootecnici e BDN.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

La possibilità di combinazione della misura con altri impegni ACA determina il rischio di sfioramento dei massimali regolamentari di misura.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

8.2.9.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Per mitigare il rischio di non corretta individuazione delle superfici e delle quantità occorre prevedere una attività di controllo sugli impegni attuata attraverso la verifica delle schede di registrazione e anche attraverso la costituzione di un quaderno di campagna on-line, così come previsto dal D.M. n. 162 del 12/01/2015, dove i beneficiari della misura saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste dall'operazione.

Occorre verificare in loco che le quantità di effluenti palabili con le superfici dichiarate di spandimento al fine di valutare il rispetto della percentuale di azoto di sostanza secca per unità di superficie.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Si definirà con atto regionale una cartografia georeferenziata sul sistema GIS dell'organismo Pagatore che identifichi le tipologie di suolo in funzione della classe media di dotazione di Sostanza Organica. Per le aree su cui non risulta disponibile il supporto cartografico si procederà attraverso istruttoria documentale.

Si svilupperanno gli interscambi con la BDN per escludere aziende zootecniche e con la banca dati reflui zootecnici per escludere le aziende con impianti di digestione anaerobica.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Nelle domande di pagamento verranno implementati controlli che permetteranno di abbattere al massimale regolamentare gli eventuali sfioramenti.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale

8.2.9.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza risulta l'interscambio con la BDN, la banca dati regionale reflui zootecnici, e l'adeguamento delle basi cartografiche delle tipologie di suolo.

8.2.9.3.3.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.9.4.1. 01. Apporto di ammendanti commerciali

8.2.9.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifiche documentali: controllo del registro delle distribuzioni, delle schede di magazzino e delle fatture di acquisto dei fertilizzanti.

8.2.9.3.3.9.4.2. 02. Limiti quantitativi da rispettare

8.2.9.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo del registro delle distribuzioni, delle schede di magazzino e delle fatture di acquisto dei fertilizzanti.

8.2.9.3.3.9.4.3. 03. Piano di fertilizzazione analitico

8.2.9.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo del piano di fertilizzazione e della sua corretta predisposizione.

Controllo della presenza dei certificati d'analisi del terreno o della scheda del catalogo dei suoli.

8.2.9.3.3.9.4.4. 04. Impiego dei concimi minerali

8.2.9.3.3.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo del registro delle distribuzioni, del piano di fertilizzazione, delle schede di magazzino e delle fatture di acquisto dei fertilizzanti.

8.2.9.3.3.9.4.5. 05. Schede di registrazione

8.2.9.3.3.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo che il registro delle distribuzioni e le schede di magazzino siano stati compilati.

8.2.9.3.3.9.4.6. 06. Tenuta della documentazione

8.2.9.3.3.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della presenza dei documenti

8.2.9.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per rispondere agli obiettivi della Focus area P4C, gli elementi di baseline rilevanti per il tipo di operazione 10.1.03 si rimanda ai paragrafi dei singoli impegni del tipo di operazione e alla tabella di concordanza nonché al paragrafo relativo alla baseline descritto a livello della Misura 10 e in particolare a:

- requisiti obbligatori di condizionalità afferenti al tema principale “Acque” e, in particolare, al CGO1;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rimanda ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti descritti al paragrafo relativo specifico inserito a livello della Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per il tipo di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati sono riportati negli specifici box del tipo di operazione appartenenti al paragrafo "*Impegni agro-climatico-ambientali*"; i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti sono riportati in tabella 2 – 10.1.03 – "*Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.*".

Tutte le suddette informazioni sono raggruppate nel loro complesso nella tabella di concordanza allegata al Programma.

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti individuati a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma.

È esclusa la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del tipo di operazione 10.1.03.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.03 - Incremento sostanza organica
IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
01. Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili	Maggiori costi per l'acquisto degli ammendanti meno il risparmio dovuto al minor impiego di concimi minerali. Maggiori costi per la distribuzione in azienda degli ammendanti e per il loro interrimento.
02. Limiti quantitativi minimi e massimi	Non è oggetto di corresponsione di mancato reddito o di maggiori costi
03. Piano di fertilizzazione analitico	Maggiori costi dovuti alla predisposizione del piano di fertilizzazione. Maggiori costi dovuti al campionamento ed alle analisi del terreno per quanto previsto
04. Impiego di concimi minerali	Non è oggetto di corresponsione di mancato reddito o di maggiori costi
05. Registrazione schede	Costi di transazione
06. Tenuta della documentazione	Nessun costo.

Tabella 2 – 10.1.03 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.”

8.2.9.3.3.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.10.1.1. 01. Apporto di ammendanti commerciali

8.2.9.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 – CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti);

Regolamento Regionale n.1 del 28/11/2011- CAPO I - Programma d'azione **per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).**

distingue le seguenti tipologie d'impegno:

- A. obblighi amministrativi (ad es. registrazione delle utilizzazioni);
- B. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti (ad es. MAS per coltura);
- C. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (ad es. divieto di spandimento in inverno).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate **al di fuori delle zone vulnerabili**. ai nitrati (DM 19 aprile 1999) e del Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Il Regolamento Regionale n. 1 del 28/11/2011 – CAPO II .

Disciplina per l'utilizzazione agronomica in zone non vulnerabili da nitrati (ZO).

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La maggioranza dei terreni agricoli della Regione risultano avere una bassa dotazione in sostanza organica. Ciò dipende dagli indirizzi colturali, dalle pratiche agronomiche ma anche dal fatto che negli ultimi decenni si è affermato un modello di agricoltura intensivo che ha privilegiato l'utizzo di concimi di sintesi a discapito dei fertilizzanti organici con funzione ammendante. Si ricorda che nel panorama zootecnico regionale la disponibilità di letame è molto contenuta, causa la prevalenza di sistemi di allevamento senza lettiera (paglia).

8.2.9.3.3.10.1.2. 02. Limiti quantitativi da rispettare

8.2.9.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Per quanto riguarda la quantità massima di azoto di origine zootecnica vige l'obbligo di non superare i 170 kg/ha/anno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Per quanto riguarda la quantità massima di azoto di origine zootecnica vige l'obbligo di non superare i 340 kg/ha /anno.

--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Per quanto riguarda la quantità massima di azoto di origine zootecnica vige l'obbligo di non superare i 340 kg/ha /anno.
--

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

L'impiego di ammendanti nelle aziende con indirizzo produttivo "vegetale" non è frequente perché risulta più vantaggioso non solo per motivi economici ma anche per praticità d'uso utilizzare concimi di sintesi caratterizzati da titoli in nutrienti elevati e facile manipolazione. Raramente viene fatta un'adeguata valutazione delle giuste quantità di ammendante d'apportare.

8.2.9.3.3.10.1.3. 03. Piano di fertilizzazione analitico

8.2.9.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Per quanto riguarda gli apporti massimi d'azoto in forma efficiente il PAN stabilisce che non si possano superare i limiti massimi di apporto standard (MAS), qualunque sia il tipo di fertilizzante azotato utilizzato, così come definiti in tab 6° dell'allegato II. Per le aziende che utilizzano oltre 3000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento (art. 15) sussiste l'obbligo di elaborare un "piano di utilizzazione agronomica degli effluenti" (PUA).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non presente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non presente

--

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria gli impieghi di azoto si basano su “ricette “ standard e non si utilizzano metodi di calcolo analitici per stimare il reale fabbisogno delle colture. Quasi mai viene calcolata la quota di azoto efficiente apportata con gli ammendanti.
--

8.2.9.3.3.10.1.4. 04. Impiego dei concimi minerali

8.2.9.3.3.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non presente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non presente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non presente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.3.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.3.10.1.5. 05. Schede di registrazione

8.2.9.3.3.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Per quanto riguarda la registrazione delle distribuzioni il PAN prevede per le aziende operanti in ZVN (art. 20), la registrazione della distribuzione dei fertilizzanti azotati per le aziende con più di 6 ha di SAU e per gli allevamenti che producono più di 1000 kg/anno di azoto al campo).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Per le aziende operanti in zona ordinaria, gli unici impieghi che devono essere registrati, qualora si distribuiscano più di 3000 kg/anno di azoto al campo, sono quelli degli effluenti di allevamento.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Per le aziende operanti in zona ordinaria (art. 40), gli unici impieghi che devono essere registrati, qualora si distribuiscano più di 3000 kg/anno di azoto al campo, sono quelli degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati derivanti dal trattamento di biomasse (digestato).

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.3.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La registrazione degli impieghi dei fertilizzanti commerciali che contengono azoto non è in genere effettuata. Solo nel caso di aziende che operano in ZVN (se superano certe dimensioni) viene tracciato l'utilizzo dei prodotti contenenti azoto.

8.2.9.3.3.10.1.6. 06. Tenuta della documentazione

8.2.9.3.3.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.3.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.4. 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il contenuto di sostanza organica del suolo (SOM) è il principale indicatore di qualità del suolo, in termini chimici, fisici e biologici. La sostanza organica del suolo influenza come la produzione primaria (con approvvigionamento di cibo, fibre, ecc.), la formazione del suolo (pedogenesi), i cicli biogeochimici degli elementi, la regolazione del clima e delle disponibilità idriche.

I suoli dell'Emilia-Romagna hanno un contenuto in sostanza organica che varia in conseguenza della tessitura e delle pratiche agricole. Il contenuto di sostanza organica dei suoli di pianura è in media pari al 2,6%, ma nell'area centro-orientale (province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) il valore non supera il 2% (Carbonio organico < 1,16%).

La conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo (*Focus Area P5E*) rappresenta un fattore decisivo per la mitigazione dei cambiamenti climatici, considerato che il suolo costituisce il maggiore serbatoio di carbonio negli ecosistemi terrestri. Le lavorazioni, particolarmente quelle che determinano il rivoltamento degli strati del terreno, come l'aratura, espongono la porzione sottosuperficiale del suolo agli agenti atmosferici, favorendo la mineralizzazione della sostanza organica. Al contrario, come si evince dall'analisi di contesto, i suoli agricoli della Regione Emilia-Romagna, opportunamente gestiti, hanno la possibilità di sequestrare in media fino a 14 t/ha di sostanza organica, riducendo così il carbonio emesso in atmosfera e contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il declino in atto dell'attività zootecnica e la specializzazione produttiva sempre più spinta determinano un forte squilibrio nel bilancio della sostanza organica, per cui le aziende ad indirizzo vegetale, in tutto il territorio regionale, non sono in grado di reintegrare la materia organica consumata mediante le normali pratiche agricole.

L'agricoltura conservativa è una tecnica produttiva, già diffusa in alcune aree, di cui è scientificamente comprovata l'efficacia nel preservare il contenuto di SOM, fino a poterne addirittura invertire la tendenza degradativa.

La riduzione o l'eliminazione delle lavorazioni e il mantenimento della copertura del terreno possono essere molto utili anche nelle aree acclivi della fascia collinare della RER. In questi territori l'agricoltura conservativa è in grado di determinare una riduzione fino all'80% della perdita di suolo per erosione idrica superficiale.

Il tipo di operazione contribuisce a fornire una risposta al Fabbisogno F17 *“Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”* e al conseguimento degli obiettivi della Focus area P4C *“Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”*, indirettamente sulle focus area P5D *“Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura”* e P5E *“Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”*. Si intende fornire un sostegno annuale per compensare i costi aggiuntivi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni di gestione per l'introduzione dell'agricoltura

conservativa, rispetto a quella convenzionale.

In particolare, i beneficiari del tipo di operazione sono tenuti ad applicare per un periodo di sei anni gli impegni di base di seguito specificati, che possono essere integrati da un impegno aggiuntivo volontario, finalizzato a potenziare i risultati ambientali ed agronomici ottenibili con l'impegno base.

Si distinguono pertanto due livelli di attuazione del tipo di operazione: un livello base, comune a tutti gli aderenti al tipo di operazione, e un'azione volontaria aggiuntiva, i cui impegni sono riportati nel dettaglio nelle tabelle 1 e 2 – 10.1.04 - “Impegni e significato ambientale e agronomico” e correlati con il rispettivo significato ambientale e agronomico.

È consentita sulle medesime superfici l'adozione del tipo di operazione Gestione effluenti (10.1.02).”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
01.01.B I residui colturali devono essere lasciati in campo	I residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interrimento e non devono essere asportati.	Il divieto di asportazione e di interrimento dei residui colturali contribuisce a mantenere il suolo in buone condizioni fisiche, proteggendolo dalla compattazione, dovuta all'azione battente delle piogge. Nelle aree acclivi la presenza in campo dei residui colturali contrasta l'erosione idrica e, inoltre, la biomassa assicura l'apporto di sostanza organica al suolo, contribuendo al suo mantenimento.
01.02 Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi	Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi. Ai fini del rispetto del divieto di ristoppio, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo) sono considerati come colture analoghe e, quindi, non possono succedersi.	L'impostazione di una rotazione colturale adeguata è un presupposto necessario a garantire il successo delle tecniche conservative. Contribuisce, inoltre, a limitare l'insorgenza di patologie riconducibili alla "stanchezza" del terreno.
01.03 Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo	Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo	La registrazione delle operazioni consente di verificare la correttezza delle medesime.
01.04 La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni	La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni. Fatta salva la superficie complessiva, quella dedicata ad una specifica coltura può variare in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale.	Gli effetti positivi dell'agricoltura conservativa sulla qualità del suolo possono ottenersi solo se le relative tecniche risultano applicate per un congruo periodo di tempo.
02. Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo	L'azione aggiuntiva si attua mediante semina di specie vegetali caratterizzate da un rapido sviluppo della vegetazione, al fine di evitare che il suolo resti nudo per un lungo periodo, particolarmente in precessione alle colture primaverili-estive. La semina delle colture di copertura deve essere effettuata su sodo, utilizzando le attrezzature previste per le colture principali nell'impegno base. In coerenza con le tecniche conservative dell'impegno base, la coltura di copertura a fine ciclo non deve essere interrata, il terreno non deve essere oggetto di lavorazione e la semina della coltura successiva deve effettuarsi su sodo.	L'operazione aggiuntiva di copertura vegetale può potenziare gli effetti di protezione del suolo conseguenti all'adozione dell'impegno principale di non lavorazione del terreno. La copertura vegetale del suolo contribuisce a mantenere il suolo in buone condizioni fisiche, prevenendone la compattazione, contiene l'inquinamento delle acque dovuto ai nutrienti, contrasta l'erosione idrica nelle aree acclivi. La biomassa delle colture di copertura assicura anche l'apporto di sostanza organica al suolo, contribuendo al suo mantenimento. Le colture di copertura riducono gradualmente la pressione della flora infestante, in conseguenza dell'attività competitiva che esse svolgono, limitando densità e potenziale di propagazione delle malerbe.

Tabella 2 – 10.1.04 - "Impegni e significato ambientale e agronomico"

10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica		
TIPO DI OPERAZIONE	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO
01.01 Introduzione della non lavorazione sui seminativi	omissis	omissis
01.01.A Le modalità di semina consentite sono la semina diretta (no till) e la lavorazione a bande (strip till).	<p>Tale seconda modalità prevede esclusivamente una coltivazione superficiale del terreno in corrispondenza del solco di semina, che escluda l'uso di organi lavoranti azionati dalla presa di potenza del trattore ed eviti il rimescolamento del terreno in senso verticale. La lavorazione a bande è applicabile alle sole colture seminate a file, distanziate tra loro non meno di 40 centimetri, tale che la superficie di terreno interessata dalla minima lavorazione non superi il 50% della superficie complessiva. Le semine devono essere effettuate esclusivamente per mezzo di macchine che dispongano di organi discissori, atti a incidere il terreno sodo, di distributori che posizionino opportunamente il seme ed eventuali altri prodotti nel solco di semina, e organi che richiudano il solco, senza rivoltamento del terreno. Il beneficiario è tenuto ad attestare l'impiego di seminatrici da sodo mediante titolo di possesso ovvero documento rilasciato dal prestatore di servizi (contoterzista).</p> <p>Nel corso del periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori solo nel caso in cui si verificano condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.). In preparazione della semina, con seminatrici da sodo, delle colture primaverili-estive a file è in alternativa consentito l'uso di attrezzi per la cosiddetta lavorazione delle stoppie o vertical tillage. Tali attrezzi, non azionati dalla presa di potenza del trattore sono costituiti da batterie di dischi piatti folli che sminuzzano i residui colturali, mescolandoli con i primissimi strati del terreno. Il beneficiario dovrà richiedere autorizzazione e giustificare gli interventi di decompattamento o di lavorazione delle stoppie che comunque dovranno evitare l'inversione dello strato superficiale di terreno.</p>	<p>Il divieto di asportazione e di interrimento dei residui colturali contribuisce a mantenere il suolo in buone condizioni fisiche, proteggendolo dalla compattazione, dovuta all'azione battente delle piogge.</p> <p>Nelle aree acclivi la presenza in campo dei residui colturali contrasta l'erosione idrica e, inoltre, la biomassa assicura l'apporto di sostanza organica al suolo, contribuendo al suo mantenimento.</p>

Tabella 1 – 10.1.04 - "Impegni e significato ambientale e agronomico"

8.2.9.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.

8.2.9.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Non pertinenti per il tipo di operazione.

8.2.9.3.4.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti gli imprenditori agricoli come definiti al paragrafo 8.2.9.2.

8.2.9.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto del presente tipo di operazione erogati annualmente per compensare i costi derivanti dagli impegni assunti, il mancato reddito annuale o il mancato margine lordo medio e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 20%).

Si rimanda al paragrafo “Informazioni specifiche della misura” – “Descrizione della metodica...per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno...” per il dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.

8.2.9.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le superfici agricole collocate sul territorio regionale ad esclusione di quelle montane.

La superficie minima di adesione all'agricoltura conservativa è di 4 ettari.

8.2.9.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si individuano i seguenti principi di selezione:

- principi territoriali: collocazione delle superfici in zona di collina.
- principi tecnici: maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale.

8.2.9.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore di sostegno finanziario per l'applicazione dell'impegno base è di 250 Euro/ha/anno.

Il sostegno finanziario è incrementato a 280 Euro/ha/anno in caso di adesione anche all'impegno aggiuntivo volontario di copertura del suolo.

Il pagamento verrà erogato annualmente per l'intera durata dell'impegno prevista di sei anni.

Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.9.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 10 e loro riferimenti alla formulazione del tipo di operazione 10.1.04 nel PSR

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni:

Il presente tipo di operazione presenta tale genere di rischio in relazione alle operazioni agronomiche caratterizzanti, per le quali l'unica modalità di verifica è la visita sul posto. Le condizioni delle superfici oggetto di gestione mediante semina sul sodo sono riscontrabili soprattutto durante le prime fasi del ciclo vegetativo (dopo la semina) e l'assenza di lavorazioni è riscontrabile nei periodi autunno – invernali prima dell'effettuazione delle semine. L'uso effettivo delle specifiche attrezzature per la semina sul sodo o per lo strip till, se non presenti in azienda, è riscontrabile solo documentalmente e mediante visita nel corso dell'esecuzione di tali operazioni agronomiche.

R6: Rischio di non chiara distinzione tra le “Condizioni di ammissibilità al sostegno (pre-condizioni)” e le “Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)”

Possono sussistere diverse tipologie di inadempienza agli impegni, di cui alcune determinano la perdita dei presupposti per l'ammissione al tipo di operazione e la conseguente decadenza della concessione e altre determinano esclusivamente una sanzione sul pagamento. Il rispetto della superficie minima e il mantenimento, per tutto il periodo di impegno, delle condizioni di non lavorazione sono da considerarsi condizioni di ammissibilità.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Come tutte le misure / regimi di aiuto a superficie il tipo di operazione presenta i rischi connessi alla determinazione corretta delle superfici ammissibili.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Dal momento che i principali impegni dell'operazione possono essere controllati solo con visita in azienda, ciò comporta rischi in termini di onerosità dell'organizzazione delle attività di controllo e di risorse umane.

8.2.9.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni:

Per mitigare il rischio relativo alla verifica degli impegni e delle pratiche agronomiche compatibili occorre prevedere una attività di controllo sugli impegni attuata attraverso la verifica delle schede di registrazione e anche attraverso la costituzione di un quaderno di campagna on-line, così come previsto dal D.M. n. 162 del 12/01/2015, dove i beneficiari della misura saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste dall'operazione.

Il divieto di effettuazione di ristoppi è verificabile in via amministrativa mediante incroci di dati di anni successivi sui piani colturali aziendali.

R6: Rischio di non chiara distinzione tra le “Condizioni di ammissibilità al sostegno (pre-condizioni)” e le “Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)”

Nei documenti attuativi saranno classificate le diverse tipologie di inadempienze, tenendo conto della natura essenziale degli impegni che determinano le condizioni di ammissibilità e graduando le infrazioni ai restanti impegni.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

La misura sarà sottoposta alle verifiche amministrative del SIGC.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale.

8.2.9.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “di dettaglio” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza risulta nella definizione dei documenti attuativi la corretta identificazione delle casistiche di inadempienza di natura essenziale da quelle che determinano infrazioni ai restanti impegni

8.2.9.3.4.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.4.9.4.1. 01. 01 Introduzione della non lavorazione sui seminativi

8.2.9.3.4.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

La compatibilità delle colture ammissibili verrà verificata in via amministrativa al 100% tramite l'utilizzo del SIGC.

Verifica diretta in campo della semina su sodo delle colture.

Verifica delle condizioni superficiali del suolo non lavorato.

8.2.9.3.4.9.4.2. 01. 01. A Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande

8.2.9.3.4.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Disponibilità in azienda di macchine adeguate al rispetto dell'impegno o in alternativa adeguata documentazione rilasciata dal prestatore di servizi che dimostri l'utilizzo di macchine idonee (terzista).

Verifiche in situ nel periodo di esecuzione delle semine.

8.2.9.3.4.9.4.3. 01. 01. B I residui colturali devono essere lasciati in campo senza interrimento e non devono essere asportati.

8.2.9.3.4.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica in situ della presenza dei residui delle colture precedenti e delle condizioni superficiali del suolo non lavorato.

8.2.9.3.4.9.4.4. 01. 02 Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi

8.2.9.3.4.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica amministrativa al 100% delle particelle monoutilizzo a coltura annuale attraverso il sistema informativo e il SIGC.

8.2.9.3.4.9.4.5. 01. 03 Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo

8.2.9.3.4.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della registrazione su schede di campo delle operazioni colturali mediante visita aziendale e/o controlli incrociati in caso di registrazioni telematiche

8.2.9.3.4.9.4.6. 01. 04 La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni.

8.2.9.3.4.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica amministrativa al 100% attraverso il sistema informativo e il SIGC.

8.2.9.3.4.9.4.7. 02. Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo

8.2.9.3.4.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica avverrà con gli stessi metodi dell'azione base.

8.2.9.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente per il tipo di operazione.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente per il tipo di operazione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per il tipo di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati sono riportati negli specifici box del tipo di operazione appartenenti al paragrafo “*Impegni agro-climatico-ambientali*”; i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti sono riportati in tabella 3 – 10.1.04 - “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno”.

Tutte le suddette informazioni sono raggruppate nel loro complesso nella tabella di concordanza allegata al Programma.

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti individuati a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma.

È esclusa la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del tipo di operazione 10.1.04.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica
IMPEGNI	COSTI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
01.01 Introduzione della non lavorazione sui seminativi	Costi relativi alla semina su sodo delle colture (noleggio e ammortamento macchina seminatrice). Mancati redditi per minore produttività delle colture in conseguenza della tecnica di semina e dell'eliminazione delle lavorazioni.
01.01.A Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande	Costi relativi alla semina su sodo delle colture (noleggio e ammortamento macchina seminatrice). Mancati redditi per minore produttività delle colture in conseguenza della tecnica di semina e dell'eliminazione delle lavorazioni.
01.01.B I residui colturali devono essere lasciati in campo	Mancati redditi conseguenti al mantenimento in campo e non commercializzazione dei residui colturali (paglia dei cereali).
01.02 Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi	Non è oggetto di pagamento.
01.03 Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo	Costi di transazione relativi alla registrazione delle operazioni.
01.04 La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni	Non è oggetto di pagamento.
02. Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo	Costi relativi alla semina su sodo della coltura di copertura (noleggio o ammortamento macchina seminatrice, costo semente); mancati redditi della coltura in successione per eventuale difficoltà/ritardi nella effettuazione della semina.

Tabella 3 – 10.1.04 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno”

8.2.9.3.4.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.10.1.1. 01. 01 Introduzione della non lavorazione sui seminativi

8.2.9.3.4.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.4.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I terreni a seminativo sono oggetto di lavorazioni principali, costituite da un'aratura a 40-50 cm di profondità, seguita da 2-3 lavorazioni secondarie con erpici frangizolle/rotanti.

La lavorazione principale è comunemente effettuata poco dopo la raccolta della coltura precedente, mantenendo (come per colture primaverili-estive tipo mais, sorgo da granella) il suolo nudo per periodi prolungati (anche 10 mesi in successione ai cereali autunno-vernini).

La semina su sodo ripetuta in maniera sistematica sui medesimi appezzamenti non è attualmente praticata.

La semina su sodo è praticata saltuariamente sui cereali autunno-vernini.

8.2.9.3.4.10.1.2. 01. 01. A Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande

8.2.9.3.4.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

--

8.2.9.3.4.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La semina su sodo ripetuta in maniera sistematica sui medesimi appezzamenti non è attualmente praticata.
--

8.2.9.3.4.10.1.3. 01. 01. B I residui colturali devono essere lasciati in campo senza interrimento e non devono essere asportati.

8.2.9.3.4.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.4.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La paglia dei cereali è usualmente raccolta e commercializzata come lettiera. Le stoppie e i residui colturali delle altre colture vengono interrati mediante il rivoltamento degli strati di terreno, in conseguenza della lavorazione principale.

8.2.9.3.4.10.1.4. 01. 02 Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi

8.2.9.3.4.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.4.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La specializzazione produttiva e le volatilità del mercato determinano la semplificazione delle rotazioni colturali, con grave danno della corretta gestione agronomica.

8.2.9.3.4.10.1.5. 01. 03 Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo

8.2.9.3.4.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.4.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La registrazione delle operazioni colturali non è obbligatoria.

8.2.9.3.4.10.1.6. 01. 04 La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni.

8.2.9.3.4.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.4.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

--

8.2.9.3.4.10.1.7. 02. Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo

8.2.9.3.4.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.4.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

<p>I terreni a seminativo a fine coltura non sono oggetto di copertura vegetale, bensì sono lasciati nudi, con anticipo o meno delle lavorazioni principali per la coltura successiva. La preparazione del letto di semina delle colture erbacee prevede la realizzazione di un trattamento con prodotti erbicidi dissecanti, seguito da un intervento di pre-emergenza con diserbanti ad effetto residuale.</p> <p>La semina di <u>colture di copertura</u> (cover crops) sui terreni a seminativo non è attualmente praticata.</p> <p>La semina <u>su sodo</u> di colture di copertura non è attualmente praticata.</p>

8.2.9.3.5. 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La biodiversità rappresenta un capitale che in questi anni sta conquistando il giusto riconoscimento, quale fonte di salvaguardia e di sviluppo della “qualità” delle produzioni e il recupero del legame con il territorio.

Tutelare le razze autoctone non significa rinunciare alla competitività, ma aggiungere un elemento di valorizzazione delle produzioni tradizionali, che possa essere riconosciuto e remunerato dal mercato.

Questo sostegno alla zootecnia, in particolari zone marginali di collina e di montagna è in grado di favorire il mantenimento di un tessuto socio-economico e la tutela ambientale di aree in via di spopolamento, rappresentando una forma di integrazione al reddito in aziende multifunzionali, coinvolgendo in particolare i giovani imprenditori e gli operatori del settore.

Mantenere la variabilità genetica consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con conseguente maggiore resistenza alle malattie ed a un minore impatto sulle risorse ambientali.

La conservazione della diversità genetica e la valorizzazione della biodiversità contribuisce a riqualificare la vocazionalità dei territori e a migliorare la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Il tipo di operazione fornisce un sostegno alla zootecnia per la salvaguardia delle razze autoctone con l’obiettivo di mantenere ed aumentare la consistenza numerica delle razze locali minacciate di erosione genetica e favorire il rientro nel regime di produzione zootecnica di un’agricoltura che utilizza tecniche a basso impatto ambientale per prodotti di elevata qualità rispondendo al Fabbisogno F14 *“Espansione di produzioni a minore pressione sull’ambiente e mantenimento di razze e varietà autoctone agricole”* e contribuendo al conseguimento degli obiettivi della Focus area P4A *“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”*.

Sono considerate autoctone le razze originarie del territorio, oppure di origine esterna, purché introdotte da almeno 50 anni in esso ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento.

Per la valutazione del rischio di erosione genetica si fa riferimento alle soglie previste nell’allegato 4 del Reg. (CE) n. 1974/2006 come riportate in tabella a) – 10.1.05 – “Soglie per la valutazione del rischio di erosione genetica.”

Per la tutela delle razze minacciate di abbandono di cui alla tabella b) – 10.1.05 – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”, e successive integrazioni, i beneficiari del presente tipo di operazione si impegnano a mantenere in allevamento gli animali delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o

Registri Anagrafici e/o nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie. Il dettaglio dell'impegno e il relativo significato agronomico e ambientale è riportato nella tabella 1 – 10.1.05 - "Impegno e significato ambientale e agronomico.

L'iscrizione delle risorse genetiche indigene agrarie (razze e varietà vegetali) al Repertorio volontario regionale di cui alla Legge Regionale 28 gennaio 2008 n° 1 e Deliberazione di Giunta Regionale 1469 del 15 settembre 2008 (Criteri di attuazione) avviene mediante richiesta su specifica modulistica che prevede:

- nome della razza;
- relazione tecnica comprendente la situazione demografica e la presenza di organismi di tutela;
- relazione storica ed esplicitazione dei legami con il territorio;
- caratterizzazione morfologica e, ove necessario, eventuale caratterizzazione genetica;
- documentazione fotografica;
- eventuale indicazione di organismi di conservazione *ex situ*.

Al link <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/agrobiodiversita/doc/repertorio-delle-risorse-genetiche> è possibile trovare le schede delle razze elencate in tabella e gli atti di approvazione all'iscrizione delle stesse al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 (4) del Reg. (UE) n. 807/2014 si specifica che tali schede sono state redatte da esperti afferenti ad organismi scientifici quali Università e Centri di ricerca qualificati e sottoposte ai fini dell'iscrizione al repertorio al parere vincolante di un'apposita Commissione tecnico-scientifica, composta da esperti del settore e nominata dalla Giunta Regionale in applicazione della Legge Regionale 28 gennaio 2008 e Deliberazione di Giunta Regionale 1469 del 15 settembre 2008 n° 1.

Per le razze zootecniche inoltre si deve fare riferimento anche alle norme di tenuta dei registri anagrafici, i cui link sono riportati nella tabella con l'elenco delle razze ammissibili a sostegno, a fianco di ciascun organismo di tutela e gestione, che ha la competenza per la certificazione del numero, della condizione a rischio e dell'identificazione degli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, nonché il compito di mantenere aggiornati i Libri genealogici ed i Registri anagrafici.

Il beneficiario dovrà indicare, nella domanda di aiuto, per ciascuna razza, il numero di UBA per cui intende impegnarsi e che saranno oggetto di aiuto nell'arco del quinquennio.

Per tutto il periodo, pertanto, il numero di UBA presente in azienda della razza oggetto di impegno, non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato in domanda di aiuto.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014.

Specie animali	Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (*)]
Bovini	7.500
Ovini	10.000
Caprini	10.000
Equidi	5.000
Suini	15.000
Volatili	25.000

(*) Numero, calcolato nell'insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in razza pura, iscritte in un albo genealogico tenuto da un'organizzazione di allevatori riconosciuta dallo Stato membro in conformità con la normativa zootecnica comunitaria

Tabella a) – 10.1.05 – “Soglie per la valutazione del rischio di erosione genetica.”

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone minacciate di abbandono	Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici e/o nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie, al fine del mantenimento nel 5 anni del numero di UBA dichiarato nella domanda di aiuto	L'allevamento di razze a rischio di abbandono consente una maggiore capacità di adattamento ad ecosistemi ambientali critici ed in zone marginali quali per esempio le zone di montagna. Inoltre il mantenimento delle razze autoctone a limitata diffusione è indispensabile ai fini del contenimento dell'erosione genetica

Tabella 1 – 10.1.05 – “Impegno e significato ambientale e agronomico.”

8.2.9.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di bovino adulto (UBA).

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”.

8.2.9.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Legge Regionale 28 gennaio 2008 n° 1 e Deliberazione di Giunta Regionale 1469 del 15 settembre 2008 (Criteri di attuazione).

Decreto Ministeriale 28672 del 14/12/2009 “Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo”

8.2.9.3.5.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2:

- imprenditori agricoli e loro associazioni;

- altri gestori del territorio.

8.2.9.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per UBA oggetto di intervento, erogati annualmente a copertura del costo annuale di mancato margine lordo medio a compensazione dei minori redditi derivanti dall'allevamento di razze locali minacciate di erosione genetica rispetto alle razze standard.

8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono iscritte ai Registri anagrafici sia a livello nazionale che regionale o di Libri genealogici e/o al Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie elencate nella Tabella b) – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza” e successive integrazioni. Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- che gli animali siano allevati nel territorio regionale;
- che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o registri anagrafici Registri Anagrafici nazionali e regionali delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

La Regione Emilia–Romagna si riserva di modificare l'elenco delle razze ammissibili a sostegno, integrando l'elenco nei dispositivi attuativi, in base a nuovi inserimenti nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie o in base a Registri anagrafici sia a livello nazionale che regionale o di Libri genealogici già istituiti o da istituire.

8.2.9.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si stabilisce la priorità all'allevamento delle razze in aree montane.

Subordinatamente alla suindicata priorità possono essere esercitati i seguenti altri ordini di priorità elencati in base alla loro importanza:

- razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1 “Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo”;
- razze inserite in specifici progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone;

- bassa consistenza degli allevamenti;
- collocazione in aree di origine delle razze;
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica.

8.2.9.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari a 200 euro/UBA.

Gli importi del sostegno per UBA compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.9.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 10 e loro riferimenti alla formulazione del tipo di operazione 10.1.05 nel PSR

R6: Rischio connesso alla esaustiva definizione delle “Condizioni di ammissibilità al sostegno (pre-condizioni)” e delle “Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)”.

Sono dettate nel PSR pre-condizioni relative alle razze ammissibili ed agli organismi gestori dei relativi Libri Genealogici o Registri Anagrafici della razza. Per tali precondizioni si segnala la necessità di una fase preventiva di accertamento rispetto all’emanazione dei bandi da parte dell’Autorità di Gestione.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I principi di selezione indicati come “razze inserite in specifici progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone” e “bassa consistenza degli allevamenti” non contengono parametri oggettivi di quantificazione.

Il principio di selezione che si basa sull’ubicazione degli allevamenti in specifiche zone preferenziali, comporta l’onere di una georeferenziazione dell’ubicazione delle stalle.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Come tutte le misure / regimi di aiuto basati sugli animali, il presente tipo di operazione presenta il rischio della corretta determinazione del numero di UBA ammissibili a premio. I sistemi informativi possono effettuare controlli incrociati per le sole specie animali i cui soggetti sono censiti individualmente nella BDN.

Altro elemento di attenzione è costituito dalla possibilità di interfacciare informaticamente le UBA detenute dall'azienda con gli elenchi degli animali certificati dai libri genealogici o registri anagrafici delle diverse razze.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Dal momento che i requisiti di ammissibilità per i detentori di animali delle razze appartenenti a specie non censite individualmente sulla BDN possono essere controllati solo con acquisizione di informazioni dagli enti gestori dei libri genealogici / registri anagrafici o in alternativa con visita in azienda, ciò comporta rischi in termini di onerosità dell'organizzazione delle attività di controllo e di risorse umane.

8.2.9.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R6: Rischio connesso alla esaustiva definizione delle “Condizioni di ammissibilità al sostegno (pre-condizioni)” e delle “Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)”.

Nei documenti attuativi saranno definite le procedure e le competenze per l'accertamento della ammissibilità a premio delle razze in base ai criteri dettati dal PSR.

Saranno inoltre classificate le diverse tipologie di inadempienze, tenendo conto della natura essenziale degli impegni che determinano le condizioni di ammissibilità e graduando le infrazioni alle condizioni di pagamento.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Saranno definiti nei documenti attuativi i parametri di quantificazione dei principi di selezione indicati come “razze inserite in specifici progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone” e “bassa consistenza degli allevamenti”.

Il principio di selezione che si basa sull'ubicazione degli allevamenti in specifiche zone preferenziali, per essere applicato comporterà la necessità di indicare la georeferenziazione del sito di detenzione degli animali, che sarà acquisita in domanda, assieme alla delimitazione cartografica o amministrativa delle zone preferenziali.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

La misura sarà sottoposta alle verifiche amministrative del SIGC, per quanto riguarda la corretta identificazione degli animali sulla BDN.

Saranno sviluppate interfacce e interscambi tra banche dati al fine di controllare amministrativamente che le UBA sottoposte ad impegno siano compatibili con le UBA inserite nei libri genealogici o registri anagrafici delle diverse razze.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale.

8.2.9.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza risulta nella definizione dei documenti attuativi l'esauritiva determinazione delle modalità di calcolo della consistenza in UBA ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto annuo.

8.2.9.3.5.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.9.4.1. Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone minacciate di abbandono

8.2.9.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

La tabella di conversione delle varie specie in UBA è quella allegata al Reg (UE) n. 808/2014.

Gli animali devono essere identificabili secondo quanto definito all'interno delle norme tecniche dei relativi registri anagrafici. In ogni caso è necessario che le UBA dichiarate in domanda siano quelle effettivamente presenti in azienda.

8.2.9.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per rispondere agli obiettivi della Focus area P4A, gli elementi di baseline rilevanti per il tipo di operazione 10.1.05 si rimanda al paragrafo relativo alla baseline descritto a livello della Misura 10 e in particolare a:

- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Legge regionale n. 1/2008 recante “Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo” e norme tecniche dei registri anagrafici.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente per il tipo di operazione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

RAZZE	FATTRICI	ZONA DI ALLEVAMENTO	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
BOVINI		PROVINCE	
Garfagnina	97	Reggio Emilia, Modena	ARA (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/CMSContent/Documents/downloads/Norme%20Tecniche%20%20RA_Bovini_ultimo%20aggiornamento.pdf
Modenese	490	Modena, Bologna	ARA Associazione Regionale Allevatori (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/CMSContent/Documents/downloads/Norme%20Tecniche%20%20RA_Bovini_ultimo%20aggiornamento.pdf
Pontremolese	30	Reggio Emilia, Parma	ARA (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/CMSContent/Documents/downloads/Norme%20Tecniche%20%20RA_Bovini_ultimo%20aggiornamento.pdf
Reggiana	2.170	Reggio Emilia, Parma	ANABORARE (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana) http://www.razzareggiana.it/
Romagnola	6.694	Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Ferrara	ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne) http://www.anabic.it/
Varzese-Tortonese-Ottone	197	Piacenza	ARA (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/CMSContent/Documents/downloads/Norme%20Tecniche%20%20RA_Bovini_ultimo%20aggiornamento.pdf
OVINI			
Cornella Bianca	273	Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia) http://www.assonapa.com/
Cornigliese	1.299	Parma, Ferrara, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia) http://www.assonapa.com/
EQUINI			
Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido	3.123	Bologna, Modena, Ferrara	ANACAI TPR Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano http://www.anacaitpr.it/
Cavallo Bardigiano	2.161	Parma, Piacenza	Associazione Nazionale Cavallo Bardigiano http://www.cavallobardigiano.it/
Cavallo del Ventasso	16	Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/aia-website/it/settori/area-tecnica/ufficio-equidi/registro-anagrafico-equidi
SUINI			
Mora Romagnola	234	Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini	ARA (Registro anagrafico c/o Associazione Nazionale Allevatori Suini) http://www.anas.it/
ASINI			
Asino Romagnolo	169	Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o AIA) http://www.aia.it/aia-website/it/settori/area-tecnica/ufficio-equidi/registro-anagrafico-equidi
VOLATILI			
Pollo Romagnolo	670	Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna	ARA Sezione Provinciale Allevatori di Forlì-Cesena http://www.araer.it/
Tacchino di Parma e Piacenza	200	Parma, Piacenza	ARA Sezione Provinciale Allevatori di Parma http://www.araer.it/

Tabella b) – Tipo di operazione 10.1.05 – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di gestione della razza”

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati e il differenziale tra redditi lordi standard derivanti da allevamento con razze “standard” e con razze locali presi in conto nel calcolo dei pagamenti, sono riportati negli specifici box del tipo di operazione appartenenti al paragrafo “Impegni agro-climatico-ambientali”; i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti sono riportati nella tabella 2 – 10.1.05 - “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno”.

Tutte le suddette informazioni sono raggruppate nel loro complesso nella tabella di concordanza allegata al Programma.

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e il differenziale tra redditi lordi standard derivanti da allevamento con razze “standard” e con razze locali individuato a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma.

È esclusa la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del tipo di operazione 10.1.05.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica
Impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti
Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone minacciate di abbandono	Il premio può essere calcolato come differenza tra redditi lordi standard derivanti da allevamento con razze “standard” e con razze locali, confrontando i costi e le delle razze maggiormente diffuse sul territorio regionale con quelle delle razze a rischio di abbandono

Tabella 2 – 10.1.05 - “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno”

8.2.9.3.5.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.5.10.1.1. Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone minacciate di abbandono

8.2.9.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non sussistono obblighi specifici nei Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

LEGGE REGIONALE 1/2008 “ Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo.

Norme tecniche dei registri anagrafici

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Allevamento delle razze maggiormente diffuse sul territorio per ciascuna specie (bovini, ovini, equini, suini e avicoli) con tecniche usuali, in riferimento all'alimentazione, alla riproduzione ed alla sorveglianza sanitaria

8.2.9.3.6. 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Le caratteristiche organolettiche, di resistenza alle avversità e di adattamento all'ambiente delle varietà autoctone costituiscono un importante patrimonio da preservare e da considerare anche per la eventuale selezione di nuove cultivar anche in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici in atto e per la complementarietà con le pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima quali quelle relative alla produzione biologica e alla produzione integrata.

Con questo tipo di operazione si sostiene la coltivazione ed il mantenimento in azienda delle varietà iscritte al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie della Regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi della Legge regionale 1/2008 proprio per contrastare l'abbandono di numerose cultivar sia orticole che frutticole che tradizionalmente venivano coltivate in Emilia-Romagna.

Mantenere e incentivare la produzione derivante da queste antiche varietà autoctone è una risposta al Fabbisogno F14 *“Espansione di produzioni a minore pressione sull’ambiente e mantenimento di razze e varietà autoctone agricole”* e un contributo al conseguimento degli obiettivi della Focus area P4A *“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”*.

I beneficiari del presente tipo di operazione si impegnano a mantenere in coltivazione le varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica . Sono considerate autoctone le varietà originarie del territorio, oppure di origine esterna, purché introdotte da almeno 50 anni in esso ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura. Le varietà sono considerate a rischio di erosione genetica secondo i seguenti criteri:

- varietà di specie legnose arboree: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 50 ha.
- varietà della specie *Vitis vinifera*: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 100 ha.
- varietà di cereali. Se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 10 ha.
- varietà di specie orticole: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 2 ha.

L'iscrizione delle risorse genetiche indigene agrarie (razze e varietà vegetali) al Repertorio volontario regionale di cui alla Legge Regionale 28 gennaio 2008 n° 1 e Deliberazione di Giunta Regionale 1469 del 15 settembre 2008 (Criteri di attuazione) e avviene mediante richiesta su specifica modulistica che prevede:

- nome della varietà;
- relazione tecnica;
- relazione storica ed esplicitazione dei legami con il territorio;
- caratterizzazione morfologica e, ove necessario, eventuale caratterizzazione genetica;
- documentazione fotografica;

- eventuale indicazione di organismi di conservazione *ex situ*.

Al link <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/agrobiodiversita/doc/repertorio-delle-risorse-genetiche> è possibile trovare le schede delle varietà elencate in tabella e gli atti di approvazione all'iscrizione delle stesse al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 (4) del Reg. (UE) n. 807/2014 si specifica che tali schede sono state redatte da esperti afferenti ad organismi scientifici quali Università e Centri di ricerca qualificati e sottoposte ai fini dell'iscrizione al repertorio al parere vincolante di un'apposita Commissione tecnico-scientifica, composta da esperti del settore e nominata dalla Giunta Regionale in applicazione della Legge Regionale 28 gennaio 2008 e Deliberazione di Giunta Regionale 1469 del 15 settembre 2008 n° 1.

Il dettaglio dell'impegno e il relativo significato agronomico e ambientale è riportato nella tabella 1 – 10.1.06 - “Impegno e significato ambientale e agronomico.”

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO
Mantenimento dell'estensione delle superfici oggetto di aiuto dichiarate in domanda per almeno 5 anni	Coltivazione di varietà antiche e locali di specie frutticole, viticole, orticole e cereali. Per le colture annuali l'impegno è il mantenimento per 5 anni delle superfici indicate nella domanda di aiuto, per ciascuna varietà. La superficie potrà ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno. Per le colture perenni (vite, frutticole) l'impegno consiste nel mantenimento per 5 anni degli impianti indicati in domanda di aiuto sulle medesime superfici.	La coltivazione di varietà antiche prevede un minore impiego di mezzi tecnici, data la maggiore rusticità e resistenza alle malattie, e di conseguenza minore impatto sull'ambiente. Anche la variabilità genetica ha molta importanza per mantenere all'interno delle specie caratteri di resistenza e di adattabilità a condizioni ambientali critiche ed ai cambiamenti climatici

Tabella 1 – 10.1.06 - “Impegno e significato ambientale e agronomico.”

8.2.9.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”.

8.2.9.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Legge Regionale 28 gennaio 2008 n° 1 e Deliberazione di Giunta Regionale 1469 del 15 settembre 2008 (Criteri di attuazione).

Decreto Ministeriale 28672 del 14/12/2009 “Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo”

8.2.9.3.6.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2:

- imprenditori agricoli e loro associazioni;
- altri gestori del territorio.

8.2.9.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto del presente tipo di operazione, erogati annualmente per compensare i minori redditi derivanti dalla coltivazione di varietà locali minacciate di erosione genetica rispetto alle varietà standard.

8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti identificati come beneficiari che coltivano le varietà iscritte al Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale 1/2008 e le cui superfici siano collocate sul territorio regionale. La Regione Emilia-Romagna si riserva di modificare l'elenco delle varietà ammissibili a sostegno, integrando l'elenco nei dispositivi attuativi, in base a nuovi inserimenti nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie.

Per le varietà di vite non iscritte al Registro nazionale e non autorizzate per la coltivazione, sono ammissibili impianti di estensione non superiore a 1000 metri quadrati.

8.2.9.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si stabilisce la priorità alla conservazione delle cultivar in aree montane.

Subordinatamente alla suindicata priorità possono essere esercitati i seguenti altri ordini di priorità elencati in base alla loro importanza:

- collocazione in aree di origine delle cultivar;
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le

eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica.

8.2.9.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari a:

- 600 euro/ha per le colture annuali
- 900 euro/ha per le colture perenni

Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.9.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

La previsione di verifica delle varietà coltivate mediante “*cartellinatura delle piante o delle file e tenuta in azienda delle schede morfologiche di riferimento per ciascuna varietà considerata*” può presentare rischi in relazione all’organismo che rilascia le certificazioni varietali

La verifica delle superfici ammissibili comprende l’accertamento dell’appartenenza della coltura presente in azienda alla specifica varietà oggetto di sostegno. Tale accertamento può presentare dei rischi di fattibilità in termini tecnici.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Vi è un potenziale rischio di corretta applicazione del principio di selezione relativo alla “collocazione in aree di origine delle cultivar”

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Come tutte le misure / regimi di aiuto a superficie il tipo di operazione presenta i rischi connessi alla determinazione corretta delle superfici ammissibili.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La specifica tipologia di requisiti di ammissibilità, che possono essere controllati solo con visita in azienda, comporta rischi in termini di onerosità dell'organizzazione delle attività di controllo e di adeguatezza delle professionalità tecniche.

8.2.9.3.6.9.2. Misure di attenuazione

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Sarà definito nei documenti attuativi con quali sistemi di certificazione si potrà procedere alla cartellinatura, sia per i nuovi impianti arborei (vite e frutteti), che per i soggetti arborei esistenti.

Per le orticole si dovrà prevedere l'obbligo del beneficiario di dimostrare, con la conservazione delle fatture d'acquisto, delle confezioni e di ogni altra documentazione, la varietà utilizzata in campo.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Il principio di selezione relativo alla “collocazione in aree di origine delle cultivar” sarà applicato in base alla definizione di tale area di origine a livello di documenti attuativi, anche mediante la relativa cartografia o elenco di delimitazioni amministrative.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Le superfici saranno inserite nel sistema integrato di gestione e controllo per la verifica amministrativa e in loco delle superfici a livello di identificazione colturale. Per l'identificazione varietale si applicherà il precedente punto R5.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale

8.2.9.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “di dettaglio” della valutazione di controllabilità nella fase di

definizione dei documenti attuativi.

Di importanza carattere essenziale risulta la definizione delle modalità di certificazione varietale e l'adeguata formazione dei nuclei di controllo.

8.2.9.3.6.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.6.9.4.1. Mantenimento dell'estensione delle superfici oggetto di aiuto dichiarate in domanda per almeno 5 anni

8.2.9.3.6.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Per la verifica delle superfici dichiarate in domanda: a catasto; per la verifica delle varietà coltivate cartellinatura delle piante o delle file e tenuta in azienda delle schede morfologiche di riferimento per ciascuna varietà considerata.

8.2.9.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per rispondere agli obiettivi della Focus area P4A, gli elementi di baseline rilevanti per il tipo di operazione 10.1.06 si rimanda al paragrafo relativo alla baseline descritto a livello della Misura 10 e in particolare a:

- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Legge regionale n. 1/2008 recante "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo" e norme tecniche dei registri anagrafici..

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente per il tipo di operazione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Elenco vitigni, varietà frutticole, orticole e cerealicole minacciate di erosione:

VITE

Varietà Iscritte al registro nazionale: Alionza B., Angela B. (tavola), Bervedino B., Canina nera N., Centesimino N., Cornacchia N., Famoso B., Fogarina N., Lambrusco Barghi N., Lambrusco Benetti N., Lambrusco oliva N., Lanzesa B., Melara B. (= Lecco), Negretto N., Pelagos N., Ruggine B., Santa Maria B., Scarsafoglia B., Sgavetta N., Spergola B. (= Barbesino), Termarina N., Trebbianina B. (= Trebbiano di Spagna), Uva del Fantini N., Uva del Tundé N., Uva toscana N., Uva Vacca (= Mostosa B.), Verdea B., Vernaccina B., Veruccese N. (= Verucchiese)

Varietà non iscritte al Registro nazionale: Albana Nera, Belzamino, Bertinora o Rossola, Besgano bianco, Besgano nero, Bianchetta di Bacedasco, Bianchetta di Diolo, Biondello, Bsolla, Lambrusco di Fiorano, Maligia, Malvasia odorosissima (= Malvasia aromatica di Parma), Pellegrina, Russiola, Termarina bianca

ALBICOCCO

Varietà: Reale di Imola, Tonda di Tossignano

ALBICOCCO NERO (*Prunus X Dasicarpa*)

Varietà: Albicocco Nero del Papa di Rontana

CASTAGNO

Varietà: Biancherina, Carrarese, Ceppa, Loiola, Marrone di Campora, Mascherina, Molana, Partegassa, Pastinese, Pistolese, Raggiolana, Rossola, Salvano

CILIEGIO DOLCE

Varietà: Mora di Vignola, Corniola, Pavesi, Mora Piacentina, Giambella, Flamengo

CILIEGIO ACIDO

Varietà: Amarena Piacentina

MELO

Varietà: Abbondanza, Azzarola, Calera, Campanino, Cavicchio, Cucumero, Decio, Durello, Durello di Ferrara, Durello di Forlì, Ferro, Lavina, Musa, Muso di Bue, Musona, Pesca, Puppino, Rosa Romana, Rustaio, Seriana, Verdona

MELOGRANO

Varietà: Grossa di Faenza

OLIVO

Varietà: Capolga, Carbucion di Carpineta, Colombina, Cortigiana, Ghiacciolo, Grappuda, Orfana, Quarantoleto, Rossina, Selvatico

PERO

Varietà: Angelica, Avallo, Bianchetto, Bianchino, Butirra estiva, Butirra ruggine, Carletto, Cipolla, Cocomerina precoce, Cocomerina d'inverno, Colar, Covate, Ducale, Eugenia, Farinaccia, Giugno, Limone, Mora di Faenza, Nobile, Pavia o Sior, Rampino, Ruggine d'autunno, San Giovanni, Sburdacion, Scipiona, Spaler, Virgolosa, Volpina

PESCO

Varietà: Bella di Cesena, Buco Incavato, Pesca Carota, Pesca Noce Spiccagnola di Romagna, Rossa di Trenti, Tardiva di Massa, Valeria

SUSINO

Varietà: Occhio di Pernice, Vacaza Zabeo, Zucchella

ORTICOLE

Varietà: Anguria da mostarda, Anguria S. Vittoria, Carciofo Moretto, Cardo di Bologna, Cardo Gigante di Romagna, Cipolla Borettana, Melone Banana, Melone Banana di Lentigione, Melone Retino, Melone Rospa, Pomodoro Ladino di Pannocchia, Pomodoro Riccio di Parma, Pomodoro Riccio Grosso, Zucca Cappello da prete, Zucca Verde di Bagnolo, Zucca da mostarda

CEREALI

Varietà: Grano Autonomia, Grano del Miracolo, Grano Inallettabile, Grano Terminillo, Grano Virgilio, Orzo Leonessa

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati e il differenziale tra redditi lordi standard derivanti da allevamento con razze "standard" e con razze locali presi in conto nel calcolo dei pagamenti, sono riportati negli specifici box del tipo di operazione appartenenti al paragrafo "Impegni agro-climatico-ambientali"; i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti sono riportati nella seguente tabella 2 – 10.1.06 - "Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno".

Tutte le suddette informazioni sono raggruppate nel loro complesso nella tabella di concordanza allegata al Programma.

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e il differenziale tra redditi lordi standard derivanti da coltivazione di varietà “standard” e con varietà locali individuato a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma.

È esclusa la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente ed di cui all’art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del tipo di operazione 10.1.06.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica
Impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti
Mantenimento dell'estensione delle superfici oggetto di aiuto dichiarate in domanda per almeno 5 anni	Il premio può essere calcolato come differenza tra redditi lordi standard derivanti da coltivazione con varietà “standard” confrontati con quelli relativi a varietà locali.

Tabella 2 – 10.1.06 - “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno”.

8.2.9.3.6.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.10.1.1. Mantenimento dell'estensione delle superfici oggetto di aiuto dichiarate in domanda per almeno 5 anni

8.2.9.3.6.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

LEGGE REGIONALE 1/2008 “ Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo

--

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.6.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Coltivazione delle varietà più diffuse sul territorio relative alle diverse specie utilizzando le tecniche usuali (sesti di impianto, forma di allevamento, lavorazioni del terreno, irrigazione) e impiegando i mezzi tecnici previsti (antiparassitari, fertilizzanti, ecc...)
--

8.2.9.3.7. 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione promuove la biodiversità dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali tradizionali attraverso il mantenimento della praticoltura estensiva, in particolare dei prati storici, il miglioramento dell'efficienza delle connessioni ecologiche di aree agricole pubbliche. In tal modo contribuisce al conseguimento degli obiettivi della Focus area P4A e rispondendo direttamente al Fabbisogno F13.

Il tipo di operazione ha una durata quinquennale; le relazioni tra gli impegni prescritti e il significato ambientale e agronomico sono riportate nelle seguenti tabelle 1 e 2 – 10.1.07 - “Impegni e significato ambientale e agronomico - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva.”.L'impegno è prorogato, con Deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili, di una annualità in relazione a quanto previsto dal Reg UE 2220/2020, mantenendo inalterati gli impegni previsti con la domanda di sostegno iniziale. La adesione alla proroga è volontaria.

TIPO OPERAZIONE	DI 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva.	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO
1. Mantenimento della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati polifiti storicamente presenti in pianura"	Mantenimento della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati polifiti storicamente presenti in pianura"	<p>La prosecuzione in collina dell'applicazione di tale tipo di operazione, garantisce la salvaguardia della biodiversità in quanto nelle aree appenniniche caratterizzate dall'espansione del bosco e dei cespuglieti e dalla scomparsa delle radure e dei prati pascoli l'applicazione è di fondamentale importanza per favorire la diversità biologica e in particolare la presenza di specie animali di interesse gestionale e conservazionistico quali cervo, capriolo, aquila reale e lupo.</p> <p>L'applicazione garantisce inoltre la tutela del suolo dall'erosione, il mantenimento della sostanza organica e l'esclusione dell'uso di concimi chimici, diserbanti e trattamenti fitosanitari contribuendo pertanto anche alla protezione delle acque.</p> <p>Il mantenimento dei prati storici di pianura è riferito a superfici ormai residuali negli ordinamenti colturali della pianura. Tali prati rappresentano pertanto vere e proprie isole di diversità floristica erbacea. Conseguentemente sono diventate importanti per lo svernamento di specie di uccelli ormai divenute rare in pianura padana, come il corvo comune e il piviere dorato che, assieme alle più diffuse pavoncelle e pispole, trovano nei prati storici gli ambienti elettivi per l'alimentazione in periodo invernale.</p> <p>Anche il mantenimento delle altre superfici prative in pianura, è importante per favorire la presenza di specie come quelle indicate per i prati storici. Tali superfici costituiscono comunque un elemento importante di biodiversità in aree agricole intensive spesso prive di copertura vegetale permanente, in particolare in autunno e inverno, garantendo per esempio la possibilità di predazione di micro mammiferi da parte di rapaci ed ardeidi di interesse comunitario.</p>
2. non impiego concimi fitofarmaci e digestati	non impiegare concimi chimici, fitofarmaci, diserbanti e non spandere digestati ;	<p>Il divieto d'uso di concimi chimici e digestati è finalizzata principalmente alla salvaguardia della composizione floristica in particolare nei prati storici di pianura . L'uso dei concimi chimici favorisce infatti lo sviluppo e l'espansione di specie erbacee poco pregiate e nitrofile a danno di quelle pregiate, alterando la peculiare composizione floristica dei prati polilifiti e in particolare di quelli storici.</p> <p>Il divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti assicura la salvaguardia degli organismi del suolo (micloflora e microfauna) che favorisce a sua volta la fertilità naturale. In particolare con tale divieto vengono salvaguardate numerose specie di invertebrati (entomofauna, ragni e vermi) che richiamano in tutti i periodi dell'anno mammiferi selvatici e soprattutto uccelli</p>

Tabella 1 – 10.1.07 - "Impegni e significato ambientale e agronomico - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva"

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva.	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
3. carico bestiame pascolante < 1 UBA/ha	non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/ha	L'obbligo di non superare il carico di un UBA/ha consente di mantenere una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico, evitando nel contempo fenomeni di erosione connessi con l'eccessivo calpestio. Evita altresì le conseguenze connesse ad un sottoutilizzazione della superficie prativa quali l'insediamento di specie infestanti come la vitalba e il rovo.
4. uno sfalcio all'anno in collina e due sfalci in pianura, se le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate	effettuare almeno uno sfalcio all'anno in collina e almeno due sfalci in pianura, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate;	Lo sfalcio per i prati aridi di collina consente di mantenere un cotico erbaceo costituito prevalentemente da graminacee e di impedire la proliferazione di alberi e arbusti infestanti quali robinia, rosa canina, vitalba e rovo. Inoltre mantenendo spazi aperti permanentemente inerbiti tra i boschi si favorisce la biodiversità Mentre in pianura nei prati irrigui sono necessari almeno due sfalci al fine di mantenere una buona composizione floristica
5. obbligo asportare prodotto sfalcio entro due settimane da data sfalcio riportata nel registro operazioni	obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio entro due settimane dalla data di sfalcio riportata nel registro delle operazioni;	In mancanza di asportazione l'effetto pacciamante del prodotto dello sfalcio compromette la composizione e la consistenza della copertura vegetale.
6. mantenere efficiente rete scolante e mantenere efficiente rete adacquamento scorrimento superficiale in pianura	mantenere in efficienza la rete scolante e mantenere in efficienza la rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura. Qualora le operazioni di manutenzione in efficienza della rete scolante e della rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura siano condotte in aree della Rete Natura 2000 tali manutenzioni saranno effettuate nel rispetto delle norme di conservazione generali e specifiche dei siti	Il mantenimento in efficienza della rete scolante garantisce la salvaguardia della composizione floristica dei prati permanenti, in quanto diverse specie erbacee sono danneggiate dai ristagni idrici. Non da ultimo salvaguarda la buona ossigenazione del suolo, la tutela da fenomeni erosivi e franosi in collina e lo scolo delle acque piovane in pianura. Il mantenimento in efficienza della rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura è invece indispensabile per l'effettuazione di periodiche irrigazioni necessarie per il mantenimento della particolare composizione floristica dei prati stabili e del loro vigore vegetativo
7. tenere apposita scheda/registo annotaz. max entro 48 h da esecuzione op. tecniche eseguite e turni pascolamento effettuati.	tenere, in una sede aziendale dichiarata nella domanda, un'apposita scheda o registro dove annotare al massimo entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite e gli eventuali turni di pascolamento effettuati.	La tenuta del registro consente il controllo della correttezza delle operazioni effettuate

Tabella 2 – 10.1.07 - "Impegni e significato ambientale e agronomico - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva."

8.2.9.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il contributo, concesso in seguito alla presentazione di domanda di adesione su base volontaria, è rappresentato da un importo annuale, per ettaro di superficie agricola interessata.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis".

8.2.9.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva *Habitat* 92/43/CEE del 21 maggio 1992

Direttiva *Uccelli* 2009/147/CE del 30 novembre 2009

DPR 357/97 e 120/03

Legge 6 dicembre 1991, n. 394: *Legge quadro sulle aree protette*

Legge 11 febbraio 1992, n. 157: *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 *Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano*

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 *Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000*

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 *Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.*

8.2.9.3.7.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2:

- Imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

8.2.9.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese riferite alle seguenti tipologie di intervento di manutenzione e gestione del territorio gli aiuti corrisposti per superficie oggetto di intervento del presente tipo di operazione derivanti dalla giustificazione degli aiuti ed erogati annualmente per compensare i mancati redditi e maggiori costi rispetto alla BCAA 7 per la gestione sostenibile della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati polifiti storicamente presenti in pianura" e costi di transazione per la registrazione delle operazioni (nella misura rispetto ai costi complessivi del 5%).

Si rimanda al paragrafo “Informazioni specifiche della misura” – “Descrizione della metodica...per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno...” per il dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.

8.2.9.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Il presente tipo di operazione è applicabile su tutte le superfici a praticoltura estensiva, esclusivamente nelle aree di pianura e di collina ad esclusione di quelle ricadenti nel campo applicativo della Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)".

Possono aderire al tipo di operazione le superfici a praticoltura estensiva che presentano copertura vegetale costituita da prato polifita con prevalenza da graminacee non soggette ad avvicendamento da almeno un anno solare.

Non sono comunque ammissibili superfici agricole costituite da specie foraggere in purezza e comunque con presenza di strutture permanenti o semipermanenti (es. pannelli fotovoltaici).

Per gli impegni che si sono originati in attuazione delle precedenti versioni del PSR 2014-2020, continuano ad applicarsi le esclusioni del campo applicativo del tipo di operazione 13.2.01 della Misura 13, in vigore con le precedenti versioni del PSR.

8.2.9.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il presente tipo di operazione si applica secondo i seguenti criteri di selezione:

- superfici prioritarie:

superfici che hanno già aderito alla tipologia di applicazione B2C “Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione” dell'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;

altre superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito all'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;

- maggiore superficie oggetto di intervento.

8.2.9.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È concesso un aiuto per ettaro di superficie sotto impegno pari a 150 euro/ettaro/anno.

Non è prevista alcuna riduzione al sostegno per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – art. 43, in quanto, in esito alla giustificazione degli aiuti, è stato considerato il

costo opportunità che l'agricoltore si trova ad avere rispetto ad usi alternativi dei suoi terreni che porterebbe alla perdita degli importanti valori ecosistemici che tali superfici esprimono a livello regionale.

Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.9.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni:

Il contenuto degli impegni, necessita di uno specifico sistema di registrazione delle attività di gestione delle superfici e di controllo.

Gli impegni devono essere verificati con visite di campo in occasione di particolari periodi dell'anno per la verifica della presenza di animali al pascolo, del rispetto di divieti e dell'esecuzione di interventi previsti in specifici periodi stagionali.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Come tutte le misure / regimi di aiuto a superficie il tipo di operazione presenta i rischi connessi alla determinazione corretta delle superfici ammissibili.

Altro elemento da sviluppare sui sistemi informativi si riferisce alla verifica del requisito di ammissibilità delle *“superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito all'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013”*.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, misurazioni di campo, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed alla calendarizzazione dei controlli da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti.

8.2.9.3.7.9.2. *Misure di attenuazione*

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni:

L'attività di controllo sugli impegni sarà attuata attraverso la verifica delle schede di registrazione e anche attraverso la costituzione di un quaderno di campagna on-line, così come previsto dal D.M. n. 162 del

12/01/2015, dove i beneficiari della misura saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste dall'operazione.

Le verifiche in campo saranno svolte sulla base di procedure dettagliate e checklist.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

L'individuazione delle superfici oggetto di impegno verrà effettuata attraverso il telerilevamento, nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e controllo.

Il sistema informativo svilupperà i necessari incroci con i dati della precedente programmazione al fine di evidenziare le superfici eleggibili che hanno già aderito all'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 con priorità per la tipologia di applicazione B2C *“Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione”*.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Nei sopralluoghi in azienda per la verifica degli impegni saranno anche accertati quei requisiti di eleggibilità delle superfici che non è possibile desumere dai sistemi di telerilevamento, e che saranno pertanto oggetto di analisi specifiche di rischio nella selezione dei campioni.

Al fine della riduzione del tasso di errore dichiarativo delle superfici, le domande saranno compilate dal 2016 con l'ausilio di strumenti geospaziali.

Il sistema informativo dovrà inoltre gestire le sovrapposizioni potenziali di aiuti tra regimi diversi. A tale proposito si svilupperanno le necessarie integrazioni tra primo e secondo pilastro.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale

8.2.9.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura dovrà attuarsi con modalità che saranno dettagliate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase *“di dettaglio”* della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.9.3.7.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.9.4.1. 1. Mantenimento della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati polifiti storicamente presenti in pianura"

8.2.9.3.7.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- Controlli amministrativi aereo fotogrammetria, controlli documentali e banche dati dell'Agenzia di pagamento per stabilire se sono superfici già oggetto dell'azione 8 delle passate programmazioni di misure agroambientali
- con controlli in campo per a) misurarne le dimensioni; b) la presenza della copertura erbacea c) il rispetto del divieto di impiego di prodotti chimici; d) il rispetto dei tempi consentiti di sfalcio

8.2.9.3.7.9.4.2. 2. non impiego concimi fitofarmaci e digestati

8.2.9.3.7.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Divieto di uso concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti e non spandere digestati

- con controlli in campo per verificare l'assenza di uso di concimi chimici,
- Registrazione delle fertilizzazioni nel registro delle operazioni o nel quaderno di campagna on line
- Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.
- Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.

Divieto di uso di fitofarmaci e diserbanti

- Registreazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali, registri di magazzino o nel quaderno di campagna on line.
- Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti utilizzati per la difesa e il diserbo.
- Verifica delle fatture di acquisto e relativo bilancio carico/scarico.
- Ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.
- È' possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui, sulle schede, risultino non indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico e nei casi in cui ci siano evidenze di trattamenti fitosanitari eseguiti ma non registrati (es infestanti disseccate) .

8.2.9.3.7.9.4.3. 3. Carico bestiame pascolante < 1 UBA/ha

8.2.9.3.7.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Il carico di UBA è verificato con le stesse metodologie previste in applicazione della direttiva Nitrati

8.2.9.3.7.9.4.4. 4. Uno sfalcio all'anno in collina e due sfalci in pianura, se le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate

8.2.9.3.7.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo per la verifica dell'esecuzione degli sfalci.

8.2.9.3.7.9.4.5. 5. Obbligo asportare prodotto sfalcio entro due settimane da data sfalcio riportata nel registro operazioni

8.2.9.3.7.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Si verifica con controlli in campo per verificare l'assenza del prodotto dello sfalcio

8.2.9.3.7.9.4.6. 6. Mantenere efficiente rete scolante e mantenere efficiente rete adacquamento scorrimento superficiale in pianura

8.2.9.3.7.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

- Controlli amministrativi fotointerpretazione
- con controlli in campo per verificare lo stato di manutenzione in efficienza della rete scolante.

8.2.9.3.7.9.4.7. 7. Tenere apposita scheda/registro annotaz. max entro 48 h da esecuzione op. tecniche eseguite e turni pascolamento effettuati.

8.2.9.3.7.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo per verificare la presenza del registro delle operazioni nella sede dichiarata nella domanda e la sua corretta compilazione

8.2.9.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per rispondere agli obiettivi della Focus area P4A, gli elementi di baseline rilevanti per il tipo di operazione 10.1.07 si rimanda ai paragrafi dei singoli impegni del tipo di operazione e alla tabella di concordanza nonché al paragrafo relativo alla baseline descritto a livello della Misura 10 e in particolare a:

- requisiti obbligatori di condizionalità afferenti al tema principale “Acque”, “Suolo e stock di carbonio”, “Biodiversità”, “Livello minimo di mantenimento dei paesaggi”, “Prodotti fitosanitari” e “Mantenimento dei prati permanenti” e, in particolare, a CGO 1, BCAA 4, CGO 2, CGO 3, BCAA 7, CGO 10 e BCAA 8;
- pertinenti criteri e attività minime;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti;
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: D. Lgs. n. 152/2006.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rimanda ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti descritti al paragrafo relativo specifico inserito a livello della Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per il tipo di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati sono riportati negli specifici box del tipo di operazione appartenenti al paragrafo “*Impegni agro-climatico-ambientali*”; i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti sono riportati nella seguente tabella 3 – 10.1.07 - “*Dettaglio dei costi ammissibili per singolo*

impegno - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva.”.

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti individuati a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma.

Qualora le superfici siano identificate prati permanenti di cui all’articolo 43, comma 2, lettera b) del Reg. (UE) n. 1307/2013, la componente di costo interessata dalla sovrapposizione è il “mancato reddito”.

Tuttavia per gli interventi previsti dal tipo di operazione che rappresentano la prosecuzione di interventi analoghi delle misure agro-ambientali delle passate programmazioni, e dove l’esclusione del mancato reddito dal calcolo per la giustificazione degli aiuti, determinerebbe valori di inferiori al livello dell’aiuto, è stato considerato il costo opportunità che gli agricoltori hanno a fronte della decisione di mantenere le suddette destinazioni dei terreni; ciò a fronte anche delle considerazioni sui livelli di aiuti fissati che risultano in tutti i casi sensibilmente inferiori alla somma di mancati redditi e maggiori costi e dove una riduzione degli aiuti fissati, già di valore pari o superiore nella precedente programmazione, potrebbe portare ad un rapido ripristino della situazione pre-esistente all’adozione delle misure ambientali stesse, con la conseguente grave perdita dei servizi eco-sistemici che attualmente tali interventi sono in grado di offrire. Non è prevista pertanto alcuna riduzione ai sostegni per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – art. 43.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva.
IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
1. Mantenimento della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati poliifti storicamente presenti in pianura"	Mancato reddito per la SAU interessata all'impegno 1. L'applicazione del greening, componente determina l'esclusione dal computo dei mancati redditi.
2. non impiego concimi fitofarmaci e digestati	Mancato reddito per divieto di impiego di concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti e di digestati. tali mancati redditi sono maggiori in collina rispetto alla pianura (che può avvalersi delle irrigazioni per scorrimento). In particolare per i prati poliifti storici di pianura il mancato reddito tiene debitamente conto delle elevate produzioni ottenibili con colture annuali orticole, pomodoro in particolare, qualora dopo decenni e talvolta secoli di regime sodivo, si sostituiscono alle superfici prative, soprattutto per usufruire delle condizioni elevate di fertilità correlate alla sostanza organica accumulata e alle condizioni ottimali del suolo sotto il profilo fitosanitario.
3. carico bestiame pascolante < 1 UBA/ha	Mancato reddito per limitazione del carico UBA.
4. uno sfalcio all'anno in collina e due sfalci in pianura, se le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate	Nessun costo aggiuntivo è riconosciuto per l'esecuzione degli sfalci
5. obbligo asportare prodotto sfalcio entro due settimane da data sfalcio riportata nel registro operazioni	Nessun costo aggiuntivo è riconosciuto per l'obbligo di asportazione dei prodotti dello sfalcio
6. mantenere efficiente rete scolante e mantenere efficiente rete adacquamento scorrimento superficiale in pianura	Maggiori costi rispetto alla BCAA 7 per mantenere in efficienza la rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura. Nessun costo per mantenere efficiente la rete scolante
7. tenere apposita scheda/registro annotaz. max entro 48 h da esecuzione op. tecniche eseguite e turni pascolamento effettuati.	Costi di transazione per la registrazione delle operazioni effettuate

Tabella 3 – 10.1.07 - “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva.”

8.2.9.3.7.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.10.1.1. 1. Mantenimento della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati polifiti storicamente presenti in pianura"

8.2.9.3.7.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Allegato 8 al DM 180/2015 "Condizionalità"

Pertanto da quanto riportato sopra al presente tipo di operazione non si rapporta alcun obbligo di mantenimento dei prati permanenti in applicazione della condizionalità con riferimento BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Emanando decreto ministeriale (che da seguito a quanto disposto alle lettere a) "criteri..." e b) "attività agricola minima..." del comma 1 dell'articolo 2 del Dm 18 novembre 2014)

8.2.9.3.7.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici prative in collina sono fertilizzate con concimi chimici prima della ripresa vegetativa. Viene anche tal volta praticato il diserbo chimico selettivo. Si tratta di superfici che entrano nella rotazione colturale che implica le pratiche agronomiche tipiche dei seminativi, in particolare aratura e successive lavorazioni superficiali, fertilizzazione diserbi e difesa fitosanitaria.

Le superfici di pianura con prati storici sono ordinariamente oggetto di: assenza totale di fertilizzazioni chimiche, applicando esclusivamente letamazione (con letame maturo); almeno 4 irrigazioni per scorrimento superficiale; manutenzione di sistemazioni idraulico agrarie con relativo mantenimento in efficienza di canaletti adacquatori e scolatori; assenza assoluta di trattamenti fitosanitari e diserbi chimici che pregiudicherebbero la specifica variabilità floristica.

Le superfici prative in pianura, con esclusione dei prati storici, entrano nella rotazione colturale e con le conseguenti pratiche agronomiche quali aratura e successive lavorazioni superficiali, fertilizzazione, anche

con digestati e fanghi di depurazione, diserbi e difesa fitosanitaria.

8.2.9.3.7.10.1.2. 2. non impiego concimi fitofarmaci e digestati

8.2.9.3.7.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

concimi e digestati

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

DM MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione (RR n1/2011), si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole in ZVN:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

fitofarmaci e diserbanti

CGO 10 Reg(CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

- Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:
- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)

rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;

presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Il **CGO 10** (ex Atto B9), relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

R.M. Fertilizzazione

Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure di cui all' art. 28 e all'art. 29 del reg(UE) n.1305/2013.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della dir 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

gli RM fert in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 e dei provvedimenti regionali di recepimento (RR n. 1/2011). La normativa nazionale di recepimento della Dir Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria il rispetto dei massimali previsti e il divieto (spaziale e temporale) all'utilizzazione dei fertilizzanti.

R.M. Difesa fitosanitaria

CGO 10 - Reg(CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del DM MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.7.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Come per l'impegno precedente 1

Per la fertilizzazione ,sia nelle superfici collinari che di pianura, l'azoto è ordinariamente distribuito fino al massimale prescritto (300 kg/N/ettaro) per le prative nella tabella 6.a dell, allegato II del Regolamento Regionale 28 ottobre 2011, n.1, In particolare sui prati polifiti storici, non è praticata fertilizzazione chimica ; viene invece praticata la concimazioe organica con letamazione.

Per la difesa fitosanitaria, sia nelle superfici collinari che di pianura , ordinariamente La difesa è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).

La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.

Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica

8.2.9.3.7.10.1.3. 3. Carico bestiame pascolante < 1 UBA/ha

8.2.9.3.7.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) – Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MIPAAF 7/04/2006; elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Dir. 91/676/CEE art. 30 del titolo III delle "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica" di cui alle norme del piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21/12/2005; R.r. n.1 del 28/10/2011 che approva le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati; pertanto nelle zone vulnerabili il carico massimo ammissibile è 2 UBA/Ha corrispondenti a 170 unità di azoto per ettaro, mentre nelle zone non vulnerabili massimo ammissibile è 4 UBA/Ha corrispondente a 4 UBA per ettaro.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Emanando decreto ministeriale (che da seguito a quanto disposto alle lettere a) “criteri...” e b) “attività agricola minima...” del comma 1 dell'articolo 2 del **Dm 18 novembre 2014**)

8.2.9.3.7.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici prative sono pascolate con i carichi prescritti dalla “direttiva nitrati” 2 uba in zvn 4 capi in zona ordinaria

8.2.9.3.7.10.1.4. 4. Uno sfalcio all'anno in collina e due sfalci in pianura, se le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate

8.2.9.3.7.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 1 del presente tipo di operazione

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Emanando decreto ministeriale (che da seguito a quanto disposto alle lettere a) “criteri...” e b) “attività agricola minima...” del comma 1 dell'articolo 2 del **Dm 18 novembre 2014**)

8.2.9.3.7.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente

- i prati collinari/in pendenza sono soggetti ad uno sfalcio, a causa della loro bassa produttività e dei costi elevati di fienaggione.

- i prati di pianura, storici e gli altri prati polifiti di pianura, sono ordinariamente oggetto di almeno due sfalci, potendo essere regolarmente irrigati.

8.2.9.3.7.10.1.5. 5. Obbligo asportare prodotto sfalcio entro due settimane da data sfalcio riportata nel registro operazioni

8.2.9.3.7.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

In condizionalità non sono previsti obblighi con riferimento all'impegno 5

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Emanando decreto ministeriale (che da seguito a quanto disposto alle lettere a) “criteri...” e b) “attività agricola minima...” del comma 1 dell'articolo 2 del **Dm 18 novembre 2014**)

8.2.9.3.7.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente il prodotto dello sfalcio viene asportato..

8.2.9.3.7.10.1.6. 6. Mantenere efficiente rete scolante e mantenere efficiente rete adacquamento scorrimento superficiale in pianura

8.2.9.3.7.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Per La condizionalità è presa a riferimento l'impegno di cui alla BCAA 7 che prevede l'obbligo di non eliminazione delle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Pertanto non sono previsti obblighi cosessi alla gestione per mantere effeciente la rete scolante aziendale e mantenere in efficienza la rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.7.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente la rete scolante aziendale è regolarmente mantenuta in efficienza in pianura. Ma non è mantenuta in efficienza la rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura

8.2.9.3.7.10.1.7. 7. Tenere apposita scheda/registro annotaz. max entro 48 h da esecuzione op. tecniche eseguite e turni pascolamento effettuati.

8.2.9.3.7.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.7.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici prative non sono oggetto di registrazione delle operazioni

8.2.9.3.8. 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto si evince che l'Emilia-Romagna presenta vaste aree vulnerabili ai nitrati, aree a rischio di erosione, cui è associato il trasporto di nutrienti nei sedimenti, e un impiego di fertilizzanti organici basato principalmente sui fabbisogni di azoto per cui eventuali eccessi di nutrienti di origine organica/minerale sono causa di inquinamento nelle acque ed eutrofizzazione.

Il tipo di operazione è finalizzata ad attenuare gli impatti derivanti dall'uso di fertilizzanti, ma anche a controllare l'inquinamento associato al trasporto dei sedimenti tramite l'applicazione di tecniche di gestione aziendale e territoriali di fasce tampone di contrasto ai nitrati, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della Focus area P4B *“Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”* e rispondendo al Fabbisogno F16 *“Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche”* e indirettamente anche al fabbisogno F13 *“Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico”* nell'ambito della focus area P4A *“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”*.

Le fasce tampone di contrasto ai nitrati svolgono anche un ruolo positivo nei confronti dei prodotti fitosanitari, rappresentando una misura di mitigazione del rischio per gli organismi acquatici, con riferimento all'impiego di prodotti fitosanitari, in applicazione di quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (punto A.5.2), e dal Decreto 10 marzo 2015 *“Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”*.

La gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati in Emilia-Romagna persegue prioritariamente l'obiettivo di tutela delle acque dai nutrienti azotati, nel contesto più generale degli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque delineati dalla Direttiva CE 2000/60. Con il termine fascia tampone si identificano le formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea e/o arbustiva frapposte fra le coltivazioni ed i corsi d'acqua che intercettano i deflussi superficiali e sub-superficiali delle acque direzionate dalla fonte di inquinamento verso il corpo idrico accettore, agendo efficacemente da filtro sugli inquinanti veicolati dalle acque.

L'efficacia di rimozione dell'azoto delle fasce tampone è variabile in funzione della tipologia prescelta e, in particolare, varia in funzione della sua complessità. Di seguito si elencano in ordine crescente di efficacia le tipologie di fascia tampone:

a) fasce tampone erbacee;

b) fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo-arbustivo senza scolina di carico;

c) fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo con scolina di carico.

Il periodo di impegno del tipo di operazione è di cinque anni ed è attuata attraverso l'applicazione di impegni differenziati sulla base della tipologia di fascia tampone di 5 metri lineari, nel rispetto della stabilità del ciglio e nel rispetto delle norme vigenti a tal fine.

Gli impegni tipo di operazione e il relativo significato ambientale e agronomico sono riportati nel dettaglio nelle seguenti tabelle:

Tabelle 1 e 2 – 10.1.08 - “Impegni e significato ambientale e agronomico di fasce tampone di tipologia a).”;

Tabelle 3 e 4 – 10.1.08 - “Impegni e significato ambientale e agronomico di fasce tampone di tipologia b) e c).”;

Tabella 5 – 10.1.08 - “Impegni e significato ambientale e agronomico comuni a tutte le tipologie di fasce tampone.”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
01. a) <u>Fascia tampone erbacea di 5 metri di larghezza</u>	Realizzazione, mantenimento e gestione di una fascia tampone erbacea di 5 metri di larghezza.	<p>La funzionalità della fascia tampone e la sua capacità di assorbimento e denitrificazione aumentano in rapporto alla complessità della fascia tampone.</p> <p>La presenza di vegetazione erbacea correttamente gestita tramite l'effettuazione di due sfalci determina una maggiore capacità di asportazione di azoto assorbito dalle piante; le quantità di azoto rimosse tramite l'asportazione mediante lo sfalcio della vegetazione erbacea sono elevate (100 – 300 Kg/ha/anno) in relazione all'alto contenuto di azoto presente (1-2,5%).</p> <p>La rimozione dell'azoto avviene tramite l'attività respiratoria attuata dalle comunità microbiche presenti nei suoli (denitrificazione), ma anche tramite il diretto assorbimento ed utilizzo da parte delle piante che, nel caso di asportazione della vegetazione e dell'azoto in essa contenuto, garantisce un accumulo dell'azoto non temporaneo.</p>
02. Semina della fascia erbacea	Realizzazione della fascia tampone erbacea di tipologia a) mediante la semina di un miscuglio.	L'effettuazione della semina determina una maggiore efficacia in termini di copertura/migliore struttura radicale e conseguentemente maggiore capacità di adsorbimento, miglioramento della struttura del suolo e contenimento dell'erosione superficiale.
03. Semina di un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (medica inferiore al 5%)	Utilizzo di un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%)	L'impiego di un apposito miscuglio di piante foraggere determina una maggiore efficacia in termini di copertura/migliore struttura radicale e conseguentemente maggiore capacità di adsorbimento, miglioramento della struttura del suolo e contenimento dell'erosione superficiale.
04. effettuare almeno 2 sfalci all'anno (entro giugno e settembre).	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia,, effettuare almeno 2 sfalci all'anno. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti per i periodi consentiti di sfalcio, in particolare per le aree Natura 2000, il primo sfalcio deve essere effettuato entro il mese giugno, mentre il secondo entro il mese di settembre.	<p>La gestione della vegetazione erbacea tramite l'effettuazione di due sfalci determina una maggiore capacità di asportazione di azoto assorbito dalle piante; le quantità di azoto rimosse tramite l'asportazione mediante lo sfalcio della vegetazione erbacea sono elevate (100 – 300 Kg/ha/anno) in relazione all'alto contenuto di azoto presente (1-2,5%).</p> <p>La rimozione dell'azoto avviene tramite l'attività respiratoria attuata dalle comunità microbiche presenti nei suoli (denitrificazione), ma anche tramite il diretto assorbimento ed utilizzo da parte delle piante che, nel caso di asportazione della vegetazione e dell'azoto in essa contenuto, garantisce un accumulo dell'azoto non temporaneo.</p> <p>Pertanto, l'esecuzione di un primo sfalcio al termine del periodo primaverile (entro giugno) consente di asportare una considerevole quantità di azoto, favorendo nel contempo l'attività di assimilazione dell'azoto da parte dell'apparato radicale volta allo sviluppo della parte epigea. Un secondo sfalcio effettuato entro il periodo autunnale (entro settembre) consente l'asportazione di un ulteriore quantitativo di azoto contenuto nella vegetazione.</p>

Tabella 1 – 10.1.08 - "Impegni e significato ambientale e agronomico di fasce tampone di tipologia a)."

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO
05. obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, è previsto come impegno l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio	<p>La gestione della vegetazione erbacea tramite l'effettuazione di due sfalci determina una maggiore capacità di asportazione di azoto assorbito dalle piante; le quantità di azoto rimosse tramite l'asportazione mediante lo sfalcio della vegetazione erbacea sono elevate (100 – 300 Kg/ha/anno) in relazione all'alto contenuto di azoto presente (1-2,5%).</p> <p>La rimozione dell'azoto avviene tramite l'attività respiratoria attuata dalle comunità microbiche presenti nei suoli (denitrificazione), ma anche tramite il diretto assorbimento ed utilizzo da parte delle piante che, nel caso di asportazione della vegetazione e dell'azoto in essa contenuto, garantisce un accumulo dell'azoto non temporaneo.</p> <p>Pertanto, l'asportazione del materiale vegetale sfalcato consente l'asportazione di un ulteriore quantitativo di azoto in esso contenuto e di evitare il rilascio nel corso d'acqua dei nutrienti immagazzinati nei tessuti vegetali (<i>leaching</i>).</p>
06. divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame.	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, è previsto come impegno il divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame.	<p>L'assenza di pascolamento e di permanenza del bestiame nelle aree interessate dalla presenza delle fasce tampone è prevista onde evitare il danneggiamento del cotico erboso ed in particolare dell'apparato radicale che garantisce l'assorbimento dell'azoto per la formazione della vegetazione epigea.</p> <p>Riduce inoltre la possibilità di aumenti dei carichi di azoto determinati dalla presenza di deiezioni.</p>

Tabella 2 – 10.1.08 - "Impegni e significato ambientale e agronomico di fasce tampone di tipologia a)."

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
07. b) e c) <u>Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo e/o arbustivo di 5 metri, con o senza scolina di carico.</u>	<p><u>Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo-arbustivo con o senza scolina di carico di 5 metri</u></p> <p>Sono entrambi sistemi lineari costituiti da un monofilare di 1 m di larghezza arboreo, arbustivo e/o arboreo-arbustivo di specie appartenenti alla flora autoctona di cui alla tabella a) "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive", frapposto fra il corpo idrico/canale di raccolta e una fascia erbacea di larghezza variabile tra 3 e 4 m, a seconda della presenza o meno della scolina di carico di 1 m di ampiezza.</p> <p>Nelle fasce tampone della tipologia c) è presente in aggiunta la scolina di carico di 1 m di ampiezza che corre parallelamente al corpo idrico/canale che raccoglie le acque, direttamente connessa alle scoline o ai drenaggi tubulari che lo alimentano.</p> <p>Per quanto concerne il mantenimento e la gestione della fascia erbacea facente parte di queste tipologie di fasce tampone, si rimanda ai medesimi impegni di realizzazione e gestione della tipologia erbacea di cui al punto a).</p>	<p>La funzionalità della fascia tampone e la sua capacità di assorbimento e denitrificazione aumentano in rapporto alla complessità della fascia tampone.</p> <p>In particolare, la presenza della scolina di carico nelle fasce tampone della tipologia c), che corre parallelamente al corpo idrico/canale che raccoglie le acque e direttamente connessa alle scoline o ai drenaggi tubulari che lo alimentano, ha lo scopo di favorire il deflusso sub-superficiale delle acque (o il ruscellamento superficiale in caso di riempimento) tra la scolina di carico e il corpo idrico/canale di raccolta.</p> <p>Per la componente erbacea, si rimanda a quanto esposto per gli impegni che vanno da 01 a 06</p>
08. Contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le giovani piantine	<p>Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per la componente arborea/arbustiva è previsto come impegno il contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le giovani piantine nella fase iniziale di sviluppo</p>	<p>L'intervento di gestione consistente nell'effettuazione del contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti è volto a proteggere le giovani piantine dalla loro concorrenza, assicurandone il miglior sviluppo fino al raggiungimento dell'autosostentamento e alla completa affermazione sul terreno e sulla flora competitiva.</p> <p>Tali interventi contribuiscono anche ad una riduzione del numero di fallanze presenti nella fascia tampone.</p>
09. Sostituzione delle fallanze tramite l'impiego delle sole specie arboree e/o arbustive autoctone di cui alla tabella a)	<p>Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per la componente arborea/arbustiva è previsto come impegno la sostituzione delle fallanze tramite l'impiego delle sole specie arboree e/o arbustive autoctone di cui alla tabella a) "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive".</p>	<p>La reintegrazione delle fallanze consente di mantenere la struttura complessiva della fascia tampone e pertanto la sua efficienza nell'azione di asportazione dell'azoto.</p> <p>L'utilizzo delle specie autoctone, indicate in tabella a) "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive" e selezionate in base alla loro efficienza depurativa, consente di ottenere formazioni naturaliformi e di evitare problematiche di ordine fitosanitario in quanto si tratta di piante già adattate alle caratteristiche pedoclimatiche della Regione Emilia-Romagna.</p>
10. Potatura laterale funzionale allo sviluppo delle piante da eseguirsi ogni 2 anni a partire dal 2° anno.	<p>Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per la componente arborea/arbustiva è previsto come impegno la potatura laterale funzionale allo sviluppo delle piante da eseguirsi ogni 2 anni a partire dal 2° anno.</p>	<p>La potatura laterale consente la cura e il controllo dello sviluppo complessivo del filare arboreo e/o arbustivo della fascia tampone migliorando la penetrazione della luce e del conseguente assorbimento degli elementi nutritivi tra cui l'azoto.</p>

Tabella 3 – 10.1.08 - “Impegni e significato ambientale e agronomico di fasce tampone di tipologia b) e c).”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
11. per la componente arborea/arbustiva, obbligo di asportazione dei residui di potatura	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per la componente arborea/arbustiva è previsto come impegno l'obbligo di asportazione dei residui di potatura	La gestione della vegetazione arborea/arbustiva tramite operazioni di potatura e/o ceduzione determina una maggiore capacità di asportazione di azoto assorbito dalle piante; le quantità di azoto rimosse tramite l'asportazione dei residui vegetali derivanti da potatura e/o ceduzione sono inferiori (40-80 kg/ha/anno) rispetto a quelle asportate mediante sfalcio della vegetazione erbacea. La rimozione dell'azoto avviene tramite l'attività respiratoria attuata dalle comunità microbiche presenti nei suoli (denitrificazione), ma anche tramite il diretto assorbimento ed utilizzo da parte delle piante che, nel caso di asportazione della vegetazione e dell'azoto in essa contenuto, garantisce un accumulo dell'azoto non temporaneo. Pertanto, l'asportazione del materiale vegetale consente l'asportazione di un ulteriore quantitativo di azoto in esso contenuto e di evitare il rilascio nel corso d'acqua dei nutrienti immagazzinati nei tessuti vegetali (<i>leaching</i>).
12. Per specie arboree/arbustive autoctone indicate in tabella a), un intervento di ceduzione con taglio a raso al 4° anno di impegno.	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per determinate specie arboree/arbustive autoctone specificamente indicate con asterisco in tabella a) "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive" è previsto come impegno un intervento di ceduzione con taglio a raso al 4° anno di impegno.	L'attività di ceduzione non preclude lo svolgimento dell'azione tampone in quanto gli apparati radicali, pur riducendosi nella fase successiva al taglio, continuano a svolgere il loro ruolo diretto e indiretto nei processi depurativi. In particolare, ai momentanei effetti negativi legati alla contrazione dell'apparato radicale, si contrappongono effetti positivi quali il rilascio di carbonio organico a seguito della decomposizione delle porzioni di apparato radicale non più utilizzate
13. Per specie arboree/arbustive autoctone indicate in tabella a), l'obbligo di asportazione dei prodotti della ceduzione.	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, per determinate specie arboree/arbustive autoctone specificamente indicate con asterisco in tabella a) "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive" è previsto come impegno l'obbligo di asportazione dei prodotti della ceduzione.	La gestione della vegetazione arborea/arbustiva tramite potatura e/o ceduzione determina una maggiore capacità di asportazione di azoto assorbito dalle piante; le quantità di azoto rimosse tramite l'asportazione dei residui vegetali sono inferiori (40-80 kg/ha/anno) rispetto a quelle asportate mediante sfalcio della vegetazione erbacea. La rimozione dell'azoto avviene tramite l'attività respiratoria attuata dalle comunità microbiche presenti nei suoli (denitrificazione), ma anche tramite il diretto assorbimento ed utilizzo da parte delle piante che, nel caso di asportazione della vegetazione e dell'azoto in essa contenuto, garantisce un accumulo dell'azoto non temporaneo. Pertanto, l'asportazione del materiale vegetale consente l'asportazione di un ulteriore quantitativo di azoto in esso contenuto e di evitare il rilascio nel corso d'acqua dei nutrienti immagazzinati nei tessuti vegetali (<i>leaching</i>).
14. Per fasce tampone con scolina di carico, effettuazione di interventi di risezionamento una volta all'anno.	Nell'ambito delle operazioni da eseguire, propedeutiche alla capacità filtrante della fascia, nel caso di fasce tampone con scolina di carico è previsto come impegno l'effettuazione di interventi di risezionamento (mediante scolinatore) con asportazione del materiale o sua deposizione lato scoline una volta tra settembre e dicembre, garantendo comunque il mantenimento in efficienza della scolina.	La realizzazione di una scolina di carico, in aggiunta al filare arboreo e/o arbustivo e alla fascia erbacea, che corre parallela al corpo idrico/canale di raccolta, consente di massimizzare la funzionalità e l'efficienza della fascia tampone in quanto ha lo scopo di favorire il deflusso sub-superficiale delle acque (o il ruscellamento superficiale in caso di riempimento) tra la scolina di carico e il corpo idrico/canale di raccolta; ciò determina una maggiore efficienza delle attività di assorbimento di azoto e nitrificazione che avvengono nella fascia.

Tabella 4 – 10.1.08 - “Impegni e significato ambientale e agronomico di fasce tampone di tipologia b) e c).”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO
15. Divieto di uso di concimi, liquami zootecnici e digestati.	Divieto di uso di concimi, liquami zootecnici e digestati.	Il divieto di utilizzo di concimi, liquami zootecnici e digestati sulla fascia risponde agli obiettivi della Direttiva Nitrati
16. Divieto di uso di fitofarmaci e diserbanti.	Divieto di uso di fitofarmaci e diserbanti.	Il divieto di utilizzo di fitofarmaci e diserbanti sulla fascia risponde agli obiettivi di tutela delle acque previsti della Direttiva Quadro Acque, dalla direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dai rispettivi atti nazionali di applicazione.
17. Tenuta del registro.	Tenuta, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.	La presenza e corretta tenuta del registro consente di effettuare il controllo degli impegni previsti per l'agricoltore e che sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo previsto per il tipo di operazione.

Tabella 5 – 10.1.08 - “Impegni e significato ambientale e agronomico comuni a tutte le tipologie di fasce tampone.”

Specie		Albero di I grandezza (25-40 m)	Albero di II grandezza (12-25 m)	Alberello (7-12 m)	Arbusto (3-5 m)
Acer campestre	<i>Acer campestre</i>		X		
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	X			
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>		X		
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	X			
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>		X		
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>	X			
Corniolo	<i>Cornus mas</i>			X	
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>				X
Farnia	<i>Quercus robur</i>	X			
Frangola	<i>Rhamnus frangula</i>				X
Frassino ossifillo	<i>Fraxinus angustifolia</i>		X		
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>				X
Leccio	<i>Quercus ilex</i>	X			
Ligustrello	<i>Ligustrum vulgare</i>			X	X
Megaleppo	<i>Prunus mahaleb</i>				X
Melastro	<i>Malus sylvestris</i>			X	
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>				X
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>		X		
Ontano nero*	<i>Alnus glutinosa</i>		X		
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>			X	
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>				X
Perastro	<i>Pyrus amygdaliformis</i>			X	
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>		X		
Pioppo nero*	<i>Populus nigra</i>	X			
Platano*	<i>Platanus hybrida</i>		X		
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>				X
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>				X
Rovere	<i>Quercus petraea</i>	X			
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>		X		
Salice bianco*	<i>Salix alba</i>		X		
Salice cenerino	<i>Salix cinerea</i>			X	X
Salice da ceste	<i>Salix tiandra</i>				X
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>			X	X
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>				X
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>				X
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>		X		
Spincervino	<i>Rhamnus catharticus</i>				X
Tiglio	<i>Tilia cordata</i>		X		
Viburno	<i>Viburnum opalus</i>				

Legenda: * = specie per le quali è previsto un intervento di ceduzione al 4° anno di impegno

Tabella a) - 4.4.03 e 10.1.08 "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e-o arbustive"

8.2.9.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”.

8.2.9.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) e relativo recepimento regionale: Regolamento Regionale n. 1 del 28 ottobre 2011”, recante tra l’altro il Programma d’azione per le zone vulnerabili ai Nitrati.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e successiva normativa nazionale e regionale di applicazione.

8.2.9.3.8.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2:

- imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio incluse le Proprietà collettive, limitatamente alle superfici agricole, e i Consorzi di Bonifica.

É prevista la modalità di adesione singola oppure quella associativa con particolare riferimento ad associazioni di agricoltori o ad associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

8.2.9.3.8.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto di intervento del presente tipo di operazione derivanti dalla giustificazione degli aiuti ed erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni di gestione assunti, il mancato reddito e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 5%).

Per le associazioni di agricoltori o le associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, è previsto il riconoscimento dei costi di transazione fino a un valore massimo pari al 30% del premio pagato per gli impegni agroambientali.

Si rimanda al paragrafo “Informazioni specifiche della misura” – “Descrizione della metodica...per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno...” per il dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.

8.2.9.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Il tipo di operazione è applicabile a superfici agricole collocate sul territorio regionale e riguarda la gestione

delle fasce tampone realizzate tramite il tipo di operazione 4.4.03 o le medesime tipologie di nuova realizzazione non costituite nell'ambito del suddetto tipo di operazione, ma che presentano le stesse caratteristiche strutturali.

Altre condizioni di ammissibilità sono di seguito riportate:

- larghezza della fascia tampone pari a 5 metri, nel rispetto della stabilità del ciglio e nel rispetto delle norme vigenti a tal fine;
- superficie di localizzazione dell'intervento: nelle zone di pianura definite ai sensi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R), lungo il reticolo idrografico minore e la rete di scolo aziendale ad esclusione delle scoline e comunque dei tratti arginati. È esclusa l'applicazione del tipo di operazione lungo i corsi d'acqua individuati per il campo applicativo dell'impegno "b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita" della BCAA 1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" del DM n. 497/2019 e s.m.i. (Decreto Condizionalità) così come recepito a livello regionale;
- redazione di una relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario, che illustri le modalità di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione delle fasce tampone.

Gli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.03 possono essere finanziati all'interno delle ZVN, in quanto vanno al di là degli obblighi previsti dal programma d'azione approvato con Regolamento regionale n. 3 del 15/12/2017.

Si precisa che, qualora siano designate ulteriori zone vulnerabili ai nitrati e/o siano adottate misure supplementari che modificano il programma d'azione nazionale o regionale, non potranno essere ammessi a sostegno gli interventi resi obbligatori dalle norme di recepimento nazionali e regionali della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, con riferimento alla data di emanazione dei bandi unici regionali.

8.2.9.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per rispondere agli obiettivi della Focus area **P4B** si individuano i seguenti principi di selezione:

1. applicazione del tipo di operazione nelle aree agricole ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
2. interventi attuati da associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;

in subordine ai principi di selezione 1 e 2, maggior vantaggio ambientale relativo, determinato dalla tipologia di fascia tampone prescelta, anche in base alla maggior efficienza di rimozione dell'azoto così come riportato alle lettere a), b), c) del paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" e, a parità del maggior vantaggio ambientale di cui sopra, maggiore superficie aziendale impegnata.

8.2.9.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente occupata da

- fasce tampone erbacee di tipo a) nella misura di 0,025 euro/mq;
- con fasce tampone di tipo b) e c) con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo con o senza scolina di carico nella misura di 0,08 euro/mq.

Il pagamento verrà erogato annualmente per l'intera durata dell'impegno.

Non è prevista alcuna riduzione al sostegno per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – art. 43, in quanto, in esito alla giustificazione degli aiuti, è stato considerato il costo opportunità che l'agricoltore si trova ad avere rispetto ad usi alternativi dei suoi terreni che porterebbe alla perdita degli importanti valori ecosistemici che tali superfici esprimono a livello regionale.

Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.9.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Il presente tipo di operazione presenta impegni che sono verificabili esclusivamente in loco.

Le modalità di controllo previste consistono in visite di campo in occasione di particolari periodi dell'anno per la verifica del rispetto di divieti e dell'esecuzione di operazioni agronomiche.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

L'operazione presenta il rischio di non corretta individuazione delle superfici ammissibili all'aiuto.

La presenza di premialità anche su superfici non coltivate determina problemi di individuazione sul GIS per la definizione degli usi del suolo compatibili con l'aiuto.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Dal momento che i principali impegni dell'operazione possono essere controllati solo con visita in azienda, ciò comporta rischi in termini di onerosità dell'organizzazione delle attività di controllo e di risorse umane.

8.2.9.3.8.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.8.9.4.1. 01. a) Fascia tampone erbacea di 5 metri di larghezza

8.2.9.3.8.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Presenza e misurazione delle dimensioni della fascia verificabile anche per via amministrativa

8.2.9.3.8.9.4.2. 02. Semina della fascia erbacea

8.2.9.3.8.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica in loco:

- presenza in campo del miscuglio di essenze erbacee e verifica delle fatture e delle confezioni dei miscugli o altre documentazioni che attestino il tipo di miscuglio;

misurazione delle dimensioni verificabile anche per via amministrativa

8.2.9.3.8.9.4.3. 03. Semina di un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (medica inferiore al 5%)

8.2.9.3.8.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica in loco: presenza in campo del miscuglio di essenze erbacee e verifica delle fatture e delle confezioni dei miscugli o altre documentazioni che attestino il tipo di miscuglio in particolare per verificare la corrispondenza del limite massimo 5% di erba medica e controllo del registro delle operazioni tecniche.

8.2.9.3.8.9.4.4. 04. Effettuare almeno 2 sfalci all'anno (entro giugno e settembre)

8.2.9.3.8.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Per la verifica degli sfalci, controllo in loco della superficie e controllo del registro delle operazioni tecniche.

8.2.9.3.8.9.4.5. 05. Obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio

8.2.9.3.8.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco della superficie e controllo del registro delle operazioni tecniche.

8.2.9.3.8.9.4.6. 06. Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame.

8.2.9.3.8.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco per la verifica dell'assenza di bestiame al pascolo o di segni di calpestio nelle superfici interessate dalla gestione delle fasce tampone.

8.2.9.3.8.9.4.7. 07. b) e c) Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo e/o arbustivo di 5 metri, con o senza scoline di carico

8.2.9.3.8.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica in loco:

presenza e misurazione delle dimensioni della fascia verificabile anche per via amministrativa

8.2.9.3.8.9.4.8. 08. Contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le giovani piantine

8.2.9.3.8.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco della superficie e controllo del registro delle operazioni tecniche.

8.2.9.3.8.9.4.9. 09. Sostituzione delle fallanze tramite l'impiego delle sole specie arboree e/o arbustive autoctone di cui alla tabella a)

8.2.9.3.8.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco della superficie oggetto di impegno con accertamenti di tipo visivo e documentale (controllo del registro delle operazioni tecniche e verifica delle fatture o di altra documentazione che attesti il tipo di piante utilizzate) per verificare la sostituzione delle fallanze.

8.2.9.3.8.9.4.10. 10. Potatura laterale funzionale allo sviluppo delle piante da eseguirsi ogni 2 anni a partire dal 2° anno.

8.2.9.3.8.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco della superficie oggetto di impegno con accertamenti di tipo visivo e del registro delle operazioni tecniche.

8.2.9.3.8.9.4.11. 11. Per la componente arborea/arbustiva, obbligo di asportazione dei residui di potatura

8.2.9.3.8.9.4.11.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco della superficie e controllo del registro delle operazioni tecniche.

8.2.9.3.8.9.4.12. 12. Per specie arboree/arbustive autoctone indicate in tab a), intervento di ceduzione con taglio a raso al 4° anno di impegno

8.2.9.3.8.9.4.12.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco della superficie oggetto di impegno con accertamenti di tipo visivo e del registro delle operazioni tecniche.

8.2.9.3.8.9.4.13. 13. Per specie arboree/arbustive autoctone indicate in tab a), l'obbligo di asportazione dei prodotti della ceduzione.

8.2.9.3.8.9.4.13.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco della superficie e controllo del registro delle operazioni tecniche.

8.2.9.3.8.9.4.14. 14. Per fasce tampone con scolina di carico, effettuazione di interventi di rizezionamento una volta l'anno

8.2.9.3.8.9.4.14.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco della superficie oggetto di impegno e controllo del registro delle operazioni tecniche

8.2.9.3.8.9.4.15. 15. Divieto di uso di concimi, liquami zootecnici e digestati

8.2.9.3.8.9.4.15.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco della superficie con verifica dell'eventuale spandimento.

Verifiche amministrative già previste dal CGO 1.

Verifiche amministrative connesse all'uso agronomico degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo.

8.2.9.3.8.9.4.16. 16. Divieto di uso di fitofarmaci e diserbanti

8.2.9.3.8.9.4.16.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco della superficie con verifica dell'eventuale utilizzo di fitofarmaci e diserbanti.

8.2.9.3.8.9.4.17. 17. Tenuta del registro

8.2.9.3.8.9.4.17.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco della presenza e della corretta compilazione del registro

8.2.9.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per rispondere agli obiettivi della Focus area P4B, gli elementi di baseline rilevanti per il tipo di operazione 10.1.08 si rimanda ai paragrafi dei singoli impegni del tipo di operazione e alla tabella di concordanza nonché al paragrafo relativo alla baseline descritto a livello della Misura 10 e in particolare a:

- requisiti obbligatori di condizionalità afferenti al tema principale “Acque” e “Prodotti fitosanitari” e, in particolare, a BCAA 1, CGO 1 e CGO 10;
- pertinenti criteri e attività minime;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rimanda ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari descritti al paragrafo relativo specifico inserito a livello della Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per il tipo di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati sono riportati negli specifici box del tipo di operazione appartenenti al paragrafo "*Impegni agro-climatico-ambientali*"; i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti sono riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 6 – 10.1.08 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno per fasce tampone di tipologia a).”

Tabella 7 – 10.1.08 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno per fasce tampone di tipologia b) e c).”

Tabella 8 – 10.1.08 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno per fasce tampone di tutte le tipologie.”

Tutte le suddette informazioni sono raggruppate nel loro complesso nella tabella di concordanza allegata al Programma.

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti individuati a giustificazione degli aiuti sono riportati nel

documento di certificazione allegato al Programma.

Qualora le superfici agricole siano interessate da aree di interesse ecologico di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1307/2013, la componente di costo interessata dalla sovrapposizione è il "mancato reddito".

Tuttavia per il mantenimento degli interventi di nuova introduzione a livello regionale che presentano una forte valenza ambientale in termini di riduzione dei nitrati nelle acque (tipo di operazione 10.1.08), e dove l'esclusione del mancato reddito dal calcolo per la giustificazione degli aiuti, determinerebbe valori di inferiori al livello dell'aiuto, è stato considerato il costo opportunità che gli agricoltori hanno a fronte della decisione di mantenere le suddette destinazioni dei terreni; ciò a fronte anche delle considerazioni sui livelli di aiuti fissati che risultano in tutti i casi sensibilmente inferiori alla somma di mancati redditi e maggiori costi e dove una riduzione degli aiuti fissati, già di valore pari o superiore nella precedente programmazione, potrebbe portare ad un rapido ripristino della situazione pre-esistente all'adozione delle misure ambientali stesse, con la conseguente grave perdita dei servizi eco-sistemici che attualmente tali interventi sono in grado di offrire. Non è prevista pertanto alcuna riduzione ai sostegni per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – art. 43.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati.
IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
01. a) Fascia tampone erbacea di 5 metri di larghezza	<p>L'impegno non determina corresponsioni per costi aggiuntivi.</p> <p>MANCATO REDDITO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>non può essere riconosciuto</u> lungo i corpi idrici individuati come campo applicativo dell'impegno b) della BCAA 1 di condizionalità, in quanto è resa obbligatoria la costituzione/non eliminazione di una fascia tampone inerbita di 5 metri, calcolati a partire dal ciglio di sponda. ▪ <u>può essere riconosciuto</u> lungo i restanti corsi d'acqua non interessati dall'impegno b) della BCAA 1. ▪ <u>in</u> applicazione del principio di non doppio finanziamento con il greening, <u>non può essere riconosciuto</u> alle fasce tampone che costituiscono aree di interesse ecologico (EFA) di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, all'art. 45 del Reg. (UE) n. 639/2014 e all'art. 16 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014
02. Semina della fascia erbacea	Maggiori costi per l'esecuzione della semina di un miscuglio apposito, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non prevede alcun obbligo per l'agricoltore di costituire una fascia inerbita attraverso una semina, in quanto può essere costituita con inerbimento spontaneo.
03. Semina di un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (medica inferiore al 5%)	Maggiori costi derivanti dall'utilizzo di un miscuglio di foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%), rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non prevede alcun obbligo per l'agricoltore di costituire una fascia inerbita attraverso una semina, in quanto può essere costituita con inerbimento spontaneo.
04. effettuare almeno 2 sfalci all'anno (entro giugno e settembre).	Maggiori costi derivanti dall'esecuzione di due sfalci, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea.
05. obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio	<p>Maggiori costi derivanti dall'asportazione del prodotto dello sfalcio, senza la possibilità di vendita del prodotto sfalcio in applicazione dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che sulle fasce tampone è assente qualsiasi tipo di produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati Membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno contiguo.</p> <p>Tali maggiori costi sono calcolati rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea.</p>
06. divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame.	L'impegno non comporta corresponsioni per mancati redditi e costi aggiuntivi.

Tabella 6 – 10.1.08 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno per fasce tampone di tipologia a).”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati.
IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
07. b) e c) Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo e/o arbustivo di 5 metri, con o senza scolina di carico.	<p>MANCATO REDDITO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>non può essere riconosciuto</u> lungo i corpi idrici individuati come campo applicativo dell'impegno b) della BCAA 1 di condizionalità, in quanto è resa obbligatoria la costituzione/non eliminazione di una fascia tampone inerbita di 5 metri, calcolati a partire dal ciglio di sponda. ▪ <u>può essere riconosciuto</u> lungo i restanti corsi d'acqua non interessati dall'impegno b) della BCAA 1. ▪ in applicazione del principio di non doppio finanziamento con il greening, <u>non può essere riconosciuto</u> alle fasce tampone che costituiscono aree di interesse ecologico (EFA) di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, all'art. 45 del Reg. (UE) n. 639/2014 e all'art. 16 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014. <p>Per la componente erbacea, si rimanda a quanto esposto per gli impegni che vanno da 01 a 06</p>
08. Contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le giovani piantine	Maggiori costi derivanti dall'effettuazione delle attività di contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia arborea e/o arbustiva.
09. Sostituzione delle fallanze tramite l'impiego delle sole specie arboree e/o arbustive autoctone di cui alla tabella a)	Maggiori costi derivanti dalla reintegrazione delle fallanze e dall'utilizzo di specie arboree e/o arbustive previste dalla tabella a) "Specie utilizzabili per la formazione di fasce tampone arboreo e/o arbustive, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia arborea e/o arbustiva.
10. Potatura laterale funzionale allo sviluppo delle piante da eseguirsi ogni 2 anni a partire dal 2° anno.	Maggiori costi derivanti dall'effettuazione delle potature laterali, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia arborea e/o arbustiva.
11. per la componente arborea/arbustiva, obbligo di asportazione dei residui di potatura	<p>Maggiori costi derivanti dall'asportazione del materiale vegetale potato e/o ceduto, senza la possibilità di vendita in applicazione dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che sulle fasce tampone è assente qualsiasi tipo di produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati Membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno contiguo.</p> <p>Tali maggiori costi sono calcolati rispetto alla BCAA 1 impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea o arborea/arbustiva.</p>
12. Per specie arboree/arbustive autoctone indicate in tabella a), un intervento di ceduzione con taglio a raso al 4° anno di impegno.	Maggiori costi derivanti dall'effettuazione della ceduzione, rispetto alla BCAA 1 impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia arborea e/o arbustiva.
13. Per specie arboree/arbustive autoctone indicate in tabella a), l'obbligo di asportazione dei prodotti della ceduzione.	<p>Maggiori costi derivanti dall'asportazione del materiale vegetale potato e/o ceduto, senza la possibilità di vendita in applicazione dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che sulle fasce tampone è assente qualsiasi tipo di produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati Membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno contiguo.</p> <p>Tali maggiori costi sono calcolati rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea o arborea/arbustiva.</p>
14. Per fasce tampone con scolina di carico, effettuazione di interventi di rizezionamento una volta all'anno.	Maggiori costi derivanti dalle attività di rizezionamento (mediante scolinatore) con asportazione del materiale o sua deposizione lato scoline 1 volta l'anno tra settembre e dicembre, rispetto alla BCAA 1 – impegno b) che non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia tampone.

Tabella 7 – 10.1.08 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno per fasce tampone di tipologia b) e c).”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati.
IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
15. Divieto di uso di concimi, liquami zootecnici e digestati.	L'impegno non comporta corresponsioni per mancati redditi e costi aggiuntivi.
16. Divieto di uso di fitofarmaci e diserbanti.	L'impegno non comporta corresponsioni per mancati redditi e costi aggiuntivi.
17. Tenuta del registro.	Costi di transazione connessi all'attività di registrazione.

Tabella 8 – 10.1.08 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno per fasce tampone di tutte le tipologie.”

8.2.9.3.8.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.8.10.1.1. 01. a) Fascia tampone erbacea di 5 metri di larghezza

8.2.9.3.8.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno b) previsto dalla BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua - prevede la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione lungo i corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

In Regione Emilia-Romagna i corpi idrici superficiali oggetto del presente impegno sono quelli individuati dal Capitolo 2 dell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta regionale n. 350 dell'8 febbraio 2010, dalla Deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Comitato Istituzionale) n. 1 del 24 febbraio 2010 per quanto concerne in particolare F. PO e PO DI GORO, limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna e dalla Deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 35 del 31/07/2012 con cui è stata adottata la variante di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia ed è stato recepito il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque Regionale.

In ogni caso la norma non si applica a scoline e fossi collettori, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili e corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Il D.M. n. 6513 del 18/11/2014 demanda a successivi decreti, non ancora emanati, la definizione:

- dei criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, di cui alla lett. c) punto ii) dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 639/2014;
- l'individuazione dell'attività minima che deve essere svolta sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, di cui alla lett. c) punto iii) dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 639/2014.

8.2.9.3.8.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Inerbimento spontaneo della superficie prossima al corpo idrico e ai corsi d'acqua, senza sfalci o altre attività di gestione (es. erpicatura, trinciatura).

8.2.9.3.8.10.1.2. 02. Semina della fascia erbacea

8.2.9.3.8.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno b) previsto dalla BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua – stabilisce quanto descritto per l'impegno 01.

Non è pertanto previsto alcun obbligo per l'agricoltore di costituire una fascia inerbita attraverso una semina in quanto può essere costituita con inerbimento spontaneo.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.

8.2.9.3.8.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Inerbimento spontaneo della superficie prossima al corpo idrico e ai corsi d'acqua, senza sfalci o altre attività di gestione (es. erpicatura, trinciatura).

8.2.9.3.8.10.1.3. 03. Semina di un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (medica inferiore al 5%)

8.2.9.3.8.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno b) previsto dalla BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua – stabilisce quanto descritto per l'impegno 01.

Non è pertanto previsto alcun obbligo per l'agricoltore di costituire una fascia inerbita attraverso una semina di appositi miscugli di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01

8.2.9.3.8.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Inerbimento spontaneo della superficie prossima al corpo idrico e ai corsi d'acqua, senza sfalci o altre attività di gestione (es. erpicatura, trinciatura).

8.2.9.3.8.10.1.4. 04. Effettuare almeno 2 sfalci all'anno (entro giugno e settembre)

8.2.9.3.8.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno b) previsto dalla BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua – come descritto per l'impegno 01.

La BCAA 1 prevede inoltre che *“Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico”*. Pertanto la BCAA 1 non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.

8.2.9.3.8.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le attività di gestione riguardano l'estirpazione delle erbe che nascono nei fossi di bonifica per lo meno due volte all'anno con finalità di regimazione idraulica.

Ordinariamente sulle superfici agricole adiacenti ai campi coltivati non vengono effettuate attività di gestione consistenti in sfalci o altre attività di gestione (es. erpicatura, trinciatura).

8.2.9.3.8.10.1.5. 05. Obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio

8.2.9.3.8.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

La BCAA 1 non definisce attività di gestione obbligatoria della fascia erbacea.

Si rimanda a tal proposito a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 03.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.8.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le attività di gestione riguardano l'estirpazione delle erbe che nascono nei fossi di bonifica per lo meno due volte all'anno con finalità di regimazione idraulica.

Ordinariamente sulle superfici agricole adiacenti ai campi coltivati non vengono effettuate attività di gestione consistenti in sfalci o altre attività di gestione (es. erpicatura, trinciatura).

8.2.9.3.8.10.1.6. 06. Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame.

8.2.9.3.8.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno a) della BCAA 1 stabilisce il divieto di fertilizzazioni.

In particolare è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei

letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal citato Regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal citato Regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Pertanto la BCAA 1 non stabilisce alcun divieto per il pascolamento.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.

8.2.9.3.8.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente è fatto divieto di pascolo e permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e dei corsi d'acqua e loro accessori in applicazione delle norme di sicurezza idraulica. Nelle altre superfici prospicienti i corsi d'acqua si effettua ordinariamente il pascolo e la permanenza del bestiame nel rispetto dei limiti di carico previsti dalla Direttiva Nitrati per le Zone vulnerabili ai Nitrati e per le Zone Ordinarie.

In linea generale, in Regione Emilia-Romagna il pascolamento viene usualmente praticato in montagna e in collina, mentre non viene praticato in pianura.

8.2.9.3.8.10.1.7. 07. b) e c) Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo e/o arbustivo di 5 metri, con o senza scoline di carico

8.2.9.3.8.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno b) della BCAA 1 di Condizionalità, laddove previsto, prevede la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri.

I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260. In Regione Emilia-Romagna i corpi idrici superficiali oggetto del presente impegno sono pertanto quelli individuati dal Capitolo 2 dell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta regionale n. 350 dell'8 febbraio 2010, dalla Deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Comitato Istituzionale) n. 1 del 24 febbraio 2010 per quanto concerne in particolare F. PO e PO DI GORO, limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna e dalla Deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 35 del 31/07/2012 con cui è stata adottata la variante di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia ed è stato recepito il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque Regionale.

In ogni caso la norma non si applica a scoline e fossi collettori, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili e corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

La BCAA 1 non coinvolge quindi nell'obbligo di baseline le strutture arboreo/arbustive comprese nella fascia 5 m.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01

8.2.9.3.8.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non vengono effettuate operazioni di gestione volte al contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le piantine nella fase iniziale di sviluppo,. Si assiste unicamente ad interventi volti a ridurre il rischio idraulico.

8.2.9.3.8.10.1.8. 08. Contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le giovani piantine

8.2.9.3.8.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 07.

La BCAA 1 prevede inoltre che *“Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico”*. Pertanto la BCAA 1 non definisce attività di gestione obbligatoria della componente arborea/arbustiva della fascia tampone.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.

8.2.9.3.8.10.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non vengono effettuate operazioni di gestione volte al contenimento manuale e/o meccanico delle infestanti in competizione con le piantine nella fase iniziale di sviluppo. Si assiste unicamente ad interventi volti a ridurre il rischio idraulico.

8.2.9.3.8.10.1.9. 09. Sostituzione delle fallanze tramite l'impiego delle sole specie arboree e/o arbustive autoctone di cui alla tabella a)

8.2.9.3.8.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 08.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.

8.2.9.3.8.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non sono usualmente effettuate sostituzione delle fallanze.

8.2.9.3.8.10.1.10. 10. Potatura laterale funzionale allo sviluppo delle piante da eseguirsi ogni 2 anni a partire dal 2° anno.

8.2.9.3.8.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 08.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.

8.2.9.3.8.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per ragioni di sicurezza idraulica, vengono ordinariamente tagliati i rami delle piante o le siepi vive poste nei fondi limitrofi ai corsi d'acqua di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua, determinano difficoltà al servizio di bonifica od ingombro al transito dei mezzi.

Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non sono usualmente effettuate attività di potatura laterali (lato pista) specifiche per il corretto sviluppo delle piante, ma unicamente interventi per ridurre l'ingombro sul campo coltivato o per consentire il passaggio dei mezzi agricoli .

8.2.9.3.8.10.1.11. 11. Per la componente arborea/arbustiva, obbligo di asportazione dei residui di potatura

8.2.9.3.8.10.1.11.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 08.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.8.10.1.11.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per ragioni di sicurezza idraulica, ordinariamente nei fossi di bonifica vengono rimossi gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, sono caduti nei corsi d'acqua.

Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non vengono effettuate operazioni di gestione specifiche e pertanto gli eventuali residui vegetali presenti non vengono rimossi.

8.2.9.3.8.10.1.12. 12. Per specie arboree/arbustive autoctone indicate in tab a), intervento di ceduzione con taglio a raso al 4° anno di impegno

8.2.9.3.8.10.1.12.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 08.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Si rimanda a tal proposito a quanto esposto all'impegno 01.

8.2.9.3.8.10.1.12.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per ragioni di sicurezza idraulica, vengono ordinariamente tagliati i rami delle piante o le siepi vive poste nei fondi limitrofi ai corsi d'acqua di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua, determinano difficoltà al servizio di bonifica od ingombro al transito dei mezzi.

Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non sono usualmente effettuate specifiche attività di ceduzione, ma unicamente interventi per ridurre l'ingombro sul campo coltivato o per consentire il passaggio dei mezzi agricoli.

8.2.9.3.8.10.1.13. 13. Per specie arboree/arbustive autoctone indicate in tab a), l'obbligo di asportazione dei prodotti della ceduazione.

8.2.9.3.8.10.1.13.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda a quanto esposto in merito alla BCAA 1 all'impegno 08.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.8.10.1.13.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per ragioni di sicurezza idraulica, ordinariamente nei fossi di bonifica vengono rimossi gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, sono caduti nei corsi d'acqua.

Laddove presenti formazioni arboree e/o arbustive lungo i corsi d'acqua, non vengono effettuate operazioni di gestione specifiche e pertanto gli eventuali residui vegetali presenti non vengono rimossi.

8.2.9.3.8.10.1.14. 14. Per fasce tampone con scolina di carico, effettuazione di interventi di risezionamento una volta l'anno

8.2.9.3.8.10.1.14.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Impegno b) BCAA 1: prevede la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione lungo i corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs.

152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

In Regione Emilia-Romagna i corpi idrici superficiali oggetto del presente impegno sono quelli individuati dal Capitolo 2 dell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta regionale n. 350 dell'8 febbraio 2010, dalla Deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Comitato Istituzionale) n. 1 del 24 febbraio 2010 per quanto concerne in particolare F. PO e PO DI GORO, limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna e dalla Deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 35 del 31/07/2012 con cui è stata adottata la variante di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia ed è stato recepito il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque Regionale.

In ogni caso la norma non si applica a scoline e fossi collettori, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili e corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

La BCAA 1 prevede inoltre che *“Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico”*.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.8.10.1.14.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non sono ordinariamente presenti fasce tampone dotate di scoline di carico.

8.2.9.3.8.10.1.15. 15. Divieto di uso di concimi, liquami zootecnici e digestati

8.2.9.3.8.10.1.15.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 1 per quanto concerne i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti ed in particolare il limite di rispetto dai corsi d'acqua.

Inoltre, l'**impegno a) della BCAA 1** prevede il divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai **corsi d'acqua**. In particolare, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 m da tutti i corsi d'acqua. L'uso dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati, degli ammendanti organici è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal citato Regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006, così come disciplinato dal citato Regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti riguardano i beneficiari che aderiscono alle misure di cui agli artt. 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e prevedono il rispetto di:

- codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende fuori dalle ZVN (DM 19.4.1999);
- i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 e dei provvedimenti regionali di recepimento (Regolamento regionale n. 1/2011). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria il rispetto dei massimali previsti e il divieto (spaziale e temporale) all'utilizzazione dei fertilizzanti.
- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1.

Requisiti relativi all'uso del fosforo

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.8.10.1.15.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

In applicazione della normativa legata al rispetto della Direttiva nitrati, ordinariamente non vengono

impiegati concimi, liquami zootecnici e digestati in prossimità dei corsi d'acqua sia in zone vulnerabile ai nitrati che in zone ordinarie.

8.2.9.3.8.10.1.16. 16. Divieto di uso di fitofarmaci e diserbanti

8.2.9.3.8.10.1.16.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Il **CGO 10** relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Il PSR stabilisce nei requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari, che le disposizioni in merito all'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili sono riportate al punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014. In ogni caso rimane vincolante il rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.8.10.1.16.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

In applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ordinariamente non vengono impiegati fitofarmaci e diserbanti in prossimità dei corsi d'acqua.

8.2.9.3.8.10.1.17. 17. Tenuta del registro

8.2.9.3.8.10.1.17.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.3.8.10.1.17.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente.

8.2.9.3.9. 10.1.09 Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione salvaguarda la biodiversità in pianura dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela degli e della fauna e flora selvatiche, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario; contrasta la frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio. In tal modo contribuisce al conseguimento degli obiettivi della **Focus area P4A** *“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”* e rispondendo direttamente al **Fabbisogno F13** *“Gestione sostenibile, ripristino ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico”*.

Il tipo di operazione è attuata attraverso i seguenti sottotipi di operazione: A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare. B) Conservazione di siepi e/o boschetti; C) Conservazione di stagni, laghetti; D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili. A tali interventi, sono equiparati quelli già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05.

La durata degli interventi è di 10 anni. In attuazione dell’Articolo 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con il presente tipo di operazione la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.”

Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, viene confermato il termine pari a dieci anni.

Gli impegni dei sottotipi di operazione A) e B) e il relativo significato ambientale e agronomico sono riportati nel dettaglio nelle tabelle 1 e 2 – 10.1.09 “Impegni e significato ambientale e agronomico dei sottotipi di operazione A) e B)”.

Gli impegni dei sottotipi di operazione C) e D) e il relativo significato ambientale e agronomico sono riportati nel dettaglio nelle tabelle 3 e 4 – 10.1.09 “Impegni e significato ambientale e agronomico dei sottotipi di operazione C) e D)”.

Sono inoltre presenti impegni comuni a tutti i sottotipi di operazione che sono riportati nel dettaglio nelle tabelle 5 e 6 – 10.1.09 - “Impegni e significato ambientale e agronomico per tutti i sottotipi di operazione”.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Sotto tipi di operazione A) e B)		
1. Mantenimento della fascia di rispetto.	I sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti, devono essere salvaguardati mantenendo una fascia di rispetto circostante. (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 mt. e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne).	<p>La fascia di rispetto consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la protezione dell'apparato radicale di alberi e arbusti dalle lavorazioni meccaniche; ▪ la protezione degli elementi naturali dai trattamenti fitosanitari/diserbanti; ▪ la riproduzione delle specie che nidificano al suolo e l'alimentazione e il rifugio di tutte le altre specie.
2. Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.	Gli esemplari arborei e/o arbustivi oggetto di conservazione non possono essere rimossi o utilizzati.	L'obbligo di non rimozione e di non utilizzazione degli esemplari arborei e arbustivi è necessaria per garantire la copertura delle superfici a diversi livelli in altezza con lo sviluppo delle chiome. Inoltre contiene sviluppi di infezioni batteriche /o fungine derivanti dalle ferite procurate con i tagli che possono in taluni casi determinare la morte delle piante. Lo sviluppo naturale così ottenuto, anche in connessione ai sestri di impianto che caratterizzano tali elementi del paesaggio, consentono a maturità la formazione di ambienti ottimali per il rifugio, la riproduzione e l'alimentazione di diverse specie selvatiche e in particolare di quelle di interesse comunitario.
3. Sotto tipo di operazione B) "Boschetti" - Mantenimento di una fascia di separazione di terreno inerbito.	I "boschetti" devono essere separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito, larga almeno 10 m., sfalciata e/o trinciata almeno una volta all'anno nel periodo 1 agosto 31 gennaio, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali.	<p>Si tratta di elementi che, per la loro struttura esercitano un ruolo di collegamento.</p> <p>I boschetti sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.</p> <p>La fascia di separazione (che include la fascia di rispetto) consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la protezione dell'apparato radicale di alberi e arbusti delle file esterne del boschetto dalle lavorazioni meccaniche; ▪ la protezione degli elementi naturali dai trattamenti fitosanitari/diserbanti; ▪ la riproduzione delle specie che nidificano al suolo e l'alimentazione e il rifugio di tutte le altre specie; ▪ la migliore penetrazione dei raggi solari con il conseguente sviluppo del sottobosco oltre che degli alberi e arbusti. Tale sviluppo favorisce la biodiversità in quanto le specie selvatiche usufruiscono di una fascia ecotonale tra superfici boscate con migliori disponibilità trofiche e di rifugio.

Tabella 1 – 10.1.09 – “Impegni e significato ambientale e agronomico dei sottotipi di operazione A) e B)”

TIPO OPERAZIONE	DI	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO	
Sotto tipi di operazione A) e B)			
4. Sotto tipo di operazione B) "Boschetti" Fasce di separazione: il controllo della vegetazione deve essere effettuato almeno una volta all'anno	Il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) delle fasce di separazione tra boschetto e altre superfici a bosco deve essere effettuato almeno una volta all'anno ed eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio.	Il controllo della vegetazione erbacea della fascia di separazione (che include la fascia di rispetto) consente di impedire la proliferazione naturale di alberi/arbusti e di mantenere pertanto nel periodo decennale di impegno la fascia ecotonale a prato tra superfici boscate, in cui sono regolarmente presenti le specie sia del bosco che del prato, che prediligono le zone di transizione tra i due diversi ambienti.	
5. Sotto tipo di operazione B) - "Boschetti" - Mantenimento di uno stagno per ogni boschetto di pianura.	Nei boschetti di pianura, qualora non danneggi le piante arboree e/o arbustive esistenti, può essere mantenuto almeno uno stagno per ogni boschetto, per favorire il ristagno dell'acqua piovana.	Piccoli stagni in superfici boscate aumentano la biodiversità.	
6. Sotto tipo di operazione B) - "Siepi e boschetti" - Esecuzione di potature.	Nelle "siepi e nei boschetti" già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature esclusivamente delle specie arboree quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio. Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e devono essere eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.	La potatura dei rami bassi delle specie arboree indicate nell'impegno favorisce: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nelle siepi, lo sviluppo in altezza delle specie indicate in impegno, favorendo conseguentemente lo sviluppo delle specie arbustive e la loro produzione di bacche, in quanto maggiormente esposte alla luce; ▪ nei boschetti, lo sviluppo in altezza delle specie indicate in impegno, favorendo conseguentemente lo sviluppo delle altre specie arboree di seconda e terza grandezza. 	

Tabella 2 – 10.1.09 – "Impegni e significato ambientale e agronomico dei sottotipi di operazione A) e B)"

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Sotto tipi di operazione C) e D)		
7. Mantenimento del livello idrico minimo.	Per gli interventi C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili (ad eccezione dei "fontanili e risorgive" dove è correlato a risalite idriche naturali (es. falda) deve essere mantenuto un livello idrico minimo durante tutto l'anno, tale da garantire la sommersione di almeno 1/3 della superficie oggetto di impegno	Il mantenimento di una superficie costantemente a specchio d'acqua è finalizzato a garantire disponibilità idrica con funzioni edafiche e riproduttive sia per la fauna che per la vegetazione acquatica in particolare.
8. Mantenimento di fascia di rispetto circostante le sponde.	Deve essere mantenuta una fascia di rispetto, inerbata dove è ammessa la presenza di alberi/arbusti cresciuti spontaneamente, circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 mt. e max 5 metri).	La fascia di rispetto consente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la protezione/stabilizzazione del suolo prospiciente gli specchi d'acqua grazie all'inerbimento permanente, e/o al mantenimento/proliferazione naturale di alberi/arbusti; ▪ la protezione dalle conseguenze, sulla struttura degli elementi "a specchio d'acqua", derivanti dalle lavorazioni meccaniche del suolo; ▪ la protezione degli elementi naturali dai trattamenti fitosanitari/diserbanti; ▪ la riduzione dell'apporto di fertilizzanti (in particolare azoto) negli specchi d'acqua; ▪ la riproduzione delle specie che nidificano al suolo e l'alimentazione e il rifugio di tutte le altre specie.
9. Sotto tipo di operazione C) Nei laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Sponde dolcemente digradanti.	Negli laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Le sponde di stagni e laghetti e delle isole devono essere dolcemente digradanti, con pendenza media inferiore a 25°.	La presenza di una o più isole semisommersa consente la riproduzione, favorendone il successo riproduttivo degli anfibi e delle specie di avifauna in particolare quelle di interesse comunitario. Le sponde dolcemente digradanti favoriscono maggiori nicchie alimentari e siti per la riproduzione per gli uccelli acquatici e salvaguarda inoltre le arginature dall'erosione.
10. Controllo della Nutria.	Deve essere effettuato il controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le normative vigenti). Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, almeno una per ogni specchio d'acqua, devono corrispondere ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro. Le catture devono essere registrate giornalmente.	La nutria è un fattore gravemente limitante per quasi tutte le specie vegetali acquatiche, in particolare quelle rare e minacciate, presenti negli elementi oggetto del presente tipo di operazione. La nutria determina inoltre anche gravi danni ai nidi perché ne provoca il ribaltamento o lo schiacciamento delle uova. Infine la nutria impatta fortemente a carico della stabilità dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua, in conseguenza di tane e camminamenti. Nel periodo ottobre-novembre, in coincidenza con la messa in asciutta della maggior parte delle canalizzazioni di competenza degli Enti di bonifica, le nutrie si concentrano negli specchi d'acqua disponibili e nelle aree che risultano ancora allagate.

Tabella 3 – 10.1.09 – “Impegni e significato ambientale e agronomico dei sottotipi di operazione C) e D)”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali seminaturali e del paesaggio agrario	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Sotto tipi di operazione C) e D)		
11. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.	La verifica della presenza di tane ipogee visibili è essenziale per prevenire improvvisi abbassamenti dei livelli idrici in seguito a perforazioni delle arginature.
12. Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate.	Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi.	L'eliminazione delle tane ipogee è essenziale per la salvaguardia delle arginature e delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua e per il contenimento della popolazione di nutrie.
13. Ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dove la tenuta dell'acqua è compromessa.	Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della verifica sorveglianza della presenza delle tane.	Il ripristino tempestivo dei tratti arginali e delle paratoie/tubazioni compromessi è necessario per ripristinare e mantenere i livelli idrici previsti.
14. Prosciugamento periodico dei maceri, stagni, laghetti e rimozione specie alloctone con relativa registrazione	Deve essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, dandone comunicazione preventiva agli uffici competenti al controllo, il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie. Entro 15 giorni dalla data di prosciugamento dovrà essere ricostituito lo specchio d'acqua.	Il prosciugamento degli specchi d'acqua a cadenza triennale consente l'eliminazione periodica di specie alloctone dannose per la biodiversità quali carpe pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana.
15. Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.	Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.	La rimozione di specie quali anatre e oche domestiche e semidomestiche è necessaria per evitare la competizione alimentare con le specie di fauna selvatica e per salvaguardare le specie vegetali erbacee.
16. Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.	Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.	Il divieto elimina i disturbi procurati alla fauna presente negli specchi d'acqua degli elementi del presente tipo di operazione

Tabella 4 – 10.1.09 “Impegni e significato ambientale e agronomico dei sottotipi di operazione C) e D)”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Tutti i sotto tipi di operazione.		
17. Fascia di rispetto e separazione: inerbimento permanente spontaneo o seminato.	La fascia di rispetto di ogni sotto tipo di operazione tipo di intervento e la fascia di separazione dei boschetti è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee. Ad eccezione della fascia di separazione dei boschetti da altre superfici a bosco è ammessa la crescita spontanea di alberi e/o arbusti.	La fascia di rispetto consente: <ul style="list-style-type: none"> • la protezione dell'apparato radicale di alberi e arbusti dalle lavorazioni meccaniche; • la protezione degli elementi naturali dai trattamenti fitosanitari/diserbanti; • la riduzione dell'apporto di fertilizzanti (in particolare azoto) a negli specchi d'acqua; • la protezione/stabilizzazione del suolo prospiciente gli specchi d'acqua grazie all'inerbimento permanente, e/o al mantenimento/proliferazione naturale di alberi/arbusti; • la protezione dalle conseguenze sulla struttura degli elementi "a specchio d'acqua" derivanti dalle lavorazioni meccaniche del suolo; • la riproduzione delle specie che nidificano al suolo e l'alimentazione e il rifugio di tutte le altre specie.
18. Fasce di rispetto: controllo della vegetazione dal 01 agosto al 31 gennaio	Sulla fascia di rispetto di ogni di ogni sotto tipo di operazione può essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura). Qualora sia effettuato tale controllo, deve essere eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio, ad eccezione delle piantate e delle carreggiate di servizio in cui lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche nel periodo marzo – luglio.	Il controllo della vegetazione non è obbligatorio in quanto la vegetazione spontanea delle fasce di rispetto è costituita da specie floristiche importanti per l'alimentazione e il rifugio della fauna e dell'entomofauna in particolare. Il periodo consentito per le eventuali operazioni di sfalcio o trinciatura è finalizzato alla salvaguardia di fauna selvatica che si riproduce al suolo.
19. Divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti	Non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, ad eccezione delle piantate in cui sono ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.	Il divieto di uso consente la tutela della biodiversità in generale. In particolare corrisponde alla necessità di tutela di tutte le specie faunistiche, soprattutto durante la fase di allevamento della prole. Non da ultimo contribuisce alla riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
20. Divieto d'uso di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza.	Non è consentito l'utilizzo di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza sulle superfici oggetto di impegno.	Il divieto di uso consente la salvaguardia degli equilibri naturali e di evitare il disturbo della fauna selvatica, in particolare durante i periodi riproduttivi. Non da ultimo contribuisce alla riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

Tabella 5_10.1.09 – “Impegni e significato ambientale e agronomico per tutti i sottotipi di operazione”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO
Tutti i sotto tipi di operazione.		
21. Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame.	Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.	Il divieto di pascolamento evita danneggiamenti alle specie arboree ed arbustive e la concorrenza alimentare e/o il disturbo nei confronti delle specie di fauna selvatica che si riproducono al suolo.
22. Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili e obbligo di rimozione.	Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.	Il divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e di altri materiali non biodegradabili e l'obbligo di rimozione secondo le normative vigenti, evita il degrado paesaggistico ed ecologico.
23. Per superfici con alberi e arbusti eliminazione materiali non bio degradabili e smaltimento.	Le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05 dove, tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno	La permanenza di tali materiali compromette la permeabilità del suolo, lo sviluppo di alberi e arbusti e compromette l'inerbimento. Tali materiali inoltre, se non rimossi, possono essere trinciati in microparticelle con rischi per la fauna e la struttura del suolo.
24. Almeno una volta all'anno verifica della presenza della vitalba e relativa rimozione qualora presente	Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (<i>Clematis vitalba</i>) e la relativa rimozione qualora presente	La vitalba è una specie che può soffocare completamente alberi e arbusti, impedendo anche lo sviluppo delle specie erbacee.
25. Tenuta del registro	Custodire e tenere aggiornato, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.	La custodia e l'aggiornamento del registro delle operazioni non è pertinente sotto il profilo agronomico e ambientale ma è indispensabile per la corretta esecuzione dei controlli.

Tabella 6_10.1.09 – “Impegni e significato ambientale e agronomico per tutti i sottotipi di operazione”

8.2.9.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il pagamento è corrisposto, fino ad una estensione massima pari al 20% della SAU aziendale.

Si specifica che della SAU aziendale fanno parte, tra l'altro, le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1257/99, dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 1698/05 e dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definite a “seminativo” dall'art. 4 lettera f) del

Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Non sono ammissibili al pagamento le superfici occupate: da piante non incluse in tabella b); da pioppi ibridi euroamericani; da alberi da frutto, ad eccezione delle siepi dove sono ammesse al pagamento le superfici occupate da cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione; da zone umide di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis".

8.2.9.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepimenti nazionali/regionali.

Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali.

L. n. 157/1992 "Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - art 2 , comma 5.

D. Lgs. 227/2001, modificato dal D. L. 5/2012, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 5. - Articolo 2 "Definizione di bosco e di arboricoltura da legno", comma 6.

8.2.9.3.9.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2:

- imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio incluse le Proprietà collettive, limitatamente alle superfici agricole.

8.2.9.3.9.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono di seguito elencati:

- Costo per mancato reddito annuale o di Mancato margine lordo medio;
- Costi aggiuntivi per le manutenzioni annuali;
- Costi aggiuntivi annuali di gestione;

- Costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 5%).

Si rimanda al paragrafo “Informazioni specifiche della misura” – “Descrizione della metodica...per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno...” per il dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.

8.2.9.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le superfici agricole di pianura collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - “Ripristino di ecosistemi”.

Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate in tabella b) per i territori interessati.

Limitatamente alle “siepi” del sotto tipo di operazione B), sono ammesse le superfici con cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1.

Le specie arboree noce e ciliegio, dell'elenco in tabella b), sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto.

Sono ammesse le superfici con i sotto tipi di operazione corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla tabella a) a) nella quale sono contrassegnati con (*) i requisiti che si applicano esclusivamente agli interventi **non già oggetto di misure agroambientali** di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05 e con (***) i requisiti che si applicano esclusivamente a quelli **già oggetto di misure agroambientali** di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n.1698/05.

Le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 che hanno già aderito agli interventi di conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, alla scadenza del periodo di impegno, ai sensi dell'art.14 del Reg(UE) 807/2014, possono proseguire gli impegni aderendo agli interventi previsti dal presente tipo di operazione. Sono altresì ammissibili agli interventi previsti dal presente tipo di operazione, le superfici già oggetto di misure agro-ambientali prima della scadenza del periodo di impegno, a condizione che aderisca al presente tipo di operazione l'intera superficie aziendale oggetto dei medesimi interventi di conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, ancora in corso di impegno con i Regolamenti soprarichiamati.

Può essere ammessa al tipo di operazione, anche la superficie aziendale caratterizzata dalla presenza di tare, purché risulti oggetto di uno o più dei tipi di intervento A) Mantenimento di piantate e/o di alberi isolati o in filare e/o B) Mantenimento di siepi e/o boschetti e/o C) Mantenimento di stagni, laghetti e/o D) Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili.

Non sono comunque erogati sostegni finanziari per le domande di sostegno in cui l'ammontare dei pagamenti da corrispondere è inferiore ad euro 300 prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in analogia a quanto previsto per i pagamenti diretti dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014 recante ad

oggetto “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

Non sono ammesse al tipo di operazione le superfici occupate da:

- esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni aziendali;
- zone umide con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;
- il medesimo campo applicativo dell'impegno b), definito in attuazione della BCAA 1 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” di cui al Decreto Ministeriale sulla condizionalità n. 180/2015 così come recepito a livello regionale all'allegato II, recante “Regole di condizionalità di cui all'art 93” del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.

È ammessa l'adesione al presente tipo di operazione per corpi separati, esclusivamente per aziende di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo. In tali casi la SAU da prendere a riferimento per il calcolo della superficie massima del 20% è quella del corpo o dei corpi oggetto di intervento. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dai recepimenti nazionali e regionali relativo al regime di condizionalità in applicazione delle Regolamentazioni dell'Unione Europea.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario, che illustri le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione degli elementi naturali, specificando in particolare per ogni elemento naturale le distanze delle relative fasce di rispetto.

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifilo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina
(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale)
(**) Solo se già presenti.

Tabella b) 10.1.09 - "Elenco delle specie arboree ammesse per il tipo di operazione 10.1.09 "

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino *** (<i>Crataegus monogyna</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europaeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno pallo di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzenuolo *** (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo *** (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paluro (<i>Falurus spina christi</i>) ***		X	X
15) Ginestre			X
16) Emetro (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamarca (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggygna</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino *** (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agnifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa *** (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	
LEGENDA: L=L. forestale P=Pianura C=Colline			
*** Solo se già presenti.			

Tabella b) 10.1.09 "Elenco delle specie arbustive ammesse per il tipo di operazione 10.1.09 "

Requisiti Fasce di rispetto. La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno. ***	Requisiti Area	Requisiti Fascia di separazione
A) Piantate		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: filari di alberi mantati con la vite Plurifila: no	No
A) Alberi isolati o in filare		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: alberi in filare no frutticole Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli	No
B) Boschetti		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto.	Superficie boscata con piante arboree e arbustive separata da altre superfici a bosco. Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con esclusione della fascia di rispetto esterna (*) Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o pari a 3 mt. (*) Polispecificità: almeno 4 specie arboree diverse e almeno una specie arbustiva nella fila esterna (*)	Inerbita artificialmente o spontaneamente Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (incluso boschetti). Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive, ad esclusione dei rami laterali di alberi o arbusti della fila esterna che possono essere conservati.
B) Siepi		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari Plurifila: si Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*) Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*) Polispecificità: almeno 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive (*)	No
C) Stagni e laghetti		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 Ha. Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livelli idrici: profondità minima: pari o superiore a 50 cm profondità massima: pari o inferiore a 2 mt. profondità media: pari o inferiore a 1 mt. Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi) Isola: presenza di almeno un'isola semisommersa completamente circondata dall'acqua.	Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda
D) Maceri		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livello idrico: almeno 50 cm	No
D) Risorgive e fontanili		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie sommersa correlata ai livelli delle risalte idriche naturali.	No
***La "Fascia di rispetto" per la categoria A) Alberi isolati o in filare e B) Siepi deve corrispondere almeno alla proiezione ortogonale sul terreno della chioma (anche se occupata da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio anche non inerbita dove è consentita la eventuale presenza esclusiva di ghiaia, nel caso di alberi e arbusti già oggetto delle misure agro-ambientali delle passate programmazioni) e comunque non dovrà essere mai inferiore ai 2 metri.		

Tabella a) - 10.1.09 - "Caratteristiche strutturali degli spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario"

8.2.9.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi Territoriali: è assegnata priorità alla Rete natura 2000; subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica.

Principi tecnici: interventi del presente tipo di operazione su superfici che hanno già concluso precedenti periodi decennali di impegno, con impegni analoghi, in attuazione delle misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05; interventi del presente tipo di operazione su superfici che non sono state già oggetto di impegni analoghi con le misure agroambientali e/o interventi del presente tipo di operazione su superfici già oggetto del tipo di operazione 4.4.01; maggiore superficie aziendale impegnata.

Le motivazioni della scelta dei principi di selezione territoriale sono da correlare alla Focus area P4A. È pertanto prioritario applicare il tipo di operazione nelle aree della rete Natura 2000, individuate in base a criteri definiti dalle Direttive Europee n 92/42/CEE (Habitat) e n. 2009/147/CE (Uccelli), dove l'adozione degli interventi qui previsti viene individuata come necessaria. Subordinate alle aree della Rete Natura 2000

sono, nell'ordine le altre aree a prevalente tutela naturalistica, le aree paesaggistiche e a tutela idrologica in ragione della prevalente funzione ecologica (tutela/incremento della biodiversità e del paesaggio e salvaguardia delle risorse idriche) esercitata dal tipo di operazione.

Le motivazioni della scelta dei principi tecnici sono da correlare alla maggiore ricaduta in termini di efficacia ambientale qualora le superfici aziendali, in particolare quelle che hanno già concluso precedenti periodi ventennali di impegno, oggetto degli interventi dell'operazione siano più estese.

8.2.9.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno di pianura è pari a:

- 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti;
- 0,10 Euro/mq/anno Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

I suddetti valori sono applicati anche alle domande di pagamento per impegni che si sono originati in attuazione delle precedenti versioni 1 e 2 del PSR 2014-2020 e che verranno presentate nelle annualità successive alla data di modifica di detti importi.

Non è prevista alcuna riduzione al sostegno per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – art. 43, in quanto, in esito alla giustificazione degli aiuti, è stato considerato il costo opportunità che l'agricoltore si trova ad avere rispetto ad usi alternativi dei suoi terreni che porterebbe alla perdita degli importanti valori ecosistemici che tali superfici esprimono a livello regionale.

Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.9.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Il presente tipo di operazione presenta impegni che sono verificabili esclusivamente in loco.

Le modalità di controllo previste consistono in visite di campo in occasione di particolari periodi dell'anno per la verifica del rispetto di divieti, monitoraggi, gestione di corpi idrici, controllo della fauna e della flora infestante, esecuzione di operazioni agronomiche. La quantità di attività da svolgere per garantire il rispetto degli impegni comporta la necessità di effettuare visite supplementari rispetto a quelle ordinarie di controllo in loco.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

L'operazione presenta il rischio di non corretta individuazione delle superfici ammissibili all'aiuto.

La presenza di premialità anche su superfici non coltivate determina problemi di individuazione sul GIS per la definizione degli usi del suolo compatibili con l'aiuto.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Considerata la quantità di impegni dell'operazione occorre porre particolare attenzione alla individuazione delle diverse tipologie di inadempienze, graduando le infrazioni agli impegni.

Per quanto riguarda gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio che dovranno essere definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative, sarà necessaria una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Dal momento che tutti gli impegni dell'operazione possono essere controllati solo con visite in azienda, ciò comporta rischi in termini di onerosità dell'organizzazione delle attività di controllo e di risorse umane.

8.2.9.3.9.9.2. Misure di attenuazione**R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni**

L'attività di controllo sugli impegni sarà attuata attraverso la verifica delle schede di registrazione e anche attraverso la costituzione di un quaderno di campagna on-line, così come previsto dal D.M. n. 162 del 12/01/2015, dove i beneficiari della misura saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste dall'operazione.

Si procederà a calendarizzare le attività di controllo nei periodi ottimali per la verifica degli impegni, anche prevedendo visite supplementari ove necessarie.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

L'individuazione delle superfici oggetto di impegno verrà effettuata attraverso la mappatura degli elementi naturali partendo dalle foto aeree o attraverso la poligonatura con GPS. Tale individuazione contestualmente all'attività di concessione. In considerazione della necessità di rispettare rapidi tempi procedurali nella fase di selezione delle domande di sostegno, l'individuazione nel dettaglio delle superfici oggetto di impegno verrà attuata altresì attraverso supporti cartografici come definiti nei documenti attuativi. Sono

fatte salve le successive fasi di controllo delle domande di pagamento mediante visite in loco e misurazioni.

Nei documenti attuativi si definiranno gli usi del suolo compatibili con i diversi livelli di vincolo/premio.

Per R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Nei documenti attuativi saranno classificate le diverse tipologie di inadempienze, graduando le infrazioni agli impegni.

La valutazione di controllabilità nella fase attuativa, sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali / bandi di adesione, che sarà svolta congiuntamente dall'AdG e dall'Organismo Pagatore.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale.

8.2.9.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato e dell'esperienza della precedente programmazione, la gestione dell'operazione dovrà attuarsi con modalità che saranno sviluppate nei documenti attuativi, considerando che una reale controllabilità dipende dalla messa in atto delle misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.9.3.9.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.9.9.4.1. 1. Mantenimento della fascia di rispetto

8.2.9.3.9.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza della fascia di rispetto è verificabile:

con controlli in campo per misurarne le dimensioni e la presenza della copertura erbacea

8.2.9.3.9.9.4.2. 10. Controllo della Nutria

8.2.9.3.9.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Con controlli in campo per verificare la presenza di trappole

8.2.9.3.9.9.4.3. 11. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria

8.2.9.3.9.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco per la verifica delle registrazioni connesse all'attività di sorveglianza

8.2.9.3.9.9.4.4. 12. Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate

8.2.9.3.9.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco per la verifica dell'eliminazione delle tane di nutria e/o qualsiasi galleria/cavità nelle arginature, sulla base delle registrazioni effettuate connesse all'attività di sorveglianza

8.2.9.3.9.9.4.5. 13. Ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dove la tenuta dell'acqua è compromessa

8.2.9.3.9.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco finalizzati alla tenuta di tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua .

8.2.9.3.9.9.4.6. 14. Prosciugamento periodico dei maceri, stagni, laghetti e rimozione specie alloctone con relativa registrazione

8.2.9.3.9.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco finalizzati alla verifica dell'esecuzione del prosciugamento

8.2.9.3.9.9.4.7. 15. Rimuovere, anatre e oche domestiche e semidomestiche

8.2.9.3.9.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco: verifica dell'assenza di anatre e oche domestiche e semidomestiche da maceri, laghetti ,

stagni, risorgive e fontanili

8.2.9.3.9.9.4.8. 16. Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva

8.2.9.3.9.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli amministrativi:

controlli documentali che attestino acquacoltura o pesca sportiva

Controlli in campo:

verifica di attività o attrezzature connesse alla pratica di acquacoltura o pesca sportiva

8.2.9.3.9.9.4.9. 17. Fascia di rispetto e separazione: inerbimento permanente spontaneo o seminato

8.2.9.3.9.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza della fascia di rispetto è verificabile con controlli in campo per campo per misurarne le dimensioni e la presenza della copertura erbacea

8.2.9.3.9.9.4.10. 18. Fasce di rispetto: controllo della vegetazione dal 01 agosto al 31 gennaio

8.2.9.3.9.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifiche in campo a vista dell'esecuzione di sfalci in periodi non consentiti e verifica del registro delle operazioni

8.2.9.3.9.9.4.11. 19. Divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti

8.2.9.3.9.9.4.11.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo per verificare l'uso di diserbanti e/o pesticidi sulle superfici oggetto del tipo di operazione

8.2.9.3.9.9.4.12. 2. Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti

8.2.9.3.9.9.4.12.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo per verificare la presenza di esemplari arborei e/o arbustivi rimossi o utilizzati

8.2.9.3.9.9.4.13. 20. Divieto d'uso di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza

8.2.9.3.9.9.4.13.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifiche amministrative già previste dal CGO 1.

Verifiche amministrative connesse all'uso agronomico degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo.

Verifica in campo a vista per escludere uso di fertilizzanti e in particolare di effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo

8.2.9.3.9.9.4.14. 21. Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame

8.2.9.3.9.9.4.14.1. Metodi di verifica degli impegni

Con controlli in campo per verificare pascolamento e/o stazzo di bestiame

8.2.9.3.9.9.4.15. 22. Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili e obbligo di rimozione

8.2.9.3.9.9.4.15.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco per verificare l'assenza

8.2.9.3.9.9.4.16. 23. Per superfici con alberi e arbusti eliminazione materiali non bio degradabili e smaltimento

8.2.9.3.9.9.4.16.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo finalizzati a verificare la presenza di materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.)

8.2.9.3.9.9.4.17. 24. Almeno una volta all'anno verifica della presenza della vitalba e relativa rimozione qualora presente

8.2.9.3.9.9.4.17.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo verifica della presenza di vitalba e verifica della registrazione della relativa attività

8.2.9.3.9.9.4.18. 25. Tenuta del registro

8.2.9.3.9.9.4.18.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo della presenza e della corretta compilazione del registro delle operazioni

8.2.9.3.9.9.4.19. 3.. Sottotipo di operazione B) "Boschetti" Mantenimento di una fascia di separazione di terreno inerbito

8.2.9.3.9.9.4.19.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza della fascia di separazione è verificabile:

con controlli in campo per misurarne le dimensioni e la presenza della copertura erbacea

8.2.9.3.9.9.4.20. 4. Sottotipo di operazione B) "Boschetti" fasce separazione: controllo vegetazione da effettuare almeno una volta all'anno.

8.2.9.3.9.9.4.20.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifiche in campo a vista dell'esecuzione degli sfalci annuali in periodi consentiti e verifica del registro delle operazioni

8.2.9.3.9.9.4.21. 5. Sottotipo di operazione B) "Boschetti" Mantenimento di uno stagno per ogni boschetto in pianura

8.2.9.3.9.9.4.21.1. Metodi di verifica degli impegni

Il rispetto delle condizioni stabilite per il mantenimento di uno stagno sono verificabili con controlli in campo

8.2.9.3.9.9.4.22. 6. Sottotipo di operazione B) "Siepi e boschetti" Esecuzioni di potature

8.2.9.3.9.9.4.22.1. Metodi di verifica degli impegni

Il rispetto delle condizioni stabiliti per l'esecuzione delle potature sono verificabili con controlli in campo

8.2.9.3.9.9.4.23. 7. Mantenimento del livello idrico minimo

8.2.9.3.9.9.4.23.1. Metodi di verifica degli impegni

Si verifica sia con controlli amministrativi che in campo che la superficie a specchio d'acqua non sia inferiore ad 1/3 della superficie oggetto di impegno

8.2.9.3.9.9.4.24. 8. Mantenimento di fascia di rispetto circostante le sponde

8.2.9.3.9.9.4.24.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza della fascia di rispetto è verificabile: con controlli in campo per misurarne le dimensioni e la presenza della copertura erbacea

8.2.9.3.9.9.4.25. 9. Sottotipo di operazione C) Nei laghetti/stagni mantenere almeno 1 isola semisommersa con sponde dolcemente digradanti

8.2.9.3.9.9.4.25.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza dei prati umidi con dossi/isolotti in tempi determinati può essere verificata

- con controlli amministrativi aereo fotogrammetria
- con controlli in campo per verificarne il numero le dimensioni e nei periodi prescritti la presenza d'acqua intorno al loro perimetro

8.2.9.3.9.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per rispondere agli obiettivi della Focus area P4A, gli elementi di baseline rilevanti per il tipo di operazione 10.1.09 si rimanda ai paragrafi dei singoli impegni del tipo di operazione e alla tabella di concordanza nonché al paragrafo relativo alla baseline descritto a livello della Misura 10 e in particolare a:

- requisiti obbligatori di condizionalità afferenti al tema principale “Acque”, “Suolo e stock di carbonio”, “Biodiversità”, “Livello minimo di mantenimento dei paesaggi” e “Prodotti fitosanitari” e, in particolare, a CGO 1, BCAA 4, CGO 2, CGO 3, BCAA 7 e CGO 10;
- pertinenti criteri e attività minime;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: D. Lgs. n. 152/2006.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rimanda ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari descritti al paragrafo relativo specifico inserito a livello della Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per il tipo di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati sono riportati negli specifici box del tipo di operazione appartenenti al paragrafo “*Impegni agro-climatico-ambientali*”; i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti sono riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 7 – 10.1.09 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno dei sottotipi di operazione A) e

B).”;

Tabella 8 – 10.1.09 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno dei sottotipi di operazione C) e D).”;

Tabella 9 – 10.1.09 – “Dettaglio dei costi ammissibili per tutti i sottotipi di operazione.”.

Tutte le suddette informazioni sono raggruppate nel loro complesso nella tabella di concordanza allegata al Programma.

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti individuati a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma.

Qualora le superfici agricole siano interessate da aree di interesse ecologico di cui all’articolo 43, comma 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1307/2013, la componente di costo interessata dalla sovrapposizione è il “mancato reddito”.

Tuttavia per gli interventi previsti dal tipo di operazione, che rappresentano la prosecuzione di interventi analoghi delle misure agro-ambientali delle passate programmazioni e dove l'esclusione del mancato reddito dal calcolo per la giustificazione degli aiuti, determinerebbe valori di inferiori al livello dell’aiuto, è stato considerato il costo opportunità che gli agricoltori hanno a fronte della decisione di mantenere le suddette destinazioni dei terreni; ciò a fronte anche delle considerazioni sui livelli di aiuti fissati che risultano in tutti i casi sensibilmente inferiori alla somma di mancati redditi e maggiori costi e dove una riduzione degli aiuti fissati, già di valore pari o superiore nella precedente programmazione, potrebbe portare ad un rapido ripristino della situazione pre-esistente all’adozione delle misure ambientali stesse, con la conseguente grave perdita dei servizi eco-sistemici che attualmente tali interventi sono in grado di offrire. Non è prevista pertanto alcuna riduzione ai sostegni per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – art. 43.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti
Sotto tipi di operazione A) e B)	
1. Mantenimento della fascia di rispetto.	Mancato reddito per la S.A.U. interessata alla fascia di rispetto. Non rientrano le superfici occupate da alberi e/o arbusti nel computo della giustificazione degli aiuti quali mancati redditi. L'applicazione del "Greening EFA", determina l'esclusione dal computo della giustificazione degli aiuti la componente mancati redditi per la S.A.U. interessata alla fascia di rispetto.
2. Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.	Mancato reddito per la mancata utilizzazione degli alberi e/o arbusti.
3. Sotto tipo di operazione B) "Boschetti" Mantenimento di una fascia di separazione di terreno inerbito.	Mancato reddito per la S.A.U. interessata alla fascia di separazione inerbita. Nessun costo è riconosciuto per l'esecuzione della trinciatura della fascia di separazione.
4. Sotto tipo di operazione B) "Boschetti" Fasce di separazione: il controllo della vegetazione deve essere effettuato almeno una volta all'anno	Nessun costo è riconosciuto per il controllo della vegetazione erbacea in periodi consentiti.
5. Sotto tipo di operazione B) "Boschetti" - Mantenimento di uno stagno per ogni boschetto di pianura.	Nessun costo è riconosciuto per il mantenimento degli stagni finalizzati alla raccolta dell'acqua meteorica e al non interrimento.
6. Sotto tipo di operazione B) "Siepi e boschetti" - Esecuzione di potature.	Nessun costo è riconosciuto per l'esecuzione delle potature ammesse dall'impegno.

Tabella 7 – 10.1.09 – "Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno dei sottotipi di operazione A) e B)."

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti
Sotto tipi di operazione C) e D)	
7. Mantenimento del livello idrico minimo.	<p>Mancato reddito per la S.A.U. interessata agli elementi caratteristici del paesaggio a "specchi d'acqua" del presente tipo di operazione.</p> <p>L'applicazione del greening, componente EFA, con elementi caratteristici del paesaggio a "specchi d'acqua" determina l'esclusione dal computo della giustificazione degli aiuti la componente dei mancati redditi, delle relative superfici occupate da elementi caratteristici del paesaggio a "specchi d'acqua" incluse le fasce di rispetto.</p> <p>Costi aggiuntivi, rispetto alla BCAA n. 7 e ai CGO 2 e 3 della Condizionalità, per il mantenimento del livello idrico minimo per stagni, laghetti, maceri.</p>
8. Mantenimento di fascia di rispetto circostante le sponde.	Mancato reddito per la S.A.U. interessata alla fascia di rispetto.
9. Sotto tipo di operazione C) - Nei laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Sponde dolcemente digradanti.	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA n. 7 e ai CGO 2 e 3 della Condizionalità, per il mantenimento di isole semisommersa e per il mantenimento di sponde dolcemente digradanti.
10. Controllo della Nutria.	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA n. 7 e ai CGO 2 e 3 della Condizionalità, per il reperimento e il posizionamento delle trappole e per la registrazione giornaliera delle catture.1
11. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA n. 7 e ai CGO 2 e 3 della Condizionalità, per l'attività di sorveglianza e per le registrazioni delle tane.
12. Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate.	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA n. 7 e ai CGO 2 e 3 della Condizionalità, per l'eliminazione di qualsiasi galleria/cavità e/o tane di nutria nelle arginate.
13. Ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dove la tenuta dell'acqua è compromessa.	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA n. 7 e ai CGO 2 e 3 della Condizionalità, per le attività connesse al ripristino e al consolidamento degli argini.
14. Prosciugamento periodico dei maceri, stagni, laghetti e rimozione specie alloctone con relativa registrazione	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA n. 7 e ai CGO 2 e 3 della Condizionalità, per le attività connesse al prosciugamento e alla rimozione delle specie alloctone incluso le registrazioni.
15. Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA n. 7 e ai CGO 2 e 3 della Condizionalità, per le attività connesse alla rimozione di anatre e oche domestiche e semidomestiche.
16. Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.	Nessun costo è riconosciuto per il divieto di praticare l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Tabella 8 – 10.1.09 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno dei sottotipi di operazione C) e D).”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti
Tutti i sotto tipi di operazione.	
17. Fascia di rispetto e separazione: inerbimento permanente spontaneo o seminato.	Nessun costo è riconosciuto per l'inerbimento permanente spontaneo o seminato.
18. Fasce di rispetto: controllo della vegetazione dal 01 agosto al 31 gennaio	Nessun costo è riconosciuto per il controllo della vegetazione erbacea in periodi consentiti.
19. Divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti	Nessun costo o mancato reddito è riconosciuto per l'impegno di divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti.
20. Divieto d'uso di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza.	Nessun costo o mancato reddito è riconosciuto per l'impegno di divieto d'uso di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza.
21. Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame.	Nessun costo o mancato reddito è riconosciuto per divieto di pascolamento o stazzo di bestiame.
22. Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili e obbligo di rimozione.	Nessun costo è riconosciuto per divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.
23. Per superfici con alberi e arbusti eliminazione materiali non bio degradabili e smaltimento.	Nessun costo è riconosciuto per le attività connesse alla rimozione e allo smaltimento secondo le vigenti disposizioni di legge.
24. Almeno una volta all'anno verifica della presenza della vitalba e relativa rimozione qualora presente	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA n. 7 e ai CGO 2 e 3 della Condizionalità, per le attività connesse alla verifica della presenza di vitalba e alla relativa rimozione.
25. Tenuta del registro	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA n. 7 e ai CGO 2 e 3 della Condizionalità, per le attività connesse alla tenuta di un registro delle operazioni.

Tabella 9 – 10.1.09 – “Dettaglio dei costi ammissibili per tutti i sottotipi di operazione”

8.2.9.3.9.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.9.10.1.1. 1. Mantenimento della fascia di rispetto

8.2.9.3.9.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4. DM Ambiente n. 184/2007 ss.mm.ii. CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE, Articolo 6, paragrafi 1 e 2 . D.M. 17/2007 e DPR 357/97 . Recepimento regionale DGR n. 1419/ 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS)” dove si fa divieto di eliminazione di elementi naturali e semi-naturali di alta valenza ecologica, caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.

BCAA 7 “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”

Mantenimento degli alberi monumentali del registro nazionale , ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell’individuazione dell’elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri

BCAA 4 – Copertura minima del suolo. Impegno a) Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi

in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno. Per l’impegno a), è ammessa una deroga all presenza permanente di copertura vegetale per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

Baseline: “obbligo di non eliminazione degli esemplari arborei e/o arbustivi a esclusione dei “boschetti”; nessun obbligo per il mantenimento di una fascia di rispetto.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

La bozza di D.M. Agricoltura sui pagamenti diretti dispone secondo quanto di seguito riportato,

Il comma 2 dell'art. 2 “Mantenimento di una superficie agricola” lascia salve le norme di condizionalità che comunque si applicano.

Trattandosi di: superfici non prative si applica quanto previsto dalla lettera a) e b) del comma 2 della proposta di DM “...l’attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; b) limitare la diffusione delle infestanti;”

L'art. 3 “Attività agricola minima “ della bozza di DM sopra riportata si applica esclusivamente ai prati permanenti.

Trattandosi di impegni agroclimatici ambientali che si applicano su superfici agricole che non sono oggetto di coltivazioni/produzioni, tenuto conto che gli articoli soprarichiamati salvano le norme di condizionalità che comunque si applicano. A queste superfici pertanto per soddisfare i requisiti di cui all'art.

4, comma 1, lettera c punto ii) e iii), si applica l' impegno a) di condizionalità di cui alla **BCAA 4 – Copertura minima del suolo.**

8.2.9.3.9.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Il terreno fino al fusto è interessato dalle lavorazioni agricole e dai trattamenti fitosanitari/di diserbo e per consentire il migliore passaggio delle macchine agricole, sono eliminati i rami laterali bassi e/o i rami che si protendono sul terreno coltivato. Non sono praticate attività di gestione degli alberi e/o arbusti

8.2.9.3.9.10.1.2. 10. Controllo della Nutria

8.2.9.3.9.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso il controllo della Nutria. Le autorizzazioni al controllo numerico secondo le normative vigenti, non prescrivono obblighi di controllo ma ne consentono l'esercizio che resta volontario

per gli agricoltori

8.2.9.3.9.10.1.3. 11. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria

8.2.9.3.9.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee di Nutria .

8.2.9.3.9.10.1.4. 12. Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate

8.2.9.3.9.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso attività di eliminazione di tane ipogee di Nutria

8.2.9.3.9.10.1.5. 13. Ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dove la tenuta dell'acqua è compromessa

8.2.9.3.9.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso attività di ripristino della tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua .

8.2.9.3.9.10.1.6. 14. Prosciugamento periodico dei maceri, stagni, laghetti e rimozione specie alloctone con relativa registrazione

8.2.9.3.9.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti con finalità di controllo delle specie alloctone

--

8.2.9.3.9.10.1.7. 15. Rimuovere, anatre e oche domestiche e semidomestiche

8.2.9.3.9.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario con specchi d'acqua non sono oggetto della la rimozione, anatre e oche domestiche e semidomestiche
--

8.2.9.3.9.10.1.8. 16. Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva

8.2.9.3.9.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario con specchi d'acqua non sono oggetto di divieto di acquacoltura e pesca sportiva
--

8.2.9.3.9.10.1.9. 17. Fascia di rispetto e separazione: inerbimento permanente spontaneo o seminato

8.2.9.3.9.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di pratiche di inerbimento di fasce di rispetto intorno gli elementi caratteristici del paesaggio

8.2.9.3.9.10.1.10. 18. Fasce di rispetto: controllo della vegetazione dal 01 agosto al 31 gennaio

8.2.9.3.9.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di pratiche controllo manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) della vegetazione erbacea delle fasce di rispetto intorno gli elementi caratteristici del paesaggio

8.2.9.3.9.10.1.11. 19. Divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti

8.2.9.3.9.10.1.11.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 con riferimento all'impegno di rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Disposizioni sull'uso dei pesticidi nelle vicinanze dei corpi idrici o di altri luoghi sensibili, riportate al punto A.5 del Piano di Azione Nazionale approvato con D.M. 22/1/2014

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.11.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di trattamenti fitosanitari/diserbanti

8.2.9.3.9.10.1.12. 2. Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti

8.2.9.3.9.10.1.12.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 0.1). La condizionalità prevede in particolare la non rimozione degli esemplari arborei e/o arbustivi degli elementi caratteristici del paesaggio.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

--

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.12.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive; gli alberi e/o arbusti possono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente.
--

8.2.9.3.9.10.1.13. 20. Divieto d'uso di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza

8.2.9.3.9.10.1.13.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 1 – con riferimento agli impegni di cui alla lettera C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti e alla lettera D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. Come recepiti da Regolamento regionale 1 2011
--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti riguardano i beneficiari che aderiscono alle misure di cui agli artt. 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e prevedono il rispetto di: <ul style="list-style-type: none">• codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende fuori dalle ZVN (DM 19.4.1999);• i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 e dei provvedimenti regionali di recepimento (Regolamento regionale n. 1/2011). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria il rispetto dei massimali previsti e il divieto (spaziale e temporale) all'utilizzazione dei fertilizzanti.• Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1.• Requisiti relativi all'uso del fosforo

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.13.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici agricole, anche non coltivate, possono essere oggetto, esclusivamente secondo contratti di disponibilità dei terreni, di utilizzazione agro agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo nel rispetto delle vigenti normative.

8.2.9.3.9.10.1.14. 21. Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame

8.2.9.3.9.10.1.14.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

La condizionalità non prevede un divieto al pascolamento per le superfici non produttive.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

La proposta di attività minime, finora presentata dal Ministero, relativa alle superfici a prato pascolo prescrive uno sfalcio almeno o il pascolamento.

--

8.2.9.3.9.10.1.14.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente il pascolamento viene praticato in montagna e in collina delle province della Romagna. Non è praticato pascolamento in area di pianura.

8.2.9.3.9.10.1.15. 22. Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili e obbligo di rimozione

8.2.9.3.9.10.1.15.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.9.10.1.15.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente gli inquinanti sono oggetto di specifica regolamentazione I rifiuti e vengono trattati/rimossi secondo le norme vigenti.
--

--

8.2.9.3.9.10.1.16. 23. Per superfici con alberi e arbusti eliminazione materiali non bio degradabili e smaltimento

8.2.9.3.9.10.1.16.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

DLgs 152/2006 rifiuti di cui all' art 183 dlgs 152/2006 così come catalogato nel codice CER nell'elenco di cui allegato d parte 4 del DLgs 152/2006

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.9.10.1.16.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive
--

8.2.9.3.9.10.1.17. 24. Almeno una volta all'anno verifica della presenza della vitalba e relativa rimozione qualora presente

8.2.9.3.9.10.1.17.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.9.10.1.17.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive.

8.2.9.3.9.10.1.18. 25. Tenuta del registro

8.2.9.3.9.10.1.18.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

--

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.9.10.1.18.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive. E ne di registrazioni di operazioni

8.2.9.3.9.10.1.19. 3.. Sottotipo di operazione B) "Boschetti" Mantenimento di una fascia di separazione di terreno inerbito

8.2.9.3.9.10.1.19.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

<p>Come per l'impegno 0.1) del presente tipo di operazione. In particolare la condizionalità non presenta vincoli all'esecuzione un numero minimo di sfalci o di trinciature delle superfici inerbite intorno agli habitat. Inoltre in generale la condizionalità non determina sovrapposizioni con gli impegni relativi ai tempi di esecuzione delle operazioni sopra richiamate.</p> <p>Infatti i CGO 2 e 3 dispongono il rispetto del DM 184 del 17/10/2007 che stabilisce "obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale , naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno."</p>
--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.19.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive che mantengono fasce di separazione tra superfici boscate

8.2.9.3.9.10.1.20. 4. Sottotipo di operazione B) "Boschetti" fasce separazione: controllo vegetazione da effettuare almeno una volta all'anno.

8.2.9.3.9.10.1.20.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 1

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.20.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di pratiche controllo manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) della vegetazione delle fasce di separazione tra boschetti o tra boschetti e altre superfici boscate

8.2.9.3.9.10.1.21. 5. Sottotipo di operazione B) "Boschetti" Mantenimento di uno stagno per ogni boschetto in pianura

8.2.9.3.9.10.1.21.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 0.1) del presente tipo di operazione con particolare riferimento all'obbligo di non eliminazione degli stagni

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.21.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive; Nei boschetti "maturi" non vengono praticate azioni per favorire il mantenimento di piccoli stagni in presenza di spazi aperti dove sono assenti piante arboree e/o arbustive.

8.2.9.3.9.10.1.22. 6. Sottotipo di operazione B) "Siepi e boschetti" Esecuzioni di potature

8.2.9.3.9.10.1.22.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 1. del presente tipo di operazione. Pertanto non sono previsti in condizionalità obblighi con riferimento alla potatura di siepi e boschetti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.22.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive; Nei boschetti “maturi” non vengono praticate potature

8.2.9.3.9.10.1.23. 7. Mantenimento del livello idrico minimo

8.2.9.3.9.10.1.23.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4. DM Ambiente n. 184/2007 ss.mm.ii. CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE, Articolo 6, paragrafi 1 e 2 . D.M. 17/2007 e DPR 357/97 . Recepimento regionale DGR n. 1419/ 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS)” dove si fa divieto di eliminazione di elementi naturali e semi-naturali di alta valenza ecologica, caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.

BCAA 7 “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” Mantenimento degli alberi monumentali del registro nazionale , ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri

BCAA 4 – Copertura minima del suolo. Impegno a) Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno. Per l'impegno a), è ammessa una deroga all presenza permanente di copertura vegetale per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e

biotopi.

Le norme di condizionalità sopra richiamate, inclusi i recepimenti nazionali e regionali, stabiliscono un

Baseline: “obbligo di non eliminazione degli stagni; nessun obbligo per il mantenimento di un livello idrico minimo .

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.23.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso il mantenimento di livelli idrici minimi

8.2.9.3.9.10.1.24. 8. Mantenimento di fascia di rispetto circostante le sponde

8.2.9.3.9.10.1.24.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Le norme di condizionalità sopra richiamate per l'impegno 0.5, inclusi i recepimenti nazionali e regionali, stabiliscono un obbligo di non eliminazione degli stagni non prescrivono però la realizzazione e/o il mantenimento di una fascia inerbita di rispetto intorno gli “specchi d'acqua” del presente tipo di operazione dove è ammessa la presenza di alberi/arbusti che colonizzano spontaneamente in seguito a disseminazione naturale.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Come per l'impegno 1. del presente tipo di operazione

8.2.9.3.9.10.1.24.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso il mantenimento di una fascia di rispetto

8.2.9.3.9.10.1.25. 9. Sottotipo di operazione C) Nei laghetti/stagni mantenere almeno 1 isola semisommersa con sponde dolcemente digradanti

8.2.9.3.9.10.1.25.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.9.10.1.25.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso il mantenimento di isole semisommerse

8.2.9.3.10. 10.1.10 Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione promuove la biodiversità in pianura che, come emerso dall'analisi di contesto, risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla tutela della fauna e flora selvatiche, con particolare riferimento alle specie interesse comunitario, tramite il mantenimento degli habitat, in particolare quelli già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della Focus area P4A *“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”* e rispondendo direttamente al Fabbisogno F13 *“Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico”*.

Tale tipo di operazione è di durata ventennale e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due sottotipi di operazione: **F1**- Ambienti per la fauna e la flora selvatiche; **F2**- Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico.

Il sottotipo di operazione F1 si articola nelle seguenti tipologie ambientali:

- **Prati umidi - Superficie a seminativo contigua sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare.**
- **Complessi macchia-radura - Superficie a seminativo contigua.**

In attuazione dell'Articolo 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con il presente tipo di operazione la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, viene confermato il termine pari a venti anni.

Gli impegni del sottotipo di operazione F1 e il relativo significato agronomico e ambientale sono riportati nel dettaglio nelle tabelle 1 e 2 – 10.1.10 - “Impegni e significato ambientale e agronomico del sottotipo di operazione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche - tipologia ambientale: Prati umidi - Superficie a seminativo contigua sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare.”.

Il sottotipo di operazione F2 - Superficie a seminativo contigua è costituito da un'unica tipologia ambientale.

Gli impegni del sottotipo di operazione F2 e il relativo significato agronomico e ambientale sono riportati nel dettaglio nella tabella 3 – 10.1.10 - “Impegni e significato ambientale e agronomico del sottotipo di operazione F2 - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico -

Superficie a seminativo contigua.”.

Sono inoltre presenti impegni inerenti la S.I.I. comuni a tutti i sottotipi di operazione e che sono riportati nel dettaglio nelle tabelle da 4 a 6 – 10.1.10 - “Impegni e significato ambientale e agronomico per tutti i sottotipi di operazione” con il relativo significato agronomico e ambientale.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO
1.1 Prati umidi. Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie	Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'intervento (di seguito S.I.I.) per almeno 6 mesi da ottobre a marzo.	Si tratta di ambienti che, per la loro struttura esercitano un ruolo essenziale per la migrazione, per la riproduzione, sosta e alimentazione di molte specie di uccelli selvatici di cui diverse di interesse conservazionistico e comunitario
1.2 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I	Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I.	Consentire la riproduzione dell'avifauna acquatica, mantenendo un'adeguata percentuale di superficie sommersa nel periodo riproduttivo
1.3 Prati umidi. Mantenimento isolotti/dossi	Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di S.I.I.	Favorire il successo riproduttivo delle specie di avifauna acquatica, in particolare quelle di interesse comunitario
1.4 Prati umidi. Mantenimento arginature perimetrali, isolotti/dossi con sponde digradanti pendenza media inferiore a 25°	Le arginature perimetrali, gli isolotti e/o dossi sono da mantenere con sponde dolcemente digradanti di pendenza media inferiore a 25°	Le sponde dolcemente digradanti favoriscono maggiori nicchie alimentari e siti per la riproduzione per gli uccelli acquatici e salvaguardano inoltre le arginature dall'erosione.
1.5 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio evitare improvvisi innalzamenti livello acqua per salvaguardia uova e nidi di uccelli.	Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in eccesso, improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli.	Nei periodi prescritti corrispondenti al periodo riproduttivo degli uccelli acquatici, limicoli in particolare occorre evitare innalzamenti improvvisi del livello idrico per non provocare la distruzione di uova e nidi.
1.6 Prati umidi. Controllo vegetazione erbacea	Sulla S.I.I. il controllo della vegetazione erbacea è da effettuare almeno una volta all'anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% della S.I.I. senza alberi/arbusti. E' infatti ammesso conservare alberi e/o arbusti di cui alla tabella b), attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, a superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma, che può non oggetto di sfalci e/o trinciature.	Il controllo della vegetazione erbacea nel rispetto dei periodi consentiti, effettuato almeno una volta all'anno, compresi dossi e isolotti, mantenendo nel contempo per tre anni, a rotazione, una superficie fissa non sfalcata, è necessario per mantenere prevalentemente spazi sommersi aperti, con distese di fango e/o con vegetazione bassa e scarsa, adatti per l'alimentazione e la riproduzione per i limicoli e le anatre di superficie, alternata a porzioni con canneto anche più maturo adatto per il rifugio e la nidificazione di ardeidi e passeriformi.

Tabella 1 – 10.1.10 – “Impegni e significato ambientale e agronomico del sottotipo di operazione F1

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
2.1 Macchia radura. Mantenimento copertura vegetale	Sulla S.I.I. è da mantenere una copertura vegetale costituita: da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio è ammessa la semina annuale di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais; da formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b)	Il sottotipo di operazione è finalizzato al mantenimento di prati alternati/compenetrati da arbusti/alberi, la cui contemporanea presenza genera condizioni della struttura ambientale idonee, oltre che per le specie di fauna selvatica tipiche sia dei prati sia degli arbusteti, anche e soprattutto per le specie ecotonali, per quelle specie cioè che frequentano le zone di transizione tra due ambienti diversi poiché, nel corso del loro ciclo biologico, necessitano di nicchie ed elementi ecologici reperibili di volta in volta in uno dei due ambienti.
2.2 Macchia radura Ricostituzione cotico erboso	Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da garantire la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose.	La ricostituzione del cotico erboso compromesso è necessaria per mantenere una copertura vegetale uniforme e di composizione floristica variata, che garantisca la migliore disponibilità di idonei siti di alimentazione e riproduzione per la fauna che nidifica al suolo
2.3 Macchia radura Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato	È obbligatorio il controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno.	Il controllo della vegetazione erbacea nel rispetto dei periodi consentiti, effettuato almeno una volta all'anno è necessario per impedire la diffusione spontanea di alberi e arbusti, mantenendo così l'assetto delle superfici ecotonali fondamentali per le specie che per il loro ciclo biologico necessitano sia di prati sia di macchie; lo sfalcio e/o la trinciatura almeno una volta all'anno consentono altresì il rinnovamento della copertura vegetale erbacea importante per l'alimentazione della fauna selvatica.
2.4 Macchia radura Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per max 10% della S.I.I..	Nelle superfici di pianura, occorre mantenere almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, per una estensione complessiva non superiore al 10% della S.I.I..	Uno o più stagni per la raccolta delle acque meteoriche in complessi macchia radura aumentano la biodiversità e favoriscono anche la presenza e la riproduzione di rettili e anfibi.

Tabella 2 – 10.1.10 – “Impegni e significato ambientale e agronomico del sottotipo di operazione F1

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
3.1. F2 - Mantenimento di ambienti variamente strutturati con prati permanenti alternati ad alberi e/o arbusti.	Mantenimento di ambienti variamente strutturati, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, o in gruppi o in filare, con almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche.	Si tratta di ambienti aventi come principali funzioni il collegamento paesaggistico ed ecologico e che nel contempo favoriscono le specie ecotonali che necessitano di alberi e/o arbusti per la nidificazione e di prati sfalcati frequentemente e laghetti/stagni per l'abbeverata e per l'alimentazione.
3.2 - F2 Prato permanente: sfalci/trinciature	Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due sfalci/trinciature all'anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell'anno	L'esecuzione degli sfalci annuali, che possono essere sempre effettuati, è necessaria per impedire la diffusione spontanea di alberi e arbusti, mantenendo così l'assetto delle superfici ecotonali fondamentali per le specie che per l'alimentazione e il rifugio necessitano sia di prati sia di macchie; lo sfalcio e/o la trinciatura consentono altresì il rinnovamento della copertura vegetale erbacea.
3.3. F2 - Mantenimento stagno o laghetto in pianura per la raccolta di acque meteoriche.	Nelle superfici di pianura, occorre mantenere almeno uno stagno o laghetto per la raccolta di acque meteoriche.	Uno o più stagni aumentano la biodiversità e favoriscono anche la presenza e la riproduzione di rettili e anfibi.

Tabella 3 – 10.1.10 – “Impegni e significato ambientale e agronomico del sottotipo di operazione F2 collegamento paesaggistico ed ecologico

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
0.1. non utilizzo fitofarmaci e diserbanti	non utilizzare fitofarmaci e diserbanti;	Il divieto di uso consente la tutela della biodiversità in generale. In particolare corrisponde alla necessità di tutela di tutte le specie faunistiche, soprattutto durante la fase di allevamento della prole. Non da ultimo contribuisce alla riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
0.2. non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale	non spandere concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale;	Il divieto di uso consente la salvaguardia degli equilibri naturali e di evitare il disturbo della fauna selvatica, in particolare durante i periodi riproduttivi. Non da ultimo contribuisce alla riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
0.3. non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame	non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame;	Il divieto di pascolamento evita danneggiamenti alle specie arboree ed arbustive e la concorrenza alimentare e/o il disturbo nei confronti delle specie di fauna selvatica che si riproducono al suolo.
0.4. non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva	non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;	Il divieto elimina i disturbi procurati alla fauna selvatica sia dall'attività di pesca sia dall'attività di acquacoltura
0.5. non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.	non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.;	Non pertinente
0.6. Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura	il controllo della vegetazione erbacea è da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Intervento F2 dove può essere sempre effettuato);	Il periodo prescritto per le esecuzioni degli sfalci e/o delle trinciature consente il successo riproduttivo della fauna selvatica che si riproduce al suolo
0.7 Controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	deve essere effettuato il controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le normative vigenti). Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, devono corrispondere ad una trappola per ogni prato umido, stagno/laghetto e comunque ad rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono essere registrate giornalmente.	La nutria è un fattore gravemente limitante per quasi tutte le specie vegetali acquatiche, in particolare quelle rare e minacciate, presenti negli elementi oggetto del presente tipo di operazione. La nutria determina inoltre anche gravi danni ai nidi perché ne provoca il ribaltamento o lo schiacciamento delle uova. Infine la nutria impatta fortemente a carico della stabilità dei tratti arginali e/o delle paratoie/abazioni di immissione/deflusso dell'acqua, in conseguenza di tane e camminamenti. Nel periodo ottobre-novembre, in coincidenza con la messa in asciutta della maggior parte delle canalizzazioni di competenza degli Enti di bonifica, le nutrie si concentrano negli specchi d'acqua disponibili e nelle aree che risultano ancora allagate.

Tabella 4 – 10.1.10 – “Impegni e significato ambientale e agronomico per tutti i sottotipi di operazione.”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
0.8. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.	La verifica della presenza di tane ipogee visibili è essenziale per prevenire improvvisi abbassamenti dei livelli idrici in seguito a perforazioni delle arginature.
0.9. Eliminazione tane nutria	Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi	L'eliminazione delle tane ipogee è essenziale per la salvaguardia delle arginature e delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua e per il contenimento della popolazione di nutrie
0.10. Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi.	Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane	Il ripristino tempestivo dei tratti arginali e delle paratoie/tubazioni compromessi è necessario per ripristinare e mantenere i livelli idrici previsti.
0.11 Prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti	Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie.	Il prosciugamento degli specchi d'acqua a cadenza triennale consente l'eliminazione periodica di specie alloctone dannose per la biodiversità quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana
0.12 Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche	Rimuovere, anatre e oche domestiche e semidomestiche	La rimozione di specie quali anatre e oche domestiche e semidomestiche è necessaria per evitare la competizione alimentare con le specie di fauna selvatica e per salvaguardare le specie vegetali erbacee

Tabella 5 – 10.1.10 – “Impegni e significato ambientale e agronomico per tutti i sottotipi di operazione.”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.	
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
0.13 Verifica della presenza della vitalba (Clematis vitalba) e la relativa rimozione	mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di cui alla tabella b); sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (Clematis vitalba) e la relativa rimozione qualora presente	La vitalba è una specie che può soffocare completamente alberi e arbusti, impedendo anche lo sviluppo delle specie erbacee.
0.14 Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili	divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti;	Il divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e di altri materiali non biodegradabili e l'obbligo di rimozione secondo le normative vigenti, evita danni al paesaggio e alla funzione ecosistemica.
0.15. Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili	rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, comunque entro il quarto anno di impegno e già a partire dal primo anno di impegno dalle superfici “già oggetto di misure agroambientali”	La permanenza di tali materiali compromette la permeabilità del suolo e la crescita delle essenze vegetali. Possono essere trinciati, in caso di loro permanenza, in microparticelle con rischi per la micro e macro fauna.
0.16 Registrazione e conservazione operazioni	tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di impegno;	Non pertinente
0.17 Comunicazioni piano ventennale	comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e conservazione.	Non pertinente

Tabella 6 – 10.1.10 – “Impegni e significato ambientale e agronomico per tutti i sottotipi di operazione.”

8.2.9.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis".

8.2.9.3.10.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepimenti nazionali/regionali.

Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali.

L. n. 157/1992 "Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" – art. 1, comma 5.

8.2.9.3.10.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2:

- imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio incluse le Proprietà collettive, limitatamente alle superfici agricole.

8.2.9.3.10.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto di intervento erogati annualmente a copertura dei seguenti costi:

- Costo di mancato margine lordo medio
- Costi per le manutenzioni/gestioni annuali
- Costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 8%)

Si rimanda al paragrafo "Informazioni specifiche della misura" – "Descrizione della metodica...per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno..." per il dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.

8.2.9.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le superfici agricole allo stato di seminativo collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi". Sono ammesse le superfici con i sotto tipi di operazione corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla tabella c).

Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura. Tali superfici, qualora prevedano l'adesione a tipologie ambientali con sommersione anche parziale, sono ammissibili a condizione che sia allegata alla domanda di aiuto la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio.

Per superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92 e Regolamento (CE) n. 1257/99 (di seguito "già oggetto di misure agro-ambientali"), che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

Alla scadenza del periodo di impegno, le superfici "già oggetto di misure agro-ambientali" che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali possono proseguire gli impegni aderendo agli interventi previsti dal presente tipo di operazione.

Limitatamente alle aree di pianura, le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali, sono altresì ammissibili agli interventi previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno. Tale ammissibilità è condizionata all'adesione dell'intera superficie aziendale oggetto di ritiro ventennale per scopi ambientali, ancora in corso di impegno con i Regolamenti soprarichiamati.

Nel caso di interventi che ricadevano in aree della Rete Natura 2000 tale possibilità è condizionata agli esiti della Valutazione di incidenza in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE qualora si preveda il cambiamento delle tipologie ambientali preesistenti.

Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di aiuto sia corredata da un elaborato tecnico, eseguito da un tecnico abilitato, corredato da copia della planimetria catastale nella quale sono individuati e delimitati le S.I.I.. In tale elaborato deve essere riportato, il "piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti" con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità.

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella dal n. 7) al n. 33) con l'aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, olmo montano;
- per l'ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete bianco, faggio e abete rosso.

Tabella b) 10.1.10 - "Elenco delle specie arboree ammesse per il tipo di operazione 10.1.10"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino “*” (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europaeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo “*” (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo “*” (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arboreascens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino “*” (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa “*” (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“*” Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per l'ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella da l n. 1) al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*);
- per l'ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 17), 18), 20), 25) e 26), con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*).

Tabella b) 10.1.10 - "Elenco delle specie arbustive ammesse per il tipo di operazione 10.1.10"

Sottotipo di intervento	Caratteristiche Area		
Tutti i sottotipi di intervento F1) e F2)	Estensione minima interessata dall'intervento: 1 ettaro; sono ammesse particelle inferiori all'ettaro purché contigue.		
F1) Prati umidi	<u>Superficie in sommersione:</u> ✓ presenza di uno strato d'acqua su una parte della superficie oggetto di intervento (ad eccezione di agosto e settembre dove è consentita l'assenza di acqua).	<u>Isolotti/dossi</u> ✓ isolotti/dossi di almeno 50 mq semi affioranti cioè circondati dall'acqua (non costituisce criterio di ammissibilità) <u>Sponde</u> ✓ sponde perimetrali e degli isolotti dolcemente digradanti pertanto con pendenze inferiori a 25° (non costituisce criterio di ammissibilità).	<u>Piante arboree/arbustive</u> ✓ presenza ammessa (non obbligatoria) delle specie arboree/arbustive riportate in tabella b) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata (non costituisce criterio di ammissibilità).
F1) Complessi macchia-radura	<u>Macchia:</u> ✓ formazioni vegetali arboree/arbustive delle specie riportate in tabella b) su almeno il 30% (*) della superficie interessata all'intervento distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila. E' consentita la presenza di piante isolate.	<u>Radura:</u> ✓ prato permanente o medicaio affermato o a fine ciclo su almeno il 50% della superficie oggetto di intervento. ✓ tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita (non obbligatorio) la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais.	<u>Stagni</u> Sulle superfici di pianura presenza di almeno uno stagno, profondo al massimo 1 mt., con una estensione di almeno 20 mq e con sponde dolcemente digradanti; è comunque possibile realizzare uno o più stagni fino al 10% della S.I.I. (non costituisce criterio di ammissibilità).
F2) Ambienti variamente strutturati	<u>Prato permanente:</u> ✓ estensione minima: 50% della superficie interessata dall'intervento	<u>Altri elementi:</u> ✓ presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di elementi appartenenti ad almeno a due delle lettere a), b) e c) seguenti: a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; b) alberi isolati/in gruppi o in filare; c) stagni e/o laghetti; esclusivamente nelle superfici di pianura deve essere presente almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche. Per le lettere a) e b) sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive corrispondenti a quelle elencate in tabella b) per i territori interessati.	L'estensione delle le superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi è calcolata attribuendo: per ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di 3 mt. di raggio a partire dal tronco; per ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di mt. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora; nel caso di formazioni lineari (siepi), solo se piantumate sul perimetro della superficie ritirata e per gli arbusti che ne fanno parte si assegna 0,50 mt. di raggio; qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 6 della L.R. 2/1977, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sulla S.I.I.

(*) Il requisito non si applica agli interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99, ai quali invece si applicano i requisiti vigenti nei periodi di programmazione dei Regolamenti suindicati

8.2.9.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi territoriali: è assegnata priorità alla Rete natura 2000; subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; a prevalente tutela idrologica.

Principi tecnici: interventi del presente tipo di operazione su superfici che hanno già concluso precedenti periodi ventennali di impegno, con impegni analoghi, in attuazione delle misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92 e Regolamento (CE) n. 1257/99; interventi del presente tipo di operazione su superfici che non sono state già oggetto di impegni analoghi con le misure agroambientali e/o interventi del presente tipo di operazione su superfici già oggetto del tipo di operazione 4.4.01; maggiore superficie aziendale impegnata.

Le motivazioni della scelta dei principi di selezione territoriali sono da correlare al Focus area P4A. È pertanto prioritario applicare il tipo di operazione nelle aree della rete Natura 2000, individuate in attuazione delle Direttive Europee n 92/42/CEE (Habitat) e n. 2009/147/CE (Uccelli), dove l'adozione degli interventi qui previsti viene individuata come necessaria. Subordinate alle aree della Rete Natura 2000 sono, nell'ordine le altre aree a prevalente tutela naturalistica, le aree paesaggistiche e a tutela idrologica in ragione della prevalente funzione ecologica (tutela/incremento della biodiversità e del paesaggio e salvaguardia delle risorse idriche) esercitata dal tipo di operazione.

Le motivazioni della scelta dei principi tecnici sono da correlare alla maggiore ricaduta in termini di efficacia ambientale qualora le superfici aziendali, in particolare quelle che hanno già concluso precedenti periodi ventennali di impegno, oggetto degli interventi del tipo di operazione siano più estese.

8.2.9.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È concesso un aiuto per ettaro di superficie sotto impegno così differenziato:

- superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1500 €;
- superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura e per le tipologie di intervento F2 1.000 €;
- superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia-radura 500 €.

I suddetti valori sono applicati anche alle domande di pagamento per impegni che si sono originati in attuazione delle precedenti versioni 1 e 2 del PSR 2014-2020 e che verranno presentate nelle annualità successive alla data di modifica di detti importi.

Non è prevista alcuna riduzione al sostegno per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - art. 43, in quanto, in esito alla giustificazione degli aiuti, è stato considerato il costo opportunità che l'agricoltore si trova ad avere rispetto ad usi alternativi dei suoi terreni che porterebbe alla perdita degli importanti valori ecosistemici che tali superfici esprimono a livello regionale.

Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.9.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.10.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Il presente tipo di operazione presenta impegni che sono verificabili esclusivamente in loco.

Le modalità di controllo previste consistono in visite di campo in occasione di particolari periodi dell'anno per la verifica del rispetto di divieti, monitoraggi, gestione di corpi idrici, controllo della fauna e della flora infestante, esecuzione di operazioni agronomiche. La quantità di attività da svolgere per garantire il rispetto degli impegni comporta la necessità di effettuare visite supplementari rispetto a quelle ordinarie di controllo in loco.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

L'operazione presenta il rischio di non corretta individuazione delle superfici ammissibili all'aiuto.

La presenza di premialità anche su superfici non coltivate determina problemi di individuazione sul GIS per la definizione degli usi del suolo compatibili con l'aiuto.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Considerata la quantità di impegni dell'operazione occorre porre particolare attenzione alla individuazione delle diverse tipologie di inadempienze, graduando le infrazioni agli impegni.

Per quanto riguarda gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio che dovranno essere definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative, sarà necessaria una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Dal momento che tutti gli impegni dell'operazione possono essere controllati solo con visite in azienda, ciò comporta rischi in termini di onerosità dell'organizzazione delle attività di controllo e di risorse umane.

8.2.9.3.10.9.2. Misure di attenuazione

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

L'attività di controllo sugli impegni sarà attuata attraverso la verifica delle schede di registrazione e anche attraverso la costituzione di un quaderno di campagna on-line, così come previsto dal D.M. n. 162 del 12/01/2015, dove i beneficiari della misura saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste dall'operazione.

Si procederà a calendarizzare le attività di controllo nei periodi ottimali per la verifica degli impegni, anche prevedendo visite supplementari ove necessarie.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

L'individuazione delle superfici oggetto di impegno verrà effettuata attraverso la mappatura delle superfici ritirate partendo dalle foto aeree o attraverso la poligonatura con GPS. Tale individuazione contestualmente all'attività di concessione. In considerazione della necessità di rispettare rapidi tempi procedurali nella fase di selezione delle domande di sostegno, l'individuazione nel dettaglio delle superfici oggetto di impegno verrà attuata altresì attraverso supporti cartografici come definiti nei documenti attuativi. Sono fatte salve le successive fasi di controllo delle domande di pagamento mediante visite in loco e misurazioni.

Nei documenti attuativi si definiranno gli usi del suolo compatibili con i diversi livelli di vincolo/premio.

Per R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Nei documenti attuativi saranno classificate le diverse tipologie di inadempienze, graduando le infrazioni agli impegni.

La valutazione di controllabilità nella fase attuativa, sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali / bandi di adesione, che sarà svolta congiuntamente dall'AdG e dall'Organismo Pagatore.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale.

8.2.9.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato e dell'esperienza della precedente programmazione, la gestione dell'operazione dovrà attuarsi con modalità che saranno sviluppate nei documenti attuativi, considerando

che una reale controllabilità dipende dalla messa in atto delle misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.9.3.10.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.9.3.10.9.4.1. 0.1 non utilizzo fitofarmaci e diserbanti;

8.2.9.3.10.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo per verificare l'uso di diserbanti e/o pesticidi sulle superfici oggetto del tipo di operazione

8.2.9.3.10.9.4.2. 0.10 Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi

8.2.9.3.10.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco finalizzati alla tenuta di tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua .

8.2.9.3.10.9.4.3. 0.11 Prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti

8.2.9.3.10.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco finalizzati alla verifica dell'esecuzione del prosciugamento

8.2.9.3.10.9.4.4. 0.12 Rimuovere, anatre e oche domestiche e semidomestiche

8.2.9.3.10.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco: verifica dell'assenza di anatre e oche domestiche e semidomestiche da maceri, laghetti , stagni, risorgive e fontanili

8.2.9.3.10.9.4.5. 0.13 Verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione

8.2.9.3.10.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo verifica della presenza di vitalba e verifica della registrazione della relativa attività

8.2.9.3.10.9.4.6. 0.14 Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili

8.2.9.3.10.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco per verificare l'assenza

8.2.9.3.10.9.4.7. 0.15 Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili

8.2.9.3.10.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo finalizzati a verificare la presenza di materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.)

8.2.9.3.10.9.4.8. 0.16 Registrazione e conservazione operazioni

8.2.9.3.10.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo della presenza e della corretta compilazione del registro delle operazioni

8.2.9.3.10.9.4.9. 0.17 Comunicazioni piano ventennale

8.2.9.3.10.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli documentali che attestino l'avvenuta comunicazione.

8.2.9.3.10.9.4.10. 0.2 non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digerati e/o fanghi in generale

8.2.9.3.10.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifiche amministrative già previste dal CGO 1.

Verifiche amministrative connesse all'uso agronomico degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo.

Verifica in campo a vista per escludere uso di fertilizzanti e in particolare di effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo

8.2.9.3.10.9.4.11. 0.3 non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame;

8.2.9.3.10.9.4.11.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo per verificare l'assenza di pascolamento e/o stazzo di bestiame

8.2.9.3.10.9.4.12. 0.4 non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;

8.2.9.3.10.9.4.12.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli amministrativi:

controlli documentali che attestino acquacoltura o pesca sportiva

Controlli in campo:

verifica di attività o di presenza di attrezzature connesse alla pratica di acquacoltura o pesca sportiva

8.2.9.3.10.9.4.13. 0.5 non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.

8.2.9.3.10.9.4.13.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli amministrativi:

controlli documentali che attestino commercializzazione di produzioni sulle superfici oggetto del tipo di operazione

8.2.9.3.10.9.4.14. 0.6 Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura

8.2.9.3.10.9.4.14.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo visivi e sulla base del registro delle operazioni per verifica l'esecuzione del controllo della vegetazione nei tempi prescritti

8.2.9.3.10.9.4.15. 0.7 Controllo della Nutria (*Myocastor coypus*)

8.2.9.3.10.9.4.15.1. Metodi di verifica degli impegni

con controlli in campo per verificare la presenza di trappole

8.2.9.3.10.9.4.16. 0.8 Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria

8.2.9.3.10.9.4.16.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco per la verifica delle registrazioni connesse all'attività di sorveglianza

8.2.9.3.10.9.4.17. 0.9 Eliminazione tane nutria

8.2.9.3.10.9.4.17.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco per la verifica dell'eliminazione delle tane di nutria, sulla base delle registrazioni effettuate connesse all'attività di sorveglianza

8.2.9.3.10.9.4.18. 1.1 Prati umidi Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie

8.2.9.3.10.9.4.18.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza dei prati umidi è verificabile:

- con controlli amministrativi aereo fotogrammetria
- con controlli in campo per misurarne le dimensioni; la % e tempi di sommersione e delle altre caratteristiche strutturali previste

8.2.9.3.10.9.4.19. 1.2 Prati umidi Nei mesi da aprile a luglio superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I; la superficie sommersa

8.2.9.3.10.9.4.19.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza dei prati umidi con una superficie minima sommersa in tempi determinati può essere verificata concernente

- con controlli amministrativi aereo fotogrammetria
- con controlli in campo per misurarne le dimensioni; la % e tempi di sommersione

8.2.9.3.10.9.4.20. 1.3 Prati umidi. Mantenimento isolotti/dossi

8.2.9.3.10.9.4.20.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza dei prati umidi con dossi/isolotti in tempi determinati può essere verificata

- con controlli amministrativi aereo fotogrammetria
- con controlli in campo per verificarne il numero le dimensioni e nei periodi prescritti la presenza d'acqua intorno al loro perimetro.

8.2.9.3.10.9.4.21. 1.4 Prati umidi.Mantenimento arginature perimetrali, isolotti,dossi con sponde digradanti pendenza media inferiore a 25°

8.2.9.3.10.9.4.21.1. Metodi di verifica degli impegni

Per verificare se le arginature perimetrali, gli isolotti e/o dossi sono da mantute con sponde dolcemente digradanti devono essere effettuati controlli in campo per stabilire il grado pendenza media

anche attraverso il registro delle operazioni.

8.2.9.3.10.9.4.27. 2.4 Macchia radura Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per max 10% della S.I.I..

8.2.9.3.10.9.4.27.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza di almeno uno stagno è verificabile attraverso visite in campo con controlli a vista e sulla base di quanto riportato nel piano ventennale di gestione e di conservazione e di gestione

8.2.9.3.10.9.4.28. 3.1 F2 Mantenimento di ambienti variamente strutturati con prati permanenti alternati

8.2.9.3.10.9.4.28.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza di *ambienti variamente strutturati*, può essere verificata

- con controlli amministrativi: aereo fotogrammetria
- con controlli in campo per verificarne la presenza del cotico erboso, degli alberi e arbusti, dello stagno o laghetto

8.2.9.3.10.9.4.29. 3.2 F2 Prato permanente: sfalci/trinciature

8.2.9.3.10.9.4.29.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo per verificare l'esecuzione degli sfalci anche sulla base del registro delle operazioni.

8.2.9.3.10.9.4.30. 3.3 F2 Mantenimento stagno o laghetto in pianura per la raccolta di acque meteoriche.

8.2.9.3.10.9.4.30.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza di almeno uno stagno è verificabile attraverso visite in campo con controlli a vista e sulla base di quanto riportato nel piano ventennale di gestione e di conservazione e di gestione

8.2.9.3.10.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per rispondere agli obiettivi della Focus area P4A, gli elementi di baseline rilevanti per il tipo di operazione 10.1.10 si rimanda ai paragrafi dei singoli impegni del tipo di operazione e alla tabella di concordanza nonché al paragrafo relativo alla baseline descritto a livello della Misura 10 e in particolare a:

- requisiti obbligatori di condizionalità afferenti al tema principale “Acque”, “Suolo e stock di carbonio”, “Biodiversità”, “Livello minimo di mantenimento dei paesaggi” e “Prodotti fitosanitari” e, in particolare, a CGO1, BCAA 4, CGO 2, CGO 3, BCAA 7 e CGO 10;
- pertinenti criteri e attività minime;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti;
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: D. Lgs. n. 152/2006.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rimanda ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti descritti al paragrafo relativo specifico inserito a livello della Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente al tipo di operazione

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati sono riportati negli specifici box del tipo di operazione appartenenti al paragrafo “*Impegni agro-climatico-ambientali*”; i costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei

pagamenti sono riportati nelle seguenti tabelle:

Tabelle 7 – 10.1.10 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno del sottotipo di operazione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche - tipologia ambientale: Prati umidi.”

Tabella 8 – 10.1.10 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno del sottotipo di operazione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche - tipologia ambientale: Macchia radura.”

Tabella 9 – 10.1.10 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno del sottotipo di operazione F2 - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico - Superficie a seminativo contigua.”

Tabella 10 e 11 – 10.1.10 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno per tutti i sottotipi di operazione.”

Tutte le suddette informazioni sono raggruppate nel loro complesso nella tabella di concordanza allegata al Programma.

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti individuati a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma.

Qualora le superfici agricole siano interessate da aree di interesse ecologico di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1307/2013, la componente di costo interessata dalla sovrapposizione è il “mancato reddito”.

Tuttavia per gli interventi previsti dal tipo di operazione, che rappresentano la prosecuzione di interventi analoghi delle misure agro-ambientali delle passate programmazioni e dove l'esclusione del mancato reddito dal calcolo per la giustificazione degli aiuti, determinerebbe valori di inferiori al livello dell'aiuto, è stato considerato il costo opportunità che gli agricoltori hanno a fronte della decisione di mantenere le suddette destinazioni dei terreni; ciò a fronte anche delle considerazioni sui livelli di aiuti fissati che risultano in particolare per i prati umidi inferiori alla somma di mancati redditi e maggiori costi e dove una riduzione degli aiuti fissati potrebbe portare ad un rapido ripristino della situazione pre-esistente all'adozione delle misure ambientali stesse, con la conseguente grave perdita dei servizi eco-sistemici che attualmente tali interventi sono in grado di offrire. Non è prevista pertanto alcuna riduzione ai sostegni per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – art. 43.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
1.1 Prati umidi. Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie	Mancato reddito per la SAU interessata ai prati umidi. L'applicazione del greening, componente EFA, con terreni lasciati a riposo con prati umidi, determina l'esclusione dal computo dei mancati redditi, delle relative superfici occupate da prati umidi. Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA 4 per il mantenimento in sommersione in seguito a erogazione idrica da parte dei consorzi di bonifica. Costi di transazione connessi all'erogazione delle acque.
1.2 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA 4 per mantenere nei periodi stabiliti le % minime di superficie in sommersione a seguito di erogazione idrica da parte dei consorzi di bonifica. Costi di transazione per l'erogazione delle acque.
1.3 Prati umidi. Mantenimento isolotti/dossi	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA 4 per mantenere nei periodi stabiliti isolotti/dossi semiaffioranti dall'acqua.
1.4 Prati umidi. Mantenimento arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti pendenza media inferiore a 25°	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA 4 per mantenere sponde dolcemente digradanti.
1.5 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio evitare improvvisi innalzamenti livello acqua per salvaguardia uova e nidi di uccelli.	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA 4 per mantenere in efficienza paratoie e tubature e canalizzazioni che consentano il deflusso delle acque in eccesso.
1.6 Prati umidi. Controllo vegetazione erbacea	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA 4 per l'esecuzione dello sfalcio. Nessun costo per attività connesse alla <i>conservazione di alberi e/o arbusti</i> .

Tabella 7 – 10.1.10 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno del sottotipo di operazione F1 Prati umidi

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
2.1 Macchia radura. Mantenimento copertura vegetale	Mancato reddito per la SAU interessata ai complessi macchia radura. Nessun costo aggiuntivo per attività connesse alla semina annuale di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais o per la conservazione di da formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b). L'applicazione del greening, componente EFA, con terreni lasciati a riposo con macchia radura, determina l'esclusione dal computo dei mancati redditi, delle relative superfici occupate da macchia radura.
2.2 Macchia radura Ricostituzione cotico erboso	Nessun costo aggiuntivo per attività connesse alla ricostituzione del cotico erboso costi di transazione per preventiva comunicazione agli uffici competenti.
2.3 Macchia radura Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA 4 per attività connesse alla esecuzione di controllo annuale del cotico erboso.
2.4 Macchia radura Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per max 10% della S.I.I..	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA 7 per il divieto di eliminazione degli stagni per il mantenimento della relativa rete di adduzione dell'acqua, finalizzati alla raccolta dell'acqua meteorica e al non interrimento.

Tabella 8 – 10.1.10 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno del sottotipo di operazione F1 Macchia radura.”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
3.1. F2 - Mantenimento di ambienti variamente strutturati con prati permanenti alternati ad alberi e/o arbusti.	<p>Mancato reddito per la SAU interessata agli ambienti variamente strutturati, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi</p> <p>L'applicazione del greening, componente EFA, con terreni lasciati a riposo con con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in gruppi, determina l'esclusione dal computo dei mancati redditi, delle relative superfici occupate da prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in gruppi.</p>
3.2 - F2 Prato permanente: sfalci/trinciature	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA 4 per attività connesse alla esecuzione di due sfalci annuali del cotico erboso.
3.3. F2 - Mantenimento stagno o laghetto in pianura per la raccolta di acque meteoriche.	Costi aggiuntivi rispetto alla BCAA 7 per il divieto di eliminazione degli stagni per il mantenimento della relativa rete di adduzione dell'acqua, finalizzati alla raccolta dell'acqua meteorica e al non interrimento.

Tabella 9 – 10.1.10 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno del sottotipo di operazione F2 Ambienti strutturati collegamento paesaggis ecologico

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
0.1. non utilizzo fitofarmaci e diserbanti	Nessun costo o mancato reddito è riconosciuto per l'impegno di divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti,
0.2. non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale	Nessun costo o mancato reddito è riconosciuto per l'impegno di divieto d'uso di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza.
0.3. non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame	Nessun mancato reddito è riconosciuto per divieto di pascolamento o stazzo di bestiame.
0.4. non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva	Non sono riconosciuti: Mancato reddito e Costi per l'impegno 0.4.
0.5. non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.	Non sono riconosciuti: Mancato reddito e Costi
0.6. Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura	Non sono riconosciuti: Mancato reddito e Costi aggiuntivi
0.7 Controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	Costi per il reperimento e il posizionamento delle trappole Costi di transazione per la registrazione giornaliera delle catture.
0.8. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Costi per l'attività di sorveglianza e Costi di transazione per le registrazioni.
0.9. Eliminazione tane nutria	Costi per l'eliminazione delle tane di nutria.
0.10. Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi.	Costi per le attività connesse al ripristino.
0.11 Prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti	Costi per le attività connesse al prosciugamento e alla rimozione delle specie alloctone Costo di transazione per le registrazioni e la comunicazione preventiva agli uffici competenti al controllo.
0.12 Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche	Costi per le attività connesse alla rimozione di anatre e oche domestiche e semidomestiche

Tabella 10 – 10.1.10 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno per tutti i sottotipi di operazione.”

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
0.13 Verifica della presenza della vitalba (<i>Clematis vitalba</i>) e la relativa rimozione	Nessun costo per le attività connesse al mantenimento di alberi e/o arbusti Costi aggiuntivi per le attività connesse alla verifica della presenza di vitalba e alla relativa rimozione.
0.14 Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili	Nessun costo è riconosciuto per divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti;
0.15. Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili	Nessun costo per le attività connesse alla rimozione e allo smaltimento secondo le vigenti disposizioni di legge è incluso nella giustificazione degli aiuti.
0.16 Registrazione e conservazione operazioni	Costi di transazione per le attività connesse alla tenuta di un registro delle operazioni.
0.17 Comunicazioni piano ventennale	Nessun costo.

Tabella 11 – 10.1.10 – “Dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno per tutti i sottotipi di operazione.”

8.2.9.3.10.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.10.10.1.1. 0.1 non utilizzo fitofarmaci e diserbanti;

8.2.9.3.10.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 con riferimento all'impegno di rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Disposizioni sull'uso dei pesticidi nelle vicinanze dei corpi idrici o di altri luoghi sensibili, riportate al punto A.5 del Piano di Azione Nazionale approvato con D.M. 22/1/2014

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione sono oggetto di trattamenti fitosanitari/diserbanti

8.2.9.3.10.10.1.2. 0.10 Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi

8.2.9.3.10.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso attività di ripristino della tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua .

8.2.9.3.10.10.1.3. 0.11 Prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti

8.2.9.3.10.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti con finalità di controllo delle specie alloctone

8.2.9.3.10.10.1.4. 0.12 Rimuovere, anatre e oche domestiche e semidomestiche

8.2.9.3.10.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione con specchi d'acqua non sono oggetto della rimozione, anatre e oche domestiche e semidomestiche

8.2.9.3.10.10.1.5. 0.13 Verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione

8.2.9.3.10.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.10.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive.

8.2.9.3.10.10.1.6. 0.14 Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili

8.2.9.3.10.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non si rilevano impegni di baseline connessi a la rimozione o al divieto di immissione di inquinanti e rifiuti sulle superfici occupate da elementi caratteristici del paesaggio.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.10.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente

gli inquinanti sono oggetto di specifica regolamentazione

i rifiuti e vengono trattati/rimossi secondo le norme vigenti.

8.2.9.3.10.10.1.7. 0.15 Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili

8.2.9.3.10.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

DLgs 152/2006

rifiuti di cui all' art 183 dlgs 152/2006 così come catalogato nel codice CER nell'elenco di cui allegato d parte 4 del DLgs 152/2006

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.10.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive

8.2.9.3.10.10.1.8. 0.16 Registrazione e conservazione operazioni

8.2.9.3.10.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.10.10.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzioni non sono oggetto di specifiche gestioni attive. E ne di registrazioni di operazioni

8.2.9.3.10.10.1.9. 0.17 Comunicazioni piano ventennale

8.2.9.3.10.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.9.3.10.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.3.10.10.1.10. 0.2 non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale

8.2.9.3.10.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 1 – con riferimento agli impegni di cui alla lettera

C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti e alla lettera

D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Come recepiti da Regolamento regionale 1/2011

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti riguardano i beneficiari che aderiscono alle misure di cui agli artt. 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e prevedono il rispetto di:

- codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende fuori dalle ZVN (DM 19.4.1999);
- i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 e dei provvedimenti regionali di recepimento (Regolamento regionale n. 1/2011). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria il rispetto dei massimali previsti e il divieto (spaziale e temporale) all'utilizzazione dei fertilizzanti.
- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1.
- Requisiti relativi all'uso del fosforo

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici agricole, anche non coltivate, possono essere oggetto, esclusivamente secondo contratti di disponibilità dei terreni, di utilizzazione agro agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo nel rispetto delle vigenti normative.

8.2.9.3.10.10.1.11. 0.3 non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame;

8.2.9.3.10.10.1.11.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

La condizionalità non prevede un divieto al pascolamento per le superfici non produttive.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

La proposta di attività minime, finora presentata dal Ministero, relativa alle superfici a prato pascolo prescrive uno sfalcio almeno o il pascolamento.

8.2.9.3.10.10.1.11.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente il pascolamento viene praticato in montagna e in collina delle province della Romagna. Non è praticato pascolamento in area di pianura.

8.2.9.3.10.10.1.12. 0.4 non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;

8.2.9.3.10.10.1.12.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.12.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione con specchi d'acqua non sono oggetto di divieto di acquacoltura e pesca sportiva

8.2.9.3.10.10.1.13. 0.5 non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.

8.2.9.3.10.10.1.13.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.13.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le superfici agricole non oggetto di produzione possono dar luogo, ordinariamente a produzioni (raccolta

foraggio, pascolo ecc.)

8.2.9.3.10.10.1.14. 0.6 Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura

8.2.9.3.10.10.1.14.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

In condizionalità non sono previste attività di gestione per le superfici non produttive per l'esecuzione di sfalci annuali e/o trinciature per superfici ritirate dalla produzione

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.14.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione

8.2.9.3.10.10.1.15. 0.7 Controllo della Nutria (*Myocastor coypus*)

8.2.9.3.10.10.1.15.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.15.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso il controllo della Nutria. Le autorizzazioni al controllo numerico secondo le normative vigenti, non prescrivono obblighi di controllo ma ne consentono l'esercizio che resta volontario per gli agricoltori

8.2.9.3.10.10.1.16. 0.8 Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria

8.2.9.3.10.10.1.16.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.16.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee di Nutria .

8.2.9.3.10.10.1.17. 0.9 Eliminazione tane nutria

8.2.9.3.10.10.1.17.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.17.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive incluso attività di eliminazione di tane ipogee di Nutria .

8.2.9.3.10.10.1.18. 1.1 Prati umidi Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie

8.2.9.3.10.10.1.18.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 2 – Dir 2009/147/CE. Art 3 par 1, par 2, let b), art 4 par 1, 2 e 4. DM Ambiente n. 184/2007 ss.mm.ii.
CGO 3 – Dir 92/43/CEE, Art 6, par 1 e 2 . D.M. 17/2007 e DPR 357/97 . Recepimento regionale DGR n. 1419/ 2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS)”: divieto di eliminazione di

elementi naturali e semi-naturali di alta valenza ecologica, caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate.

BCAA 7 “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” Mantenimento degli alberi monumentali del registro nazionale D.M. 23 Ott 2014, o tutelati da legislazione reg.le e naz.le, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell’individuazione dell’elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare min. di 25 metri

BCAA 4 – Impegno a) Per superfici a seminativo non più produttive

assicurare la presenza di copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno. Deroga presenza permanente di copertura vegetale per terreni con interventi ripristino habitat e biotopi.

Le norme di condizionalità sopra richiamate, inclusi i recepimenti nazionali e regionali, stabiliscono un

Baseline: “obbligo di non eliminazione degli esemplari arborei e/o arbustivi a esclusione dei “boschetti”; nessun obbligo di non eliminazione di zone umide; nessun obbligo di mantenimento di copertura vegetale.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

La bozza di D.M. Agricoltura sui pagamenti diretti,

Il comma 2 dell'art. 2 “Mantenimento di una superficie agricola” lascia salve le norme di condizionalità che comunque si applicano. Trattandosi di: superfici non prative del comma 2 si applica quanto previsto dalla lettera a) e b) “...l’attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; b) limitare la diffusione delle infestanti;”

L'art. 3 “Attività agricola minima “ della bozza di DM sopra riportata si applica esclusivamente ai prati permanenti.

Trattandosi di impegni agroclimatici ambientali che si applicano su superfici agricole che non sono oggetto di coltivazioni/produzioni, tenuto conto che gli articoli soprarichiamati salvano le norme di condizionalità che comunque si applicano. a queste si applica l' impegno a) di condizionalità di cui alla

BCAA 4 – Copertura minima del suolo.

8.2.9.3.10.10.1.18.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non sono praticate attività di gestione per il mantenimento di prati umidi

8.2.9.3.10.10.1.19. 1.2 Prati umidi Nei mesi da aprile a luglio superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.l.l; la superficie sommersa

8.2.9.3.10.10.1.19.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 1.1 del presente tipo di operazione. In particolare, la condizionalità non presenta obblighi con riferimento ad attività di gestione di prati umidi che stabiliscono periodi e % minime di superficie in sommersione

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.19.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con prati umidi non sono oggetto di specifiche gestioni attive finalizzate a mantenere in tempi determinati % minime di superficie in sommersione

8.2.9.3.10.10.1.20. 1.3 Prati umidi. Mantenimento isolotti/dossi

8.2.9.3.10.10.1.20.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 1.1 del presente tipo di operazione. In particolare, la condizionalità non presenta obblighi con riferimento ad attività di gestione di prati umidi che stabiliscono periodi di mantenimento di isolotti e dossi semi affioranti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.20.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con prati umidi non sono oggetto di specifiche gestioni attive finalizzate a mantenere in tempi determinati isolotti e dossi semi affioranti

8.2.9.3.10.10.1.21. 1.4 Prati umidi. Mantenimento arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti pendenza media inferiore a 25°

8.2.9.3.10.10.1.21.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 1.1 del presente tipo di operazione. In particolare, la condizionalità non presenta obblighi con riferimento ad attività di gestione di prati umidi che stabiliscono periodi di mantenimento delle arginature perimetrali, degli isolotti e/o dossi con sponde dolcemente digradanti di pendenza inferiore a 25°

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.21.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con prati umidi non sono oggetto di specifiche gestioni attive finalizzate a mantenere sponde dolcemente digradanti

8.2.9.3.10.10.1.22. 1.5 Prati umidi. Mesi di aprile-luglio evitare improvvisi innalzamenti livello acqua per salvaguardia uova e nidi di uccelli.

8.2.9.3.10.10.1.22.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 1.1 del presente tipo di operazione. In particolare, **la condizionalità non presenta obblighi con riferimento ad attività di gestione di prati umidi che stabiliscono periodi in cui sia obbligatorio escludere innalzamenti del livello idrico**

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.22.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con prati umidi non sono oggetto di specifiche gestioni attive finalizzate a **escludere innalzamenti del livello idrico**

8.2.9.3.10.10.1.23. 1.6 Prati umidi Controllo vegetazione erbacea

8.2.9.3.10.10.1.23.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 1.1 del presente tipo di operazione. In particolare, **la condizionalità non presenta obblighi con riferimento ad attività di gestione di prati umidi che stabiliscono l'obbligo di sfalci dei prati umidi mantenendo per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% della SII**

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.23.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici con prati umidi non sono oggetto di specifiche gestioni attive finalizzate al controllo della vegetazione erbacea

8.2.9.3.10.10.1.24. 2.1 Macchia radura. Mantenimento copertura vegetale

8.2.9.3.10.10.1.24.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 1.1 del presente tipo di operazione.

Con particolare riferimento alla **BCAA 4 – Copertura minima del suolo**,

che prevede in applicazione dell' Impegno a) “Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno” .

Si evidenzia che la medesima BCAA dispone anche una deroga all' impegno a) “Per l'impegno a), è ammessa una deroga alla presenza permanente di copertura vegetale per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.” che pertanto è applicabile all'impegno 0.7)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

La bozza di D.M. Agricoltura sui pagamenti diretti,

Il comma 2 dell'art. 2 “Mantenimento di una superficie agricola” lascia salve le norme di condizionalità che comunque si applicano. Trattandosi di: superfici non prative del comma 2 si applica quanto previsto dalla lettera a) e b) “...l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; b) limitare la diffusione delle infestanti;”

L'art. 3 “Attività agricola minima “ della bozza di DM sopra riportata si applica esclusivamente ai prati permanenti.

Trattandosi di impegni agroclimatici ambientali che si applicano su superfici agricole che non sono oggetto di coltivazioni/produzioni, tenuto conto che gli articoli soprarichiamati salvano le norme di condizionalità che comunque si applicano. a queste si applica l' impegno a) di condizionalità di cui alla **BCAA 4 – Copertura minima del suolo.**

8.2.9.3.10.10.1.24.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono o non sono oggetto di specifiche gestioni attive finalizzate a mantenere complessi macchia-radura

8.2.9.3.10.10.1.25. 2.2 Macchia radura Ricostituzione cotico erboso

8.2.9.3.10.10.1.25.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 2.1. Pertanto in condizionalità non sono previste attività di gestione per le superfici non produttive per la ricostituzione delle superfici del cotico erboso danneggiato o assente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.25.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive finalizzate alla ricostituzione della coperture erbacee anche per le superfici con complessi macchia-radura

8.2.9.3.10.10.1.26. 2.3 Macchia radura Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato

8.2.9.3.10.10.1.26.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 2.1. Pertanto in condizionalità non sono previste attività di gestione per le superfici non produttive **per l'esecuzione di sfalci annuali**

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.26.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive finalizzate alla esecuzione di sfalci nelle superfici ritirate dalla produzione incluse quelle con complessi macchia-radura

8.2.9.3.10.10.1.27. 2.4 Macchia radura Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per max 10% della S.I.I..

8.2.9.3.10.10.1.27.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 1.1 del presente tipo di operazione con particolare riferimento all'obbligo di non eliminazione degli stagni

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.27.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione con macchia radura non sono oggetto di specifiche gestioni attive per il mantenimento di piccoli stagni .

8.2.9.3.10.10.1.28. 3.1 F2 Mantenimento di ambienti variamente strutturati con prati permanenti alternati

8.2.9.3.10.10.1.28.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 2.1 del presente tipo di operazione.

Con particolare riferimento alla **BCAA 4 – Copertura minima del suolo,**

che prevede in applicazione dell' Impegno a) “Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno” .

Si evidenzia che la medesima BCAA dispone anche una deroga all' impegno a) “Per l'impegno a), è ammessa una deroga alla presenza permanente di copertura vegetale per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.” che pertanto è applicabile all'impegno 11)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.28.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive finalizzate a mantenere superfici ritirate dalla produzione incluse quelle con **Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico**

8.2.9.3.10.10.1.29. 3.2 F2 Prato permanente: sfalci/trinciature

8.2.9.3.10.10.1.29.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 3.1. Pertanto in condizionalità non sono previste attività di gestione per le superfici non produttive **per l'esecuzione di sfalci annuali**

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.29.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive finalizzate alla esecuzione di sfalci nelle superfici ritirate dalla produzione incluse quelle con **Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico**

8.2.9.3.10.10.1.30. 3.3 F2 Mantenimento stagno o laghetto in pianura per la raccolta di acque meteoriche.

8.2.9.3.10.10.1.30.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Come per l'impegno 1.1 del presente tipo di operazione con particolare riferimento all'obbligo di non eliminazione degli stagni

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

8.2.9.3.10.10.1.30.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive per il mantenimento di piccoli stagni .

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le valutazioni di rischio sono state effettuate a livello dei singoli tipi di operazione.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione sono state indicate a livello dei singoli tipi di operazione.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Le valutazioni generali sono state indicate a livello dei singoli tipi di operazione.

8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi di baseline individuati per la Misura 10 che rispondono alle focus aree e alle priorità perseguite dai diversi tipi di operazione sono:

Requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari e mantenimento dei pascoli permanenti:

- CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti;
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua per gli impegni a) divieti di fertilizzazioni e b) costituzione/non eliminazione di fascia inerbita;
- BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione; al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque per il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente;
- BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazione prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre;
- BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione e in particolare l'impegno a) che stabilisce, su terreni declivi che manifestano fenomeni

erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, l'obbligo di realizzare solchi acquai temporanei che devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80;

- CGO 2 – Dir. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Art. 3 paragrafo 1, art. 3 paragrafo 2, lettera b), art. 4 paragrafi 1, 2 e 4 e
- CGO 3 – Dir. 92/43/CEE del Consiglio, del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Art. 6, paragrafi 1 e 2
- per quanto concerne i vincoli derivanti dalle Misure Generali della Regione Emilia-Romagna e Specifiche di Conservazione e dai Piani di gestione approvati in applicazione delle Direttive “Habitat” e “Uccelli” vigenti nei siti SIC/ZSC e ZPS della Rete Natura 2000;
- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive per quanto concerne l'obbligo di mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23/10/2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche;
- CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme;
- CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);
- BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e successivo decreto esecutivo ancora in corso di approvazione; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari dettagliati all'interno del

programma nei box specifici.

Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale tra cui: il Regolamento Regionale n. 1 del 28/11/2011 che stabilisce disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari; la Legge regionale n. 1/2008 recante “Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo” e le norme tecniche dei registri anagrafici; il D. Lgs. n. 152/2006.

Il Programma adotta tali regole quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari

Obbligo di possedere un'abilitazione per l'uso di tali prodotti

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai “Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 o le classificazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato dal 1 giugno 2015 Obbligo di formazione

L'obbligo di formazione è soddisfatto con il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari (patentino) sulla base di quanto riportato nel paragrafo precedente. Infatti il patentino viene rilasciato o rinnovato solo a fronte di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione specifico.

Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22/01/2014.

Supporti all'applicazione della difesa integrata

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale.

Il DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) al punto A.7.2.3. stabilisce che gli utilizzatori professionali devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

- a. dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
- b. dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento;
- c. bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
- d. materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.

I dati previsti nei punti su elencati possono essere inseriti in un unico bollettino territoriale al fine di semplificare l'informazione e la sua divulgazione.

Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del monitoraggio le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza.

Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Le disposizioni in merito alla verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari sono riportate al punto A.3 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014. Fino al 26/11/2016 per le irroratrici aziendali è sufficiente il rilascio di un attestato di verifica almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da un tecnico.

Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Le disposizioni in merito all'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili sono riportate al punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014. In ogni caso rimane vincolante il rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti

1.Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo

I riferimenti normativi fondamentali sono:

- Decreto ministeriale 19 aprile 1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola”;
- DM 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;
- RR 28 ottobre 2011, n° 1 “Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n° 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”;
- DGR n° 1495 del m24/10/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”.
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95"

Si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatici-ambientali e all’agricoltura biologica ai sensi rispettivamente dell’art. 28 e dell’art 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi – i principali sono:

a) Comunicazione dati relativi alla consistenza degli allevamenti, alla gestione degli effluenti ed ai terreni utilizzati per gli spandimenti; interessa gli allevamenti che producono più di 3000 kg /ha /anno di azoto;

b) Predisposizione del piano di utilizzazione agronomica degli effluenti e tenuta del registro delle distribuzioni per gli allevamenti di grandi dimensioni (aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e quelle di allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto).

- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti: si riferiscono alle capacità minime di stoccaggio (120 gg per i liquami e 90 gg per i letami) ed alle caratteristiche costruttive.
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti: nelle zone non vulnerabili ai nitrati non si deve superare il quantitativo massimo di 340 kg/ha/anno di azoto di origine zootecnica. Gli allevamenti di grandi dimensioni soggetti al PUA devono inoltre rispettare per qualsiasi forma d’azoto i quantitativi di massima applicazione standard (MAS),
- Divieti relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti:
 - a. divieti spaziali in riferimento a determinate tipologie o condizioni delle superfici (ad es. boschi, terreni saturi d’acqua, superfici con pendenze > 10%, fasce limitrofe ai corsi d’acqua);
 - b. divieti temporali che riguardano periodi di divieto della distribuzione generalmente non ammessa in autunno/inverno (dal 1 di novembre al 31 gennaio).

Disposizioni relative agli apporti di fosforo

Non essendo presenti nel codice di buona pratica agricola dei requisiti specifici per il fosforo, viene preso a riferimento un limite massimo d’apporto di 250 kg/ha di P2O5 in coerenza con quanto stabilito nei Disciplinari di Produzione integrata.

Nel caso d'impiego di fertilizzanti organici che contengono sia azoto che fosforo, l'elemento guida che determina la quantità massima di fertilizzante apportabile è l'azoto.

Verifica degli impieghi

La distribuzione dei fertilizzanti deve essere registrata, in ogni caso, nel registro previsto dalla Direttiva Nitrati entro 15 giorni dall'impiego.

2. Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa, e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986.

– DGR 30 dicembre 2004, n.2773: "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura".

– DGR del 7 novembre 2005: "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura"

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

L'informazione è rilevante unicamente per i tipi di operazioni 10.1.05 e 10.1.06. Per l'elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica si rimanda alle informazioni specifiche presenti nei citati tipi di operazioni.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati e costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti, sono riportati negli specifici box del tipo di operazione della Misura 10 appartenenti al paragrafo "Impegni agro-climatico-ambientali" e nella rispettiva tabella di concordanza allegata al Programma.

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti individuati a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma. In particolare, così come stabilito dal Reg. (UE) n. 1305/2013, i pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. I vincoli derivanti dalle Misure Specifiche di Conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, elaborati in attuazione delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, non determinano impatti sui mancati redditi o sui costi aggiuntivi dei pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali.

Per i tipi di operazione 10.1.07, 10.1.08, 10.1.09 e 10.1.10 l'aiuto, in esito al documento di giustificazione degli aiuti, risulta superiore ai massimali fissati per l'art. 28 dall'allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013. Tali aiuti sono stati comunque fissati, tenuto conto delle particolari esigenze di mantenimento e delle performance ambientali delle tipologie naturali/seminaturali oggetto dei suindicati tipi di operazione, soprattutto per quanto concerne gli interventi realizzati con le precedenti programmazioni.

Per quanto concerne i costi di transazione determinati per ciascun tipo di operazione, si rimanda al dettaglio contenuto per ogni tipo di operazione nel documento di certificazione allegato al Programma.

Inoltre tali pagamenti compensano in tutto o in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, escludendo la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Tale esclusione è stata definita in esito al calcolo degli aiuti considerando solamente la voce di costo "mancato reddito" in quanto le pratiche agricole di cui al paragrafo 2 dell'articolo 43 sopra citato non prescrivono attività specifiche di gestione da parte dell'imprenditore agricolo ad eccezione della pratica "diversificazione delle colture" che comunque non determina alcun rischio di doppio finanziamento in quanto l'impegno C) avvicendamento colturale del tipo di operazione 10.1.01 non è oggetto di pagamento. I tipi di operazione che sono sovrapponibili alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono quelle di seguito elencate rapportandole alla specifica pratica:

10.1.01 – Produzione integrata e art. 43, comma 2 lettera a) "diversificare le colture"

10.1.07 – Gestione sostenibile della praticoltura estensiva e art. 43 comma 2 lettere b) "mantenere il prato permanente esistente"

10.1.08 – Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati e art. 43 comma 2 lettere c) "avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola"

10.1.09 – Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario e art. 43 comma 2 lettere c) "avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola"

10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e art. 43 comma 2 lettere c) "avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola"

Tra i tipi di operazione sopra riportati la relazione tra produzione integrata e la pratica “diversificare le colture” non determina alcun rischio di doppio finanziamento per le motivazioni sopra riportate.

Negli specifici tipi di operazione sono stati definiti gli esiti derivanti da tali sovrapposizioni e le eventuali riduzioni degli aiuti.

Infine, si evidenzia che la Regione Emilia-Romagna non ha adottato le pratiche equivalenti di cui al comma 3 dell’art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Per i tipi di operazione che rappresentano la prosecuzione di interventi analoghi delle misure agro-ambientali delle passate programmazioni (tipi di operazione 10.1.07, 10.1.09 e 10.01.10) o interventi di nuova introduzione a livello regionale che presentano una forte valenza ambientale in termini di riduzione dei nitrati nelle acque (tipo di operazione 10.1.08), e dove l'esclusione del mancato reddito dal calcolo per la giustificazione degli aiuti, determinerebbe valori di inferiori al livello dell’aiuto, è stato considerato il costo opportunità che gli agricoltori hanno a fronte della decisione di mantenere le suddette destinazioni dei terreni; ciò a fronte anche delle considerazioni sui livelli di aiuti fissati che risultano in tutti i casi inferiori alla somma di mancati redditi e maggiori costi e dove una riduzione degli aiuti fissati potrebbe portare ad un rapido ripristino della situazione pre-esistente all’adozione delle misure ambientali stesse, con la conseguente grave perdita dei servizi eco-sistemici che attualmente tali interventi sono in grado di offrire. Non è prevista alcuna riduzione ai sostegni per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.

Si precisa che per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.05 – Biodiversità animale di interesse zootecnico, l'obiettivo del PSR per l'allevamento di razze autoctone da latte e da carne in pericolo di estinzione è quello di mantenere ed eventualmente aumentare la consistenza di tali razze, rispetto alle razze cosmopolite.

L'obiettivo per il premio accoppiato relativo ai vitelli nati da vacche nutrici specializzate da carne è il mantenimento degli attuali livelli produttivi.

Inoltre il tipo di operazione del PSR è limitata a compensare i maggiori costi e/o mancati ricavi, mentre il premio accoppiato è calcolato per mantenere le produzioni ed erogato per vitello nato e non per UBA/anno.

Le condizioni di ammissibilità sono quindi diverse e si tratta di razze a limitata diffusione come ad esempio la razza Romagnola da carne e la Reggiana da latte, ecc.

Quindi vi è compatibilità fra il PSR (art. 28.9 Reg. UE n.1305/2013) e la PAC (Art.52 Reg. UE n. 1307/2013).

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.10.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013, Titolo I–I, Capo I, Articolo 29 “Agricoltura biologica”, considerando 23, e articolo 58 bis, come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/2220.
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (EU) n. 1305/2013
- Regolamento di esecuzione n. 808/2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013.

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'agricoltura biologica incide in modo completo tra l'esercizio dell'attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio). Questo modello di agricoltura rappresenta il più classico e completo dei metodi di gestione sostenibile delle superfici agricole e permette di contenere l'impiego dei fattori agrochimici di sintesi e di promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria come emerso dall'analisi SWOT.

La misura sostiene la valorizzazione delle produzioni ottenute con il metodo di produzione biologica, promuovendo una crescita sostenibile e contribuendo anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

Pertanto la misura contribuisce al perseguimento delle Priorità e delle Focus Area così come indicato nella tabella “Misura 11 Incrocio tipo di operazione_Focus Area” e nelle singole operazioni fornisce una risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT e risultato del confronto con il partenariato:

- F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche”
- F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”.

La misura partecipa infine al perseguimento delle seguenti priorità trasversali:

“Ambiente” e “Cambiamenti climatici” in quanto finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici.

“Innovazione” in campo agricolo in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

Gli interventi della presente misura saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE,

in attuazione delle disposizioni dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, adottati dai Comitati Istituzionali il 24 febbraio 2010 e approvati rispettivamente con DPCM 8 febbraio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n°172 del 15 maggio 2013), DPCM 21 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 147 del 27 giugno 2014) e DPCM 5 luglio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 34 dell'11 febbraio 2014), in fase di aggiornamento/riesame. Gli effetti prodotti da entrambe le sottomisure riguardano prevalentemente la riduzione dell'inquinamento da nitrati, da prodotti fitosanitari e la riduzione dell'impiego di acqua da irrigazione.

I tipi di operazioni in cui la misura si articola fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Imprenditore agricolo:** *chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci.*
- **Agricoltore in attività :** *un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo ai sensi del DM . 5467 del 7 giugno 2018 e sue eventuali modificazioni.*
- **Proprietà collettive:** *le proprietà collettive inserite nel PSR 2014-2020 gestiscono beni di uso civico. In linea di massima si tratta di terreni a boschi, prati e pascoli di montagna e a colture agricole in pianura. Sono istituti denominati in vario modo, composti da un Presidente ed un Comitato/Consiglio eletti dagli utenti aventi diritto (popolazione residente). Sono dotati di statuti e regolamenti. Annualmente deve esserci un bilancio, preventivo e consultivo secondo le regole della contabilità. Nel caso in cui non vi siano o per qualche motivo vadano soppressi gli istituti sopra menzionati, i beni di uso civico sono in carico alle Amministrazioni comunali competenti per territorio.*

PRIORITÀ	P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
FOCUS AREA	P4B Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
Tipo di operazione	
11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici	√
11.2.01 – Mantenimento pratiche e metodi biologici	√

Tabella Misura 11 Incrocio operazione_Focus Area

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 11.1.01 Conversione a pratiche e metodi biologici

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto emerge la esigenza di promuovere la conversione alla agricoltura biologica per raggiungere gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di sviluppo di modelli di agricoltura sostenibile anche in senso economico.

Il tipo di operazione prevede un supporto finanziario di durata quinquennale, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura biologica, diversificato per gli anni di conversione e per gli anni di mantenimento alla produzione biologica rispondendo al fabbisogno F16 *“Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche”* e contribuendo al perseguimento della Focus Area P4B *“Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”* e indirettamente sulle focus area P4A *“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”* e P4C *“Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”* e sul fabbisogno F17 *“Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”*. Il requisito di prima adesione viene riconosciuto alle imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica entro i primi 3 anni.

Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo e rispettare le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal successivo regolamento di applicazione Reg. CE n. 889/2008, delle successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento. Oltre alle norme tecniche e di gestione sopra indicate è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla DGR 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare il tipo di operazione per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare indicato dall'avviso pubblico a seguito del quale presentano la domanda di adesione al regime di aiuto.

Gli impegni in scadenza nel 2020 sono prorogati di una annualità in relazione a quanto previsto dal Reg UE 2220/2020, mantenendo inalterati gli impegni previsti con la domanda di sostegno iniziale. La adesione alla proroga è volontaria.

Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, viene confermato il termine pari a cinque anni.

L'impegno quinquennale riguarda la parte di SAU aziendale per la quale viene presentata richiesta di impegno con la domanda di aiuto. In relazione alla disponibilità di risorse possono essere ammessi ampliamenti della superficie oggetto di impegno nella misura massima del 20% della superficie iniziale; tale

possibilità è definita all'interno dei singoli bandi.

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici biologici l'eventuale inserimento o esclusione di un allevamento e le oscillazioni annuali del numero di capi vengono equiparati all'aggiornamento colturale annuale.

In sintesi gli impegni ai quali sono assoggettate le aziende sono descritti con il relativo significato ambientale e agronomico nelle tabelle indicate a fianco di ciascun impegno e riportate alla fine di questa sezione:

01 - Sementi e materiale di propagazione (Tabella 1)

02 - Avvicendamento colturale (Tabella 1)

03 – Fertilizzazione (Tabella 2)

04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (Tabella 2)

05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari (Tabella 2)

06 - Norme Produzione animale (Tabella 3)

07 - Salute animale (Tabella 3)

08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (Tabella 4)

09 - Tenuta di un Registro di stalla (Tabella 4)

10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (Tabella 4)

Gli impegni che devono essere rispettati sono le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale sopra elencate; esse riguardano i seguenti aspetti, sinteticamente riportati in Allegato 1: 01 - Sementi e materiale di propagazione

Ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 808/2014 è consentita sempre sulle medesime superfici anche l'adozione di ulteriori Tipi di operazioni della sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali, quali:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 23 – Impiego cover crop del Tipo di operazione (10.1.01)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 25 - Impiego del sistema Irrinet del Tipo di operazione (10.1.01)

La adesione a questi Tipi di operazione comporta la concessione di aiuti specifici che si sommano a quelli base riportati in “Importi e aliquote di sostegno”.

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
01 -Sementi e materiale di propagazione	<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>	<p>Viene utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi ed inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati</p> <p>Riduzione rischio fitosanitario.</p> <p>Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.</p>
02 -Avvicendamento culturale	<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli culturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli culturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. <p>-le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo culturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</p> <p>-in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p>

Tabella 1 – 11.1.01 - Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 01- Sementi e materiale di propagazione; 02-Avvicendam
colturale

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
03-Fertilizzazione	<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p> <p>Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.</p> <p>Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.</p>	<p>La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio.</p> <p>La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo.</p> <p>Il metodo biologico consente il solo utilizzo di fertilizzanti disciplinati dalla normativa comunitaria</p> <p>Il divieto d'uso di fertilizzanti di sintesi da notevoli vantaggi ambientali in particolare riguardo alla tutela della risorsa acqua in termini qualitativi.</p> <p>Nel documento Aggiornamento rapporto valutazione intermedia del PSR Emilia-Romagna sono riportati risultati significativi di riduzione degli impieghi e del surplus di N e P. Sono riportati inoltre ulteriori risultati di riduzione delle emissioni di GHG compresi fra il 5 e il 15%.</p>
04-Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti	<p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008 specificamente autorizzati in Italia</p>	<p>Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela delle biodiversità, dell'acqua e del suolo</p> <p>La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi.</p> <p>Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.</p> <p>Nel documento Aggiornamento rapporto valutazione intermedia del PSR Emilia-Romagna sono riportati risultati significativi di riduzione degli impieghi di fitofarmaci molto variabili fra le diverse colture e ma soprattutto un minore impatto sull'uomo e l'ambiente dovuto alla eliminazione di tutti i principi attivi di origine non naturale.</p> <p>Sono riportati ulteriori risultati di riduzione delle emissioni di GHG dovute sia alla riduzione dell'uso sia dei fitofarmaci che dei fertilizzanti compresi fra il 5 ed il 15%</p>
05-Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	<p>L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione ai sensi della DGR 1202/1999 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.</p>	<p>La regolazione strumentale volontaria consente di adeguare le modalità di impiego delle macchine irroratrici alla tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari in misura più accentuata rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio.</p>

Tabella 2 – Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 03-Fertilizzazione; 04-Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti; 05-Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
<p>06-Norme Produzione animale</p>	<p>Origine degli animali biologici : gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola)</p> <p>Utilizzare mangimi per l'alimentazione degli animali che siano provenienti dalla stessa azienda in cui sono allevati o da altre aziende biologiche della stessa regione.</p> <p>Utilizzare mangimi biologici che soddisfano fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica.</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti</p> <p>Avere cura del benessere degli animali</p>	<p>Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.</p> <p>La presenza di pascoli nell'ordinamento colturale aziendale e il loro razionale utilizzo da parte degli animali al pascolo determina un benefico effetto sulla flora spontanea. Le deiezioni degli animali al pascolo migliorano la struttura del suolo.</p> <p>Nel documento Aggiornamento rapporto valutazione intermedia del PSR Emilia-Romagna sono riportati risultati significativi di riduzione delle emissioni di GHG dell'11% per la produzione del latte e dell'8% per la produzione della carne</p>
<p>07-Salute animale</p>	<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; - applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; - uso di alimenti di alta qualità; - adeguata densità degli animali <p>I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti</p>	<p>Il ricorso a misure preventive per la salute degli animali e la limitazione dell'uso di prodotti allopatrici determina effetti positivi sul benessere degli animali e sull'ambiente per la mancata immissione di prodotti di sintesi.</p> <p>Le malattie sono curate immediatamente per evitare sofferenze agli animali</p>

Tabella 3 – Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 06-Norme Produzione animale; 07-Salute animale

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICICO
08-Tenuta del Registro delle produzioni vegetali	<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impiego di materie prime b) operazioni colturali c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati; d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato; f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione. <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale incorso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.</p>
09-Tenuta di un Registro di stalla	<p>Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici. <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica</p>
10-Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica	<p>Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema di controllo dell'agricoltura biologica (Sistema Informativo Biologico regionale AGRIBIO e/o nazionale SIB)</p>	<p>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma è basilare per la strutturazione dei controlli svolti da parte degli OdC privati e dalle Autorità competenti pubbliche.</p>

Tabella 4 – Descrizione Impegni e significato ambientale e agronomico Impegni 08-Tenuta del Registro delle produzioni vegetali; 09-Tenuta di un Re di stalla; 10-Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Non pertinente.

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali": imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili per ettaro di SAU: i costi aggiuntivi, il mancato reddito e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 20%) derivanti dall'applicazione della Misura.

Si rimanda al paragrafo 8.2.9.5 "Informazioni specifiche della misura" – "Descrizione della metodica...per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno..." per il dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".

Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale.

Le aziende zootecniche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superficie minima foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari;

- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA

Indicazioni specifiche sulla ammissibilità delle superfici a "pascolo con tare" verranno riportate nei Programmi operativi.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Di seguito sono elencati i principi di selezione applicati per la selezione dei beneficiari:

- collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- collocazione in altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi descritti nella presente scheda;
- applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate, come dichiarate nelle domande di aiuto e di pagamento ed è riportato nella tabella 6 "Tipo di operazione 11.1.01 Sostegni differenziati per colture e allevamenti praticati".

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per l'impegno introduzione produzione biologica, è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA) riportato in tabella 6 "Tipo di operazione 11.1.01 Sostegni differenziati per colture e allevamenti praticati".

Alle imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica entro i primi di 3 anni sarà corrisposto l'aiuto relativo alla fase di conversione, mentre alle aziende a partire dal 4° anno di adesione prevalente sarà corrisposto l'aiuto relativo alla fase di mantenimento.

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiera e alle CDAA nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014.

Per tutte le aziende zootecniche l'aiuto è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un

rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere e di CDAA di tali aziende, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche dove disponibili e altre registrazioni aziendali.

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi verranno concessi sulle superfici direttamente interessate i seguenti aiuti sia per la fase di conversione, sia per quella di mantenimento:

23- impiego delle cover crop: 170 Euro/ha anno

25 - impiego del sistema Irrinet: 15 Euro/ha anno

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni aggiuntivi facoltativi i massimali previsti nell'allegato II del Reg 1305/2013.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe di altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

Gruppo colturale	Fase di conversione	Fase di mantenimento
Foraggere	150	90
Seminativi	187	140
Barbabetola da zucchero, riso e proteoleaginose	381	321
Orticole e altre annuali	463	391
Olivo e castagno da frutto	508	428
Vite e fruttiferi minori	672	567
Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	791	668
Premio foraggere e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte	453	383
Premio foraggere e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da carne	395	333

Tabella nr. 6 "Tipo di operazione 11.1.01 Sostegni differenziati per colture ed allevamenti praticati"

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si veda il relativo paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure"

8.2.10.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Si veda il relativo paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure"

8.2.10.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si veda il relativo paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure"

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si veda il relativo paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si veda il relativo paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

8.2.10.3.2. 11.2.01 Mantenimento pratiche e metodi biologici

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto emerge la esigenza di mantenere la adesione alla agricoltura biologica anche a seguito del periodo di conversione per raggiungere gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di sviluppo di modelli di agricoltura sostenibile anche in senso economico.

Il tipo di operazione prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 3 anni di adesione alla produzione biologica rispondendo al fabbisogno F16 *“Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche”* e F17 *“Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”* e contribuendo al perseguimento della Focus Area P4B *“Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”*. La condizione di mantenimento viene riconosciuta alle imprese agricole la cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica da più di 3 anni.

Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo e rispettare le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal successivo regolamento di applicazione Reg. CE n. 889/2008, delle successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento. Oltre alle norme tecniche e di gestione sopra indicate è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla DGR 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare il tipo di operazione per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare indicato dall'avviso pubblico a seguito del quale presentano la domanda di adesione al regime di aiuto.

Gli impegni in scadenza nel 2020 sono prorogati di una annualità in relazione a quanto previsto dal Reg UE 2220/2020, mantenendo inalterati gli impegni previsti con la domanda di sostegno iniziale. La adesione alla proroga è volontaria.

Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, viene definita la durata di tre anni.

L'impegno quinquennale riguarda la parte di SAU aziendale per la quale viene presentata richiesta di impegno con la domanda di aiuto. In relazione alla disponibilità di risorse possono essere ammessi ampliamenti della superficie oggetto di impegno nella misura massima del 20% della superficie iniziale; tale possibilità è definita all'interno dei singoli bandi.

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici biologici l'eventuale inserimento o esclusione di un allevamento e le oscillazioni annuali del numero di capi vengono equiparati all'aggiornamento colturale annuale.

In sintesi gli impegni ai quali sono assoggettate le aziende sono descritti nelle tabelle indicate a fianco di

ciascun impegno e riportate alla fine del box "Descrizione del tipo di intervento" della Sottomisura 11.1 "Conversione a pratiche e metodi biologici":

01 - Sementi e materiale di propagazione ((Tabella 1)

02 - Avvicendamento colturale (Tabella 1)

03 – Fertilizzazione (Tabella 2)

04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (Tabella 2)

05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari (Tabella 2)

06 - Norme Produzione animale (Tabella 3)

07 - Salute animale (Tabella 3)

08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (Tabella 4)

09 - Tenuta di un Registro di stalla (Tabella 4)

10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (Tabella 4)

Gli impegni che devono essere rispettati sono le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale sopra elencate; esse riguardano i seguenti aspetti, sinteticamente riportati in Allegato 1: 01 - Sementi e materiale di propagazione

Ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 808/2014 è consentita sempre sulle medesime superfici anche l'adozione di ulteriori Tipi di operazioni della sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali, quali:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 23 – Impiego cover crop del Tipo di operazione (10.1.01)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 25 - Impiego del sistema Irrinet del Tipo di operazione (10.1.01)

La adesione a questi tipi di operazione comporta la concessione di aiuti specifici che si sommano a quelli base riportati in "Importi e aliquote di sostegno".

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Non pertinente.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali": imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili per ettaro di SAU: i costi aggiuntivi, il mancato reddito e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 10%) derivanti dall'applicazione della Misura.

Si rimanda al paragrafo 8.2.9.5 "Informazioni specifiche della misura" – "Descrizione della metodica...per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno..." per il dettaglio dei costi ammissibili per singolo impegno.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".

Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale.

Le aziende zootecniche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superficie minima foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA

Indicazioni specifiche sulla ammissibilità delle superfici a "pascolo con tare" verranno riportate nei Programmi operativi.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Di seguito sono elencati i principi di selezione applicati per la selezione dei beneficiari:

- collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- collocazione in altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica;
- anno di prima adesione prevalente delle superfici aziendali alla Produzione biologica (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) 1698/07 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. UE n. 1308/2013);
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi descritti nella presente scheda;
- applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo delle indennità che possono essere corrisposte per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate, come dichiarate nelle domande di aiuto e di pagamento ed è riportato nella tabella 6 "Misura 11.1.2 Sostegni differenziati per colture praticate".

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per l'impegno introduzione produzione biologica, è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA) pari a:

- per il settore zootecnico da latte: 383 Euro/Ha.
- per il settore zootecnico da carne: 333 Euro/Ha

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiera e alle CDAA nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014.

Per tutte le aziende zootecniche l'aiuto è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere e di CDAA di tali aziende, sarà corrisposto il premio allo stesso

livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche dove disponibili e altre registrazioni aziendali.

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi verranno concessi sulle superfici direttamente interessate i seguenti aiuti:

23- impiego delle cover crop: 170 Euro/ha anno

25 - impiego del sistema Irrinet: 15 Euro/ha anno

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni aggiuntivi facoltativi i massimali previsti nell'allegato II del Reg 1305/2013.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe di altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito.

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

Culture praticate	Sostegno massimo (€/ha)
Foraggere	90
Seminativi	140
Bietola, riso e proteaginose	321
Ortive e altre annuali	391
Olivo e castagno	428
Vite e fruttiferi minori	567
Arboree principali	668

Tabella 6B Tipo di operazione 11.2.01 indennità differenziata per colture praticate

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si veda il relativo paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure"

8.2.10.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Si veda il relativo paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure"

8.2.10.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si veda il relativo paragrafo "Verificabilità e controllabilità delle misure"

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si veda il relativo paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si veda il relativo paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

8.2.10.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.10.4.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013"

[EAFRD]) per la misura 11

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni:

La verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura biologica è svolta da organismi di certificazione privati; Il rischio in tale ambito riguarda il corretto e tempestivo flusso dei dati relativi delle non conformità rilevate verso l'organismo pagatore.

Il contenuto degli impegni volontari aggiuntivi (Impiego Cover Crops, impiego sistema Irrinet, riduzione dell'uso di rame), necessita di uno specifico sistema di registrazione dati e di controllo, che va al di là di quello per la sola certificazione di agricoltura biologica.

Per allevamenti la cui consistenza non è gestita in BDN il dato non è verificabile mediante semplice incrocio di banche dati. La mancanza di tale controllo a livello massivo comporta il rischio di una errata attribuzione della maggiorazione zootecnica con conseguente rischio di indebito pagamento

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Come tutte le misure / regimi di aiuto a superficie la sottomisura presenta i rischi connessi alla determinazione corretta delle superfici ammissibili.

L'ammissibilità a contributo delle superfici a castagneto da frutto determina il rischio di non corretta individuazione sul GIS delle superfici ammissibili quando le stesse sono adiacenti o all'interno di aree boscate.

Si presenta inoltre una complessità nella definizione dei requisiti funzionali del calcolo dell'aiuto in quanto la definizione dell'importo prevede diverse combinazioni di impegni / gruppi di colture e premio maggiorato per zootecnia biologica. Tali combinazioni sono poi da integrare con le regole di "no double funding" e con le indennità natura 2000 della misura 12.

I rischi determinati da tale livello di complessità si riflettono:

1. nello sviluppo degli applicativi gestionali e nella loro manutenzione evolutiva
2. nella determinazione dei calcoli dell'aiuto base e del premio maggiorato per le colture foraggere e destinabili all'alimentazione animale nelle aziende con allevamento biologico.
3. nelle situazioni in cui devono essere applicate riduzioni ed esclusioni, per le difformità di superficie, per le infrazioni agli impegni.

L'esperienza della passata programmazione, pur riferita ad un quadro di elementi di calcolo meno complesso, ha imposto in alcune casistiche specifiche l'esecuzione di calcoli manuali, con i rischi di errore conseguenti

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Le combinazioni di livelli di premio producono un effetto di moltiplicazione dei "gruppi di colture" come definiti dall'art. 17 par. 1 lett. b) del reg. (UE) n. 640/2014. Si produrranno più gruppi di colture di minore estensione.

Si ravvisa in tal caso il possibile incremento del tasso di errore nelle difformità di superficie, in quanto si

riduce la possibilità di compensazione degli scostamenti di superficie anche di piccola entità tra particelle.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Si rimanda alla prosecuzione della valutazione di controllabilità nella fase di redazione dei documenti attuativi ed anche alla fase in itinere, per la definizione di dettaglio della modalità di attuazione degli impegni volontari aggiuntivi.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, misurazioni di campo, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti, con connesse difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed alla calendarizzazione dei controlli

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni:

L'attività di controllo sugli impegni sarà attuata attraverso la verifica delle schede di registrazione e anche attraverso la costituzione di un quaderno di campagna on-line, così come previsto dal D.M. n. 162 del 12/01/2015, dove i beneficiari della misura saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste dalla sottomisura.

Per gli impegni volontari aggiuntivi i controlli in loco saranno svolti sulla base di procedure dettagliate e checklist.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Occorre informatizzare il reperimento degli esiti delle non conformità sul reg.834, prevedendo un interscambio tra i sistemi informativi degli Organismi di Controllo dell'agricoltura biologica e il sistema informativo regionale / nazionale, a valle del quale dovrà inserirsi un interscambio con il sistema gestionale delle domande dell'Organismo Pagatore.

Per quanto riguarda le superfici a castagneto da frutto si procederà all'individuazione cartografica puntuale delle superfici ammissibili.

I rischi a tale proposito saranno attenuati attraverso i necessari investimenti nello sviluppo degli applicativi gestionali. L'Autorità di Gestione garantirà che le specifiche tecniche per lo sviluppo degli applicativi sul sistema di gestione pratiche dell'organismo pagatore, con particolare riferimento alla definizione degli algoritmi di calcolo, siano adeguatamente fornite al fine di dirimere tutte le problematiche interpretative e di attuare le soluzioni tecniche gestionali.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Nei sopralluoghi in azienda per la verifica degli impegni e degli animali saranno anche accertati quei

requisiti di eleggibilità delle superfici che non è possibile desumere dai sistemi di telerilevamento, e che saranno pertanto oggetto di analisi specifiche di rischio nella selezione dei campioni.

Al fine della riduzione del tasso di errore dichiarativo delle superfici, le domande saranno compilate dal 2016 con l'ausilio di strumenti geospaziali.

Il sistema informativo dovrà inoltre gestire le sovrapposizioni potenziali di aiuti tra regimi diversi. A tale proposito si svilupperanno le necessarie integrazioni tra primo e secondo pilastro.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Nei documenti attuativi saranno definite le basi cartografiche ufficiali approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna e tutti i dettagli tecnici degli impegni aggiuntivi.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione della sottomisura risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi di baseline individuati per la Misura 11 che rispondono alle focus aree e alle priorità perseguite dalle sottomisure sono:

Requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare e prodotti fitosanitari:

- CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti;
- BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazione prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre;
- CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme;
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.
- CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e

successivo decreto esecutivo ancora in corso di approvazione; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

In Figura 1 sono riportati i **Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari** e in Figura 2 i **Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti**.

Il Programma adotta tali regole quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari

Obbligo di possedere un'abilitazione per l'uso di tali prodotti

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 o le classificazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato dal 1 giugno 20015. .

Obbligo di formazione

L'obbligo di formazione è soddisfatto con il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari del (patentino) sulla base di quanto riportato nel paragrafo precedente. Infatti il patentino viene rilasciato o rinnovato solo a fronte di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione specifico.

Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22/01/2014.

Supporti all'applicazione della difesa integrata

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale.

Il DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) al punto A.7.2.3. stabilisce che gli utilizzatori professionali devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

- dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
- dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento;
- bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
- materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.

I dati previsti nei punti su elencati possono essere inseriti in un unico bollettino territoriale al fine di semplificare l'informazione e la sua divulgazione.

Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del monitoraggio le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza.

Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Le disposizioni in merito alla verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari sono riportate al punto A.3 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014. Fino al 26/11/2016 per le irroratrici aziendali è sufficiente il rilascio di un attestato di verifica almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da un tecnico.

Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Le disposizioni in merito all'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili sono riportate al punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014. In ogni caso rimane vincolante il rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Figura 1_Mis 11_Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti

1. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo

I riferimenti normativi fondamentali sono:

- Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- RR 28 ottobre 2011, n° 1 "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n° 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- DGR n° 1495 del m24/10/2011 "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95"

Si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatici ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi rispettivamente dell'art. 28 e dell'art 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

obblighi amministrativi – i principali sono:

- a) Comunicazione dati relativi alla consistenza degli allevamenti, alla gestione degli effluenti ed ai terreni utilizzati per gli spandimenti; interessa gli allevamenti che producono più di 3000 kg/ha/anno di azoto;
- b) Predisposizione del piano di utilizzazione agronomica degli effluenti e tenuta del registro delle distribuzioni per gli allevamenti di grandi dimensioni (aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e quelle di allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto).

obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti: si riferiscono alle capacità minime di stoccaggio (120 gg per i liquami e 90 gg per i letami) ed alle caratteristiche costruttive.

obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti: nelle zone non vulnerabili ai nitrati non si deve superare il quantitativo massimo di 340 kg/ha/anno di azoto di origine zootecnica. Gli allevamenti di grandi dimensioni soggetti al PUA devono inoltre rispettare per qualsiasi forma d'azoto i quantitativi di massima applicazione standard (MAS).

Divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti:

- divieti spaziali in riferimento a determinate tipologie o condizioni delle superfici (ad es. boschi, terreni saturi d'acqua, superfici con pendenze > 10%, fasce limitrofe ai corsi d'acqua);
- divieti temporali che riguardano periodi di divieto della distribuzione generalmente non ammessa in autunno/inverno (dal 1 di novembre al 31 gennaio).

Disposizioni relative agli apporti di fosforo

Non essendo presenti nel codice di buona pratica agricola dei requisiti specifici per il fosforo, viene preso a riferimento un limite massimo d'apporto di 250 kg/ha di P2O5 in coerenza con quanto stabilito nei Disciplinari di Produzione integrata.

Nel caso d'impiego di fertilizzanti organici che contengono sia azoto che fosforo, l'elemento guida che determina la quantità massima di fertilizzante apportabile è l'azoto.

Verifica degli impieghi

La distribuzione dei fertilizzanti deve essere registrata, in ogni caso, nel registro previsto dalla Direttiva Nitrati entro 15 giorni dall'impiego.

2. Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa, e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo.

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986.
- DGR 30 dicembre 2004, n.2773: "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura".
- DGR del 7 novembre 2005: "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura"

Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale tra cui: il Regolamento Regionale n. 1 del 28/11/2011 che stabilisce disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari; la Legge regionale n. 1/2008 recante "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo" e le norme tecniche dei registri anagrafici; il D. Lgs. n. 152/2006.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati e costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti, sono riportati al paragrafo "Informazioni specifiche della misura" e nelle Tabelle da 01 a 05 del paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" del tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici", e nelle Tabelle 7 e 8 riportate alla fine di questa sezione.

La metodologia di calcolo adottata, i dati e le informazioni tecniche considerate e i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti individuati a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma. In particolare, così come stabilito dal Reg. (UE) n. 1305/2013, i pagamenti per la agricoltura biologica compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Tutte le suddette informazioni sono raggruppate nel loro complesso nella tabella di concordanza allegata al Programma.

I vincoli derivanti dalle Misure Specifiche di Conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, elaborati in attuazione delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, non determinano impatti sui mancati redditi o sui costi aggiuntivi dei pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali..

Inoltre tali pagamenti compensano in tutto o in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, escludendo la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Tale esclusione è stata definita in esito al calcolo degli aiuti considerando solamente la voce di costo "mancato reddito" in quanto le pratiche agricole di cui al paragrafo 2 dell'articolo 43 sopra citato non prescrivono attività specifiche di gestione da parte dell'imprenditore agricolo ad eccezione della pratica "diversificazione delle colture" che comunque non determina alcun rischio di doppio finanziamento in quanto l'impegno B) avvicendamento colturale non è oggetto di pagamento.

Infine, si evidenzia che la Regione Emilia-Romagna non ha adottato le pratiche equivalenti di cui al comma 3 dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
01 -Sementi e materiale di propagazione	Costi aggiuntivi: maggiore costo del prezzo delle sementi e del materiale di propagazione certificato biologico rispetto allo stesso prodotto convenzionale.
02 -Avvicendamento culturale	L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio. Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione culturale previsto dal Greening
03 -Fertilizzazione	Costi aggiuntivi il mantenimento della fertilità del suolo è più onerosa rispetto al metodo convenzionale. Il prezzo dei fertilizzanti biologici è mediamente superiore rispetto al prezzo dei fertilizzanti convenzionali Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta un calo delle rese.
04 -Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti	Costi aggiuntivi: la lotta contro i fitofagi, le malattie e le infestanti con il metodo biologico è più onerosa rispetto al metodo convenzionale. Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fitofarmaci, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta un calo delle rese
05 -Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	Rispetto al controllo funzionale obbligatorio, la regolazione strumentale volontaria comporta una spesa aggiuntiva che concorre a giustificare l'aiuto, seppure in misura modesta in quanto rapportata alla superficie e al periodo di validità della sottomisura.
06 -Norme Produzione animale	Costi aggiuntivi: l'alimentazione del bestiame allevato con il metodo biologico è più onerosa rispetto a quella convenzionale in quanto il prezzo degli alimenti biologici è superiore rispetto al prezzo degli alimenti convenzionali. Mancati guadagni: l'applicazione del metodo biologico, meno intensivo, comporta un calo delle rese, tenuto conto anche del tipo di stabulazione/accesso agli spazi aperti.
07 -Salute animale	Costi aggiuntivi: la profilassi e le cure veterinarie nell'allevamento biologico sono più onerose rispetto a quelle convenzionali. Il prezzo dei prodotti e degli specialisti utilizzati nell'allevamento biologico sono superiori rispetto quelli utilizzati nell'allevamento convenzionale
08 -Tenuta del Registro delle produzioni vegetali	I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni culturali e di magazzino sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti (come sopra indicato) e sono inseriti fra i costi di transazione
09 -Tenuta di un Registro di stalla	I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni di stalli e di magazzino sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti e sono inseriti fra i costi di transazione
10 -Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica	I costi aggiuntivi determinati dalla "Notifica di attività" sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti e sono inseriti fra i costi di transazione

Tabella 7 Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni da 1 a 10

IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
11 - Impiego cover crop	<p>Maggiori costi per esecuzioni operazioni di lavorazione del terreno, semina, acquisto seme e distruzione a fine ciclo (trinciatura/interramento)</p> <p>Sovrapposizione marginale rispetto a BCAA 4 che richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non obbligo di coltura di copertura ma permette anche vegetazione spontanea o presenza colture; - applicazione solo in terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi; - tempo di copertura inferiore (90 anziché 120) e su intervallo di tempo più lungo (15 settembre - 15 maggio). <p>Non sovrapposizione con greening a norma art. 16 DM 18 novembre 2014 (Applicazione PAC) che esclude le colture intercalari da aree di interesse ecologico (lett i – comma 2 - art 46 del Reg 1307-2013)</p>
12 - Impiego del sistema Irrinet	Maggiori costi per accesso al sistema informatico e per gestione in corso d'opera e minori costi di irrigazione
13 - Riduzione dell'uso di rame (su vite e fruttiferi)	<p>Maggiori costi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto formulati rameici a minor dosaggio, - acquisto di mezzi tecnici da utilizzare in combinazione con il rame per migliorarne l'efficacia, - aumento del numero di trattamenti <p>Minori costi per minore impiego formulati a base di rame.</p>

Tabella 8 Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni da 11 a 13

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

8.2.11.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 art. 30;
- Regolamenti Delegati (UE) n. 807/14 e n. 808/14 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/13;
- Misure Generali e Specifiche di Conservazione e Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura riconosce un sostegno economico alle aziende agricole localizzate all'interno dei Siti Natura 2000 regionali per compensare il mancato reddito e/o i maggiori costi sostenuti per rispettare i vincoli ambientali prescritti dagli Enti gestori dei siti e dalla Regione con le Misure Generali e Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione derivanti dal recepimento delle Direttive 92/43/CEE “*Habitat*” e 2009/147/CE “*Uccelli*”, rendendo compatibili due obiettivi: da una parte la conservazione e la tutela della biodiversità attraverso la riduzione della pressione antropica nei siti Natura 2000 e, dall'altra, la garanzia di una sostenibilità economica per gli agricoltori che operano all'interno dei siti, qualora interessati da vincoli.

Così come evidenziato dall'analisi di contesto, nel complesso in Regione Emilia-Romagna sono stati istituiti 158 siti Natura 2000 ricoprendo quasi 270.000 ettari, corrispondenti al 12% del territorio regionale e costituiti da 139 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 87 Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui 68 coincidenti tra loro (SIC/ZPS); circa la metà di essi, inoltre, coincide con Aree naturali protette: Parchi regionali, interregionali o nazionali e Riserve naturali.

Pertanto, la misura, avendo la finalità di garantire nelle aree Natura 2000 una gestione sostenibile delle pratiche agricole, coerenti con gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000, contribuisce al perseguimento delle Priorità e delle Focus Area così come indicato nella tabella “Misura 12 Tipo di operazione_Focus Area” e nelle singole operazioni e fornisce una risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT e dal confronto con il partenariato:

- *F13 “Gestione sostenibile, ripristino ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico”;*
- *F15 “Contenimento impatti delle specie invasive e sostegno ruolo attivo dell'agricoltura per la conservazione della biodiversità”.*

Le indennità previste devono derivare dai vincoli specifici approvati in applicazione della Direttiva 92/43/CEE “*Habitat*” riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE “*Uccelli*”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che per questo motivo hanno previsto l'istituzione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle

Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 1419/13, la Regione ha approvato le Misure Generali di Conservazione valide per tutti i siti della Rete Natura 2000 regionale, mentre i singoli Enti gestori dei siti (Parchi e Province) hanno successivamente adottato le Misure Specifiche di Conservazione (MSC) e i Piani di Gestione (PdG) per i siti di propria competenza.

La misura fa riferimento alle seguenti definizioni:

Imprenditore Agricolo: (Fonte: Codice Civile art. 2135) *chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci.*

Altri gestori del territorio: *soggetti che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti nelle misure/operazioni a carattere ambientale, quali ad es. Enti pubblici, Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.*

Proprietà collettive: *le proprietà collettive inserite nel PSR 2014-2020 gestiscono beni di uso civico. In linea di massima si tratta di terreni a boschi, prati e pascoli di montagna e a colture agricole in pianura. Sono istituti denominati in vario modo, composti da un Presidente ed un Comitato/Consiglio eletti dagli utenti aventi diritto (popolazione residente). Sono dotati di statuti e regolamenti. Annualmente deve esserci un bilancio, preventivo e consultivo secondo le regole della contabilità. Nel caso in cui non vi siano o per qualche motivo vadano soppressi gli istituti sopra menzionati, i beni di uso civico sono in carico alle Amministrazioni comunali competenti per territorio.*

Enti pubblici: ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Consorzi forestali: associazioni tra proprietari e conduttori di terreni per la gestione silvo-pastorale

PRIORITÀ	P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
FOCUS AREA	
Tipo di operazione	
12.1.01 – Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree agricole dei siti Natura 2000	√

Tabella Misura 12 Tipo di operazione_Focus Area

8.2.11.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.11.3.1. 12.1 - Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree agricole dei siti Natura 2000

Sottomisura:

- 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente tipo di operazione mira a concedere un'indennità Natura 2000 annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), al fine di compensare gli agricoltori e gli altri soggetti gestori del territorio dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dal rispetto di vincoli, quali obblighi, divieti e limitazioni gestionali, qualora previsti nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti ricadenti nella rete Natura 2000.

In tal modo contribuisce al perseguimento delle Priorità alle Focus Area della priorità 4 e fornisce una risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT e dal confronto con il partenariato:

- *F13 "Gestione sostenibile, ripristino ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico";*
- *F15 "Contenimento impatti delle specie invasive e sostegno ruolo attivo dell'agricoltura per la conservazione della biodiversità".*

I vincoli e gli obblighi a carico di porzioni di SAU delimitate nei Piani di Gestione e nelle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000, sono riconducibili alle seguenti diverse categorie di vincolo:

- *AREE AGRICOLE (ad esclusione delle superfici occupate da prati permanenti e pascoli)*

Divieti e/o regolamentazione dell'attività agricola:

- Divieto di lavorazione del terreno e di coltivazione
- Divieto di utilizzo di fertilizzanti, di concimi, di liquami, di digestati o di fanghi (sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica)
- Divieto di utilizzo di fitofarmaci (sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica)
- Divieto di utilizzo di diserbanti e del pirodiserbo (sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica).
- *PRATI PERMANENTI E PASCOLI*

Divieti e/o regolamentazione della gestione dei prati permanenti e dei pascoli:

- Divieto di lavorazione del terreno e di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in pianura, con obbligo di effettuare almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno
- Divieto di lavorazione del terreno e di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e

in montagna, qualora presentino habitat di interesse comunitario, con obbligo di effettuare almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno

- Divieto di pascolamento.

- *AREE OCCUPATE DA ELEMENTI NATURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO*

Divieti di eliminazione degli spazi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio rurale, con particolare riferimento alle aree di pianura:

- Divieto di eliminazione dei boschetti, dei complessi macchia-radura, degli arbusteti, dei terreni saldi e delle aree incolte, di origine naturale o artificiale, limitatamente alle aree di pianura, e contestuale obbligo di gestione comprendente l'eliminazione degli esemplari appartenenti a specie alloctone infestanti
- Divieto di eliminazione delle zone umide, dei laghetti e delle paludi, di origine naturale o artificiale, e contestuale obbligo di gestione comprendente il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, qualora trattasi di ambienti di origine artificiale
- Divieto di eliminazione dei maceri, delle pozze di abbeverata, dei fontanili, delle risorgive, delle torbiere e dei canneti, di origine naturale o artificiale, e contestuale obbligo di gestione comprendente il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, qualora trattasi di ambienti di origine artificiale
- Divieto di eliminazione delle siepi, delle piantate e degli alberi in filari, a gruppi o isolati, di origine naturale o artificiale e contestuale obbligo di gestione, comprendente l'eliminazione degli esemplari appartenenti a specie alloctone infestanti e la sostituzione degli esemplari morti
- Divieto di eliminazione delle terrazze, dei muretti a secco e delle sistemazioni idraulico-agrarie, di origine naturale o artificiale e contestuale obbligo di gestione, comprendente la ricostituzione delle parti deteriorate dei muretti a secco e delle sistemazioni idraulico-agrarie
- Divieto di eliminazione degli stagni e dei fossi, di origine naturale o artificiale e, limitatamente agli stagni, contestuale obbligo di gestione, comprendente il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno.

Per quanto concerne l'applicazione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014) le eventuali indicazioni gestionali che verranno definite in futuro e che dovranno essere recepite nei Piani di Gestione e nelle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 potranno integrare i suddetti divieti.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.1.1.31.4, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/13 relativo agli aiuti "De Minimis".

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva *Habitat* 92/43/CEE del 21 maggio 1992
- Direttiva *Uccelli* 2009/147/CE del 30 novembre 2009
- DPR 357/97 e 120/03 *Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394: *Legge quadro sulle aree protette*
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157: *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*
- Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 *Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano*
- Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 *Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000*
- Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 *Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*
- Deliberazione regionale n. 1419/13 "*Misure Generali di Conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)*"
- Atti di approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione da parte dei singoli Enti gestori dei siti Natura 2000 (Province e Parchi nazionali, interregionali e regionali).

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari come definiti nel paragrafo 8.2.11.2 sono:

- Imprenditori agricoli
- Consorzi forestali,
- Altri Enti gestori del territorio (ad es. Enti pubblici, Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive)

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto della presente operazione erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, il mancato reddito annuale o il mancato margine lordo medio e i costi di transazione.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili a sostegno solo le superfici agricole (SAU) pubbliche e private che possiedono i seguenti requisiti:

- aree ubicate all'interno dei siti Natura 2000, purché sottoposte a vincoli ambientali previsti dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e/o dai Piani di Gestione del Sito Natura 2000 e

cartografate rispetto a ciascuna categoria di vincolo.

Le cartografie dovranno essere costituite e formalizzate da ciascun Ente gestore dei siti Natura 2000, inserite in una specifica banca-dati regionale e georeferenziate sul GIS dell'Organismo Pagatore.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione delle domande.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Premio: 500 euro/ha/anno per i primi 5 anni e 200 euro/ha/anno per i successivi 2 anni

- Divieto di lavorazione del terreno e di coltivazione di un'area agricola (esclusi prati permanenti e pascoli)
- Divieto di eliminazione dei boschetti, dei complessi macchia-radura, degli arbusteti, dei terreni saldi e delle aree incolte, di origine naturale o artificiale, limitatamente alle aree di pianura, e contestuale obbligo di gestione comprendente l'eliminazione degli esemplari appartenenti a specie alloctone infestanti
- Divieto di eliminazione delle zone umide, dei laghetti e delle paludi, di origine naturale o artificiale, e contestuale obbligo di gestione comprendente il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, qualora trattasi di ambienti di origine artificiale
- Divieto di eliminazione dei maceri, delle pozze di abbeverata, dei fontanili, delle risorgive, delle torbiere e dei canneti, di origine naturale o artificiale, e contestuale obbligo di gestione comprendente il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, qualora trattasi di ambienti di origine artificiale.

Premio: 470 euro/ha/anno per i primi 5 anni e 200 euro/ha/anno per i successivi 2 anni

- Divieto di utilizzo di fertilizzanti, di concimi, di liquami, di digestati o di fanghi nelle aree agricole (esclusi prati permanenti e pascoli); (sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica)
- Divieto di utilizzo di fitofarmaci nelle aree agricole (esclusi prati permanenti e pascoli); (sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica)
- Divieto di utilizzo di diserbanti e del pirodiserbo nelle aree agricole (esclusi prati permanenti e pascoli); (sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica)
- Divieto di lavorazione del terreno e di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in pianura, con obbligo di effettuare almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno
- Divieto di lavorazione del terreno e di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e in montagna, qualora presentino habitat di interesse comunitario, con obbligo di effettuare almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno
- Divieto di pascolamento.

Premio: 450 euro/ha/anno per i primi 5 anni e 200 euro/ha/anno per i successivi 2 anni

- Divieto di eliminazione delle siepi, delle piantate e degli alberi in filari, a gruppi o isolati, di origine naturale o artificiale e contestuale obbligo di gestione, comprendente l'eliminazione degli esemplari appartenenti a specie alloctone infestanti e la sostituzione degli esemplari morti
- Divieto di eliminazione delle terrazze, dei muretti a secco e delle sistemazioni idraulico-agrarie, di origine naturale o artificiale e contestuale obbligo di gestione, comprendente la ricostituzione delle parti deteriorate dei muretti a secco e delle sistemazioni idraulico-agrarie
- Divieto di eliminazione degli stagni e dei fossi, di origine naturale o artificiale e, limitatamente agli stagni, contestuale obbligo di gestione, comprendente il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno.

L'indennità Natura 2000 verrà riconosciuta nella misura in cui i vincoli sopra indicati eccedono dalla baseline determinata dalla condizionalità (BCAA), da quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1307/13 relativamente al greening (es. mantenimento prati permanenti) e sulla base di quanto determinato nella giustificazione del premio individuato dall'organismo indipendente.

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La verificabilità del rispetto delle condizioni indicate nella misura dipende dalle tipologie di divieto e di vincolo che vengono indennizzati e sono controllabili attraverso le seguenti tipologie di verifiche:

1 – controlli amministrativi: l'interpolazione tra lo strato GIS che delimita e identifica tale vincolo all'interno di ciascuna area ed il corrispondente uso del suolo sul rilevato da fotointerpretazione (aerofotogrammetria).

2 – controlli in loco in grado di verificare:

- il corretto uso del suolo;
- il non utilizzo delle sostanze vietate (analisi residui);
- la corretta ottemperanza agli obblighi e ai divieti.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I vincoli legati alle diverse norme di conservazione/gestione dei siti Natura 2000 hanno un'elevata complessità ed eterogeneità e, pertanto, rischiano di non consentire una valutazione e una conseguente gestione omogenea.

Il livello di definizione degli impegni sul PSR non sempre coincide esattamente, nella formulazione e nel merito, con i vincoli definiti all'interno della normativa di gestione/conservazione.

In questi casi è elevato il rischio di errori dei beneficiari sul livello di impegno da rispettare.

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Per ciascun Ente gestore dei siti Natura 2000 è prevista un'attività istituzionale di controllo non direttamente correlata con quella sul regime di aiuti.

Se i risultati dell'attività degli Enti gestori non sono messi in rete con le attività dell'Organismo Pagatore possono verificarsi rischi di non completa applicazione delle sanzioni per le infrazioni agli impegni.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

I sistemi informativi di gestione non sono in grado di individuare le superfici ammissibili e i relativi livelli di premio corrispondente senza:

- una definizione cartografica del sottoinsieme dei siti che dispongono di una normativa di conservazione/gestione;
- gli elementi cartografici adeguati a suddividere il sito nel suo complesso in aree di vincolo omogeneo.

La presenza di premialità anche su superfici non coltivate (tare, incolti, superfici agricole su cui è imposto l'abbandono della coltivazione, ecc) determina problemi di individuazione sul GIS per la definizione degli usi del suolo compatibili con l'aiuto.

R9: Non corretta gestione delle domande di pagamento

Le domande di pagamento possono risultare affette da errori o non conformità dichiarative dei beneficiari, sia per l'entità della superficie a premio, sia per l'uso del suolo.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

- Gli impegni discendenti dai diversi vincoli di conservazione/gestione che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa informatizzata, ma da effettuare con visite in loco, misurazioni di campo, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico-amministrative competenti, con connesse difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed alla calendarizzazione dei controlli.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi della misura dovranno riferirsi esclusivamente agli impegni inseriti nel PSR senza alcun rimando al rispetto dei vincoli legati alle diverse norme di conservazione/gestione dei siti Natura 2000.

Saranno attivate azioni di informazione ai beneficiari della misura, al fine di dare piena consapevolezza

degli impegni assunti con l'adesione alla presente misura del PSR anche qualora sussistano eventuali differenze rispetto ai vincoli di gestione inseriti nelle norme di conservazione/gestione di ciascun sito.

Nei documenti attuativi si definirà il collegamento univoco di ogni singolo vincolo di conservazione/gestione con relativo impegno collegato.

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Ciascun Ente gestore dei siti Natura 2000 dovrà garantire il flusso informativo delle non conformità rilevate su vincoli di conservazione/gestione verso l'Organismo Pagatore.

L'Organismo pagatore, sulla base delle disposizioni attuative, valuterà le non conformità ai vincoli che risultano rilevanti anche ai fini degli impegni PSR, applicando le eventuali infrazioni.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Per consentire l'individuazione delle superfici ammissibili e dei relativi livelli di premio corrispondente si procederà all'adozione con atto regionale:

- della cartografia del sottoinsieme dei siti Natura 2000 che dispongono di una normativa di conservazione/gestione;
- degli elementi cartografici adeguati a suddividere ogni sito in aree di vincolo omogeneo.

Nei documenti attuativi si definiranno gli usi del suolo compatibili con i diversi livelli di vincolo/premio.

R9: Non corretta gestione delle domande di pagamento

I sistemi informativi saranno sviluppati per ridurre al massimo le non conformità dichiarative impostando regole di compatibilità tra gli usi del suolo dichiarati dal beneficiario e quelli rilevati in ambito SIGC.

La presenza delle superfici richieste a premio nelle aree di vincolo e le potenziali non conformità saranno evidenziate già in fase di compilazione.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

- Si predisporrà un assetto organizzativo delle strutture tecnico-amministrative competenti, tale da procedere alla corretta gestione e calendarizzazione dell'attività di controllo.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La misura 12, non presente nel PSR 2007/2013, ha elementi di complessità e rischi di controllabilità elevati. La sua prima attuazione, anche in considerazione di tutte le azioni di mitigazione previste, determina un investimento notevole in termini di realizzazione delle basi informative, dei documenti di attuazione e della gestione delle attività di controllo amministrativo e in campo.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Gli elementi di baseline derivanti dalla condizionalità ed impiegati a riferimento per i calcoli di giustificazione degli aiuti sono i seguenti:

BCAA1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua:

- divieto di fertilizzazione
- obbligo di costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 m.

BCAA7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

BCAA8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del Reg. UE 1306/13

Ambito di applicazione: i pascoli permanenti di cui all'art. 2 lettera c) del Reg. CE 1120/09 s.m.i. nazionale e regionale.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

L'individuazione delle restrizioni/svantaggi per gli agricoltori in base al quale i pagamenti possono essere erogati e l'indicazione delle pratiche obbligatorie derivano dai Piani di Gestione e dalle Misure Specifiche di Conservazione approvati dagli Enti gestori dei singoli siti della Rete Natura 2000 e dalle Misure Generali di Conservazione approvate dalla Regione stessa, che verranno indicati nei bandi regionali in fase di attivazione della misura stessa

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

La misura Indennità per la direttiva Acque non è prevista.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Per Natura 2000 le zone designate in applicazione della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE e la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono tutti i siti della rete Natura 2000 vigenti in regione Emilia-Romagna, come da provvedimenti regionali, nazionali e comunitari approvati in passato (dal 2000 ad oggi).

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Nella tabella 1 – Tipo di operazione 12.1.01, è riassunto il collegamento in forma sintetica tra i requisiti di baseline e i vincoli derivanti dai Piani di Gestione e dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000.

Collegamento tra i requisiti di baseline e i vincoli derivanti dai piani di gestione e dalle misure generali e specifiche di conservazione dei siti della rete natura 2000

Requisiti minimi di baseline pertinenti derivanti dalla condizionalità	Indennità di rete natura 2000: vincoli derivanti dai piani di gestione e dalle misure generali e specifiche di conservazione dei siti natura 2000, in attuazione delle direttive habitat e uccelli
<p>BCAA1 introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di fertilizzazione • Obbligo di costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 m 	<p>Aree agricole (ad esclusione delle superfici occupate da prati permanenti e pascoli):</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto assoluto di lavorazione del terreno e di coltivazione - divieto di utilizzo di fertilizzanti, di concimi, di liquami, di digestati o di fanghi (sono esclusi i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica) <p>Prati permanenti e pascoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di lavorazione del terreno e di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in pianura, con obbligo di effettuare almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno - divieto di lavorazione del terreno e di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e in montagna, qualora presentino habitat di interesse comunitario, con obbligo di effettuare almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno
	<p>Aree agricole (ad esclusione delle superfici occupate da prati permanenti e pascoli):</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di utilizzo di fitofarmaci (sono esclusi i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica) - divieto di utilizzo di diserbanti e del pirodiserbo (sono esclusi i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica)
<p>BCAA8 - mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/13</p> <p>Ambito di applicazione i pascoli permanenti di cui all'art. 2 lettera c) del reg. Ce 1120/09 s.m.i.</p>	<p>Prati permanenti e pascoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di lavorazione del terreno e di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in pianura, con obbligo di effettuare almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno - divieto di lavorazione del terreno e di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e in montagna, qualora presentino habitat di interesse comunitario, con obbligo di effettuare almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno
	<p>Prati permanenti e pascoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di pascolamento
	<p>Aree occupate da elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di eliminazione dei boschetti, dei complessi macchia-radura, degli arbusteti, dei terreni saldi e delle aree incolte, di origine naturale o artificiale, limitatamente alle aree di pianura, e contestuale obbligo di gestione comprendente l'eliminazione degli esemplari appartenenti a specie alloctone infestanti - divieto di eliminazione delle zone umide, dei laghetti e delle paludi, di origine naturale o artificiale, e contestuale obbligo di gestione comprendente il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, qualora trattasi di ambienti di origine artificiale - divieto di eliminazione dei maceri, delle pozze di abbeverata, dei fontanili, delle risorgive, delle torbiere e dei canneti, di origine naturale o artificiale, e contestuale obbligo di gestione comprendente il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, qualora trattasi di ambienti di origine artificiale
<p>BCAA7 mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p>	<p>Aree occupate da elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di eliminazione delle siepi, delle piantate e degli alberi in filari, a gruppi o isolati, di origine naturale o artificiale e contestuale obbligo di gestione, comprendente l'eliminazione degli esemplari appartenenti a specie alloctone infestanti e la sostituzione degli esemplari morti - Divieto di eliminazione delle terrazze, dei muretti a secco e delle sistemazioni idraulico-agrarie, di origine naturale o artificiale e contestuale obbligo di gestione, comprendente la ricostituzione delle parti deteriorate dei muretti a secco e delle sistemazioni idraulico-agrarie - Divieto di eliminazione degli stagni e dei fossi, di origine naturale o artificiale e, limitatamente agli stagni, contestuale obbligo di gestione, comprendente il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non è prevista l'attivazione della misura al di fuori dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS).

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Il PAF (PRIORITISED ACTION FRAMEWORK) 2014-2020 è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta n. 1791 del 11 novembre 2014.

In tale provvedimento regionale sono indicate le azioni che andrebbero intraprese per migliorare lo stato di conservazione della biodiversità all'interno dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS).

Tali azioni hanno diversa natura: contrattuale, regolamentare e interventi attivi.

Molte delle azioni indicate potranno essere attuate con le risorse dei fondi strutturali europei e, in particolare, con il FEASR attraverso alcune delle misure indicate nel PSR 2014-2020.

Per quanto concerne la Misura 12 Indennità Natura 2000, attraverso la sua attuazione, si potranno riconoscere i mancati redditi e i costi aggiuntivi, rispetto al livello stabilito dalle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'articolo 94 e all'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013, derivanti dalle misure regolamentari previste nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione approvati dagli Enti gestori dei siti Natura 2000.

Il riconoscimento economico dei servizi ecosistemici che gli operatori agricoli che agiscono all'interno dei siti Natura 2000 e che osservano le norme cogenti finalizzate alla tutela della biodiversità costituisce uno dei punti strategici indicati dalla Direttiva Habitat proprio per definire quel modello di sviluppo sostenibile che riesca a coniugare lo sviluppo economico delle aziende agricole con la conservazione degli spazi naturali e della biodiversità, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle

zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Si veda il relativo paragrafo di ciascun tipo di operazione

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non è prevista l'attivazione della misura al di fuori dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS).

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Il PAF (PRIORITISED ACTION FRAMEWORK) 2014-2020 è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta n. 1791 del 11 novembre 2014.

In tale provvedimento regionale sono indicate le azioni che andrebbero intraprese per migliorare lo stato di conservazione della biodiversità all'interno dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS).

Tali azioni hanno diversa natura: contrattuale, regolamentare e interventi attivi.

Molte delle azioni indicate potranno essere attuate con le risorse dei fondi strutturali europei e, in particolare, con il FEASR attraverso alcune delle misure indicate nel PSR 2014-2020.

Per quanto concerne la Misura 12 Indennità Natura 2000, attraverso la sua attuazione, si potranno riconoscere i mancati redditi e i costi aggiuntivi, rispetto al livello stabilito dalle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'articolo 94 e all'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013, derivanti dalle misure regolamentari previste nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione approvati dagli Enti gestori dei siti Natura 2000.

Il riconoscimento economico dei servizi ecosistemici che gli operatori agricoli che agiscono all'interno dei siti Natura 2000 e che osservano le norme cogenti finalizzate alla tutela della biodiversità costituisce uno dei punti strategici indicati dalla Direttiva Habitat proprio per definire quel modello di sviluppo sostenibile che riesca a coniugare lo sviluppo economico delle aziende agricole con la conservazione degli spazi naturali e della biodiversità, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000.

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 31 e 32.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e delle altre zone soggette a svantaggi significativi sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

Nelle zone montane e svantaggiate è infatti rilevante l'esigenza di prevenire e contrastare le dinamiche di "abbandono". Il proseguimento delle attività agricole, nelle zone in questione, è quindi condizione imprescindibile per garantire una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

La misura dà risposte al fabbisogno F13 "*Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali*" e loro collegamento ecologico e, in minor misura al fabbisogno F17 "*Promuovere la gestione sostenibile dei suoli*".

La misura contribuisce in particolare al perseguimento della Priorità 4 "preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*".(vedi tabella "Misura 13 Tipo di operazione_Focus Area")

La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi trasversali ambiente e clima e contribuisce indirettamente alla prevenzione dell'erosione dei suoli e allo stoccaggio di Carbonio.

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono *agricoltori in attività* ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

I tipi di operazioni in cui la misura si articola fanno pertanto riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Imprenditori agricoli:** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. I termini agricoltore e imprenditore agricolo sono considerati equivalenti.
- **Agricoltore in attività:** un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo.
- **Proprietà collettive:** Le proprietà collettive inserite nel PSR 2014-2020 gestiscono beni di uso civico. In linea di massima si tratta di terreni a boschi, prati e pascoli di montagna e a colture agricole in

pianura. Sono istituti denominati in vario modo, composti da un Presidente ed un Comitato/Consiglio eletti dagli utenti aventi diritto (popolazione residente). Sono dotati di statuti e regolamenti. Annualmente deve esserci un bilancio, preventivo e consultivo secondo le regole della contabilità. Nel caso in cui non vi siano o per qualche motivo vadano soppressi gli istituti sopra menzionati, i beni di uso civico sono in carico alle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

- Consorzi forestali: le associazioni tra proprietari e conduttori di terreni per la gestione silvopastorale.

Ai sensi degli articoli 91 e 92 del Reg. (UE) 1306/13, ai beneficiari che richiedono le indennità di cui ai tipi di operazione 13.1.01 e 13.2.01 si applicano le “regole di condizionalità” di cui al Titolo VI del medesimo Regolamento.

Le indennità sono decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie come specificato in dettaglio nel successivo paragrafo 8.2.12.6.

Per la definizione di zone con vincoli naturali, si veda il paragrafo 8.1.; fino all’approvazione di nuove delimitazioni la misura si applica alle seguenti zone:

- aree montane classificate svantaggiate ai sensi dell’art. 3, par 3 della Direttiva 75/268/CEE (tipo di operazione 13.1.01);
- aree diverse dalle zone montane soggette a vincoli naturali significativi di cui all’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come risultanti dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nr 6277 dell’8 giugno 2020 (tipo di operazione 13.2.01).

Nell’eventualità di approvazione di nuove delimitazioni nel corso del periodo di riferimento del presente Programma, ci si riferirà alle previsioni di cui all’articolo 31 paragrafo 5 del Reg. (UE) 1305/13.

L’importo unitario delle indennità, come definito in dettaglio nella descrizione dei tipi di operazione, è direttamente correlato alla stima dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi ottenuti dalla comparazione fra lo svolgimento delle attività agricole nelle zone con vincoli naturali e lo svolgimento delle stesse in territori non svantaggiati.

PRIORITÀ	P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
FOCUS AREA	P4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
Tipo di operazione	
13.1.01 – Pagamento compensativo per le zone montane	✓
13.2.01 – Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi	✓

Misura 13 Tipo di operazione_Focus Area

8.2.12.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.12.3.1. 13.1.01 Pagamenti compensativi nelle zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Le zone montane sono caratterizzate da una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e da più elevati costi di produzione a motivo delle limitazioni connesse all'altitudine o connesse a difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla pendenza dei terreni.

Le zone montane sono designate in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13. Fino all'approvazione di nuova diversa delimitazione il tipo di operazione 13.1.01 si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

L'indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli, così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2, delle zone montane, sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata (art. 31 Reg (UE) 1305/13).

Il tipo di operazione dà risposte al fabbisogno F13 *“Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali”* e loro collegamento ecologico e, in minor misura al fabbisogno F17 *“Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”* contribuendo in particolare al perseguimento della Priorità 4 *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”* e della Focus area P4A *“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”*.

Il Reg. (UE) 1305/13 non ripropone, nel periodo 2014-2020, l'impegno (previsto nel precedente periodo di programmazione) di proseguire l'attività agricola per 5 anni. Il pagamento delle indennità del presente tipo di operazione è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno almeno per la durata del periodo annuale corrispondente al pagamento delle indennità.

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli (così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2) delle zone montane, sono pagamenti basati sull'estensione della superficie dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. (UE) 809/14, sue modifiche e

integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie condotta nell'area eleggibile al sostegno. La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione della superficie a premio. E' infatti prevista una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di operazione 13.1.01 che per il tipo di operazione 13.2.01, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" (degressività) è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente in entrambe le aree eleggibili.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La normativa a cui riferirsi è rappresentata

- dalla Direttiva 75/268/CEE,
- dalla Direttiva 75/273/CEE.

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dal tipo di operazione 13.1.01, gli agricoltori in attività, così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2, che conducono superfici agricole, svolgendo su di esse attività agricola così come definita dall'art. 4 par. 1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013, nelle zone montane identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13.

Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2, e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di Indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo Aziendale e inserito nell'Anagrafe regionale delle Aziende agricole.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e i costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- a. essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo", come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2;
- b. condurre terreni agricoli in zona montana;

c. essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 300; nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di operazione 13.1.01 che per il tipo di operazione 13.2.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i tipi di operazione.

I sopracitati requisiti a) e b) devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento corrispondente all'anno solare in relazione al quale è presentata la domanda di sostegno.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, la Misura 13 è compresa fra quelle per le quali è prevista una eccezione alla prescrizione di garantire l'attivazione di procedure selettive.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lett. "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013, condotta nelle zone montane identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13, è pari a Euro 125 (per ettaro).

I "Pascoli con tara" possono essere computati per il pagamento di indennità esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata l'attività minima di pascolamento, se mantenuto nel periodo di riferimento il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2.

Le indennità sono riconosciute alle superfici agricole in produzione, unicamente se condotte dal richiedente indennità per l'intera durata del periodo di riferimento dell'impegno come sopra definito.

Le particelle impegnate in ritiri dalla produzione in riferimento a Misure "agro-climatico-ambientali" e "agroambientali" del presente e di precedenti Programmi, non sono computate per il pagamento delle indennità. Anche i terreni lasciati a riposo in riferimento all'art. 46 par. 2 lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013 non sono computati.

Le superfici dichiarate "pascolate" nell'anno di riferimento, non sono computabili per i pagamenti se per tempi e modalità di svolgimento l'attività non è riconoscibile almeno "attività minima" di cui all'art. 4 par. 1. lett. c) punto iii Reg. (UE) 1307/13); non sono inoltre computabili se la domanda di sostegno non è corredata delle informazioni inerenti al periodo programmato e alle unità di bestiame interessate.

Il richiedente indennità, per le superfici pascolate richieste a pagamento, si impegna a dare preventiva comunicazione di attività svolte in difformità a come indicato nella domanda.

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi analogo campo inerente alla misura.

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Vedi analogo campo inerente alla misura.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi analogo campo inerente alla misura.

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi analogo campo inerente alla misura.

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Vedi analogo campo inerente alla misura.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Per la definizione delle zone si veda il paragrafo 8.1. La misura si applica al Territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, par 3 della Direttiva 75/268/CEE.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Non pertinente fino all'approvazione di nuove delimitazioni.

8.2.12.3.2. 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Le zone soggette a vincoli naturali significativi sono caratterizzate da una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e da più elevati costi di produzione, a motivo delle limitazioni connesse a difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla pendenza dei terreni.

Il tipo di operazione prevede indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli, così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2, delle altre zone soggette a vincoli naturali significativi, erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata (art. 31 Reg (UE) 1305/13).

Le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono designate in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13. Per la definizione delle zone si veda il paragrafo 8.1.

Il tipo di operazione dà risposte al fabbisogno F13 “*Gestione sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali*” e loro collegamento ecologico e, in minor misura al fabbisogno F17 “*Promuovere la gestione sostenibile dei suoli*” contribuendo in particolare al perseguimento della Priorità 4 “*Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura*” e della Focus area P4A “*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*”.

Il Reg. (UE) 1305/13 non ripropone nel periodo 2014–2020 l'impegno (previsto nel precedente periodo di programmazione) di proseguire l'attività agricola per 5 anni. Il pagamento delle indennità del presente tipo di operazione è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno per la durata del periodo annuale corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli (così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2) delle zone soggette a vincoli naturali significativi, sono pagamenti basati sull'estensione della superficie dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. (UE) 809/14, sue modifiche e integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie condotta nell'area eleggibile al sostegno. La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione della superficie a premio. E' infatti prevista una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di operazione 13.2.01 che per il tipo di operazione 13.1.01, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” (degressività) è da applicare computando comunque l’intera superficie a premio ricadente in entrambe le aree eleggibili.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La normativa a cui riferirsi è rappresentata dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell’8 giugno 2020 di adozione della metodologia per l’identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e degli elenchi dei comuni e dei fogli di mappa interessati.

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dal tipo di operazione 13.2.01, gli agricoltori in attività, così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2, che conducono superfici agricole, svolgendo su di esse attività agricola così come definita dall’art. 4 par. 1 lett. “c” del Reg. (UE) n. 1307/2013, nelle zone affette da vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, identificate tali in riferimento all’art. 32 del Reg. (UE) 1305/13.

Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2, e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l’attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di Indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo Aziendale e inserito nell’Anagrafe regionale delle Aziende agricole.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e i costi correlati allo svantaggio naturale comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- a. essere agricoltore/imprenditore agricolo “attivo”, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2;
- b. condurre terreni agricoli in zone affette da vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane;
- c. essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 300 ; nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di operazione 13.2.01 che per il tipo di operazione 13.1.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i tipi di operazione.

I sopracitati requisiti a) e b) devono essere mantenuti per l’intera durata del periodo di riferimento

corrispondente all'anno solare in relazione al quale è presentata la domanda di sostegno.

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, la Misura 13 è compresa fra quelle per le quali è prevista una eccezione alla prescrizione di garantire l'attivazione di procedure selettive.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lett. "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013, condotta nelle zone affette da vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13, è pari a Euro 60 (per ettaro).

I "Pascoli con tara" possono essere computati per il pagamento di indennità esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata l'attività minima di pascolamento, se mantenuto nel periodo di riferimento il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2.

Le indennità sono riconosciute alle superfici agricole in produzione, unicamente se condotte dal richiedente indennità per l'intera durata del periodo di riferimento dell'impegno come sopra definito.

Le particelle impegnate in ritiri dalla produzione in riferimento a Misure "agro-climatico-ambientali" e "agroambientali" del presente e di precedenti Programmi, non sono computate per il pagamento delle indennità. Anche i terreni lasciati a riposo in riferimento all'art. 46 par. 2 lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013 non sono computati.

Le superfici dichiarate "pascolate" nell'anno di riferimento, non sono computabili per i pagamenti se per tempi e modalità di svolgimento l'attività non è riconoscibile almeno "attività minima" di cui all'art. 4 par. 1. lett. c) punto iii Reg. (UE) 1307/13); non sono inoltre computabili se la domanda di sostegno non è corredata delle informazioni inerenti al periodo programmato e alle unità di bestiame interessate.

Il richiedente indennità, per le superfici pascolate richieste a pagamento, si impegna a dare preventiva comunicazione di attività svolte in difformità a come indicato nella domanda.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31 paragrafo 5 del Reg. (UE) 1305/2013, relativamente alla erogazione di indennità decrescenti per zone interessate da "fine tuning", nel bando 2019, le aree successivamente confermate svantaggiate avevano subito una decurtazione del pagamento unitario di 6 Euro/ha rispetto all'importo ordinario. Nel bando 2020 alle stesse aree è stato invece corrisposto l'importo ordinario.

Non si prevede di riconoscere pagamenti integrativi di indennità relative all'annualità 2019 in considerazione dell'estrema esiguità dell'importo decurtato e del costo amministrativo connesso; si evidenzia, in particolare, che l'ammontare dell'eventuale integrazione risulterebbe sempre inferiore agli importi minimi che giustificano gli oneri dei procedimenti (sia con riferimento all'importo minimo delle

domande come da condizioni di ammissibilità, che all'importo unitario minimo delle indennità come da Reg. (UE) 1305/13).

Relativamente alle superfici ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi prima della revisione cosiddetta "fine tuning" e non confermate tali dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'8 giugno 2020, richiamato al precedente punto 8.1, si prevede di non proseguire l'erogazione di indennità decrescenti successivamente al 2020.

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedi analogo campo inerente alla misura.

8.2.12.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedi analogo campo inerente alla misura.

8.2.12.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi analogo campo inerente alla misura.

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedi analogo campo inerente alla misura.

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Vedi analogo campo inerente la misura.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Per la definizione delle zone si veda il paragrafo 8.1.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Si rimanda all'allegato al Programma "Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane".

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

La misura non prevede impegni particolarmente onerosi da controllare. La verifica del mantenimento del rapporto minimo UBA/superficie foraggera, per le sole aziende che richiedono il pagamento per pascoli magri, potrà essere effettuata dopo la conclusione dell'anno di impegno anche con metodi amministrativi.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Come tutte le misure che pagano aiuti basati sulle superfici, la misura presenta rischi connessi alla corretta dichiarazione dell'estensione della superficie ammissibile.

L'ammissibilità a contributo delle superfici a castagneto da frutto determina il rischio di non corretta individuazione sul GIS delle superfici ammissibili quando le stesse sono adiacenti o all'interno di aree boscate.

Altro elemento di attenzione consiste nell'individuazione del requisito di ammissibilità secondo il quale le superfici richieste a premio devono ricadere nella "Zona svantaggiata" basata sulla direttiva 75/268/CEE art. 3 par. 3 e sul Decreto Mipaaf nr 6277 dell'8 giugno 2020.

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Per quanto riguarda gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio che dovranno essere definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative, sarà necessaria una seconda fase di valutazione della controllabilità su tali contenuti.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Per R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Per la verifica del mantenimento del rapporto minimo UBA/superficie foraggera, verranno implementate apposite funzioni di interscambio con la BDN.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

La misura sarà sottoposta alle verifiche amministrative del SIGC.

Per quanto riguarda le superfici a castagneto da frutto si procederà all'individuazione cartografica puntuale delle superfici ammissibili.

La caratteristica delle particelle catastali ricadenti o meno nelle due tipologie di zona svantaggiata sarà attribuita in automatico dal sistema informativo mediante incrocio con la cartografia vettorializzata delle zone svantaggiate predisposta dalla Regione Emilia – Romagna.

Per R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione di controllabilità nella fase attuativa, sarà svolta parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali / bandi di adesione, che sarà svolta congiuntamente dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Nel complesso la misura non presenta particolari problemi legati alla controllabilità.

Le problematiche emerse nella precedente programmazione ed in particolare quelle emerse nell'ambito degli audit comunitari, sono state prese in considerazione nella stesura del testo della misura e nella valutazione di controllabilità.

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il valore dell'indennità compensativa per le aree soggette a vincoli naturali è stato commisurato alla differenza media, in termini di margine lordo, tra le aziende situate in zone non svantaggiate e quelle invece localizzate in aree caratterizzate da vincoli naturali. È stato scelto il metodo del margine lordo in modo tale da tener conto dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni a cui sono seggette le aziende delle zone soggette a vincoli naturali.

La misura si divide in due tipi di operazione: una che prevede pagamenti per gli agricoltori delle zone montane, corrispondenti alle aree montane classificate come svantaggiate ai sensi dell'art. 3 par. 3 della Direttiva 75/268/CEE (13.1.01) e una per le altre zone soggette a vincoli naturali ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13 come individuate dal Decreto del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali n. 6277 dell'8 giugno 2020.

La quantificazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi nei quali incorrono le aziende situate nelle zone soggette a vincoli naturali, montane e collinari, è stata effettuata tramite la differenza, in termini di margine lordo medio nel periodo 2008-2012, tra le aziende operanti nelle aree svantaggiate e quelle delle aree non svantaggiate (baseline), indipendentemente dalla tipologia di coltura praticata.

Ci si basa sui dati di contabilità aziendale del database RICA, per gli anni 2008-2012. Sono calcolate la produzione lorda totale, i costi variabili e il margine lordo medio (pesato sulle superfici aziendali) per le zone senza vincoli naturali, le zone montane svantaggiate e quelle collinari svantaggiate per tutti e cinque gli anni considerati. In séguito sono calcolati (media semplice) i valori medi di produzione lorda totale, costi variabili e margine lordo (in euro/ha), per le tre zone, nel quinquennio 2008-2012.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

La modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ettari è ridotto del 30%.
- il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (tipo di operazione 13.1.01).

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Per la individuazione delle zone con vincoli naturali ci riferisce alle tabelle di cui al paragrafo 8.1. Fino all'approvazione di nuove delimitazioni la misura si applica alle seguenti zone:

- aree montane classificate svantaggiate ai sensi dell'art. 3, par 3 della Direttiva 75/268/CEE (tipo di operazione 13.1.01);
- aree diverse dalle zone montane soggette a vincoli naturali significativi di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come individuate dal Decreto Mipaaf nr 6277 dell'8 giugno 2020 (tipo di operazione 13.2.01).

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Si rimanda all'allegato del Programma "Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane" per il tipo di operazione 13.2.01

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

Reg (CE) 1698/2005 Art. 36 lettera a) punto v);
Reg. (UE) 1310/2013 Art. 3 comma1, lettere a) e b)

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura è attivata sola per il completamento delle operazioni di pagamento degli impegni assunti nel corso della programmazione 2007 - 2013.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

Non è definito alcun tipo di operazione

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è attivata sola per il completamento delle operazioni di pagamento degli impegni assunti nel corso della programmazione 2007 - 2013.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

La misura è attivata sola per il completamento delle operazioni di pagamento degli impegni assunti nel corso della programmazione 2007 - 2013.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

La misura è attivata sola per il completamento delle operazioni di pagamento degli impegni assunti nel corso della programmazione 2007 - 2013.

--

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

La misura è attivata sola per il completamento delle operazioni di pagamento degli impegni assunti nel corso della programmazione 2007 - 2013.
--

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La misura è attivata sola per il completamento delle operazioni di pagamento degli impegni assunti nel corso della programmazione 2007 - 2013.
--

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.14.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
 - - articolo 35 e considerando 29)
 - - articolo 45.
- Regolamento Delegato (UE)n. 807/2014 (in particolare art. 11 e 13).
- Regolamento Esecutivo (UE)n.808/2014.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto ha messo in luce come sia opportuno perseguire lo sviluppo di innovazione attraverso l'integrazione tra i soggetti beneficiari secondo diverse modalità, per rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio, orientamento peraltro già anticipato dalla Regione Emilia-Romagna nella precedente programmazione.

La misura favorisce la nascita di molteplici forme di cooperazione, in particolare tra imprese agricole, tra queste, altri soggetti della filiera agroindustriale e con ricercatori e divulgatori. In alcuni casi è promossa anche una cooperazione pubblico-privato (es. con soggetti gestori del territorio) per tematiche particolari, sulla base della consapevolezza che un lavoro comune determini maggiore efficacia rispondendo in tal modo a molteplici fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto e impattando sulle priorità e focus area così come riportato nella tabella "Misura 16 Tipi di operazione_Focus Area" e nella descrizione dei tipi di operazioni.

La misura, molto articolata, persegue tutte le priorità trasversali del Programma intervenendo in termini di innovazione tecnica, tecnologica, organizzativa e ambientale, sui cambiamenti climatici e sull'impatto ambientale.

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

I tipi di operazioni in cui la misura si articola fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

Imprenditore agricolo: (Fonte: Codice civile art. 2135) *Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci.*

Agricoltore in attività: *un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo ai sensi del DM . 5467 del 7 giugno 2018 e sue eventuali modificazioni.*

Microimpresa: (Fonte: Allegato 1 al Reg. UE 702/2014). *Un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.*

Piccola impresa: (Fonte: Allegato 1 al Reg. UE 702/2014). *Un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. (vedi All. 1) al Reg. UE 702/2014);*

Consorzi di tutela dop, igp, stg: (Fonte: Elenco nazionale sito Mipaaf). *Costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni (art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).*

Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini: (Fonte: Elenco nazionale_sito Mipaaf). Sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. 61/2010 (art. 1 D.M. 16 dicembre 2010).

Organizzazione dei produttori: (Fonte: Elenco regionale). *Persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, riconosciuta dallo Stato membro ai sensi dell'art. 154 e che possiede i requisiti dell'art. 152 (Reg. 1308/2013) o ai sensi dell'art. 159*

Associazione di organizzazioni di produttori: *Le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori. (art. 156 del Reg. 1308)*

Organizzazioni interprofessionali: (Fonte: Elenco regionale). *Costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della catena di approvvigionamento (trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori) e che perseguono una delle finalità previste dall'art. 157 del Reg. 1308/2013.*

Gruppi operativi (GOI): (Fonte art.56 Reg. (UE) 1305/2013). I Gruppi operativi PEI sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI. In particolare i Gruppi Operativi cercano soluzioni attraverso l'innovazione e la verifica di nuove tecnologie/processi produttivi o attraverso l'applicazione di nuove modalità organizzative.

Proprietà collettive: (Fonte: Decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89). *Enti locali di varia natura e organizzazione, che hanno per loro costituzione la peculiarità di gestire collettivamente i terreni di uso civico (inalienabili, imprescrittibili e inusucapibili), destinati in perpetuo alla utilità degli abitanti residenti e possono avere diverse denominazioni quali: ASBUC, Comunalie, Comunelli, Comunanze, Partecipanze, Lotti comunali, Consorzi di utilisti, ecc.Tali soggetti inoltre costituiscono un insieme chiuso senza che vi sia la possibilità di costituirne di nuovi. Le Proprietà Collettive possono accedere al regime di aiuto comunitario nelle misure di volta in volta indicate.*

Qualità Regolamentata: *Ai sensi della seguente normativa: Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento*

europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico; Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose; Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati; Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3, e DM 8 maggio 2014, concernenti il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata; Legge regionale n. 28/1999, concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori; Decreto n. 4337/2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia.)

Imprese a prevalente partecipazione femminile: *Le imprese a prevalente partecipazione femminile sono a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna; b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute; c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione.*

Reti di imprese/contratto di rete: *più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3 d.l. 5/2009).*

Fattorie didattiche: *imprese agricole singole o associate, con sede operativa in Emilia-Romagna, che svolgono, oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze (art. 22 L.R. 4/2009), volte a far conoscere il legame esistente fra l'agricoltura e i suoi prodotti e l'alimentazione, promuovendo un consumo alimentare consapevole.*

Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza o «organismo di ricerca» (Fonte: Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01): *un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.*

PRIORITÀ'	P1			P2	P3	P4	P5				P6
FOCUS AREA	P1A	P1B	P1C	P2A	P3A	P4	P5A	P5C	P5D	P5E	P6B
Tipo di operazione											
16.1.01 Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16.2.01 Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale		✓			✓						
16.3.01 Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale – associazioni di operatori agrituristici e le fattorie didattiche											✓
16.3.02 Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici inerenti il turismo rurale – itinerari turistici											✓
16.4.01 Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte		✓			✓						
16.5.01 Salvaguarda della biodiversità regionale		✓				✓					
16.8.01 Elaborazione dei Piani di gestione forestale										✓	
16.9.01 – Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri Enti pubblici		✓		✓							
16.9.02 – Promozione e implementazione di servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità		✓		✓							
<small> P1A Promuovere l'innovazione, la cooperazione, e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali P1B Rafforzare i legami fra l'agricoltura, la produzione alimentare, la silvicoltura e la ricerca e l'innovazione, anche allo scopo di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali P1C Promuovere l'apprendimento continuo e la formazione professionale nel settore dell'agricoltura e delle foreste P2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività P3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura P5A Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura P5C Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia P5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura </small>											

Tabella 16 Tipi di operazione_Focus Area

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 16.1.01 Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia la necessità di rafforzare il legame fra il mondo produttivo agricolo, agroindustriale e forestale e quello della ricerca con l'obiettivo di favorire il trasferimento e l'implementazione dell'innovazione che può essere tecnologica, ma anche organizzativa e sociale in relazione allo sviluppo di

nuovi prodotti, pratiche, processi produttivi, servizi e modelli organizzativi, nonché alla sperimentazione e adattamento di nuove tecnologie e di nuovi processi produttivi in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione (progetti pilota). L'innovazione può inoltre contribuire a favorire una migliore integrazione di filiera attraverso la realizzazione di azioni innovative in materia di conoscenza del mercato, di programmazione della produzione e di servizi alla filiera.

Gli investimenti nell'innovazione dovranno inoltre contribuire a perseguire gli obiettivi del 3% della strategia Europa 2020. L'innovazione in agricoltura è coerente alle politiche di promozione e di cooperazione fra gli operatori della filiera agroindustriale, individuate nella *Smart Specialization Strategy*. L'innovazione deve essere perseguita attraverso l'aggregazione, l'integrazione e la messa a sistema dei diversi attori coinvolti, dal mondo della ricerca al mondo produttivo in un processo bottom-up in cui si valorizzano la conoscenza e le esigenze concrete delle imprese.

In questo quadro la promozione dell'innovazione sarà sviluppata all'interno dei Gruppi Operativi (GO) del PEI (Partenariato europeo per l'innovazione) la cui definizione ai sensi dell'art. 55 del Reg. 1305/2013 è riportata nel paragrafo 8.2.14.2. I Gruppi Operativi di diversa dimensione ed ambito di interesse, sono individuati come lo strumento più efficace per integrare le componenti del sistema.

Il tipo di operazione sostiene pertanto il funzionamento e la gestione dei Gruppi Operativi e la realizzazione dei loro piani che perseguiranno la messa a punto di una innovazione volta a risolvere problematiche concrete.

I piani operativi avranno una durata massima di 36 mesi, dovranno descrivere il progetto specifico e i risultati attesi. I Gruppi Operativi hanno l'obbligo di diffondere i risultati del progetto almeno tramite la rete PEI.

I Gruppi Operativi cercano soluzioni attraverso l'innovazione e la verifica di nuove tecnologie/processi produttivi o attraverso l'applicazione di nuove modalità organizzative. Sono costituiti dai soggetti interessati come ad esempio agricoltori, operatori del settore, ricercatori, consulenti, formatori ecc..

Il carattere trasversale del tipo di operazione fa sì che impatti sulla quasi totalità delle priorità e su molteplici focus area (P1A, P1B, P1C, P2A, P3A, P4, P5A, P5C, P5D, P5E) contribuendo a fornire una risposta ad una pluralità di fabbisogni (F1, F2, F3, F5, F7, F8, F9, F13, F16, F17, F18, F19, F21, F22, F23) correlati agli ambiti e alle discendenti traiettorie tecnologiche regionali per il Sistema Agroalimentare della Smart Specialization Strategy, così come riportato nella tabella 16.1 "Ambiti di intervento specifici per l'innovazione". Altri temi possono essere accettati a seguito di suggerimenti proposti da potenziali Gruppi Operativi, a condizione che essi soddisfino le priorità scelte nel PSR dell'Emilia-Romagna e gli obiettivi dei PEI elencati ai sensi dell'articolo 55.

SMART SPECIALIZATION STRATEGY		Priorità	PSR							
Ambiti	Traiettorie tecnologiche regionali per il Sistema Agroalimentare		Focus area							
			P2A	P3A	P4	P5A	P5C	P5D	P5E	
Filiere agroalimentari integrate e sostenibili	Gestione della risorsa idrica nella filiera agroalimentare	Ottimizzazione dei sistemi di organizzazione, gestione e verifica tecnologica per l'uso razionale dell'acqua in agricoltura in riferimento agli assetti aziendali	x	x						
		Ottimizzazione dei sistemi di organizzazione, gestione e verifica tecnologica per l'uso razionale dell'acqua in agricoltura in riferimento agli assetti territoriali e consortili				x				
	Agricoltura sostenibile, di precisione ed integrata nella filiera	Agricoltura sostenibile, di precisione ed integrata nella filiera	Sostenibilità e giustificabilità sociale degli allevamenti: Benessere animale, Riduzione odori	x	x					
			Sostenibilità e giustificabilità sociale degli allevamenti: Riduzione o cattura emissioni di GHG e ammoniacale						x	
			Riduzione dei rilasci di sostanze inquinanti e miglioramento della qualità dell'acqua e del suolo			x				
			Sviluppo di nuove varietà e tipologie di prodotto, verifica dell'adattabilità varietale, schemi di miglioramento genetico per produzioni di qualità, valorizzazione dell'agrobiodiversità	x	x					
			Miglioramento qualitativo nella produzione di foraggi e di alimenti per gli animali	x	x					
			Ottimizzazione alimentazione animale e gestione dell'allevamento	x	x					
			Verifica e adattamento dei sistemi colturali agricoli ai cambiamenti climatici			x				
			Azioni di adattamento ai cambiamenti climatici: Razionalizzazione input energetici (lavorazioni, nutrienti, ecc), Messa a punto e verifica genotipi innovativi per l'agricoltura sostenibile	x	x					
			Controllo delle avversità con metodi a basso impatto			x				
			Valutazione impronte dei sistemi agricoli (zootecnici, vegetali e forestali)			x				x
			Conservazione del suolo e sistemi colturali conservativi			x				
			Modelistica, sensoristica, sistemi di avvertimento e supporti decisionali (DSS)	x	x					
Produzioni agricole e salvaguardia della biodiversità compreso la conoscenza dell'agrobiodiversità e della cultura e paesaggio rurale			x							
Applicazione dati telerilevati all'agricoltura di precisione	x	x								
Valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti della filiera	Valorizzazione scarti e sottoprodotti a fini alimentari, agronomici ed energetici e chimica verde					x				
Nutrizione e salute	Alimenti funzionali, nutrizione e salute	Caratterizzazione oggettiva dei prodotti agricoli	x	x						
		Sviluppo di prodotti dietetici e salutistici	x	x						
Innovazione e sostenibilità nei processi e prodotti alimentari	Processi produttivi sostenibili	Sviluppo di nuovi prodotti trasformati (IV e V gamma)	x	x						
		Macchine ed impianti per l'industria alimentare	x	x						
		Qualità nella sicurezza	x	x						
		Packaging innovativo e sostenibile	x	x						
Supply chain smart e green	Gestione della catena del valore nel settore alimentare	Nuovi prodotti e tecnologie per la produzione di alimenti zootecnici	x	x						
		Programmazione produttiva e relazioni di filiera		x						
		Innovazione organizzativa, di processo, nuovi sistemi di qualità in sistemi agricoli, agroindustriali e forestali		x				x		
		Sviluppo di supporti organizzativi e di servizi in ambito di filiera		x						
		Strutture e organizzazione logistica		x						
		Tracciabilità e documentazione, certificazione ambientale	x	x						
		Diversificazione e ricollocazione produttiva (fornitura di servizi extra agricoli, aree interne, ecc.)	x	x						
	Monitoraggio e benchmarking aziendali e di filiera sia tecnico che economico	x	x							
	Agroindustria smart	Analisi di mercato e nuove modalità di commercializzazione dei prodotti agricoli	x	x						
		Applicazione di principi e strumenti di intelligenza artificiale ai dati che caratterizzano la produzione agricola	x	x						

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsto dal tipo di operazione è un contributo in conto capitale su una spesa ammissibile. E' concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall' art. 35 comma 6, Reg.(UE) 1305/2013.

Nel caso di interventi con la modalità della sovvenzione globale per azioni assimilabili alle Misure 1 e 2, potranno aderire alle iniziative sia i partner del GOI sia altri agricoltori interessati ad attività di disseminazione relativa esclusivamente al progetto svolto dal GOI, e che sarà effettuata preferibilmente da membri del GOI o da enti/persona da loro delegati.

Il beneficiario può richiedere per ogni anno di realizzazione del progetto una quota di contributo spettante a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute sulla base della presentazione di uno stato di avanzamento lavori (SAL).

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) 1308/2013 Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, artt. 152,154, 157, 161 e 163;
- Reg. (UE) 1151/2012 Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, LR 24/2000 Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014_2020 (2014/C204/01); Reg. n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/ 2006; Regolamento generale di esenzione (addottato dalla Commissione il 21 maggio 2014);
- Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; Delibera GR 949/13 Approvazione del documento preliminare del Piano Regionale Integrato per la qualità dell'aria di cui al D. Lgs. 155/2010; Accordo di Programma del bacino Padano “Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” - Firmato il 19/12/2013; Reg. Regionale 28 ottobre 2011 n. 1, RR: ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 marzo 2007 n. 4 – disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari.
- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione ed uso di energia e successivi atti nazionali di applicazione; “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 maggio 1974 n. 18 e alla L.R. n.6 del 24 gennaio 1975; L.R. 4 settembre 1981 n.30; Piano Forestale Regionale 2014-2020 approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 80/2016; Regolamento forestale - Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, Delibera del Consiglio Regionale n.2354 del 1 agosto 1995.
- Strategia Energetica nazionale approvata con decreto interministeriale emanato l'8/03/13 dal Ministero dello Sviluppo Economico.

- Piano energetico regionale approvato con delibera dell' Assemblea Legislativa n. 141 del 14/11/07.

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono i Gruppi Operativi del Partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come da definizione nel paragrafo 8.2.14.2

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- costi diretti di esercizio della cooperazione:
 - funzionamento e gestione del Gruppo Operativo (GO);
 - personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione del progetto;
 - spese relative all'animazione, a riunioni ed incontri, affitto locali, inviti;
 - spese di coordinamento con i Gruppi Operativi transfrontalieri, ricadenti sotto diverse autorità di gestione.
- costi diretti specifici del progetto legati alla realizzazione del piano:
 - costi relativi a studi necessari alla realizzazione del progetto (di mercato, di fattibilità, piani aziendali, ecc.);
 - costi relativi all'analisi organizzativa delle strutture coinvolte, finalizzata ad ottimizzare flussi di beni, informazioni ed a pianificare l'attività organizzativa e logistica connessi alla realizzazione del progetto;
 - costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, esclusi i materiali di consumo, nonché investimenti funzionali alla realizzazione del progetto;
 - test, analisi di laboratorio e gustative (panel test) esclusi i materiali di consumo, compresi costi di materiale a perdere;
 - prove in campo, esclusi i materiali di consumo;
 - acquisto brevetti e licenze;
 - acquisto di software solo se strettamente indispensabile alla realizzazione del progetto;
 - beni durevoli ammortizzabili solo per la quota parte indispensabile alla realizzazione del progetto;
 - costi di progettazione per nuovi prodotti e/o processi;
 - costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e delle conoscenze, esclusi i materiali di consumo;
 - IVA: l'IVA ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 37 non costituisce una spesa ammissibile, salvo in caso di irrecoverabilità secondo la legislazione nazionale dell'IVA.
- costi indiretti

Spese generali

Le voci di spesa, vengono riconosciute congrue in esito all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 e per i costi indiretti all'opzione di cui alla lettera c) (tasso forfettario applicato nelle politiche dell'unione) del punto 1 dell'articolo 68 del Reg.

UE n. 1303/2013. Ove non sia possibile coprire con tali opzioni le categorie di costi sopra indicati si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione di cui al comma 1, lettera a) (costi effettivamente sostenuti e pagati) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013. In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 67 paragrafo 5 lettera a(i) e a (ii) del Reg. UE n. 1303/2013 sono state definite tabelle standard di costi unitari relativi al personale dipendente e tabelle standard di costi unitari per quanto riguarda i costi orari dei consulenti.

Costi standard relativi al personale

Per Università, altri enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati e imprese del settore agro-industriale i costi standard adottati sono i costi orari elaborati da MIUR-MISE.

Tabella dei costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione

	BENEFICIARIO		
FASCIA DI COSTO - LIVELLO	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
MEDIO	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
BASSO	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite:

- per i soggetti “IMPRESE”:
 - Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti “UNIVERSITA’”:
 - Alto, per Professore Ordinario
 - Medio, per Professore Associato
 - Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo
- per i soggetti “EPR”:
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) / Collaboratore Amministrativo.

Gli enti di ricerca privati si considerano facenti parte della categoria “Imprese”.

Lavoro dell'operaio agricolo dipendente:

Il settore agricolo presenta la necessità di determinare una tariffa standard per gli operai agricoli a tempo

determinato e indeterminato.

Sulla base della metodologia indicata nella apposita sezione, tale valore è individuato in **19,5 EURO/ORA**.

Lavoro dell'imprenditore agricolo

Il lavoro dell'imprenditore agricolo all'interno dei Gruppi Operativi può essere distinto in due tipologie ben differenziate:

- a. Lavoro assimilabile a quello dell'operaio agricolo se contribuisce alla realizzazione di prove sperimentali e/o dimostrative con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente: **costo standard previsto per l'operaio agricolo = 19,5 euro /ora con produzione di un Timesheet**
- b. Lavoro di concetto proprio di un imprenditore, consistente nella partecipazione a riunioni di coordinamento, attività amministrative, realizzazione di giornate dimostrative/divulgative. In particolare per queste ultime, che sono anche caratterizzanti l'innovazione proposta dal gruppo operativo di riferimento, poiché è possibile determinarle in modo oggettivo, saranno remunerate con la tariffa impiegata in ambito europeo nei progetti Horizon2020 per gli imprenditori di piccole e medie imprese, **pari a 36,41 euro/ora**.
- c. Per quanto riguarda le altre tipologie di attività che dovessero rendersi necessarie saranno **rimborsate le trasferte** che l'imprenditore dovrà effettuare, compresi gli spostamenti nell'ambito della **divulgazione organizzata in Europa dalla rete PEI**.

Le metodologie di calcolo del costo standard sono definite in conformità con quanto previsto dall'art. 67.5 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

- a) tramite un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- b) utilizzando i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari;

in particolare, le tre metodologie proposte in questo documento riguardano:

- Costo standard basato sulle tariffe salariali dei CCNL e CPL vigenti (opzione a).
- Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Horizon 2020 (opzione b).

Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020 (opzione b).

Costi standard relativi ai consulenti

Per quanto riguarda i costi delle prestazioni professionali dei consulenti è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente un solo valore standard (UCS) pari a 54 euro per ogni ora di prestazione professionale resa dal consulente.

Tasso forfettario spese generali

In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013

per le spese generali è stato definito congruo un tasso forfettario pari al 25% dei costi diretti ammissibili del piano del GOI.

In applicazione di quanto disposto nella seconda parte dalla lettera c) del punto 1 art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013 che prevede che il tasso forfettario sia basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario si mutua il tasso applicato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020.

Qualora il GO comprendesse anche imprese non appartenenti al territorio dell'Emilia-Romagna l'aiuto regionale sarà proporzionato in base alle attività da realizzare nella regione. Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GO e di realizzazione del piano e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il Gruppo Operativo deve essere formato da almeno due soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- imprese del settore agricolo, agroenergetico, agroindustriale e forestale che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato e loro associazioni con sede in Regione Emilia-Romagna;
- organizzazioni di produttori;
- organismi di ricerca e diffusione della conoscenza;
- attori del sistema della conoscenza, consulenti e formatori accreditati;
- organizzazioni interprofessionali;
- Consorzi di tutela o gruppi di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 1151/2012;
- soggetti pubblici o privati proprietari o gestori di boschi, o loro aggregazioni;
- soggetti giuridici costituiti in forma associata che operano nel settore agroforestale.

La partecipazione della componente agricola di produzione primaria/forestale in forma singola e associata e di un organismo di ricerca è obbligatoria; tale condizione è rispettata anche nel caso in cui il Gruppo Operativo sia costituito da un unico soggetto che comprenda in una sola forma giuridica le due componenti sopraindicate, purché esse esercitino abitualmente attività di impresa o di ricerca anche indipendentemente.

Possono inoltre partecipare al Gruppo Operativo altri soggetti interessati e pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi.

Le definizioni di cui sopra sono riportate nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".

Il Gruppo Operativo deve dotarsi di :

- un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto. Il Gruppo Operativo assicura massima trasparenza nel processo di aggregazione ed assenza di conflitto di interessi;
- un Piano in cui vengano indicati almeno i seguenti elementi:

- la lista dei soggetti partecipanti al Gruppo Operativo
- la capacità organizzativa e gestionale (scheda illustrativa del Gruppo Operativo)
- il problema da risolvere mediante soluzioni innovative o mediante verifica di tecnologie e processi innovativi
- le azioni del progetto e i relativi costi
- la tempistica di svolgimento
- la ripartizione delle attività e costi fra i soggetti partecipanti
- i risultati attesi
- le attività di divulgazione dei risultati attraverso la rete PEI.

Il piano ha una durata massima di 36 mesi; gli avvisi pubblici possono definire una durata massima inferiore e prevedere proroghe motivate.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Piani elaborati dai Gruppi Operativi avviene mediante avviso pubblico.

I principi che orienteranno la selezione sono i seguenti:

- rispondenza alle priorità d'intervento e focus area (come tabella 16.1 "Ambiti di intervento specifici per l'innovazione");
- coerenza tra la composizione del gruppo e gli obiettivi del progetto;
- validità del progetto dal punto di vista tecnico, scientifico da valutare in base alla completezza dell'individuazione dei problemi da affrontare ed alla descrizione delle ricadute concrete per gli agricoltori in termini di realizzazioni e misurabilità degli indicatori di risultato;
- ricaduta del progetto in termini di numero fasi della filiera coinvolte (produzione agricola, trasformazione, commercio/distribuzione);
- capacità di aggregazione dei segmenti della filiera (per la focus area P3A);
- maggiore incidenza di attività di trasferimento dei risultati analoghe a quelle previste dalle misure 1 e 2 (formazione e consulenza);
- implementazione di attività finalizzate alla sostenibilità ambientale in progetti relativi alle priorità P2,P3;
- implementazione di attività finalizzate alla sostenibilità sociale in progetti relativi alle priorità P2,P3;
- superficie forestale interessata (per la focus area P5E);
- attività con prevalente coinvolgimento di imprese agricole con sede operativa situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D);
- per le aree forestali sarà assegnata una priorità sulla base del valore ambientale dei boschi, in particolare aree Rete Natura 2000, aree protette, altre aree di elevato valore naturalistico o paesaggistico, priorità territoriali coerenti con le indicazioni del piano forestale regione 2014-2020.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa minima e massima ammissibile per la gestione e la realizzazione del Piano (progetto) viene stabilita con gli avvisi pubblici in relazione alla dimensione del GO e/o alla tematica, sarà comunque

compresa fra 15.000 e 1.000.000 euro.

L'intensità dell'aiuto:

- 70% della spesa ammissibile nel caso di progetti relativi alle priorità P2, P3
- 90% della spesa ammissibile nel caso di progetti relativi alle priorità P4, P5 (tranne focus area P5E)
- 100% della spesa ammissibile nel caso di progetti relativi alla focus area P5E
- 100% della spesa ammissibile nel caso di attività di divulgazione e diffusione dei risultati indipendentemente dalla focus area di riferimento.

Nel caso di spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento.

I progetti che prevedono trasferimento tecnologico, progetti pilota e sviluppo pre-competitivo relativi alla trasformazione di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato in prodotti non compresi nel medesimo Allegato I, sono ammissibili per importi totali inferiori a 300.000 €. Progetti per importi superiori rientrano nel campo di applicazione del FESR.

La scelta di mantenere per i progetti relativi alle priorità P2 e P3 la percentuale di contributo del 70% della spesa ammissibile indipendentemente dalle dimensioni aziendali per evitare la costituzione di partenariati costituiti in modo speculativo al fine di massimizzare la percentuale di contribuzione .

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione del piano possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a diversi settori disciplinari

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura amministrativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

Taluni criteri di priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di

quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione basati su: “curriculum dei partecipanti”, “completezza dell’ individuazione dei problemi da affrontare”, “chiarezza di descrizione” e “misurabilità degli indicatori di risultato”.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Gli elementi da gestire con i sistemi informativi, sono i seguenti:

La definizione della dimensione del GO e della tematica del Progetto, in quanto influenzano la determinazione del massimale di spesa

Le spese ammissibili nell’ambito del tipo di sostegno sotto forma di “sovvenzione globale” e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione.

Identificazione dei progetti in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione con finanziamenti FESR.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento:

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l’esperienza della precedente programmazione nell’ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l’esecuzione delle opere e per l’effettuazione della spesa.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione dei requisiti specifici di ammissibilità e dei criteri di selezione dei Piani, (vedere nota R7).

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La valutazione della struttura dei GO e dell’ammissibilità dei relativi piani comporta un esame sia di documentazione tecnica che di documentazione contabile.

L’adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d’orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Ragionevolezza dei costi

Prevedere una procedura generale di valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa, nel contesto dei documenti attuativi.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Adottare una procedura trasparente ed oggettiva per valutare l'adeguatezza della struttura amministrativa dei GO e la loro solidità finanziaria, anche in relazione all'onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità, saranno definite nei documenti attuativi. Di conseguenza saranno valutate ai fini della controllabilità prima della loro approvazione.

Relativamente ai criteri di priorità per la selezione dei piani, saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative. Le azioni di mitigazione dei rischi saranno messe in atto nella formulazione di dette regole e della procedura di valutazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati dall'attività istruttoria, per:

- La definizione della dimensione del GO e della tematica del Progetto, in quanto influenzano la determinazione del massimale di spesa
- Le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno sotto forma di "sovvenzione globale" e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione.
- Identificazione dei progetti in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione con finanziamenti FESR.

Lo sviluppo dei sistemi informativi, in relazione ai parametri di quantificazione dei criteri, procederà a mettere in atto i necessari calcoli e controlli di coerenza sulle percentuali di aiuto e sui massimali di spesa ammissibile

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento:

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate, anche a livello di sistema informativo, per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il

rischio di effettuazione delle opere, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio, di cui principalmente ai punti R7 e R8. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.14.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Costi standard relativi al personale

Calcolo per gli enti di ricerca

I costi standard unitari utilizzati nell'ambito dei POR 2014-2020 sono definiti dal MIUR/MISE nel documento “Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020”[1].

Il documento, già condiviso con i rappresentanti della CE-DG Regio, è stato elaborato da un gruppo di lavoro congiunto delle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali “Ricerca e Innovazione” 2014- 2020, “Imprese e Competitività” 2014-2020 e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Al gruppo di lavoro ha partecipato, inoltre, in qualità di osservatori indipendente, il Nucleo di Verifica e Controllo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - NUVEC in qualità di Autorità di Audit dei due sopracitati PON.

Nel merito, come riferito nel documento stesso, la definizione dei costi standard unitari è stata fondata su “un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati statistici o altre informazioni oggettive o su dati storici verificati dai singoli beneficiari o sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi

dei singoli beneficiari” (cfr. art. 67.5 lett. a) Reg. 1303/2013[2].

Alla definizione della metodologia si è arrivati tramite l’analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell’attuale ciclo 2014-2020[3].

Al riguardo, alla retribuzione tabellare indicata nei singoli CCNL, è stato applicato un fattore correttivo che ha tenuto conto dell’aggiunta degli oneri differiti e riflessi (es. TFR, INPS, INAIL e ulteriori Fondi Dirigenti) stimati sulla base delle normative vigenti. Conseguentemente, per ottenere il costo orario medio finale - per profilo e livello - gli importi annuali dei CCNL così ottenuti sono stati suddivisi per un monte ore annuo pari a 1.720 ore (così come stabilito dalle ultime Linee Guida CE in materia di costi semplificati).

Calcolo per gli operai agricoli

La base di calcolo utilizzata sono le tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al decreto 18/05/2017, che riportano per ogni provincia le retribuzioni medie lorde giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, queste ultime suddivise per qualifica.

Per l’operaio a tempo indeterminato, poiché si presuppone che nei progetti di innovazione del PSR si tratti di una tipologia di lavoro qualificata, si è utilizzata la media fra le retribuzioni degli operai qualificati, qualificati super, specializzati e specializzati super, escludendo l’operaio comune.

Il valore così ottenuto viene diviso per 6 ore e 30 minuti, moltiplicato per 39 ore settimanali e moltiplicato per 52 settimane. Al lordo annuale così ottenuto, deve essere aggiunto il TFR (lordo annuale diviso 13,5) e i contributi indicati su base nazionale (circolare INPS 44/18). Infine, tale dato viene diviso per 1720 in modo da ottenere il costo orario su base regionale.

il valore medio per l’Emilia-Romagna, mediato fra le qualifiche e le provincie della Regione risulta pari a 19,6 Euro, costo orario OTI.

La differenza per il tempo determinato risulta solo nel calcolo del TFR, dove si calcola l’8,63% del lordo annuale, da contratto nazionale, per cui, partendo dal dato mediato fra provincie, il costo orario OTD risulta pari a 19,4 Euro.

Alla luce di questi dati, in Emilia-Romagna si propone un’unica tariffa standard per OTD e OTI pari a 19,5 Euro.

Lavoro dell’imprenditore agricolo

Nell’ambito del programma di ricerca europea H2020, è previsto il riconoscimento di un contributo a copertura dell’impegno dei proprietari di piccole e medie imprese (PMI), che realizzano attività progettuali, e non percepiscono una retribuzione.

Tale contributo rientra fra i costi ammissibili di personale e deve corrispondere ai parametri stabiliti nell’allegato 2 bis della Convenzione di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA (Multi: v5.0 18.10.2017).

Gli elementi alla base del calcolo del costo standard sono:

- Tariffa mensile media applicabile calcolata sulla media europea dello stipendio di un ricercatore[4]. La tariffa mensile è pari a euro 4.880.
- Numero di ore produttive mensile, ossia quelle massime in cui l'imprenditore/proprietario di PMI è stato impegnato per la realizzazione di attività progettuali su base mensile[5]. Per convenzione, il numero complessivo di ore annuali riconoscibile all'imprenditore è 1.720, o *quota parte per coloro che non lavorano a tempo pieno*. Il numero massimo di ore produttive mensili è pertanto pari a: $1720/12= 143$.

Metodologia di calcolo del costo standard dell'imprenditore

Sulla base dei valori identificati per il programma H2020, la formula per la quantificazione del corrispettivo economico spettante all'imprenditore per le ore effettivamente impegnate nelle azioni comuni del GO è la seguente: (tariffa mensile applicabile/ Numero di ore produttive mensili*coefficiente correttivo dello Stato Membro*numero di ore effettivamente lavorate).

Parametro di calcolo	Esempio: Euro
Tariffa mensile	4.880
Numero di ore produttive mensile	143
Coefficiente correttivo Italia	106,7%
Costo standard unitario per imprenditore	36,41

Pertanto, sulla base di questi parametri, il corrispettivo economico orario riconoscibile all'imprenditore in Italia è pari a **euro 36,41** ($4.880 \text{ euro}/143*1,067$).

[1] *Link on line per scarico documento*

[2] *Nello stesso documento si fa riferimento a possibili aggiornamenti dei costi standard unitari nel corso del periodo di programmazione. Infatti, "il gruppo di lavoro si impegna affinché i parametri di costo individuati possano essere oggetto di revisione periodica al fine di valutare l'effettiva congruenza nel tempo" (cfr. documento p. 4).*

[3] *I suddetti dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA che gestisce gli applicativi gestionali in cui confluiscono i documenti tecnico-scientifici ed amministrativo-contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.*

[4] *Costo stipendiale mensile del personale docente e ricercatori. L'importo è calcolato dalla CE sulla base degli stipendi e delle aliquote contributive in vigore e tengono conto delle sole voci facenti parte del trattamento fondamentale universitario. Per cui, non comprendono eventuali assegni personali.*

[5] *La base di calcolo è dunque a consuntivo e riguarda ciascun esercizio finanziario intero nel periodo di riferimento in questione. Se un esercizio finanziario non è chiuso alla fine del periodo di riferimento, i beneficiari devono utilizzare la tariffa oraria dell'ultimo esercizio chiuso disponibile.*

Costi standard relativi alle prestazioni professionali rese dai consulenti

Per quanto riguarda i costi delle prestazioni professionali rese dai consulenti è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente un solo valore standard (UCS) che descrive, col minor errore possibile, il costo standard relativo ai costi ammissibili. Si utilizza la variabile "durata in ore" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire la classe di costo della consulenza nel settore agricolo in relazione ai dati disponibili derivanti dallo studio elaborato da ISMEA per conto della RRN (rete rurale nazionale) italiana (agli atti)

Dai dati si evince infatti una sostanziale invarianza del costo orario per ogni ora di consulenza erogata, e indipendentemente dal luogo di svolgimento e comprensiva di tutti i costi e degli oneri connessi.

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Analisi del costo orario del lavoro, del costo delle trasferte e di tutte le spese indirette correlate alla erogazione dei servizi di consulenza agricola, definite sulla base di una analisi ponderata degli studi di settore confermati da dati storici disponibili presso alcune Regioni e validati con interviste e indagini mirate. Il metodo adottato ha consentito alla Rete Rurale Nazionale italiana tramite il supporto scientifica di ISMEA di definire congruo il valore UCS di 54 euro per ogni ora di consulenza.

8.2.14.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Informazione non pertinente.

8.2.14.3.2. 16.2.01 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia la necessità di rafforzare il legame fra il mondo produttivo agricolo, agroindustriale e forestale e quello della ricerca con l'obiettivo di favorire il trasferimento e l'implementazione dell'innovazione che può essere tecnologica, ma anche organizzativa e sociale in relazione allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi produttivi, servizi e modelli organizzativi nonché alla sperimentazione e adattamento di nuove tecnologie e di nuovi processi produttivi in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione (progetti pilota). L'innovazione può inoltre contribuire a favorire una migliore integrazione di filiera attraverso la realizzazione di azioni innovative in materia di conoscenza del mercato, di programmazione della produzione e di servizi alla filiera. Gli investimenti nell'innovazione contribuiranno inoltre a perseguire gli obiettivi del 3% della strategia Europa 2020.

L'innovazione in agricoltura è coerente alle politiche di promozione e di cooperazione fra gli operatori della filiera agroalimentare, individuate nella Smart Specialization Strategy.

In questo quadro l'operazione, che si intende attivare nell'ambito sia di progetti integrati di filiera, sia con approccio non di filiera, vuole dare risposte concrete alle imprese promuovendo la competitività attraverso il sostegno alla capacità di introdurre innovazione in termini di prodotto e di processo, alla conquista di nuovi mercati, ai processi di adeguamento strutturale in un'ottica di miglioramento quali-quantitativo delle produzioni abbinato alla riduzione dei costi di produzione e ad una maggiore rispondenza alle problematiche della sostenibilità ambientale, nonché incentivando la sperimentazione e l'adattamento delle nuove tecnologie e dei nuovi processi produttivi in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione (progetti pilota), in coerenza con gli obiettivi della focus area 1a) "stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali" e 1b) "stimolare la verifica dell'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali" (priorità 1), rispondendo agli specifici fabbisogni 1 e 2.

I beneficiari cercano soluzioni attraverso l'innovazione e/o la verifica di nuove tecnologie/processi produttivi o attraverso l'applicazione di nuove modalità organizzative.

L'operazione concede un sostegno alla realizzazione di progetti di innovazione, nonché per la diffusione dei risultati ottenuti, finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale e alla sperimentazione e verifica di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale (progetti pilota).

I progetti dovranno riguardare le priorità tematiche individuate per la focus area P3A nella tabella 16.2 "Ambiti di intervento specifici per l'innovazione", più sotto evidenziate; altri temi possono essere accettati a condizione che soddisfino le priorità del Psr rispondendo ai fabbisogni individuati per la P3A. I progetti avranno una durata massima di 24 mesi (eventualmente prorogabile di 6 mesi); dovranno descrivere compiutamente le attività previste ed i risultati attesi e prevedere un piano per la divulgazione dei risultati.

SMART SPECIALIZATION STRATEGY		Priorità	P3A
Ambiti	Traiettorie tecnologiche regionali per il Sistema Agroalimentare		
Filiera agroalimentare integrata e sostenibile	Gestione della risorsa idrica nella filiera agroalimentare	Ottimizzazione dei sistemi di organizzazione, gestione e verifica tecnologica per l'uso razionale dell'acqua in agricoltura in riferimento agli assetti aziendali	X
	Agricoltura sostenibile, di precisione ed integrata nella filiera	Sostenibilità e giustificabilità sociale degli allevamenti Benessere animale, Riduzione odori	X
		Sviluppo di nuove varietà e tipologie di prodotto, verifica dell'adattabilità varietale, schemi di miglioramento genetico per produzioni di qualità, valorizzazione dell'agrobiodiversità	X
		Miglioramento qualitativo nella produzione di foraggi e di alimenti per gli animali	X
		Ottimizzazione alimentazione animale e gestione dell'allevamento	X
		Azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Razionalizzazione input energetici (lavorazioni, nutrienti, ecc). Messa a punto e verifica genotipi innovativi per l'agricoltura sostenibile	X
		Modellistica, sensoristica, sistemi di avvertimento e supporti decisionali (DSS)	X
		Applicazione dati telerilevati all'agricoltura di precisione	X
Valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti della filiera			
Nutrizione e salute	Alimenti funzionali, nutrizione e salute	Caratterizzazione oggettiva dei prodotti agricoli	X
		Sviluppo di prodotti dietetici e salutistici	X
Innovazione e sostenibilità nei processi e prodotti alimentari	Processi produttivi sostenibili	Sviluppo di nuovi prodotti trasformati (IV e V gamma)	X
	Macchine ed impianti per l'industria alimentare	Meccanizzazione integrale e robotica per l'agricoltura	X
	Qualità nella sicurezza	Pratiche contro l'antibiotico - resistenza	X
		Pratiche agricole pre e post raccolta per la sicurezza (safety) delle produzioni agricole	X
Pakaging innovativo e sostenibile	Nuovi materiali e tipologie di imballaggi	X	
Supply chain smart e green	Gestione della catena del valore nel settore alimentare	Nuovi prodotti e tecnologie per la produzione di alimenti zootecnici	X
		Programmazione produttiva e relazioni di filiera	X
		Innovazione organizzativa, di processo, nuovi sistemi di qualità in sistemi agricoli, agroindustriali e forestali	X
		Sviluppo di supporti organizzativi e di servizi in ambito di filiera	X
		Strutture e organizzazione logistica	X
		Tracciabilità e documentazione, certificazione ambientale	X
		Diversificazione e ricollocazione produttiva (fornitura di servizi extra agricoli, aree interne, ecc.),	X
		Monitoraggio e benchmarking aziendali e di filiera sia tecnico che economico	X
	Agroindustria smart	Analisi di mercato e nuove modalità di commercializzazione dei prodotti agricoli	X
		Applicazione di principi e strumenti di intelligenza artificiale ai dati che caratterizzano la produzione agricola	X

Tabella 16.2_ "Ambiti di intervento specifici per l'innovazione

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa ammissibile.

Il beneficiario può richiedere per il primo anno di realizzazione del progetto una quota di contributo spettante a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) 1151/2012 Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, LR 24/2000 Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014_2020 (2014/C204/01);
- Reg. n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/ 2006;
- Regolamento generale di esenzione (adottato dalla Commissione il 21 maggio 2014);
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Il contributo è accordato al soggetto individuato come Capofila nell'Accordo di filiera sottoscritto da tutti i partecipanti, o in caso di approccio non di filiera, al soggetto appartenente alla categoria delle imprese agricole, agroindustriali.

Qualora questo soggetto non appartenesse alla categoria delle imprese del settore agricolo ed agroindustriale che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, il Piano sarà assoggettato al regime "de minimis" ed il contributo concesso ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- costi di esercizio della cooperazione:
 - personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione del progetto;
 - spese relative all'animazione, a riunioni ed incontri, affitto locali, inviti;

- costi relativi a studi necessari alla realizzazione del progetto (di mercato, di fattibilità, ecc.);
- costi diretti delle specifiche azioni legati alla realizzazione del piano:
 - costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, nonché investimenti funzionali alla realizzazione del progetto;
 - test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiale a perdere;
 - prove in campo;
 - acquisto brevetti e licenze;
 - acquisto di software solo se strettamente indispensabile alla realizzazione del progetto;
- costi di progettazione per nuovi prodotti e/o processi;
- costi di divulgazione e di trasferimento dei risultati e delle conoscenze.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse alla realizzazione del progetto e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari di cui sopra dovranno avvalersi di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.

Il progetto dovrà:

- essere presentato nei tempi e secondo le modalità indicate nel bando;
- essere coerente con gli obiettivi del progetto di filiera;
- prevedere obbligatoriamente la diffusione dei risultati;

Non saranno considerati ammissibili interventi avviati prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avviene mediante avviso pubblico.

I principi che orienteranno la selezione sono:

- rispondenza alle priorità d'intervento focus area 3A (come da Tavola F02 Tab 1 “Ambiti di intervento specifici per l’innovazione”);
- validità del progetto dal punto di vista tecnico, scientifico da valutare in base al curriculum dei partecipanti, alla completezza dell’individuazione dei problemi da affrontare ed alla chiarezza di descrizione e misurabilità degli indicatori di risultato del progetto;
- numero fasi della filiera (produzione agricola, trasformazione, commercio/distribuzione) descritte nella proposta e riscontrabili nelle azioni di progetto;
- Piano di divulgazione

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I progetti possono avere una dimensione economica da 50.000 a 300.000 €.

L'intensità massima dell'aiuto è il 70% della spesa ammissibile.

I piani di innovazione che riguardano prodotti agricoli che in seguito a trasformazione non sono ricompresi nell'Allegato I del Trattato saranno assoggettati al regime *de minimis* ed i contributi concessi ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Viene definita come condizione di ammissibilità il ricorso a organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, i quali diventano dei fornitori del beneficiario (impresa agricola o agroindustriale). La scelta del fornitore, pur essendo basata tendenzialmente sulla comparazione di preventivi, in talune situazioni può essere determinata principalmente dal livello di specializzazione tecnico – scientifica in relazione alla tematica del progetto di filiera e del fabbisogno in termini di innovazione, piuttosto che da una comparazione dei soli elementi economici.

R2: Ragionevolezza dei costi

Il problema della ragionevolezza dei costi, per le parti dei progetti che vengono realizzate da un “fornitore” (ente di ricerca e/o divulgazione), sarebbe di difficile soluzione qualora nel preventivo di spesa queste non fossero dettagliate analiticamente.

Alcune tipologie di spesa possono inoltre presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi di mercato, per cui ne risulta complessa la valutazione di congruità, in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a diversi settori disciplinari

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Taluni criteri di priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi qualitativi senza elementi oggettivi di quantificazione, in particolare i principi per la selezione basati su: “curriculum dei partecipanti”, “completezza dell'individuazione dei problemi da affrontare”, “chiarezza di descrizione” e “misurabilità degli indicatori di risultato”.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Gli elementi di complessità da gestire con i sistemi informativi, sono i seguenti:

- Integrazione della misura nel progetto di filiera e gestione delle relazioni tra i componenti e degli

indicatori generali di realizzazione.

- Individuazione dei progetti che saranno concessi in regime de minimis e loro tracciatura sul sistema informativo.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi al rispetto dei tempi di esecuzione delle attività previste dall'intervento e di effettuazione della spesa;

Rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi complessivi del progetto di filiera, che dipendono da una pluralità di soggetti e di azioni.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione dei requisiti specifici di ammissibilità e dei criteri di selezione dei progetti, (vedere nota R7).

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa delle strutture regionali

La valutazione dei progetti e della relativa ammissibilità / priorità, comporta un esame di documentazione tecnica e scientifica. L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Definizione nei documenti attuativi della modalità di applicazione dei criteri di scelta del "fornitore" in modo da rendere trasparente la procedura di selezione seguita.

R2: Ragionevolezza dei costi

Al fine di valutare la congruità della spesa per le attività che saranno affidate "a corpo" a soggetti diversi dal beneficiario (enti di ricerca e divulgazione), il preventivo di spesa che questi forniranno dovrà essere dettagliato ad un livello sufficiente affinché si possano valutare le singole componenti dell'attività e si possa esprimere, un giudizio nel merito sia a livello qualitativo che quantitativo.

Prevedere, nel contesto dei documenti attuativi, una valutazione da parte di un nucleo interdisciplinare.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Relativamente ai criteri di priorità per la selezione dei piani, il gruppo di valutazione si doterà di criteri di attribuzione del punteggio basati su regole comuni da applicare uniformemente sui progetti.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati dall'attività istruttoria, per:

- l'identificazione dei progetti in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini dell'applicazione del regime de Minimis ove ne ricorra il caso.

- l'integrazione nel progetto di filiera.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi al rispetto dei tempi di effettuazione dell'intervento:

- relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle attività e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti. Si prevede la predisposizione di procedure appropriate, anche a livello di sistema informativo, per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle opere, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio, di cui principalmente ai punti R7 e R8. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste. In ogni caso Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore, effettueranno congiuntamente una valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non rilevante.

8.2.14.3.3. 16.3.01 Sviluppo e comm. dei servizi turistici per il turismo rurale – associazioni di operatori agrit. e fattorie didattiche

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto è emersa la necessità di promuovere un'azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio regionale che comprende anche le sue eccellenze produttive di cui gli agriturismi e le fattorie didattiche fanno parte.

Il presente tipo di operazione sostiene l'attività per lo sviluppo di associazioni di settore di operatori agrituristici e/o di fattorie didattiche finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione in modo coordinato.

Questo tipo di operazione risponde ai fabbisogni F25 "*Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività*" e F26 "*Promuovere un'azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio a beneficio di tutte le filiere*". Il tipo di operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P6B "*Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali*".

La cooperazione tra operatori nell'ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di promozione/commercializzazione è utile per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese difficilmente potrebbero raggiungere.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno del tipo di operazione è un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

Il contributo potrà essere erogato in base a stati di avanzamento annuali delle attività.

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

LR 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell' agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole".

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono le Associazioni costituite da almeno dieci (cinque in caso di interventi attivati in ambito Leader) operatori agrituristici o di fattorie didattiche iscritti agli elenchi di operatori di cui alla LR 4/2009.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi relativi:

- alla cooperazione (animazione e definizione del progetto di cooperazione);
- alla progettazione e realizzazione di disciplinari e loghi collettivi dell'associazione;
- alla produzione di materiale informativo e pubblicitario collettivo di promozione dell' associazione (cartaceo, digitale, cartellonistica, per la rete internet, App per smartphone ed altra attrezzatura informatica, etc.);
- alla Organizzazione e/o partecipazione ad eventi fieristici, sagre ed altri eventi radiofonici e televisivi (comprese le spese logistiche, affitto spazi, noleggio attrezzature, animazione, interpretariato, traduzioni);
- alle azioni di marketing del territorio su cui insistono rivolte al mercato turistico;
- alle azioni di accoglienza di Tour Operator o operatori del settore turistico (giornalisti, agenti commerciali turistici, etc) finalizzate alla promozione extra regionale od estera dei settori agriturismo, fattorie didattiche.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto di promozione e commercializzazione poliennale delle iniziative dell'associazione coerente con le politiche territoriali e turistiche regionali.

Le associazioni beneficiarie e i loro soci devono rientrare per dimensione economica nella definizione di microimpresa, come riportata nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno considerati prioritari nella selezione di associazioni di imprese agrituristiche e fattorie didattiche:

- le associazioni formalmente riconosciute dalla Regione in base alla LR 4/2009;
- il numero di soci aderenti all'associazione;
- i progetti che prevedono azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica;
- i progetti che prevedono la partecipazione a fiere o azioni di marketing realizzate all'estero.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico è pari al 70% della spesa massima ammessa a contributo.

La dimensione del progetto è fissata in un minimo di 20.000 euro e un massimo di 65.000 euro.

Il limite massimo di euro 65.000 raddoppia se nel programma di promozione e commercializzazione poliennale almeno il 50% della spesa ammissibile è relativo all'organizzazione di eventi fieristici e azioni di marketing realizzati in paesi stranieri.

Il contributo è concesso in ambito del regime “De Minimis” di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta rischiosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione del piano possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti diversi settori disciplinari

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Nell'individuazione dei beneficiari, senza una valutazione della capacità di realizzare il progetto, può verificarsi un rischio per il tipo di operazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Fino all'entrata in funzione di una banca dati nazionale che raccolga in maniera cogente informazioni relative agli aiuti concessi in regime de minimis da parte di tutti i potenziali soggetti che potrebbero operare in tal senso, il controllo non è interamente automatizzabile ed è oneroso perché comporta l'acquisizione di informazioni a richiesta, da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione dei requisiti minimi del progetto finalizzato al miglioramento e alla specializzazione del prodotto / servizio offerto, nonché alla promozione e commercializzazione.

Sempre a tale fase è demandata:

- la definizione delle modalità oggettive di individuazione e quantificazione degli obiettivi da raggiungere.
- La definizione della documentazione da utilizzare a supporto della quantificazione.

Da una completa definizione nei documenti attuativi dipendono inoltre le valutazioni di controllabilità degli elementi di rischio R1, R2, R7, R9.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La valutazione della dimensione aziendale delle associazioni beneficiarie comporta un esame sia di documentazione tecnica che di documentazione contabile aziendale. Tale controllo richiede competenze e conoscenze specifiche e diversificate.

La valutazione della coerenza del progetto con le politiche territoriali e turistiche regionali, ove sia demandata a soggetti terzi comporta una necessità di supervisione.

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Ragionevolezza dei costi

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e

determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Adottare una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la capacità delle associazioni beneficiarie, anche in relazione all'onerosità ed alla complessità del progetto finanziato.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità saranno definite nei documenti attuativi. Di conseguenza saranno valutati ai fini della controllabilità prima della loro approvazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Adottare, al momento della concessione, una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis; procedere all'automatizzazione della raccolta delle informazioni per quanto possibile, prevedendo anche acquisizione di informazioni sulla banca dati centralizzata nazionale.

Impostare sul sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento, un controllo incrociato e un controllo istruttorio su tutte le concessioni relative a misure per le quali si applica il regime de minimis, in ambedue i periodi di programmazione, se rientranti nella finestra triennale di cumulo dei contributi.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento:

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione di vincoli e impegni anche successivi al pagamento a carico del beneficiario, e le conseguenze dell'eventuale perdita di requisiti di ammissibilità durante il periodo vincolativo. Su tutti questi aspetti la valutazione di controllabilità sarà ripresa sugli elementi di dettaglio.

R11: rischio di non sostenibilità amministrativa / organizzativa

Prima dell'apertura dei bandi di raccolta delle domande di aiuto sarà svolta una compiuta analisi organizzativa di fattibilità in merito alla disponibilità degli organi preposti al controllo, da parte dell'autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore. Tale analisi sarà basata sulla previsione dei fabbisogni di figure professionali ed unità lavorative in relazione al numero di progetti attesi, ai tempi previsti dal bando per la realizzazione degli interventi ed alla loro potenziale dislocazione territoriale. Di tale analisi si darà atto nella decisione di apertura del bando.

--

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

<p>In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.</p> <p>In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “<i>di dettaglio</i>” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.</p>
--

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

<p>Non pertinente.</p>

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

<p>Non pertinente.</p>

8.2.14.3.4. 16.3.02 Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici inerenti il turismo rurale – Itinerari turistici

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto è emersa la necessità di promuovere un'azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio regionale.

A tal proposito il tipo di operazione sostiene gli itinerari turistici enogastronomici con lo scopo di far cooperare soggetti di settori economici diversi per una promozione turistica territoriale unitaria.

Le attività di cooperazione tra operatori, attraverso il sostegno di operazioni promozionali e di commercializzazione turistica, hanno una valenza collettiva e territoriale più che a favore delle singole imprese.

I diversi territori richiedono campagne di valorizzazione che mettono in risalto specifiche potenzialità.

La presente operazione sostiene attività finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio turistico in ambito del turismo rurale offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione.

Questo tipo di operazione risponde ai fabbisogni F25 “*Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività*” e F26 “*Promuovere un'azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio a beneficio di tutte le filiere*”. Il tipo di operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P6B “*Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali*”.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsto dall'operazione è un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

Il contributo potrà essere erogato in base a stati di avanzamento annuali delle attività.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

LR 23/2000 “Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell' Emilia-Romagna”

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari dell'operazione sono gli Enti gestori di itinerari turistici enogastronomici di cui alla LR 23/2000 (Strade dei vini e dei sapori, reti di imprese di produttori agricoli) o loro aggregazioni.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi relativi a:

- alla cooperazione (animazione e definizione del progetto di cooperazione);
- alla progettazione e realizzazione di disciplinari e loghi collettivi dell'associazione;
- alla produzione di materiale informativo e pubblicitario collettivo di promozione dell'associazione (cartaceo, digitale, cartellonistica, per la rete internet, App per smartphone ed altra attrezzatura informatica, etc.);
- all'organizzazione e/o partecipazione ad eventi fieristici, sagre ed altri eventi radiofonici e televisivi (comprese le spese logistiche, affitti spazi, noleggio attrezzature, animazione, interpretariato, traduzioni);
- alle azioni di marketing rivolte al mercato turistico;
- alle azioni di accoglienza di Tour Operator o operatori del settore turistico (giornalisti, agenti commerciali turistici, etc) finalizzate alla promozione extra regionale od estera.

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto di promozione e commercializzazione poliennale delle iniziative dell'associazione coerente con le politiche territoriali e turistiche regionali;

I soci privati dell'associazione, che svolgono attività economica devono rientrare per dimensione nelle definizioni di micro e piccola impresa come riportate nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno selezionati utilizzando i seguenti principi:

- progetti presentati da Enti gestori di itinerari turistici enogastronomici formalmente riconosciuti dalla Regione in base alla LR 23/2000 in forma aggregata;
- progetti che prevedono azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica;
- tipologia di eventi o azioni di marketing proposte;
- numero di soci aderenti all'associazione;
- progetti che prevedono la partecipazione a fiere o azioni di marketing realizzate all'estero.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico è pari al 70% della spesa massima ammessa.

La dimensione del progetto è fissata in un minimo di 20.000 euro e un massimo di 200.000 euro.

Quando il beneficiario non è un ente pubblico, il contributo è concesso in ambito del regime “De Minimis” di cui al Regolamento (UE) N. 1407/201.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta rischiosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione del piano possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti diversi settori disciplinari.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Nell'individuazione dei beneficiari, senza una valutazione della capacità di realizzare il progetto, può verificarsi un rischio per il tipo di operazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Fino all'entrata in funzione di una banca dati nazionale che raccolga in maniera cogente informazioni relative agli aiuti concessi in regime de minimis da parte di tutti i potenziali soggetti che potrebbero operare in tal senso, il controllo non è interamente automatizzabile ed è oneroso perché comporta l'acquisizione di informazioni a richiesta, da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come

possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione dei requisiti minimi del progetto di promozione e commercializzazione poliennale delle iniziative dell'associazione coerente con le politiche territoriali e turistiche regionali.

Sempre a tale fase è demandata:

- la definizione delle modalità oggettive di individuazione e quantificazione degli obiettivi da raggiungere;
- la definizione della documentazione da utilizzare a supporto della quantificazione.

Da una completa definizione nei documenti attuativi dipendono inoltre le valutazioni di controllabilità degli elementi di rischio R1, R2, R7, R9.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La valutazione della dimensione aziendale delle associazioni beneficiarie comporta un esame sia di documentazione tecnica che di documentazione contabile aziendale. Tale controllo richiede competenze e conoscenze specifiche e diversificate.

La valutazione della coerenza del progetto con le politiche territoriali e turistiche regionali, ove sia demandata a soggetti terzi comporta una necessità di supervisione.

8.2.14.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Ragionevolezza dei costi

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Adottare una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la capacità delle associazioni beneficiarie, anche in relazione all'onerosità ed alla complessità del progetto finanziato.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità saranno definite nei documenti attuativi. Di conseguenza saranno valutati ai fini della controllabilità prima della loro approvazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Adottare, al momento della concessione, una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis; procedere all'automatizzazione della raccolta delle informazioni per quanto possibile, prevedendo anche acquisizione di informazioni sulla banca dati centralizzata nazionale.

Impostare sul sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento, un controllo incrociato e un controllo istruttorio su tutte le concessioni relative a misure per le quali si applica il regime de minimis, in ambedue i periodi di programmazione, se rientranti nella finestra triennale di cumulo dei contributi.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento:

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione di vincoli e impegni anche successivi al pagamento a carico del beneficiario, e le conseguenze dell'eventuale perdita di requisiti di ammissibilità durante il periodo vincolativo. Su tutti questi aspetti la valutazione di controllabilità sarà ripresa sugli elementi di dettaglio.

R11: rischio di non sostenibilità amministrativa / organizzativa

Prima dell'apertura dei bandi di raccolta delle domande di aiuto sarà svolta una compiuta analisi organizzativa di fattibilità in merito alla disponibilità degli organi preposti al controllo, da parte dell'autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore. Tale analisi sarà basata sulla previsione dei fabbisogni di figure professionali ed unità lavorative in relazione al numero di progetti attesi, ai tempi previsti dal bando per la realizzazione degli interventi ed alla loro potenziale dislocazione territoriale. Di tale analisi si darà atto nella decisione di apertura del bando.

8.2.14.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente.

8.2.14.3.5. 16.4.01 Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto realizzata è emerso come si renda necessario puntare a migliorare le forme di vendita quale leva per accrescere e consolidare la competitività dell'impresa agricola.

In coerenza con quanto emerso dall'analisi SWOT il tipo di operazione si propone di sostenere e promuovere la creazione e il rafforzamento di aggregazioni, orizzontali o verticali per rafforzare la fase di commercializzazione delle produzioni finali in un ambito di mercato locale (così come definito nel paragrafo 8.2.14.3.9.11).

In tal modo si contribuisce a fornire una risposta ai fabbisogni F5 *“Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici forestali”*, F7 *“Favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola e l'innovazione organizzativa”*, F8 *“Promuovere e rafforzare l'affermazione di filiere competitive, sostenibili di prodotti a qualità regolamentata”*, F9 *“Favorire processi di certificazione di prodotto, di processo e di etichettatura volontaria in chiave di filiera, e orientati a valorizzare l'origine del prodotto, la sua sostenibilità ambientale, le caratteristiche qualitative e nutrizionali”*.

Le attività poste in essere impattano sulla priorità P3 *“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”*, nell'ambito della focus area P3A *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”*.

Il tipo di operazione prevede la creazione di filiere corte, che operano sui mercati locali, attraverso il sostegno di progetti finalizzati a: *promuovere i mercati locali realizzati dalle imprese coinvolte nella cooperazione, favorire e valorizzare l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola all'interno della filiera agroalimentare, a valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto, la sua sostenibilità ambientale, le condizioni produttive, ad avvicinare i produttori di base ai consumatori finali, allo sviluppo di filiere legate a prodotti tipici e/o a qualità regolamentata, a razionalizzare, rafforzare o diversificare la fase di commercializzazione, alla creazione di modelli organizzativi e formule commerciali innovative e a valorizzare nuovi prodotti e/o processi produttivi.*

8.2.14.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale su un massimale di spesa ammissibile.

8.2.14.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

8.2.14.3.5.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti:

- le forme di cooperazione tra imprenditori agricoli (come definite nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali");
- le Organizzazioni di produttori (come definite nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali");
- le Associazioni di organizzazione di produttori (come definite nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali");
- le reti di imprese (come definite nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali").

L'accordo di cooperazione può coinvolgere anche soggetti non beneficiari, ma utili al raggiungimento degli obiettivi (es. soggetti del settore commerciale).

La forma associativa può riguardare anche organizzazioni non a carattere di impresa. Sono escluse associazioni di Enti pubblici o che includono Enti pubblici.

8.2.14.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno i costi:

- per *spese immateriali* riconducibili alle attività sovvenzionabili, in particolare:
 - studi di fattibilità e piani aziendali;
 - costi di animazione;
 - costi di cooperazione;
 - costi di realizzazione del progetto;
 - costi di informazione e comunicazione.
 - *acquisto di programmi informatici, compresa la predisposizione di siti web*
- per *spese materiali*;
 - *ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e spazi aperti esistenti da destinare alla vendita diretta, o alla gestione comune di attività inerenti le filiere corte;*
 - *acquisto di impianti ed attrezzature legati all'attuazione delle filiere corte.*

8.2.14.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole aderenti al progetto devono avere la sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto è ammissibile allorchè si realizzi in un contesto di *Mercato locale* (così come definito nel paragrafo 8.2.14.3.4.11 "Informazioni specifiche della misura").

Nel caso di aggregazioni verticali non può inserirsi più di un soggetto terzo tra i produttori agricoli di base ed il consumatore finale.

Nel caso di forme associative che prevedano accordi con catene distributive o imprese del segmento Ho.re.ca. e altre forme sono considerati i Punti vendita/Ristoranti/Hotels affiliati, identificati nell'accordo di cooperazione.

E' esclusa la vendita diretta svolta dal singolo imprenditore agricolo.

Non sono ammissibili interventi su mercati già esistenti.

8.2.14.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- attività con prevalente coinvolgimento di imprese agricole con sede operativa situate in aree rurali con problemi di sviluppo (Area D);
- attività riferite a produzioni a Qualità Regolamentata, così come definita nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".
- forme associative con maggior numero di aderenti;
- Organizzazioni di Produttori, così come definite nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".

8.2.14.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto, calcolata sulla spesa ammissibile di progetto, è fissata nella misura del:

- 70% per le spese di cooperazione.;
- 60% per le spese in modalità sovvenzione globale di cui all'art 35 comma 6 del Reg. (UE) 1305/2013.

Nel caso di spese in modalità sovvenzione globale relative alla trasformazione e commercializzazione comune di prodotti aziendali rientranti nell'allegato 1 del TFUE e trasformati in prodotti non compresi

dell'allegato 1 del TFUE, il sostegno sarà concesso nei limiti del regime de minimis di cui al Reg. (UE) 1407/2013;

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 30.000,00 e massima di € 50.000,00.

8.2.14.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione del piano possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a diversi settori disciplinari

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Nell'individuazione dei beneficiari, senza una valutazione della capacità di realizzare il progetto, può verificarsi un rischio per il tipo di operazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione dei parametri per la verifica del rispetto del contesto di "Mercato locale" in cui si deve realizzare il progetto.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento:

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata:

- la definizione della durata dei progetti,

- la definizione delle modalità oggettive di individuazione e quantificazione degli obiettivi da raggiungere e della spesa sostenuta.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.14.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Ragionevolezza dei costi

Prevedere una procedura generale di valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa, nel contesto dei documenti attuativi.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Adottare una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la capacità delle associazioni beneficiarie, anche in relazione all'onerosità ed alla complessità del progetto finanziato.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità saranno definite nei documenti attuativi. Di conseguenza saranno valutati ai fini della controllabilità prima della loro approvazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

I documenti attuativi definiranno i parametri per la verifica del rispetto del contesto di "Mercato locale" in cui deve realizzarsi il progetto.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento:

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Nei documenti attuativi saranno definiti:

- le modalità oggettive di individuazione e quantificazione degli obiettivi da raggiungere e della spesa sostenuta.

Per la definizione dei dettagli operativi, sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità di tali modalità, contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.14.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.14.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

La filiera corta, come definizione del Reg. UE 1305/13 e dei documenti applicativi è una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Il mercato locale, inteso come distanza massima di 70 km tra il comune dove l'impresa agricola ha la sede operativa e il comune dove si realizza la vendita al consumatore finale.

8.2.14.3.6. 16.5.01 - Salvaguardia della biodiversità regionale

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.14.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato dall'analisi di contesto, la Regione Emilia-Romagna presenta una forte incidenza di terreni agricoli in cui sono diffuse pratiche di agricoltura intensiva con possibili effetti negativi su specie e habitat di interesse europeo nei siti Rete Natura 2000 e sulla biodiversità di interesse nazionale e regionale.

Con l'attivazione di questa operazione si intende conferire sinergia e incisività d'applicazione ad interventi mirati in ambiti territoriali circoscritti sul territorio regionale di tutela della biodiversità, da attuare sia su terreni pubblici sia su terreni di proprietà privata di imprese agricole. Tali servizi ambientali necessitano di azioni sinergiche e coordinate per la tutela della biodiversità, indirizzate prioritariamente a rimuovere le criticità eventualmente presenti nei siti della Rete Natura 2000, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità (in particolare nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici), dell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e in particolare rispondono direttamente al Fabbisogno F13 "Gestione sostenibile, ripristino ecosistemi forestali/agricoli, habitat naturali/seminaturali e loro collegamento ecologico".

Il ricorso alla modalità cooperazione consente di realizzare obiettivi specifici che migliorano le performance ambientali connesse alla tutela della biodiversità, non perseguibili efficacemente con interventi singoli. Tale modalità è attuata attraverso:

- l'avviamento di fasi di animazione concertative;
- il coinvolgimento del maggior numero di beneficiari;
- un accordo di cooperazione locale, approvato dall'Ente pubblico territorialmente competente per la biodiversità, nel quale siano condivisi gli obiettivi e gli interventi da realizzare da parte dei vari beneficiari; l'accordo di cooperazione può prevedere la partecipazione di altri soggetti che non beneficiano dell'aiuto in aggiunta ai beneficiari del presente tipo di operazione;
- un progetto ambientale locale, anche di durata pluriennale, che dà attuazione all'accordo di cooperazione con particolare riferimento alle tempistiche ed alle attività in capo ad ogni partecipante per il raggiungimento degli obiettivi (investimenti non produttivi, attività di gestione delle superfici, servizi ambientali, attività di cooperazione). Qualora in corso di vigenza del Progetto uno o più beneficiari sottoscrittori dell'accordo di cooperazione rinuncino a perseguire le attività previste, il progetto rimane valido a condizione che rimangano almeno due tipologie di beneficiari, di cui almeno uno deve essere costituito da aziende agricole ed il secondo deve assicurare il proseguimento delle attività di animazione concertativa e valorizzazione del progetto.

Considerato l'articolato sistema delle aree regionali da tutelare ai fini della biodiversità va prestata una particolare attenzione ai siti della Rete Natura 2000 ed alle esternalità - in termini di sostenibilità e durabilità

- indotte dal Progetto di cooperazione.

8.2.14.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsto dal tipo di operazione è un contributo in conto capitale su una spesa massima ammissibile.

Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall'art. 35 comma 6, Reg.(UE) 1305/2013.

Il sostegno può inoltre essere concesso per ogni anno di realizzazione del progetto, con riferimento agli investimenti, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute sulla base della presentazione di uno stato di avanzamento lavori (SAL).

8.2.14.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva Habitat92/43/CEE del 21 maggio 1992

Direttiva Uccelli2009/147/CE del 30 novembre 2009

DPR 357/97 e 120/03

Legge 6 dicembre 1991, n. 394: Legge quadro sulle aree protette

Legge 11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

8.2.14.3.6.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

- imprenditori agricoli e loro associazioni, come definiti al paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali";

- altri gestori del territorio incluso ONLUS ambientaliste, Enti pubblici, Proprietà collettive, come definiti al

paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".

8.2.14.3.6.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono:

- costi di cooperazione (animazione, definizione dell'accordo di cooperazione e progettazione),
- costi di realizzazione del progetto riferiti alle seguenti tipologie di spesa ammissibili: costi per investimenti non produttivi, costi di gestione di superfici, costi per servizi resi da aziende agricole sul territorio oggetto di intervento per una durata massima di 5 anni.

8.2.14.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al presente tipo di operazione esclusivamente gli interventi, le superfici ed i beneficiari previsti nell'accordo di cooperazione.

Sono, comunque, esclusi dall'applicazione accordi di cooperazione che non prevedono almeno due tipologie tra i soggetti di seguito indicati: imprenditori agricoli; Enti Pubblici; altri soggetti gestori del territorio incluso ONLUS ambientaliste.

Possono essere ammesse le superfici di proprietà pubblica e le superfici di proprietà privata di imprese agricole.

8.2.14.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il presente tipo di operazione si attua con i seguenti principi di selezione applicati ai progetti:

Criteri territoriali

1. aree Rete Natura 2000;
2. aree ricadenti nei Piani territoriali ai sensi della L.R. 6/05;
3. aree naturali protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali, Riserve naturali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di riequilibrio ecologico);
4. aree di pianura;

Criteri tecnici (subordinati ai criteri territoriali)

1. progetti riguardanti il ripristino di ecosistemi forestali/agricoli per habitat e/o specie di interesse comunitario di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE e agli Allegati 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE, con maggior numero di imprese agricole;
2. progetti riguardanti piani di gestione dei siti Natura 2000 per habitat e/o specie di interesse

comunitario di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE e agli Allegati 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE con maggior numero di imprese agricole;

3. progetti riguardanti il ripristino di ecosistemi forestali/agricoli esclusivamente di habitat e specie, diversi da quelli indicati ai precedenti punto 5 e 6 con maggior numero di imprese agricole.

La Regione potrà assegnare ulteriori priorità alle componenti progettuali.

8.2.14.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo sarà il 100% della spesa ammissibile.

La dimensione dei costi del progetto di cooperazione è fissata in un minimo di 20.000 euro e un massimo di 200.000 euro, così ripartito:

- massimo del 5% per i costi di cooperazione,
- massimo 95% per i costi di realizzazione dei progetti.

Gli importi riconoscibili che riguardano attività di gestione di superfici e investimenti non produttivi:

- corrispondenti a quelli previsti dai tipi di operazione della Misura 10 e dal tipo di operazione 4.4.01 della Misura 4, sono equiparati ai medesimi valori previsti in tali Misura;
- non corrispondenti a quelli previsti dai tipi di operazione della Misura 10 e dal tipo di operazione 4.4.01 della Misura 4, ma riconducibili alle voci di spesa contenute nei prezzari regionali, sono equiparati ai medesimi valori previsti in tali prezzari;
- non corrispondenti a quelli dai tipi di operazione della Misura 10 e dal tipo di operazione 4.4.01 della Misura 4 e non riconducibili alle voci di spesa contenute nei prezzari regionali, sono eventualmente riconosciuti e quantificati in esito all'attività di valutazione del progetto in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne risulta rischiosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di

realizzazione del piano possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti diversi settori disciplinari.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata anche da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi, relativamente alle attività svolte da tale tipo di beneficiari, devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici e / o l'acquisizione di beni e servizi. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione delle attività.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

La misura non prevede nessuna valutazione di ammissibilità dell'accordo di cooperazione locale da parte dell'Autorità di gestione del PSR, ma solo una approvazione da parte dell'Ente pubblico territorialmente competente per la biodiversità.

Il progetto ambientale locale, che dà attuazione all'accordo di cooperazione, viene sottoposto a selezione. I criteri di priorità territoriali sono legati alle delimitazioni cartografiche delle aree, mentre quelli tecnici, sono enunciati nel PSR a livello di obiettivi progettuali. Si rimanda ai documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità delle modalità oggettive di classificazione dei progetti ai fini della selezione.

A livello PSR non è possibile esprimere valutazione di controllabilità riguardo alle "ulteriori priorità" che la regione potrà assegnare alle componenti progettuali, e pertanto la valutazione sarà demandata alla fase attuativa.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

L'effettiva corrispondenza degli interventi dell'operazione a quelli previsti dalla Misura 10, in considerazione di quanto esposto al successivo punto R9, in relazione alla predisposizione di un adeguato sistema informativo, rappresenta un elemento di rischio.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento:

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

Rischio connesso alle modalità gestionali della misura:

La previsione di riconoscere aiuti per "attività di gestione di superfici" presenta il rischio di sovrapposizione con le misure che gestiscono aiuti a superficie. Tali tipologie di aiuti sono soggette ad una diversa disciplina di gestione e controllo (SIGC – di cui al titolo II del reg. (UE) n. 809/2014). La misura 16 fa invece riferimento, per l'attività di gestione e controllo, all'art. 46 del reg. (UE) n.

809/2014 e seguenti.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata:

- la definizione delle modalità oggettive di individuazione e quantificazione degli obiettivi da raggiungere e della spesa sostenuta
- La definizione della documentazione da utilizzare a supporto della quantificazione.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.14.3.6.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Ragionevolezza dei costi

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Saranno definiti nei documenti attuativi:

- Le modalità di valutazione dei requisiti minimi dell'accordo di cooperazione locale,
- i requisiti minimi e le modalità di valutazione degli elementi di priorità del progetto ambientale locale,

Di conseguenza tali elementi saranno valutati ai fini della controllabilità, in fase di predisposizione dei documenti attuativi, prima della loro approvazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi e

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento:

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Rischio connesso alle modalità gestionali della misura:

Nelle disposizioni attuative sarà chiaramente definita la tipologia di attività di gestione attuabile in relazione alla presente misura, in modo da evitare ogni possibile sovrapposizione con le misure a superficie.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Nei documenti attuativi saranno definiti

- le modalità oggettive di individuazione e quantificazione degli obiettivi da raggiungere e della spesa sostenuta
- la documentazione da utilizzare a supporto della quantificazione.

Per la definizione dei dettagli operativi, sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità di tali modalità, contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.14.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di

definizione dei documenti attuativi.

Si richiama in particolare la necessità di una reale valutazione delle strutture amministrative / organizzative dei soggetti beneficiari al fine di una corretta gestione dei piani.

8.2.14.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.14.3.7. 16.8.01 Elaborazione di piani di gestione forestale

Sottomisura:

8.2.14.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione, coerentemente con i principi della Gestione Forestale Sostenibile e con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, svolge un ruolo orizzontale e rilevante nello sviluppo e nella crescita del settore forestale, sia per ciò che riguarda gli aspetti produttivi/economici che quelli più strettamente ambientali, sociali e d'innovazione. Il tipo di operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Priorità 5 del Programma di Sviluppo Rurale con riferimento ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e alla green economy e in particolare agli obiettivi della focus area P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

Il tipo di operazione sostiene l'elaborazione dei Piani di gestione forestale (Piani di assestamento forestale) di beni silvo-pastorali di proprietà private o pubbliche coinvolte in attività di cooperazione volte a sviluppare e ottimizzare le molteplici funzioni offerte dalle superfici boschive. Si favorisce un'organizzazione spaziale e temporale delle risorse a vantaggio dell'economia rurale vista nel suo complesso, riducendo innanzitutto il problema della frammentazione delle proprietà, ma anche facendo squadra tra le diverse figure che con le loro professionalità possono in maniera coesa far fruttare a pieno le capacità produttive e i diversi servizi ecosistemici propri del bosco. I Piani dovranno essere redatti secondo la metodologia regionale che ne prevede anche l'informatizzazione georeferenziata.

8.2.14.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale su una spesa massima ammissibile.

8.2.14.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Piano Forestale Regionale 2014-2020 approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 80/2016;
- D.G.R. 1537/2015 e successive integrazioni: Metodologia regionale per l'elaborazione dei piani di gestione forestale.

8.2.14.3.7.4. Beneficiari

Sono beneficiari del tipo di operazione:

- le aggregazioni di conduttori/possessori pubblici o privati di superfici boscate, ivi incluse le proprietà collettive;

- i consorzi forestali, in qualità di gestori del bosco e/o di soggetti aggregatori.

8.2.14.3.7.5. Costi ammissibili

Le spese sostenute per la redazione del Piano di gestione forestale comprendono: le verifiche sulle proprietà, i rilievi di campagna, la realizzazione di aree campione, l'informatizzazione del piano, nonché la produzione degli elaborati di piano.

8.2.14.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili progetti di pianificazione di complessi forestali con superficie totale non inferiore a 100 ettari.

In caso di proprietà non consorziate, le domande di aiuto devono essere presentate da almeno 2 soggetti beneficiari cooperanti. Il consorzio forestale può presentare domanda anche singolarmente.

L'erogazione del contributo è subordinata all'approvazione dei Piani di gestione da parte delle autorità competenti in materia forestale preposte a questa funzione.

Le attività avranno una durata massima di 36 mesi; gli avvisi pubblici possono definire una durata massima inferiore e prevedere proroghe motivate.

8.2.14.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Piani di gestione forestale ammessi a finanziamento avviene mediante avviso pubblico.

I principi che orienteranno la selezione saranno i seguenti:

- a) superficie boscata dei complessi forestali interessati dai piani di gestione;
- b) capacità di aggregazione e di superamento della frammentazione delle proprietà forestali in termini di numero di conduttori/possessori forestali cooperanti;
- c) priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi in particolare le aree comprese nella Rete Natura 2000, i Parchi e le Riserve naturali, ambiti di tutela del paesaggio individuati dal PTPR e dal D.lgs. 42/2008.

8.2.14.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi delle domande possono variare da un minimo di 3.500 euro ad un massimo di 100.000 euro.

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

I costi massimi ammissibili per le spese tecniche da sostenere sono commisurate alle superfici che verranno assestate dal piano di gestione forestale. Le spese massime ammissibili per la redazione dei piani sono fissate dalla metodologia regionale relativa all'elaborazione dei piani (definita da atti amministrativi specifici ed in particolare dalla D.G.R. 1537/2015).

Il contributo è concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il beneficiario può richiedere una quota di contributo spettante a titolo di rimborso delle spese sostenute sulla base della presentazione di uno stato di avanzamento lavori (SAL) in occasione della prima consegna degli elaborati funzionale alla richiesta agli enti competenti in materia dei pareri propedeutici all'approvazione del piano di gestione forestale. Il rimborso viene riconosciuto qualora gli elaborati risultino conformi a quanto previsto dalla metodologia regionale.

8.2.14.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi nell'attuazione della misura

R2: Ragionevolezza dei costi

Rischio teoricamente esistente ma molto limitato essendoci la possibilità di rivolgersi ad un panorama ampio di fornitori del servizio di formulazione dei piani.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Una problematica di controllo dei requisiti di ammissibilità si riferisce all'individuazione del complesso forestale soggetto alla pianificazione ed ai relativi possessori/proprietari, al fine di acquisirne l'adesione e l'assenso. È necessario pertanto che il sistema di controllo sia in grado di acquisire e gestire tali informazioni legate alle unità territoriali (particelle).

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

I criteri di selezione sono caratterizzati da parametri squisitamente oggettivi e non si segnalano elementi di rischio rilevanti per la selezione, nell'ipotesi di disporre di tutti i supporti cartografici vettorializzati relativi alle priorità territoriali.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

L'individuazione preventiva delle superfici che saranno interessate dal piano di gestione forestale per il quale viene presentata la domanda assume rilevanza cruciale per l'attribuzione dei criteri di ammissibilità e priorità territoriale.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi al rispetto dei tempi di esecuzione delle attività previste e di effettuazione della spesa; tali

rischi possono dipendere in parte anche da Enti terzi coinvolti nel processo di approvazione dei piani di gestione essendo essi chiamati al rilascio di pareri e nulla osta.

8.2.14.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R2: Ragionevolezza dei costi

Il bando fisserà dei tetti massimi di spesa basati su dati definiti dalla Regione Emilia – Romagna in documenti di programmazione vigenti. I beneficiari, all'interno di tali tetti dovranno confrontare almeno tre offerte di studi tecnici e valutare quella economicamente più vantaggiosa.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Il sistema di acquisizione delle informazioni sui possessi sarà integrato negli schemi di presentazione delle domande. Tali informazioni saranno interfacciate con le banche dati pubbliche.

Trattandosi di piani che hanno ricadute anche nel medio-lungo periodo, il proprietario dei complessi forestali, e non solo il possessore, deve essere consapevole delle attività che verranno realizzate con la presente operazione e dovrà fornire formalmente il proprio assenso.

Nei documenti attuativi saranno definite procedure idonee che garantiscano, in caso di beneficiari “non proprietari”, la piena informazione dei nudi proprietari e l'acquisizione da parte degli stessi degli assensi rispetto agli effetti che i piani di gestione forestale che verranno realizzati e approvati avranno sui loro beni nel medio-lungo periodo.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Predisporre la cartografia vettorializzata di tutte le delimitazioni oggetto di priorità territoriale.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Le domande di aiuto dovranno necessariamente essere corredate dall'informazione relativa ai perimetri dei complessi forestali che saranno oggetto di pianificazione.

Il sistema informativo forestale regionale codifica i principali parametri dei piani di gestione forestale che vengono archiviati sistematicamente in maniera standardizzata, la struttura informativa già in essere può quindi essere facilmente implementata per affiancare gli strumenti di controllo propri dell'Organismo Pagatore.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle attività e nell'effettuazione della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative tempistiche che tengano ragionevolmente conto anche di possibili imprevisti, condizioni meteorologiche avverse e di ritardi dovuti non ai beneficiari, ma alle amministrazioni coinvolte. Si prevedranno inoltre meccanismi di proroga,

ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

8.2.14.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste. In ogni caso Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore, effettueranno congiuntamente una valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.14.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.14.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non previsto.

8.2.14.3.8. 16.9.01 - Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.14.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi svolta appare, nell'ambito dell'agricoltura multifunzionale, un'alta scolarizzazione, una buona presenza femminile tra gli imprenditori e un'alta propensione all'innovazione che, in relazione alla possibilità di diversificare ulteriormente l'attività, può dar luogo ad iniziative di sviluppo di servizi sociali in agricoltura.

La promozione e l'implementazione di servizi sociali da parte di aziende agricole in convenzione con enti pubblici è strategica per una programmazione coordinata dei servizi alla popolazione del territorio rurale periurbano.

L'ambiente agricolo nei suoi vari aspetti, ambientali, strutturali e produttivi ben si presta a progetti di inserimento lavorativo, di recupero socio-educativo o più in generale di ospitalità a persone portatrici di handicap con programmi personalizzati di assistenza e recupero.

L'operazione si prefigge lo scopo di far cooperare enti pubblici (titolari per legge dell'erogazione di servizi sociali alla popolazione) con aziende agricole intenzionate a svolgere attività multifunzionali, nonché di dotare le aziende agricole di adeguate strutture per lo svolgimento di attività socio-assistenziali.

Il risultato finale dell'azione di cooperazione sarà la messa a disposizione per la collettività di strutture aziendali agricole adeguatamente ristrutturate in funzione dei servizi sociali ed assistenziali previsti dalla programmazione comunale.

Il presente tipo di operazione è applicabile sull'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

Il tipo di operazione opera nell'ambito Focus area P2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione dell'attività in risposta al fabbisogno F5 "Incentivare investimenti per ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della redditività delle imprese". Essa concorre inoltre a rispondere ai fabbisogni F6 "Favorire la diversificazione delle attività agricole e agroindustriali" e F27 "Promuovere la presenza e la diffusione delle attività dell'agricoltura peri-urbana, anche con funzioni sociali e culturali".

8.2.14.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsto dall'operazione è un contributo in conto capitale su una spesa ammissibile.

Il beneficiario potrà richiedere sugli importi relativi agli investimenti un anticipo pari al 50% del contributo spettante.

8.2.14.3.8.3. Collegamenti con altre normative

L.R.4 del 31 marzo 2009 " Disciplina dell'Agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole"

8.2.14.3.8.4. Beneficiari

I beneficiari dell'operazione sono gli imprenditori agricoli singoli ed associati (così come definiti nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali") in possesso di una convenzione poliennale con un ente pubblico per la fornitura di un servizio sociale e/o assistenziale alla popolazione.

8.2.14.3.8.5. Costi ammissibili

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- spese di elaborazione del progetto socio assistenziale nel limite massimo del 5% della spesa ammessa a contributo;
- costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali da destinare alle attività sociali/assistenziali;
- acquisto di attrezzature relative all'attività socio/assistenziale;
- spese generali nel limite del 10% della spesa ammessa a contributo.

8.2.14.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Si rende necessaria l'esistenza di una convenzione tra Ente pubblico e Impresa agricola che determini :

- l'intervento/servizio socio assistenziale da offrire alla popolazione;
- i rapporti tra Impresa agricola ed Ente Pubblico.

Per le aziende che al momento della domanda non hanno convenzioni in essere con Enti pubblici è possibile presentare una intesa sottoscritta da entrambe le parti dove sono indicati i contenuti della futura convenzione. La convenzione dovrà comunque essere presentata in allegato alla domanda di pagamento anticipo del contributo, se richiesto, o al momento della richiesta del saldo se il pagamento del contributo avviene in una unica soluzione.

8.2.14.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà data priorità agli interventi:

- che prevedono servizi sociali innovativi non presenti sul territorio comunale;
- che prevedono servizi per l'infanzia;
- che prevedono nel progetto il maggior numero di persone assistite;
- in zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32 del Reg. 1305/13;
- proposti da imprese femminili (definizione nel paragrafo 8.2.14.2).
- i cui imprenditori agricoli hanno aderito formalmente a processi di riclassificazione di aree potenzialmente urbanizzabili individuate dai PSC vigenti in tutto il territorio regionale ad aree agricole o che utilizzano a fini agricoli aree individuate dai PSC come potenzialmente urbanizzabili e riconvertite in aree agricole.
- presentati da imprenditori agricoli che intendono aderire formalmente a processi di riclassificazione di aree potenzialmente urbanizzabili individuate dai PSC vigenti in tutto il territorio regionale ad aree agricole o che intendono utilizzare a fini agricoli aree individuate dai PSC come potenzialmente urbanizzabili e riconvertite in aree agricole.

In sede di bando sarà stabilito un punteggio minimo sotto al quale il progetto non sarà considerato ammissibile.

8.2.14.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'operazione prevede un contributo pubblico pari al 60% della spesa massima ammessa a contributo.

Il contributo è concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013.

8.2.14.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione del piano possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Rappresentano rischi per l'operazione:

- la mancata definizione dei requisiti minimi necessari per la sottoscrizione della convenzione,
- la presenza al momento della domanda di aiuto di una semplice intesa sottoscritta con l'Ente pubblico, invece della vera e propria convenzione.

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Fino all'entrata in funzione di una banca dati nazionale che raccolga in maniera cogente informazioni relative agli aiuti concessi in regime de minimis da parte di tutti i potenziali soggetti che potrebbero operare in tal senso, il controllo non è interamente automatizzabile ed è oneroso perché comporta l'acquisizione di informazioni a richiesta, da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento:

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

Rischio connesso alle modalità gestionali della misura:

Esiste il rischio di una possibile sovrapposizione fra le spese di elaborazione del progetto e le spese generali.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione dei requisiti minimi del progetto di agricoltura sociale. Sempre a tale fase è demandata:

- la definizione delle modalità oggettive di individuazione e quantificazione degli obiettivi da raggiungere;
- la definizione della documentazione da utilizzare a supporto della quantificazione.

R11: rischio di non sostenibilità amministrativa / organizzativa

La valutazione del progetto socio assistenziale, comporta un esame sia di documentazione tecnica che di documentazione contabile aziendale. Tale controllo richiede competenze e conoscenze specifiche e diversificate.

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Ragionevolezza dei costi

Prevedere una procedura generale di valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa, nel contesto dei documenti attuativi.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Adottare una procedura trasparente ed oggettiva per valutare l'adeguatezza della struttura amministrativa e gestionale del progetto socio-assistenziale.

Saranno definite nei documenti attuativi:

- i requisiti minimi dei beneficiari a livello di struttura amministrativa e di copertura finanziaria;
- le garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OPR;
- la durata della convenzione con l'Ente pubblico coerente con le esigenze di esecuzione e funzionamento del progetto e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento.

Di conseguenza i documenti attuativi saranno valutati ai fini della controllabilità prima della loro approvazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Adottare, al momento della concessione, una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis; procedere all'automatizzazione della raccolta delle informazioni per quanto possibile, prevedendo anche acquisizione di informazioni sulla banca dati centralizzata nazionale.

Impostare sul sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento, un controllo incrociato e un controllo istruttorio su tutte le concessioni relative a misure per le quali si applica il regime de minimis, in ambedue i periodi di programmazione, se rientranti nella finestra triennale di cumulo dei contributi.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle

disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Rischio connesso alle modalità gestionali della misura.

Nelle disposizioni attuative saranno chiaramente definite le tipologie di spese di elaborazione del progetto e quelle di spese generali e le corrispondenti percentuali di contribuzione.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Per la definizione dei dettagli operativi, sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11: rischio di non sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.14.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.14.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Gli aiuti sono concessi in percentuale su una spesa massima ammissibile, pertanto non si ritiene applicabile e pertinente illustrare la metodologia di calcolo dell'aiuto.

8.2.14.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Informazione non pertinente.

8.2.14.3.9. 16.9.02 - Promozione e implementazione di servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.14.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

In coerenza con gli obiettivi della Politica agricola comune, il presente tipo di operazione sostiene le imprese agricole che intendono migliorare le proprie prestazioni economiche attraverso l'erogazione di servizi multifunzionali alla collettività, ponendo particolare attenzione ai temi dell'educazione alimentare, della tutela ambientale e della coesione sociale. Sono oggetto di finanziamento progetti di cooperazione tra imprese agricole/fattorie didattiche per migliorare i servizi multifunzionali forniti o creare nuovi servizi. I progetti potranno coinvolgere, a titolo non oneroso, il partenariato sociale del territorio e avranno una durata massima di 36 mesi.

Il tipo di operazione opera nell'ambito Focus area P2A *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione dell'attività”*.

In particolare questo tipo di operazione risponde al fabbisogno F5 *“Incentivare investimenti per ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della redditività delle imprese”*. Essa concorre inoltre a rispondere ai fabbisogni F6 *“Favorire la diversificazione delle attività agricole e agroindustriali”* e F27 *“Promuovere la presenza e la diffusione delle attività dell'agricoltura peri-urbana, anche con funzioni sociali e culturali”*.

Le finalità del tipo di operazione sono:

- aumentare la competitività aziendale
- supportare gli agricoltori nell'acquisizione di nuove quote di mercato nell'erogazione di servizi multifunzionali
- valorizzare il ruolo degli agricoltori e delle fattorie didattiche nella fornitura di servizi volti a promuovere un'alimentazione consapevole e sostenibile, incentrata su prodotti agroalimentari di qualità regolamentata, sostenibile e del territorio
- valorizzare il ruolo degli agricoltori e delle fattorie didattiche nel rendersi promotori di servizi per la cura del territorio, del paesaggio, della biodiversità
- valorizzare il ruolo delle fattorie didattiche come presidi locali e sedi privilegiate per promuovere la coesione sociale, gli scambi culturali, l'approfondimento e la condivisione di valori universali connessi alla vita rurale, alle tradizioni e alle produzioni locali.

In particolare, il tipo di operazione prevede lo sviluppo di progetti che propongono una o più delle seguenti azioni:

- offerta aggregata di servizi di educazione alimentare/ambientale

- comunicazione e promozione in forma aggregata dei servizi erogati
- progettazione di nuovi servizi o nuove modalità di erogazione degli stessi
- organizzazione e gestione di spazi condivisi ove realizzare le attività informative e educative.

Il tipo di operazione si applica su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, calcolato in percentuale su una spesa massima ammissibile. Il beneficiario può richiedere per ogni anno di realizzazione del progetto uno stralcio del contributo spettante a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il contributo è concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall' art. 35 comma 6, Reg.(UE) 1305/2013.

8.2.14.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale n. 29/2002 “Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva”;
- Legge regionale n. 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”.

8.2.14.3.9.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione (così come definiti nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali"), sono imprese agricole, di cui almeno una in possesso dei requisiti di operatore di fattoria didattica (L. r. 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” e relative disposizioni attuative) collegate da un accordo di cooperazione; associazioni di fattorie didattiche iscritte agli elenchi di cui alla l. r. 4/2009.

L'accordo di cooperazione può coinvolgere anche soggetti non beneficiari, ma utili al raggiungimento degli obiettivi e può essere stipulato anche successivamente alla presentazione della domanda. In tal caso è sostituito dall'impegno a stipulare l'accordo, da presentare nei tempi e modi definiti dall'avviso pubblico.

8.2.14.3.9.5. Costi ammissibili

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- Costi di animazione, riunioni e incontri, affitto locali, inviti
- Costi di esercizio della cooperazione
- Costi di elaborazione del progetto (studio di fattibilità)
- Costi diretti di realizzazione del progetto, incluse attività di comunicazione e educazione da svolgere in loco (seminari, siti e attività Web, materiale divulgativo, ecc.)
- Costi per esperti/consulenti
- Costi del personale destinato alle attività di coordinamento e gestione del progetto
- Costi per attrezzature (PC, videoproiettore, Lavagne LIM, ecc.)
- Costi per la documentazione e divulgazione del progetto.

8.2.14.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Nell'aggregazione sia presente almeno un'impresa agricola qualificata come fattoria didattica (così come definita nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali") e iscritta agli elenchi di cui alla L. r. n. 4/2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole".

8.2.14.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avviene mediante avviso pubblico. I principi che orienteranno la selezione possono essere:

- numero dei soggetti aggregati
- numero di fattorie didattiche coinvolte
- presenza e numero di imprese agricole - fattorie didattiche condotte con metodi di produzione a basso impatto ambientale (agricoltura biologica; produzione integrata)
- coinvolgimento nel progetto del partenariato sociale e di soggetti attivi nel territorio quali enti locali, istituzioni scolastiche, università, cooperative sociali, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale e sociale, Gruppi di acquisto solidale, Centri di educazione alla sostenibilità (CEAS)
- creazione di servizi con caratteristiche innovative che rispondono a bisogni e caratteristiche del territorio
- sviluppo di attività finalizzate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale

8.2.14.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pubblico pari al 70% della spesa massima ammessa a contributo. Importo minimo 15.000,00 euro; importo massimo 100.000,00.

8.2.14.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione del piano possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a diversi settori disciplinari

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Nell'individuazione dei beneficiari, senza una valutazione della capacità di realizzare il progetto, può verificarsi un rischio per il tipo di operazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Gli elementi di problematicità da gestire con i sistemi informativi riguardano le casistiche di applicazione del tipo di sostegno sotto forma di "sovvenzione globale", e le relative ricadute in termini di percentuali di contribuzione.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento:

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione dei requisiti minimi dei progetti.

R11: rischio di non sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà

individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.14.3.9.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori

Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Ragionevolezza dei costi

Prevedere una procedura generale di valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa, nel contesto dei documenti attuativi.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Adottare una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la capacità delle associazioni beneficiarie, anche in relazione all'onerosità ed alla complessità del progetto finanziato.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità saranno definite nei documenti attuativi. Di conseguenza saranno valutati ai fini della controllabilità prima della loro approvazione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

I documenti attuativi definiranno i parametri per l'applicazione del tipo di sostegno sotto forma di "sovvenzione globale" e le relative ricadute in termini di percentuali di contribuzione.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Rischi connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento:

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Per la definizione dei dettagli operativi, sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità di tali modalità, contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11: rischio di non sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno eventualmente delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione

o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.14.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “*di dettaglio*” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.14.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si identificano le seguenti tipologie di rischio:

1. Rischi connessi alla controllabilità dei requisiti di ammissibilità e di priorità dei beneficiari;
2. Rischi connessi alle tipologie di progetto e alle voci di spesa oggetto di contributo;
3. Rischi connessi al tipo di relazione fra i partner dei progetti di cooperazione;
4. Rischi connessi agli impegni nelle fasi post – pagamento.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Relativamente alle tipologie di rischio sopra individuate si dettaglia quanto segue:

1. I documenti attuativi e i bandi dettaglieranno le tipologie di attività finanziabili rendendole chiaramente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo, nonché

tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità con parametri oggettivi e individuabili attraverso controlli informatici per quanto possibile, o controlli istruttori / documentali. Per l'effettuazione delle attività di controllo saranno attivate interconnessioni tra le banche dati accessibili appartenenti alle pubbliche amministrazioni; nell'impossibilità di attivare tali connessioni si garantirà il rispetto di quanto disposto dal DPR n. 445/2000, come modificato dalla L. n. 15/2003 e dell'articolo 15 c. 1 della L. n. 183/2011.

2. Tutte le domande e i documenti relativi progetti di cooperazione saranno oggetto di istruttoria tecnico-amministrativa, per la verifica preventiva dell'ammissibilità. La valutazione di congruità delle spese avverrà di norma attraverso il ricorso ai prezzi regionali, la presentazione di oggettiva analisi prezzi e la comparazione di preventivi di spesa. In caso di beneficiari pubblici sarà garantito il rispetto delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi; la congruità dei prezzi sarà assicurata dalle risultanze delle gare di evidenza pubblica effettuate
3. Le condizioni di cooperazione e i tipi di rapporti fra i partner saranno dettagliate nelle disposizioni applicative e nei bandi e saranno oggetto di attività di controllo specifico.
4. I documenti attuativi ed i bandi dettaglieranno gli impegni a carico del beneficiario che vanno oltre la fase di pagamento e le relative modalità di controllo.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire alla misura/operazione.

In particolare per tutti gli elementi di rischio associati alla verificabilità dei requisiti ed impegni individuati, le condizioni di effettiva controllabilità saranno definite e poste in essere nei documenti attuativi regionali.

La controllabilità della misura/operazione sarà affinata e dettagliata tenendo conto delle eventuali modifiche al PSR che saranno definite in sede di negoziazione con la Commissione.

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si fa riferimento alle singole sottomisure/operazioni

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.15.1. Base giuridica

- Articolo 32–35 del Regolamento n. 1303/2013
- Articoli 42–44 del Regolamento n. 1305/2013
- Articolo 4 del Regolamento n.2220/2020

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo – denominato sviluppo locale LEADER – nelle zone rurali a livello di territori sub–regionali specifici.

I principi regionali che sottendono la logica di attuazione dello sviluppo locale LEADER nella programmazione 2014–2020 sono i seguenti:

- concentrare l'azione nelle zone rurali marginali e a maggior rischio di depauperamento o degrado di risorse umane, economico–sociali ed ambientali;
- valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
- promuovere il consolidamento di una logica programmatica ispirata alla partecipazione e al coinvolgimento delle comunità locali;
- promuovere e garantire la partecipazione attiva, matura e consapevole dei partner, pubblici e privati, anche sotto il profilo finanziario, allo scopo di assicurare una rappresentatività effettiva e concreta, nonché la sostenibilità nel tempo del ruolo e delle attività del partenariato;
- sostenere strategie di sviluppo locale che individuino un chiaro obiettivo di cambiamento del proprio territorio;
- favorire la crescita di una progettazione integrata, innovativa e/o che evidenzi le potenzialità dei luoghi marginali;
- promuovere e favorire la concentrazione e la razionalizzazione degli strumenti e dei ruoli di governance previsti a livello locale;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale, anche in termini di definizione di risultati attesi ed obiettivi chiari, rispondenti e misurabili, nonché della conseguente misurazione e valutazione dei relativi effetti.

In particolare la misura fornirà una risposta ai fabbisogni:

- F24 “Mantenere la qualità di vita e i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici”
- F25 “Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività”
- F26 “Promuovere un'azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio a beneficio di

tutte le filiere”

La presente misura attraverso gli interventi previsti contribuisce al perseguimento della Priorità 6 e della Focus Area P6B così come indicato nella tabella 19 “Tipi di operazione_Focus Area”.

In Emilia-Romagna, le aree eleggibili ai fini dello sviluppo locale LEADER sono:

- a. in modo prioritario, le aree rurali con problemi di sviluppo;
- b. limitatamente alle zone di collina, le aree rurali intermedie e le aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata;
- c. i comuni già interessati dall’approccio LEADER nel PSR 2007–2013.

Per le specifiche sulla selezione dei Gruppi d’azione locale e delle strategie si rimanda al paragrafo “Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale”.

PRIORITÀ	P6 Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali
FOCUS AREA	P6B Stimolare lo sviluppo nelle zone rurali
Tipi di operazione	
19.1.01 Costi di preparazione della strategia di sviluppo locale	√
19.2.01 – Azioni ordinarie per l’attuazione della strategia	√
19.2.02 – Azioni specifiche per contribuire a livello locale al ragg. degli obiettivi delle aree tematiche della strategia	√
19.3.01 – Azioni preparatorie ai progetti di cooperazione Leader	√
19.3.02 – Azioni per la realizzazione dei progetti di cooperazione Leader	√
19.4.01 – Costi di Esercizio lettera d) del Reg UE 1303/2013	√
19.4.02 – Costi di Animazione lettera e) del Reg UE 1303/2013	√

Tabella Misura 19 tipo di operazione_Focus Area

8.2.15.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.15.3.1. 19.1.01 - Costi di preparazione della strategia di sviluppo locale

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione finanzia le attività svolte da GAL già esistenti o in via di costituzione ai fini della preparazione ed elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) in base a quanto previsto nel Reg. 1303/2013 all'art. 35 punto 1 1 e nel Reg. 2022/2020 all'art. 4.

Sulla base dell'art. 4 Sviluppo locale di tipo partecipativo del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 *“Per i programmi prorogati conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, il FEASR può sostenere i costi dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico”*.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale o a rimborso.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono:

- Gruppi di azione locale (GAL) già costituiti;
- Ente pubblico delegato dal partenariato (Reg. 1303/2013 art. 32) candidato alla FASE 1 - *Selezione del GAL e della strategia*, nel caso di GAL in via di costituzione.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno:

- spese amministrative (costi operativi e costi per il personale)
- spese relative alla preparazione ed elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

(compresi studi dell'area interessata, consulenze specialistiche e in generale tutte le azioni - quali workshop, seminari, incontri - legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale).

Tutti i costi devono essere esplicitamente finalizzati all'elaborazione della strategia di sviluppo locale.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammesse a contributo, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo proposte dai GAL devono contenere almeno i seguenti elementi:

- definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- analisi delle esigenze di sviluppo delle potenzialità del territorio comprendente analisi SWOT;
- descrizione documentata dell'attività di animazione e coinvolgimento della comunità locale ai fini dell'elaborazione della strategia;
- descrizione dell'ambito tematico prescelto, della strategia e degli obiettivi da raggiungere con illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative ;
- descrizione delle scelte in materia di cooperazione, indicando le risorse allocate e quali siano le modalità previste per l'identificazione e la messa a punto di progetti di cooperazione ;
- schema preliminare del piano d'azione ipotizzato per tradurre gli obiettivi in azioni concrete;
- piano di finanziamento comprendente il bilancio complessivo proposto per la strategia, suddiviso almeno per sottomisure.
- piano di animazione della strategia durante il periodo di programmazione;
- descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri che il GAL ha la capacità di attuarla oltre che la struttura, le competenze e l'organizzazione necessarie per svolgere tutti i compiti previsti dall' art. 34 del Reg 1303/2013;
- indicazioni generali per la predisposizione e l'attuazione dell'attività di monitoraggio e di valutazione della strategia.

Tali requisiti verranno dettagliati nel bando di selezione.

I costi per l'elaborazione della SSL sono elegibili se sostenuti successivamente alla data di invio formale del PSR dell'Emilia-Romagna alla Commissione europea (22 luglio 2014).

Non sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della candidatura alla *FASE 1 - Selezione del GAL e della strategia* (paragrafo 8.2.15.6).

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto prevista è pari al 100% della spesa ammissibile. L'importo può essere concesso fino ad un limite massimo di 80.000 euro.

Il contributo verrà erogato anche ai partenariati la cui strategia - pur presentando i requisiti richiesti - non

abbia superato la *FASE 1 – Selezione del GAL e della strategia*.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- **R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati:** Il tipo di operazione, in quanto prevede che si possano riconoscere come eleggibili spese sostenute a partire dal 22/07/2014, e pertanto prima dell'emanazione dei bandi di selezione e della definizione, nei documenti attuativi, delle relative regole in merito alla selezione dei fornitori, può presentare il rischio che il beneficiario nell'effettuare le spese, non abbia tenuto conto dell'obbligo di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e quindi una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.
- **R2: Ragionevolezza dei costi:** definizione della congruità della spesa ammessa: con riguardo alla categoria dei costi operativi, studi, consulenze specialistiche ed in generale azioni legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri), il presente tipo di operazione può presentare rischi nella valutazione della congruità della spesa in riferimento alle relative attività.
- **R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati:** effettiva finalizzazione della spesa, con riguardo a tutte le categorie di costi previste, può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, soprattutto se le attività sono state svolte prima ancora del 22/07/2014, ancorché il relativo costo sia stato poi sostenuto dopo la data di eleggibilità.
- **R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici:** Il tipo di operazione può essere realizzata anche da enti pubblici, qualora il partenariato non abbia ancora formalmente costituito il GAL; pertanto devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per l'acquisizione dei servizi.
- **R8: Adeguatezza dei sistemi informativi:** i rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Di conseguenza i sistemi informativi potrebbero non consentire, per larga parte, lo sviluppo di controlli informatizzati delle operazioni
- **R9: Corretta gestione delle domande di pagamento.** Le richieste di pagamento non corrette sono state individuate tra le cause principali di errori, nei diversi audit comunitari; in particolare, nell'ambito del presente tipo di operazione, i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività.

8.2.15.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

- **R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari**

privati: Nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

- **R2: Ragionevolezza dei costi.** Per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa: Nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base di tutti gli elementi disponibili.
- **R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati.** Per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa: nelle disposizioni attuative sarà indicata la necessità di documentare l'effettiva finalizzazione delle spese all'elaborazione della strategia di sviluppo locale e alla costruzione del partenariato, ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte ordinariamente dal soggetto/ente beneficiario in relazione alla gestione corrente e del precedente periodo di programmazione. Saranno svolte azioni di informazione nei confronti dei beneficiari.
- **R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici:** prevedere l'obbligo per il beneficiario di allegare alla domanda di aiuto la documentazione attestante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione opere o acquisizione di beni e servizi.
- **R8: Adeguatezza dei sistemi informativi:** sarà definita una procedura informatizzata di gestione domande di aiuto e di pagamento, con gestione coordinata delle fasi dalla compilazione all'istruttoria, alla liquidazione, per assicurare il regolare flusso dei dati, tracciare tutti i controlli istruttori eseguiti e migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti.
- **R9: Corretta gestione delle domande di pagamento.** Per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno attuati strumenti d'informazione e documenti d'orientamento.

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del supporto è stato determinato in base all'esperienza maturata nel corso delle programmazioni precedenti.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda al box specifico della misura (paragrafo 8.2.15.6).

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda al box specifico della misura (paragrafo 8.2.15.6).

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarietà globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Non pertinente in questo tipo di operazione . Si rimanda alle informazioni contenute nel paragrafo "Valutazione generale della misura".

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

--

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

--

8.2.15.3.2. 19.2.01 - Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione contribuisce al perseguimento della Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali“ nell'ambito della Focus Area P6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e consente ai GAL di attivare determinate sottomisure e operazioni del PSR modulando importi e aliquote di sostegno, condizioni di ammissibilità e principi per la definizione dei criteri di selezione, in modo da predisporre risposte specifiche alle esigenze dei territori LEADER.

In particolare le strategie devono fornire una risposta ai fabbisogni:

- F24 “Mantenere la qualità di vita e i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici”
- F25 “Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività”
- F26 “Promuovere un'azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio a beneficio di tutte le filiere”

Nel modulare sottomisure/operazioni del PSR, il GAL deve riferirsi ai programmi operativi di misura specifici e sottoporre le modifiche proposte all'approvazione dell'Autorità di Gestione previa consultazione del Comitato di Sorveglianza.

In funzione della caratteristica delle misure programmate e alla loro possibilità di essere rimodulate in base alle peculiarità dei territori selezionati nell'ambito della strategia di sviluppo locale, della possibilità di estrinsecare il valore aggiunto del metodo LEADER, nonché per evitare mere duplicazioni degli interventi identici fra l'approccio Leader e i bandi regionali, i GAL non potranno prevedere all'interno della propria strategia le misure o i tipi di operazione, in quanto attuate e/o gestite a livello regionale così come riportate nella tabella 19.2.1 “Tipi di operazioni non attivabili nella SLL”.

Nel proprio piano d'azione, il GAL dovrà evidenziare le eventuali connessioni e complementarietà dei tipi di operazioni scelti e rimodulati con i tipi di operazioni regionali.

Terminata la *FASE 2 - Valutazione del Piano d'azione*, i GAL potranno iniziare a predisporre le proposte di bando dettagliate in modo che il Comitato di sorveglianza approvi le modifiche ai criteri di selezione. Inoltre l'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore dovranno esprimere parere di conformità in merito a controllabilità e verificabilità delle operazioni previste e rispetto delle norme in materia di aiuti di stato.

IL GAL dovrà inoltre presentare un programma operativo annuale delle iniziative previste e un rendiconto annuale delle attività svolte.

Tabella 19.2.01 "Tipi di operazioni non attivabili nella SLL"

Misure/Tipi di operazione NON attivabili dai GAL	
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Misura 2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali limitatamente alle seguenti operazioni:
4.1.02	Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento
4.1.03	Invasi e reti di distribuzione collettiva
4.1.04	Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacca
4.3.01	Infrastrutture viarie e di trasporto
4.3.02	Infrastrutture irrigue
4.4.03	Realizzazione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati
Misura 5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese limitatamente alle seguenti operazioni:
6.1.01	Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi limitatamente alle seguenti operazioni:
7.3.01	Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica
7.3.02	Creazione miglioramento di servizi di base ICT a livello locale
7.4.01	Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione
7.6.01	Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste limitatamente alle seguenti operazioni:
8.1.03	Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria
Misura 10	Pagamenti agro-climatici- ambientali
Misura 11	Agricoltura biologica
Misura 12	Indennità Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque
Misura 13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Misura 16	Cooperazione limitatamente alle seguenti operazioni:
16.1.01	Gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura
16.2.01	Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale
16.5.02	Approcci collettivi per riduzione Gas serra e ammoniacca in zootecnia
16.9.01	Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il tipo di sostegno previsto dovrà essere quello indicato nel tipo di operazione di riferimento del PSR.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari degli interventi attivati dal GAL saranno i medesimi previsti nella singole operazioni di riferimento del PSR

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili negli interventi attivati dal GAL saranno i medesimi delle singole operazioni di riferimento del PSR.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Si applicano le condizioni di ammissibilità degli interventi dei tipi di operazione di riferimento, modificate dal GAL e approvate dall'Autorità di Gestione previa consultazione del Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si applicano i principi dei tipi di operazione di riferimento, modificati dal GAL e approvate dall'Autorità di Gestione previa consultazione del Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si applicano gli importi e le aliquote dei tipi di operazione di riferimento del PSR con la rimodulazione proposta dal GAL ed approvate dall'Autorità di Gestione previa consultazione del Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Per quanto riguarda le azioni ordinarie per l'attuazione della strategia, si rinvia agli aspetti di rischio rilevanti individuati per tipo di operazione di riferimento del PSR. Per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ai GAL di modificare i principi relativi ai criteri di selezione, gli importi e aliquote di sostegno e le condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, non si hanno elementi che consentano di individuare a livello di PSR gli elementi di rischio. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase 2 della selezione, della fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di bando, convenzione ed interventi a regia diretta, avanzate dai GAL.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi:La Valutazione di Controllabilità delle Misure (VCM), che dovrà essere effettuata in itinere su tali misure, a partire dalla fase 2 della selezione, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere in itinere le modalità attuative della SSL.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa:Le modifiche ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

Altro elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

8.2.15.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Per quanto riguarda le azioni ordinarie per l'attuazione della strategia, si rinvia alle azioni di mitigazione del rischio individuate per tipo di operazione di riferimento del PSR - Per quanto riguarda la facoltà riconosciuta al GAL di modificare i principi relativi ai criteri di selezione, gli importi e aliquote di sostegno e e condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, non si hanno elementi, a livello di PSR, che consentano di indicare azioni di mitigazione del rischio e pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase 2 della selezione ,della fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di bando, convenzione ed interventi a regia diretta

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi:Occorrerà prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa:Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni.

I GAL si doteranno inoltre, già nella formulazione della SSL, di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di

gestione.

L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure, ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di supervisione.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile la richiesta di anticipo dove prevista dal tipo di operazione di riferimento.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.15.3.3. 19.2.02 - Azioni specifiche per contribuire a livello locale al ragg degli obiettivi delle aree tematiche della strategia

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione contribuisce al perseguimento della Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali“ nell'ambito della Focus Area P6B “*Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali*” affidando ai Gruppi di Azione Locale (GAL) la realizzazione di azioni non assimilabili alle operazioni del PSR e individuate nella propria strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) per il raggiungimento degli obiettivi in riferimento agli ambiti tematici prescelti (paragrafo 8.2.15.6). Eventuali azioni di natura trasversale quali ad esempio la formazione del capitale umano, il trasferimento tecnologico e la diffusione dell'ICT potranno essere attivate dal GAL attraverso interventi innovativi e di piccola scala.

Si fornisce in tal modo una risposta ai fabbisogni:

- F24 “Mantenere la qualità di vita e i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici”
- F25 “Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività”
- F26 “Promuovere un'azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio a beneficio di tutte le filiere”

Le modalità di attuazione sono di tre tipi:

1) Interventi a regia diretta

Gli interventi a regia diretta sono quelli proposti e attivati direttamente dal GAL sulla base delle proprie competenze. Il GAL è pertanto diretto beneficiario dell'aiuto e può realizzare tali interventi in economia o attraverso affidamenti, con stipula di uno specifico contratto, a soggetti selezionati secondo criteri di concorrenzialità e sulla base di valutazioni tecnico-economiche sul contenuto dell'offerta.

2) Interventi in convenzione

Nel caso in cui gli interventi attuativi della SSL presentino caratteristiche di spiccata specificità tali da rendere opportuno l'affidamento a soggetti pubblici o organismi di diritto pubblico che per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica ne garantiscono la corretta realizzazione, il GAL può dare attuazione a detti interventi attraverso convenzioni. In tal caso il soggetto convenzionato è il beneficiario del finanziamento. Tali soggetti dovranno comunque, nel rispetto delle regole della trasparenza e concorrenza, essere individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, se non già precedentemente individuati in fase di definizione della strategia e approvati dall'Autorità di Gestione.

3) Interventi a bando

Gli interventi a bando presuppongono la selezione di domande di accesso agli aiuti presentate da soggetti terzi. I beneficiari dell'aiuto saranno pertanto i titolari dei progetti utilmente collocati in graduatoria in relazione alle risorse disponibili. I principi per quanto riguarda la definizione dei criteri di selezione ivi previsti dovranno essere esplicitati dal GAL nella strategia ed approvati dall'Autorità di Gestione.

Il GAL provvede a elaborare il Piano di azione contenente le ipotesi dei singoli progetti attuativi che l'Autorità di Gestione procederà ad esaminare (*FASE 2 – Valutazione del Piano d'azione*).

Terminata la *FASE 2 – Valutazione del Piano d'azione*, i GAL potranno iniziare a predisporre le proposte progettuali da realizzarsi a regia diretta o in convenzione oppure mediante bandi, che dovranno ottenere - prima dell'emanazione definitiva - il parere di conformità espresso dall'Autorità di Gestione con il supporto di un nucleo di valutazione interdirezionale e dell'Organismo pagatore in termini di: coerenza con le programmazioni dei fondi SIE e settoriali; concretezza, fattibilità, misurabilità ed efficacia delle azioni; capacità di capitalizzazione dei risultati; controllabilità e verificabilità delle operazioni previste.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso applicando tutte le modalità previste per il Programma di sviluppo rurale dall'art. 67 del Regolamento 1303/2013.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono: Enti e società pubblici; Enti di gestione delle Aree protette; Consorzi di bonifica; GAL; Università; CCIAA; proprietà collettive; Enti associativi di diritto privato senza finalità di lucro costituiti in base a previsioni di legge che svolgono anche funzioni di pubblico interesse; Consorzi fra privati (compresi quelli costituiti a norma dell' art.14 della Legge n. 126 del 12/02/1958); soggetti privati senza scopo di lucro; microimprese singole o associate e PMI anche in forma associata; aziende agricole singole o associate; società miste pubblico-private; persone fisiche; altri soggetti individuati dai GAL, previa approvazione dell'Autorità di gestione e dell'Organismo pagatore, in grado di garantire: 1) una struttura amministrativa capace di supportare la realizzazione del progetto 2) mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione del progetto.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Per le tipologie di intervento individuate dai GAL, i costi ammissibili proposti dal GAL saranno validati

dall'Autorità di Gestione in sede di valutazione del Piano d'azione (*FASE 2 – Valutazione del Piano d'azione* paragrafo 8.2.15.6). in analogia con quanto previsto dalle operazioni PSR, da Reg. 1303/2013 e Reg. 1305/2013 e con i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo dei territori GAL.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per gli interventi da attuarsi mediante regia diretta o in convenzione, le condizioni di ammissibilità saranno proposte dai GAL e validate dall'Autorità di Gestione in analogia con quanto previsto nelle altre misure del PSR e in conformità ai contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo dei territori GAL.

Per gli interventi da attuarsi mediante bando, le condizioni di ammissibilità saranno proposte dai GAL e validate dall'Autorità di Gestione con il supporto dell' Organismo pagatore (paragrafo 8.2.15.6).

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi per la definizione dei criteri di selezione delle azioni specifiche dovranno essere indicati dai GAL e quindi validati dall'Autorità di Gestione tenendo conto di quanto previsto nelle altre misure del PSR e del relativo grado di coerenza con i contenuti delle strategie individuate.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso in percentuale sull'ammontare complessivo della spesa ammissibile, sulla base delle seguenti percentuali:

1. 100% per Enti pubblici, società pubbliche; GAL; Enti di gestione delle aree protette; Università; CCIAA; proprietà collettive; Consorzi di bonifica; Enti associativi di diritto privato senza finalità di lucro costituiti in base a previsioni di legge che svolgono anche funzioni di pubblico interesse
2. 40% per società miste pubblico-private, per consorzi fra privati; microimprese e PMI di tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, in forma singola o associata.
3. 60% per soggetti privati senza scopo di lucro e per i soggetti indicati al punto 2) quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - progetti presentati da giovani con età non superiore a 40 anni;
 - investimenti per la creazione di nuove imprese;
 - investimenti collettivi;
 - interventi in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013;
 - Investimenti in materia di tutela ambientale e lotta ai cambiamenti climatici.

Il contributo ai beneficiari può essere erogato in regime De Minimis nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sulla base delle proposte progettuali dei GAL sarà verificato anche il rispetto della normativa sugli aiuti di

stato e le eventuali modalità di notifica o esenzione alla Commissione.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il testo del paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" viene riportato di seguito

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi: Alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare onerosa la valutazione di congruità. Non si hanno specifici dettagli attuativi che consentano di individuare a livello PSR gli elementi effettivi di rischio.

R3: sistemi di controllo e verifica adeguati: Rischio inerente l'individuazione della percentuale di contribuzione applicabile: le condizioni particolari che consentono l'elevazione della percentuale di contributo o la complessa articolazione di tali condizioni, che può comprendere anche elementi di valutazione non informatizzabili, possono rappresentare un elemento di rischio, da considerare nella fase di redazione dei documenti attuativi e di definizione delle procedure di controllo.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici: Il tipo di operazione viene realizzato anche da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori.

R7: procedure di selezione dei beneficiari: Rischio inerente alla individuazione dei beneficiari; l'estrema varietà di tipologia dei beneficiari e la scelta di definire in sede attuativa le modalità di identificazione di talune tipologie, potrebbe comportare rischi nell'attività di accertamento dei requisiti del soggetto giuridico beneficiario, anche tenuto conto che alla tipologia di beneficiario è correlata una diversa percentuale di contribuzione riconoscibile.

Altro elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

Fino all'entrata in funzione di una banca dati nazionale che raccolga in maniera cogente informazioni relative agli aiuti concessi in regime de minimis da parte di tutti i potenziali soggetti che potrebbero operare in tal senso, il controllo non è interamente automatizzabile e va eseguito in via istruttoria documentale, con l'acquisizione di informazioni a richiesta, da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento: Rischio inerente la previsione della possibilità di richiedere anticipi: La necessità di individuare all'interno di ciascun progetto le spese determinate da investimenti, su cui possono essere riconosciuti anticipi, separandole dalle altre, comporta rischio di errori a livello di autorizzazione.

R10: Problematiche denunciate alla formulazione dei documenti attuativi

Rischio inerente alle caratteristiche dei beneficiari che dovranno essere dettagliate nei documenti attuativi: riguardo alle forme associative e ad altre tipologie quali i "soggetti privati senza scopo di lucro" e le "proprietà collettive" si rileva il rischio che la loro tenuta nel tempo su progetti complessi possa rivelarsi labile e soprattutto che possano non essere in grado di garantire: 1) una struttura amministrativa comune capace di supportare la realizzazione del progetto; 2) mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione del progetto; 3) una chiara attribuzione delle responsabilità finanziarie connesse con la mancata / parziale realizzazione degli interventi o con eventuali irregolarità, senza la quale le responsabilità potrebbero essere difficilmente attribuibili e gli aiuti indebitamente percepiti potrebbero essere di difficile recupero.

Riguardo agli impegni connessi ai criteri di selezione, alla definizione del tipo di intervento/progetto ammissibile a finanziamento, alla definizione della congruità e delle tipologie di spesa, alla definizione dei massimali di spesa, alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento e dell'eventuale permanenza di vincoli, a livello di PSR non si hanno elementi che consentano di esprimere una valutazione di controllabilità, che dovrà essere attuata pertanto nella fase di predisposizione dei documenti attuativi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: Le future determinazioni in ordine al contenuto delle azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia, dovranno essere preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche da sviluppare del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Il testo del paragrafo "misure di attenuazione" viene riportato di seguito

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: saranno fornite nei documenti attuativi indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari, migliorati gli strumenti informatici, il controllo interno e le procedure di coordinamento.

R2: Ragionevolezza dei costi.

La valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase 2 della selezione, della fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di bando, convenzioni ed interventi a regia diretta avanzate dai GAL.

R3: sistemi di controllo e verifica adeguati.

Azioni di mitigazione del rischio inerente l'individuazione della percentuale di contribuzione applicabile: nei documenti attuativi saranno definiti gli elementi oggettivi di quantificazione delle condizioni che consentono l'innalzamento della percentuale di contributo, cosicché fin dalla compilazione della domanda di aiuto sia possibile il calcolo informatizzato. La controllabilità di tali condizioni sarà valutata nella fase di redazione dei bandi.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità del tipo di operazione *“con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...”*. Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: procedure di selezione dei beneficiari.

Azioni di mitigazione del rischio inerente alla individuazione dei beneficiari: Saranno definite nella fase attuativa gli elementi oggettivi che consentano di identificare puntualmente i beneficiari, anche con riferimento, ove possibile, a specifiche disposizioni normative.

I GAL si doteranno inoltre, già nella formulazione della SSL, di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione.

L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure, ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di supervisione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili.

Adottare, al momento della concessione, una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis; procedere all'automatizzazione della raccolta delle informazioni per quanto possibile, prevedendo anche acquisizione di informazioni sulla banca dati centralizzata nazionale.

Impostare sul sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento, un controllo incrociato e un controllo istruttorio su tutte le concessioni relative a misure per le quali si applica il regime de minimis, in ambedue i periodi di programmazione, se rientranti nella finestra triennale di cumulo dei contributi.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento.

Azioni di mitigazione del rischio inerente la previsione della possibilità di richiedere anticipi su talune tipologie di spesa: già a livello di SSL, sarà stabilito se ed in quali forme saranno attivate operazioni a sostegno di investimenti nel presente tipo di operazione, onde consentire lo sviluppo, sulle relative operazioni, delle modalità di gestione finalizzate alla richiesta di anticipi, sui soli costi per investimenti.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi

Azioni di mitigazione del rischio inerente alle caratteristiche dei beneficiari: riguardo alle forme associative e ad altre tipologie quali, ad esempio, i *“soggetti privati senza scopo di lucro”*, le *“proprietà collettive”*, a livello di documenti attuativi: 1) saranno fissati alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale; 2) saranno definiti tempi minimi di durata del rapporto associativo; 3) saranno indicati requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OPR. Riguardo agli impegni connessi ai criteri di selezione, alla definizione del tipo di intervento/progetto ammissibile a finanziamento, alla definizione della congruità e delle tipologie di spesa, alla definizione dei massimali di spesa, alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento e dell'eventuale permanenza di vincoli, a livello di PSR non si hanno elementi che consentano di indicare azioni di mitigazione del rischio.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa.

Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva dal punto di vista gestionale e organizzativo, in ordine al contenuto delle azioni specifiche proposte per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo è calcolato sulla base della tipologia dei beneficiari nel rispetto della normativa vigente.

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile la richiesta di anticipo pari al 50% del contributo concedibile ove il tipo di operazione preveda sostegno a investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.15.3.4. 19.3.01 - Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione contribuisce al perseguimento della Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” e Focus Area P6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” mediante il sostegno alle attività funzionali alla identificazione e messa a punto di progetti di cooperazione, con particolare riferimento alla attivazione e costruzione di contatti e networks per definire i necessari partenariati.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e sotto forma di rimborso dei costi ammissibili - Reg. 1303/2013 art. 67 punto 1 lettera a) e lettera b).

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Reg. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono i GAL dell'Emilia-Romagna che hanno superato la *FASE 1 - Selezione del GAL e della strategia* (vd. paragrafo 8.2.15.6).

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammesse e rimborsate ai sensi del reg 1303/2013 art. 67 punto 1 lettera a) “**Costi reali**” spese di preparazione, quali:

- spese relative alla ricerca dei partner, spese per convegni, seminari divulgativi, workshop, incontri organizzati dal GAL per preparazione del progetto di cooperazione;
- spese per ideazione, progettazione e lancio del progetto di cooperazione (sono ammesse spese del

personale GAL autorizzato a svolgere tale attività)

Sono ammesse e rimborsate ai sensi del reg 1303/2013 art. 67 punto 1 lettera b) “**Costi standard**” spese di preparazione, quali:

- spese di viaggio, vitto, alloggio (come da tabella riportata nel successivo paragrafo “metodo per il calcolo dell’importo del tasso di sostegno”).

Non sono riconosciute spese generali.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le azioni preparatorie sono concesse a condizione che il GAL dimostri il legame con un progetto di cooperazione concreto, indipendentemente dalla effettiva sottoscrizione tra i partner coinvolti dell’accordo di cooperazione.

Per i progetti di cooperazione il cui fascicolo ha ottenuto la ammissibilità, che giungono alla sottoscrizione dell’accordo, le spese preparatorie per l’avvio sono eleggibili dalla data di approvazione della strategia (superamento della *FASE I - Selezione del GAL e della strategia*) fino al momento della presentazione della domanda d’aiuto del fascicolo a cui si riferiscono.

Per i progetti di cooperazione che non arrivano ad alcuna presentazione del fascicolo o non ne ottengono la ammissibilità, le spese sono eleggibili dalla data di approvazione della strategia (superamento della *FASE I - Selezione del GAL e della strategia*) fino alla presentazione della richiesta di rimborso, nel limite dell’importo stabilito.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti principi di selezione specifici.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per i progetti di cooperazione il cui fascicolo ha ottenuto l’ammissibilità, l’aiuto è concesso nella misura del 100% entro un limite massimo del 10% del costo complessivo previsto sulla quota di competenza del GAL regionale interessato, con il tetto massimo di 15.000 euro a progetto.

Per tutti i progetti di cooperazione che non arrivano alla presentazione del fascicolo o non ne ottengono l’ammissibilità, l’importo massimo rimborsabile per ciascun GAL nell’intero periodo di programmazione è pari a 10.000 euro.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Il testo del paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" viene riportato di seguito

Azione di realizzazione

Per quanto riguarda i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione, non si hanno dati che consentano di individuare a livello di PSR gli elementi di rischio e pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di progetti di cooperazione avanzate dai GAL.

Azioni preparatorie e di realizzazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Azioni preparatorie

R2: Ragionevolezza dei costi: Definizione della congruità della spesa ammessa: con riguardo in generale alla definizione della congruità delle tipologie di spesa, l'elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione delle attività previste, può costituire un rischio, in quanto l'attività di valutazione deve riferirsi a categorie di prestazioni/servizi/mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti ai più diversi settori disciplinari.

Quanto sopra riguarda più specificamente: le spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, le azioni di sensibilizzazione ed informazione dei territori, altre attività connesse, le spese per la realizzazione di studi di fattibilità, ricerche, acquisizioni di consulenze specifiche ed altre attività inerenti,

Altro elemento di rischio consiste nella valutazione dell'effettiva originalità degli studi e ricerche.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Effettiva finalizzazione della spesa: con riguardo alle spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento dell'attività di progettazione e animazione, può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati alla costruzione del progetto di cooperazione.

Azioni preparatorie e per la realizzazione

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: Un rischio rilevabile è che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile e soprattutto che tali aggregazioni di più soggetti possano non essere in grado di garantire: 1) una struttura amministrativa comune capace di supportare la realizzazione del progetto; 2) il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione del progetto; 3) una chiara attribuzione delle responsabilità finanziarie connesse con la mancata / parziale realizzazione degli interventi o con eventuali irregolarità, senza la quale le responsabilità potrebbero essere difficilmente attribuibili e gli aiuti indebitamente percepiti potrebbero essere di difficile recupero.

Altro elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: i rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

Azioni preparatorie

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Le richieste di pagamento non corrette sono state individuate tra le cause principali di errori, nei diversi audit comunitari; in particolare, nell'ambito del presente tipo di operazione, i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività.

Si rileva inoltre una criticità relativa alla definizione degli elementi e criteri oggettivi utili a dimostrare il legame delle spese per attività preparatorie effettuate, con un progetto di cooperazione "concreto", nel caso in cui venga chiesto il riconoscimento delle stesse, indipendentemente dalla effettiva sottoscrizione, tra i partner coinvolti, dell'accordo che dà vita al progetto di cooperazione.

Azioni per la realizzazione

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi. La Valutazione di Controllabilità che dovrà essere effettuata in itinere, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere successivamente le modalità attuative della SSL.

Complessivamente l'individuazione delle tipologie di attività finanziabili è demandata ad una verifica di "coerenza con le programmazioni dei fondi SIE e settoriali; concretezza, fattibilità, misurabilità ed efficacia delle azioni; capacità di capitalizzazione dei risultati".

Parimenti i principi di selezione sono formulati a livello generale (*massa critica necessaria a garantire il successo del progetto, trasparenza nel processo di selezione dei progetti, valore aggiunto della cooperazione rispetto alla strategia, innovatività rispetto ad azioni in modalità non di cooperazione, concretezza delle operazioni previste, sostenibilità dei progetti anche dopo il finanziamento, chiarezza e qualità dei progetti*).

I parametri di riferimento per tali verifiche non sono esplicitati a livello di PSR e pertanto non è possibile esprimere allo stato attuale una valutazione di controllabilità, che dovrà essere svolta contestualmente all'individuazione di detti parametri.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: Le future determinazioni in ordine al contenuto delle azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia, dovranno essere preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche da sviluppare del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Il testo "Misure di attenuazione" viene riportato di seguito

Azione di realizzazione

Per quanto riguarda i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione, non si hanno dati che consentano di individuare ora gli elementi di rischio e pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di progetti di cooperazione avanzate dai GAL.

Azioni preparatorie e di realizzazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: saranno fornite nei documenti attuativi indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppare attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari, migliorati gli strumenti informativi, il controllo interno e le procedure di coordinamento.

Azioni preparatorie

R2: Ragionevolezza dei costi: Per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa: sarà definita una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa: individuare gli elementi da considerare per accertare la finalizzazione delle spese all'elaborazione del progetto di cooperazione, che deve essere esplicita. Occorre assicurare, oltre all'efficacia e congruità delle spese portate a rendicontazione, l'esecuzione di attività strettamente riferite all'intervento finanziato ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte normalmente dal soggetto/ente beneficiario.

Azioni preparatorie e per la realizzazione

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: Relativamente alle caratteristiche del partenariato, occorrerà, a livello di documenti attuativi: 1) fissare alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato; 2) definire tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) indicare requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OPR.

I GAL si doteranno inoltre, già nella formulazione della SSL, di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione.

L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure, ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di supervisione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili.

Azioni preparatorie

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno attuati strumenti d'informazione e documenti d'orientamento.

Saranno definiti elementi e criteri oggettivi in base ai quali dimostrare il collegamento delle spese per attività preparatorie effettuate, con un progetto di cooperazione "concreto", nel caso in cui venga chiesto il riconoscimento delle stesse, indipendentemente dalla effettiva sottoscrizione, tra i partner coinvolti, dell'accordo che dà vita al progetto di cooperazione.

Azioni per la realizzazione

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi: Occorrerà prevedere una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere. I documenti attuativi inoltre dovranno dettagliare le tipologie di attività finanziabili rendendole chiaramente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo, eliminando ogni possibile margine di discrezionalità o ambiguità nelle definizioni.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva dal punto di vista gestionale e organizzativo, in ordine al contenuto delle azioni specifiche proposte per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “di dettaglio” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per costi di viaggio, soggiorno e diaria, viene stabilita una spesa ammissibile determinata sulla base di una tabella standard di costi unitari ai sensi dell'art. 67, par. 1 lett b) del reg. (UE) n. 1303/2013 conformemente a quanto disposto al par. 5 lett. B) del medesimo articolo.

Si riporta pertanto la seguente tabella, già in uso nei progetti ERASMUS della Unione Europea e nella misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”.

Costi di viaggio e diaria				
Rimborso spese del viaggio fasce chilometriche	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
(si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa copre sia viaggio di andata che quello di ritorno)	Denmark, Ireland, Netherlands, Sweden, United Kingdom e tutti i paesi extra UE	Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Finland, France, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, Norway, Poland, Romania, Switzerland, Turkey	Former Yugoslav Republic of Macedonia, Germany, Latvia, Malta, Portugal, Slovakia, Spain	Croatia, Estonia, Lithuania, Slovenia
0-99 km	0 € diaria giornaliera	diaria giornaliera ammissibile € 112	diaria giornaliera ammissibile € 96	diaria giornaliera

100-499 km	180 €	ammissibile € 128			ammissibile € 80
500 - 1999 km	275 €				
2000 - 2999 km	360 €				
3000 - 3999 km	530 €				
4000 - 7999 km	820 €				
8000 - 19999 km	1.100 €				

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

--

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

--

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.15.3.5. 19.3.02 - Azioni di progetto di cooperazione Leader

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La cooperazione tra territori caratterizzati dalla strategia di sviluppo locale LEADER, rappresenta un'opportunità in più di disporre di risorse e know how finalizzati alla valorizzazione e promozione di aspetti specifici del territorio. L'attività di cooperazione deve rappresentare l'esigenza di mettere in relazione le potenzialità locali con un contesto più ampio, per raggiungere quella massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto, in modo da porlo meglio in relazione con una dimensione economica globale. I progetti di cooperazione hanno quindi la funzione di permettere il superamento di taluni vincoli strutturali, insiti nella dimensione locale.

Il tipo di operazione contribuisce al perseguimento della Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" nell'ambito della Focus Area P6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" puntando a integrare maggiormente la cooperazione nel modo di operare dei GAL, al fine di rafforzarne la capacità di dialogo con altri territori, attraverso la diffusione di buone prassi e la realizzazione in comune di azioni concrete che producono effetti sui rispettivi territori.

In particolare si contribuirà a fornire una risposta ai fabbisogni:

- F24 "Mantenere la qualità di vita e i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici"
- F25 "Favorire occasioni di lavoro e nascita di nuove imprese, multifunzionalità e diversificazione delle attività"
- F26 "Promuovere un'azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio a beneficio di tutte le filiere"

Il tipo di operazione promuove l'elaborazione di progetti congiunti tra partner che mettono al centro della propria strategia lo sviluppo di processi di integrazione, diversificazione e rivitalizzazione socio-economica delle aree coinvolte, con il comune obiettivo di dare una efficace risposta ai bisogni dei rispettivi territori attuando azioni concrete e dagli effetti durevoli.

L'attivazione del tipo di operazione è a discrezione del singolo GAL. Nella propria strategia di sviluppo locale, il GAL indicherà se prevede di attivare il tipo di operazione, quali risorse intende allocare per essa, e quali siano i principi e i criteri adottati nella selezione dei progetti di cooperazione.

I progetti di cooperazione si articolano in azioni comuni e azioni locali. Tutti gli interventi seguono le modalità di attivazione e attuazione previste per 19.2.

Nella *FASE I - Selezione del GAL e della strategia*, l'Autorità di Gestione indicherà il punteggio aggiuntivo attribuito ai GAL che intendono promuovere la cooperazione nell'ambito della propria strategia, l'entità massima delle relative risorse integrative previste e i costi non ammissibili.

Dall'avvio dell'attuazione della strategia, i GAL potranno iniziare a sottoporre all'Autorità di Gestione le

proposte di progetti di cooperazione in qualità di capofila o di capofila locale (se capofila non è dell'Emilia-Romagna) con la presentazione del fascicolo. L'Autorità di Gestione esprime in merito agli interventi previsti, con il supporto di un nucleo di valutazione interdirezionale e dell'Organismo pagatore, un parere di ammissibilità e di conformità sulla base dei principi di selezione successivamente indicati.

8.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e sotto forma di rimborso dei costi ammissibili - Reg. 1303/2013 art. 67 punto 1 lettera a) e lettera b).

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Reg. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

8.2.15.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono i GAL e i soggetti previsti nelle azioni comuni e locali indicate nel fascicolo di progetto.

8.2.15.3.5.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono quelli previsti dal Reg. 1303/2013 e dal Reg. 1305/2013. Si terrà inoltre conto delle categorie di costi ammissibili stabilite a livello nazionale, come previsto da Accordo di Partenariato.

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla quota parte del progetto di cooperazione sostenute da GAL e dagli altri beneficiari dell'Emilia-Romagna.

Le tipologie di costo ammissibili sono tutte quelle indicate nelle operazioni attivabili nella sottomisura 19.2 e devono essere rendicontate col sistema del costo reale, eccetto spese di viaggi e soggiorno che sono rimborsabili a costi semplificati (come da tabella riportata nel successivo paragrafo "metodo per il calcolo dell'importo del tasso di sostegno").

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

É compito dei GAL formulare i progetti di cooperazione da sottoporre alla Regione, così come la scelta delle proposte di partenariato a cui aderire tra quelle provenienti da altri territori.

Le condizioni di ammissibilità dei fascicoli sono le seguenti:

- presenza di almeno due partner di cui uno capofila;
- presenza almeno di un'azione comune;
- coerenza del progetto di cooperazione con almeno un ambito tematico della strategia GAL;
- completezza della documentazione presentata rispetto a quanto richiesto nel format adottato;
- firma dell'accordo di partenariato.

8.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'utilizzo dei criteri di selezione è finalizzato alla verifica del raggiungimento di un punteggio minimo ai fini della finanziabilità del progetto.

I principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione sono:

- coerenza del progetto con le finalità della misura cooperazione;
- massa critica necessaria a garantire il successo del progetto in termini finanziari;
- coerenza nel processo di selezione dei progetti locali;
- presenza di azioni locali che garantiscono una concreta ricaduta territoriale del progetto di cooperazione;
- concretezza delle operazioni previste in termini di chiarezza degli output indicati;
- coerenza della tipologia dei partner coinvolti rispetto al raggiungimento degli obiettivi del Progetto di cooperazione;
- chiarezza delle modalità gestionali e dei ruoli della compagine coinvolta;

Le singole domande di sostegno sui progetti comuni e locali seguono le modalità di attivazione e attuazione previste per la sottomisura 19.2

8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto concesso è pari al 100% dei costi ammissibili per le azioni aventi come beneficiari i GAL.

Per gli altri beneficiari si applicano le regole definite nelle singole schede dei tipi di operazione attivati.

8.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Il testo del paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" viene riportato di seguito

Azione di realizzazione

Per quanto riguarda i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione, non si hanno dati che consentano di individuare a livello di PSR gli elementi di rischio e pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di progetti di cooperazione avanzate dai GAL.

Azioni preparatorie e di realizzazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Azioni preparatorie

R2: Rischio nevolezza dei costi: Definizione della congruità della spesa ammessa: con riguardo in generale alla definizione della congruità delle tipologie di spesa, l'elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione delle attività previste, può costituire un rischio, in quanto l'attività di valutazione deve riferirsi a categorie di prestazioni/servizi/mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti ai più diversi settori disciplinari.

Quanto sopra riguarda più specificamente: le spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, le azioni di sensibilizzazione ed informazione dei territori, altre attività connesse, le spese per la realizzazione di studi di fattibilità, ricerche, acquisizioni di consulenze specifiche ed altre attività inerenti,

Altro elemento di rischio consiste nella valutazione dell'effettiva originalità degli studi e ricerche.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Effettiva finalizzazione della spesa: con riguardo alle spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento dell'attività di progettazione e animazione, può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati alla costruzione del progetto di cooperazione.

Azioni preparatorie e per la realizzazione

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: Un rischio rilevabile è che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile e soprattutto che tali aggregazioni di più soggetti possano non essere in grado di garantire: 1) una struttura amministrativa comune capace di supportare la realizzazione del progetto; 2) il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione del progetto; 3) una chiara attribuzione delle responsabilità finanziarie connesse con la mancata / parziale realizzazione degli interventi o con eventuali irregolarità, senza la quale le responsabilità potrebbero essere difficilmente attribuibili e gli aiuti indebitamente percepiti potrebbero essere di difficile recupero.

Altro elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: i rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

Azioni preparatorie

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Le richieste di pagamento non corrette sono state individuate tra le cause principali di errori, nei diversi audit comunitari; in particolare, nell'ambito del presente tipo di operazione, i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività.

Si rileva inoltre una criticità relativa alla definizione degli elementi e criteri oggettivi utili a dimostrare il legame delle spese per attività preparatorie effettuate, con un progetto di cooperazione "concreto", nel caso in cui venga chiesto il riconoscimento delle stesse, indipendentemente dalla effettiva sottoscrizione, tra i partner coinvolti, dell'accordo che dà vita al progetto di cooperazione.

Azioni per la realizzazione

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi. La Valutazione di Controllabilità che dovrà essere effettuata in itinere, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere successivamente le modalità attuative della SSL.

Complessivamente l'individuazione delle tipologie di attività finanziabili è demandata ad una verifica di "coerenza con le programmazioni dei fondi SIE e settoriali; concretezza, fattibilità, misurabilità ed efficacia delle azioni; capacità di capitalizzazione dei risultati".

Parimenti i principi di selezione sono formulati a livello generale (*massa critica necessaria a garantire il successo del progetto, trasparenza nel processo di selezione dei progetti, valore aggiunto della cooperazione rispetto alla strategia, innovatività rispetto ad azioni in modalità non di cooperazione, concretezza delle operazioni previste, sostenibilità dei progetti anche dopo il finanziamento, chiarezza e qualità dei progetti*).

I parametri di riferimento per tali verifiche non sono esplicitati a livello di PSR e pertanto non è possibile esprimere allo stato attuale una valutazione di controllabilità, che dovrà essere svolta contestualmente all'individuazione di detti parametri.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: Le future determinazioni in ordine al contenuto delle azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia, dovranno essere preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche da sviluppare del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.15.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Il testo del paragrafo "Misure di attenuazione" viene riportato di seguito

Azione di realizzazione

Per quanto riguarda i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione, non si hanno dati che consentano di individuare ora gli elementi di rischio e pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di progetti di cooperazione avanzate dai GAL.

Azioni preparatorie e di realizzazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: saranno fornite nei documenti attuativi indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppare attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari, migliorati gli strumenti informativi, il controllo interno e le procedure di coordinamento.

Azioni preparatorie

R2: Ragionevolezza dei costi: Per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa: sarà definita una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa: individuare gli elementi da considerare per accertare la finalizzazione delle spese all'elaborazione del progetto di cooperazione, che deve essere esplicita. Occorre assicurare, oltre all'efficacia e congruità delle spese portate a rendicontazione, l'esecuzione di attività strettamente riferite all'intervento finanziato ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte normalmente dal soggetto/ente beneficiario.

Azioni preparatorie e per la realizzazione

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: Relativamente alle caratteristiche del partenariato, occorrerà, a livello di documenti attuativi: 1) fissare alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato; 2) definire tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) indicare requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OPR.

I GAL si doteranno inoltre, già nella formulazione della SSL, di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione.

L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure, ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di supervisione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili.

Azioni preparatorie

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno attuati strumenti d'informazione e documenti d'orientamento.

Saranno definiti elementi e criteri oggettivi in base ai quali dimostrare il collegamento delle spese per attività preparatorie effettuate, con un progetto di cooperazione "concreto", nel caso in cui venga chiesto il riconoscimento delle stesse, indipendentemente dalla effettiva sottoscrizione, tra i partner coinvolti, dell'accordo che dà vita al progetto di cooperazione.

Azioni per la realizzazione

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi: Occorrerà prevedere una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere. I documenti attuativi inoltre dovranno dettagliare le tipologie di attività finanziabili rendendole chiaramente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo, eliminando ogni possibile margine di discrezionalità o ambiguità nelle definizioni.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva dal punto di vista gestionale e organizzativo, in ordine al contenuto delle azioni specifiche proposte per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia.

8.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “di dettaglio” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per costi di viaggio, soggiorno e diaria, viene stabilita una spesa ammissibile determinata sulla base di una tabella standard di costi unitari ai sensi dell'art. 67, par. 1 lett b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 conformemente a quanto disposto al par. 5 lett. B) del medesimo articolo.

Si riporta pertanto la seguente tabella, già in uso nei progetti ERASMUS della Unione Europea e nella misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”.

Costi di viaggio e diaria				
Rimborso spese del viaggio fasce chilometriche	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
(si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa copre sia viaggio di andata che quella di ritorno)	Denmark, Ireland, Netherlands, Sweden, United Kingdom e tutti i paesi extra UE	Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Republic, Finland, France, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, Norway, Poland, Romania, Switzerland, Turkey	Former Yugoslav Republic of Macedonia, Germany, Latvia, Malta, Portugal, Slovakia, Spain	Croatia, Estonia, Lithuania, Slovenia
0-99 km	0 €	diaria giornaliera ammissibile € 112	diaria giornaliera ammissibile € 96	diaria giornaliera ammissibile € 80
100-499 km	180 €			
500 -	275			

1999 km	€				
2000 - 2999 km	360 €				
3000 - 3999 km	530 €				
4000 - 7999 km	820 €				
8000 - 19999 km	1.1 00 €				

8.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

--

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

<p>La Regione attiva una procedura permanente per la ricezione dei fascicoli di progetto che ogni Gal può presentare in qualità di capofila o capofila locale.</p> <p>La Regione esaminerà il fascicolo verificandone l'ammissibilità e il superamento del punteggio minimo richiesto</p> <p>In presenza dei necessari requisiti, la Regione sancisce l'approvazione del fascicolo e la eseguibilità dei progetti.</p> <p>La procedura sopra descritta si applica a tutti progetti, indipendentemente dal carattere transnazionale, interregionale o intra-regionale.</p>

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarietà globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.15.3.6. 19.4.01- Costi di esercizio art. 35 par.1 lettera d) del Reg UE 1303/2013

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione contribuisce al perseguimento della Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” e Focus Area P6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” puntando a sostenere l'attività di gestione amministrativa e contabile connessa all'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo in base a quanto previsto nel Reg. 1303/2013 all'art. 34 comma 3.

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso applicando tutte le modalità previste per il Programma di sviluppo rurale dall'art. 67 del Regolamento 1303/2013.

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL

8.2.15.3.6.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono i GAL selezionati in base alla procedura prevista dalla presente misura.

8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

Nell'ambito del tipo di operazione sono ammessi: costi per il personale, costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e valutazione della strategia. Nello specifico sono ammessi:

- Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato del GAL già costituito;
- Trattamento di fine rapporto accantonato per la quota maturata nell'ambito dell'attività svolta dal personale per la gestione del piano di sviluppo locale;
- Compensi ed eventuali oneri previdenziali e assistenziali per consulenze specialistiche e

professionali;

- Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali per collaboratori a progetto;
- Oneri fiscali, sociali e previdenziali (compreso accantonamenti obbligatori Trattamento di fini rapporto);
- Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese di eventuali organismi societari o associativi nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- Locazione di locali per corsi di aggiornamento del personale;
- Costi di iscrizione per partecipazione del personale e degli amministratori a cui siano delegati compiti operativi del GAL a seminari, convegni, workshop;
- Costi per attività di informazione e pubblicità (siti Web, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative obbligatorie);
- Acquisto (eventuale quota di ammortamento) o noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware e software, apparecchi di telefonia fissa e mobile;
- Spese per la gestione ed utilizzo dei locali e delle attrezzature da ufficio (affitti, elettricità, riscaldamento, acqua, telefonia collegamenti telematici, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo) per lo svolgimento dell'attività di gestione connessa all'attuazione della strategia;
- Costi per sindaci revisori;
- Spese societarie (costituzione e relative modifiche, registrazione qualora tale spesa sia sostenuta successivamente all'approvazione della strategia di sviluppo locale, variazioni statutarie, diritti camerali, notarili);
- Spese bancarie ed assicurative (fidejussioni su anticipi erogati nell'ambito dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, apertura e gestione del conto corrente dedicato, servizi di tesoreria e cassa, assicurazioni infortuni, assicurazione responsabilità civile sugli immobili);
- Quote associative (limitatamente ad associazioni tra GAL,e/o altri organismi operanti nello sviluppo rurale);
- IVA in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA (comma 3 art 69 del Reg UE 1303/2013)
- Spese di ammortamento secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.69 del REG UE 1303/2013
- Spese postali

I parametri di riferimento, i vincoli e le limitazioni saranno dettagliati nel bando di selezione dei GAL.

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

I costi sono ammissibili solo se riferiti alla gestione della struttura e all'attuazione della strategia. Non sono ammissibili i costi riferibili al sostegno preparatorio, i costi per l'attività di animazione e i costi imputabili alle singole progettazioni.

Sono ammissibili i costi diretti e indiretti imputabili al tipo di operazione alle condizioni previste dall'art. 67 Reg 1303/2013.

Non sono riconosciute spese in natura poiché il sostegno copre l'intera spesa. Sono ammesse le spese di ammortamento nei limiti previsti dal comma 2 dell'art 69 del Reg Ue 1303/2013, comprovate da

documentazione al fine di evitare il doppio finanziamento.

I costi sono eleggibili dal giorno successivo alla presentazione della strategia di sviluppo locale (*FASE 1 - Selezione del GAL e della strategia*; paragrafo 8.2.15.6) attestata dalla data di protocollazione; la relativa domanda d'aiuto sarà inoltrata successivamente alla *FASE 2 - Valutazione del Piano di azione*. Tale data ha valore sia per le spese che comportano un effettivo esborso monetario sia come data da tener conto per calcolare le eventuali quote di ammortamento dei beni già acquistati (alle condizioni del richiamato art. comma 2 dell'art 69 del Reg Ue 1303/2013), che del calcolo di competenza della quota di TFR accantonata imputabile ai costi di esercizio della presente programmazione.

Potranno pertanto essere rese ammissibili le spese sostenute solo dai GAL selezionati per l'attuazione del piano di sviluppo, comprese le spese notarili.

Sono ammissibili a rimborso le rendicontazioni dei costi sostenuti per stralci annuali.

8.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto concesso è pari al 100% dei costi ammissibili.

L'importo massimo liquidabile per l'intero periodo è pari al 20% della spesa pubblica sostenuta dal GAL per l'attuazione della strategia, come previsto nel Reg. 1303/2013 articolo 35 lettera b).

Tale voce corrisponde al totale della strategia escluse le spese di animazione, i costi di esercizio, i costi di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione nonché i costi per il sostegno preparatorio.

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi: con riguardo alle categorie dei costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale, alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare rischiosa la valutazione di congruità

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Benché il meccanismo di selezione dei GAL non rientri direttamente nella procedura attuativa della presente misura, il pagamento dei costi di esercizio discende direttamente dalle valutazioni fatte in sede di selezione. Pertanto è opportuno segnalare la necessità di evitare i seguenti rischi:

- - che la struttura amministrativa sia inadeguata alla realizzazione del programma;
- - che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile;
- - che l'assetto societario possa non garantire il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione delle diverse operazioni.
- - che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

Accertamento finale della spesa massima ammissibile:

Dal momento che “L'importo massimo concedibile per l'intero periodo è pari al 18% della spesa pubblica complessiva programmata dal GAL per l'attuazione della strategia, come previsto nel Reg. 1303/2013 articolo 35 lettera b)”; ciò comporterà la possibilità di quantificare esattamente il massimo di spesa ammissibile per l'attività di gestione solo dopo la chiusura delle rendicontazioni e dei controlli su tutte le altre spese sostenute dal GAL per la realizzazione della strategia, rendendo impossibile lo svincolo completo della garanzia fideiussoria fino a tale momento.

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati:

Nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Ragionevolezza dei costi.

Per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa: Nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base di tutti gli elementi disponibili.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: Relativamente alle caratteristiche del partenariato, a livello di documenti attuativi saranno fissati: 1) alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato; 2) tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OPR.

I GAL si doteranno inoltre di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione. L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure eseguirà un'attività di supervisione, finalizzata ad assicurare il rispetto delle stesse.

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase “di dettaglio” della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo è stato determinato in base all'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione.

8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile la richiesta di un anticipo, fino ad un massimo del 25% calcolato sul totale delle spese previste per il tipo di operazione nel piano finanziario della strategia. Tale anticipo sarà garantito da una fideiussione corrispondente al 100% dell'importo.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.15.3.7. 19.4.02 - Costi di animazione art. 35 par.1 lettera e) del Reg UE 1303/2013

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.15.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione contribuisce al perseguimento della Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” e Focus Area P6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” mediante il riconoscimento del contributo a rimborso per l'attività di animazione della comunità locale da parte dei GAL.

8.2.15.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso applicando tutte le modalità previste per il Programma di sviluppo rurale dall'art. 67 del Regolamento 1303/2013.

8.2.15.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL

8.2.15.3.7.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono i GAL selezionati in base alla procedura prevista dalla presente misura.

8.2.15.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di animazione volti a favorire i contatti tra gli attori locali, la diffusione di informazioni e delle opportunità offerte dalla strategia, il supporto ai potenziali beneficiari nel preparare e sviluppare progetti. Tale attività deve essere svolta dal GAL per tutto il periodo di programmazione sulla base di un piano di animazione.

Sono ammessi dal tipo di operazione:

- costi per personale dipendente a tempo determinato o indeterminato;

- trattamento di fine rapporto accantonato per la quota maturata nell'ambito dell'attività svolta dal personale per la gestione del piano di sviluppo locale;
- collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali;
- acquisizione di servizi specialistici;
- missioni e rimborsi spesa per trasferte, purché debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività da svolgere;
- acquisto o noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni da ufficio, hardware & software debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività da svolgere ;
- spese correnti oggettivamente legate alle attività di animazione (affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, materiale di consumo, valori bollati, spese postali, cancelleria e stampati, pubblicazioni, ecc.);
- oneri fiscali, sociali e previdenziali.

L'importo massimo concedibile per l'intero periodo è pari al 5% della spesa pubblica complessiva programmata dal GAL per l'attuazione della strategia, come previsto nel Reg. 1303/2013 articolo 35 lettera b).

Tale voce corrisponde al totale della strategia escluse le spese di animazione, i costi di esercizio, i costi di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione nonché i costi per il sostegno preparatorio

8.2.15.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Il riconoscimento definitivo del contributo avviene alle condizioni dell'art 67 del Reg UE 1303/2013 per i costi diretti e indiretti ammissibili, imputabili al tipo di operazione.

Non sono riconosciute spese in natura poiché il sostegno copre l'intera spesa.

I costi sono eleggibili dal giorno successivo alla presentazione della strategia di sviluppo locale (*FASE 1 - Selezione del GAL e della strategia*; paragrafo 8.2.15.6) attestata dalla data di protocollazione; la relativa domanda d'aiuto sarà inoltrata successivamente alla *FASE 2 - Valutazione del Piano di azione*). Tale data ha valore sia per le spese che comportano un effettivo esborso monetario sia come data per il calcolo di competenza della quota di TFR accantonata imputabile ai costi di personale dedicato all'attività di animazione.

Sono ammissibili a rimborso le rendicontazioni dei costi sostenuti per stralci annuali.

8.2.15.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente

8.2.15.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto previsto dal tipo di operazione è del 100% della spesa ammissibile a contributo.

8.2.15.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi: con riguardo alla categoria dei costi volti a favorire i contatti tra gli attori locali, la diffusione di informazioni e delle opportunità offerte dalla strategia, il supporto ai potenziali beneficiari nel preparare e sviluppare progetti, il presente tipo di operazione può presentare rischi nella valutazione della congruità della spesa in riferimento alle relative attività.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati.

Imputabilità dei costi all'attività di animazione: riguardo all'ammissibilità dei costi sostenuti dai GAL, può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati all'attività di animazione, in particolar modo per quanto riguarda la categoria delle spese correnti, che si prevede debbano essere "oggettivamente" legate alle attività di animazione.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Benché il meccanismo di selezione dei GAL non rientri direttamente nella procedura attuativa della presente misura, il pagamento dei costi di animazione discende direttamente dalle valutazioni fatte in sede di selezione. Pertanto è opportuno segnalare la necessità di evitare i seguenti rischi:

- - che la struttura amministrativa sia inadeguata alla realizzazione del programma;
- - che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile;
- - che l'assetto societario possa non garantire il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione delle diverse operazioni.
- - che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

Accertamento finale della spesa massima ammissibile, al termine della SSL:

Dal momento che "L'importo massimo concedibile per l'intero periodo è pari al 5% della spesa pubblica complessiva programmata dal GAL per l'attuazione della strategia, come previsto nel Reg. 1303/2013 articolo 35 lettera b). Tale voce corrisponde al totale della strategia escluse le spese di animazione, i costi di esercizio, i costi di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione nonché i costi per il sostegno preparatorio".

Ciò comporterà la possibilità di quantificare esattamente il massimo di spesa ammissibile per l'attività di animazione solo dopo la chiusura delle rendicontazioni e dei controlli su tutte le altre attività della strategia,

rendendo impossibile lo svincolo completo della garanzia fideiussoria fino a tale momento.

8.2.15.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati:

Nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Ragionevolezza dei costi.

Per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa: nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base di tutti gli elementi disponibili.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati.

Per evitare i rischi connessi ad una errata imputazione dei costi relativi all'attività di animazione:

saranno individuati nei documenti attuativi gli elementi oggettivi da considerare per accertare la diretta imputabilità delle spese all'attività di animazione.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: Relativamente alle caratteristiche del GAL, a livello di documenti attuativi saranno fissati: 1) alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del GAL; 2) tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OPR.

I GAL si doteranno inoltre di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione. L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure eseguirà un'attività di supervisione, finalizzata ad assicurare il rispetto delle stesse.

8.2.15.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato, il tipo di operazione risponde ai principi di valutazione di controllabilità adottati. La gestione del tipo di operazione dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di

definizione dei documenti attuativi.

8.2.15.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In base all'esperienza attuale si reputa congrua una previsione complessiva a forfait pari al 5% della strategia.

8.2.15.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile la richiesta di un anticipo, fino ad un massimo del 25% calcolato sul totale delle spese previste per il tipo di operazione nel piano finanziario del piano di sviluppo. Tale anticipo sarà garantito da una fideiussione corrispondente al 100% dell'importo.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della

strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Ai fini dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) nei territori dell'Emilia-Romagna, è prevista la costituzione a livello regionale di un numero massimo di 8 GAL.

Gli ambiti tematici di intervento per l'elaborazione della SSL da parte dei GAL sono i seguenti:

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri);
- Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- Turismo sostenibile;
- Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- Accessibilità ai servizi sociali.

I GAL elaborano la SSL scegliendo un ambito tematico prevalente ed individuandone al massimo altri due strettamente correlati a quello principale, in relazione agli obiettivi e ai risultati che intendono perseguire coerentemente con i fabbisogni e le opportunità individuate per i propri territori. Anche nella fase attuativa va mantenuta l'unitarietà della SSL affinché le risorse non vengano disperse per la risoluzione puntuale di specificità locali che non risultano tra loro sinergiche.

Qualsiasi sia l'ambito tematico scelto dal GAL, nella strategia dovranno essere privilegiati interventi innovativi e dovranno essere previsti interventi di piccola scala e progetti integrati che meglio concorrano a raggiungere i risultati delineati nella strategia.

La qualificazione dei servizi di base, che partecipa alla realizzazione della strategia, e l'aumento dell'occupazione sono obiettivi prioritari e trasversali per tutti gli ambiti.

L'attività di cooperazione interterritoriale rappresenta un aspetto qualificante della SSL, in grado di costituire un valore aggiunto ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti attraverso la valorizzazione delle relazioni di rete, la diffusione di buone prassi, lo sviluppo di esperienze innovative e la realizzazione di interventi di sistema.

La popolazione di ogni GAL dovrà essere compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti. Tali limiti potranno essere motivatamente ridotti a 30.000 abitanti o innalzati a 150.000 abitanti per realizzare una migliore omogeneità socio-economica e geografica.

I territori interessati dalla strategia devono essere delimitati da confini amministrativi di livello comunale. In deroga a tale vincolo, potranno tuttavia essere ricomprese eventuali aree sub-comunali se geograficamente e/o tematicamente collegate alla strategia di sviluppo proposta.

L'applicazione della deroga non esime dal rispetto dei limiti complessivi di popolazione previsti e dalle altre condizioni esplicitate dalla misura.

La dotazione finanziaria pubblica complessiva prevista per ciascun GAL selezionato avrà un minimo di 4 mln. di euro. Le risorse assegnate saranno costituite da una quota fissa, che terrà conto dei parametri socio-

economici, e una quota variabile sulla base dei contenuti della SSL.

Per premiare la capacità dei GAL di attuare la SSL e di svolgere i compiti assegnati sarà inoltre prevista la creazione di una riserva finanziaria da assegnare in base al raggiungimento di target prefissati.

Il GAL può attuare la propria strategia attraverso le operazioni ordinarie del PSR (19.2.1) e le operazioni specifiche (19.2.2).

Nell'attivazione degli interventi del tipo di operazione 19.2.1, il GAL adotterà le modalità e le regole stabilite nelle relative schede di misura e nei documenti regionali attuativi, operando le opportune modulazioni relative ai criteri di selezione, importi e aliquote di sostegno in coerenza con le esigenze della propria strategia.

Per quanto attiene il tipo di operazione 19.2.2 le possibili modalità gestionali saranno:

- interventi a regia diretta;
- interventi in convenzione con Enti pubblici e organismi di diritto pubblico già individuati nella strategia o selezionati successivamente tramite apposita procedura di evidenza pubblica;
- interventi a bando.

La scelta delle diverse modalità gestionali attuative deve essere effettuata nel rispetto delle norme e deve essere debitamente motivata anche in relazione all'efficacia e alla pertinenza con la strategia.

Le operazioni 19.1.1 e 19.4.1, nonché il tipo di operazione 19.3.1 sono realizzate esclusivamente a regia diretta.

Le risorse assegnate ai GAL per l'attuazione della strategia sono interamente programmate nella Focus area P6B).

Le operazioni della misura LEADER possono tuttavia concorrere al perseguimento degli obiettivi di altre Focus Area.

La "Cooperazione LEADER" punta a sviluppare una mirata e concreta attività di cooperazione fra territori e può apportare alla strategia un potenziale valore aggiunto, pur non avendo un carattere assoluto di obbligatorietà. In sede di programmazione operativa i GAL valuteranno eventuali esigenze e condizioni per la sua attivazione.

Il tipo di operazione 19.4.1 deve consentire ai GAL di dotarsi delle risorse umane e finanziarie necessarie per svolgere un'efficace ed efficiente gestione della strategia di sviluppo locale, garantendo professionalità con un'adeguata capacità amministrativa, una profonda conoscenza delle procedure per l'attuazione della strategia ed elevate capacità di sorveglianza e valutazione delle operazioni che si andranno a realizzare. Il tipo di operazione 19.4.2 ha lo scopo di promuovere la realizzazione della strategia fornendo ai potenziali beneficiari tutte le informazioni e il supporto necessario per lo sviluppo e la presentazione dei progetti: le risorse sono finalizzate a costruire il coinvolgimento del maggior numero di attori economici locali attraverso un'intensa azione di animazione che faciliti la comprensione e la partecipazione alla programmazione locale.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La selezione dei GAL sarà suddivisa in due fasi successive e distinte, in base ai requisiti e ai criteri di seguito delineati, che saranno poi definiti in appositi bandi regionali.

Il superamento della prima fase di selezione – riguardante soprattutto struttura e articolazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo e principali caratteristiche del GAL – consente l'accesso alla seconda fase di selezione, finalizzata principalmente a valutare in termini attuativi e gestionali (efficacia, efficienza, misurabilità, controllabilità, sostenibilità finanziaria, ecc...) le azioni previste dal GAL per il raggiungimento degli obiettivi della SSL.

Nella selezione dei GAL, l'Autorità di Gestione si avvale di un nucleo di valutazione interdirezionale per garantire la coerenza e la sinergia delle SSL proposte con le altre programmazioni dei fondi SIE e di settore, nonché del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni ambientali e del turismo.

La Regione si riserva di non selezionare tutti i partenariati ma di riaprire un successivo bando qualora alcune candidature non abbiano i requisiti richiesti o non superino un punteggio minimo.

FASE 1 – Selezione del GAL e della strategia

In tale fase si procederà ad una prima selezione delle diverse proposte di sviluppo locale LEADER basata principalmente su struttura e articolazione della SSL e caratteristiche del GAL, in relazione ai contenuti previsti da Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Accordo di partenariato 2014–2020 e Programma di sviluppo regionale (PSR).

A questa prima fase potranno partecipare GAL già costituiti oppure in via di costituzione nelle forme definite nell'apposito bando. Ogni Comune potrà partecipare ad una sola candidatura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia come tra gli aspetti utili alla definizione di requisiti e criteri di valutazione della Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) potranno essere considerati:

- completezza dell'indagine inerente le esigenze di sviluppo e le potenzialità del territorio, con relativa analisi swot;
- grado e qualità della consultazione/coinvolgimento della popolazione locale per la predisposizione della SSL;

- descrizione della SSL e della sua articolazione territoriale con indicazione dei suoi aspetti innovativi;
- individuazione di una gerarchia degli obiettivi con target di risultato adeguati e misurabili;
- coerenza della SSL con i principi regionali che sottendono la logica di attuazione dello sviluppo locale LEADER nella programmazione 2014–2020
- appropriatezza del piano di animazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia come tra gli aspetti utili alla definizione di requisiti e criteri di valutazione delle caratteristiche del GAL potranno essere considerati:

- composizione del partenariato (soci pubblici e privati) in riferimento alla rappresentatività del territorio e alla SSL proposta con relativi obiettivi e azioni/interventi;
- livello di rappresentatività nell'organo decisionale del GAL degli interessi collettivi sia pubblici che privati;
- capacità del GAL di mettere a sistema misure preventive in grado di scongiurare il conflitto di interesse in fase di elaborazione ed attuazione della SSL;
- rinnovamento ed adeguamento della composizione dell'organo decisionale dei GAL che ha operato nel precedente periodo di programmazione, con nuovi soci/consiglieri competenti per ambito tematico in relazione alla nuova SSL;
- garanzie in termini di capacità di attuazione della SSL (adeguata dimensione finanziaria, precedenti esperienze di gestione/attuazione di progetti complessi europei);
- struttura organizzativa di tipo operativo del GAL in grado di garantire un'adeguata copertura dei ruoli necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'Autorità di Gestione e di perseguire efficacemente gli obiettivi della SSL.

La *FASE 1 - Selezione del GAL e della strategia* si concluderà con una valutazione in termini di ammissibilità alla *FASE 2 - Valutazione del Piano d'azione* dei partenariati e relative SSL ritenuti idonei.

FASE 2 – Valutazione del Piano d'azione

Superata la prima fase della procedura di selezione, le SSL presentate dai partenariati saranno oggetto di un'ulteriore valutazione concernente gli aspetti attuativi e gestionali delle diverse azioni previste per raggiungere gli obiettivi di sviluppo locale LEADER, in termini di:

- coerenza con le programmazioni dei fondi SIE e quelle settoriali;
- fattibilità, misurabilità ed efficacia delle azioni;
- controllabilità e verificabilità da parte dell'Organismo pagatore.

La *FASE 2 – Valutazione del Piano d'azione* si concluderà con l'approvazione del Piano d'azione.

Al termine della *FASE 2 – Valutazione del Piano d'azione*, i GAL potranno iniziare a realizzare le azioni previste sottoponendo all'Autorità di Gestione i progetti a regia diretta e/o in convenzione e gli schemi di bando contenenti tutti gli elementi utili affinché l'Autorità di Gestione, con il supporto di un nucleo di valutazione interdirezionale e dell'Organismo pagatore, possa esprimere un parere di conformità in termini di: coerenza con le programmazioni dei fondi SIE e settoriali; concretezza, fattibilità, misurabilità ed efficacia delle azioni; capacità di capitalizzazione dei risultati; controllabilità e verificabilità delle operazioni previste; rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.

Il calendario ipotizzato per la selezione delle strategie di sviluppo locale è il seguente.

1. Avvio di una campagna informativa da parte dell'Autorità di Gestione per promuovere l'elaborazione delle strategie di sviluppo locale sul territorio regionale dell'Emilia-Romagna: dicembre 2014
2. Predisposizione da parte dell'Autorità di Gestione del bando di selezione dei GAL e delle strategie con contestuale istituzione di un nucleo di valutazione interdirezionale: entro due mesi dall'approvazione del PSR da parte della Commissione europea
3. Preparazione, elaborazione, redazione e invio all'Autorità di Gestione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte di GAL già esistenti o in via di costituzione: tre mesi
4. Istruttoria e selezione da parte dell'Autorità di Gestione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale con approvazione della graduatoria finale (termine della *FASE 1 - Selezione del GAL e della strategia*): tre mesi
5. Presentazione del Piano d'azione da parte dei GAL selezionati (inizio *FASE 2 – Valutazione del Piano d'azione*): due mesi
6. Negoziazione con i GAL e approvazione del Piano d'azione da parte dell'Autorità di Gestione: cinque mesi (previsione entro primo semestre 2016).

L'Autorità di Gestione potrà disporre proroghe e modifiche alla tempistica prevista finalizzate alla migliore selezione possibile delle strategie proposte dai GAL e all'eventuale coordinamento delle iniziative finanziate con più fondi SIE.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La deroga ai limiti di popolazione per GAL non viene utilizzata.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Laddove il FEAMP lo preveda e parte dei territori eleggibili nei due programmi siano coincidenti, l'Autorità di gestione FEASR dà facoltà ai GAL selezionati di configurarsi anche come FLAG presentando ad entrambe le Autorità di gestione una nuova strategia comune, un allargamento del partenariato ai rappresentanti del settore della pesca e una coerente tabella finanziaria.

Non verrà attivato il multifondo con fondi FSE e FESR, tuttavia per garantire il coordinamento, la coerenza e la sinergia delle SSL con le altre programmazioni dei Fondi SIE e settoriali regionali, per la selezione dei GAL viene attivato un Nucleo di valutazione interdirezionale con la partecipazione delle Direzioni

interessate.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Si richiama quanto inserito nelle disposizioni comuni del PSR paragrafo 8.1 “Pagamento di anticipi per il sostegno degli investimenti” e nelle relative informazioni delle operazioni.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

E' compito dell'Autorità di Gestione promuovere e monitorare le azioni di coinvolgimento e consultazione dei territori svolte dai GAL esistenti o in via di costituzione, al fine di favorire un'ampia partecipazione e condivisione delle scelte alla base della strategia di sviluppo LEADER.

L'Autorità di Gestione prevede di predisporre un apposito spazio nell'ambito del proprio sito web al fine di seguire lo sviluppo e l'evoluzione di tutte le eventuali iniziative avviate sul territorio regionale per definire le nuove strategie LEADER.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Emilia–Romagna, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL inoltre sono tenuti ad adottare misure preventive atte a scongiurare il conflitto di interesse sia in fase di elaborazione della strategia sia in fase di attuazione.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Il coordinamento e la complementarità con le altre misure di sviluppo rurale sarà garantito nelle due fasi di selezione previste (*FASE 1 - Selezione del GAL e della strategia e FASE 2 - Valutazione del Piano d'azione*) e nel corso della valutazione dei progetti di attuazione della strategia.

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna informazione aggiuntiva da segnalare

8.2.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.1. Base giuridica

Articolo 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e relativi atti delegati e attuativi, come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017.

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce alla priorità 2 “ Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività” ed in particolare alla focus area 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

Gli agricoltori e le imprese rurali sono state colpite in modo straordinario dalle conseguenze della crisi dell'epidemia COVID-19. Le restrizioni alla circolazione, nonché le chiusure obbligatorie di negozi, mercati all'aperto, ristoranti, hotel e catering, hanno creato perturbazioni ai mercati dei prodotti agricoli e hanno causato problemi di liquidità per agricoltori.

A seguito di tali effetti negativi, si è reso necessario attivare nel PSR 2014-2020 il sostegno eccezionale temporaneo introdotto con l'articolo 39 ter al Regolamento UE 1305/2013 dal Regolamento UE2020/872 “che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19”. I fabbisogni sono: fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole, garantire la competitività e la redditività delle aziende agricole che soffrono maggiormente della crisi.

PRIORITÀ 2	
Tipo di operazione	FOCUS AREA P2A
21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19	√

Tabella Misura 21_ Tipo di operazione_Focus Area

8.2.16.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.16.3.1. 21.1.01 - Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento intende dare una risposta alla situazione di crisi, conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, che ha colpito in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo e le fattorie didattiche.

In tale contesto l'intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, sulla base della proposta della Commissione COM(2020) 186 final del 30.4.2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 "misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19"- articolo 39 ter.

Con la presente tipologia di operazione si intende contrastare la situazione di crisi che, in seguito alle disposizioni di chiusura delle attività e di restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare le aziende che diversificano le proprie attività. Tali restrizioni hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze.

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di tali aziende che risultano essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche ha comportato una grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti, e, pertanto, un analogo sostegno dovrebbe essere concesso a tali realtà.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

L'intervento è applicabile all'intero territorio della regione Emilia-Romagna.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo

forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”.
- Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia).
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità).
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio).

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del art. 2135 del Codice civile.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Il tipo di operazione non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli imprenditori agricoli devono:

- essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 30 della Legge regionale n. 4 del 2009 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”
- aver avviato attività di agriturismo e/o di fattoria didattica non più tardi del 31 gennaio 2020
- risultare attive alla data di presentazione della domanda di sostegno.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità del tipo di operazione è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite

dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, si ritiene non necessario fissare i criteri di selezione. Pertanto, la tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna azienda agricola è così articolato:

A) Aziende agrituristiche = € 2.000

B) Aziende agricole che esercitano la sola attività di Fattoria didattica = € 1.000

Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica si applicano esclusivamente gli importi per le aziende agrituristiche.

Il contributo pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.57021 (2020/N) che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Considerata la ridotta entità del sostegno, non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali realizzati in chiave anti-Covid19. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto che sarà possibile controllare i criteri di ammissibilità in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

8.2.16.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a

basso rischio errore.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo "Importi e aliquote del sostegno" in cui si tiene conto della qualità e numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole.

La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile nei registri regionali delle aziende agricole che offrono rispettivamente servizi agrituristici e servizi di fattoria didattica. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso delle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

Ai sensi del comma 6 dell'art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l'entità del sostegno ha tenuto conto della possibilità di accedere ad altre sovvenzioni nell'ambito di strumenti nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto della crisi di COVID-19. Pertanto, l'aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario funzionale all'attenuazione delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Considerata la ridotta entità del sostegno, non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali realizzati in chiave anti-Covid19. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto che sarà possibile controllare i criteri di ammissibilità in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo "Importi e aliquote del sostegno" in cui si tiene conto della qualità e numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole.

La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile nei registri regionali delle aziende agricole che offrono rispettivamente servizi agrituristici e servizi di fattoria didattica. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso delle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

Ai sensi del comma 6 dell'art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l'entità del sostegno ha tenuto conto della possibilità di accedere ad altre sovvenzioni nell'ambito di strumenti nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto della crisi di COVID-19. Pertanto, l'aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario funzionale all'attenuazione delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato.

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.